GIORNALE MILITARE

1891

PARTE PRIMA





VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1891.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1891

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
27 sett. 1890	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto N° 7324 (serie 3ª) che modifica alcuni articoli del Regolamento sul tiro a segno nazionale	10	145
3 genn. 1891	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo I) . . .	1	1
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle armi per la fanteria	2	1
8 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambiamento di denominazione delle stazioni carabinieri reali di Canevara e Giuncugnano	3	4
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza	6	9
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	4	5
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ordinanze d'ufficio assegnate ai comandi, uffici, direzioni ecc.	5	5
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ordinamento delle compagnie di sussistenza . .	7	11
18 »	ARMI E MUNIZIONI. — Riparazione al foro del becco del cane nel fondello di pistola a rotazione mod. 1874 e mod. 1889	8	20

24	genn. 1891	DIVISA E VESTIARIO. — Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali	9	21
25	»	MATRICOLA. — Computo delle campagne d'Africa	11	148
25	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti ed aggiunte allo specchio di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio	12	151
25	»	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto che concede l'uso della bandiera nazionale al corpo della Scuola militare	13	153
29	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica la costituzione dell'ufficio dell'ispettore degli alpini	14	153
29	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica la costituzione dell'ufficio dell'ispettore dei bersaglieri	15	154
29	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N° 102 relativo alle zone di servitù militari intorno ad opere di fortificazione della piazza di Borgoforte	65	208
30	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione del corredo della truppa . . .	16	155
30	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio ad avancarica	17	157
11	febb. 1891	TRASPORTI MILITARI. — Norme e condizioni relative ai trasporti militari sulle linee Napoli-Massaua-Assab-Aden	18	159
15	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — R. Decreto N. 70 relativo alle norme per la nomina degli ufficiali della milizia territoriale	41	187
19	»	AVANZAMENTO. — Relazione e R. Decreto che istituisce esami d'avanzamento a scelta al grado di maggiore per i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria	19	163
19	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 147 relativo alle zone di servitù militari nella piazza di Ancona	70	215
20	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Riviste mensili alle truppe	20	165
20	»	DIVISA E VESTIARIO. — Varianti al Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al Regolamento di disciplina militare)	21	165
20	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Abolizione di specchi rappresentanti la situazione dei militari di truppa	22	165

23	febb. 1891	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio	23	167
25	»	RECLUTAMENTO. — Militari che hanno diritto al passaggio alla 3ª categoria per applicazione dell'art. 96 della legge	24	167
25	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni al Regolamento per le licenze nell'esercito . .	25	168
25	»	MATRICOLA. — Data della detenzione giudiziaria pei militari condannati	26	170
26	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Ancona	27	170
26	»	RECLUTAMENTO. — Relazione e R. Decreto N. 71 portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito	28	171
26	»	DISCIPLINA MILITARE. — Saluto dei militari che indossano la mantellina	29	174
26	»	AVANZAMENTO. — Esami d'avanzamento a scelta per capitani di fanteria e di cavalleria	30	174
26	»	LEGGI E DECRETI. — R. Decreto relativo all'insegna ed agli onori da rendersi dalle navi al Governatore della colonia Eritrea . . .	51	197
2	mar. 1891	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Aggiunta all'istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888, che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali della milizia territoriale . .	42	188
3	»	MATRICOLA. — Rettificazioni matricolari concernenti lo stato civile dei militari di truppa	31	179
6	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Comando locale di artiglieria di Rivoli-Veronese	32	180
7	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Impiego della vaselina gialla.	33	181
11	»	RECLUTAMENTO. — Documenti relativi all'arruolamento volontario di un anno . . .	34	181
12	»	DIVISA E VESTIARIO. — Divisa degli ufficiali di cavalleria maestri di equitazione. .	35	182
12	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di istruzione e di servizio interno per la cavalleria con appendice sul servizio in marcia.	36	182
12	»	RECLUTAMENTO. — Tabella indicante i reggimenti d'artiglieria e del genio ai quali debbono essere trasferiti gli uomini delle classi anziane di cavalleria	37	183
12	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo II). . .	38	185

13	mar.	1891	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al volume VIII, titolo II delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sui rivestimenti)	39	185
13	»		TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio della linea ferroviaria Avellino-Benevento.	40	185
15	»		MILITARI DI TRUPPA. — Concessione di licenza straordinaria a talune categorie di militari vincolati alla ferma di cinque anni. . .	43	189
15	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Situazioni graduali e numeriche della forza del regio esercito	44	189
15	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Abolizione dell'elenco modello N. 23 del catalogo.	45	190
15	»		ARMI E MUNIZIONI. — Adozione di nuove cartucce per armi modello 1870 e 70/87 . .	46	191
19	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — *Giornale, Bollettino* ed *Annuario Militare* per i comandi di corpo d'armata e di divisione.	47	191
20	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Amministrazione del corredo della truppa . .	48	192
23	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Coloritura in giallo delle bufetterie per i corpi dell'arma di artiglieria	49	192
23	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della verniciatura, con tinta verde oscura, per le coperte impermeabili del carreggio dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria e dei distretti	50	193
26	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Militari trasferiti od aggregati ai depositi cavalli stalloni	52	198
26	»		BUFETTERIE. — Adozione di un tipo unico di dragona per sottufficiali	53	199
26	»		TRASPORTI MILITARI. — Cambiamento di nome della stazione di Ozieri appartenente alle ferrovie sarde	54	200
27	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Ritardo nella trasmissione al Ministero di documenti, carte contabili, situazioni e simili	55	200
28	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio (Volume VIII, titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria)	56	201
29	»		DISCIPLINA MILITARE. R. Decreto N. 446 relativo ai matrimoni dei militari di truppa.	66	211

5 aprile 1891		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'istituto geografico militare	57	203
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Amministrazione del corredo della truppa . .	58	205
7	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Marcia speciale dei reggimenti di fanteria di linea	59	205
10	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Marcia d'ordinanza comune a tutti i reggimenti alpini. . . .	60	205
10	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Applicati di stato maggiore	61	206
10	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Licata-Terranova di Sicilia. Cambiamento di nome di alcune stazioni	62	206
10	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Inscrizioni sulle coperte impermeabili del carreggio.	63	207
10	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi	64	207
12	»	MILITARI DI TRUPPA. — Indicazione del mandamento di leva per i militari del comune di Napoli	67	213
15	»	BUFFETTERIE. — Adozione del cinturino di cuoio modello 1877 per i reggimenti alpini .	68	214
17	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Ravenna in ospedale succursale. . .	69	214
19	»	PENSIONI. — R. Decreto N. 219 per sostituzione di un membro della Commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884 N. 1958 (serie 3ª).	83	235
20	»	RECLUTAMENTO. — Surrogazione di fratello da ammettersi nel R. esercito per militari della R. marina e da ammettersi nella R. marina per militari del R. esercito .	71	216
20	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme amministrative per le spese di trasporto degli uomini delle classi di leva avviati ai rispettivi corpi e delle classi congedate .	72	218
20	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazione allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . .	73	219
23	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Garessio-Trappa. .	74	219

25 aprile 1891	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione relativa ai matrimoni dei militari (allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare) . . .	75	220
28 »	MILITARI DI TRUPPA. — Passaggi alla milizia mobile ed alla milizia territoriale di militari raffermati	76	223
3 magg. 1891	SUSSISTENZE MILITARI. — Abolizione di documenti amministrativi.	77	225
3 »	RECLUTAMENTO. — Rinvio alla Colonia penale degli inscritti che trovansi a domicilio coatto visitati per delegazione ed arruolati in 1ª categoria.	78	226
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione della manigliа per striglia mod. 1872	79	227
7 »	BUFFETTERIE. — Riduzione del numero dei fori delle cinghie da cartuccere	80	228
7 »	ARMI E MUNIZIONI. — Riparazioni alla guardia della sciabola da cavalleria mod. 1871 e d'artiglieria mod. 1888	81	228
8 »	MILITARI DI TRUPPA. — Matrimoni dei militari in congedo illimitato	82	231
9 »	RECLUTAMENTO. — Circa le ammissioni di volontari nell'arma dei carabinieri reali. .	84	236
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Varianti al riparto degli ufficiali delle fortezze. . .	85	236
17 »	ARMI E MUNIZIONI. — Versamento dei bossoli sparati, e dei residui del disfacimento delle cartucce	86	237
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria . . .	87	237
20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della bardatura completa a basto mod. 1890, per trasporti a salma	88	238
20 »	TRASPORTI MILITARI. — Carteggio relativo alle tabelle pel movimento interno dei distretti e pei richiamati dei reggimenti alpini e di artiglieria	89	239
20 »	SUSSISTENZE MILITARI. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze.	90	239
21 »	RECLUTAMENTO. — Modificazioni all'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del regio esercito.	91	240
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo III) . . .	92	241
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi per la fanteria	93	241

28 magg. 1891	Pubblicazioni militari. — Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento	94	242
28 »	Disposizioni varie. — Modificazioni alle Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore	95	242
28 »	Amministrazione e contabilità — Amministrazione del corredo della truppa	96	243
28 »	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 318 che determina le zone di servitù militari intorno al Blockhaus Colomion presso Bardonecchia	133	371
31 »	Reclutamento. — Circa le richieste di duplicati di certificati d'inscrizione ai ruoli o di copie di fogli matricolari o di stati di servizio.	97	245
2 giugno 1891	Armi e munizioni. — Versamento degli involgi di cartoncino e di legno e delle fasciature di nastro delle cartucce	98	246
2 »	Servizio sanitario militare. — Modificazioni alle banderuole ad asta articolata ed al carreggio pel materiale sanitario	99	246
3 »	Armi e munizioni. — Adozione della pistola per gli ufficiali.	100	248
6 »	Amministrazione e contabilita'. — Abolizione della indennità d'ospedale	102	283
6 »	Pubblicazioni militari. — Errata-corrige alle Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento	103	284
7 »	Amministrazione e contabilita'. — Sostituzione della vaselina gialla all'unguento per piedi di cavallo ed alla sugna di maiale nei servizi di mobilitazione.	104	285
9 »	Disposizioni varie. — Adozione di un cannocchiale-binoccolo per uso dei reggimenti di fanteria e di cavalleria	105	286
10 »	Matricola. — Variazioni relative a promozioni di militari di truppa. Elenco trimestrale dei militari congedandi con ferma di anni cinque.	106	287
11 »	Ordinamento del R. Esercito. — R. Decreto N. 268. Riordinamento delle truppe d'Africa	101	251
11 »	Amministrazione e contabilita'. — Uomini di truppa in licenza	107	287
11 »	Amministrazione e contabilita'. — R. Decreto che istituisce un consiglio d'amministrazione presso i comandi locali d'artiglieria e del genio in Massaua	109	291

11	giug. 1891	RECLUTAMENTO. — Relazione e R. Decreto N. 279 relativo ai militari in congedo illimitato ed agli inscritti di leva residenti all'estero senza il nulla osta dell'autorità militare o senza il passaporto	112	315
13	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	108	289
14	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per l'esecuzione del R. Decreto 14 giugno 1891 N.268, relativo al riordinamento delle truppe di Africa	110	292
14	»	MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di militari di truppa per le truppe d'Africa . .	111	298
18	»	RECLUTAMENTO. — Inscritti di leva e militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si trovano all'estero senza autorizzazione, e chiedono di regolarizzare la propria posizione.	113	318
18	»	LEGGI E DECRETI. — Legge 18 giugno 1891 N. 282 che autorizza la spesa di lire 3,000,000 in aumento al capitolo 39 dello stato di previsione della spesa della guerra per l'esercizio 1890-91	114	321
21	»	LEGGI E DECRETI. — Incarico delle funzioni di Governatore civile e militare della colonia Eritrea durante l'assenza temporanea del Governatore titolare.	115	323
21	»	ARMI E MUNIZIONI. — Adozione della pistola modello 1889, per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	116	324
21	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 330 portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento relative ai passaggi alla 3ª categoria	120	333
21	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 456 relativo alle zone di servitù militari attorno al fortino di Bramafam (Bardonecchia).	157	427
22	»	RECLUTAMENTO. — Militari di 1ª categoria da inviarsi in licenza straordinaria per motivi di famiglia in attesa del congedo illimitato colla propria classe	117	324
24	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che modifica le mercedi di lavoro accordate ai militari di truppa presso le compagnie di sussistenza	118	330

26 giug. 1891	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	119	331
28 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto che nomina una commissione per la revisione dei titoli di esenzione dal servizio militare di 1ª e di 2ª categoria.	121	338
28 »	LEGGI E DECRETI. — Legge 28 giugno 1891 N. 326, che autorizza l'inscrizione della somma di lire 8,600,000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92	122	339
28 »	RECLUTAMENTO. — Legge 28 giugno 1891, N. 317, che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nell'anno 1871 . .	123	340
28 »	RECLUTAMENTO. — Legge 28 giugno 1891, N. 316, portante modificazioni all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del regio esercito.	124	341
28 »	MILITARI DI TRUPPA. — Legge 28 giugno 1891 N. 315 portante modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del regio esercito relativi alle rafferme con premio .	125	342
28 »	PENSIONI. — Legge 28 giugno 1891, N. 351, concernente gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49	134	372
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto N. 350 che stabilisce il ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra.	135	373
30 »	TRASPORTI MILITARI. — Decreto ministeriale che affida i servizi della trazione e movimento sulla linea Torino-Torre Pellice alla brigata ferrovieri del 4° reggimento genio .	137	386
1 luglio 1891	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Disposizioni per il pagamento e per la contabilità dei premi delle rafferme concesse a senso della legge 28 giugno 1891, N. 315.	126	345
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Abbonamento alla Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno	127	347
2 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazione allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . .	128	347

2 luglio	1891	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 27 marzo 1879	138	386
2	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 514 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Masua (Val d'Adige)	183	495
4	»	TRASPORTI MILITARI. — Carri da batteria e carri da foraggio nei trasporti sulle ferrovie.	129	349
4	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	136	374
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Sostituzione della vaselina gialla all'unguento per piedi di cavallo ed alla sugna di maiale nei servizi di mobilitazione	130	349
6	»	RECLUTAMENTO. — Avvertenze intorno all'applicazione di talune disposizioni della legge 28 giugno 1891 N. 315 relativamente ai sottufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, ai sottufficiali dei depositi cavalli stalloni ed ai sottufficiali trombettieri	131	350
5	»	SUSSISTENZE MILITARI. — Varianti ed aggiunte alle norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari	132	351
14	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 469 relativo alle zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione della rada di Taranto	158	428
14	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 515 che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella regione Is Mirionis della piazza di Cagliari	184	496
16	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prezzo della giberna sguernita, di truppa a piedi di artiglieria e del genio, per caricatori (6*-1639).	139	387
16	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Denominazione di opere di fortificazione della piazza di Spezia	140	388
18	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Terza serie di aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	141	388

19 luglio 1891	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ritiro degli effetti militari agli uomini che cessano dal servizio mentre sono in licenza . . .	142	388
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al volume III, titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Servizio delle artiglierie d'assedio)	143	389
23 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Vernante-Limone, Barcellona-Oliveri e Arce-Sora	144	389
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tassa di bollo sulla dichiarazione di cessazione dal servizio da rilasciarsi agli ufficiali ammogliati	145	391
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali	146	391
26 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Insegne per comandi e servizi in guerra. — Lanterne per insegna	147	391
26 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto N. 487 col quale viene istituito un comando locale del genio a Fontana Liri	159	429
30 »	TRASPORTI MILITARI. — Pernottazioni di drappelli di truppa	148	392
30 »	DISCIPLINA MILITARE. — Partecipazioni per i condannati al carcere ed alla reclusione militare	149	392
1 agosto 1891	LEGGI E DECRETI. — R. Decreto N. 754 col quale il § 93 del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra in data 20 luglio 1890 viene abrogato e sostituito da un altro	204	551
3 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 516 pel quale cessano di essere soggette a servitù militari alcune proprietà adiacenti ad un tratto di cinta della piazza di Genova	175	487
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione delle brigate nei reggimenti di artiglieria di corpo d'armata	150	395
12 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Aggiunte e varianti all'Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . .	151	395
16 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 503, portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito	164	447

16	agosto 1891	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 536 col quale vengono approvate alcune modificazioni al Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle servitù militari	176	488
17	»	PUBBLICAZIONI MILITARI — Istruzione sulle manopere di forza per le artiglierie da costa (vol. V, titolo II delle istruzioni pratiche d'artiglieria)	152	399
18	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali . .	153	399
18	»	ARMI E MUNIZIONI. — Modificazione all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi	154	401
19	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 553 che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere di Camaldoli della piazza di Genova .	185	497
20	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco Rocchetta Melfi-Rapolla Lavello	155	404
23	»	RECLUTAMENTO. — Relazione a Sua Maestà e R. Decreto 23 agosto 1891 N. 494 — Amnistia a renitenti di leva, a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alle chiamate alle armi per istruzione, ed a taluni militari dichiarati disertori prima del 1° maggio 1866. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso	156	407
23	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 504 relativo alle domande per l'ammissione al volontariato di un anno	160	430
23	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	161	431
23	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 578 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di recente costruzione al Moncenisio	218	571
30	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Anticipazione dei fondi per gli assegni ordinari .	162	432
30	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricovero negli ospedali militari e civili degli uomini di truppa e degli ufficiali in licenza ed in aspettativa	163	446

3	sett.	1891	TRASPORTI MILITARI. — Stampa dei modelli pei trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi in conto corrente	165	470
5	»		TRASPORTI MILITARI. — Viaggi in ferrovia per conto proprio degli impiegati civili .	166	472
5	»		SUSSISTENZE MILITARI. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze	167	473
6	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme amministrative pel cómputo e conteggio degli assegni degli ufficiali in congedo chiamati in servizio temporaneo in tempo di pace . .	168	473
9	»		SCUOLE MILITARI. — Somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare aspiranti alla cavalleria	169	474
10	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	170	475
15	»		SERVIZIO TERRITORIALE. — Norme per la compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati militari	171	477
16	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla telegrafia elettrica	172	484
16	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni riflettenti la gelatina esplosiva	173	484
18	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Libretti personali di nuovo modello.	174	485
19	»		AVANZAMENTO. — Compilazione dei quadri di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore commissario	177	489
19	»		AVANZAMENTO. — Compilazione dei quadri di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore contabile.	178	489
20	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	179	490
20	»		DISCIPLINA MILITARE. — Pubblicazioni a stampa per parte di militari	180	490
24	»		ARMI E MUNIZIONI. — Abolizione della cravatta da sciabola e della rosetta di panno scarlatto	181	490
25	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 586 che abolisce il comando superiore del genio militare per i lavori della R. Marina	199	543

27 sett.	1891	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto Ministeriale che riunisce le biblioteche del Ministero e del presidio di Roma a quella del corpo di stato maggiore, la quale assumerà la denominazione di Biblioteca militare centrale .	186	498
30	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . .	182	491
1 ottob.	1891	SUSSISTENZE MILITARI. — Varianti alle norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari.	187	499
1	»	LEGGI E DECRETI. — R. Decreto N. 583 che concerne il governo della colonia Eritrea, ed approva le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad esso preposti	200	544
2	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.	188	499
3	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo *C* presso i corpi, ed all'Istruzione sulle armi per la fanteria	189	501
4	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Spese per i bagni a doccia della truppa	190	501
4	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione .	191	502
6	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.	192	505
6	»	GIUSTIZIA MILITARE. — Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui che si trovano militari sotto le armi	194	506
7	»	DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. Decreto che modifica il § 226 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito . . .	194	507
7	»	PENSIONI. — R. Decreto N. 620 per sostituzione di un membro della Commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168, 2 marzo 1884 N. 1958 e 28 giugno 1891 N. 351	210	555
12	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuovo libro sesto del regolamento pel servizio territoriale « Truppe in servizio di pubblica sicurezza »	205	552

16 ottob.	1891	TRASPORTI MILITARI. — Viaggi in 1ª classe coi treni diretti degli ufficiali subalterni in accompagnamento di ufficiali generali e superiori che viaggiano per motivi di servizio	195	511
16	»	TRASPORTI MILITARI. — Cambiamento di nome della fermata di Lemignano e apertura all'esercizio della linea privata Cerignola stazione, Cerignola città	196	511
16	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa delle categorie I e II del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	197	512
23	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Locali per alloggi o per altri usi privati negli edifizi dipendenti dall'amministrazione militare	201	547
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Cedole del debito pubblico da riceversi nelle casse come danaro	202	548
25	»	RECLUTAMENTO. — Modificazioni all' istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito	198	515
30	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Scritture di conto corrente	203	550
3 nov.	1891	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova istruzione per le matricole del R. Esercito. . . .	206	552
4	»	RECLUTAMENTO. — Disposizioni relative alle surrogazioni di fratello	207	553
4	»	DIVISA E VESTIARIO - EQUIPAGGIAMENTO. — R. Decreto relativo alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari	225	579
5	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Ancona	208	554
6	»	DIVISA E VESTIARIO. — Dimensioni della giubba per gli ufficiali	209	554
8	»	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto N. 640 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari	219	572
9	»	MILITARI DI TRUPPA. — Trasferimento ai distretti di leva dei disertori latitanti effettivi ai corpi	211	556
12	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — R. Decreto relativo agli ufficiali in congedo sprovvisti di uniforme	220	575

13 nov. 1891	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Variante al volume XVI delle istruzioni pratiche del genio.	212	557
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Assegni del personale delle compagnie di disciplina e dell'arma dei carabinieri reali a carico del bilancio della marina	213	559
16 »	DISCIPLINA MILITARE. — Variante al Regolamento sulle licenze	214	567
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Retta per ricovero in ospedali marittimi e in ospedali militari territoriali.	215	567
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Registrazioni delle compagnie per gli addebiti degli uomini di truppa	216	568
27 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale di artiglieria in Cesana Torinese.	217	570
28 »	DIVISA E VESTIARIO — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione all'Istruzione sulla collaudazione delle robe di vestiario e di equipaggiamento consegnate ai magazzini centrali militari	226	581
29 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 12 novembre 1891 relativo agli ufficiali in congedo sprovvisti di uniforme	221	576
29 »	AVANZAMENTO. — R. Decreto N. 670 per l'abrogazione del R. Decreto 24 giugno 1876 circa la promozione a grado superiore degli ufficiali giubilati dopo otto anni di servizio nel proprio grado	227	582
30 »	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento per le licenze	222	577
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo modello di brusca	223	577
3 dic. 1891	DISPOSIZIONI VARIE. — Uso delle lenti per i militari di truppa miopi	224	577
3 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi .	233	593
3 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 689 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1892	235	597
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare . . .	228	583

10	dic.	1891	RECLUTAMENTO. — Surrogazione di fratello	229	583
10	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto che costituisce l'ospedale succursale di Cagliari in ospedale militare principale	234	595
11	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Varianti al riparto degli ufficiali delle fortezze	230	584
14	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Variazioni nei nuovi raffermati con premio a senso della legge 28 giugno 1891, N. 315	231	585
15	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria	232	588
20	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale le truppe di Africa cessano di essere considerate sul piede di guerra	236	598
23	»		MATRICOLA. — Cessazione dello stato di guerra nell'Eritrea e conseguente cessazione del computo delle campagne d'Africa	237	598
23	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Norme da osservarsi nelle provviste di gelatina esplosiva e dei relativi accessori	238	599
23	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della gelatina esplosiva	239	602
24	»		CAVALLI. — Modificazione all'istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza	240	602
24	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento a Savona del comando locale d'artiglieria di Vado	241	603
29	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Riparazione agli staffili di sella da cavalleria allungatisi dall'uso	242	603
29	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Vivandieri militari	243	603
29	»		TRASPORTI MILITARI. — Proroga delle convenzioni marittime	244	604
29	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO — Classificazione delle materie esplosive. — Norme relative al riparto delle polveri, munizioni ed esplosivi nei magazzini delle piazze. — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi di tutti i magazzini	245	605

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1891.

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI		
28 giugno .	R. D. N. 350 che stabilisce il ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra .	135	373
4 luglio .	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	136	374
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'		
17 gennaio .	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione. — Soprassoldo di servizio agli scrivani militari ecc.	4	5
17 » .	Ordinanze d'ufficio assegnate ai comandi, uffici, direzioni, ecc.	5	5
30 » .	Amministrazione del corredo della truppa .	16	155
7 marzo .	Impiego della vaselina gialla	33	181
15 » .	Situazioni graduali e numeriche della forza del R. Esercito	44	189
15 » .	Abolizione dell'elenco mod. N. 23 del catalogo.	45	190
20 » .	Amministrazione del corredo della truppa .	48	192
23 » .	Coloritura in giallo delle bufetterie per i corpi dell'arma d'artiglieria	49	192
26 » .	Militari trasferiti od aggregati ai depositi cavalli stalloni	52	198
5 aprile .	Amministrazione del corredo della truppa .	58	205
10 » .	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio del materiale Gruppo C presso i corpi . .	64	207

20 aprile . .	Norme amministrative per le spese di trasporto degli uomini delle classi di leva avviati ai rispettivi corpi e delle classi congedate .	72	218
28 maggio. .	Amministrazione del corredo della truppa .	96	243
6 giugno . .	Abolizione della indennità d'ospedale . . .	102	283
7 » . .	Sostituzione della vaselina gialla all'unguento per piedi di cavallo ed alla sugna di maiale nei servizi di mobilitazione	104	285
11 » . .	Uomini di truppa in licenza	107	287
11 » . .	R. Decreto che istituisce un consiglio d'amministrazione presso i comandi locali d'artiglieria e del genio in Massaua	109	291
1 luglio . .	Disposizioni per il pagamento e per la contabilità dei premi delle rafferme concesse a senso della legge 28 giugno 1891 N. 315 .	126	345
5 » . .	Sostituzione della vaselina gialla all'unguento per piedi di cavallo ed alla sugna di maiale nei servizi di mobilitazione	130	349
19 » . .	Ritiro degli effetti militari agli uomini che cessano dal servizio mentre sono in licenza .	142	388
26 » . .	Tassa di bollo sulla dichiarazione di cessazione dal servizio da rilasciarsi agli ufficiali ammogliati	145	391
30 agosto . .	Anticipazione di fondi per gli assegni ordinari	162	432
30 » .	Ricovero negli ospedali militari e civili degli uomini di truppa e degli ufficiali in licenza ed in aspettativa	163	446
18 settembre .	Libretti personali di nuovo modello . . .	174	485
2 ottobre . .	Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	188	499
4 » . .	Spese per i bagni a doccia della truppa . .	190	501
4 » . .	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	191	502
24 » . .	Cedole del debito pubblico da riceversi nelle casse come denaro	202	548
30 » . .	Scritture di conto corrente	203	550
16 novembre .	Assegni del personale delle compagnie di disciplina e dell'arma dei carabinieri reali a carico del bilancio della marina	213	559
27 » . .	Retta per ricovero in ospedali marittimi e in ospedali militari territoriali	215	567
27 » . .	Registrazioni delle compagnie per gli addebiti degli uomini di truppa	216	568
14 dicembre .	Variazioni nei nuovi rafferm ati con premio a senso della legge 28 giugno 1891 N. 315 .	231	585

	ARMI E MUNIZIONI E BUFETTERIE		
18 gennaio .	Riparazione al foro del becco del cane nel fondello di pistola a rotazione mod. 1874 e mod. 1889	8	20
15 marzo .	Adozione di nuove cartucce per armi modello 1870 e 70/87	46	191
23 » . .	Coloritura in giallo delle bufetterie per i corpi dell'arma d'artiglieria	49	192
26 » . .	Adozione di un tipo unico di dragona per sottufficiali	53	199
15 aprile . .	Adozione del ciuturino di cuoio mod. 1877 per i reggimenti alpini	68	214
7 maggio. .	Riduzione del numero dei fori delle cinghie da cartuccere	80	228
7 » . .	Riparazione alla guardia della sciabola da cavalleria mod. 1871 e d'artiglieria mod° 1888	81	228
17 » . .	Versamento dei bossoli sparati e dei residui del disfacimento delle cartucce	86	237
2 giugno . .	Versamento degli involgi di cartoncino e di legno e delle fasciature di nastro delle cartucce	98	246
3 » . .	Adozione della pistola per gli ufficiali . .	100	248
21 » . .	Adozione della pistola mod° 1889 per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali . .	116	324
18 agosto . .	Modificazione all'istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi . . .	154	401
24 settembre .	Abolizione della cravatta da sciabola e della rosetta di panno scarlatto	181	490
3 ottobre. .	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi, ed all'istruzione sulle armi per la fanteria. .	189	501
	AVANZAMENTO		
19 febbraio .	Relazione e R. Decreto che istituisce esami d'avanzamento a scelta al grado di maggiore per i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria.	19	163
26 » . .	Esami d'avanzamento a scelta per capitani di fanteria e di cavalleria	30	174
19 settembre .	Compilazione dei quadri d'avanzamento ai gradi di ufficiale superiore commissario .	177	489
19 » . .	Compilazione dei quadri d'avanzamento ai gradi di ufficiale superiore contabile . .	178	489

29 novembre .	R. Decreto N. 670 per l'abrogazione del Regio Decreto 21 giugno 1876, circa la promozione a grado superiore degli ufficiali giubilati dopo otto anni di servizio nel proprio grado	227	582
	CAVALLI.		
24 dicembre .	Modificazione all'istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza	240	602
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
8 gennaio .	Cambiamento di denominazione delle stazioni carabinieri reali di Canevara e Giuncugnano.	3	4
6 marzo . .	Comando locale d'artiglieria di Rivoli-Veronese	32	180
17 aprile . .	Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Ravenna in ospedale succursale. . . .	69	214
20 » . .	Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	73	219
2 luglio . .	Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali	128	347
26 » . .	Regio Decreto N. 487 col quale viene istituito un comando locale del genio a Fontana Liri.	159	429
18 agosto . .	Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali	153	399
27 novembre .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Cesana Torinese	217	570
10 dicembre .	R. Decreto che costituisce l'ospedale succursale di Cagliari in ospedale militare principale.	234	595
24 » . .	Trasferimento a Savona del Comando locale d'artiglieria di Vado.	241	603
	DISCIPLINA MILITARE.		
20 febbraio .	Varianti al Regolamento sull'uniforme (allegato n. 1)	21	165
25 » . .	Modificazioni al Regolamento per le licenze nell'esercito (allegato n. 2)	25	168
26 » . .	Saluto dei militari che indossano la mantellina	29	174
29 marzo . .	R. Decreto N. 146 relativo ai matrimoni dei militari di truppa.	66	211
25 aprile . .	Istruzione relativa ai matrimoni dei militari (allegato n. 9).	75	220

30 luglio . .	Partecipazioni per i condannati al carcere ed alla reclusione militare	149	392
20 settembre .	Pubblicazioni a stampa per parte di militari	180	490
7 ottobre. .	Relazione e R. Decreto che modifica il § 226 del regolamento di disciplina militare per l'esercito.	194	507
16 novembre .	Varianti al Regolamento per le licenze (allegato n. 2).	214	567
30 » . .	Varianti al regolamento per le licenze (allegato n. 2)	222	577

DISPOSIZIONI VARIE.

20 febbraio .	Abolizione di specchi rappresentanti la situazione dei militari di truppa	22	165
27 marzo . .	Ritardo nella trasmissione al Ministero di documenti, carte contabili, situazioni e simili.	55	200
7 aprile . .	Marcia speciale dei reggimenti di fanteria di linea	59	205
10 » . .	Marcia d'ordinanza comune a tutti i reggimenti alpini.	60	205
10 » . .	Applicati di stato maggiore	61	206
28 maggio. .	Modificazioni alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore. . .	95	242
9 giugno . .	Adozione di un cannocchiale-binoccolo per uso dei reggimenti di fanteria e di cavalleria.	105	286
14 » . .	Norme per l'esecuzione del R. Decreto 11 giugno 1891, N. 268 relativo al riordinamento delle truppe d'Africa	110	292
1 luglio . .	Abbonamento alla Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno	127	347
27 settembre .	Decreto Ministeriale che riunisce le biblioteche del Ministero e del presidio di Roma a quella del corpo di stato maggiore la quale assumerà la denominazione di biblioteca militare centrale	186	498
3 ottobre . .	Locali per alloggi o per altri usi privati negli edifici dipendenti dall'amministrazione militare.	201	547
3 dicembre .	Uso delle lenti per i militari di truppa miopi.	224	577
23 » . .	Norme da osservarsi nelle provviste di gelatina esplosiva e dei relativi accessori .	238	599
23 » . .	Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della gelatina esplosiva.	239	602
29 » . .	Vivandieri militari	243	603

	DIVISA E VESTIARIO.		
24 gennaio .	Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali	9	21
20 febbraio .	Varianti al regolamento sull'uniforme. . .	21	165
12 marzo . .	Divisa degli ufficiali di cavalleria maestri di equitazione	35	182
4 novembre .	R. Decreto relativo alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari	225	579
6 » . .	Dimensioni della giubba per gli ufficiali. .	209	554
28 » . .	Modificazioni all'Istruzione sulla collaudazione delle robe di vestiario e di equipaggiamento consegnate ai magazzini centrali militari	226	581
	EQUIPAGGIAMENTO.		
23 marzo . .	Adozione della verniciatura con tinta verde oscura per le coperte impermeabili del carreggio dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria e dei distretti	50	193
10 aprile . .	Inscrizioni sulle coperte impermeabili del carreggio	63	207
7 maggio. .	Abolizione della maniglia per striglia modello 1872	79	227
20 » . .	Adozione della bardatura completa a basto mod. 1890 per trasporti a salma . . .	88	238
26 luglio . .	Insegne per comandi e servizi in guerra. Lanterne per insegna	147	391
4 novembre .	R. Decreto relativo alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari	225	579
28 » . .	Modificazioni all'istruzione sulla collaudazione delle robe di vestiario e di equipaggiamento consegnate ai magazzini centrali militari .	226	581
30 » . .	Adozione di un nuovo modello di brusca .	223	577
29 dicembre .	Riparazione agli staffili di sella da cavalleria allungatisi dall'uso	242	603
	GIUSTIZIA MILITARE.		
6 ottobre. .	Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui che si trovano militari sotto le armi.	193	506

	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
20 febbraio	Riviste mensili alle truppe.	20	165
	LEGGI E DECRETI.		
26 febbraio	R. Decreto relativo all'insegna ed agli onori da rendersi dalle navi al Governatore della colonia Eritrea.	51	197
18 giugno	Legge 18 giugno 1891 N. 282, che autorizza la spesa di L. 3,000,000 in aumento al capitolo 39 dello stato di previsione della spesa della guerra per l'esercizio 1890-91 (Spesa per i distaccamenti d'Africa)	114	321
21 »	Incarico delle funzioni di Governatore civile e militare della colonia Eritrea durante l'assenza temporanea del Governatore titolare.	115	323
28 »	Legge 28 giugno 1891 N. 326, che autorizza l'inscrizione della somma di L. 8,600,000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92 . . .	122	339
1 agosto	R. Decreto N. 754 col quale è stabilito che la paga degli operai borghesi dipendenti dalla amministrazione militare non può essere ceduta o sequestrata	204	551
1 ottobre	R. Decreto N. 583 che concerne il governo della colonia Eritrea ed approva le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad esso preposti	200	544
	MATRICOLA.		
25 gennaio	Computo delle campagne d'Africa	11	148
25 febbraio	Data della detenzione giudiziaria pei militari condannati	26	170
3 marzo	Rettificazioni matricolari concernenti lo stato civile dei militari di truppa.	31	179
10 giugno	Variazioni relative a promozioni di militari di truppa. Elenco trimestrale dei militari congedandi con ferma di anni cinque. . . .	106	287
23 dicembre	Cessazione dello stato di guerra nell'Eritrea e conseguente cessazione del computo delle campagne d'Africa	237	598

	MILITARI DI TRUPPA.		
15 marzo	Concessione di licenza straordinaria a talune categorie di militari vincolate alla ferma di cinque anni	43	189
12 aprile	Indicazione del mandamento di leva pei militari del comune di Napoli	67	213
28 »	Passaggi alla milizia mobile ed alla milizia territoriale di militari raffermati	76	223
8 maggio	Matrimoni dei militari in congedo illimitato	82	231
14 giugno	Reclutamento di militari di truppa per le truppe d'Africa	111	298
28 »	Legge 28 giugno 1891 N. 315, portante modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del regio esercito relativi alle rafferme con premio	125	342
9 novembre	Trasferimento ai distretti di leva dei disertori latitanti effettivi ai corpi	211	556
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
11 gennaio	R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza	6	9
18 »	Ordinamento delle compagnie di sussistenza	7	11
29 »	R. Decreto che modifica la costituzione dell'ufficio dell'ispettore degli alpini	14	153
29 »	R. Decreto che modifica la costituzione dell'ufficio dell'ispettore dei bersaglieri	15	154
5 aprile	R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'istituto geografico militare	57	203
17 maggio	Varianti al riparto degli ufficiali delle fortezze	85	236
11 giugno	R. Decreto N. 268. Riordinamento delle truppe d'Africa	101	251
26 luglio	Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali	146	391
11 agosto	Costituzione delle brigate nei reggimenti di artiglieria di corpo d'armata	150	395
30 settembre	R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena	182	491
3 dicembre	R. Decreto che approva una nuova Tabella graduale e numerica di formazione delle case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	233	593

11 dicembre .	Varianti al riparto degli ufficiali delle fortezze	230	584
20 » . .	R. Decreto col quale le truppe d'Africa cessano di essere considerate sul piede di guerra	236	598
	PENSIONI.		
19 aprile . .	R. Decreto N. 219 per sostituzione di un membro della Commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884 N. 1958 (serie 3ª)	83	235
28 giugno . .	Legge 28 giugno 1891 N. 351 concernente gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49	134	372
7 ottobre . .	R. Decreto N. 620 per sostituzione di un membro della Commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168, 2 marzo 1884 N. 1958 e 28 giugno 1891 N. 351 .	210	555
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
3 gennaio .	Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo I).	1	1
3 » . .	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi per la fanteria	2	1
24 » . .	Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali	9	21
25 » . .	Varianti ed aggiunte allo specchio di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio . . .	12	151
30 » . .	Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio ad avancarica.	17	157
12 marzo . .	Regolamento d'istruzione e di servizio intorno per la cavalleria con appendice sul servizio in marcia	36	182
12 » . .	Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo II)	38	185
13 » .	Aggiunte e varianti al volume VIII (titolo II delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sui rivestimenti)	39	185
19 » . .	Giornale, Bollettino ed Annuario militare pei comandi di corpo d'armata e di divisione .	47	191

28 marzo . .	Istruzione sulla costruzione delle batterie di assedio	56	201
25 aprile . .	Istruzione relativa ai matrimoni dei militari (allegato 9 al Regolamento di disciplina).	75	220
17 maggio. .	Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria	87	237
24 » . .	Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo III)	92	241
24 » . .	Istruzione sulle armi per la fanteria. . . .	93	241
28 » . .	Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento.	94	242
6 giugno . .	Errata-corrige alle Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento . .	103	284
13 » . .	Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e del genio ed al suo estratto	108	289
26 » . .	Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. .	119	331
16 luglio . .	Prezzo della giberna sguernita di truppa a piedi di artiglieria e del genio, per caricatori . .	139	387
18 » . .	Terza serie di aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.	141	388
23 » . .	Varianti al volume III titolo I delle istruzioni pratiche d'artiglieria (servizio delle artiglierie d'assedio)	143	389
17 agosto . .	Istruzione sulle manopere di forza per le artiglierie da costa (vol. V tit. II delle istruzioni pratiche d'artiglieria)	152	399
23 » . .	Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.	161	431
6 settembre .	Norme amministrative pel computo e conteggio degli assegni degli ufficiali in congedo chiamati in servizio temporaneo in tempo di pace	168	473
10 » . .	Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. .	170	475
16 » . .	Istruzione sulla telegrafia elettrica	172	484
16 » . .	Aggiunte e varianti ad istruzioni riflettenti la gelatina esplosiva.	173	484
20 » . .	Errata-corrige al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio	179	490
3 ottobre . .	Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi, ed alla istruzione sulle armi per la fanteria. . .	189	501
6 » . .	Regolamento per la scuola d'applicazione di artiglieria e genio.	192	505

16 ottobre.	Ristampa delle categorie I e II del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	197	512
12 »	Nuovo libro VI del Regolamento per il servizio territoriale (Truppe in servizio di P.S.)	205	552
3 novembre.	Nuova istruzione per le matricole del R. Esercito	206	552
13 »	Variante al volume XVI delle istruzioni pratiche del genio	212	557
10 dicembre.	Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare, ed all'accademia militare	228	583
15 »	Varianti alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria.	232	588

RECLUTAMENTO.

25 febbraio	Militari che hanno diritto al passaggio alla 3ª categoria per applicazione dell'articolo 96 della legge	24	167
26 »	Relazione e R. Decreto N. 71 portante modificazione al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito	28	171
11 marzo.	Documenti relativi all'arruolamento volontario di un anno.	34	181
12 »	Tabella indicante i reggimenti d'artiglieria e del genio ai quali debbono essere trasferiti gli uomini delle classi anziane di cavalleria	37	183
20 aprile.	Surrogazione di fratello da ammettersi nel R. Esercito per militari della R. marina e da ammettersi nella R. marina per militari del R. Esercito	71	216
3 maggio.	Rinvio alla colonia penale degli inscritti che trovansi a domicilio coatto visitati per delegazione ed arruolati in 1ª categoria	78	226
9 »	Circa le ammissioni di volontari nell'arma dei carabinieri reali	84	236
21 »	Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito	91	240
31 »	Circa le richieste di duplicati di certificati di inscrizione ai ruoli o di copie di fogli matricolari o di stati di servizio	97	245
11 giugno.	Relazione e Regio Decreto N. 279, relativo ai militari in congedo illimitato ed agli inscritti di leva residenti all'estero senza il nulla osta dell'autorità militare o senza il passaporto	112	315

18 giugno.	Inscritti di leva e militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si trovano all'estero senza autorizzazione e chiedono di regolarizzare la propria posizione	113	318
22 » . .	Militari di 1ª categoria da inviarsi in licenza straordinaria per motivi di famiglia in attesa del congedo illimitato con la propria classe	117	324
21 » . .	R. Decreto N. 330, portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento relative ai passaggi alla 3ª categoria	120	333
28 » . .	R. Decreto che nomina una Commissione per la revisione dei titoli di esenzione dal servizio militare di 1ª e 2ª categoria . . .	121	338
28 » . .	Legge 28 giugno 1891 N. 317, che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nell'anno 1871	123	340
28 » . .	Legge 28 giugno 1891 N. 316, portante modificazioni all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del regio esercito	124	341
5 luglio . .	Avvertenze intorno all'applicazione di talune disposizioni della legge 28 giugno 1891 N. 315, relativamente ai sottufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, ai sottufficiali dei depositi cavalli stalloni ed ai sottufficiali trombettieri	131	350
16 agosto . .	R. Decreto N. 503 portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento del regio esercito	164	447
23 » . .	Relazione e R. Decreto 23 agosto 1891 Numero 494. Amnistia a renitenti di leva, a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alle chiamate alle armi per istruzione ed a taluni militari dichiarati disertori prima del 1° maggio 1866. Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso .	156	407
23 » . .	R. Decreto N. 504 relativo alle domande per l'ammissione al volontariato d'un anno .	160	430
25 ottobre. .	Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del Regio Esercito	198	515
4 novembre .	Disposizioni relative alle surrogazioni di fratello	207	553

3 dicembre .	R. Decreto N. 689 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1892	235	597
10 » . .	Surrogazione di fratello	229	583
	SCUOLE MILITARI		
25 gennaio .	R. Decreto che concede l'uso della bandiera nazionale al corpo della scuola militare .	13	153
9 settembre .	Somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare aspiranti alla cavalleria . . .	169	474
8 novembre .	R. Decreto N. 640 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari	219	572
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.		
29 gennaio .	R. Decreto N. 102 relativo alle zone di servitù militari intorno ad opere di fortificazione della piazza di Borgoforte . . .	65	208
19 febbraio .	R. Decreto N. 147 relativo alle zone di servitù militari nella piazza di Ancona . .	70	215
26 » . .	Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Ancona	27	170
28 maggio. .	R. Decreto N. 318 che determina le zone di servitù militari intorno al Blockaus Colomion presso Bardonecchia	133	371
21 giugno. .	R. Decreto N. 456 relativo alle zone di servitù militari attorno al fortino di Bramafam (Bardonecchia)	157	427
2 luglio . .	R. Decreto N. 544 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Masua (Val d'Adige)	183	495
14 » . .	R. Decreto N. 515 che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella regione Is Mirrionis nella piazza di Cagliari	184	496
14 » . .	R. Decreto N. 469 relativo alle zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione della rada di Taranto	158	428
16 » . .	Denominazione di opere di fortificazione della piazza di Spezia	140	388
3 agosto . .	R. Decreto N. 516 pel quale cessano di essere soggette a servitù militari alcune proprietà adiacenti ad un tratto di cinta della piazza di Genova	175	487

16 agosto . .	R. Decreto N. 536 col quale vengono approvate alcune modificazioni al regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle servitù militari	176	488
19 » . .	R. Decreto N. 553 che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Camaldoli della piazza di Genova	185	497
23 » . .	R. Decreto N. 578 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di recente costruzione al Moncenisio	218	571
25 settembre .	R. Decreto N. 586 che abolisce il comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina	199	543
5 novembre .	Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Ancona . . .	208	554
29 dicembre .	Classificazione delle materie esplosive. — Norme relative al riparto delle polveri, munizioni ed esplosivi nei magazzini delle piazze. Prescrizioni per la tenuta delle chiavi di tutti i magazzini	245	605
	SERVIZIO SANITARIO MILITARE		
2 giugno . .	Modificazioni alle banderuole ad asta articolata ed al carreggio pel materiale sanitario	99	246
12 agosto . .	Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	151	395
	SERVIZIO TERRITORIALE		
15 settembre .	Norme per la compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati militari	171	477
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'		
24 giugno . .	Decreto ministeriale che modifica le mercedi di lavoro accordate ai militari di truppa presso le compagnie di sussistenza . . .	118	33
2 luglio . .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato con R. Decreto 27 marzo 1879	138	386

	SUSSISTENZE MILITARI		
3 maggio.	Abolizione di documenti amministrativi . .	77	225
20 » .	Stabilimenti territoriali delle sussistenze in Cuneo, Ravenna e Perugia	90	239
5 luglio .	Varianti ed aggiunte alle norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari	132	351
5 settembre .	Stabilimenti territoriali delle sussistenze in Parma ed in Catania	167	473
1 ottobre. .	Varianti alle norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari	187	499
	TIRO A SEGNO NAZIONALE		
27 settembre 1890 .	R. Decreto N. 7324 (serie 3ª) che modifica alcuni articoli del regolamento sul tiro a segno nazionale	10	145
	TRASPORTI MILITARI		
11 febbraio .	Norme e condizioni relative ai trasporti militari sulle linee Napoli-Massaua-Assab-Aden	18	159
13 marzo . .	Apertura all'esercizio della linea ferroviaria Avellino-Benevento	40	185
26 » . .	Cambiamento di nome della stazione di Ozieri appartenente alle ferrovie sarde	54	200
10 aprile . .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Licata-Terranova di Sicilia — Cambiamento di nome di alcune stazioni	62	206
23 » . .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Garessio-Trappa	74	219
20 maggio. .	Carteggio relativo alle tabelle pel movimento interno dei distretti e pei richiamati dei reggimenti alpini e d'artiglieria	89	239
30 giugno. .	Decreto ministeriale che affida i servizi della trazione e movimento sulla linea Torino-Torre Pellice alla brigata ferrovieri del 4° reggimento genio	137	386
4 luglio . .	Carri da batteria e carri da foraggio nei trasporti sulle ferrovie	129	349
23 » . .	Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari, Vernante-Limone, Barcellona-Oliveri, e Arce-Sora	144	389
30 » . .	Pernottazioni di drappelli di truppa . . .	148	392
20 agosto . .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Rocchetta-Melfi-Rapolla Lavello	155	404

3 settembre .	Stampa dei modelli pei trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi in conto corrente	165	470
5 » . .	Viaggi in ferrovia per conto proprio degli impiegati civili. — Uso del libretto con scontrino agli scrivani locali	166	472
16 ottobre. .	Viaggi in 1ª classe coi treni diretti degli ufficiali subalterni in accompagnamento di ufficiali generali e superiori che viaggiano per motivi di servizio	195	511
16 » . .	Cambiamento di nome della fermata di Lemignano e apertura all'esercizio della linea privata Cerignola stazione-Cerignola città	196	511
29 dicembre .	Proroga delle convenzioni marittime . . .	244	604
	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO		
15 febbraio .	R. Decreto N. 70 relativo alle norme per la nomine degli ufficiali della milizia territoriale	41	187
23 » . .	Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio	23	167
2 marzo . .	Aggiunta all'istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888 che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali della milizia territoriale . .	42	188
12 novembre.	R. Decreto relativo agli ufficiali in congedo sprovvisti di uniforme	220	575
29 » . .	Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 12 novembre 1891 relativo agli ufficiali in congedo sprovvisti di uniforme	221	576
29 » . .	R. Decreto N. 670 per l'abrogazione del regio decreto 24 giugno 1876, circa la promozione a grado superiore degli ufficiali giubilati dopo otto anni di servizio nel proprio grado	227	582

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine		Pagina
119	Piccola manutenzione degli immobili.	8
120	Variazione matricolare per l'anzianità dei sottotenenti di complemento	166

121	Smarrimento di armi durante i campi d'istruzione e le grandi manovre	166
122	Assegno di 1° corredo pei surrogati di fratello	177
123	Eccedenza bagaglio nei trasporti sul mare	186
124	Cavalli di agevolezza degli ufficiali collocati in aspettativa per motivi di famiglia	196
125	Variazioni matricolari relative a cavalli di agevolezza	196
126	Prelevamento di medicinali dalle infermerie presidiarie	201
127	Trasferimento di corpo dei militari di truppa inviati in congedo illimitato o in licenza straordinaria prima del licenziamento della classe rispettiva	209
128	Indennità agli ufficiali ed impiegati che compiono viaggi nell'interesse di società di tiro a segno nazionale (vedi decisione N. 136)	220
129	Spedizione di documenti in pieghi raccomandati	232
130	Interpretazione da darsi al § 78 del regolamento pei trasporti militari in ferrovia	232
131	Disposizioni relative all'abolita associazione vestiario	332
132	Indennità di missione all'estero	393
133	Uomini in licenza straordinaria in attesa del congedo	394
134	Uomini dell'arma dei carabinieri aggregati	394
135	Uomini ammessi negli stabilimenti balneari militari	394
136	Indennità dovute agli ufficiali ed impiegati in viaggio per servizi inerenti al tiro a segno nazionale	404
137	Trasferimenti di corpo dei sottufficiali inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo	486
138	Debiti di cassa degli aggregati	494
139	Rimborsi per il vestiario dei trasferiti nelle truppe d'Africa	494
140	Assegni agli aspiranti alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale	510
141	Trasferimento di corpo dei sottufficiali inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo	513
142	Scarico di materiali fuori servizio presso gli stabilimenti delle sussistenze	513
143	Tassa di bollo sulle ricevute	557
144	Rimborsi per medicinali ed oggetti di medicazione somministrati dagli ospedali ai corpi	557
145	Mercedi ai comandati per il servizio delle sussistenze	558
146	Intervento del relatore nelle ispezioni e visite tecniche alle infermerie	570
147	Facoltà dei comandanti di corpo d'armata nei lavori inerenti alle servitù militari	591
148	Somministrazione di oggetti di divisa speciale per aggregati	595

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 gennaio

GENNAIO 3. — Regolamento di esercizi per la cavalleria, *pag.* 1.
» » 3. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi per la fanteria: *pag.* 1.
» » 8. — Cambiamento di denominazione delle stazioni carabinieri reali di Canevara e Giuncugnano, *pag.* 4.

Atto N. 1. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la cavalleria**. — 3 gennaio.

È in corso di pubblicazione il nuovo *Regolamento di esercizi per la cavalleria*, a sostituzione di quello pubblicatosi in via d'esperimento nello scorso anno.

Il nuovo Regolamento, da ritenersi come definitivo, andrà in vigore per ciascuna sua parte man mano pubblicata.

Per intanto è uscito il Tomo I il cui prezzo è di cent. 90 cadun esemplare.

Ogni reggimento di cavalleria acquisterà del presente Tomo I, a carico della massa generale, il numero di copie necessarie per dotarne il comando di reggimento, i comandi di mezzo reggimento e di squadrone e ciascun suo ufficio.

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero provvedersene, saranno dirette all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 2. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi per la fanteria**. — 3 gennaio

Mentre si attende alla ricompilazione della Istruzione sulle armi per la fanteria, questo Ministero ha stabilito che siano, intanto, apportate alla detta Istruzione (edizione 4 febbraio 1889) le sotto indicate aggiunte e varianti:

Pag. 14, alinea 12, *aggiungasi:* La sommità della cresta è spostata a destra dell'asse della canna di mm. 1,2.

Pag. 14, alinea 15, *invece di:* sulla parte superiore dell'aletta destra sono incisi i numeri progressivi dal 2 al 16, *leg-*

gasi: sulla parte superiore dell'aletta destra sono incisi i numeri progressivi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Pag. 15, alinea 4 e 5, *invece di:* il ritto d'acciaio ha una tacca di mira per la quale si fa passare la visuale quando si punta, *leggasi:* Il *ritto* d'acciaio, sulla faccia superiore, ed in corrispondenza dell'aletta destra, è impresso il N. 275, e nella parte ingrossata del ritto vi è una scanalatura per la quale si fa passare la visuale quando si punta.

Pag. 30, alinea 12, *invece di:* le munizioni per armi M. 70/87 sono:

La cartuccia a pallottola per armi M. 1870 e M. 70/87;

La cartuccia a metraglia per armi M. 1870 e M. 70/87;

La cartuccia da salve per armi M. 1870 e M. 70/87, *leggasi:* Le munizioni regolamentari per armi M. 70/87 sono: (2).

La cartuccia a pallottola M. 1890 per armi M. 1870 e M. 70/87

La cartuccia a metraglia M. 1890 per armi M. 1870 e M. 70/87 (3).

La cartuccia da salve M. 1890 per armi M. 1870 e M. 70/87 (3).

A pie' di pagina, *aggiungasi:* (2) Sono ancora in servizio fino a consumazione:

Le cartucce a pallottola con bossolo di ottone, o di ottone alleggerito per armi M. 1870 e 70/87;

Le cartucce a metraglia per armi M. 1870 e 70/87;

Le cartucce da salve per armi M. 70/87;

Le cartucce da salve per armi M. 1870;

(3) È in corso di studio.

Pag. 31, dopo il 3° alinea, *aggiungasi:*

La cartuccia a pallottola M. 1890 con bossolo di ottone del peso di gr. 29,8 è della lunghezza totale di mm. 64,2.

Pag. 31, alinea 3. Consta delle seguenti parti:

Il bossolo di ottone ha la forma di un tubo aperto ad una estremità, chiuso dall'altra da un fondello munito di un orlo sporgente all'ingiro, e di un incavo detto *porta cassula*, da cui è ricavata una sporgenza che funziona come incudinetta fissa e nella quale è praticato un foro per dar passaggio alla fiamma del fulminante. Sul fondello dei bossoli sono impresse le indicazioni relative all'anno ed al luogo di fabbricazione dei bossoli stessi, nonchè le iniziali del capo tecnico che ne sorvegliò la lavorazione.

Pesa grammi 11.

La cassula di tombak carica di mistura fulminante.

La pallottola costituita da un nucleo di piombo, saldato a caldo in un involucro di ottone. Pesa gr. 16. È composta dell'ogiva la quale ha un orlo sporgente pel forzamento, e di una parte cilindrica posteriore.

Il diametro è di mm. 10,45 nella parte cilindrica, e di mm. 11 nell'orlo sporgente. La lunghezza totale della pallottola è di mm. 24.

La carica è costituita da gr. 2,40 di balistite.

Il bioccolo di cotone idrofilo posto fra la pallottola e la carica pesa gr. 0,3.

Il pacchetto di cartucce a pallottola M. 1890 è formato con 8 cartucce contenute in un involglio di cartoncino fatto a scatola e ricoperto di carta color rossastro con striscia color bigio-chiaro. Dalla sua faccia superiore sporge una linguetta di tela che serve ad aprire il pacchetto; all'esterno porta impressa l'indicazione di M. 1870 e M. 70/87.

Peso medio del pacchetto gr. 259.

Pag. 31, alinea 6, *togliere:* con bollo a secco.

Pag. 33, alinea 6, *invece di*: la cartuccia da salve, *leggasi*: La cartuccia da salve per armi M. 70/87.

Pag. 33, alinea 6, *invece di*: la cartuccia pesa gr. 15,3, *leggasi*: La cartuccia pesa circa gr. 18.

Pag. 50, alinea 6. *Dopo le parole:* od altro, *aggiungere:* oppure granelli di polvere incombusta depositati sul fondo della scatola serbatoio.

Pag. 51, al titolo del capitolo II, *dopo:* Pulitura dopo lo sparo, *aggiungasi:* con cartucce a pallottola e da salve con polvere ordinaria.

Pag. 52. Dopo il capitolo II, *aggiungere*:

Pulitura dopo lo sparo con cartucce M. 1890.

Ogni volta che l'arma si impiega nel far fuoco sia con cartucce a pallottola che da salve deve essere sottoposta alla pulitura ordinaria adoperando semplicemente stracci asciutti coll'avvertenza di pulire bene l'otturatore, la camera, la culatta mobile ed il cappello a suola per togliere i granelli di polvere rimasta incombusta.

La camera si pulisce con una pezzuola avvolta nel nettatoio, introducendo la bacchetta dalla parte posteriore della canna; quando vi fossero tracce di ruggine si può adoperare un pezzo di legno dolce alle cui estremità vi sia una spaccatura per introdurvi la pezzuola con cui si avvolge l'estremità stessa.

Pag. 66. Nelle linee 2ª e 25ª, *invece di:* olio carburo, *leggasi*: Geolina.

Pag. 75. Nelle linee 3ª e 6ª, *invece di*: olio carburo, *leggasi*: Geolina.

Pag. 77, alinea 3. *Invece di*: olio carburo, *leggasi*: Geolina.

Pag. 78, alinea 4. *Invece di*: olio carburo, *leggasi*: Geolina.

Pag. 83, dopo il 4° alinea, *aggiungere*:

Il pacco di cartucce a pallottola M. 1890 è formato, come quello per cartucce per armi M. 1870 e M. 70/87, di:

50 pacchetti di cartucce a pallottola disposti nel pacco nello stesso modo dei pacchetti attualmente in servizio per armi M. 1870 e M. 70/87.

Pag. 83, alinea 4:

1 involglio di carta
1 involglio di legno
4 fasciatura di nastro

} Perfettamente identici a quelli impiegati per la formazione dei pacchi di cartucce per armi M. 1870 e 70-87

Varia solo l'etichetta da apporsi sull'involglio di legno la quale è di carta bigia azzurrognola di forma triangolare, coll'indicazione: *Cartucce a pallottola M. 1890 per armi M. 1870 e M. 70/87.*

Peso medio del pacco kg. 13,350.

Pag. 85. Dopo il 3° alinea, *aggiungasi*:

La disposizione delle cartucce M. 1890, sia formate in pacchi, che in pacchetti, nelle casse da imballo per cartucce, è identica a quella stabilita per le cartucce M. 1870.

Varia solo l'etichetta da apporsi sulle casse la quale è simile a quella per pacchi.

Peso medio della cassa da imballo per pacchi di cartucce a pallottola per armi M. 1870 e M. 1874, con 4 pacchi di cartucce a pallottola M. 1890 kg. 60.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **3**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambiamento di denominazione delle stazioni carabinieri reali di Canevara e Giuncugnano**. — 8 gennaio.

Per norma delle autorità militari il Ministero avvisa che le stazioni carabinieri reali di Canevara e di Giuncugnano, della compagnia di Massa-Carrara, furono trasferite rispettivamente a Forno ed a Colognola, prendendo la denominazione della nuova loro sede.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 gennaio

Gli N. 4 17. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 5.
N. 5 17. — Ordinanze d'ufficio assegnate ai comandi, uffici, direzioni, ecc., *pag.* 5.
Decisioni di massima, *pag.* 8.

N. 4. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione.** — 17 gennaio

Questo Ministero ha determinato quanto appresso:

1° I comandi ed uffici, ai quali dalle tabelle organiche sono assegnati scrivani locali, non possono valersi di scritturali militari se non quando per giustificati motivi ne abbiano ricevuta la preventiva autorizzazione del Ministero (Segretariato generale), da richiedersi per la via gerarchica. A questi scritturali non spetterà però il soprassoldo stabilito dal N. 41 del quadro C che fa seguito al R. Decreto 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali (*Atto* 63 della *Raccolta*), tranne nelle circostanze previste dalla Decisione di massima N. 31 del 1889 e nei casi di apposita speciale concessione del Ministero;

2° A datare dal 1° aprile 1891 gli altri comandi od uffici, pei quali non sono assegnati scrivani locali, ma che per speciale disposizione ministeriale hanno individui di truppa in qualità di scrivani, potranno conservarli, ma cesserà d'essere loro corrisposto il soprassoldo suddetto.

In conseguenza, alla seconda parte del § 371 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi in data 1° maggio 1885 è apportata la seguente modificazione:

§ 371. « Il soprassoldo per servizio di scrivano e di custodia dei forti e delle batterie è dovuto a coloro cui viene assegnato dalle speciali determinazioni del Ministero. »

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. 5. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ordinanze d'ufficio assegnate ai comandi, uffici, direzioni, ecc.** — 17 gennaio.

L'*Atto* N. 457 della *Raccolta* (volume 3°) viene sostituito a far tempo dal 1° febbraio 1891 dalle seguenti disposizioni:

Il numero delle ordinanze d'ufficio presso i comandi, uffici, direzioni, ecc., alle quali può essere corrisposto il soprassoldo giornaliero di centesimi 50 di cui al N. 41 del quadro C annesso al R. Decreto 27 marzo 1879 (*Atto* N. 63 di detta *Raccolta*), è quello determinato dal seguente specchio.

Le ordinanze pei comandi di corpo d'armata, comandi di divisione e comandi di presidio sono fornite con soldati dei corpi di fanteria del presidio; le richieste per le medesime dovranno essere rivolte al comandante del presidio.

Agli ispettorati d'artiglieria e del genio, ai comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza, ai comandi territoriali del genio ed alle direzioni di artiglieria e del genio le ordinanze sono date dai veterani dell'arma rispettiva; le richieste saranno dirette rispettivamente al comandante d'artiglieria da fortezza in Torino ed al comandante territoriale del genio in Piacenza.

In difetto di veterani saranno destinati quali ordinanze a tali uffici soldati dell'arma rispettiva; richiesti, se d'artiglieria, ai comandi d'artiglieria competenti, e se del genio al comando territoriale dell'arma in Piacenza.

A tutti gli altri comandi, uffici, ecc., le ordinanze sono somministrate dal corpo invalidi e veterani. Epperciò ogni qualvolta occorra ad alcuni dei capi di detti comandi od uffici di portare al numero stabilito le ordinanze assegnate, ne farà diretta richiesta al comandante del corpo invalidi e veterani. Se questi trovasi in condizione di soddisfare alla richiesta ricevuta, dispone per l'invio degli individui prescelti a tale servizio; quando nol possa, ne avverte l'autorità militare richiedente. In questo ultimo caso l'autorità si rivolge al comando del presidio, il quale vi supplisce con soldati del presidio stesso, appartenenti alla classe più anziana sotto le armi, e preferibilmente dell'arma di fanteria di linea.

Il comandante del corpo veterani e invalidi tiene nota delle richieste avute, ed appena gli sia possibile, provvede per l'invio alle autorità militari delle ordinanze domandate. Tosto queste siano giunte a destinazione, i soldati provvisoriamente forniti dai reggimenti sono fatti rientrare ai corpi cui appartengono.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

SPECCHIO *delle ordinanze d'ufficio.*

COMANDI, UFFICI, DIREZIONI ECC.	ORDINANZE	
	Per ogni comando ufficio, ecc.	Totali
Comando del corpo di stato maggiore	12	12
Istituto geografico militare	5	5
Comandi di corpo d'armata	3	36
Comandi delle divisioni militari di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo.	4	28
Comandi delle divisioni militari di Roma e Verona.	6	12
Comandi delle divisioni militari di Novara, Alessandria, Cuneo, Brescia, Piacenza, Padova, Ravenna, Ancona, Chieti, Livorno, Perugia, Salerno, Bari, Catanzaro e Messina.	3	45
Comando militare dell'isola di Sardegna	2	2
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	2	2
Ufficio dell'ordine militare di Savoia.	1	1
Ufficio dell'ispettore dei bersaglieri	1	1
Ufficio dell'ispettore degli alpini	1	1
Ufficio dell'ispettore generale dell'arma di cavalleria.	1	1
Ufficio dell'ispettore generale d'artiglieria	1	1
Uffici degl'ispettori d'artiglieria.	1	5
Ufficio dell'ispettore generale del genio.	1	1
Uffici degl'ispettori del genio.	1	2
Ispettorato di sanità militare.	2	2
Comandi stabili di presidio	1	3
Comandi d'artiglieria da campagna	1	4
Comandi d'artiglieria da fortezza	1	2
Comandi territoriali del genio	1	6
Comandi superiori dei distretti militari	1	12
Ufficio di revisione delle contabilità militari	10	10
Direzioni dei laboratori pirotecnici di Bologna e Capua.	4	8
Direzioni territoriali d'artiglieria di Verona, Bologna e Firenze	4	12
Direzioni territoriali d'artiglieria di Genova, Venezia e Roma.	3	9
Direzioni territoriali d'artiglieria di Torino, Alessandria, Piacenza, Mantova, Ancona, Spezia, Napoli e Messina	2	16
Direzioni delle fabbriche d'armi di Torino, Brescia e Terni	2	6
Direzione della fabbrica d'armi di Torre Annunziata.	1	1
Direzioni degli arsenali di costruzione di Torino e Napoli	2	4
A riportarsi		250

COMANDI, UFFICI, DIREZIONI ECC.	ORDINANZE	
	Per ogni comando ufficio, ecc.	Totali
Riporto . . .		250
Direzione della fonderia di Torino.	2	2
Direzioni delle fonderie di Genova e Napoli . . .	1	2
Direzioni dei polverifici di Fossano e Scafati. . .	1	2
Direzione del laboratorio di precisione di Torino .	3	3
Direzioni territoriali del genio di Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Verona, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Capua, Bari e Palermo.	2	28
Direzioni territoriali del genio di Cuneo, Genova, Spezia, Perugia e Messina.	1	5
Officina di costruzione del materiale del genio a Pavia.	1	1
Comando degli stabilimenti militari di pena . . .	2	2
Comandi di fortezze e di forti (1)	1	16
Tribunali militari	2	38
Direzioni di sanità militari	1	12
Direzioni di commissariato militare	2	24
Totale . . .		385

(1) Le ordinanze d'ufficio per i comandi di fortezza e forti, esercitati da comandanti di divisione o da comandanti di presidio stabile, e le ordinanze d'ufficio per quei comandi di forti, che hanno residenza presso comandi di corpo d'armata, sono comprese nel numero delle ordinanze assegnate ai comandi di divisione, ai comandi di presidio stabile e di corpo d'armata.

Note. — 1. Avranno pure una ordinanza con soprassoldo i comandi di presidio ordinario od eventuale retti da un ufficiale generale, e i comandi militari permanenti di stazione.

2. I comandi, uffici ecc. ai quali per precedenti disposizioni erano assegnate ordinanze con soprassoldo, e che non sono contemplati nel presente specchio, dovranno avvalersi dei mezzi propri per i servizi d'ufficio.

DECISIONI DI MASSIMA

119.

Piccola manutenzione degli immobili. — Essendo stato rilevato che fra le spese di piccola manutenzione fu talvolta compreso il consumo del gas, si avvertono le direzioni del genio, i corpi, comandi ed uffici tutti che in nessun caso può ammettersi che sull'assegno per la piccola manutenzione degli immobili sia fatta gravare la spesa pel consumo del gas o di qualsiasi altra materia illuminante. (*Div. fabb. mil. e fortif.*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 3ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 gennaio

GENNAIO 11. — R. Decreto che approva una nuova Tabella graduale e numerica di formazione del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza, *pag.* 9.
18. — Ordinamento delle compagnie di sussistenza, *pag.* 11.
18. — Riparazione al foro del becco del cane nel fondello di pistola a rotazione Mod. 1874 e Mod. 1889, *pag.* 20.

Atto N. 6. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che approva una nuova Tabella graduale e numerica di formazione del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza**, — 11 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato col R. Decreto 14 luglio 1887;

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito;

Vista la legge 28 giugno 1890, N. 6908 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella N. 35, annessa al R. Decreto 3 luglio 1887, è sostituita la qui annessa tabella graduale e numerica di formazione del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1891.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

TABELLA N. 35

Tabella graduale e numerica di formazione del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza.

	Ufficiali.
10	Maggiori contabili.
46	Capitani contabili.
115	Tenenti e sottotenenti contabili.
171	Totale ufficiali contabili.
159	Scrivani locali (1).
	Truppa.
165	Sottufficiali (furieri maggiori, furieri o sergenti).
72	Caporali maggiori.
14	Caporali maggiori o caporali di contabilità.
110	Caporali maggiori, caporali, appuntati o soldati meccanici.
268	Caporali.
125	Appuntati.
1146	Soldati.
1900	Totale truppa.

(1) 99 dei 159 scrivani locali sono addetti alle direzioni territoriali di commissariato.

Note. — I graduati di truppa provenienti dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Il riparto degli ufficiali fra gli stabilimenti, la nomina dei comandanti delle compagnie ed il riparto del personale di truppa fra le 12 compagnie di sussistenza sono fatti per disposizione del Ministero della guerra.

Sono compresi 2 capitani contabili, 3 ufficiali subalterni contabili, 8 sottufficiali e 10 scrivani locali per l'amministrazione delle compagnie di sussistenza e delle direzioni di commissariato.

La forza degli uomini di truppa delle compagnie di sussistenza può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

I sottufficiali che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 11 gennaio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÉ-VIALE.

N. 7. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ordinamento delle compagnie di sussistenza.** — 18 gennaio.

1. La forza complessiva e la ripartizione per gradi del personale di truppa delle compagnie di sussistenza sono quelle risultanti dalla tabella annessa al Regio Decreto 11 gennaio 1891.

La numerazione, la sede e la forza delle compagnie di sussistenza risultano dall'annesso specchio di riparto organico.

2. Il riparto normale degli uomini di truppa di ciascuna compagnia fra i vari stabilimenti e servizi di sussistenza in ogni corpo d'armata, e le modificazioni permanenti a tale riparto rese necessarie dalle esigenze del servizio, sono fatti dal direttore territoriale di commissariato, presi gli ordini del comandante del corpo d'armata.

È in facoltà del direttore predetto di aumentare o diminuire temporaneamente, e quando il bisogno lo richieda, la forza di qualche plotone, dandone partecipazione al rispettivo comandante di corpo d'armata.

Si dovrà però aver presente che quando non occorra impiegare gli individui di truppa nel servizio inerente alla loro professione, essi potranno essere impiegati in qualsiasi altro servizio delle sussistenze, compreso quello generale.

3. Le compagnie di sussistenza si compongono di *effettivi* e di *aggregati*.

Sono *effettivi* alle compagnie, i graduati tutti e gli appuntati e soldati macellai, panattieri, mugnai e meccanici.

Sono *aggregati* gli appuntati e soldati destinati al disimpegno del servizio generale negli stabilimenti delle sussistenze e nelle compagnie, e gli attendenti degli ufficiali contabili addetti alle compagnie, degli ufficiali superiori commissari delle direzioni di commissariato e degli ufficiali superiori contabili consegnatari di stabilimenti.

Gli *effettivi* sono nel numero necessario e sufficiente per produrre a rotazione completa delle classi la forza occorrente per il servizio delle sussistenze in tempo di guerra; gli *aggregati* sono quanti occorrono per assicurare, insieme con gli effettivi, il servizio delle sussistenze in tempo di pace.

4. Le compagnie ed i plotoni di sussistenza (*effettivi ed aggregati*) sono comandati da ufficiali contabili, sotto l'autorità dei direttori territoriali di commissariato, dei capi delle sezioni staccate di commissariato e dei capi degli uffici locali di commissariato.

I direttori territoriali di commissariato, per la disciplina e per l'andamento del servizio, esercitano sulla dipendente com-

pagnia l'autorità e le attribuzioni di comandanti di corpo. I capi delle sezioni staccate ed i capi degli uffici locali di commissariato, rispetto ai dipendenti plotoni, esercitano l'autorità e le attribuzioni di comandanti di distaccamento. (Capo XI del Regolamento pel servizio territoriale, volume I).

Le compagnie di sussistenza, per la parte amministrativa e contabile, dipendono dal *consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza* costituito in Roma presso la direzione territoriale di commissariato militare del IX corpo d'armata. Le comunicazioni tra il consiglio e le compagnie e tra queste e quello, debbono essere fatte per mezzo delle direzioni territoriali di commissariato.

Durante il lavoro negli stabilimenti delle sussistenze, gli uomini di truppa, oltre che dagli ufficiali, dipendono anche dagli impiegati civili contabili degli stabilimenti stessi.

Questi impiegati non possono punire i militari suddetti; ma possono provocare le punizioni che credessero necessarie, rivolgendosi al rispettivo capo dell'ufficio di commissariato.

5. In tempo di pace il personale *effettivo ed aggregato* delle compagnie di sussistenza è destinato a far funzionare gli stabilimenti militari delle sussistenze (panifici, gallettifici, molini, magazzini viveri, foraggi e materiali, laboratori, ecc.), e ad attuare i servizi delle sussistenze militari nei presidi, ai campi, alle grandi manovre, ecc.

6. Per l'istruzione militare e tecnica degli *effettivi* alle compagnie di sussistenza i direttori di commissariato daranno apposite norme perchè le istruzioni procedano con ordine e risultino complete, tanto per ciò che riguarda il servizio *in guerra*, quanto per quello che concerne il servizio in tempo di pace.

Per l'istruzione da impartirsi alle reclute si osserveranno le norme stabilite dall'*Atto N.* 68 dell'11 aprile 1889.

Anche gli *aggregati*, nelle ore libere dal loro speciale servizio, potranno essere esercitati nelle operazioni proprie degli uomini di sussistenza.

A tutti poi, *effettivi ed aggregati*, dovranno, sempre quando possibile e nei limiti consentiti dalla specialità del servizio degli *effettivi* e delle circostanze in cui si trovano gli *aggregati*, essere impartite le istruzioni prescritte dal Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria.

I caporali maggiori, meno quelli di contabilità, dovranno imparare le mansioni inerenti al servizio di sorveglianza; ma non dovranno essere addetti al servizio stesso se non quando

manchino sottufficiali; del resto saranno impiegati al lavoro come capi squadra nel ramo di servizio inerente al loro mestiere, od addetti al servizio generale.

7. Sarà cura dei direttori di commissariato di promuovere le necessarie disposizioni perchè le compagnie di sussistenza abbiano l'organico degli *effettivi* al completo, salvo quando si trovano sotto le armi due sole classi, nel qual caso il numero degli *effettivi* restando naturalmente ridotto per effetto del congedamento di una classe, si provvederà al servizio con gli *aggregati* e con uomini *di fatica*.

I direttori di commissariato, nel richiedere ai comandanti di corpo d'armata passaggi di corpo per tenere a numero l'organico degli *effettivi*, terranno conto di quanto è detto al N. 14 del presente *Atto*, indicando volta per volta di quale mestiere dovrebbero essere i militari da transitarsi dai reggimenti alle compagnie di sussistenza.

Quando occorresse di far passare *effettivo* alle compagnie di sussistenza qualche militare di truppa di professione enotecnico o di altra professione speciale non indicata nel presente *Atto*, i predetti direttori ne rivolgeranno richiesta al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi).

8. È in facoltà dei comandanti dei corpi d'armata di ordinare, su proposta motivata dei direttori territoriali di commissariato, il passaggio ai distretti o reggimenti di fanteria di quegli *effettivi* alle compagnie di sussistenza che, per poca abilità o per altro motivo, non convenisse tenere più oltre in servizio negli stabilimenti delle sussistenze.

9. L'organico dei sottufficiali sarà tenuto a numero mediante promozioni fatte nelle compagnie secondo le norme consuete e mediante trasferimenti fatti nei modi stabiliti dal § 664 della Istruzione complementare 20 agosto 1890 al Regolamento sul reclutamento, avvertendo però che:

a) i sottufficiali (esclusi i furieri maggiori, i furieri ed i sottufficiali guarda magazzino pei quali provvede il Ministero) saranno tratti da quei caporali maggiori e caporali *effettivi* alle compagnie di sussistenza che assumeranno la ferma di sottufficiali; ed in mancanza, saranno tratti, nei modi stabiliti dal citato § 664 dell'Istruzione complementare, dai sottufficiali anziani effettivi ai corpi di fanteria, i quali abbiano possibilmente qualche cognizione tecnica del servizio od abbiano esercitato, prima di venire sotto le armi, la professione di negoziante di generi alimentari, od il mestiere di panattiere, macellaio o mugnaio;

b) per le promozioni da caporale maggiore e da caporale a sergente nel personale delle compagnie di sussistenza, si dovranno osservare norme analoghe a quelle prescritte dall'articolo 2 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali, esclusa però la condizione di cui alla lettera *d*) del § 8 dell'articolo stesso;

c) quando in una compagnia si rendesse vacante qualche posto di sergente (esclusi quelli di guarda magazzino) e nella compagnia stessa vi fosse un aspirante a tale grado al quale mancassero pochi mesi alla promozione, questi potrà essere assegnato al posto stesso in attesa della promozione, e venire sostituito.

10. L'organico dei caporali maggiori e caporali sarà tenuto a numero mediante promozione di appuntati e soldati *effettivi* alle compagnie di sussistenza che abbiano le qualità volute, o mediante trasferimenti ordinati dai comandanti di corpo di armata.

Si avvertirà che:

a) i trasferimenti di graduati dai vari corpi alle compagnie di sussistenza non dovranno aver luogo se non in caso di constatata necessità e sotto l'osservanza delle disposizioni del § 660 lettera *h*) della Istruzione complementare 20 agosto 1890 al Regolamento sul reclutamento;

b) potranno essere passati *effettivi* alle compagnie di sussistenza e promossi caporali, gli appuntati e soldati *aggregati* alle compagnie stesse, quando abbiano le qualità necessarie e siano di professione panattieri o macellai. Tali passaggi dovranno essere autorizzati dai comandanti di corpo d'armata.

11. L'organico dei soldati *effettivi* alle compagnie sarà tenuto a numero dal Ministero, mediante l'assegnazione di un annuo contingente di reclute; dai comandanti di corpo d'armata, mediante passaggi di corpo.

Per questi passaggi, i comandanti di corpo d'armata osserveranno le norme della lettera *h*) del § 660 dell'Istruzione complementare 20 agosto 1890 al Regolamento sul reclutamento.

Saranno di preferenza trasferiti *effettivi* alle compagnie di sussistenza, quando abbiano i requisiti necessari, i militari che si trovino *aggregati* alle compagnie stesse e quelli che lo furono precedentemente ed i quali, per speciale attitudine a prestare servizio negli stabilimenti delle sussistenze, siano stati presi in nota dai direttori territoriali di commissariato per tale passaggio.

12. Le reclute per ciascuna delle compagnie di sussistenza, sono tratte indistintamente da qualunque distretto del Regno, con le norme del Capo V, lettera *o*) della suddetta Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

All'atto però dell'invio in congedo illimitato, i militari di truppa effettivi alle compagnie di sussistenza sono trasferiti (a mente del § 941 del Regolamento 2 luglio 1890 sul reclutamento del regio esercito) alla compagnia del corpo d'armata nel territorio del quale trovasi il distretto cui l'individuo congedato appartiene per fatto di leva.

13. Il numero degli *aggregati* a ciascuna compagnia dovrà essere proporzionato al bisogno; ma non dovrà in massima oltrepassare quello indicato nello specchio di riparto organico.

Soltanto, ove le circostanze lo esigessero, potranno i comandanti di corpo d'armata far *aggregare* alle compagnie di sussistenza ed ai plotoni delle medesime distaccati, *per il tempo strettamente indispensabile*, un numero d'uomini maggiore di quello fissato dallo specchio citato.

In caso di bisogni temporanei i comandanti di presidio potranno, a senso dell'art. 27 del Regolamento sul servizio territoriale, vol. II, fornire alle compagnie e distaccamenti di sussistenza gli uomini *di fatica* necessari, dandone avviso ai comandanti di corpo d'armata per le ulteriori determinazioni.

Agli uomini comandati per lavori *di fatica* presso gli stabilimenti delle sussistenze competerà la mercede di cent. 5 per ogni ora di lavoro, prescritta dal quadro C annesso al R. decreto 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali pel R. esercito.

14. I militari da *aggregare* alla compagnia di sussistenza di un corpo d'armata, saranno tratti dai corpi di fanteria di linea del corpo d'armata stesso.

I comandanti di corpo d'armata indicheranno volta per volta il corpo od i corpi che debbono fornire gli *aggregati*, avvertendo di fare in modo che in massima tutti i reggimenti e distretti diano la stessa quota di *aggregati*, ma tenendo presenti le condizioni di forza e di servizio di ciascun corpo.

Avvertiranno inoltre di evitare possibilmente spese di trasferimento di uomini da un presidio all'altro. Quindi gioverà che gli uomini da *aggregare* alle compagnie di sussistenza siano tratti dai corpi di presidio nella stessa città dove si trova il comando od il distaccamento di detta compagnia, presso i quali gli *aggregati* devono prestare effettivamente servizio.

15. I militari da *aggregare* alle compagnie di sussistenza, se destinati a disimpegnare il *servizio generale*, debbono avere un anno di effettivo servizio, essere abbastanza istruiti come soldati ed aver tenuto buona condotta; se destinati al servizio di attendenti, debbono soddisfare alle condizioni indicate al N. 25 della Istruzione per la concessione degli attendenti.

Saranno preferiti i militari che, prima di venire sotto le armi, esercitavano il mestiere di panattiere, macellaio, pastaio, tacchino, mugnaio, muratore, macchinista o meccanico.

16. Gli uomini da *aggregare* alle compagnie di sussistenza passeranno alle medesime con tutto il loro equipaggiamento individuale, escluse le armi, le buffetterie e le munizioni, che saranno ritirate nel magazzino della compagnia del corpo, per essere loro restituite quando faranno ritorno al reggimento o distretto.

I comandanti delle compagnie di sussistenza faranno poi distribuire agli *aggregati* il cinturino e la sciabola da fanteria.

17. Gli *aggregati* alle compagnie di sussistenza pel servizio di attendenti non avranno diritto al soprassoldo fisso stabilito dal testo unico della legge sugli assegni per l'esercito, tabella IX, approvato con R. Decreto 27 agosto 1887, nè alla mercede di lavoro fissata dal Decreto ministeriale 29 dicembre 1890 (*Atto* 230).

18. Sarà obbligo dei direttori di commissariato di far senz'altro rientrare al proprio corpo il personale *aggregato* quando questo diventi esuberante al bisogno, dandone ogni volta avviso al rispettivo comandante di corpo d'armata.

19. Gli *aggregati* alle compagnie di sussistenza, ad eccezione di quelli che disimpegnano il servizio di attendente presso gli ufficiali superiori di cui al N. 3, debbono rientrare al loro corpo quando questo per cambio di guarnigione passi dal territorio di uno al territorio di un altro corpo d'armata.

20. Gli *aggregati* alle compagnie di sussistenza, se attendenti, resteranno alle compagnie stesse fino alla fine della ferma sotto le armi, o finchè conservino la qualità di attendente, salvo il disposto del precedente N. 19; se addetti al *servizio generale*, resteranno alla compagnia di sussistenza in massima non più di 6 mesi e per una volta sola.

Ogni due mesi dovrà aver luogo il cambio di un terzo dei militari *aggregati* per il servizio generale.

21. La durata della *aggregazione* dei militari destinati al servizio generale non potrà essere prolungata se non quando:

a) essi diventino attendenti degli ufficiali di cui al N. 3;

b) debbano essere fra breve promossi di grado e quindi passati *effettivi* alle compagnie stesse;

c) il reggimento al quale appartengono debba trasferirsi da uno ad un altro corpo d'armata territoriale per cambio di guarnigione; nel qual caso, la durata della aggregazione potrà essere prolungata fino a 7 od 8 mesi.

22. A mente del § 523 della Istruzione complementare 20 agosto 1890 al Regolamento sul reclutamento, le compagnie ed i plotoni di sussistenza provvederanno direttamente al congedamento di tutti gli *aggregati*, il corpo o reparto dei quali non si trovi nella stessa sede della compagnia o plotone di sussistenza.

23. In caso di mobilitazione, i militari *aggregati* rientreranno al loro reggimento in modo da poter partire con questo per il luogo di radunata.

24. Le istruzioni varie per la mobilitazione indicano come devono essere formate, equipaggiate e mobilitate le truppe di sussistenza in caso di guerra; e da chi ed in qual misura debbono essere conservate le dotazioni di armi e materiali vari occorrenti all'atto della mobilitazione per le sezioni di sussistenza e per le sezioni panattieri mobilitate, e le dotazioni per le truppe di sussistenza che resteranno incaricate del servizio territoriale.

Ogni qual volta nelle dette istruzioni si parla del personale delle compagnie di sussistenza si deve intendere il personale *effettivo*.

25. L'*Atto* 213 e l'*Atto* 230 del 1888 dànno rispettivamente le necessarie istruzioni circa le truppe di sussistenza di milizia mobile e di milizia territoriale.

Costituiranno le compagnie di milizia mobile e di milizia territoriale gli uomini che, durante il servizio sotto le armi, furono *effettivi* alle compagnie di sussistenza e che si trovano in congedo ascritti all'una od all'altra delle due milizie.

26. Com'è detto ai §§ 708 e 740 del Regolamento 2 luglio 1890 sul reclutamento, non sono ammessi volontari ordinari nelle compagnie di sussistenza; ed i volontari di un anno vi sono ammessi soltanto se aspiranti al grado di sottotenenti di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile.

27. I direttori territoriali di commissariato trasmetteranno al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi), in modo che vi giungano entro la prima decade di cadun mese, le situazioni della forza delle compagnie e dei singoli plotoni di sussistenza, N. 820 del catalogo.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

SPECCHIO *indicante il riparto orga*

Compagnie	SEDI DELLE COMPAGNIE	PERSONALE DI TRUPPA PER LA SORVEGLIANZA, L (effettivo al									
		Sottufficiali						Caporali maggiori			
		per la disciplina e la contabilità (furieri maggiori o furieri)	per la sorveglianza al macello	per la sorveglianza al panificio, mulino, etc.	guardia magazzino (1)	per il servizio generale	Totale dei sottufficiali	per la sorveglianza al macello	per la sorveglianza al panificio, mulino ecc. e pel serviz. generale	Caporali maggiori o caporali di contabilità	Caporali maggiori, caporali, appuntati o soldati meccanici
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1ª	Torino	1	3	7	2	1	14	2	4	1	
2ª	Alessandria	1	2	7	4	1	15	2	4	1	17
3ª	Milano	1	3	6	3	1	14	2	5	1	
4ª	Piacenza	1	3	5	5	1	15	2	4	1	15
5ª	Verona	1	3	8	5	1	18	2	7	1	12
6ª	Bologna	1	2	5	2	1	11	2	3	1	
7ª	Ancona	1	1	3	2	1	8	1	3	1	8
8ª	Firenze	1	3	6	5	1	16	3	3	1	
9ª	Roma	2	3	5	3	(3) 9	22	2	5	2	9
10ª	Napoli	2	3	7	5	1	18	2	7	2	15
11ª	Bari	1	1	1	1	1	5	1	2	1	
12ª	Palermo	1	2	3	2	1	9	2	2	1	
	Totale generale	14	29	63	39	20	165	23	49	14	110

(1) Ai magazzini di minor importanza non sono assegnati sottufficiali guardia magazzino.
(2) Sono *aggregati* alle compagnie di sussistenza ed ai plotoni distaccati da questi, in più d
gli attendenti degli ufficiali superiori commissari delle direzioni di commissariato che si trovano a
stabilimenti.
(3) Sono compresi 8 sottufficiali scritturati presso il Consiglio d'amministrazione delle compagn

nico delle 12 compagnie di sussistenza.

DISCIPLINA ED IL SERVIZIO TECNICO (compagnie e **fisso**)								PERSONALE DI TRUPPA per il servizio generale (**aggregato** e **rimovabile**) (2)			
Caporali			Appuntati		Soldati		Totale dei caporali maggiori, caporali appuntati e soldati effettivi	Appuntati	Soldati	Totale degli appuntati e soldati aggregati	Totale generale (colonne 6, 18 e 21)
macellai	panattieri e mugnai	per il servizio generale	macellai	panattieri e mugnai	macellai	panattieri e mugnai					
14	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	13	8	2	6	30	73	118	7	65	72	234
2	12	8	2	5	22	62	137	8	50	58	210
2	18	10	2	12	28	104	192	3	42	45	251
2	13	8	2	12	30	67	156	1	54	55	226
2	19	17	2	16	26	159	263	4	102	106	387
2	15	8	2	11	23	84	158	5	60	65	234
1	8	3	1	3	13	37	79	5	26	31	118
3	16	10	4	12	34	73	166	5	48	53	235
2	13	12	3	9	24	104	185	4	55	59	266
2	10	10	2	9	27	66	152	4	68	72	242
1	2	2	»	1	9	8	29	3	18	21	55
2	6	4	2	5	20	23	70	6	26	32	111
23	145	100	24	101	286	860	1735	55	614	669	2569

rsonale indicato per il servizio generale, gli attendenti degli ufficiali contabili addetti alle compagnie, de delle compagnie o dei plotoni e gli attendenti degli ufficiali superiori contabili consegnatari di

N. 8. — ARMI E MUNIZIONI. — **Riparazione al foro del becco del cane nel fondello di pistola a rotazione mod. 1874 e mod. 1889.** — 18 gennaio.

Ad eliminare gli inconvenienti che, dopo qualche tempo d'uso, possono verificarsi nelle pistole a rotazione per l'eccessivo allargamento del foro del becco del cane e per le ammaccature che si producono attorno a tale foro per l'urto violento e ripetuto delle cassule delle cartucce durante lo sparo, è adottata una nuova riparazione del fondello, la quale consiste nell'inserire in esso un pezzo di riporto e permutabile, d'ottimo acciaio da utensile, entro cui vien praticato il foro sopradetto.

Tale riparazione deve essere eseguita da una direzione d'artiglieria; epperciò le pistole che ne abbisogneranno, dovranno essere versate alla direzione territoriale d'artiglieria competente come le altre armi abbisognevoli di riparazione, che non possono eseguirsi dai capi armaiuoli dei corpi.

Conseguentemente a quanto sopra, alla tariffa N. 4, inserta nell'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi, dovrà farsi la seguente aggiunta:

Articolo	DESCRIZIONE DELLE RIPARAZIONI	Modello 1874		Modello 1889	
		Lire	Cent.	Lire	Cent.
46bis	*Fondello, applicarvi un grano pel foro del becco del cane	0	40	0	40

A garantire viemmeglio la conservazione delle pistole a rotazione che sono in distribuzione alla truppa, si prescrive inoltre che nell'eseguire le varie puliture prescritte dalle Istruzioni sulle armi, si escluda assolutamente l'uso dell'acqua fredda o calda e s'impieghi invece il solo petrolio, che è atto a sciogliere qualsiasi feccia anche indurita; e che per spalmare le varie parti mobili dell'arma soggette a sfregamento, s'impieghi olio d'oliva ben depurato.

Così dovranno quindi intendersi modificate le prescrizioni contenute nelle Istruzioni regolamentari, riflettenti la pulitura e conservazione delle pistole.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

218

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 gennaio

GENNAIO 24. — Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali, *pag.* 21.

Atto N. 9. — DIVISA E VESTIARIO. — **Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali**. — 24 gennaio.

In relazione alla riserva contenuta nell'*Atto* N. 94 del 1887, è pubblicata la *Raccolta delle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali*.

In questa Raccolta furono riprodotte, riunendole e coordinandole per arma e corpo, tutte le vigenti prescrizioni sulla divisa degli ufficiali, le quali, per trovarsi disseminate nel Giornale Militare di oltre un ventennio e per le molte modificazioni subite, davano talvolta luogo a dubbi circa la loro stretta osservanza.

Nella presente Raccolta non furono inserte le norme per la divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, vigendo per essi la speciale Istruzione in data 1° ottobre 1884.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

INDICE

Divisa degli ufficiali generali . . . . . *Pag.* 23
» » del corpo di stato maggiore . . . . . » 36
» » di fanteria di linea . . . . . » 49
» » dei bersaglieri . . . . . » 61
» » degli alpini . . . . . » 65
» » di cavalleria . . . . . » 68
» » di artiglieria . . . . . » 88
» » del genio . . . . . » 102
» » medici . . . . . » 106
» » commissari . . . . . » 109
» » contabili . . . . . » 111
» » veterinari . . . . . » 111
» » dei distretti militari e di quelli addetti alle fortezze . . . . . » 113
» » delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . . . . » 114
» » del corpo invalidi e veterani . . . . . » 115
» » in posizione di servizio ausiliario e di quelli di complemento . . . . . » 116
» » di milizia territoriale . . . . . » 119
» » di riserva . . . . . » 122
Oggetti di divisa comuni agli ufficiali delle varie armi e corpi » 123
Distintivo degli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di S. M. il Re e dei RR. Principi . . . . . » 138
Distintivo dei colonnelli brigadieri . . . . . » 140
Distintivo dei comandanti di corpo o capi di servizio . . . » 140
Pennacchietto per i comandanti di reggimento . . . . . » 140
Distintivo degli aiutanti di campo di brigata e degli ufficiali d'ordinanza dei generali . . . . . » 142
Distintivo degli aiutanti maggiori . . . . . » 142
Fregio per gli ufficiali applicati di stato maggiore, effettivi alle scuole militari, a disposizione del Ministero o comunque non ascritti ad un reggimento o distretto . . . . . » 143
Avvertenze circa l'uso della divisa . . . . . » 144

Raccolta delle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito.

CAPO 1.

DIVISA DEGLI UFFICIALI GENERALI

§ 1. — Berretto.

1. Il berretto per forma e per dimensioni è uguale a quello stabilito per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 18), salvochè:

a) i cordoncini sulle cuciture sono della grossezza di 3 millimetri;

b) la sopraffascia è di panno colore scarlatto;

c) il distintivo di grado, che deve essere collocato attorno alla sopraffascia, consiste in un ricamo d'argento (figura 1), alto circa 3 centimetri, ed in una trecciuola d'argento alta 4 millimetri. Il maggiore generale ha il ricamo ed una trecciuola; il tenente generale il ricamo e due trecciuole ed il generale d'esercito il ricamo e tre trecciuole;



Fig. 1.

d) sul dinanzi del berretto vi è il fregio, consistente nell'aquila reale di Savoia, ricamata in argento, con in petto la croce d'argento in campo rosso, sormontata dalla corona reale (figura 2). Il fregio ha l'altezza di 75 millimetri e la larghezza di 90 millimetri.



Fig. 2.

2. Il fregio dev'essere attaccato in modo che la piccola croce sovrapposta alla corona giunga sull'orlo superiore del berretto.

3. La corona dev'essere un poco rilevata nel mezzo, però non più di 10 millimetri.

4. La copertina di tela bianca è uguale a quella prescritta per il berretto degli ufficiali di fanteria di linea n. 95).

§ 2. — **Elmo**.

5. L'elmo si compone di un cimiero in metallo dorato, di una coppa di feltro ricoperta di pelle di vitello marino nero, di due orecchioni (soggoli) di metallo argentato, di una stella di metallo dorato con raggi di metallo argentato, di un pennacchio di penne bianche fine con pennacchietto di garza (*aigrette*). Le dimensioni delle varie parti dell'elmo sono indicate nella fig. 3.

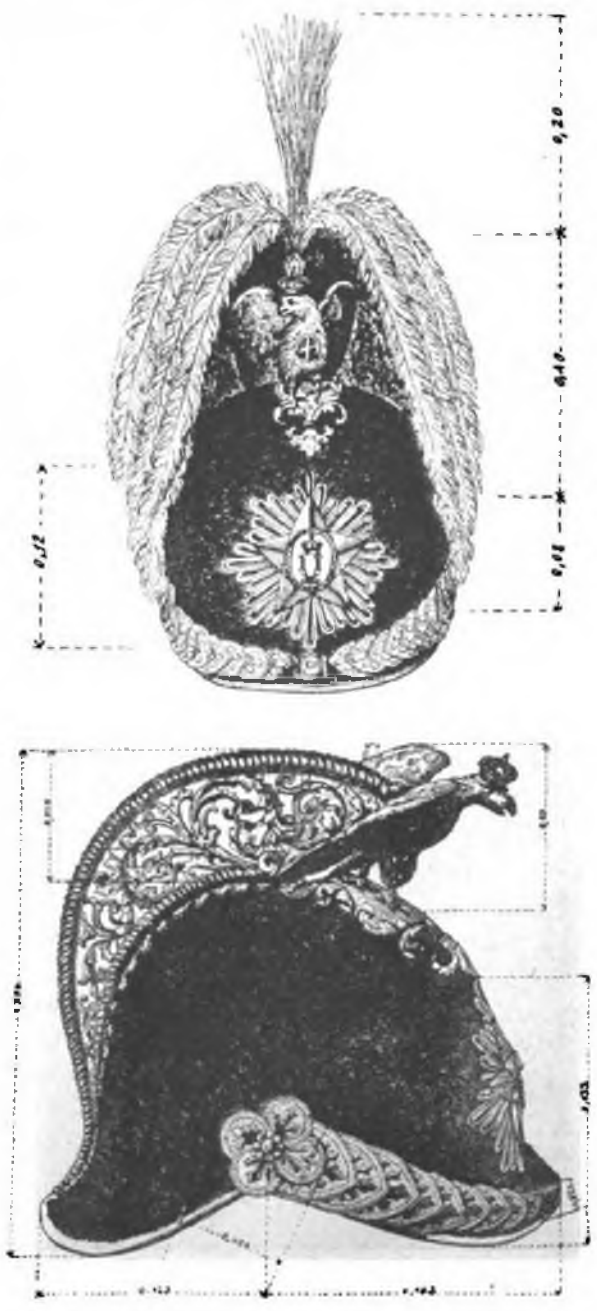


Fig. 3.

6. Il cimiero, di metallo dorato, si compone di una cresta e dell'aquila di Savoia; la cresta è conforme al disegno e si attacca sul davanti all'aquila, questa porta in petto la croce di Savoia in argento. Il cimiero è fermato alla coppa mediante tre pinoli a vite, ed è lissato da dentro con tre scudetti in metallo.

7. La coppa è di feltro, forma visiera davanti e gronda di dietro ed è ricoperta di pelle di vitello marino nero. Un ornato in metallo argentato comincia dal mezzo della parte

posteriore e sale fino alla sommità della coppa servendo di piedestallo al cimiero.

8. La visiera e la gronda hanno un'orlatura in metallo argentato, larga 5 millimetri. Ai due lati partono gli orecchioni in metallo argentato, fermati da due rosoni pure in metallo argentato; essi sono formati con 11 squame e si congiungono sul davanti con una fibbia in metallo argentato; sotto il rosone sinistro havvi la coccarda nazionale in seta.

La visiera e la gronda sono foderate in marocchino nero.

9. La stella è in metallo dorato; essa è collocata di fronte e sopra un rosone a raggi in metallo argentato; nel centro della stella vi è la cifra reale sormontata dalla corona reale in argento.

10. Il pennacchio è di penne bianche fine, è fatto a piovente ed entra in una piccola tulipa a foglie d'oro che si fissa quasi all'estremità della cresta del cimiero; il pennacchietto entra pure nella stessa tulipa del pennacchio e rimane diritto.

§ 3. — **Giubba.**

11. La giubba per la grande uniforme è di panno turchino scuro. È a due petti; il dinanzi a taglio dritto, il di dietro a taglio leggermente incavato alla cintola, di guisa che si acconci alla persona, senza però stringerla troppo.

Il di dietro dell'imbusto deve giungere a due centimetri sotto la cintola. Dal punto ove posteriormente è segnata la cintola alla estremità inferiore la giubba ha la lunghezza media di cent. 20, con 2 o 3 centimetri di tolleranza in più od in meno, secondo la statura dell'ufficiale generale.

12. Ciascun petto è guernito di una fila di 7 bottoni di metallo argentato, uguali a quelli disegnati nella figura 4.



Fig. 4.

I bottoni sono equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza del ghanghierino del bavero e ad 1/3 della distanza tra il ganghierino e la cucitura della manica alla spalla, a partire da quest'ultima, che il sesto bottone si trovi poco sopra la cintola e che la distanza fra i due ultimi riesca di 15 a 16 centimetri.

13. Nella parte posteriore della giubba, e precisamente al punto ove segna la cintola, sono attaccate due finte tasche ricamate in argento sopra panno turchino scuro e filettate sottilmente di panno scarlatto.

Le finte tasche hanno una lunghezza media di cent. 19, aumentata o diminuita di un centimetro secondo la statura dell'ufficiale generale. Il disegno del ricamo per le finte tasche è quello della figura 5.



Fig. 5.

Le finte tasche sono fermate da tre bottoni, equidistanti fra loro e disposti in modo che, orizzontalmente, fra i due bottoni superiori corra una distanza di cent. 15.

Fra l'una e l'altra finta tasca, la falda posteriore della giubba forma sei piccole pieghe stiacciate e cucite all'alto ed al basso.

14. Il petto della giubba è foderato dello stesso panno della filettatura.

15. Le maniche sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

Alla parte inferiore di esse ed a 5 cent. dalle estremità loro, sono posti sulla cucitura esterna tre bottoncini che distano l'uno dall'altro 35 millimetri.

16. Le manopole sono di velluto nero e sono foggiate a punta verso la spalla; appositi ricami in argento sopra le manopole determinano i gradi. Le dimensioni delle manopole ed il disegno dei ricami sono indicati dalla figura 6. Il maggiore generale porta sulle maniche un ricamo, due il tenente generale e tre il generale d'esercito.

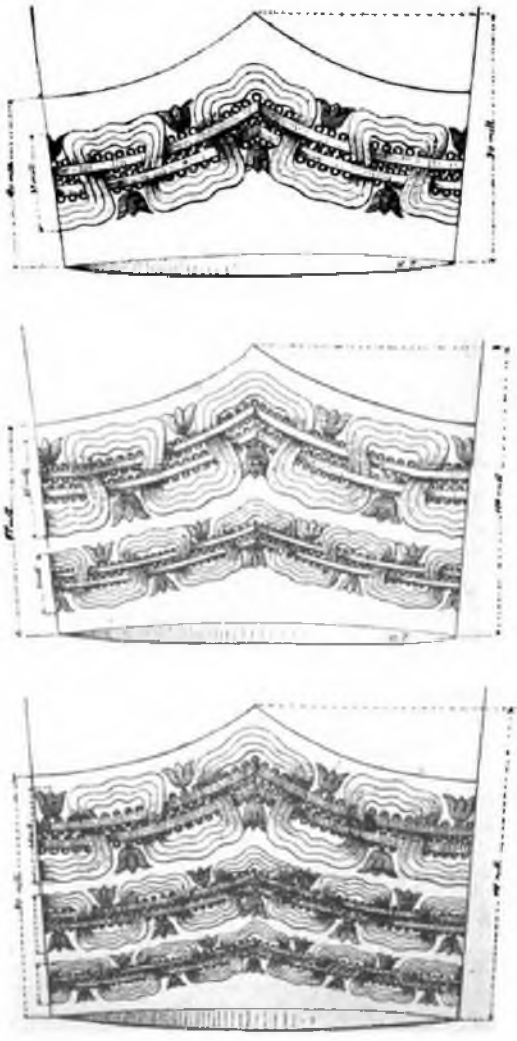


Fig. 6.

17. Il bavero è ricoperto di velluto in seta nero, ed ha l'altezza di 7 centimetri sul dinanzi e 6 sul di dietro.

Le due estremità del bavero sono leggermente arrotondate e sono ornate di stellette in metallo dorato.

Sul bavero v'è un ricamo in argento conforme a quello disegnato nella figura 7.

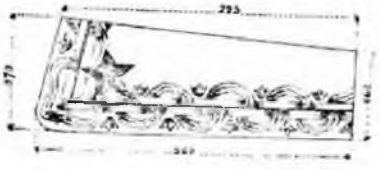


Fig. 7.

Per affibbiare il bavero sul dinanzi vi è un gangherino.

18. Su ciascuna delle spalle, ed in giusta posizione per collocarvi le contro-spalline, vi sono un foro per dar passaggio ad un bottoncino a vite ed un passante di cuoio coperto di panno turchino scuro.

19. Le estremità dei due petti, tutto il lembo inferiore della giubba, i paramani, il bavero e le finte tasche hanno una filettatura di panno scarlatto, in modo che la filettatura sembri un piccolo cordoncino.

20. Nella grande uniforme gli ufficiali generali, oltre le cordelline, portano sulla spalla destra un nodo d'argento uguale a quello delle cordelline (fig. 11).

21. La giubba per l'uniforme ordinaria è identica a quella stabilita per la grande uniforme, tranne che le finte tasche, le maniche ed il bavero sono senza i ricami d'argento, indicati nelle figure 5, 6 e 7. Inoltre su ciascuna spalla, in luogo dei nodi prescritti per la grande uniforme (numero 20), è fissata una contro-spallina (figura 8ª) in gallone d'argento, filettata di panno scarlatto. Da una parte detta contro-spallina è cucita nella cucitura della spalla e dall'altra, verso il bavero, è fermata da un bottoncino uguale a quello delle maniche.

Su questa giubba i distintivi di grado, anzichè sulle maniche, sono posti su ciascuna contro-spallina e consistono in stellette ricamate in oro, delle dimensioni di quelle del bavero.

I maggiori generali portano una stelletta, i tenenti generali due ed i generali d'esercito tre.

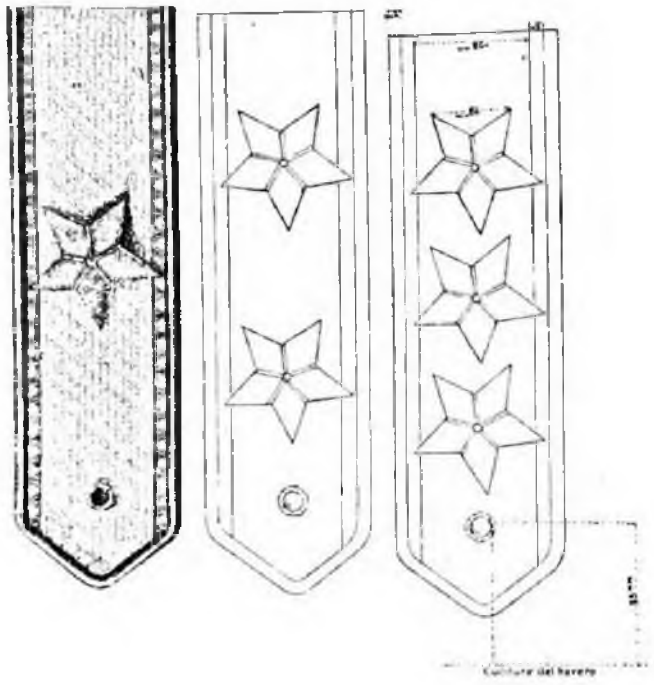


Fig. 8.

§ 4 — **Pantaloni**.

22. I pantaloni sono uguali a quelli stabiliti per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 20), salvochè sono ornati lateralmente di due bande di gallone in argento, larghe 3 centimetri e staccate di 6 millimetri l'una dall'altra.

Essi sono muniti in fondo di staffe di cuoio nero; ciascuna staffa è congiunta al fondo dei pantaloni, esternamente con due fibbiette ad anello ovale di metallo bianco cucite sulle bande dei pantaloni, ed internamente con due bottoncini gemelli pure di metallo bianco. Le linguette delle staffe sono coperte dello stesso galloncino d'argento delle bande dei pantaloni.

23. I pantaloni per l'uniforme ordinaria hanno la foggia e le dimensioni dei precedenti, con la differenza che alle bande di gallone d'argento sono sostituite due bande di panno scarlatto, larghe 3 centimetri e staccate 6 millimetri l'una dall'altra. Le linguette delle staffe sono ricoperte di panno scarlatto.

§ 5. — **Mantello**.

24. Il mantello è di panno azzurrato (*bleuté*) foderato internamente con stoffa in lana dello stesso colore, e deve aver tale ampiezza da poter essere comodamente vestito sopra la giubba e da poter coprire convenientemente, essendo a cavallo.

Il mantello è composto di due parti: cappotto e mantellina.

25. Il cappotto a taglio diritto (figura 9), va incavalcato sul davanti per 20 centimetri, e si abbottona con una doppia fila di cinque bottoni, distanti l'un bottone dall'altro per modo che l'inferiore riesca un po' sotto alla vita.



Fig. 9.

Il bavero è dello stesso panno del cappotto, tagliato a risvolto, largo da 8 a 10 centimetri e ornato di stellette.

Ai due lati, sul petto, sono praticate due tasche, la cui bocca, a taglio

obliquo, si chiude mediante un bottoncino. Al di sotto di queste, ed all'altezza degli ultimi bottoni, sono praticate altre due tasche, ma a taglio orizzontale e senza bottoncini.

Sul fianco sinistro ed a giusta altezza è fatta un'apertura verticale per dar passaggio all'elsa della sciabola.

Nella parte posteriore il cappotto è sparato verso il basso, per un tratto uguale ai due quinti circa dell'intera lunghezza sua, e tale apertura può essere abbottonata, all'occorrenza, mediante 5 bottoncini grandi come quelli delle maniche della giubba.

Il cappotto deve scendere sino a coprire i due terzi della gamba.

26. Le maniche finiscono con una manopola a risvolta, alta 15 centimetri circa.

27. Sul di dietro ed all'altezza della vita sono cucite due striscie di panno larghe 5 centimetri, le quali, congiunte alle loro estremità libere mediante due bottoni e relativi occhielli, servono per stringere il cappotto alla persona.

28. La mantellina è un circolo di panno sparato interamente sul dinanzi.

Sul mezzo del circolo è attaccato il bavero alto 10 centimetri, tagliato a similitudine di quello della giubba, ricoperto di velluto nero in seta, ornato, come il bavero della giubba, di due stellette in oro, e così alto che raddrizzato possa giungere a coprire le orecchie.

La mantellina deve scendere 10 o 12 centimetri sotto il ginocchio.

29. Per allacciare il bavero vi è un fermaglio di metallo bianco composto di un gancetto e di una catenella, l'uno e l'altra sovrapposti e saldati su di una borchia a testa di leone. Il gancio si trova alla parte destra; la catenella alla parte sinistra (figura 10), la borchia ha il diametro di tre centimetri.



Fig. 10.

§ 6. — **Cordelline e nodi.**

30. Le cordelline consistono in due treccie di cordone in canutiglia d'argento, le quali, agganciandosi sulla spalla sinistra, passano sul petto e vanno a fermarsi alla bottoniera destra della giubba mediante due occhielli di cordoncino d'argento. Una treccia è lunga da 80 a 85 centimetri, l'altra da 55 a 60.

Ciascuna treccia è compresa lateralmente tra due cordoni e finisce con un pendaglio in cordone semplice, lungo 20 centimetri, e fornito di puntale in metallo argentato (lungo 7 centimetri). Il cordone di ciascun pendaglio è nel suo punto di mezzo attortigliato su se stesso per tre centimetri.

31. Le treccie, i loro pendagli e i due cordoni laterali sono formati da uno stesso cordone di argento brillante all'esterno, ripieno all'interno di cotone o di seta bianca, e della grossezza di 7 millimetri.

32. Il cordone formante le cordelline, dalla parte in cui queste si agganciano sulla spalla, è foggiato a nodo trifoglio terminante in un occhiello a croce, il nodo è cucito sopra un pezzo di panno nero, sotto il quale è attaccato un gancetto piatto.

33. Le cordelline vengono fissate sulla spalla sinistra mediante il gancetto che entra, a rovescio, nel passante ed il predetto occhiello che si ferma nel bottone a vite.

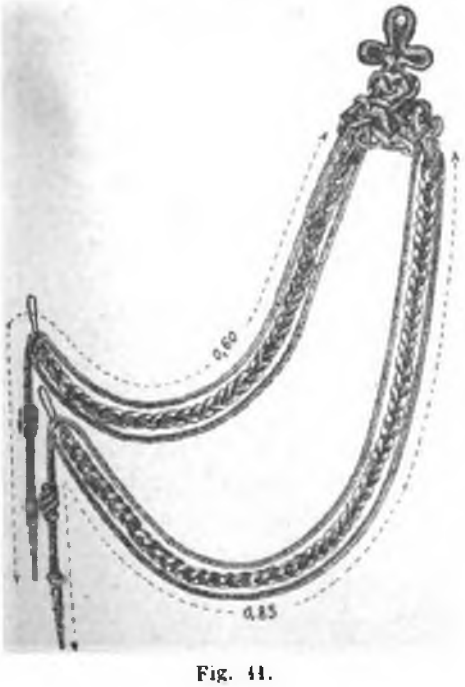


Fig. 11.

34. La treccia più lunga passa sotto il braccio sinistro e va a fermarsi al terzo bottone di destra della giubba; l'altra senza passare sotto il braccio va a fermarsi al primo bottone; così disposte, le due treccie devono leggermente incurvarsi sul dinanzi del petto; i due pendagli scendono naturalmente lungo la bottoniera destra.

35. Un nodo a trifoglio identico a quello fissato sulla spalla sinistra, col quale finiscono le cordelline, è portato sulla spalla destra (figura 11).

§ 7. — **Maggiore generale medico.**

36. I maggiori generali medici fanno uso della stessa divisa, stabilita per gli altri maggiori generali dell'esercito, senonchè sul berretto hanno il fregio prescritto per gli altri ufficiali medici (n. 299). Sul nodo trifoglio della cordellina hanno in metallo dorato l'uguale fregio che gli altri ufficiali medici portano sulle spalline (n. 308).

§ 8. — **Maggiore generale commissario.**

37. Il maggiore generale commissario fa uso della divisa prescritta per gli altri maggiori generali dell'esercito, senonchè sul berretto ha lo stesso fregio prescritto per gli ufficiali commissari, (n. 314), ma in ricamo d'argento, e sul nodo trifoglio della cordellina ha, in metallo dorato ed in rilievo, un fregio consistente in due ramoscelli di quercia incrociati, di forma uguale a quelli della figura 12. I due ramoscelli sono disposti in forma circolare con un diametro massimo di 55 millimetri.



Fig. 12.

Nota. — Per la calzatura, la cassetta da bagaglio, il cinturino, il colletto, la cravatta, la dragona, i guanti, la mantellina di stoffa impermeabile, la sciabola, la sciarpa, lo spencer, gli speroni e le stellette vedasi al capo 19°.

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI GENERALI

§ 9.

38. La grande bardatura dei cavalli degli ufficiali generali si compone di:

a) sella completa, di foggia inglese (figura 13);

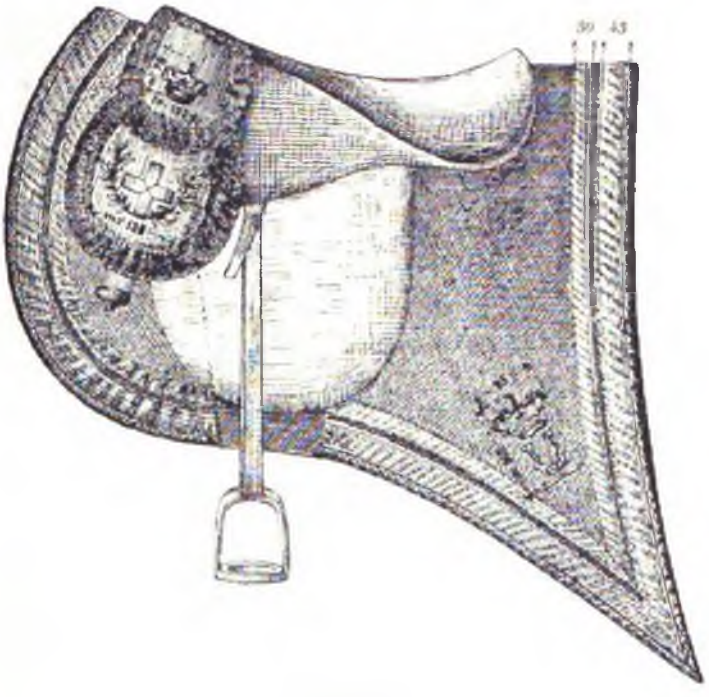


Fig. 13.

b) fonde guernite;

c) staffe di ferro forbito e lucido;



Fig. 14.

d) pettorale, a falsa martingala, il quale, nel punto d'incontro delle due correggie superiori con essa falsa martingala, ha un rosone in argento, nel cui mezzo sporge una granata a mezzo rilievo, sovrapposta ad uno scudicciuolo liscio, figura 14;

e) gualdrappa;

f) groppiera di cuoio nero senza guarnizione (l'uso della groppiera è facoltativo).

39. Il rosone è fissato sopra un pezzo circolare di cuoio il cui diametro è di nove centimetri. Consta di

otto fasci di raggi solari, i quali attorniano lo scudicciuolo, a guisa d'angoli alterni i cui vertici fanno capo ad esso scudicciuolo, ed i lati dei quali terminano alla circonferenza del cuoio.

40. La gualdrappa, di panno scarlatto, è collocata sotto la sella. La sua foggia è quella indicata dalla figura 13. Essa è ornata tutto attorno di due galloni; la di cui forma e dimensione sono determinate dalla figura stessa. Simili galloni sono in argento.

La gualdrappa è fregiata sui lembi posteriori delle lettere iniziali del nome di Sua Maestà sormontate dalla corona reale: le une e l'altra della foggia e delle dimensioni determinate dalla figura 13; ed ambedue in argento.

41. Le fonde sono di cuoio naturale con i puntali in argento od in metallo bianco.

Le fonde stesse sono coperte da cappelletti di panno scarlatto; foggiati siccome dimostra la figura 13.

42. I cappelletti delle fonde sono ornati pure di gallone e fregiati della corona reale e della croce di Savoia; ornamenti e fregi questi conformi a quelli determinati dalla figura oradetta e sono in ricamo d'argento.

43. La briglia è di cuoio nero, ed ha il filetto distinto da essa (figura 15).

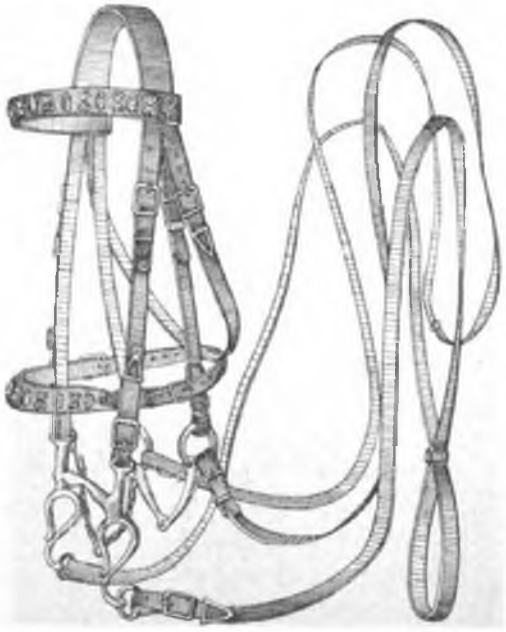


Fig. 15.

E provveduta di libbie coi loro ardiglioni, di passanti e di leggeri ornati sulle punte dei cuoi.

La testiera della briglia, non ornata di catenelle, ha 30 millimetri di larghezza.

Il frontale è largo 28 millimetri, è guarnito di dieci scudiccinoli operati ed equidistanti, tra l'uno e l'altro dei quali havvi un leggero ornato.

La museruola, nel suo punto di maggior ampiezza dinanzi, è larga 24 millimetri. E fregiata essa pure di sei scudicciuoli, frammezzati da leggeri ornati.

Tutte le altre parti della briglia e del filetto sono proporzionate a quelle sopradette.

Le fibbie ed i loro ardiglioni, gli ornati e gli scudicciuoli sono in argento.

I passanti non hanno ornamenti, e sono di tale capacità che basti alla introduzione delle punte dei cuoi coi loro ornati.

44. Il morso ha leggeri ornamenti ai fondelli.

45. Il filetto ha gli anelli di ferro pulito e lucido.

Le redini del morso e quelle del filetto sono pure di cuoio nero; e come la briglia hanno le occorrenti mezze fibbie, i passanti e le punte leggermente ornate.

46. La sopraffascia è di tessuto bianco della larghezza di 8 centimetri; ha da una parte un riscontro di cuoio naturale largo 3 centimetri, e dall'altra una fibbia di uguale larghezza con due passanti.

47. Con la bardatura ordinaria si fa uso di sella inglese; di briglia di cuoio nero, ma colle sole fibbie e loro ardiglioni in argento; le redini sono guernite di mezze fibbie in argento. La gualdrappa è di panno turchino ed ornata soltanto di un gallone nero senza alcun altro fregio.

48. Con la bardatura di marcia si fa uso della sella inglese; della briglia di cuoio nero, della gualdrappa di panno turchino e delle tasche da sella prescritte per la bardatura degli ufficiali dell'arma di cavalleria (fig. 73).

CAPO 2.

DIVISA DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

§ 10. — **Berretto.**

49. Il berretto è di forma uguale a quello degli ufficiali di fanteria di linea (§ 18), tranne che ha la sopraffascia di velluto in seta turchino, i cordoncini e i distintivi in oro e il fregio formato dall'aquila reale di Savoia, ricamata in oro, con in petto la croce di argento in campo rosso, sormontata dalla corona reale, e delle stesse dimensioni del fregio per il berretto degli ufficiali generali; (figura 16). I due bottoncini, del diametro di 13 millimetri, sono di metallo dorato e portano in rilievo il fregio speciale del corpo.



Fig. 16.

50 La copertina di tela bianca è identica a quella stabilita per gli ufficiali di fanteria di linea (n. 95).

§ 11. — **Giubba.**

51. La giubba è di panno turchino scuro. E fatta a due petti, il dinanzi a taglio diritto, il di dietro a taglio leggermente incavato alla cintola, di guisa che si acconci alla persona senza però stringerla troppo.

La giubba deve avere tale lunghezza da giungere col suo lembo inferiore a due centimetri sopra la inforcatura o cavallo delle coscie, cioè a coprire quasi totalmente le natiche.

52. Ciascun petto è guernito di una fila di 7 bottoni di metallo dorato, semisferici col fregio particolare del corpo, figura 17.



Fig. 17.

I bottoni sono equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza del ganghierino del bavero, ad un terzo della distanza orizzontale fra il ganghierino e la cucitura alla spalla, a partire dal ganghierino, e i due ultimi bottoni in basso, all'altezza della cintola, distino fra loro cinque centimetri meno dei primi due in alto.

53. Sulle due cuciture posteriori sono poste due mostre (finte tasche) sostenute ciascuna da tre bottoni come quelli del busto ed ornate tutto all'intorno di un cordoncino ricamato in oro del diametro di 3 millimetri.



Fig. 18.

Le due mostre hanno l'altezza di 16 a 18 centimetri e sovrastano di due centimetri al lembo inferiore della giubba (figura 18).

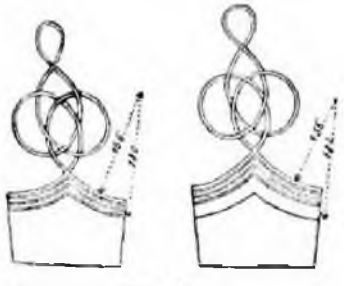
Fra l'una e l'altra mostra la falda della giubba forma sei piccole pieghe cucite all'alto, a metà ed al basso.

54. Il petto della giubba è foderato dello stesso panno della giubba. Il busto, per un'altezza da 15 a 20 centimetri, è soppannato di stoffa di lana azzurra.

55. Le maniche sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

Alla parte inferiore di esse, ed a 5 centimetri dall'estremità, sono poste sulla cucitura esterna tre bottoncini, che distano l'un dall'altro 35 millimetri, simili a quelli del busto, e del diametro di 13 millimetri.

56. Le manopole sono ricoperte di velluto in seta turchino e foggiate a punta verso la spalla. Le dimensioni della manopola, sono date dalla figura 19.


Fig. 19.

57. Il bavero è ricoperto di velluto turchino in seta ed ha l'altezza di 7 centimetri sul dinanzi e 6 sul di dietro. Ha le due punte leggermente arrotondate e ornate di stellette.

Per affibbiare il bavero vi è un ganghierino.

58. Su ciascuna delle spalle, ed in giusta posizione per collocarvi le spalline, vi sono: un foro, coperto con un bottoncino a vite, grande come quelli delle maniche, per il passaggio del perno della spallina ed un passante di cuoio ricoperto di panno del colore della giubba.

Quando non si faccia uso delle spalline, sopra ciascuna spalla viene fissata una contro-spallina, consistente in un doppio cordone d'oro attortigliato a corda semplice. Il cordone fa occhiello dalle due parti, per fermarsi dall'una al bottoncino anzidetto e dall'altra ad un secondo bottoncino simile,

cucito ad un centimetro dalla cucitura della spalla. Il cordone attortigliato rimane così teso fra i due bottoncini sulla spalla e sopra il passante per la spallina.

La grossezza del cordone è di 3 millimetri per gli ufficiali inferiori e di 5 per gli ufficiali superiori.

59. Sulla parte superiore delle maniche della giubba, al disopra delle manopole, sono collocati i distintivi di grado, formati di gallone e di galloncino d'oro e foggiati come è indicato dalla figura 19. Il gallone è alto 20 millimetri e il galloncino 5 millimetri.

Il distintivo consiste:

pel capitano, di tre galloncini e dell'intreccio;

pel maggiore, di un gallone e di un galloncino con l'intreccio;

pel tenente colonnello, di un gallone, di due galloncini e dell'intreccio;

pel colonnello, di un gallone, di tre galloncini e dell'intreccio.

Il gallone ed i galloncini sono intervallati di 4 millimetri.

60. La giubba deve portarsi sempre interamente abbottonata ed abbottonata a destra, cioè col petto sinistro accavalcato sopra il destro; però nella uniforme ordinaria, fuori di servizio, è tollerato che la giubba sia abbottonata a sinistra.

§ 12. — **Pantaloni**.

61. I pantaloni sono di panno turchino scuro.

Le dimensioni dei pantaloni devono essere tali che essi non riescano nè troppo larghi nè troppo stretti. Perciò la loro larghezza varierà fra 38 a 33 centimetri all'inforcatura delle gambe; fra 27 a 22 centimetri al ginocchio, e fra 24 e 20 centimetri all'estremità inferiore.

Essi devono scendere a coprire la noce ed il collo del piede; la loro lunghezza dev'esser tale da non produrre un esagerato numero di pieghe lungo le gambe.

62. I pantaloni sono ornati lateralmente di due bande di gallone d'oro a occhio di pernice, larghe 0,041 ed aventi longitudinalmente nel mezzo una striscia turchina larga 0,006 (figura 20).

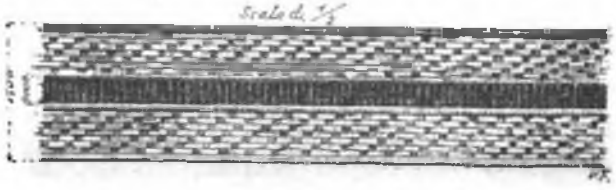


Fig. 20.

63. Le tasche dei pantaloni sono tagliate in modo che la loro bocca riesca interamente coperta dalla giubba.

64. I pantaloni sono muniti in fondo di staffe di cuoio nero; ciascuna staffa è congiunta al fondo dei pantaloni, esternamente con due fibbiette ad anello ovale di ottone cucite sulle bande dei pantaloni, ed internamente con due bottoncini gemelli pure di ottone. Le linguette delle staffe sono coperte dello stesso galloncino d'oro delle bande dei pantaloni.

§ 13. — **Mantello**.

65. Il mantello (cappotto e mantellina) per forma, per dimensioni e per qualità del panno è identico a quello descritto al § 5°; però il bavero della mantellina è di panno turchino scuro; i bottoni del cappotto sono come quelli della giubba; il fermaglio della mantellina è in metallo dorato; le stellette al bavero del cappotto e della mantellina sono come quelle della giubba.

§ 14. — **Cordelline**.

66. Le cordelline (fig. 21) consistono in due treccie d'oro appannato (*mat*), le quali, agganciandosi sulla spalla sinistra, passano sul petto e vanno a fermarsi alla bottoniera destra della giubba mediante due occhielli di cordoncino d'oro. Una treccia è lunga 80 centimetri, l'altra 55.



Fig. 21.

Ciascuna treccia è compresa lateralmente tra due cordoni e finisce con un pendaglio in cordone semplice, lungo 20 centimetri, e fornito di puntale in metallo dorato, lungo 7 centimetri. Il cordone di ciascun pendaglio è, nel suo punto di mezzo, attortigliato su sè stesso per tre centimetri.

67. Le treccie, i loro pendagli e i due cordoni laterali sono formati da uno stesso cordone d'oro, ripieno all'interno di cotone e della grossezza di 5 millimetri.

68. Le cordelline sono fissate sulla spalla sinistra mediante un gancetto piatto che entra, a rovescio, nel passante per la spallina. La treccia più lunga passa sotto il braccio sinistro e va a fermarsi al terzo bottone di destra della giubba; l'altra senza passare sotto il braccio va a fermarsi al primo bottone;

così disposte, le due treccie devono leggermente incurvarsi sul petto e i due pendagli scendere naturalmente lungo la bottoniera destra. Le cordelline si portano soltanto colla grande uniforme.

§ 15. — Chepì

69. Il chepì per gli ufficiali del corpo di stato maggiore ha la stessa forma di quello stabilito per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 22), tranne che:

a) i distintivi di grado, i cordoncini, la treccia, la nappina ed i bottoncini sono rispettivamente in tessuto d'oro e in metallo dorato;

b) la nappina ellissoidale ha l'asse maggiore di 34 millimetri; ed il minore di 28; in essi i giri di cordoncino sono disposti in senso orizzontale; ha superiormente un foro per l'innestamento di un pennacchietto; e non ha sul dinanzi la croce (figura 22);

c) il chepì è ornato di una treccia in cordone di filato d'oro, foggiata come quella del colbacco degli ufficiali di cavalleria; lunga 50 centimetri, e le due estremità terminate ad occhiello. Una di queste estremità porta inoltre una ghiandina di cordone d'oro.

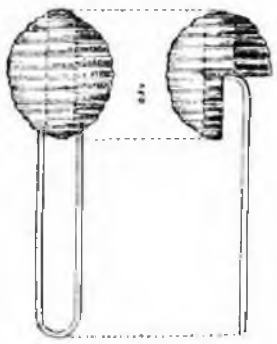


Fig. 22.

Tale treccia s'appende al chepì mediante un piccolo uncino, sporgente da uno scudello liscio dorato, fisso dietro il chepì, quasi rasente il lembo del tondino; ed un bottoncino dorato (come quelli alle manopole della giubba), posto sul lato sinistro del chepì, nel punto ove la congiunzione della sopraffascia e della visiera è intersecata dal prolungamento del cordoncino. La treccia appesa ha la ghiandina di dietro e scende a festone sul lato destro e sulla visiera.

La treccia è portata sempre col chepì scoperto. Quando invece il chepì è rivestito della copertura di tela incerata ovvero di quella di tela bianca, alla treccia d'oro è sostituita una treccia di cordone di seta nera uguale alla prima per forma e dimensioni;

d) nella grande uniforme il chepì è ornato di un piccolo pennacchietto, alto 12 centimetri, formato di quattro o cinque penne bianche di cigno, e sostenuto alla base da una piccola tulipa foggiata a fiamma e di metallo dorato (figura 23);



Fig. 23.

c) la stella è di metallo argentato con sopra l'aquila reale di Savoia in metallo dorato (figura 24). Le dimensioni della stella sono identiche a quelle della stella del chepi degli ufficiali di fanteria di linea.



Fig. 24.

§ 16. — **Spalline**.

70. Le spalline si compongono di una lastra di metallo dorato della lunghezza totale di 0,160 e della forma che risulta dalla figura 25; detta lastra consta di un gambo e di uno scudo.

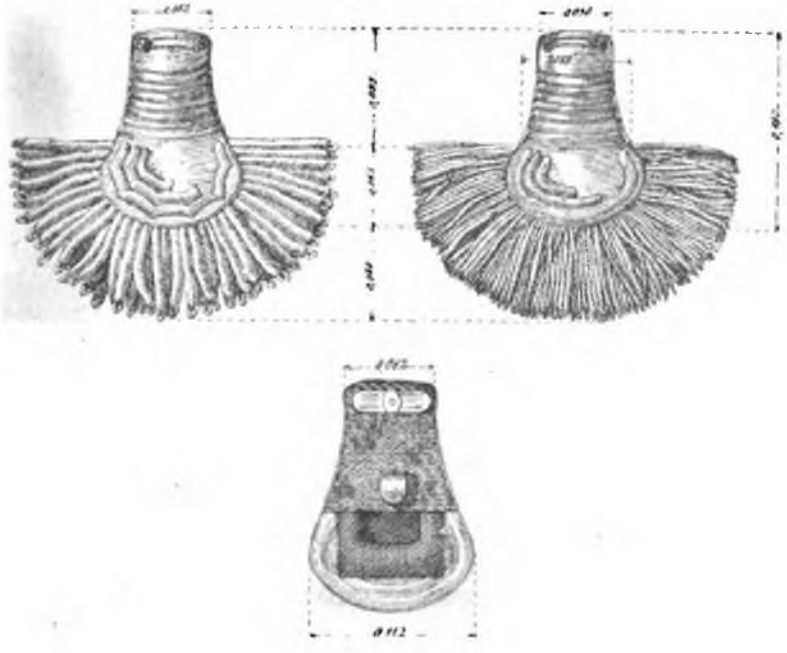


Fig. 25.

71. Il gambo, ossia la parte superiore, è fatto a squame unite e leggermente convesse verso lo scudo: ne contiene nove, sulla prima delle quali, il quintuplo delle altre in larghezza, vi è un'asola lunga 0,050 composta di un cordoncino di metallo dorato fissato a due bottoncini dello stesso metallo tagliati a punta di diamante. La lunghezza del gambo è di 0,095 e la sua larghezza di 0,062 all'estremità superiore, e di 0,088 all'inferiore, ove coll'ultima squama si unisce allo scudo; esso ha la superficie un po' convessa ed è munito dalla parte interna del pinolo e del gancio, per assicurare la spallina sulla giubba.

72. Lo scudo è ovale colla superficie un po' convessa ed ha alla sua maggiore larghezza un diametro di 0,112, e dal punto, ove esso è unito al gambo, al perimetro opposto, un raggio di 0,065.

Parallelamente alla periferia dello scudo e presso alla medesima sono foggiate in rilievo delle righe poligonali aventi sei angoli saglienti per gli ufficiali superiori, ed a curva regolare per gli ufficiali inferiori.

Tali righe servono a distinguere i gradi degli ufficiali, per cui il colonnello ne ha tre, il tenente colonnello due, il maggiore una ed il capitano tre.

73. Le spalline sono intorno allo scudo ornate di frangia d'oro che scende sulle braccia per la lunghezza di 8 cent., misurati esternamente. Detta frangia per gli ufficiali superiori è di grovigliola lucida e sciolta del numero 2 per la grossezza; per gli ufficiali inferiori è di tortiglio lucido liscio del numero 6 a 8.

Nota. — Per la borsa di pelle, la calzatura, la cassetta da bagaglio, il cinturino, il colletto, la cravatta, la dragona, i guanti, la mantellina di stoffa impermeabile, la sciabola, la sciarpa, lo spencer, gli speroni e le stellette vedasi al capo 19°.

BARDATURA DEI CAVALLI
DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

§ 17.

74. La grande bardatura si compone di: una sella; tre cinghie; un paio staffe; un paio staffili; due correggie; un pettorale; una briglia; un filetto; un morso; una gualdrappa; due tasche da sella ed una groppiera (facoltativa).

75. La sella è di foggia detta all'inglese; ha il seggio ed i quartieri grandi e piccoli in cuoio naturale (figura 26).

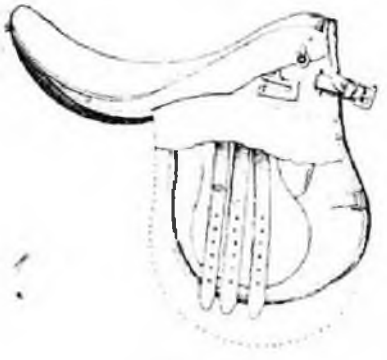


Fig. 26.

Le cinghie sono in tessuto di filo naturale.

Le staffe, in ferro forbito, hanno il sottopiede formato da due branche, fra le quali vi è un vuoto oblungo.

Gli staffili sono di cuoio naturale.

Alla sella sono applicate alcune camerelle le quali servono ad appendere parti della bardatura.

76. Le tasche da sella sono di vitello nero, ed il coperchio è rivestito di pelle nera di foca ed orlato di marocchino nero inverniciato (figura 27).



Fig. 27.

La faccia posteriore delle tasche è di cuoio di suola, ed il fondo di una delle due tasche, o di amendue a piacimento dell'ufficiale, è pure di cuoio di suola per poter sostenere la pistola a rotazione od altri oggetti pesanti; la parte interna è fatta a soffietto, e chiusa superiormente da due linguette di cuoio che si uniscono al centro mediante un bottone; una correggiuola cucita internamente all'estremità inferiore del coperchio serve a fermarlo alla tasca mediante un bottone di cuoio attaccato alla faccia posteriore.

Le tasche sono attaccate alla sella mediante un occhiello di ferro fisso alla faccia posteriore, il quale entra in un arpioncino invitato alla sella; sono inoltre tenute a posto da due correggiuole con fibbia che passano per due passanti di cuoio cuciti sulla faccia posteriore della tasca e per due altri passanti metallici attaccati al bordo anteriore della sella.

Il fregio delle tasche consiste nell'aquila di Savoia in metallo dorato, uguale a quella sovrapposta alla stella del chepi.

77. La groppiera è di cuoio nero, priva di ornamenti e terminata anteriormente con una correggia semplice, la quale, dopo passata nel relativo anello della sella, si affibbia su sè stessa alla fibbia semplice in ottone di cui è munita.

78. La gualdrappa è di panno turchino scuro e si colloca sotto la sella, ha lateralmente la larghezza di 0,820, anteriormente è di 1,160 e po-

steriormente di 1,360; la sua lunghezza, misurata sul dorso del cavallo, è di 0,642. Ha la parte anteriore di forma semicircolare e la posteriore protesa a punta arrotondata con un raggio di 0,047; nell'angolo di quest'ultima è ricamata in oro la cifra reale, sormontata dalla corona reale pure ricamata in oro (figura 28). La gualdrappa, tutt'attorno, è guernita con gallone in oro

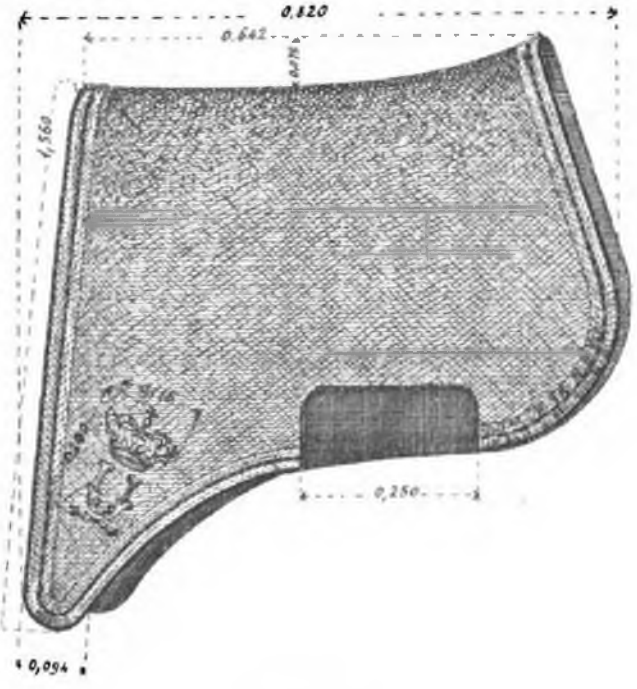


Fig. 28.

a occhio di pernice simile alla banda dei pantaloni. A riparo del guasto che le cinghie e la sciabola tendono a fare alla gualdrappa, alla parte inferiore dei lati di questa, sono cucite due placche oblunghe di cuoio verniciato; quella di destra lunga 0,250 e quella di sinistra lunga 0,350; messa quest'ultima in modo che la sua maggior lunghezza sia a riparo dal guasto della sciabola.

79. Il pettorale è di cuoio nero foggiato a falsa martingala e provveduto dell'occorrente fibbia e passante. Nel punto ove fanno capo sul petto del cavallo le due punte superiori colla falsa martingala il pettorale è ornato di un rosone in ottone sovrapposto ad un pezzo circolare di cuoio verniciato del diametro di 0,100; tale rosone consta di 8 fasci solari aventi nel centro un mascherone in mezzo rilievo (figura 29).



Fig. 29.

80. Due correggie, in cuoio naturale, sul dinanzi della sella sono destinate a ricevere le punte superiori del pettorale.

81. Tutte le parti della briglia e del filetto sono di cuoio nero. La testiera della briglia è larga 0,040 ed ornata di due catenelle in ottone, le quali sono fermate nel mezzo di essa con due passanti, e si attaccano pei loro capi, mediante appositi uncini agli anelli di due scudicciuoli quadrilunghi, fissati lateralmente alla distanza di 0,090 dal centro della testiera (figura 30).

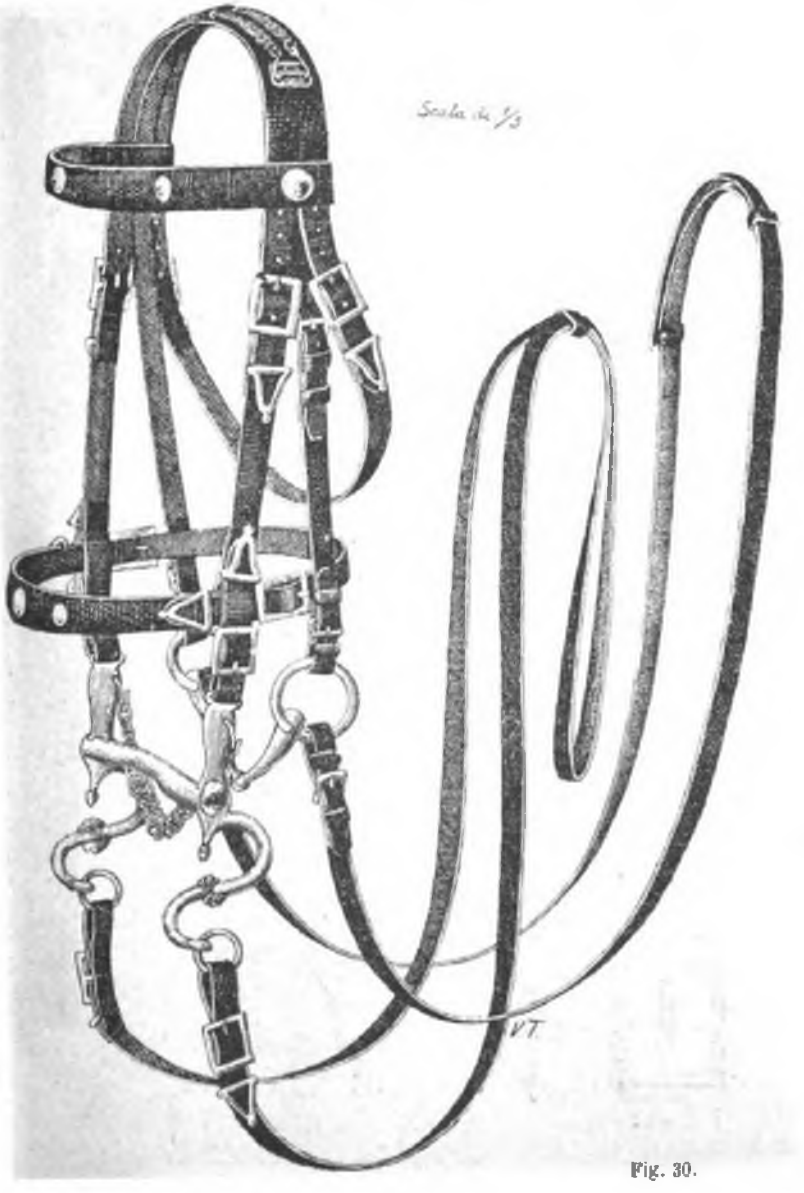
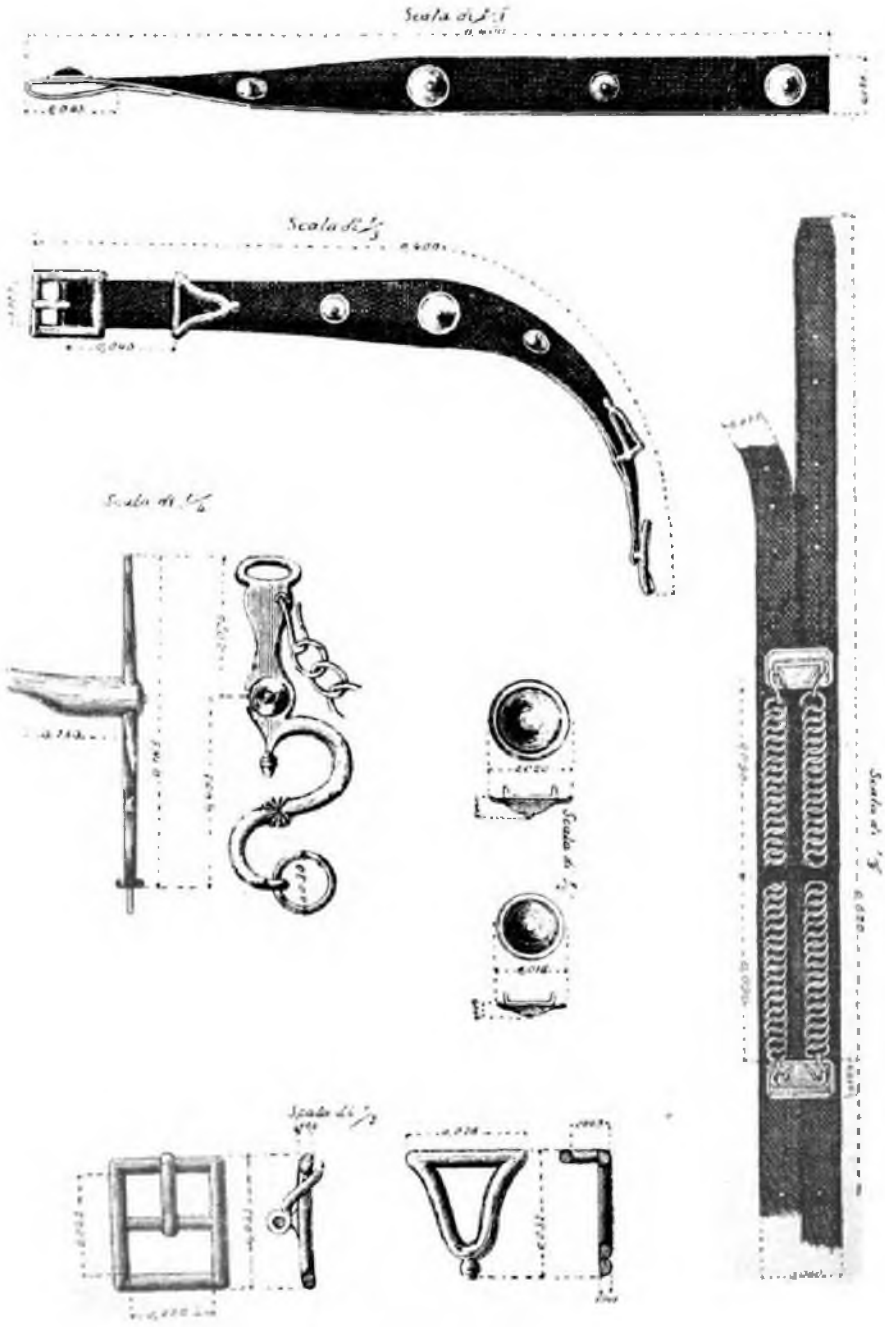


Fig. 30.



Segue Fig. 30.

Sotto la testiera della briglia è posta quella del filetto, ambedue passate negli occhielli del frontale.

Il frontale è ornato con cinque scudicciuoli, tre dei quali un poco maggiori degli altri, sono fissati sulle estremità e sulla metà di esso; gli altri due collocati fra gl'intervalli dei primi.

La museruola è pure guernita di tre scudicciuoli equidistanti, dei quali quello che sta nel mezzo è di dimensione maggiore degli altri due.

Il morso della briglia ed il filetto sono in ferro forbito. Tutti gli scudicciuoli che ornano la testiera, il frontale e la museruola sono in ottone. Le fibbie della briglia e delle sue redini, di forma detta intiera, quadrilunghe, e leggermente centinate, hanno la larghezza interna di 0,020 per una lunghezza di 0,025, i passanti hanno la stessa larghezza, e si le une che gli altri sono in ottone. Le fibbie del filetto e delle sue redini sono di forma semplice con i passanti in cuoio nero.

82. Con la bardatura ordinaria e con quella di marcia, invece di gualdrappa, si fa uso di una copertina sottosella di panno turchino guarnita con gallone di lana nera, largo 35 millimetri. Tale copertina ha le punte anteriori di forma semicircolare e le posteriori ad angolo un poco acuto senza ricamo. — Ha lateralmente la larghezza di 0,700, anteriormente di 1,100 e posteriormente di 1,200, e misurata nel senso del dorso del cavallo è lunga 0,600 (fig. 31).

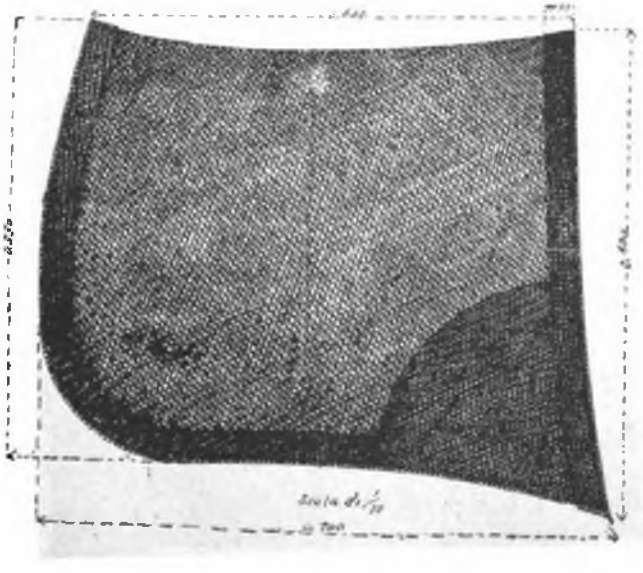


Fig. 31.

83. Con la bardatura ordinaria e con quella di marcia si fa uso di sella inglese e di briglia di cuoio nero, senza ornamenti e con semplici fibbie in ottone (figura 32).

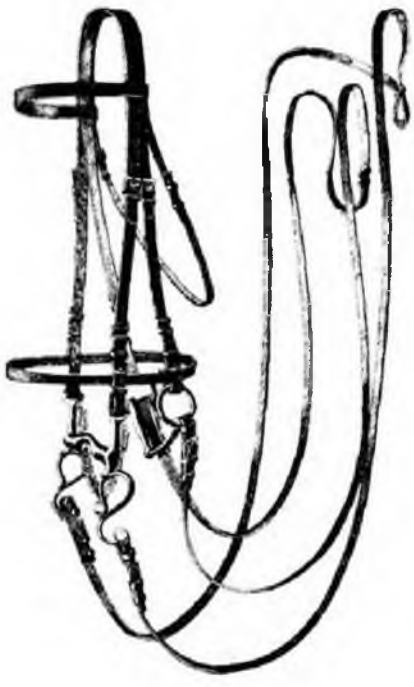


Fig. 32.

84. Con la bardatura di marcia la sella è guarnita di tasche da sella, coperte di cuoio nero verniciato.

85. Il pettorale si usa soltanto colla grande bardatura.

86. La mantellina, arrotolata, è fissata sul davanti della sella, sopra le tasche, mediante apposite correggie che entrano nelle corrispondenti camerelle fermate sotto i quartieri della sella.

CAPO 3.

DIVISA DEGLI UFFICIALI DI FANTERIA DI LINEA.

§ 18. — **Berretto**.

87. Il berretto è di panno turchino scuro, fornito di visiera e di soggolo. Le dimensioni delle sue varie parti sono precisate dalla figura 33.

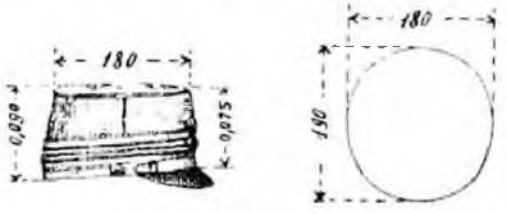


Fig. 33.

Però nell'altezza del berretto è ammessa la tolleranza di 1 centimetro in più per i berretti da ufficiale superiore e per quelli degli ufficiali la cui statura superi 1 m,70.

88. Le due cuciture laterali e la posteriore della fascia del berretto come pure quella del tondino (piano superiore) sono ornate di cordoncino d'argento di 2 millimetri di grossezza. I due orli della sopraffascia sono filettati in scarlatto analogamente alla filettatura della giubba. La sopraffascia è alta 35 millimetri comprese le filettature.



Fig. 34.

89. Sul dinanzi del berretto vi è il numero del reggimento e sopra di esso la corona reale, entrambi in ricamo d'argento dell'altezza complessiva di 75 millimetri. Il numero del reggimento (od il fregio speciale per gli ufficiali non appartenenti ai reggimenti od ai distretti) è attaccato in modo da riuscire totalmente scoperto dal soggolo e non superare l'orlo superiore della sopraffascia. La piccola croce sovrapposta alla corona deve giungere all'orlo superiore del berretto. La corona è un poco rilevata nel mezzo, però non più di 10 millim. (fig. 34).

90. Gli ufficiali dei granatieri portano sul berretto un fregio composto di una granata, ricamata in argento, colla fiamma a sinistra e col numero del

reggimento in mezzo. La granata è sormontata da corona reale uguale a quella degli ufficiali di linea (figura 35).

91. La visiera, di cuoio nero inverniciato, è alquanto inclinata in basso, ed abbraccia nella sua attaccatura la metà anteriore del berretto. Il suo lembo esterno è orlato di cuoio nero verniciato. Alla estremità laterale dell'attaccatura, ed in corrispondenza alle cuciture sulla fascia superiore, sono collocati due bottoncini di metallo argentato, lisci e semisferici del diametro di 13 millimetri, come quelli delle maniche della giubba.



Fig. 35.

92. Ad essi bottoni è fermato il soggolo senza fibbia, composto di due strisciuole di cuoio nero verniciato larghe 20 millimetri e di due passanti. Le strisciuole devono avere fra tutte due tale lunghezza da potersi adattare il soggolo sotto la gola, per tenere fermo il berretto sul capo.

93. Il distintivo di grado è collocato attorno alla sopraffascia del berretto e consiste di galloncino d'argento alto 20 millimetri e di trecciuole parimente d'argento alte 4 millimetri, cioè: pel sottotenente una trecciuola; pel tenente due trecciuole; pel capitano tre trecciuole; pel maggiore un galloncino con sopra una trecciuola; pel tenente colonnello un galloncino con sopra due trecciuole; pel colonnello un galloncino con sopra tre trecciuole.

Gli interstizii fra trecciuola e trecciuola, o fra galloncino e trecciuola sono uguali ad una grossezza di trecciuola.

Il distintivo di grado è collocato sul mezzo della sopraffascia, di maniera che la linea di mezzo dell'intero distintivo corrisponda a metà altezza della sopraffascia.

94. Il berretto dev'essere portato in modo da conservare costantemente la sua forma propria, non deve quindi presentare nè pieghe, nè sformamenti di sorta.

95. Nelle marce e nelle esercitazioni, per riparare meglio il capo dai raggi solari, si copre il berretto con una copertina di tela bianca fina, la quale avvolge soltanto la parte superiore del berretto, cioè tondino e fascia lasciando interamente scoperto il distintivo di grado.

§ 19. — **Giubba**.

96. La giubba è di panno turchino scuro. È fatta a due petti; il dinanzi a taglio dritto, il di dietro a taglio leggermente incavato alla cintola, di guisa che si acconci alla persona senza però stringerla.

La giubba deve avere tale lunghezza da giungere col lembo inferiore a due centimetri sopra la inforcatura o cavallo delle coscie, cioè a coprire quasi totalmente le natiche.

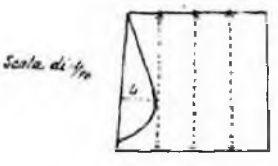


Fig. 36.

97 Ciascun petto è guernito da una fila di 7 bottoni di metallo argentato lisci e semisferici, (figura 36).

I bottoni della giubba sono equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza del gangherino del bavero, ad un terzo della distanza orizzontale fra il gangherino e la cucitura alla spalla, a partire dal gangherino, e i due ultimi bottoni in basso, alla altezza della cintola, distino fra loro 5 centimetri meno dei primi due in alto.

98. Sulle due cuciture posteriori sono poste due mostre (finte tasche) sostenute ciascuna da due bottoni come quelli del busto, (figura 37).


Fig. 37.

Tra l'una e l'altra mostra, la falda posteriore della giubba forma sei piccole pieghe stiacciate e cucite in alto e in basso.

L'altezza delle mostre è di 19 centimetri, aumentata o diminuita di un centimetro secondo la statura dell'ufficiale, ed in guisa che sovrastino di due centimetri al lembo inferiore della giubba.

99. Le maniche sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

Alla parte inferiore di esse ed a 5 centimetri dalle estremità sono posti sulla cucitura esterna tre bottoni, che distano l'un dall'altro 35 millimetri, simili a quelli del busto, e del diametro di 13 millimetri.

100. Le manopole sono coperte di velluto di seta nero e foggiate a punta verso la spalla.

Le dimensioni delle manopole sono date dalla figura 19.

101. Il bavero è ricoperto di velluto in seta nero ed ha l'altezza di 7 centimetri sul dinanzi e 6 sul di dietro. Ha le due punte leggermente arrotondate, ornate di stellette.

Per affibbiare il bavero vi è un gangherino.

102. Su ciascuna delle spalle ed in giusta posizione per collocarvi le spalline, quando occorra, sonovi: un foro coperto con un bottoncino a vite (quando non vi sono le spalline) ed un passante di cuoio ricoperto di panno del colore della giubba.

103. Sopra ciascuna delle spalle, semprequando non si faccia uso delle spalline, è collocata una controspallina, consistente in un doppio cordone di

argento attortigliato a corda semplice. Dalle due parti il cordone fa occhiello, dall'una per fermarsi nel bottoncino che ricopre il foro del perno delle spalline, dall'altra per fermarsi ad altro bottoncino simile fissato ad un centimetro dalla cucitura della spalla. Il cordone attortigliato rimane così teso fra i due bottoncini sulla spalla e sopra il passante per la spallina.

La grossezza del cordone è di 3 millimetri per gli ufficiali inferiori; di 5 millimetri per gli ufficiali superiori.

104. Le estremità dei due petti, tutto il lembo inferiore, le manopole, il bavero e le finte tasche sono orlati di una filettatura della grossezza da 4 a 5 millimetri di panno color scarlatto.

105. Il petto della giubba è foderato di stoffa dello stesso colore della giubba. Il basso della giubba, per un altezza di 20 a 25 centimetri, è soppannato di stoffa di lana o di seta nera.

106. Sulla parte superiore delle maniche della giubba, al disopra delle manopole, sono collocati i distintivi di grado, formati di gallone e di galloncino d'argento e foggiati come è indicato nella fig. 19; con l'avvertenza che il distintivo per il sottotenente consiste di un galloncino che, dopo aver descritto un angolo parallelo a quello della manopola, forma intreccio sull'avambraccio, e quello per il tenente consiste di due galloncini ad angolo e dell'intreccio.

107. La giubba deve portarsi sempre interamente abbottonata, ed abbottonata a destra, cioè col petto sinistro accavalcato sopra il destro; però nella uniforme ordinaria, fuori di servizio, è tollerato che la giubba sia abbottonata a sinistra.

108. Gli ufficiali dei granatieri portano la giubba anzidescritta con eguali filettature, meno che le manopole ed il bavero sono in panno scarlatto non filettati. Sopra il bavero è cucito un alamaro ricamato in argento della lunghezza di millimetri 150, largo 20, alto alla estremità vicina al ganghero millimetri 35 ed all'altra estremità millimetri 25 con sovrapposte le stellette (figura 38).



Fig. 38.

§ 20. — **Pantaloni.**

109. I pantaloni sono di panno lana (*gros-grain*) color bigio.

110. Le dimensioni dei pantaloni devono essere tali che essi non riescano nè troppo larghi, nè troppo stretti. Perciò la loro larghezza varierà tra 38 a 33 centimetri all'inforcatura delle gambe; fra 27 a 22 centimetri al ginocchio, e fra 24 e 20 centimetri all'estremità inferiore.

I pantaloni devono scendere a coprire la noce ed il collo del piede, e fa

loro lunghezza dev'essere tale da non produrre un esagerato numero di pieghe lungo le gambe.

111. I pantaloni sono ornati lungo le cuciture laterali esterne di una banda di panno scarlatto della larghezza di 4 centimetri.

112. Le tasche dei pantaloni sono tagliate in modo che la loro bocca riesca interamente coperta dalla giubba.

113. I pantaloni sono muniti in fondo di staffe dello stesso panno, le quali si affibbiano a due bottoni cuciti internamente.

114. Gli ufficiali superiori e quegli altri che fanno servizio a cavallo adoprano staffe di cuoio nero; ciascuna staffa è congiunta al fondo dei pantaloni, esternamente con due fibbiette ad anello ovale di metallo bianco cucite sulla banda dei pantaloni, ed internamente con due bottoncini gemelli pure di metallo bianco. Le linguette delle staffe sono coperte di panno dello stesso colore della banda.

§ 21. — **Mantellina e cappotto.**

115. La mantellina e il cappotto sono di panno azzurrato.

116. La mantellina è formata di un circolo di panno sparato interamente sul dinanzi. Nel mezzo del circolo trovasi attaccato il bavero in velluto nero, senza filettatura e così alto che drizzato possa giungere a coprire le orecchie. Le punte del bavero sono leggermente rotondate e ornate di stellette.

117. Per allacciare il bavero havvi un fermaglio di metallo bianco, composto di un gancetto e di una catenella, l'uno e l'altra sovrapposti e saldati su di una borchia a testa di leone; il gancetto è dalla parte destra, la catenella dalla parte sinistra, (figura 10).

La mantellina deve sorpassare di 7 centimetri il ginocchio.

118. Nelle circostanze in cui è prescritto di portare la mantellina ad armacollo essa deve essere arrotolata in modo che il rovescio del panno si trovi esternamente, e che il rotolo riesca di una lunghezza tale da non impedire il movimento delle braccia e s'adatti comodamente al corpo.

Il rotolo è assicurato per mezzo di tre correggiuole di cuoio nero verniciato, delle quali una stringe i due capi e le altre due sono poste attorno al rotolo ad eguale distanza dai capi.

119. Il cappotto, che è conforme al disegno della figura 39, è tale da potersi indossare sopra la giubba, anche quando si portano le spalline, ma non ha soverchia ampiezza.

La lunghezza del cappotto dev'essere tale che il lembo inferiore di esso scenda a 15 centimetri sotto il ginocchio.

120. Il bavero è dello stesso panno azzurrato, foggiato a rivolta, e largo da 8 a 10 centimetri. Ha le punte leggermente arrotondate, e munite di stellette.

121. Le maniche hanno la larghezza di circa centimetri 26 ai gomiti, e di circa centimetri 17 alla estremità delle manopole.



Fig. 39.

122. Le manopole, anche in panno azzurrato, sono alte centimetri 7, e foggiate a punta fino a raggiungere l'altezza di circa centimetri 15; esse sono ornate di tre piccoli bottoni come la giubba. I distintivi di grado sono

disposti conformemente a quanto è prescritto per la loro applicazione sulla giubba.

123. Il cappotto è a due petti, con due fila verticali di 5 bottoni caduna. Queste fila fra di loro distano di circa 20 centimetri.

124. Ai lati, all'altezza delle anche, vi sono delle aperture orizzontali per le tasche e per farne uscire, dal lato sinistro, l'elsa della sciabola, le due tasche hanno la bocca ricoperta da risvolte.

125. Nella parte posteriore, e dal basso in alto, vi è un'apertura di circa cinquanta centimetri, con 7 piccoli bottoni per gli ufficiali che fanno servizio a cavallo, e di circa 35 centimetri, con 5 piccoli bottoni, per tutti gli altri.

126. All'altezza della vita, nella parte posteriore, sono attaccate due striscie di panno larghe da 4 a 5 centimetri, lunghe ciascuna circa 25 centimetri, con due bottoni su quella del lato destro e con corrispondenti occhielli nell'altra, da servire per stringere il cappotto alla persona.

127. La fodera delle maniche e delle altre parti del cappotto, da collocarsi a piacere dell'ufficiale, deve essere di stoffa nera.

128. Gli ufficiali dei reggimenti granatieri portano al bavero del cappotto lo stesso alamaro prescritto pel bavero della giubba.

129. La mantellina è di uso obbligatorio; può essere indossata sola ed anche sopra il cappotto. L'uso del cappotto è facoltativo.

Sotto le armi, sia a piedi che a cavallo e con qualsiasi uniforme, gli ufficiali portano la mantellina naturalmente distesa, col fermaglio agganciato, in modo che risulti chiusa sul petto. Quando gli ufficiali hanno la sciabola sguainata, nella posizione di attenti, la tengono completamente scoperta dalla mantellina; perciò la mano destra deve sporgere di sotto a quest'ultima, in direzione della spalla, quanto è necessario per tenere la sciabola nella giusta posizione. Con la mantellina così disposta, gli ufficiali salutano e riprendono la posizione di attenti.

In tutte le altre circostanze, eccetto quando devono tenersi nella posizione di attenti, gli ufficiali possono portare la mantellina con il lembo destro ripiegato sulla spalla sinistra.

§ 22. — **Chepì**.

130. Il chepì (figura 40) consiste in un tubo di feltro ricoperto esternamente da una fascia di panno turchino scuro e foderato internamente nella sua parte inferiore da una striscia di marocchino nero.

Detto tubo è chiuso superiormente da un tondino di tela nera verniciata, detta americana, ed in guisa che il tondino del chepì prenda forma leggermente ovale.

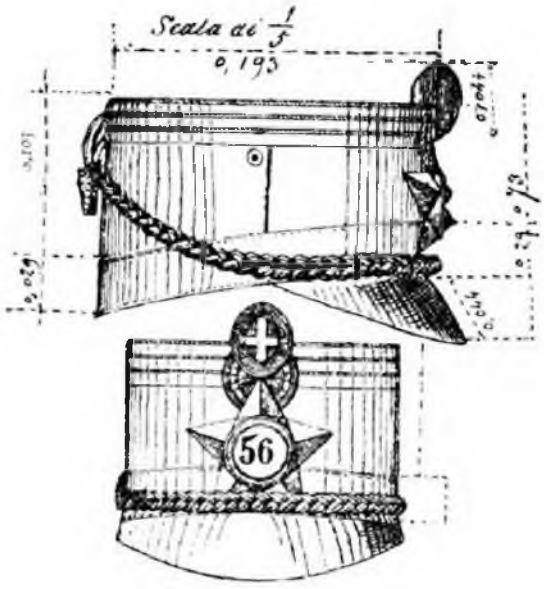


Fig. 40.

Nella parte *inferiore* esterna è apposta tutt'all'ingiro una sopraffascia di marocchino nero verniciato.

131. Sul davanti è collocata una visiera inclinata, di cuoio nero verniciato. Il lembo esterno della visiera è orlato di cuoio nero verniciato, ricucito in nero.

L'altezza del chepì è nella parte anteriore, non compresa la visiera, di millimetri 102 e nella parte posteriore di millimetri 132.

132. In fronte al chepì è collocata superiormente una nappina elissoidale di metallo argentato, (figura 41); inferiormente, una stella a cinque punte, pure in metallo argentato, (figura 42); fra l'una e l'altra, ed in parte coperta da queste, la coccarda nazionale in seta (figura 43).



Fig. 41.



Fig. 42

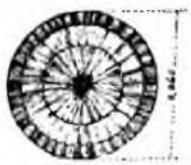


Fig. 43.

La nappina è foggiata a giri di cordoncino, con la croce di Savoia sul davanti, ed in guisa che possa apporsi sul chepi nel senso del suo asse maggiore, sporgendo solamente la metà di questo al disopra del tondino; la stella è collocata in modo che una delle sue punte riesca superiormente nella direzione dell'asse della nappina, ed altre due punte, inferiormente, basino sulla parte in cui la visiera si unisce alla sopraffascia di marocchino verniciato. — Nello interno del disco posto al centro della stella è intagliato in smalto nero il numero del reggimento al quale l'ufficiale appartiene. Gli ufficiali non appartenenti ai reggimenti od ai distretti portano nell'interno del disco il fregio speciale per essi stabilito.



Fig. 44.

La stella del chepi degli ufficiali dei granatieri ha nel mezzo una granata con sopra in smalto nero il numero del reggimento, (figura 44).

133. Attorno alla parte superiore del chepi sono posti i distintivi di grado, essi sono :

pel sottotenente, un galloncino in argento dell'altezza di millimetri 12;

pel tenente, un galloncino in argento dell'altezza di millimetri 15, diviso in due con riga di seta turchina dell'altezza di millimetri 3 di guisa che le due striscie in argento risultano ciascuna di 6 millimetri d'altezza;

pel capitano, un galloncino in argento dell'altezza di millimetri 24, diviso in tre da due righe di seta turchina dell'altezza ciascuna di millimetri 3, in guisa che ciascuna delle tre striscie in argento risulti di 6 millimetri d'altezza;

pel maggiore, un gallone in argento dell'altezza di millimetri 25, diviso in due da una riga di seta turchina dell'altezza di millimetri 3, in guisa che la parte superiore del gallone riesca dell'altezza di millimetri 17 e la parte inferiore di millimetri 5;

pel tenente colonnello, un gallone di argento dell'altezza di millimetri 33, diviso in tre da due righe di seta turchina dell'altezza di millimetri 3 ciascuna, in guisa che la parte superiore del gallone riesca dell'altezza di millimetri 17, e le due striscie in argento sottoposte di millimetri 5 ciascuna;

pel colonnello, un gallone in argento di millimetri 44, diviso in quattro da tre righe di seta, ciascuna dell'altezza di millimetri 3, in guisa che la parte superiore del gallone riesca dell'altezza di millimetri 17 e le tre striscie in argento di 5 millimetri ciascuna.

134. Lungo il chepì e fra il distintivo inferiore ed il lembo superiore della sopraffascia sono posti sul panno, come montanti, tre cordoncini in argento, della grossezza di millimetri 2 1/2, uno di essi in mezzo alla parte posteriore del chepì e gli altri due ai lati corrispondenti alle estremità della attaccatura della visiera.

Gli ufficiali superiori a vece di un solo cordoncino per parte ne hanno due, posti alla distanza di millimetri 2 1/2 l'uno dall'altro.

135. Gli ufficiali tengono assicurato il chepì a mezzo di un soggolo di cuoio nero della larghezza di $0^m,015$ fermato internamente e munito di fibbia metallica nera, che deve riuscire sulla guancia sinistra.

136. Quando piove, per riparare il chepì si fa uso di una copertura di tela incerata di colore giallognolo e trasparente, che lo avvolge tutto meno la nappina.

Tale copertura di tela incerata si adopera pure nella uniforme di marcia; però nei tempi di grande calore, quando sia ordinato, nella uniforme di marcia gli ufficiali fanno uso di una copertura di tela bianca, la quale porta dipinto in nero il numero del reggimento, di contro a quello della stella.

137. Il chepì è ornato di una treccia (figura 45) la quale è in cordone di filato d'argento, lunga 50 centimetri e larga 15 millimetri; essa finisce ad un capo con un occhiello ed all'altro con un uncinetto di ferro; all'estremità di questo capo è ornata di una ghiandina ricoperta di tessuto d'argento.



Fig. 45.

L'uncinetto di ferro deve essere foggiato a risvolto piuttosto largo, affinchè penetrando nel chepì per lo stesso foro, per cui entra il cordoncino montante posteriore, possa fermare la treccia.

La treccia scende quindi trasversalmente al lato destro del chepì, passa sopra la visiera e viene a fermare l'occhiello dell'altro suo capo ad un bottoncino uguale a quello delle manopole della giubba e cucito saldamente nel punto ove la congiunzione della sopraffascia e della visiera è intersecata dal prolungamento del cordoncino montante dal lato sinistro.

Affinchè poi la treccia rimanga bene in assetto, al lato destro del chepì ed in posizione simmetrica al bottoncino suddetto ve ne è un altro, al quale è fermata la treccia mediante un piccolo occhiello di cordoncino nero, cucito sotto la treccia stessa a giusta distanza.

§ 23. — **Spalline.**

138. Le spalline per forma e dimensioni sono identiche a quelle degli ufficiali del corpo di stato maggiore (figura 25); e solo ne differiscono per avere la lastra, il cordoncino e i bottoni in metallo d'argento e la frangia in grovigliola, o in tortiglio, pure d'argento.

Nota. — Per la borsa di pelle, la calzatura, la cassetta da bagaglio, il cinturino, il colletto, la cravatta, la dragona, i guanti, la mantellina di stoffa impermeabile, la sciabola, la sciarpa, lo spencer, gli speroni e le stellette vedasi al capo 19°.

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI DI FANTERIA DI LINEA

§ 24.

139. La grande bardatura dei cavalli degli ufficiali di fanteria di linea si compone di: una sella completa; due tasche da sella; una gualdrappa; un pettorale; una briglia con filetto; una groppiera (facoltativa).



Fig. 46.

140. La sella è di foggia inglese come quella stabilita per gli ufficiali del corpo di stato maggiore (§ 17).

141. Le tasche da sella sono pure della stessa forma di quelle prescritte pel corpo di stato maggiore.

Il fregio per le tasche da sella per gli ufficiali ascritti ai reggimenti consiste nel numero del reggimento sormontato dalla corona reale e guarnito al disotto dallo scettro reale. Il tutto in metallo argentato (figura 46).

Per gli ufficiali non appartenenti a reggimento o distretto, il fregio consiste nella corona reale basata sopra lo scettro reale alla distanza di 2 centimetri; l'una e l'altro di metallo argentato e delle medesime dimensioni stabilite per il fregio degli ufficiali dei reggimenti.

142. La gualdrappa, si colloca sotto la sella sul dorso del cavallo, ed è di panno turchino scuro. Lateralmente è larga 0,784, anteriormente 1,160 e posteriormente 1,568.

La sua forma è quella indicata alla figura 28; però la cifra reale, sormontata dalla corona reale, è in ricamo d'argento. La gualdrappa tutt'attorno è ornata di un gallone di panno nero largo 35 millimetri.

143. Il pettorale è di cuoio nero, foggiato a falsa martingala e provveduto delle occorrenti fibbie e passanti.

Nel punto ove fanno capo sul petto del cavallo le due correggie superiori colla falsa martingala, il pettorale è ornato di un rosone in argento sovrapposto ad un pezzo circolare di cuoio nero verniciato del diametro di 0,100; tale rosone consta di otto fasci solari nel cui centro apparisce un mascherone in mezzo rilievo (figura 29).

144. La briglia e il filetto hanno la testiera, le redini e tutte le altre parti di cuoio nero (figura 30).

Tutti gli scudicciuoli che ornano la testiera, il frontale e la musernola della briglia, come pure le catenelle, tutte le fibbie coi loro ardiglioni tanto di questa che del filetto sono di metallo bianco.

Tutte le guarniture e gli ornati prescritti per le diverse parti della briglia sono indicati nella anzidetta figura 30.

145. La groppiera è di cuoio nero e priva di ogni ornamento. Il sovattolo della medesima è bipartito a forchetta superiormente ed inferiormente.

146. Per la bardatura ordinaria e per la bardatura di marcia sono da osservarsi le prescrizioni stabilite per le corrispondenti bardature dei cavalli degli ufficiali di stato maggiore, eccetto che le fibbie della briglia di cuoio nero sono di metallo bianco.

CAPO 4.

DIVISA DEGLI UFFICIALI DEI BERSAGLIERI

§ 25. — **Berretto**.

147. Il berretto è di panno turchino scuro, ed ha le dimensioni e la forma prescritte per quello degli ufficiali di fanteria di linea (§ 18); dal quale differisce soltanto per il fregio che è quello particolare ai bersaglieri (figura 47) tutto ricamato in oro, compreso il numero del reggimento nel disco della granata: per i cordoncini e per i distintivi di grado che sono in tessuto d'oro; per i bottoncini i quali sono di metallo dorato e col fregio particolare ai bersaglieri, come quelli delle maniche della giubba, e per la filettatura della sopraffascia che è di panno cremisino.



Fig. 47.

148. La copertina di tela bianca è identica a quella prescritta per il berretto degli ufficiali di fanteria di linea (n. 95).

§ 26. — **Cappello**.

149. Il cappello (figura 48), è di feltro nero e fatto a coppa rotonda con tesa spiegata tutt'attorno alla medesima ed alquanto inclinata sul collo; la coppa è alta 0,120 e va leggermente restringendosi dal basso in alto, ha

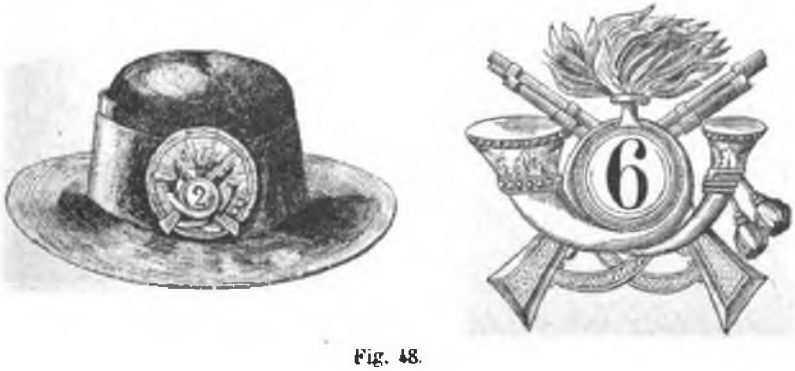


Fig. 48.

la sua parte inferiore contornata da una fascia di cuoio nero inverniciato dell'altezza di 0,065; la tesa è ricoperta tutta superiormente di tela cerata lucida, ha un piccolo orlo di cuoio; essa è larga 0,078 sul dinanzi come sul di dietro, e 0,068 ai due lati misurati sulla parte di sotto.

150. In fronte alla coppa, immediatamente al disopra della tesa è fissata contro la fascia inverniciata la coccarda nazionale in seta del diametro di 0,080, sulla quale è sovrapposto un trofeo in metallo giallo, composto di una granata con cornetta e cordoni e due carabine in croce, la granata porta inciso a vuoto il numero del reggimento a cui l'ufficiale appartiene; tale trofeo nella sua altezza e larghezza maggiore è di 0,065.

151. Al lato destro della coppa il cappello è ornato di un pennacchio formato con penne di cappone nere naturali, attorno ad un gambo di filo di ferro avente al centro superiore un bottone coperto di tela nera, e conficcato nell'apposito passante a trapezio.

152. Internamente il cappello è foderato nella sua parte inferiore con una fascia di marocchino nero, ed ha assicurato un soggolo di cuoio nero della larghezza di 15 millimetri munito di fibbia metallica nera che deve riuscire sulla guancia sinistra.

153. In occasione di cattivo tempo la coppa del cappello è coperta con fodera di tela nera incerata non lucida, la quale ha sul dinanzi dipinto in giallo il fregio del cappello.

154. Nelle marce, nelle esercitazioni, ai campi, alle grandi manovre ecc., il cappello è invece coperto con una copertina di tela bianca, e su questa il trofeo è dipinto in nero.

§ 27. — **Giubba.**

155. La giubba è di panno turchino scuro ed ha la forma e le dimensioni di quella prescritta per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 19), dalla quale differisce soltanto:

a) nei bottoni e bottoncini, che sono in metallo dorato e col fregio particolare ai bersaglieri (figura 49);



Fig. 49.

b) nelle manopole che sono di panno cremisino ed hanno la bocca e le cuciture sul prolungamento dei bottoncini filettate di panno turchino scuro;

c) nel bavero, di velluto nero, che è ornato sul dinanzi di due mostre a due punte di panno cremisino. La lunghezza delle punte delle mostre deve essere tale che sul di dietro il bavero rimanga scoperto per una quarta parte della sua lunghezza dalle punte più lunghe e per una metà da quelle corte;

d) dal gallone e dal galloncino per i distintivi di grado e dal cordone per le controspalline, i quali sono tutti in tessuto d'oro.

La giubba deve portarsi sempre interamente abbottonata ed abbottonata a destra, cioè col petto sinistro accavalcato sopra il destro; però nella uniforme ordinaria, fuori di servizio, è tollerato che la giubba sia abbottonata a sinistra.

§ 28. — **Pantaloni**

156. I pantaloni sono di panno turchino scuro, come la giubba, ed hanno la forma e le dimensioni stabilite per quelli degli ufficiali di fanteria di linea (§ 20).

La banda lungo le cuciture laterali esterne è di panno cremisino.

Le fibbiette e i bottoni per le staffe sono di metallo giallo.

Le linguette delle staffe sono coperte di panno del colore delle bande.

§ 29 — **Mantellina**.

157. La mantellina ha la forma identica a quella degli ufficiali di fanteria di linea (§ 21), ma è di panno turchino scuro, come quello della giubba, ed ha il fermaglio in metallo dorato. (Vedasi n. 129).

§ 30. — **Sciabola**.

158. La sciabola ha la lama ed il fodero uguali a quelli descritti al § 114; l'impugnatura è di ebano con la guernitura in metallo giallo brunito e della forma che si scorge dalla figura 50, è munita di coccia ed ha 5 branche al guardamano, queste e quella pure di metallo giallo.

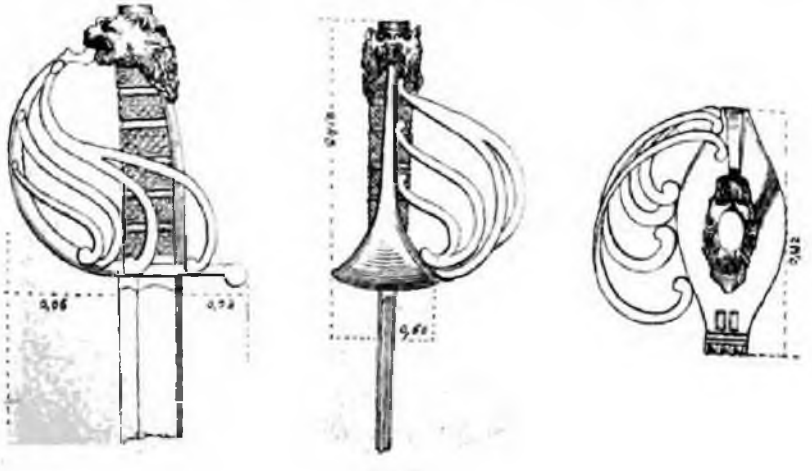


Fig. 50.

§ 31. — **Spalline.**

159. Le spalline per gli ufficiali dei bersaglieri sono in tutto uguali a quelle degli ufficiali del corpo di stato maggiore (§ 16); tranne che le frangie per gli ufficiali superiori sono di grovigliuola *brillantata* e sciolta e per gli ufficiali inferiori di tortiglio pure *brillantato* e sciolto.

Nota. — Per la borsa di pelle, la calzatura, la cassetta da bagaglio, il cinturino, la dragona, il colletto, la cravatta, i guanti, la mantellina di stoffa impermeabile, la sciarpa, lo spencer, gli speroni e le stellette vedasi al capo 19°.

BARDATURA DEI CAVALLI
DEGLI UFFICIALI DEI BERSAGLIERI

§ 32.

160. La bardatura per i cavalli degli ufficiali dei bersaglieri è la stessa prescritta per i cavalli degli ufficiali di fanteria di linea (§ 24); salvochè:

a) il fregio per le *tasche* da sella consiste in un trofeo uguale a quello del cappello; gli ufficiali non ascritti ai reggimenti hanno liscio il pieno della granata;

b) tutti gli scudiccioli che ornano la testiera, il frontale e la museruola della *briglia*, gli anelli del filetto, come pure le catenelle, tutte le fibbie con i loro ardiglioni sia della *briglia* che del *filetto* sono di metallo giallo. Dello stesso metallo sono pure il rosone del pettorale e le fibbie della *briglia* per la bardatura ordinaria e di marcia;

c) la cifra reale sugli angoli della gualdrappa è in ricamo d'oro.

CAPO 5.

DIVISA DEGLI UFFICIALI DEI REGGIMENTI ALPINI

§ 33. — **Berretto**.

161. Il berretto è uguale a quello prescritto per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 18); però il fregio sul dinanzi consiste in un trofeo, ricamato in argento, composto di una cornetta poggiata sopra due moschetti incrociati e sormontata dalla corona reale; nel disco della cornetta è ricamato il numero del reggimento, (figura 51). Gli ufficiali non ascritti ai reggimenti hanno il disco della cornetta ricamato in argento con la croce di Savoia in rilievo. La copertina di tela bianca è identica a quella prescritta per il berretto degli ufficiali di fanteria di linea (n. 95).



Fig. 51.

§ 34. — **Cappello**.

162. Il cappello è di feltro tinto in nero, di forma tronco-conica sormontato da una calotta emisferica e munito al fondo di una tesa leggermente incurvata sul dinanzi e sul di dietro e rialzata alle parti laterali. La tesa è ricoperta superiormente di tela nera lucida ed inferiormente di stoffa di lana nera. L'altezza del cappello è costante, variano soltanto in giusta proporzione le basi del tronco di cono (figura 52).



Fig. 52.

Nella parte inferiore esterna è apposta tutto all'ingiro una sopraffascia di pelle nera verniciata dell'altezza di millimetri 45; e l'estremità della tesa è bordata della stessa pelle.

Nell'interno è foderato nella sua parte inferiore da una alluda di marocchino alta millimetri 135 e frastagliata a punte dell'altezza di millimetri 70; un piccolo lacciuolo serve a stringere le punte stesse.

Due occhielli di metallo verniciato in nero sono collocati ai due fianchi all'altezza di millimetri 126 circa e più sul dinanzi di millimetri 22.

163. Il soggolo è una strisciuolina di cuoio nero verniciato lunga millimetri 830 fatta a punta da una parte e dall'altra munita di una fibbia nera con passante, larga millimetri 17. Il soggolo è tenuto a posto mediante due passanti fissati in alto nell'interno del cappello.

164. In fronte del cappello è collocato inferiormente il fregio, d'argento, simile per forma e dimensioni a quello disegnato nella figura 53; nel disco mobile del fregio vi è intagliato il numero del reggimento.



Fig. 53.

165. Una coccarda nazionale in seta e di dimensioni uguali a quelle della coccarda pel chepi degli ufficiali di fanteria di linea, è fissata sul dinanzi del cappello col suo centro sotto ed in corrispondenza dello scudo di Savoia esistente nel fregio.

166. La nappina d'argento, di forma identica a quella del chepi degli ufficiali di fanteria di linea, porta saldata alla sua sommità una piccola tulipa pure d'argento, destinata a fissarvi la penna. La nappina è collocata sul lato sinistro del cappello in modo che l'estremità inferiore del disco si trovi a livello del lembo superiore della fascia e la parte posteriore rimanga bene aderente; il

suo gambo è contenuto da un passante di cuoio, cucito sotto la fascia e di poco sporgente da questa.

167. Una penna d'aquila, bianca per gli ufficiali superiori e scura per quelli inferiori, è portata infissa nella tulipa della nappina ed in guisa che riesca alquanto inclinata indietro.

168. I distintivi di grado sono collocati ad angolo sul lato sinistro del cappello e sono di gallone d'argento, della stessa forma e delle stesse dimensioni di quelli prescritti per il chepi degli ufficiali di fanteria di linea (n. 133).

169. La copertura di tela bianca è fatta in modo che, mantenendosi aderente al cappello, ne fasci la parte conica e l'intera tesa.

Sul dinanzi della copertura è dipinto in nero il numero del reggimento.

170. Per coprire il cappello in caso di pioggia, gli ufficiali fanno uso di una copertura di tela incerata giallognola, trasparente e di forma identica a quella di tela.

§ 35. — **Giubba.**

171. La *giubba* è uguale a quella prescritta per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 19), tranne che sul bavero vi è aggiunta una fiamma di panno verde di forma identica a quella della giubba degli ufficiali dei bersaglieri e alle manopole di velluto sono sostituite manopole di panno pure verde.

§ 36. — **Pantaloni**

172. I pantaloni sono conformi a quelli stabiliti per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 20).

§ 37. — **Mantellina e cappotto.**

173. Tanto la mantellina quanto il cappotto hanno la forma e sono della stoffa e delle dimensioni stabilite per quelli degli ufficiali di fanteria di linea, coll'aggiunta di una fiamma di panno verde al bavero del cappotto ed al bavero della mantellina (§ 21). (Vedasi n. 129). (1)

§ 38. — **Spalline.**

174. Le spalline sono conformi a quelle stabilite per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 23).

Nota. — Per la borsa di pelle, la calzatura, la cassetta da bagaglio, il cinturino, il colletto, la cravatta, la dragona, i guanti, la mantellina di stoffa impermeabile, la sciabola, la sciarpa, lo spencer, gli speroni e le stellette vedasi al capo 19°.

(1) È fatta facoltà agli ufficiali alpini di fare uso, nelle escursioni in montagna ed in caso di guerra, della mantellina stabilita per i militari di truppa alpina; che potranno prelevare a pagamento dai magazzini del corpo.

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI ALPINI.

§ 39

175. La bardatura è la stessa prescritta per i cavalli degli ufficiali di fanteria di linea (§ 24), colla differenza che il fregio per le tasche da sella consiste in un trofeo di metallo argentato, foggiato conforme il modello dato dalla figura 54.



Fig. 54.

CAPO 6.

DIVISA DEGLI UFFICIALI DI CAVALLERIA

§ 40. — **Berretto.**

176. Il berretto è di panno turchino scuro con sopraffascia di velluto nero, e con visiera e soggolo di cuoio nero verniciato.

Le dimensioni delle sue varie parti sono quelle indicate al § 18. È an-

messa, in queste dimensioni, la tolleranza di un centimetro in più pei berretti da ufficiale superiore e per quelli degli ufficiali la cui statura superi m. 1,70.

177. Il berretto ha la sopraffascia filettata all'orlo inferiore, come pure sono filettate le due cuciture laterali e la posteriore, che partendo dall'orlo del tondino scendono sino alla trecciuola superiore del distintivo di grado. Tale filettatura è larga 4 millimetri. La sopraffascia è alta 35 millimetri compresa la filettatura.

178. Il colore del panno per la filettatura del berretto è indicato dalla tabella riportata al numero 228.

179. Sul dinanzi del berretto vi è il fregio, cioè:

a) una granata per gli ufficiali dei quattro primi reggimenti;

b) un trofeo di lancie sormontato dalla corona reale per gli ufficiali dei reggimenti lancieri;

c) una cornetta sormontata dalla corona reale per i reggimenti di cavalleggeri.

Questi fregi sono in ricamo d'argento e simili ai disegni della figura 55.

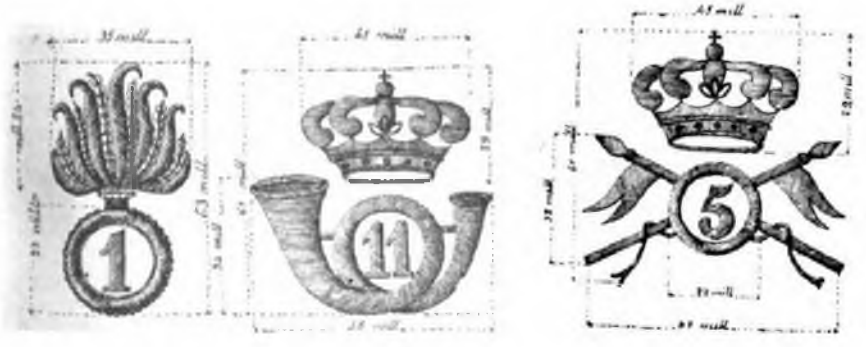


Fig. 55.

Nel centro della granata, del trofeo di lancie e della cornetta è ricamato in argento il numero del reggimento.

Gli ufficiali della scuola di cavalleria, della scuola militare, dei depositi di allevamento cavalli, dei depositi cavalli stalloni e gli ufficiali applicati di stato maggiore, o a disposizione del Ministero, portano sul berretto la stella ricamata in argento (figura 137).

Il fregio deve essere attaccato in modo che la piccola croce della corona, o l'estremità superiore della fiamma della granata, giunga all'orlo superiore del berretto.

180. La visiera, di cuoio nero verniciato, è leggermente inclinata in basso, ed abbraccia nella sua attaccatura la metà anteriore del berretto. Il suo lembo esterno è orlato di cuoio nero verniciato. All'estremità laterale dell'attaccatura,

ed in corrispondenza alle cuciture sulla *fascia* superiore, sono collocati due bottoncini di metallo argentato, uguali a quelli delle manopole della giubba.

181. Ad essi bottoni è fermato il soggolo, senza fibbia, composto di due striscinole di cuoio verniciato, larghe 20 millimetri, e di due passanti.

Le striscinole devono avere fra tutte e due tale lunghezza da passar sotto la gola, per tener fermo il berretto sul capo.

182. I distintivi di grado consistono di galloncino d'argento alto 20 millimetri e di trecciuole, parimente d'argento, larghe 4 millimetri; essi sono: pel sottotenente, una trecciuola; pel tenente, due trecciuole; pel capitano, tre trecciuole; pel maggiore, un galloncino con sopra una trecciuola; pel tenente colonnello, un galloncino con sopra due trecciuole; pel colonnello, un galloncino con sopra tre trecciuole.

Le trecciuole sono attaccate sulla parte inferiore della fascia; la prima, ad una grossezza di trecciuola sopra l'orlo superiore della sopraffascia e così successivamente le altre ad egual distanza l'una dall'altra. Il galloncino degli ufficiali superiori è attaccato sul mezzo della sopraffascia.

183. La copertina di tela bianca è uguale a quella stabilita pel berretto degli ufficiali di fanteria linea (*n.* 95).

§ 41. — **Giubba**.

184. La giubba è di panno turchino scuro. È fatta a due petti; il dinanzi a taglio diritto, il di dietro a taglio leggermente incavato alla cintola, di guisa che si acconci alla persona, senza però stringerla troppo.

La giubba deve avere tale lunghezza da giungere a coprire la metà superiore delle natiche.

185. Ciascun petto è guarnito di una fila di 7 bottoni di metallo argentato, semisferici e lisci, identici a quelli prescritti per gli ufficiali di fanteria di linea (figura 36).

I bottoni sono equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza del gangherino del bavero ad un terzo della distanza fra il gangherino e la cucitura alla spalla, a partire da quest'ultimo, e che il sesto bottone si trovi poco sopra alla cintola.

Le due bottonature sono convergenti dall'alto al basso coll'inclinazione di 1/5 sulla verticale, di guisa che la distanza fra i due ultimi bottoni riesca di 15 a 16 centimetri.

186. Sulle due cuciture posteriori sono poste due mostre (finte tasche) sostenute ciascuna da due bottoni come quelli del busto. Le due mostre hanno l'altezza di 15 a 16 centimetri e sovrastano d'un centimetro il lembo inferiore della giubba.

La loro foggia è indicata dalla figura 37.

Tra l'una e l'altra mostra la falda posteriore della giubba forma sei piccole pieghe stiacciate e cucite all'alto e al basso.

187. Le maniche sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

Alla parte inferiore di esse ed a 5 centimetri dalle estremità loro sono posti sulla cucitura esterna tre bottoncini, che distano l'uno dall'altro 35 millimetri, e sono simili a quelli del busto, col diametro di 13 millimetri.

188. Le manopole son ricoperte di panno, o di velluto, del colore indicato nella tabella riportata al n. 228 e sono foggiate a punta verso la spalla. Le dimensioni delle manopole sono date dalla figura 19.

189. Il bavero, dell'altezza di 7 centimetri sul dinanzi e di 6 sul di dietro, è esso pure ricoperto di panno, o di velluto, come è indicato dalla tabella oradetta.

La stessa tabella indica quali reggimenti devono far uso di mostre sul bavero.

Le mostre sono a tre punte; la lunghezza della punta più lunga è tale che il bavero sul di dietro rimane scoperto per una quarta parte della sua lunghezza. La punta di mezzo è lunga 10 centimetri (misurati dall'orlo del bavero) la terza 8 centimetri (figura 56).

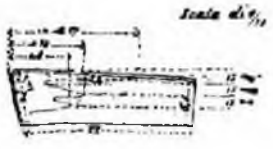


Fig. 56.

Le due estremità del bavero sono leggermente rotondate e sono ornate di steliette.

Per affibbiare il bavero sul dinanzi vi è un gangherino.

190. Su ciascuna delle spalle ed in giusta posizione, per collocarvi le spalline quando occorra, vi sono: un foro coperto con un bottoncino a vite (quando la giubba è senza spalline); un passante di cuoio ricoperto di panno dello stesso colore della giubba ed un secondo bottoncino fermato ad un centimetro dalla cucitura della spalla. Detti bottoncini servono per tenere a posto le controspalline, le quali sono di cordone d'argento e di forma e dimensioni uguali a quelle stabilite per gli ufficiali di fanteria di linea (n. 103).

191. Le estremità dei due petti, tutto il lembo inferiore della giubba e le mostre sul di dietro sono filettate in panno del colore indicato dall'apposita tabella (n. 228).

192. Il petto è foderato dello stesso panno della giubba. Il basso della giubba per un'altezza di 15 a 18 centimetri è soppannato di stoffa di lana o seta nera.

193. Sulla parte superiore delle maniche della giubba al disopra delle manopole, sono collocati i distintivi di grado formati di gallone e di galloncino d'argento e foggiati come è detto al n. 106.

194. La giubba deve portarsi sempre interamente abbottonata ed abbottonata a destra, cioè col petto sinistro accavalcato sopra il destro; però nel-

l'uniforme ordinaria, fuori di servizio, è tollerato che la giubba sia abbottonata a sinistra.

§ 42. — **Pantaloni.**

I pantaloni sono di panno lana (gros-grain) color bigio.

195. Le dimensioni dei pantaloni devono essere tali che essi non riescano nè troppo larghi, nè troppo stretti. Perciò la loro larghezza varierà tra 38 a 33 centimetri all'inforcatura delle gambe; fra 27 a 22 centimetri al ginocchio; e fra 24 e 20 centimetri all'estremità inferiore.

196. Essi devono scendere a coprire la noce ed il collo del piede: e la loro lunghezza dev'essere tale da non produrre un esagerato numero di pieghe lungo le gambe.

197. I pantaloni sono ornati lateralmente di due bande di panno (pel colore vedi tabella al n. 228), larghe 3 centim. e staccate 6 millim. l'una dall'altra.

198. Le tasche dei pantaloni devono essere tagliate in modo che la loro bocca riesca interamente coperta dalla giubba.

199. I pantaloni sono muniti in fondo di staffe di cuoio nero; ciascuna staffa è congiunta al fondo dei pantaloni, esternamente con due fibbiette ad anello ovale di metallo bianco cucite sulle bande dei pantaloni, ed internamente con due bottoncini gemelli pure di metallo bianco. Le linguette delle staffe sono coperte di panno dello stesso colore della banda.

§ 43. — **Mantello.**

200. Il mantello (cappotto e mantellina) è di panno bigio, ed ha la forma e le dimensioni identiche a quelle prescritte al § 5. Il cappotto ha i bottoni come quelli della giubba; il fermaglio della mantellina è in metallo argentato; le stellette al bavero del cappotto e della mantellina sono come quelle della giubba; il bavero della mantellina è dello stesso panno del mantello.

§ 44. — **Elmo pei primi quattro reggimenti.**

201. L'elmo si compone di un cimiero in metallo dorato, di una coppa d'acciaio brunito, di un turbante di vitello marino nero, di due orecchioni (soggoli) di metallo dorato, e di una croce d'acciaio brunito, ed è conforme al disegno della figura 57.

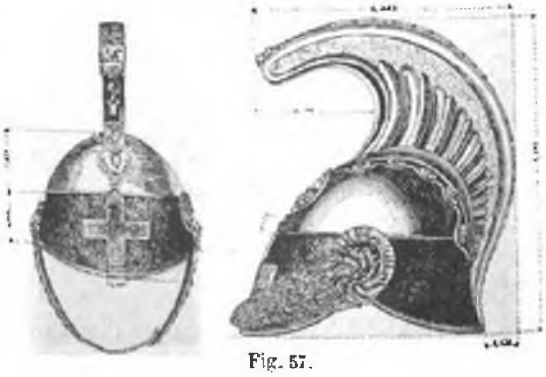


Fig. 57.

Internamente l'elmo è foderato di marocchino nero.

202. Il turbante, compresa la visiera davanti e la gronda di dietro, è coperto di pelle di vitello marino nero, la visiera e la gronda sono contornate con orlo di 0,007 circa di ottone dorato.



Fig. 58.

L'altezza del turbante lateralmente è di 0,060 circa.

203. La coppa è collocata sopra il turbante, ed ha l'altezza di 0,070 circa misurata lateralmente.

204. Il cimiero ha cinque piccoli rosoni per parte, che posano sulla coppa, ed è collocato in modo che il primo di detti rosoni dalla parte posteriore si trovi per metà sull'orlo della medesima.

Il fregio davanti (figura 58), portante la cifra reale che termina il cimiero, deve giungere sopra la punta che è formata dal cordoncino della coppa ed è fissato con un bottoncino liscio.

L'altezza del cimiero, misurata lateralmente e perpendicolarmente dal centro della coppa è di 0,135 circa.

205. Ai due lati e dove termina l'orlo della gronda, partono gli orecchioni fermati da due rosoni. I detti orecchioni, formati con dieci squame, sono affibbiati sul davanti con fibbia nero. Sotto il rosone sinistro vi è la coccarda nazionale in seta.

206. La croce è collocata davanti sul turbante, in modo che la parte inferiore disti dal bordo della visiera 0,010 circa e la parte superiore disti 0,020 circa dal bottoncino liscio che tiene fissa la cifra reale del cimiero.

Le aste della croce sono della larghezza di 0,025 circa.

§ 45. — **Colbacco per i reggimenti lancieri e cavalleggeri.**

207. Il colbacco si compone di un copri-capo propriamente detto e degli ornamenti (figura 59).

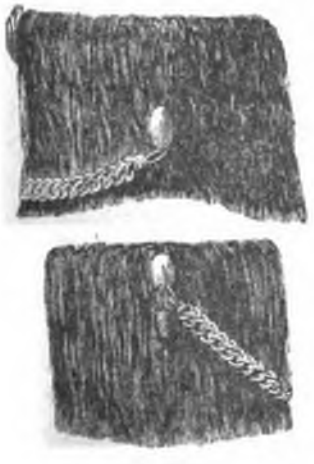


Fig. 59.

208. Nel copri-capo si distingue: il tubo, il tondino, la visiera ed il coprinuca.

La forma apparente del copricapo è quella di un tronco di cono a basi ellittiche, di cui la base superiore è di un centimetro e mezzo più ristretta, tutto all'intorno, della base inferiore e, verso di questa, il copricapo s'incurva dolcemente per accordarsi colla piegatura tanto della visiera quanto del coprinuca.

209. Il tubo è di feltro rivestito di pelle nera di foca, che scende sino agli orli della visiera e del coprinuca, a pelo lungo da mil-

limetri 30 a 40, foderato internamente di seta e da una alluda di marocchino nero verso l'orlo inferiore; ha il diametro corrispondente alla grossezza del capo, e l'altezza tra 13 e 14 centimetri.

210. Superiormente il tubo è sormontato e chiuso da un tondino ovale pure di cuoio verniciato, verso i lembi del quale si ripiega e si cuce la pelle nera che riveste il tubo.

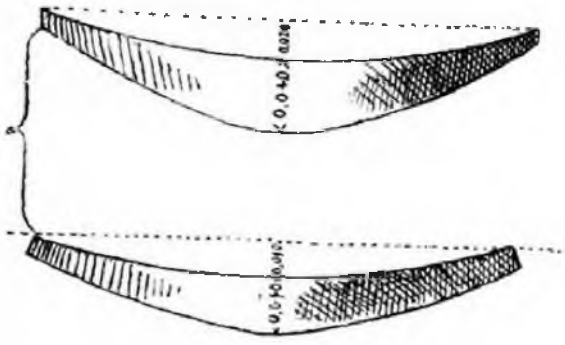


Fig. 60.

211. La visiera, di cuoio nero verniciato, è inclinata sul dinanzi e va ad unirsi colle sue estremità a quelle del coprinuca, il quale è pure dello stesso cuoio ed inclinato in basso; entrambi hanno le dimensioni indicate dalla figura 60.

212. Gli ornamenti del colbacco sono:

a) il fregio sul dinanzi, consistente in un trofeo di lancie sormontate dalla corona reale per i reggimenti di lancieri e di una cornetta sormontata dalla corona reale per i reggimenti di cavalleggeri; i detti trofei sono di metallo argentato e nel centro dei medesimi è intagliato il numero del reggimento (figura 61). Il fregio è collocato nel mezzo del colbacco, in modo

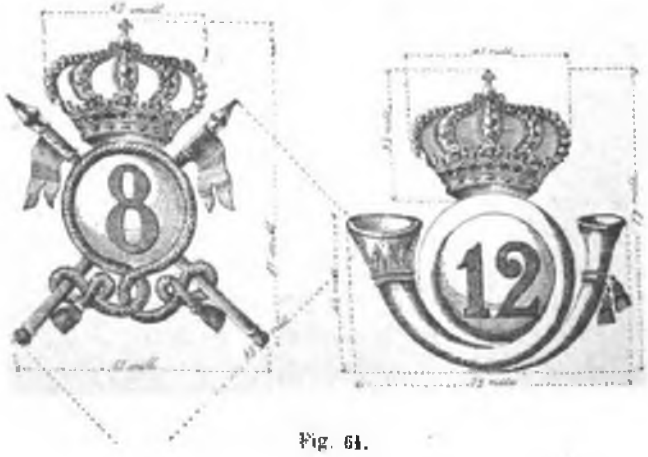


Fig. 61.

che la base tocchi l'origine della visiera, ed il centro superiore si trovi nella verticale che passa pel centro della nappina;

b) la coccarda nazionale è in seta, del diametro di millimetri 50, ed è posta simmetricamente dietro il fregio, in guisa che il limite più elevato del campo verde tocchi il centro superiore del medesimo;

c) la nappina d'argento ha una forma elissoidale appiattita, coll'asse maggiore di millimetri 50, e quello minore di millimetri 36; nel disco ovale e centrale della nappina, che sporge 5 a 6 millimetri dalla sua base, vi è scolpita in basso rilievo la croce di Savoia. La nappina oltre ad essere d'ornamento serve eziandio per distinguere i gradi. A tal uopo all'ingiro del disco centrale vi risalta un bordoncino liscio, dello stesso metallo della nappina, pel sottotenente; due bordoncini uguali, intramezzati da una striscia smaltata in nero, pel tenente; tre bordoncini, intramezzati da due striscie nere, pel capitano, (figura 62). Analogamente si distinguono i tre gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello, colla differenza che i bordoncini e le striscie nere intermedie sono addentellati a vece d'essere continui.

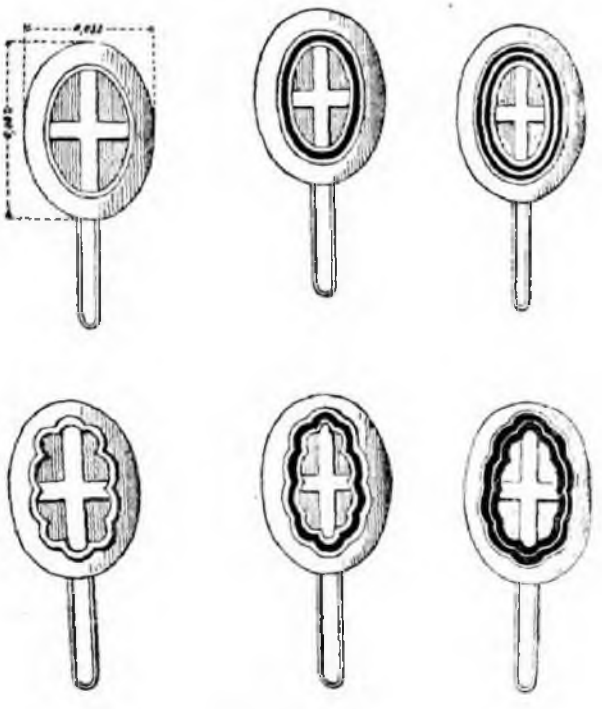


Fig. 62.

Le striscie e i bordoncini hanno tutti l'egual larghezza di due millimetri circa.

La nappina si colloca sopra il fregio in modo che il suo asse maggiore riesca sul prolungamento dell'asse di questo, e deve potersi levare e mettere

mediante un'appendice metallica che entra e sorte da un passante di cuoio cucito dietro la coccarda;

d) la penna d'aquila, scura, è posta verticalmente dietro la nappina ed il suo gambo innestasi nello stesso passante di cuoio che serve a fermare la nappina. La parte esteriore visibile della penna è alta cent. 28 e larga millimetri 14, (figura 63);



Fig. 63.

e) la treccia è formata da due cordoni in tessuto d'argento, del diametro di 4 millimetri, intrecciati fra loro in maniera che la treccia risulti larga 18 millimetri, e le due estremità terminino ad occhiello. Una di queste estremità porta inoltre una ghiandina pure d'argento la di cui forma vedesi nella figura 64.

Per appendere la treccia al colbacco vi è in questo due uncini sporgenti ciascuno da uno scudello liscio d'argento; l'uno fisso dietro il tubo quasi rasente il lembo superiore del toudino, e l'altro nel lato sinistro, in corrispondenza alla tempia, presso l'origine del coprinuca e della visiera.

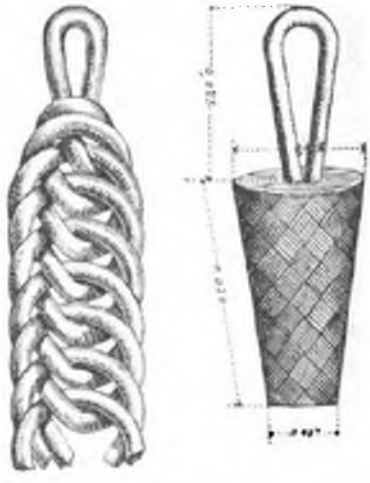


Fig. 64.

La treccia appesa a detti uncini deve risultare colla ghiandina di dietro, scendente a festone sul lato destro e poggiante sulla metà circa della visiera.

Infine per tener fermo il colbacco sul capo vi è un soggolo, che è formato d'una striscinola di cuoio nero verniciato, larga 20 millimetri, di cui un estremo finisce con una fibbietta annerita, e l'altro è appuntato ed ha parecchi fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia; la striscinola deve avere tale una lunghezza, che fatta passare per le due camerelle d'ottone, fisse internamente fra il toudino ed il tubo, possa, girandola sotto la gola, affibbiarsi e tener fermo il colbacco sul capo, in guisa che la fibbietta riesca sulla guancia sinistra.

213. Gli ufficiali della scuola di cavalleria, della scuola militare, dei depositi allevamento cavalli, dei depositi cavalli stalloni e gli applicati di stato maggiore, o a disposizione del Ministero, al trofeo di reggimento, sul colbacco, sostituiscono la stella, con la croce di Savoia nel disco centrale (figura 136).

214. La copertura del colbacco è in tela bianca e porta dipinto in nero il fregio, di contro a quello del colbacco.

§ 46. — **Sciabola.**

215. La sciabola ha la lama ricurva in modo che sottendendole una corda, il punto della sua maggiore curvatura disti da questa da millimetri 9 a millimetri 15 al massimo.

La lama della sciabola è piana col dorso di sezione circolare che va assottigliandosi verso la punta.

La larghezza della lama è al tallone di millimetri 27 a 29, alla metà da millimetri 22 a millimetri 24 e a dieci centimetri dalla punta da millimetri 20 a millimetri 22. La lunghezza della lama deve essere proporzionata alla statura dell'ufficiale.

216. La impugnatura della sciabola è di ebano e liscia; la guarnitura è formata di una cappetta e di una guardia a quattro branche (tre delle quali oblique e curve) con un incavo pel dito pollice; ed è riunita alla lama mediante un bottoncino ovale come scorgesi nella figura 65.

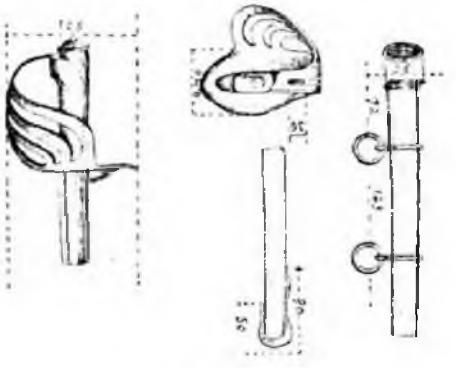


Fig. 65.

217. Il fodero della sciabola è di lamiera d'acciaio ripiegata e saldata; la sua curvatura segue l'andamento di quella della lama; ha la bocca fatta ad imbuto, della lunghezza di millimetri 36 circa, con una molla doppia all'interno per ritenere ferma la sciabola; è munito di due fascette collocate l'una da millimetri 70 a millimetri 74 dall'imboccatura, e l'altra da millimetri 121 a millimetri 125 dalla prima. Ciascuna fascetta è munita di un bottone ad occhiello, entro cui passa una campanella alla quale si assicurano i pendagli del cinturino.

Il fodero è munito in fondo di una cresta o rincalzo, il quale piegato e saldato sotto l'estremità di esso, sale dalla parte del taglio di millimetri 90 e dalla parte opposta di millimetri 50.

§ 47. — **Spalline**.

218. Le spalline si compongono di una lastra d'argento della lunghezza totale di 0,160 e della forma che scorgesi nella figura 66: esse consta di un gambo e di uno scudo.

219. Il gambo, ossia la parte superiore, è fatto a squame a tre festoni, unite e leggermente convesse verso lo scudo; ne contiene undici, sulla prima delle quali, di un quintuplo più larga delle altre, vi è un'asola lunga 0,050 composta di un cordoncino d'argento fissato a due bottoncini dello stesso metallo, tagliati a punta di diamante. La lunghezza del gambo è di 0,095 e la sua larghezza di 0,062 all'estremità superiore e di 0,088 all'inferiore, ove coll'ultima squama si unisce allo scudo; esso ha la superficie un poco convessa, ed è munito dalla parte opposta del piuolo e del gancio.

220. Lo scudo è ovale colla superficie un poco convessa, ed ha nella sua maggiore larghezza un diametro di 0,112, e dal punto ov'è unito al gambo al perimetro opposto, un raggio di 0,065.

Parallelamente alla periferia dello scudo e presso la medesima sono foggiate delle righe in rilievo, fatte a sei angoli saglienti per gli ufficiali superiori ed intieramente unite per gl'inferiori.

Queste righe servono a distinguere i gradi degli ufficiali, perciò i colonnelli ne hanno tre, i tenenti colonnelli due, e i maggiori una sola; parimente nei gradi inferiori ne hanno tre i capitani, due i tenenti ed una sola i sottotenenti.

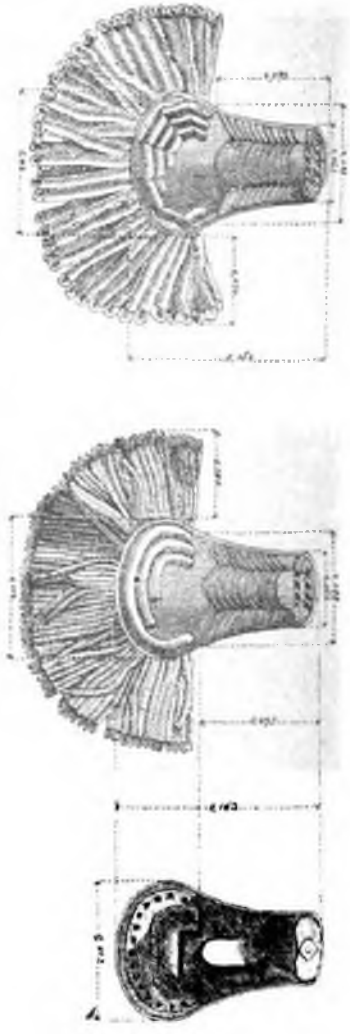


Fig. 66.

221. Le spalline sono ornate intorno allo scudo di frangia d'argento, che scende sulle braccia per la lunghezza di 0,080 misurati esternamente.

Detta frangia per gli ufficiali superiori è quella chiamata grovigliola, denominata, per la grossezza, del numero 2. Per gli ufficiali inferiori la frangia è di tortiglio liscio del numero 6 al numero 8.

§ 48. — **Giberna e bandoliera.**

222. La giberna, o cofanetto, è di latta con fodera di velluto, eccetto le due faccie laterali che sono d'argento con due occhielli alla sommità, i quali servono per appenderla alla bandoliera; il coperchio in latta è coperto di pelle di vitello inverniciato nero, contornato da un orlo d'argento della larghezza di 0,007.

Nel mezzo del coperchio è fissata un'aquila d'argento colla croce di Savoia, sostenuta da uno scettro lungo 0,060 e largo 0,007 e sormontata dalla corona reale; il tutto alto 0,070 e largo 0,098 (figura 67).

La giberna, o cofanetto, è larga 0,160 ed alta 0,080.

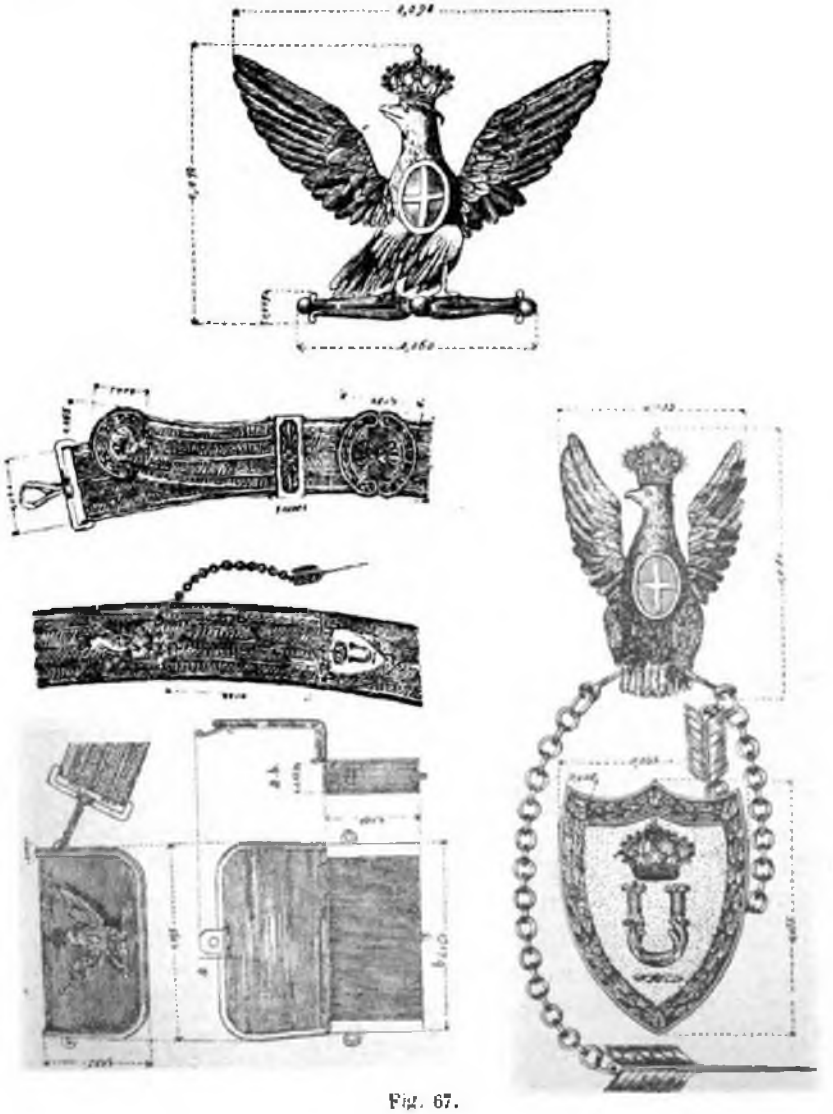


Fig. 67.

223. La bandoliera è di tessuto d'argento simile al cinturino, vergata con tre piccole righe longitudinali in seta turchina, della larghezza di 0,002, una delle quali nel mezzo e le altre due a 0,014 di distanza da quella.

Il tessuto è della larghezza di 0,060; La bandoliera è foderata di velluto nero, che sporge egualmente fuori del gallone formando così due orli neri.

La sua lunghezza dev'essere tale da adattarsi al corpo e non deve giungere, colla parte inferiore del cofanetto, a toccare i bottoni delle finte tasche della giubba. Alle due estremità vi sono due ganci in argento per appendervi la giberna o cofanetto.

La bandoliera è divisa in due parti; la parte più lunga è ornata sul davanti di un'aquila con in mezzo la Croce di Savoia, e sormontata dalla corona reale; il tutto dell'altezza di 0,080 e della larghezza di 0,055.

L'aquila ha nelle zampe due anelli, ai quali sono appese due catenelle aventi in fondo caduna una freccia; alla distanza di 0,130 circa ed inferiormente all'aquila vi è uno scudo con orlo lavorato, largo 0,008 compresi i due filetti. Esso ha in mezzo la cifra reale, sormontata dalla corona dorata a fuoco: lo scudo è largo 0,055 ed alto 0,075 e nella sua parte superiore ha due fori ove entrano le due freccie. Questa parte più lunga della bandoliera si unisce alla parte più corta passando dentro una fibbia ed un passante, che sono attaccati a questa ultima. La fibbia è formata da due semicircoli uniti insieme cogli orli lavorati in cesellatura, ciascuno dei semicircoli è della larghezza di 0,080 e dell'altezza di 0,035.

Il passante pure lavorato è della larghezza di 0,075 e dell'altezza di 0,020. Finalmente la parte più lunga della bandoliera termina con un ornamento di forma semicircolare, lavorato in cesellatura e filetto della lunghezza di 0,065 e dell'altezza di 0,043. Tutte le guarnizioni più sopra descritte sono d'argento.

224. La giberna e la bandoliera hanno una coperta di cuoio verniciato.

225. La bandoliera è portata a tracolla da sinistra a destra, in modo che la giberna venga a trovarsi dietro la spalla destra.

Avvertenza.

226. Gli ufficiali di cavalleria destinati ad uffici fuori del proprio corpo ne conservano la divisa, con le eccezioni stabilite ai numeri 179, 213 e 455 relativamente al fregio sul berretto e sul colbacco.

227. Gli ufficiali dell'arma di cavalleria, destinati adisimpegnare l'impiego di maestro di equitazione vestono la divisa prescritta per gli ufficiali dei depositi di allevamento cavalli.

Nota. — Per la calzatura, la cassetta da bagaglio, il cinturino, il collètto, la cravatta, la dragona, i guanti, la mantellina di stoffa impermeabile, la sciarpa, lo spencer, gli speroni e le stellette vedasi al capo 19°.

228. Tabella indicante i colori per la divisa degli ufficiali di cavalleria.

Reggimenti	Ravero	Mazzapole	Mostre	Colore delle bande, della filettatura della giubba e del berretto
Nizza (1)	panno cremisi	panno cremisi	senza mostre	panno cremisi
Piemonte Reale (2) . .	panno rosso scarlatto	panno rosso scarlatto	senza mostre	panno rosso scarlatto
Savoia (3)	velluto nero filettato di panno rosso scarlatto	velluto nero filettate di panno rosso scarlatto	senza mostre	panno rosso scarlatto
Genova (4)	panno giallo	panno giallo	senza mostre	panno giallo
Novara (5)	panno bianco	velluto nero filettate di panno bianco	senza mostre	panno bianco
Aosta (6)	panno rosso scarlatto	velluto nero filettate di panno rosso scarlatto	senza mostre	panno rosso scarlatto
Milano (7)	panno cremisi	velluto nero filettate di panno cremisi	senza mostre	panno cremisi
Montebello (8)	panno verde filettato di panno rosso scarlatto	panno verde filettate di panno rosso scarlatto	senza mostre	panno rosso scarlatto
Firenze (9)	panno arancio	velluto nero filettate di panno arancio	senza mostre	panno arancio
Vittorio Emanuele (10) .	panno giallo	velluto nero filettate di panno giallo	senza mostre	panno giallo
Foggia (11)	panno rosso scarlatto	panno rosso scarlatto	velluto nero	panno rosso scarlato
Saluzzo (12)	velluto nero	velluto nero filettate di panno giallo	panno giallo	panno giallo
Monferrato (13)	velluto nero	velluto nero filettate di panno cremisi	panno cremisi	panno cremisi
Alessandria (14). . . .	velluto nero	velluto nero filettate di panno arancio	panno arancio	panno arancio
Lodi (15)	panno rosso scarlatto	velluto nero filettato di panno rosso scarlatto	velluto nero	panno rosso scarlatto

Reggimenti	Bavero	Manopole	Mostre	Colore delle bande, della filettatura della giubba e del berretto
Lucca (16)	panno bianco	velluto nero filettate di panno bianco	velluto nero	panno bianco
Caserta (17)	velluto nero	velluto nero filettate di panno rosso scarlatto	panno rosso scarlatto	panno rosso scarlatto
Piacenza (18)	velluto nero filettato di panno rosso scarlatto	velluto nero filettate di panno rosso scarlatto	panno verde	panno rosso scarlatto
Guide (19)	panno celeste	panno celeste filettate di panno bianco	panno bianco	panno bianco
Roma (20)	velluto nero	velluto nero filettate di panno bianco	panno bianco	panno bianco
Padova (21)	panno cremisi	velluto nero filettate di panno cremisi	velluto nero	panno cremisi
Catania (22) .	panno arancio	velluto nero filettate di panno arancio	velluto nero	panno arancio
Umberto I (23)	panno bianco	panno bianco filettate di panno celeste	panno celeste	panno bianco
Vicenza (24)	panno bianco	panno bianco filettate di panno rosso scarlatto	panno rosso scarlatto	panno bianco
Depositi di allevamento cavalli.	panno arancio	panno arancio	senza mostre	panno arancio
Depositi di cavalli stalloni				

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI DI CAVALLERIA

§ 40.

229 La grande bardatura dei cavalli degli ufficiali di cavalleria si compone:
a) di sella completa;
b) di groppiera (facoltativa) e di pettorale;
c) di briglia e filetto;
d) di gualdrappa, valigia, sopraffascia e falso mantello;
e) di due tasche da sella.

230. La sella, cosidetta d'ordinanza, (figura 68) ha quattro anelli infissi nella parte posteriore dell'arcione, uno nella paletta e due davanti sotto i piccoli quartieri; questi ultimi destinati a ricevere le correggie alle quali si affibbiano le correggie superiori del pettorale.



Fig. 68.

La sella è assicurata sul dorso del cavallo mediante tre cinghie di filo crudo.

Gli staffili sono in cuoio naturale.

Le staffe sono in ferro forbito col sottopiede formato da due branche curve, fra le quali formasi un vuoto oblungo.

231. La groppiera è in corame nero senza ornamenti; si bipartisce a forchetta, passando le punte nei due relativi anelli della sella, si affibbia a due fibbie mobili, in modo che siano sempre in contatto con la sella e non abbiano mai a toccare il cavallo.

Il pettorale è di cuoio nero, foggiato a falsa martingala, munito dell'occorrente fibbia, nel punto ove fan capo sul petto del cavallo le due correggie superiori, colla falsa martingala; il pettorale è ornato di un rosone d'argento, sovrapposto ad un pezzo circolare di cuoio verniciato, del diametro di 0,105; tale rosone consta di otto fasci solari, nel cui centro havvi un mascherone in basso-rilievo (figura 68).

232. La gualdrappa è in panno turchino scuro e si colloca sulla sella (figura 69); essa è larga lateralmente m. 1,300, la pendenza laterale anteriore è di 0,680, misurata dalla sommità centrale del falso mantello; all'estremità posteriore è di 0,940 e nel centro di misura tale da coprire intieramente i quartieri della sella. È ornata tutt'attorno con gallone in argento

della larghezza di 0,032; le punte anteriori sono semicircolari e le posteriori protese ad angolo acutissimo; negli angoli posteriori è cucita la cifra di S. M., sormontata da corona reale, in ricamo d'argento. Gli staffili passano al di fuori della gualdrappa, mediante appositi tagli e nella gualdrappa sonvi due tagli corrispondenti alle aperture delle tasche da sella destinati a dare passaggio alle pistole; tali aperture sono coperte di copritasche dello stesso panno. Quattro piccoli tagli perpendicolari nella parte anteriore dànno passaggio a due correggie, onde la gualdrappa resti assicurata sul falso mantello.

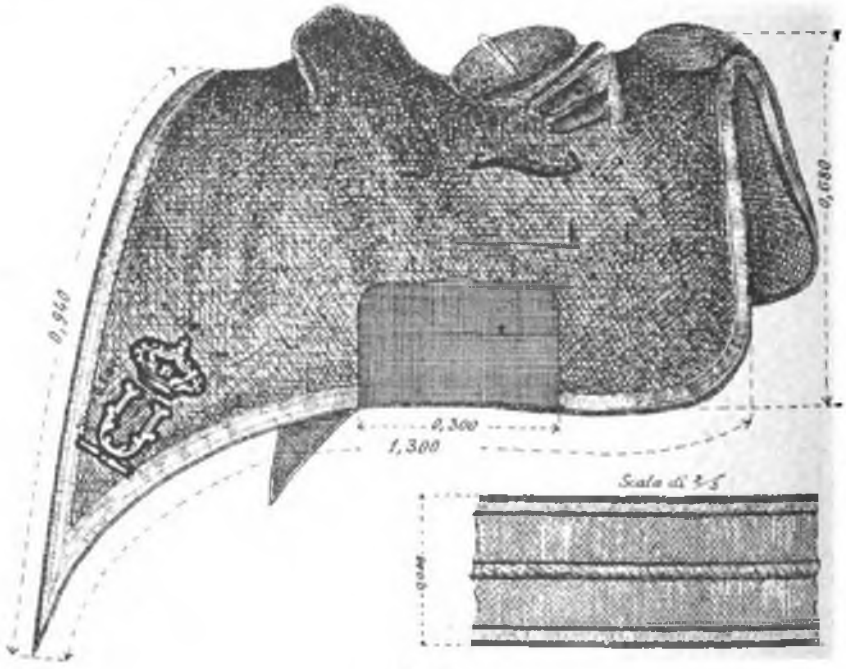


Fig. 69.

A riparo del guasto che gli staffili, le gambe e la sciabola possono fare alla gualdrappa, ai lati inferiori della medesima sono cucite due placche oblunghe di cuoio verniciato, di cui la destra è lunga 0,300 e la sinistra 0,450, posta quest'ultima in modo che la maggiore lunghezza sia a riparo del guasto della sciabola. Alla sommità anteriore, dove passano le redini vi è pure cucita altra placca in pelle verniciata di forma ovale.

La gualdrappa degli uffiziali superiori non differisce dalla su descritta che nella larghezza del gallone in argento, che è di 0,048 a doppia riga.

233. La valigia è dello stesso panno della gualdrappa, è di forma cilindrica, ha la lunghezza di 0,510 ed il diametro di 0,125; le due teste, di forma semisferica, sono ornate in forma circolare con gallone eguale a quello

della gualdrappa. La valigia è assicurata alla paletta ed a due anelli della sella, mediante tre correggie di cuoio nero (figura 70).

234. La sopraffascia, destinata ad assicurare la gualdrappa sulla sella, è in lana di color turchino della larghezza di 0,080; ha ad un'estremità una punta di cuoio nero larga 0,030 ed all'altra una fibbia verniciata di egual grandezza (figura 71)

Fig. 70.

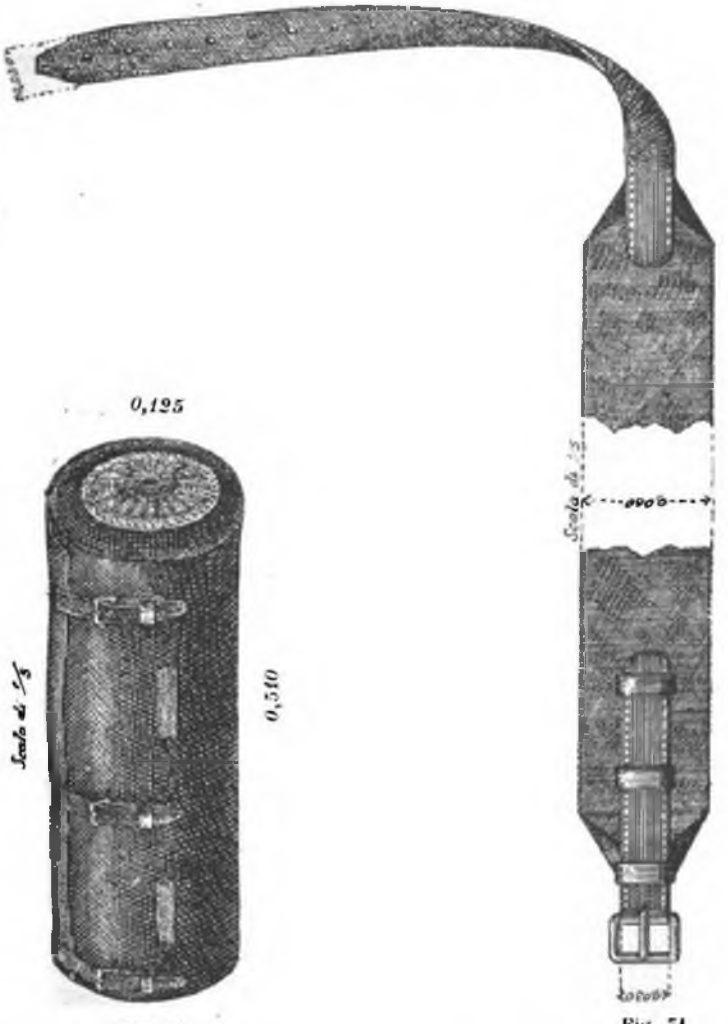


Fig. 71.

235. Il falso mantello, destinato la maggior parte delle volte ad occupare il posto del mantello, consiste in un rotolo in tela turchina lungo 0,950 e del diametro di 0,100. Esso è assicurato alla parte anteriore, mediante cinque correggie, delle quali una passa nell'anello al centro del cappelletto delle

tasche, e due a doppia fibbia servono a fissare il falso mantello alla sella (figura 72).

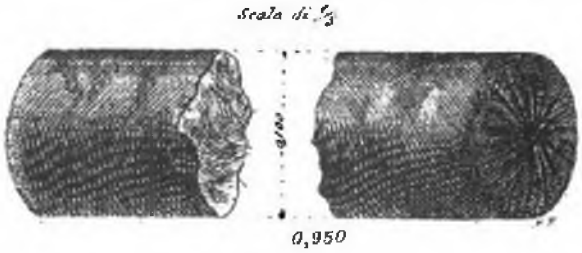


Fig. 72.

236. La briglia ed il filetto sono interamente di cuoio nero ed hanno la forma e le dimensioni descritte al § 17 per i cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

Le catenelle, le fibbie, gli scudicciuoli e tutte le altre guarnizioni, che nella briglia e nel filetto per il corpo di stato maggiore sono in metallo giallo, per la cavalleria sono invece in metallo bianco.

237. Le tasche da sella devono essere appese ed assicurate alla parte anteriore

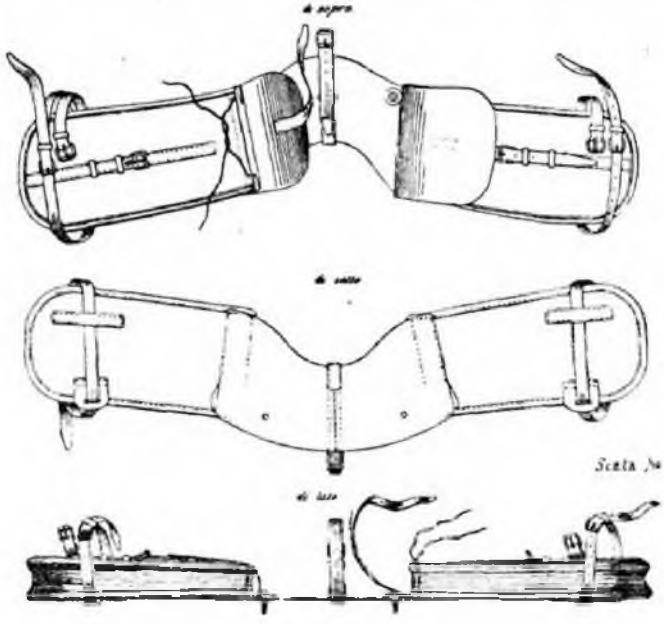


Fig. 73.

della sella; sono di cuoio naturale e conformi al modello disegnato nella fig. 73.

238. Con la bardatura ordinaria si fa uso della sella inglese, della briglia di cuoio nero e della copertina sottosella prescritte per la corrispondente bardatura dei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

La copertina sottosella ha le seguenti dimensioni: anteriormente 0,510; po-

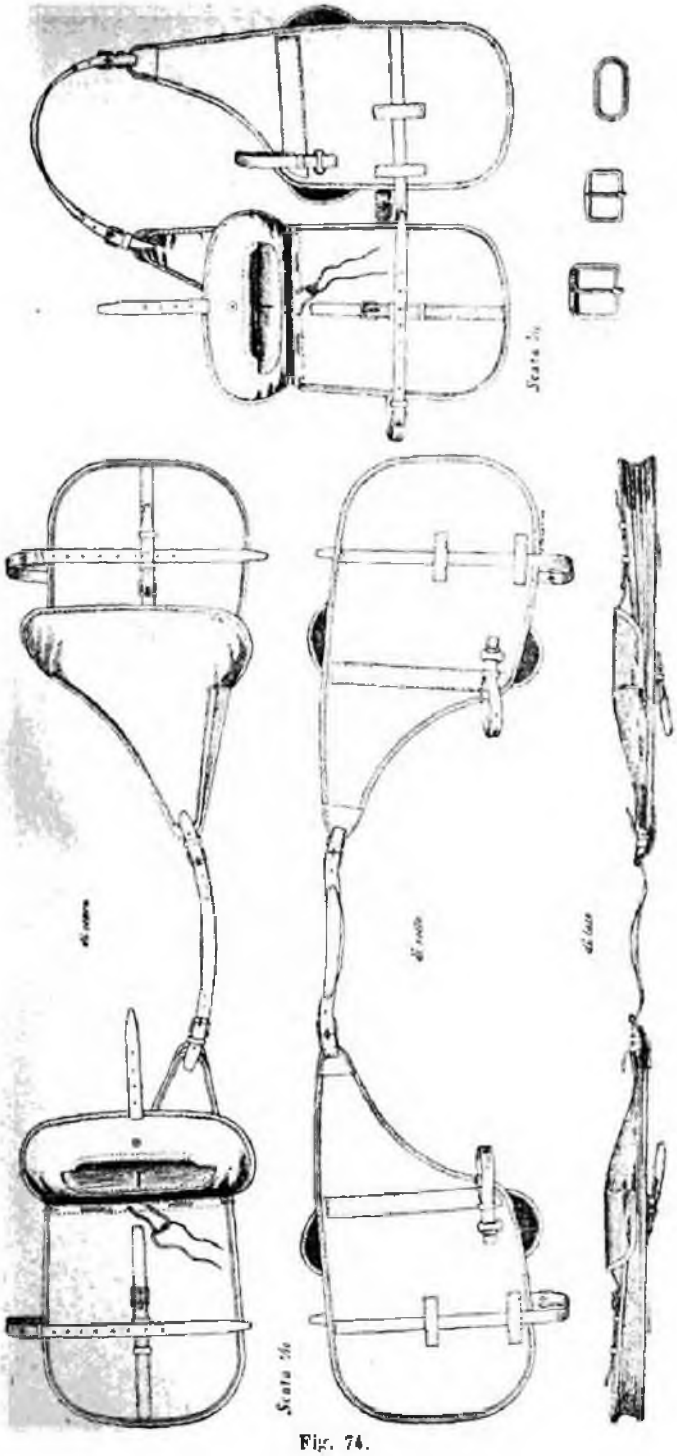


Fig. 74.

steriormente 0,630; maggiore lunghezza laterale 0,700.

Le fibbie della briglia sono di metallo bianco.

239. Con la bardatura di marcia si fa pure uso della briglia di cuoio nero e della copertina sottosella oradette. La sella invece è quella d'ordinanza completa (senza pettorale).

Con la bardatura di marcia sono inoltre d'obbligo due bisaccie di cuoio nero da appendersi alla paletta della sella, ed assicurate alla cinghia per mezzo di correggiole con fibbie (figura 74).

CAPO 7.

DIVISA DEGLI UFFICIALI DI ARTIGLIERIA

§ 50. — **Berretto.**

240. Il berretto è di panno turchino scuro con sopraffascia di velluto nero, e con visiera e *soggolo* di cuoio nero verniciato.

Le dimensioni delle sue varie parti sono indicate al § 18; però nell'altezza è tollerato un centimetro in più pei berretti da ufficiale superiore e per quelli degli ufficiali la cui statura superi metri 1,70.

241. Le *due cuciture laterali e la posteriore della fascia del berretto*, sono ornate di cordoncino d'oro di due millimetri di grossezza, che partendo dall'orlo del tondino scendono sino alla trecciuola superiore del distintivo di grado. L'orlo inferiore della sopraffascia è guernito di una filettatura di panno, larga 4 millimetri e dello stesso colore della filettatura del bavero della giubba. La sopraffascia è alta 35 millimetri compresa la filettatura.

242. Sul dinanzi del berretto vi è il fregio dell'arma ricamato in oro consistente:

a) di un trofeo composto di due cannoni in croce sormontati da una granata con fiamma per gli ufficiali dei reggimenti di artiglieria da campagna e per quelli dei reggimenti di artiglieria da fortezza (figura 75). Gli ufficiali

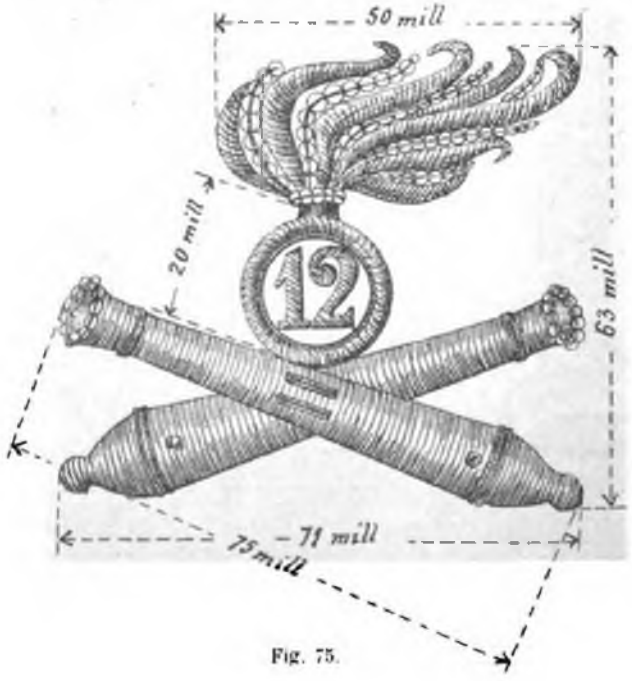


Fig. 75.

ascritti ai reggimenti portano la parte emisferica della granata in panno col numero del reggimento ricamato in oro. Gli ufficiali appartenenti allo stato maggiore dell'arma ed alle compagnie operai e veterani d'artiglieria, portano la parte emisferica della granata pure in panno ma colla croce di Savoia ricamata in oro;



Fig. 76.

b) di una stella sormontata dalla corona reale con il numero del reggimento ricamato nel disco della stella, per gli ufficiali delle compagnie treno (figura 76). Le dimensioni dell'intero fregio sono identiche a quelle della figura 137. Gli ufficiali della brigata treno addetti al reggimento d'artiglieria a cavallo non portano il numero del reggimento nella stella, ma il disco di questa è pieno e completamente ricamato in oro;

c) di un trofeo composto di due cannoni incrociati sormontati da una cornetta con fiamma, col disco della cornetta senza numero e completamente ricamato in oro per gli ufficiali del reggimento di artiglieria da montagna (figura 77);



Fig. 77.

d) di un trofeo composto di due cannoni incrociati, sormontati dalla

granata con fiamma appoggiata su due sciabole incrociate e col disco della granata senza numero e completamente ricamato in oro per gli ufficiali del reggimento di artiglieria a cavallo (figura 78).

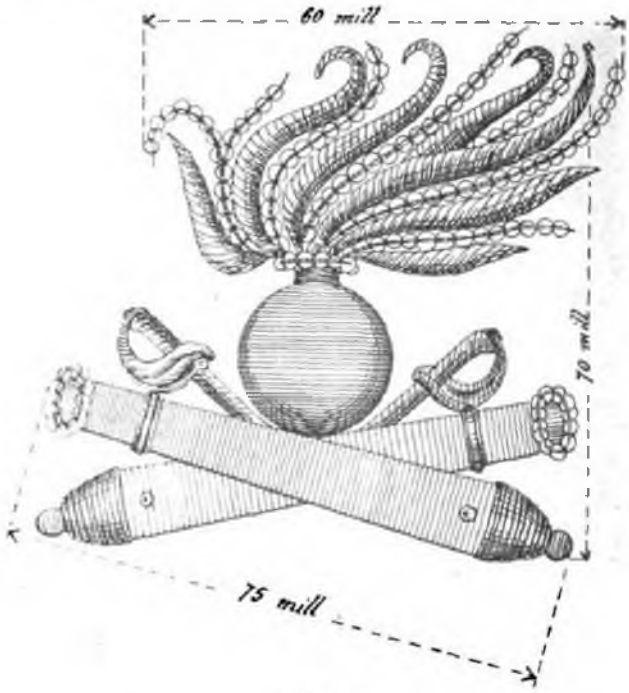


Fig. 78.

Il fregio dev'essere attaccato in modo che l'estremità superiore della fiamma, o la piccola croce della corona, giunga all'orlo superiore del berretto.

243. La visiera, di cuoio nero verniciato, è leggermente inclinata in basso, ed abbraccia nella sua attaccatura la metà anteriore del berretto. Il suo lembo esterno è orlato di cuoio nero verniciato. Alla estremità laterale dell'attaccatura ed in corrispondenza alle cuciture sulla fascia superiore sono collocati due bottoncini di metallo dorato, uguali a quelli delle manopole della giubba.

244. Ad essi bottoni è fermato il soggolo, senza fibbia, composto di due striscinole di cuoio nero verniciato, larghe 20 millimetri, e di due passanti.

Le striscinole devono avere fra tutte e due tale lunghezza da passar sotto la gola per tenere fermo il berretto sul capo.

245. Il distintivo di grado consiste di galloncino d'oro alto 20 millimetri e di trecciuole parimenti d'oro, alte 4 millim, cioè: pel sottotenente, una trecciuola; pel tenente, due trecciuole; pel capitano, tre trecciuole; pel maggiore, un galloncino con sopra una trecciuola; pel tenente colonnello, un galloncino con sopra due trecciuole; pel colonnello, un galloncino con sopra tre trecciuole.

Le trecciuole sono attaccate sulla parte inferiore della fascia; la prima ad una grossezza di trecciuola sopra l'orlo superiore della sopraffascia, e successivamente le altre distanziate sempre di una grossezza di trecciuola. Il galloncino degli ufficiali superiori è attaccato sul mezzo della sopraffascia.

246. La copertina di tela bianca è identica a quella stabilita per gli ufficiali di fanteria di linea (n. 95).

§ 51. — **Giubba.**

247. La giubba è di panno turchino scuro.

È fatta a due petti; il dinanzi a taglio diritto, il di dietro a taglio leggermente incavato alla cintola, di guisa che si acconci alla persona senza però stringerla troppo.

La giubba deve avere tale lunghezza da giungere a otto centimetri sopra l'inforcatura, ovvero a coprire presso a poco i due terzi delle natiche.

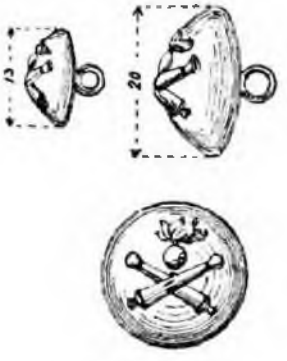


Fig. 79.

248. Ciascun petto è guernito di una fila di 7 bottoni di metallo dorato, semisferici, col fregio particolare dell'arma (figura 79).

I bottoni sono equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza del gangherino del bavero distante 4 a 5 centimetri dalla cucitura della spalla e che il sesto bottone si trovi poco sopra la cintola.

Le due bottonature sono convergenti dall'alto al basso coll'inclinazione di $^1/_5$ circa dalla verticale, di guisa che la distanza orizzontale fra i due ultimi bottoni risulti di 13 a 14 centimetri.

249. Sulle due cuciture posteriori sono poste due mostre (finte tasche) sostenute ciascuna da due bottoni come quelli del busto ed ornate di filettatura di panno giallo. Le due mostre hanno l'altezza di 15 a 17 centimetri e giungono ad un centimetro dal lembo inferiore della giubba (figura 37).

La parte della faldina posteriore forma sei piccole pieghe, stiacciate e ricucite in alto, alla metà e in basso.

250. Le maniche sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

Alla parte inferiore di esse ed a 5 centimetri dall'estremità sono poste sulla cucitura esterna tre bottoncini, che distano l'un dall'altro 35 millimetri, simili a quelli del busto e del diametro di 13 millimetri.

251. Le manopole sono di velluto nero foggiate a punta verso la spalla, e filettate di panno giallo alla parte superiore. Le dimensioni della manopola sono indicate dalla figura 19.

252. Il bavero è di velluto nero in seta, filettato tutto all'intorno di panno giallo; ed ha l'altezza di 7 centimetri sul dinanzi e 6 sul di dietro.

Le due punte del bavero sono ornate di stellette.

Per affibbiare il bavero sul dinanzi vi è un gangherino.

253. Sopra ciascuna delle spalle ed in giusta posizione per collocarvi le spalline, quando occorra, vi sono: un foro, coperto con un bottoncino a vite (quando non vi sono le spalline); un passante di cuoio coperto di panno dello stesso colore della giubba ed un secondo bottoncino, fermato ad un centimetro dalla cucitura della spalla. Detti bottoncini servono per tenere a posto le contro spalline, le quali sono in cordone d'oro e di forma e dimensioni uguali a quelle stabilite per gli ufficiali del corpo di stato maggiore (N. 58).

254. Il petto è foderato dello stesso panno della giubba. Il basso della giubba per un'altezza di 14 a 16 centimetri è soppannato di stoffa di lana nera.

255. Sulla parte superiore delle maniche della giubba, al disopra delle manopole, sono collocati i distintivi di grado, formati di gallone e di galloncino d'oro, e foggiati come è detto al N. 106.

256. La giubba deve portarsi sempre interamente abbottonata ed abbottonata a destra, cioè col petto sinistro accavalcato sul destro. Nella uniforme ordinaria, fuori di servizio, può anche essere abbottonata a sinistra.

§ 52. — **Pantaloni**.

257. I pantaloni sono di panno turchino scuro; le loro dimensioni e la forma sono descritte al § 12°.

258. Essi sono ornati lateralmente di una banda di panno giallo, larga 4 centimetri.

259. In fondo sono muniti di staffe di cuoio nero; ciascuna staffa è congiunta al fondo dei pantaloni, esternamente con due fibbiette ad anello ovale di ottone, cucite sulle bande dei pantaloni ed internamente con due bottoncini gemelli pure di ottone. Le linguette delle staffe sono ricoperte di panno del colore della banda.

§ 53. — **Mantello**.

260. Il mantello (cappotto e mantellina) è di panno bigio, ed ha la forma e le dimensioni identiche a quelle descritte al § 5°. Il cappotto ha i bottoni come quelli della giubba; il fermaglio della mantellina è in metallo dorato; le stellette al bavero del cappotto e della mantellina sono come quelle della giubba; il bavero della mantellina è dello stesso panno del mantello.

§ 54. — **Chepi**.

261. Il chepi per gli ufficiali di artiglieria ha la forma e le dimensioni uguali a quelle stabilite pel chepi degli ufficiali di fanteria di linea (§ 22) salvochè:

gli ornamenti (galloncini, cordoncini, treccia, bottoncini, fregio e nappina) sono in tessuto d'oro e in in metallo dorato;

la nappina, elissoidale, è fatta di tortiglio dorato, ed ha l'asse maggiore di millimetri 34 ed il minore di millimetri 28, i giri di cordoncino disposti in senso orizzontale, ed un foro circolare superiormente per l'innestamento di un pennacchietto (figura 22);

il pennacchietto è di piume nere, alto 12 centimetri, ornato alla base di una tulipa a foglie d'oro, che si innesta nel foro della nappina. Gli ufficiali appartenenti al reggimento d'artiglieria a cavallo in luogo del pennacchietto fanno uso di un pennacchio di crine nero scendente sulla destra alcuni centimetri al disotto della spalla; il pennacchio è tenuto fisso al chepi dalla parte destra mediante un passante;

il fregio consiste:

per gli ufficiali dei reggimenti d'artiglieria da campagna e dei reggimenti da fortezza, di un trofeo composto di due cannoni in croce sormontati da una granata con fiamma (figura 80); gli ufficiali ascritti ai reggimenti portano il

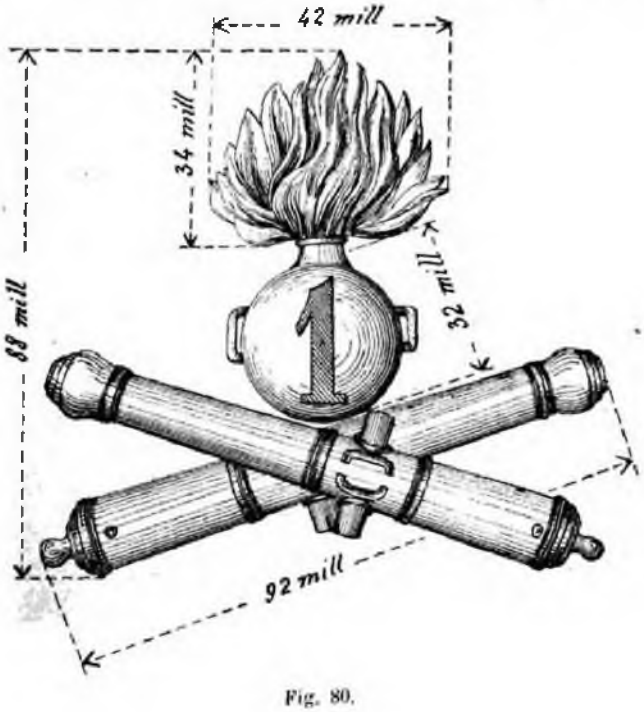


Fig. 80.

numero del reggimento intagliato nella parte emisferica della granata, gli ufficiali ascritti allo stato maggiore dell'arma ed alle compagnie operai e veterani d'artiglieria portano invece la croce di Savoia in rilievo d'argento;

per gli ufficiali delle compagnie treno d'artiglieria, di una stella con il numero del reggimento intagliato nel disco (figura 81); gli ufficiali della brigata treno del reggimento d'artiglieria a cavallo hanno il disco della stella pieno, senza numero;



Fig. 81.

per gli ufficiali del reggimento d'artiglieria da montagna, di un trofeo composto di due cannoni incrociati sormontati da una cornetta con fiamma e col disco della cornetta pieno, senza numero (figura 82);

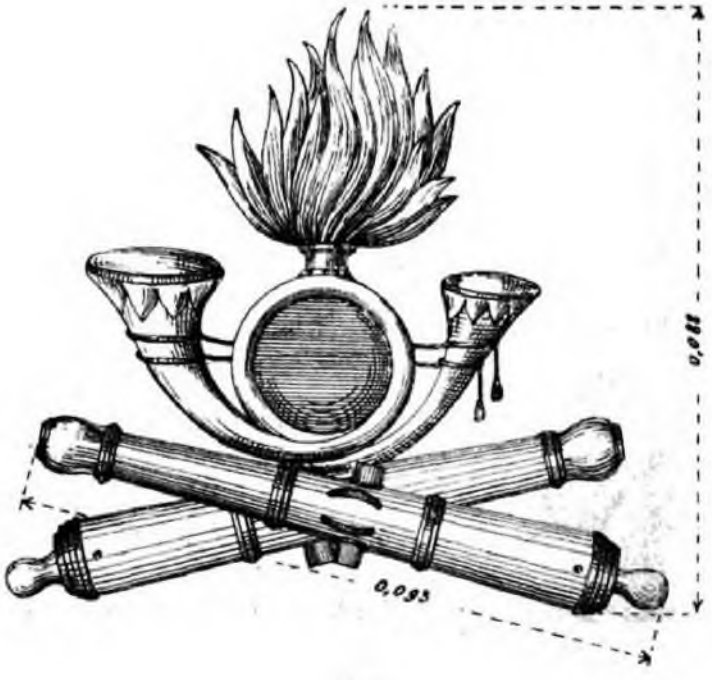


Fig. 82.

per gli ufficiali del reggimento d'artiglieria a cavallo, di un trofeo composto di due cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma ap-

poggiata su due sciabole incrociate e col disco della granata pieno, senza numero (figura 83).

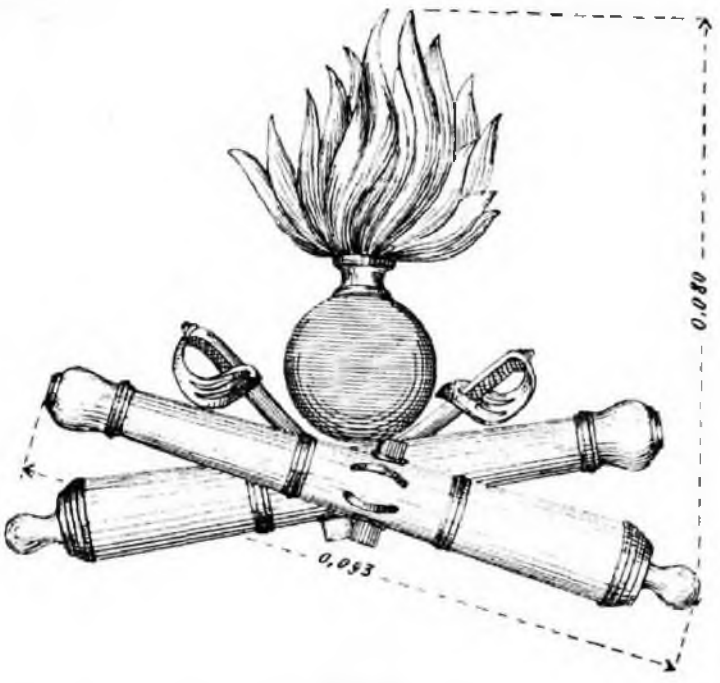


Fig. 83.

262. Sulla copertina bianca è dipinto in nero il fregio del chepi, meno che per gli ufficiali delle compagnie treno, i quali sulla copertina bianca portano dipinta la stella con il numero del reggimento.

Gli ufficiali della compagnia treno del reggimento a cavallo sulla copertina portano dipinta in nero la stella con il disco bianco.

§ 55. — **Spalline**.



Fig. 84.

263. Le spalline hanno la forma e le dimensioni uguali a quelle degli ufficiali di cavalleria (§ 47); però la lastra, i cordoncini ed i bottoncini sono di metallo dorato e le frangie sono d'oro.

Nel mezzo dello scudo di ciascuna spallina è fissato un trofeo d'argento, composto di due cannoni in croce sormontati da una granata. I cannoni sono lunghi 0,045 ed hanno una grossezza proporzionata (figura 84).

§ 56. — **Giberna e bandoliera.**

264. La giberna consta di un cofanetto con coperchio, (figura 85).

Il cofanetto è di lastra forte ricoperto di velluto nero, eccetto i due fianchi che sono guarniti di una lastra dorata con due ganci a molla a foggia di porta-carabina, i quali servono per appendere la giberna alla bandoliera; esso ha 0,060 d'altezza, 0,140 di lunghezza e 0,025 di larghezza.

Il coperchio è di lastra dorata contornata da un orlo di metallo do-



Fig. 85.

rato e cesellato della larghezza di 0,007; esso ha una larghezza di 0,155 e l'altezza di 0,075: si chiude mediante una linguetta che và ad unirsi ad un piuolo posto sotto il cofanetto. Ha sovrapposti nel mezzo due cannoni in croce in argento, sormontati da una granata pure in argento: i cannoni hanno la lunghezza di 0,060 ed una grossezza proporzionata.

265. La bandoliera è di gallone in tessuto d'oro simile a quello del cinturino, ma ha la larghezza di 0,060, è foderata di velluto nero che sporge egualmente dai due lati del gallone, formando così un orlo nero di circa 0,005.

Essa è divisa in due parti di lunghezza disuguali, riunite però per mezzo di una grossa fibbia in argento.

La lunghezza totale della bandoliera, allorchè le due parti sono riunite, deve essere tale che, posta a tracolla da sinistra a destra, si adatti al corpo, e la giberna, che vi è appesa e che si trova dietro la spalla destra, non tocchi colla parte inferiore del cofanetto i bottoni delle finte tasche della giubba.

La parte più lunga è ornata sul davanti da una testa di Medusa alta 0,055 e larga 0,055, alla quale sono attaccate due catenelle aventi caduna una freccia; le catenelle sono lunghe 0,145, e le freccie 0,055. Tanto la testa di Medusa quanto le catenelle e le freccie sono d'argento con fondo amatito.

Inferiormente alla testa di Medusa ed alla distanza di 0,130 vi è uno scudo. Esso è in argento brunito e liscio, e nel mezzo ha in rilievo l'aquila reale pure d'argento, ma con fondo amatito.

Questa parte più lunga della bandoliera si unisce alla parte più corta passando entro una fibbia ed un passante attaccati alla parte più corta. La fibbia è formata da due semielissi uniti insieme, ciascuno della larghezza di 0,080 e dell'altezza di 0,035.

Il passante ha la larghezza di 0,075, e l'altezza di 0,015.

La parte più lunga sovrapposta alla parte più corta ha all'estremità un ornamento di forma semiellittica della larghezza di 0,080 e dell'altezza di 0,035.

Tanto le fibbie quanto il passante e l'ornamento sono d'argento lavorati in cesellatura con fondo amatito.

Alle due estremità della bandoliera vi sono due staffe in metallo dorato con anello per appendervi la giberna.

266. La bandoliera e la giberna hanno una coperta di cuoio nero inverniciato.

Avvertenza.

267. I maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti di artiglieria non fanno uso dei distintivi speciali prescritti per gli ufficiali delle compagnie treno, ma vestono la divisa stessa degli altri maggiori del reggimento.

Nota. — Per la calzatura, la cassetta da bagaglio, il cinturino, il colletto, la cravatta, la dragona, i guanti, la mantellina di stoffa impermeabile, la sciabola, la sciarpa, gli speroni e le stellette vedasi al capo 19°.

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI DI ARTIGLIERIA

§ 57.

268. La grande bardatura si compone di una sella completa, un pettorale, una gualdrappa, due tasche da sella, una sopraffascia, una briglia con filetto.

269. La sella è di foggia detta all'inglese, uguale a quella prescritta per gli ufficiali del corpo di stato maggiore (numero 75). Ha il seggio ed i quartieri piccoli e grandi di cuoio naturale; questi ultimi possono, o non, essere imbottiti. La cinghia è fatta con cordicelle e terminata da ambo le parti con tre fibbie doppie.

Le staffe, in ferro forbito, hanno il predellino di forma ellittica.

Gli staffili sono di cuoio naturale.

Alla sella sono applicate alcune camere, le quali servono ad appendere alcune parti della bardatura (figura 90).

270. Il pettorale è di cuoio nero foggiato a falsa martingala, munita dell'occorrente fibbia. Nel punto ove s'incontrano sul petto del cavallo le due correggie superiori e la falsa martingala, il pettorale è ornato di un rosone di metallo giallo sovrapposto ad un pezzo circolare di cuoio verniciato del diametro di m. 0,070.

Sul rosone è applicato un trofeo di metallo giallo, formato da una piramide di proietti sormontata da due cannoni ed al di sopra una granata con fiamma (figura 86).

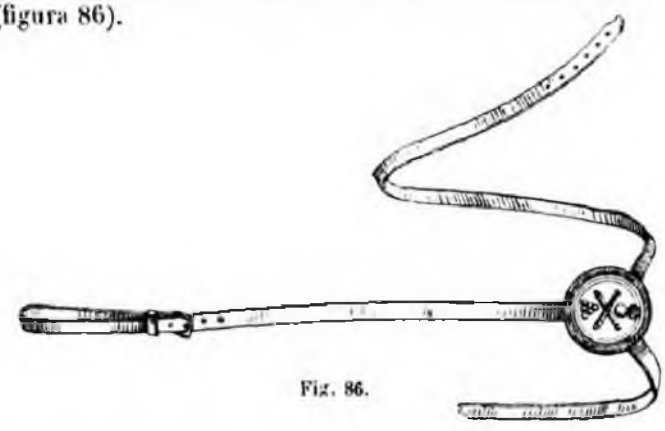


Fig. 86.

Il pettorale viene unito alla sella affibbiando i riscontri delle sue correggie superiori a due fibbie applicate a due camerelle praticate sotto ai quartieri piccoli della sella.

271. La gualdrappa è di panno turchino scuro; si colloca sotto la sella: ha lateralmente la larghezza di m. 0,820; anteriormente è di m. 1,160; posteriormente di m. 1,560; la sua lunghezza, misurata sul dorso del cavallo, è di m. 0,642 (figura 87).

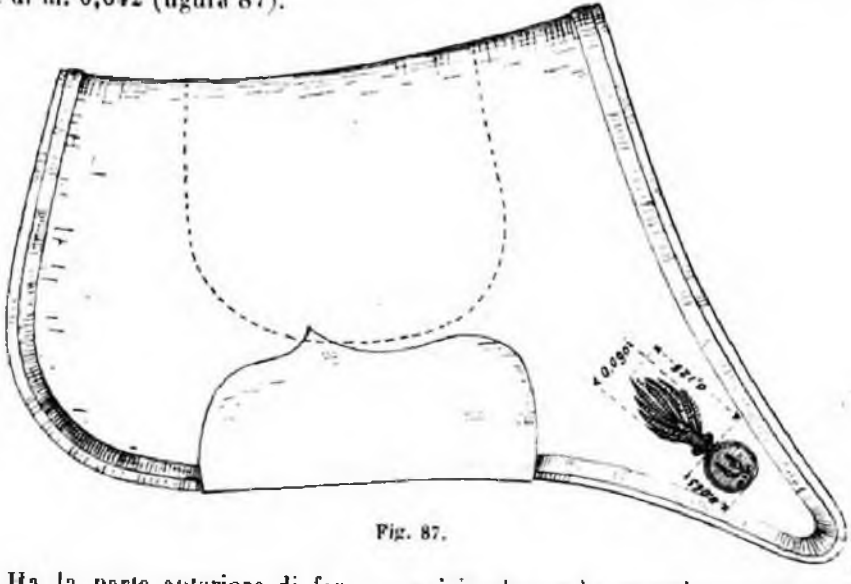


Fig. 87.

Ha la parte anteriore di forma semicircolare e la posteriore protesa a forma arrotondata, con un raggio di m. 0,047; nell'angolo di questa ultima

è sovrapposta una granata in ricamo d'oro, nel corpo della quale vi è, pure sovrapposta, in ricamo dello stesso metallo, la cifra reale collo scettro (fig. 88).

La gualdrappa tutt'attorno è guernita con un gallone in lana nera della larghezza di m. 0,038.

A riparo del guasto che la cinghia e la sciabola tendono a fare alla gualdrappa, alla parte inferiore dei lati di questa, sono cucite due placche oblunghe di coiame verniciato; quella di destra lunga m. 0,250 e quella di sinistra lunga m. 0,350; messa questa ultima in modo che la sua maggior lunghezza serva a riparare dai guasti che può produrre la sciabola.

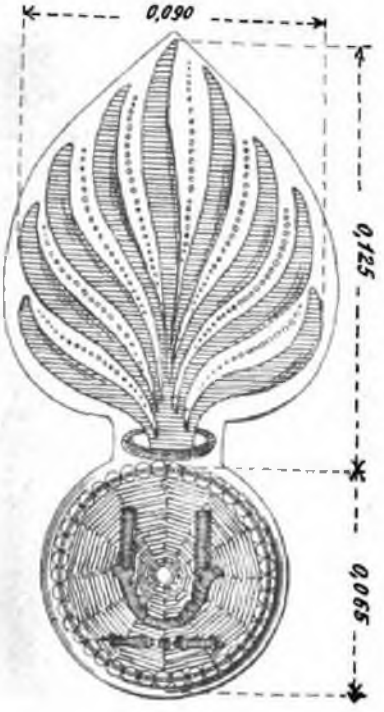


Fig. 88.

272. Le tasche da sella sono attacate sul davanti della sella e sono conformi al disegno (figura 73).

Con la grande bardatura alle medesime viene applicato un coperchio rivestito di pelle nera di foca ed orlato di marocchino nero verniciato, sul quale è fissato un fregio identico a quello che l'ufficiale porta sul chepi. Detto coperchio viene investito a modo di guaina sulle tasche succitate, assicurandolo al di sotto delle medesime, mediante una correggiuola con fibbia attaccata alla parte superiore del coperchio e che, passando per una feritoia praticata nel cappelletto delle tasche, si affibbia ad un riscontro cucito alle tasche stesse. Le tasche così rivestite devono risultare delle dimensioni e della foggia di quelle adottate per la bardatura dei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore (§ 17).

273. La sopraffascia è di tessuto di lana di color turchino della larghezza di 0,080, ha da una parte un riscontro di cuoio nero largo 0,300 e dall'altra una fibbia di uguale larghezza con due passanti (figura 74).

274. Tutte le parti della briglia e del filetto sono di cuoio nero (figura 89).

Il sopracapo ha la larghezza da 0,035 a 0,040; le sguancie da 0,018 a 0,020.

Il sopracapo è ornato di due catenelle lunghe 0,180 in metallo giallo, introdotte parallelamente in due passanti, collocati al centro del medesimo ed assicurati all'estremità, per mezzo d'uncini, a due piastrette di forma rettangolare infisse sul sopracapo ad uguale distanza dai due passanti.

Il sopracapo e le sguancie del filetto sono piazzati sotto quelli del morso passando negli occhielli del frontale. Il soggolo è affibbiato al sopracapo dalle due estremità mediante due fibbie e due passanti di metallo.

275. Il frontale è ornato di cinque piastrette circolari di metallo giallo, delle quali tre grandi del diametro di 0,022 e due piccole del diametro di 0,016; delle prime, due sono collocate al centro degli occhielli ed una alla metà del frontale, le altre due alla metà degl'intervalli.

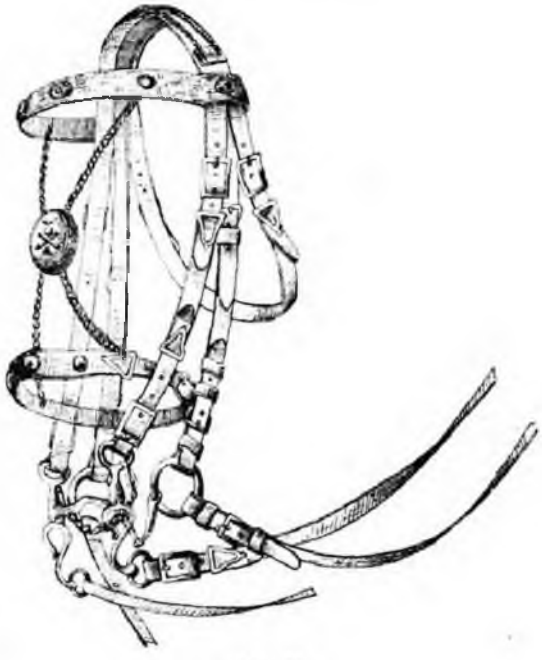


Fig. 69.

276. La museruola è guarnita con tre piastrette, una grande e due piccole, della stessa forma e dimensione di quelle del frontale. La grande è applicata al centro della museruola; le due piccole a 6 centimetri dalla grande.

Dalle piastrette piccole del frontale partono due catenelle della stessa forma di quelle del sopracapo le quali s'intersecano e sono fissate alla museruola con due riscontri di cuoio che entrano nell'ardiglione delle fibbie della museruola stessa. Nel punto d'incontro di dette catenelle è attaccato un pezzo di cuoio di forma circolare del diametro di m. 0,050, su cui è soprapposto un rosone simile a quello del pettorale ma più piccolo.

277. Le fibbie della testiera e delle rediui, tanto del morso quanto del filetto, sono di metallo giallo di forma così detta intiera, quadre e leggermente centinate, sono larghe internamente 0,020 e lunghe 0,030; i passanti sono pure di metallo giallo di forma a campana.

278. Il morso è di ferro forbito; la parte superiore delle aste è dritta con un occhio all'estremità per affibbiarvi il portamorsi ed un piccolo foro per il gancetto del barbazzale; le aste inferiori a forma di S hanno una campanella all'estremità per attaccarvi le redini.

Il filetto è parimente di ferro forbito con anelli all'estremità.

279. Con la bardatura ordinaria si fa uso di sella inglese, di briglia di cuoio nero e di copertina sottosella.

La copertina sottosella è di panno turchino, o di feltro dello stesso colore, avente un bordo di tessuto di lana nera della larghezza di 0,038, al lato posteriore sinistro un pezzo di cuoio nero verniciato, ed al lato destro una tasca di vacchetta nera larga 0,20 ed alta 0,16, chiusa dalla parte superiore da un coperchio, che viene fissato alla tasca mediante una fibbia a riscontro.

La briglia, di foggia inglese, (figura 32) è di cuoio nero verniciato o no, con fibbie doppie ovali in metallo giallo; i passanti sono di cuoio nero.

Con la bardatura ordinaria si può fare uso di una sopraffascia sulla sella.

280. Con la bardatura di marcia si fa uso della sella inglese completa, della sopraffascia, della briglia di cuoio nero e della copertina sottosella oradette; nonochè delle tasche da sella senza il coperchio di pelle di foca.

281. Il pettorale si usa soltanto colla grande bardatura.

282. Con la bardatura di marcia sono inoltre d'obbligo due bisaccie di cuoio (figura 74) assicurate nella parte superiore mediante relativi riscontri ad una camerella ricoperta di cuoio naturale, fissata nella parte centrale posteriore dell'arcione della sella e nella parte inferiore alla cinghia per mezzo delle apposite correggiuole con fibbie.

283. Il mantello, arrotolato, è assicurato al disopra delle tasche da sella, munito nel suo mezzo di una striscia di cuoio naturale, destinata ad impedire lo sfregamento delle redini contro il mantello stesso (figura 90).

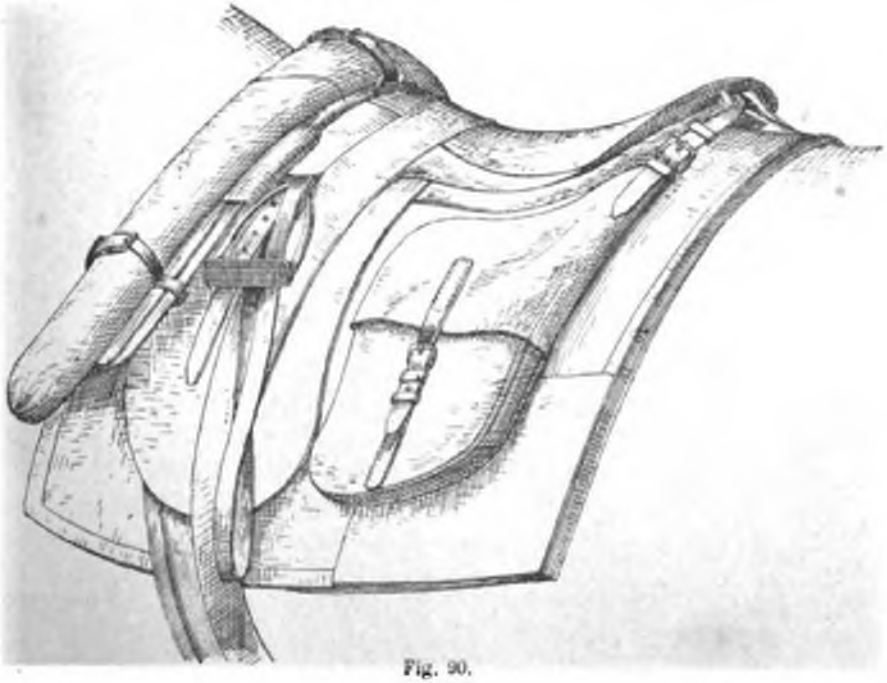


Fig. 90.

CAPO 8.

DIVISA DEGLI UFFICIALI DEL GENIO

§ 58. — **Berretto.**

284. Il berretto è di panno turchino scuro ed ha la forma e le dimensioni uguali a quelle del berretto degli ufficiali di fanteria di linea (§ 18).

Le due cuciture laterali e la posteriore della fascia del berretto, come pure quella del tondino (piano superiore), sono ornate di cordoncino d'oro di 2 millimetri di grossezza. I due orli della sopraffascia sono filettati di velluto cremisino.

285. Sul dinanzi del berretto vi è il fregio dell'arma, ricamato in oro. Gli ufficiali appartenenti ai reggimenti hanno in mezzo alla granata del detto fregio il numero del reggimento ricamato in oro, in campo nero; per quelli invece dello stato maggiore dell'arma la granata è interamente in ricamo con in mezzo la croce di Savoia.

Il fregio consiste:

a) per gli ufficiali appartenenti allo stato maggiore dell'arma ed ai reggimenti 1°, 2°, 3° ed alla brigata ferrovieri del 4°, di un trofeo composto



Fig. 91.

di due scuri in croce con sovrapposta una granata con fiamma, il tutto sormontato dalla corona reale (figura 91);

b) per gli ufficiali appartenenti al 4° reggimento, meno quelli della bri-

gata ferrovieri, di un trofeo composto di due ancore in croce con sovrapposta una granata con fiamma, il tutto sormontato dalla corona reale (figura 92):

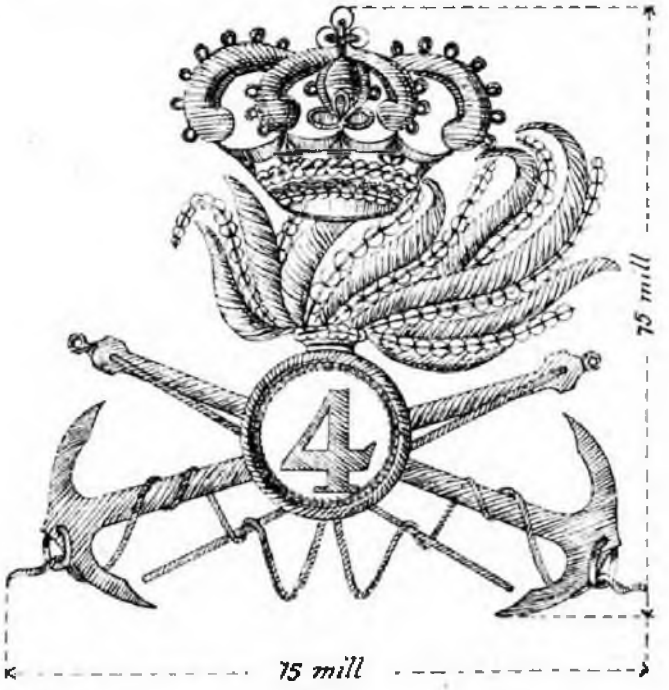


Fig. 92.

c) per gli ufficiali delle compagnie treno del genio il fregio del berretto si compone di una stella sormontata dalla corona reale, con il numero del reggimento ricamato nel disco della stella (figura 76).

286. I distintivi di grado sono in gallone e in galloncino d'oro.

287. I bottoncini sono di metallo dorato identici a quelli delle maniche della giubba.

288. La copertina bianca del berretto è identica a quella stabilita pel berretto degli ufficiali di fanteria di linea (n. 95).

§ 59. — **Giubba.**

289. La giubba per gli ufficiali del genio ha forma e dimensioni identiche a quelle prescritte per la giubba degli ufficiali di artiglieria (§ 54), tranne che la filettatura è in velluto cremisino e i bottoni portano in rilievo il trofeo speciale dell'arma (figura 93).

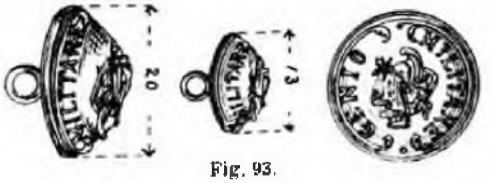


Fig. 93.

§ 60. — **Pantaloni.**

290. I pantaloni hanno forma e dimensioni uguali a quelle prescritte per l'artiglieria (§ 52), eccetto che la banda è in panno cremisino.

§ 61. — **Mantello.**

291. Il mantello (cappotto e mantellina) è in tutto identico a quello prescritto per gli ufficiali d'artiglieria (§ 53), meno che i bottoni ed i bottoncini hanno il fregio speciale dell'arma.

§ 62. — **Chepì.**

292. Il chepi per gli ufficiali del genio ha la forma e le dimensioni uguali a quelle stabilite pel chepi degli ufficiali di fanteria di linea (§ 22) salvochè:

a) gli ornamenti (galloncini, cordoncini, treccia, bottoncini, fregio e nappina) sono in tessuto d'oro e in metallo dorato;

b) la nappina, ellissoidale, è fatta di tortiglio dorato, ed ha la forma e le dimensioni uguali alla nappina del chepi degli ufficiali di artiglieria (§ 54);

c) è ornato di un pennacchietto di piume nere, alto 12 centimetri, portante alla base una tulipa a foglie d'oro, che si innesta nel foro della nappina, ed in tutto conforme a quella del chepi degli ufficiali di artiglieria;

d) il fregio consiste: per gli ufficiali appartenenti allo stato maggiore dell'arma ed ai reggimenti 1°, 2°, 3° ed alla brigata ferrovieri del 4°, di un trofeo composto di due scuri in croce in metallo dorato, con sopra una granata con fiamma pure di metallo dorato (fig. 94); per gli ufficiali

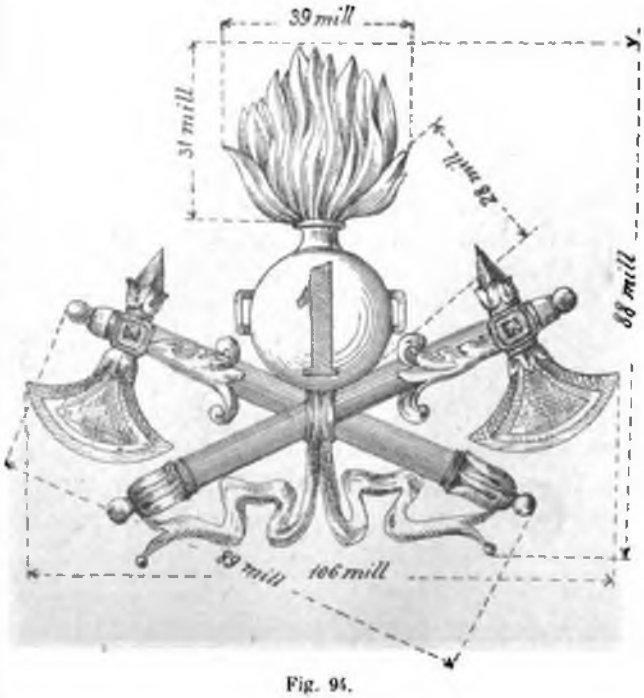


Fig. 94.

appartenenti al 4° reggimento meno quelli della brigata ferrovieri, di un trofeo in metallo dorato composto di due àncore incrociate, sormontate da una granata con fiamma (figura 95); per gli ufficiali delle compagnie treno del genio, di



Fig. 95.

una stella di metallo dorato con il numero del reggimento intagliato nel disco (figura 84).

Gli ufficiali del genio ascritti ai reggimenti portano il numero del reggimento intagliato nella parte sferica della granata; quelli appartenenti allo stato maggiore dell'arma portano invece la croce di Savoia in rilievo d'argento.

293. Sulla copertina bianca del chepi è dipinto in nero il fregio del chepi, meno che per gli ufficiali delle compagnie treno, per i quali sulla copertina è dipinta la stella con il numero del reggimento.



Fig. 96.

§ 63. — **Spalline.**

294. Le spalline, di forma e dimensioni uguali a quelle prescritte per gli ufficiali di artiglieria (§ 55) portano sullo scudo la corona reale in argento (figura 96).

Avvertenza.

295. I maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti del genio non fanno uso dei distintivi speciali prescritti per gli ufficiali delle compagnie treno, ma vestono la divisa degli altri maggiori del reggimento.

Nota. — Per la borsa di pelle, la calzatura, la cassetta da bagaglio, il cinturino, il colletto, la cravatta, la dragona, i guanti, la mantellina di stoffa impermeabile, la sciabola, la sciarpa, lo spencer, gli speroni e le stellette vedasi al capo 19°.

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI DEL GENIO

§ 64.

296. La bardatura dei cavalli degli ufficiali del genio è identica a quella prescritta per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 24), salvochè:

a) le fibbie e tutti gli ornamenti sono in metallo giallo;

b) il fregio sul rosone del pettorale consiste nel trofeo speciale dell'arma (figura 93);

c) la cifra reale sulla gualdrappa è in ricamo d'oro;

d) il fregio delle tasche da sella consiste nella corona reale, in metallo dorato e foggiata come quella delle spalline, basata sopra il trofeo speciale dell'arma (figura 93), in argento, alla distanza di due centimetri.

L'altezza totale del fregio è di 10 centimetri.

CAPO 9.

DIVISA DEGLI UFFICIALI MEDICI

§ 65. — **Berretto.**

297. Il berretto ha la forma e le dimensioni prescritte per quello degli ufficiali di fanteria di linea (§ 18); è di panno turchino scuro ed ha la sopraffascia filettata di velluto di colore amaranto.

298. I distintivi di grado, i cordoncini, i bottoncini e il fregio sono in argento.

299. Il fregio consiste in una stella in ricamo a 5 punte, staccate di mm. 37 l'una dall'altra, con in mezzo la croce scorciata di seta rossa in campo di panno bianco. La stella è sormontata dalla corona reale ed è delle dimensioni fissate dalla figura 137.

300. La copertina di tela bianca è uguale a quella prescritta per il berretto degli ufficiali di fanteria di linea (n. 95).

§ 66. — **Giubba.**

301. La giubba è identica a quella prescritta per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 19), eccetto che ha:

a) il bavero di velluto di color amaranto;

b) la filettatura di velluto di color amaranto; limitata soltanto alle manopole ed alle finte tasche.

§ 67. — **Pantaloni.**

302. Sono foggiati come quelli prescritti per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 20), ma di panno turchino scuro e con banda di panno color amaranto scuro, larga 4 centimetri.

§ 68. — **Mantello.**

303. Il mantello (cappotto e mantellina) è di panno turchino scuro, ha la forma e le dimensioni identiche a quelle descritte al § 5. Il cappotto ha i bottoni come quelli della giubba, il fermaglio della mantellina è in metallo argentato; le stellette al bavero del cappotto e della mantellina sono come quelle della giubba; il bavero della mantellina è dello stesso panno del mantello.

§ 69. — **Chepi.**

304. Il chepi è uguale a quello prescritto per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 22).

305. Il fregio però consiste in una stella di metallo argentato, delle dimensioni fissate nella figura 136, avente nel disco la croce scorciata in smalto rosso, in campo di smalto bianco.

306. Il chepi degli ufficiali medici è inoltre ornato di un pennacchietto nero come quello prescritto per gli ufficiali di artiglieria (§ 54); anche la nappina e la tulipa sono come quelle degli ufficiali d'artiglieria, ma in argento.

307. Sulla copertina di tela bianca del chepi è dipinta in rosso una croce alta 4 centimetri e colle aste larghe 8 millimetri.

§ 70. — **Spalline.**



Fig. 97.

308. Le spalline sono uguali a quelle prescritte per gli ufficiali di cavalleria (§ 47), coll'aggiunta di un fregio speciale in metallo dorato, figura 97, fissato sullo scudo.

§ 71. — **Bracciale internazionale.**

309. In tempo di guerra gli ufficiali medici, oltre la sciarpa, portano il *bracciale internazionale*.

Il bracciale internazionale è formato da una fascia di tela di cotone crociata bianca, con una croce nel mezzo in panno scarlatto, come si rileva dalla figura 98. L'altezza della fascia è di 95 millimetri.

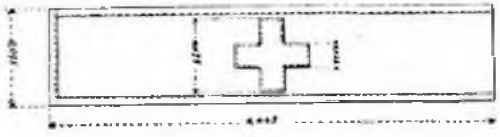


Fig. 98.

310. Il bracciale internazionale è portato sul braccio sinistro a mezza distanza fra la spalla ed il gomito, e si ferma sotto il braccio mediante cucitura o anche con tre bottoncini di osso bianco.

Nota. — Per la borsa di pelle, la calzatura, la cassetta da bagaglio, il cinturino, il colletto, la cravatta, la dragona, i guanti, la mantellina di stoffa impermeabile, la sciabola, la sciarpa, lo spencer, gli speroni e le stellette vedasi al capo 19°.

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI MEDICI

§ 72.

311. La bardatura dei cavalli degli ufficiali medici è quella stessa prescritta per i cavalli degli ufficiali di fanteria di linea (§ 24), tranne che il fregio sulle tasche da sella consiste nella croce di Savoia in metallo argentato, colle aste della larghezza di 25 millimetri (figura 99).

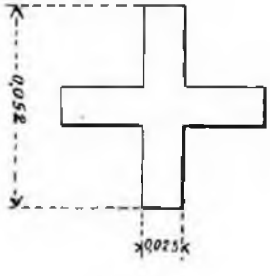


Fig. 99.

CAPO 10.

DIVISA DEGLI UFFICIALI COMMISSARI

§ 73. — **Berretto**.

312. Il berretto è di panno turchino scuro ed ha la forma e le dimensioni prescritte per quello degli ufficiali di fanteria di linea (§ 18). La sopraffascia è filettata di panno azzurro.

313. I distintivi di grado, i cordoncini alle cuciture laterali, a quella posteriore ed a quella del tondino sono in oro. I bottoncini sono come quelli delle maniche della giubba.

314. Il fregio consiste in una stella in ricamo d'oro, a 5 punte staccate di mm. 37 l'una dall'altra, con in mezzo la croce di Savoia pure in ricamo d'oro in campo di panno azzurro. La stella è sormontata dalla corona reale in ricamo d'oro delle dimensioni indicate nella figura 137.

315. La copertina di tela bianca è uguale a quella prescritta per il berretto degli ufficiali di fanteria di linea (n. 95).

§ 74. — **Giubba**.

316. Per dimensioni e forma la giubba degli ufficiali commissari è uguale a quella prescritta per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 19). È di panno turchino scuro, ha le manopole ed il bavero di velluto nero e le filettature in panno azzurro.

317. I distintivi di grado e le controspalline sono in oro. I bottoni sono in metallo dorato e col fregio speciale del corpo di commissariato (figura 100).



Fig. 100.

§ 75. — **Pantaloni**.

318. I pantaloni sono di panno turchino scuro, con banda laterale di panno azzurro larga 4 centimetri e foggiati come quelli degli ufficiali di fanteria di linea (§ 20).

Le fibbiette e i bottoni per le staffe degli ufficiali superiori sono di metallo giallo.

§ 76. — **Mantello.**

319. Il mantello (cappotto e mantellina) è di panno turchino scuro ed ha la forma e le dimensioni descritte al § 5.

Il cappotto ha i bottoni come quelli della giubba; il fermaglio della mantellina è di metallo dorato; le stellette al bavero del cappotto e della mantellina sono come quelle della giubba; il bavero della mantellina è dello stesso panno del mantello.

§ 77. — **Chepì.**

320. La forma e le dimensioni del chepì sono uguali a quelle prescritte pei chepì degli ufficiali di fanteria di linea (§ 22) salvochè:

a) la nappina, i bottoncini, i distintivi, i cordoncini e la treccia sono in metallo dorato e in tessuto d'oro;

b) il fregio è di metallo dorato e consiste in una stella (figura 136), portante nel centro la croce di Savoia in oro, in campo di smalto azzurro.

§ 78. — **Spalline.**

321. Le spalline, in metallo dorato e con la frangia in oro, sono simili in tutto a quelle degli ufficiali del corpo di stato maggiore (§ 16).

Nota. — Per la borsa di pelle, la calzatura, la cassetta da bagaglio, il cinturino, il colletto, la cravatta, la dragona, i guanti, la mantellina di stoffa impermeabile, la sciabola, la sciarpa, lo spencer, gli speroni e le stellette vedasi al capo 19°.

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI COMMISSARI

§ 79.

322. È la stessa bardatura prescritta pei cavalli degli ufficiali di fanteria di linea, salvochè le fibbie e gli ornamenti in metallo della briglia e del pettorale sono in metallo dorato; la cifra reale sulla gualdrappa è ricamata in oro; il fregio sulle tasche da sella consiste nella croce di Savoia in metallo dorato e con le aste della larghezza di 25 millimetri (figura 99).

CAPO 11.

DIVISA DEGLI UFFICIALI CONTABILI

§ 80.

323. Gli ufficiali contabili vestono la medesima divisa e si fregiano degli stessi distintivi di grado che gli ufficiali di fanteria di linea (Capo 3°) di uguale grado, tranne che hanno:

a) in panno azzurro, la filettatura della giubba, quella del berretto e le bande dei pantaloni;

b) in oro, i distintivi di grado, le controspalline, il fregio ed i cordoncini del berretto, la treccia ed i cordoncini del chepi e le frangie delle spalline;

c) in metallo dorato, i bottoni, le spalline, la nappina, il fermaglio della mantellina e la stella del chepi.

324. Il fregio del berretto, in ricamo, consiste della corona reale poggiata su di una stella, nel cui centro è ricamata la croce di Savoia in campo nero, (figura 137).

325. Il fregio del chepi consiste di una stella di metallo, nel cui disco trovasi in rilievo la croce di Savoia (figura 136).

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI CONTABILI

§ 81.

326. La bardatura è uguale a quella prescritta per gli ufficiali commissari (§ 79).

CAPO 12.

DIVISA DEGLI UFFICIALI VETERINARI

§ 82. — **Berretto.**

327. Il berretto degli ufficiali veterinari è uguale a quello degli ufficiali di fanteria di linea (§ 18), salvo che ha la sopraffascia di panno azzurro filettata di velluto nero, e il fregio consiste in una stella in ricamo d'argento

a 5 punte, staccate di millimetri 37 l'una dall'altra, con in mezzo la croce di Savoia in ricamo d'argento, in campo di panno azzurro (figura 137).

§ 83. — **Giubba.**

328. La giubba, per forma, dimensioni, distintivi e bottoni, è precisamente uguale a quella degli ufficiali di fanteria di linea (§ 19), eccetto che la filettatura è di panno azzurro ed è limitata al bavero, alle manopole ed alle finte tasche (mostre).

§ 84. — **Pantaloni.**

329. I pantaloni, foggiati e di dimensioni come quelli degli ufficiali di fanteria di linea (§ 20), sono di panno bigio, ornati lateralmente di due bande di panno azzurro larghe 3 centimetri, e staccate 5 millimetri l'una dall'altra.

§ 85. — **Mantello.**

330. Il mantello (cappotto e mantellina) è di panno bigio, ed ha la forma e le dimensioni descritte al § 5.

Il cappotto ha i bottoni come quelli della giubba; il fermaglio della mantellina è di metallo argentato; le stellette al bavero del cappotto e della mantellina sono come quelle della giubba: il bavero della mantellina è dello stesso panno del mantello.

§ 86. — **Chepì.**

331. Il chepì è uguale a quello stabilito per gli ufficiali di fanteria di linea (§ 22). Il fregio però consiste in una stella di metallo argentato, delle dimensioni fissate nella figura 136, avente nel disco la croce di Savoia in argento, in campo di smalto azzurro.

§ 87. — **Sciabola.**

332. La sciabola ha la forma prescritta per la sciabola degli ufficiali di cavalleria (§ 46).

§ 88. — **Spalline.**

333. Gli ufficiali veterinari fanno uso di spalline identiche a quelle prescritte per gli ufficiali di cavalleria (§ 47).

Nota. — Per la borsa di pelle, la calzatura, la cassetta da bagaglio, il cinturino, il colletto, la cravatta, la dragona, i guanti, la mantellina di stoffa impermeabile, la sciarpa, lo spencer, gli speroni e le stellette vedasi al capo 19°.

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI VETERINARI

§ 89.

334. La bardatura dei cavalli degli ufficiali veterinari è quella stessa prescritta per i cavalli degli ufficiali di fanteria di linea, tranne che il fregio sulle tasche da sella consiste nella croce di Savoia in metallo argentato colle aste della larghezza di 25 millimetri (figura 99).

CAPO 13.

DIVISA DEGLI UFFICIALI DEI DISTRETTI MILITARI E DEGLI UFFICIALI ADDETTI ALLE FORTEZZE

§ 90.

335. Gli ufficiali dei distretti militari vestono la divisa prescritta per gli ufficiali di fanteria di linea, colla differenza che il fregio del berretto è ricamato in oro e consiste del numero del distretto sormontato da corona reale; sul chepì portano la stella in metallo dorato con il numero del distretto intagliato nel disco della stella stessa (fig. 34 e 42).

336. Gli ufficiali inferiori addetti ai comandi superiori dei distretti vestono la divisa dell'arma o del corpo da cui provengono, tranne che sul chepì, cappello o colbacco portano la stella in metallo dorato con la croce di Savoia nel disco, e sul berretto la stella in ricamo d'oro con la croce di Savoia, (fig. 136 e 137).

337. Gli ufficiali superiori comandati in servizio temporaneo presso i distretti militari continuano a vestire la divisa del corpo dal quale provengono.

Se provengono dalla fanteria di linea, portano sul chepì e sul berretto l'identico fregio e lo stesso numero degli ufficiali effettivi al distretto presso cui prestano servizio. Se invece provengono dai bersaglieri o dagli alpini, nel disco del fregio del berretto ed in quello del cappello, al numero del reggimento, sostituiscono la croce di Savoia prescritta per gli ufficiali applicati di stato maggiore (figure 136 e 137).

338. Gli ufficiali subalterni dei reggimenti di fanteria di linea e dei bersaglieri, trasferiti nei distretti in servizio biennale, continuano a vestire la divisa e portano il numero del reggimento dal quale provengono.

339. La bardatura dei cavalli degli ufficiali effettivi ai distretti è la stessa prescritta per gli ufficiali di fanteria di linea, però il numero del distretto sulle tasche da sella è in metallo dorato.

340. Gli ufficiali delle fortezze, benchè ascritti ai quadri dell'arma di fanteria, continuano a far uso della divisa e della bardatura dell'arma o del corpo da cui provengono.

Al fregio del chepi e del berretto sostituiscono la stella con la croce di Savoia (fig. 136 e 137) in argento o in oro, secondo che hanno le spalline in argento o in oro.

Al fregio delle tasche da sella sostituiscono la corona reale sovrapposta allo scettro, in oro od in argento, della forma indicata al terzo capoverso del numero 141.

CAPO 14.

DIVISA DEGLI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE DI DISCIPLINA E DEGLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA

§ 91.

341. Gli ufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena vestono la stessa divisa prescritta per gli ufficiali di fanteria di linea (Capo 3°), salvo che la stella sul chepi ha nel disco la corona reale in rilievo e la stella sul berretto ha nel disco la corona reale, ricamata in argento, su campo nero (figura 101 e 102).



Fig. 101.



Fig. 102

342. Anche la bardatura per i cavalli dei suddetti ufficiali è la stessa prescritta per gli ufficiali di fanteria di linea, salvochè il fregio per le tasche da

sella consiste nella corona reale basata sopra lo scettro reale alla distanza di due centimetri; l'una e l'altro di metallo argentato e delle medesime dimensioni stabilite per il fregio delle tasche da sella degli ufficiali dei reggimenti di fanteria di linea (terzo capoverso del numero 141).

CAPO 15.

DIVISA DEGLI UFFICIALI DEL CORPO INVALIDI E VETERANI

§ 92.

343. Gli ufficiali del corpo invalidi e veterani vestono l'uguale divisa che gli ufficiali di fanteria di linea (Capo 3°), eccetto che:

a) le filettature alla sopraffascia del berretto, della giubba e la banda dei pantaloni sono in panno cremisi;

b) il fregio del chepi consiste in una stella di metallo argentato, come quella del chepi degli ufficiali di fanteria di linea, avente nel disco lo scudo di Savoia (figura 103);

c) il fregio del berretto consiste in una stella ricamata in argento a 5 punte, come quella del berretto degli ufficiali applicati di stato maggiore, con entro il disco lo scudo di Savoia, ricamato in argento, in campo rosso (figura 104).

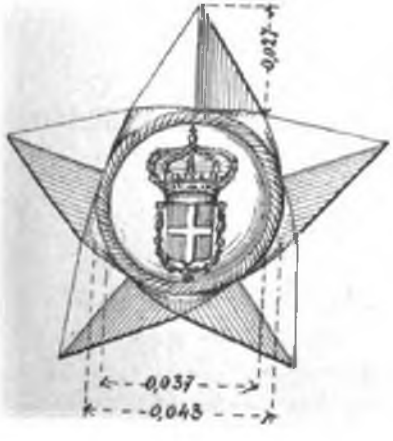


Fig. 103.

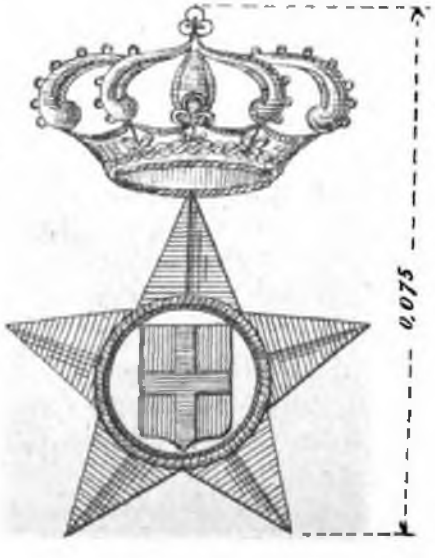


Fig. 104.

344. La sciabola ha la lama ricurva in modo che sottendendole una corda tra la metà di questa e quella corrispondente della curvatura vi sia una distanza di m. 0,031 a m. 0,035, porta l'impugnatura d'ebano colla guarnitura in ferro forbito e lucido, senza coccia, e con una branca sola al guardamano dello stesso metallo.

345. Il fodero della sciabola è pure di ferro forbito e lucido, oppure di acciaio, ed ha un orificio di m. 0,033 di lunghezza; è munito di due fascette collocate l'una a m. 0,072 e l'altra a m. 0,145 dalla sommità di esso, a ciascuna delle quali è attaccato, per mezzo di un foro praticato in una codetta che fa corpo colle medesime, un anello scorrevole del diametro di m. 0,022, le fascette e gli anelli sono pure di ferro forbito o d'acciaio. Il fodero è munito in fondo di un rincalzo il quale, piegato sotto l'estremità di esso, sale dalla parte del taglio della lama sino all'altezza di m. 0,100 ed a quella di m. 0,045 dalla parte opposta, questo rincalzo è altresì d'acciaio o di ferro forbito (1).

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI INVALIDI E VETERANI

§ 93.

346. Gli ufficiali del corpo invalidi e veterani fanno uso della bardatura prescritta per gli ufficiali di fanteria di linea; il fregio però sulle tasche da sella consiste nella corona reale sovrapposta allo scettro reale (terzo capoverso del numero 144).

CAPO 16.

DIVISA DEGLI UFFICIALI IN POSIZIONE DI SERVIZIO AUSILIARIO E DI COMPLEMENTO (2)

§ 94.

347. Gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario continuano a fare uso della divisa prescritta per l'arma o per il corpo cui appartenevano in effettività di servizio; però, in luogo delle stellette, portano due botton-

(1) Gli ufficiali dell'esercito permanente od in congedo illimitato, trasferiti nel corpo invalidi e veterani dopo il 1° gennaio 1888, possono fare uso della sciabola descritta al § 144.

(2) Gli ufficiali che, transitoriamente, sono effettivi alla milizia mobile vestono la stessa divisa prescritta per gli ufficiali di complemento alla milizia stessa.

cini lisci di metallo bianco della grandezza di quelli delle maniche della giubba. Soltanto quando sono chiamati in servizio fanno uso delle stellette.

348. Gli ufficiali di complemento (sia dell'esercito permanente, sia della milizia mobile) ascritti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sebbene effettivi in tempo di pace ai distretti di loro residenza, se dal bollettino di mobilitazione (parte 1ª) sono assegnati ad un reggimento dell'esercito permanente, ne indossano la divisa; se destinati alla milizia mobile (compresa la milizia speciale di Sardegna) vestono quella della rispettiva unità; se infine sono assegnati a stati maggiori di battaglioni presidiari od a compagnie presidiarie continuano a vestire la divisa dell'arma o del corpo da cui provengono, tranne che sul copricapo mettono il fregio ed il numero del distretto presso il quale questi reparti si costituiscono.

349. Gli ufficiali anzidetti ascritti alla fanteria, all'artiglieria e al genio portano intagliato nel disco del chepì o cappello, e ricamato nel fregio del berretto, il numero del reggimento, o del distretto, al quale sono assegnati dal bollettino di mobilitazione (parte 1ª) tranne quelli dei bersaglieri i quali portano il numero del battaglione.

350. Gli ufficiali ascritti ai corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario vestono in tutti i casi la divisa speciale per questi corpi.

351. Gli ufficiali ascritti alle armi di fanteria, artiglieria e genio adibiti a servizi speciali, oppure senza veruna destinazione, portano la divisa della propria arma ed hanno nel disco del fregio del chepi, cappello ed in quello del berretto la croce di Savoia (fig. 136 e 137).

352. La stessa croce di Savoia portano pure gli ufficiali d'artiglieria e del genio assegnati alla milizia speciale per la Sardegna.

353. Gli ufficiali di cavalleria addetti a servizi speciali portano la divisa del reggimento al quale furono originariamente ascritti; quelli invece destinati allo squadrone di cavalleria della milizia speciale per la Sardegna indossano la divisa della scuola di cavalleria (capo 6).

354. Gli ufficiali di complemento alla milizia mobile appartenenti ad arma, o a corpo, che, nell'esercito permanente, faccia uso di fregio sul chepi in metallo argentato e sul berretto di ricamo in argento portano il fregio stesso in metallo dorato sul chepi e in ricamo d'oro sul berretto; quelli invece ascritti ad arma, o a corpo, che, nell'esercito permanente, faccia uso del detto fregio in metallo dorato ed in ricamo d'oro, lo portano in metallo argentato sul chepi e in ricamo d'argento sul berretto.

355. Gli ufficiali di complemento non possono fare uso delle stellette tranne quando sono chiamati a prestare servizio.

Invece delle stellette i medesimi portano:

a) gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente, due bottoncini

di metallo argentato, grandi come quelli delle maniche della giubba, con sopra in rilievo la cifra reale in oro (figura 105);

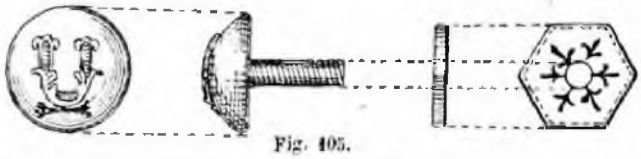


Fig. 105.

b) gli ufficiali di complemento alla milizia mobile, due bottoncini identici per grandezza e per metallo a quelli delle maniche della giubba, con sopra in rilievo un M in oro, se i bottoncini sono d'argento, e in argento se i bottoncini sono d'oro (figura 106).

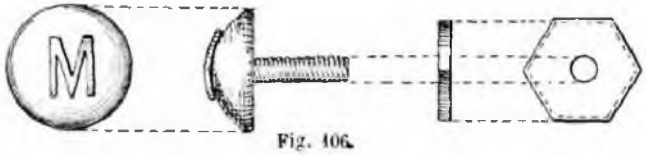


Fig. 106.

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI IN POSIZIONE DI SERVIZIO AUSILIARIO E DI COMPLEMENTO

§ 95.

356. La bardatura per i cavalli degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario è quella prescritta per l'arma, o per il corpo, cui appartenevano in effettività di servizio.

357. La bardatura per i cavalli degli ufficiali di complemento è quella prescritta per l'arma o per il corpo a cui i medesimi sono ascritti dal bollettino di mobilitazione (parte I^a^). (1).

358. Per quelli ascritti alle armi di fanteria e del genio ed adibiti a servizi speciali, oppure senza veruna destinazione, come anche per quelli del genio assegnati alla milizia speciale della Sardegna, il fregio delle tasche da sella consiste in una corona reale sovrapposta allo scettro reale (terzo capoverso del numero 141).

359. Gli ufficiali di complemento alla milizia mobile appartenenti ad arma o corpo che, nell'esercito permanente, porti sulle tasche da sella il fregio in metallo argentato, portano detto fregio in metallo dorato; se invece appartengono ad arma o corpo che, nell'esercito permanente, porti sulle tasche da sella il fregio in metallo dorato essi lo portano in metallo argentato.

(1) Gli ufficiali di complemento delle armi a cavallo, ammessi a valersi di un cavallo di servizio, quando non abbiano del proprio gli oggetti di grande bardatura, fanno sempre uso della bardatura ordinaria ricevuta dal corpo nel quale prestano servizio.

CAPO 17.

DIVISA DEGLI UFFICIALI DI MILIZIA TERRITORIALE.

§ 96.

360. Salvo le modificazioni qui sotto specificate, gli ufficiali di milizia territoriale vestono la divisa stabilita per gli ufficiali dell'esercito permanente, secondo l'arma od il corpo cui sono ascritti.

361. Gli ufficiali di milizia territoriale non possono fregiarsi delle stellette se non quando sono chiamati a prestare servizio.

362. In luogo delle stellette essi fanno uso di due bottoncini in metallo argentato con sopra in rilievo un T di metallo dorato. Però gli ufficiali di artiglieria, del genio e del corpo contabile portano detti bottoncini in metallo dorato ed il T in metallo argentato (figura 107).



Fig. 107.

§ 97. — **Ufficiali di fanteria di linea di milizia territoriale.**

363. Il fregio del berretto consiste in una stella liscia, ricamata in argento, a cinque punte sormontata dalla corona reale (figura 108).

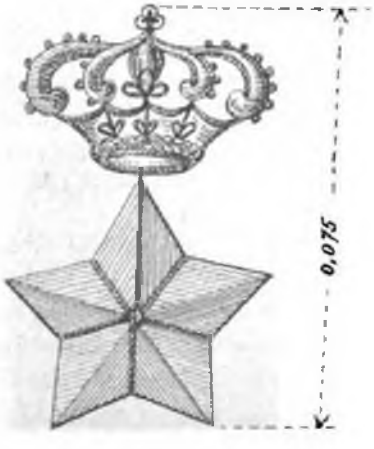


Fig. 108.

364. Il fregio del chepi consiste in una stella di metallo d'argento, liscia a cinque punte, senza disco (figura 109).

365. Il bavero della giubba è di panno color scarlatto. Le manopole sono dello stesso panno della giubba, filettate di panno color scarlatto.

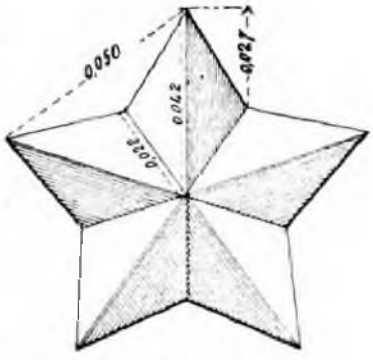


Fig. 109.

§ 98. — Ufficiali alpini di milizia territoriale.

366. La divisa degli ufficiali alpini di milizia territoriale è identica a quella degli ufficiali alpini dell'esercito permanente, eccetto che il bavero della giubba è di panno scarlatto anzichè di velluto nero.

§ 99. — Ufficiali d'artiglieria di milizia territoriale.

367. Il fregio del berretto è uguale a quello indicato dalla figura 108, ma è ricamato in oro.

368. Il fregio del chepi consiste in una stella, di metallo dorato, liscia a cinque punte, senza disco (figura 109).

369. Il bavero della giubba è di panno giallo. Le manopole sono dello stesso panno della giubba, filettate di panno giallo.

§ 100. — Ufficiali del genio di milizia territoriale.

370. Il fregio del berretto consiste in una stella, in ricamo d'oro, liscia a cinque punte, senza disco (figura 108).

371. Il fregio del chepi consiste in una stella liscia a cinque punte, in metallo dorato, senza disco (figura 109).

372. Il bavero della giubba è di panno cremisi. Le manopole sono dello stesso panno della giubba filettate di panno cremisi.

§ 101. — Ufficiali medici di milizia territoriale

373. Il fregio del berretto consiste in un tondino di panno bianco con la croce rossa di Ginevra ricamata in seta; il tondino è filettato con un cordoncino in ricamo d'argento e collocato fra due rami di quercia pure ricamati in argento ed è sormontato dalla corona reale (figura 110).

374. Il fregio del chepi è di forma identica a quello prescritto pel berretto, ma è in metallo argentato col fondino in smalto bianco e la croce di Ginevra in metallo rosso (figura 111).

375. Il bavero e le manopole della giubba sono di panno turchino scuro e filettati di panno amaranto scuro.



Fig. 110.



Fig. 111.

§ 102. — Ufficiali contabili di milizia territoriale.

376. Il fregio del berretto è composto di una stella liscia a cinque punte in ricamo d'oro sormontata dalla corona reale (fig. 108).

Il fregio sul chepi consiste in una stella liscia a cinque punte di metallo dorato (figura 109).

377. Il bavero e le manopole della giubba sono di panno turchino scuro filettati di panno azzurro.

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI DI MILIZIA TERRITORIALE

§ 103.

378. La bardatura per i cavalli degli ufficiali di milizia territoriale è la stessa prescritta per il corpo o per l'arma a cui i medesimi appartengono, tranne che il fregio sulle tasche da sella consiste, per tutti indistintamente, nella corona reale sovrapposta allo scettro reale (3° capoverso del n. 141), in argento od in oro, secondo il colore delle spalline.

CAPO 18.

DIVISA DEGLI UFFICIALI DI RISERVA.

§ 104.

379. Gli ufficiali inscritti nei ruoli di riserva continuano a vestire la divisa dell'arma, o del corpo, cui appartenevano al momento del loro passaggio nella riserva (1).

380. Essi per fregio del copricapo portano la stella a cinque punte d'argento o d'oro corrispondentemente al metallo delle spalline (in ricamo sul berretto, in metallo sul chepi, elmo, cappello o colbacco). Nel disco del fregio portano la croce di Savoia in argento in campo rosso, (figure 136 e 137).

381. Invece delle stellette (che non possono portare se non quando sono chiamati a prestare servizio sotto le armi) portano sul bavero della giubba, mantellina, cappotto e spencer due bottoncini, della grandezza di quelli delle maniche della giubba, in oro per gli ufficiali generali, in argento per tutti gli altri, con sopra in rilievo la cifra reale in argento per gli ufficiali generali ed in oro per gli altri (figura 105).

BARDATURA DEI CAVALLI DEGLI UFFICIALI DI RISERVA

§ 105.

382. La bardatura per i cavalli degli ufficiali generali di riserva è la stessa prescritta per gli ufficiali generali dell'esercito permanente.

383. Gli ufficiali superiori ed inferiori inscritti nei ruoli della riserva fanno uso, per i loro cavalli, della bardatura prescritta per l'arma o per il corpo di

(1) Gli ufficiali superiori ed inferiori inscritti nei ruoli di riserva anteriormente al R. Decreto 8 novembre 1868 (con cui fu stabilito che gli ufficiali di riserva continuino a vestire la divisa dell'arma o del corpo, cui appartenevano al momento del loro passaggio nella riserva) vestono la divisa che era stata prescritta con il R. Decreto 6 gennaio 1874, cioè quella che in generale vestivano all'atto della loro inscrizione nei ruoli di riserva, salvochè:

a) le manopole e il bavero della giubba, il bavero della mantellina, del cappotto o del mantello sono per tutti di panno azzurro (oltremarino); punto cambiando le filettature e le mostre speciali di ogni arma o corpo;

b) la sciabola è quella stabilita per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani (n. 344-345);

c) il fregio del copricapo e le stellette sono uguali a quelli stabiliti dai n. 380 e 381 di questa istruzione.

Gli ufficiali reintegrati nei loro gradi ed inscritti nei ruoli di riserva, per effetto della legge 7 luglio 1876, qualunque sia l'arma od il corpo combattente a cui abbiano appartenuto, possono vestire soltanto la divisa prescritta col succitato R. Decreto 6 gennaio 1874 per gli ufficiali di fanteria di linea.

Coloro i quali hanno servito nei corpi sanitario o del commissariato con assimilazione a rango militare, e col Decreto di reintegrazione sono stati inscritti nei ruoli di riserva, possono vestire la divisa per gli ufficiali di riserva del corpo al quale hanno rispettivamente appartenuto.

cui vestono la divisa (1), ad eccezione che il fregio sulle tasche da sella consiste nella corona reale sovrapposta allo scettro reale (3° capoverso del n. 141).

CAPO 19.

OGGETTI DI DIVISA COMUNI AGLI UFFICIALI DELLE VARIE ARMI E CORPI.

§ 106. — **Borsa di pelle per gli ufficiali superiori ed inferiori.**

384. La borsa di pelle è di prescrizione per tutti gli ufficiali superiori ed inferiori dell'esercito, eccetto per quelli appartenenti alle armi di cavalleria e di artiglieria, i quali alla borsa di pelle sostituiscono le bisacce.

385. La borsa è foggiata in guisa da poter essere portata a tracolla, sulle spalle a mo' di zaino, al cinturino, od appesa alla sella.

Il coperchio è di pelle di vacchetta lucida; i gauci, le fibbie e gli anelli sono in metallo bianco (acciaio o *packfond*).

La forma esterna, la lunghezza e la larghezza sono invariabili e conformi alla figura 112; la spessezza e la distribuzione interna possono invece essere variate a piacimento dell'ufficiale.

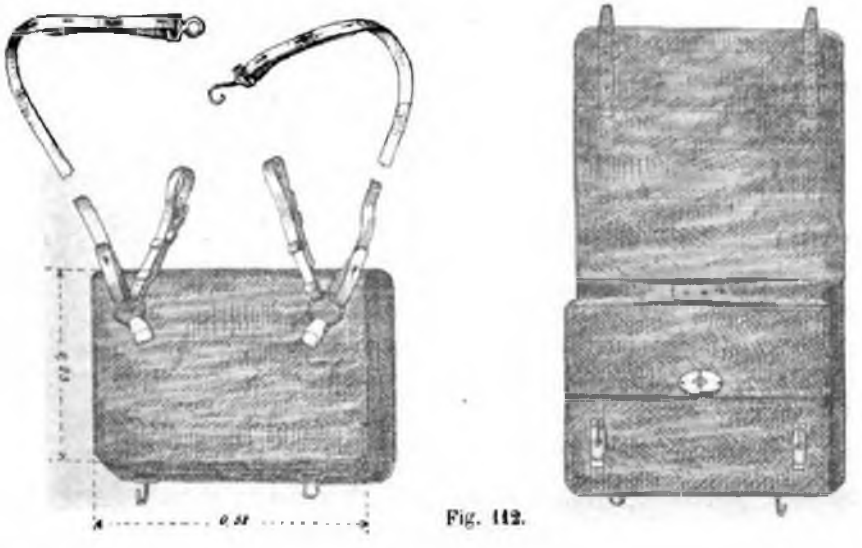


Fig. 112.

(1) Gli ufficiali inscritti nei ruoli della riserva anteriormente al R. Decreto 8 novembre 1888, mentovato nella nota del precedente § 104, fanno uso, per i loro cavalli, della bardatura dell'arma o del corpo da cui provenivano, salvochè il gallone che orna la gualdrappa della grande bardatura e di panno colore azzurro ed il fregio sulle tasche da sella consiste nella corona reale sovrapposta allo scettro reale, come per gli altri ufficiali di riserva.

§ 107. — **Calzatura.**

386. La calzatura è di cuoio annerito, senza bottoni, fibbie, puntelle ricamate, o lacci visibili.

In occasione di balli o serate, gli ufficiali possono fare uso di calzatura di cuoio verniciato.

387. Nei casi previsti dal Regolamento sull'uniforme gli ufficiali fanno uso di stivali o gambali sopra i pantaloni.

388. La foggia degli stivali è quella indicata nella figura 113; l'altezza di essi non deve giungere sopra il ginocchio, nè sotto di questo a meno di 10 centimentri. Il gambale dello stivale è di cuoio nero, verniciato o no a piacimento dell'ufficiale.

389. La rosetta di cuoio cucita sul davanti nella parte superiore del gambale è portata soltanto dagli ufficiali di cavalleria.

390. I gambali, adattati sopra i stivalini o sopra le scarpe, devono presentare la stessa forma dei gambali degli stivali anzidetti.



Fig. 113.

394. Gli ufficiali dei reggimenti alpini nei casi previsti dal Regolamento sull'uniforme, fanno anche uso di stivalini aperti sul davanti e assicurati con lacciuoli, di modello uguale a quello dei stivalini della truppa alpina.

§ 108. — **Cassetta da bagaglio per gli ufficiali.**

392. Gli ufficiali di qualsiasi arma o corpo fanno uso di una cassetta, detta *cassetta da bagaglio per ufficiali.*

393. La cassetta è di legno di noce con coperchio a cerniera e serratura a chiave. Gli spigoli delle testate della cassetta sono rinforzati con lamiera di ferro. Il coperchio è fissato alla cassetta con due cerniere in ferro e sul centro del dinanzi vi è un'altra cerniera in ferro con linguetta munita di piccola staffa, che entra nel foro della serratura alla piana con chiave, incastrata sul fianco anteriore; sul centro del fianco anteriore vi è una maniglia in cuoio naturale foderata di marocchino rosso. Due regoletti in legno sono fissati al fondo, perchè la parte inferiore della cassetta non tocchi il suolo. Nell'interno il coperchio è munito di un diaframma in tela-cotone bigia in due pezzi; il più grande è fisso e forma due compartimenti, il più piccolo è mobile, con due linguette di cuoio nero che si attaccano alle fibbie corrispondenti del fisso. Due striscie di passamano imbullettate nella parte interna del coperchio e della cassetta sostengono il coperchio.

Le dimensioni esterne della cassetta sono le seguenti: lunghezza m. 0,50; larghezza m. 0,30; altezza m. 0,25.

394. Agli ufficiali è fatta facoltà di sostituire alla detta cassetta altra cassetta od una valigia a loro scelta, purchè le dimensioni esterne non superino quelle della cassetta anzidescritta.

§ 109. — **Cinturino**.

395. Il cinturino si compone di una correggia, di due pendagli, di un passante, di due ganci porta sciabola e di una catenella con gancetto (1) per appendervi la sciabola (figura 114).

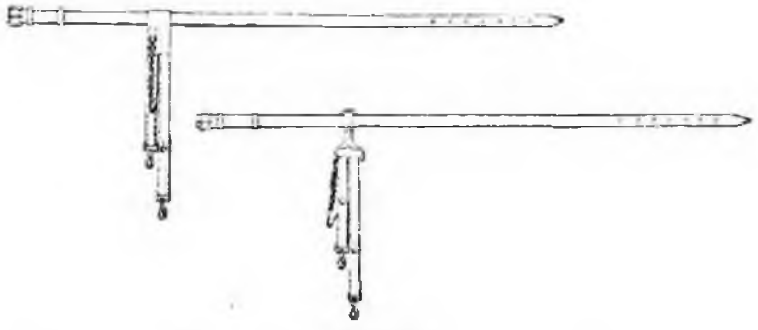


Fig. 114.

396. La correggia è di cuoio naturale e si affibbia sul davanti, con semplice fibbia, oppure con un gancio di metallo foggiato a S.

397. Il passante è un pezzo di cuoio di bulgaro di colore rosso, largo 4 centimetri e mezzo e lungo 18 centimetri, ripiegato su se stesso e cucito nella parte superiore in modo che la correggia vi possa scorrere liberamente dentro. Nella parte inferiore del passante, disposta a libro, sono adattate e cucite fortemente mediante quattro cuciture le estremità superiori dei pendagli. Così fermati, i pendagli devono scendere sul fianco sinistro, il più corto perpendicolarmente, l'altro un po' obliquo indietro (2).

398. I pendagli sono formati di due striscie di pelle di bulgaro di colore rosso, larghe circa 2 centimetri e foderate della stessa pelle. Il pendaglio più

---

(1) È in facoltà degli ufficiali di sostituire alla catenella con gancetto un gancio in metallo bianco di conveniente lunghezza.

(2) È fatta facoltà agli ufficiali di sostituire al passante in cuoio un gancio reggi pendagli in acciaio e di portare la correggia in due pezzi, riuniti da un anello in metallo, od anche da una fibbia di forma rettangolare, per appendervi il detto gancio reggi pendagli (figura 114).

Anche portati in questo modo i pendagli devono sempre scendere sul fianco sinistro nel modo detto al numero 397.

corto, che si aggancia al primo anello del fodero, è lungo da 14 a 20 centimetri, non compresa la parte cucita dentro il passante, l'altro, che si aggancia al secondo anello, è lungo dai 24 ai 30 centimetri.

Le estremità inferiori dei pendagli sono infilate nella finestrella del gancio porta sciabola e quindi, ripiegate su se stesse, fermate mediante un bottone fissato in appositi occhielli.

399. Gli ufficiali che fanno servizio a cavallo possono sopprimere il gancio porta sciabola del pendaglio più corto e assicurare questo al corrispondente anello del fodero mediante il semplice bottone.

400. I ganci porta sciabola consistono nel gancio propriamente detto, munito di molla resistente per impedire l'uscita accidentale dell'anello della sciabola, e della finestrella entro cui è assicurata la estremità inferiore del pendaglio.

401. La catenella è fissata al passante, in corrispondenza del centro del pendaglio più corto e a circa 2 centimetri al disotto della correggia, mediante un bottone munito di gambo; alla estremità inferiore della catenella è applicato un gancetto per appendervi la sciabola. La lunghezza della catenella deve essere tale che il gancetto oltrepassi il lembo inferiore della giubba.

402. I bottoni, i porta sciabola e la catenella sono in acciaio brunito.

403. Nella grande uniforme, i due pendagli del cinturino sono formati da una striscia di pelle nera lucida, larga circa 2 centimetri, ricoperta da ambe le parti da un galloncino in argento od in oro (secondo che i distintivi di grado dell'ufficiale sono in argento od in oro). Il galloncino è largo 18 millimetri ed è bipartito in lunghezza da una striscia in seta turchina larga 1 millimetro.

404. I bottoni, i porta sciabola e la catenella sono in metallo bianco e lucido.

Tutto il resto del cinturino per la grande uniforme è identico a quello sopradescritto per la uniforme ordinaria.

§ 110. — **Colletto e cravatta.**

405. Il colletto consiste in una fasciuola di tela bianca inamidata, la quale o fa parte della camicia od è posticcia, ma abbottonata ad esso.

406. Il colletto è portato dritto ed allacciato sul davanti in modo che i suoi capi combaccino o s'accavalchino leggermente.

407. La cravatta è di seta nera foggiata a striscinola con un semplice nodo, cioè senza fare nè cappio nè fiocco; i due capi pendenti devono sempre stare sotto la giubba.

La cravatta deve avere tale altezza da lasciare scoperta tutto all'intorno una striscia del colletto.

Nell'uniforme di marcia, tranne nelle riviste, gli ufficiali possono portare il colletto rovesciato od anche una cravatta bianca o sciarpa.

§ 111. — **Dragona.**

408. La dragona è portata dagli ufficiali appesa alla guardia della sciabola.

Quando l'ufficiale ha la sciabola sguainata, avvolge la dragona intorno al polso.

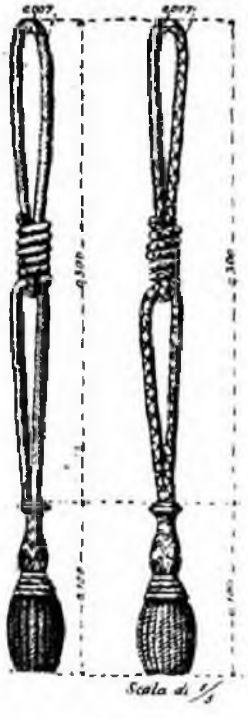


Fig. 115.

409. La dragona per la grande uniforme consiste:

a) Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore. — In un doppio cordoncino di tessuto d'oro del diametro di 0,007 e lungo 0,300, il quale ha in fondo una piccola nappa con frangia pure d'oro lunga 0,100.

Detto cordoncino è tutto in oro per gli ufficiali superiori e screziato di moschine in seta di color turchino per i capitani.

La nappa è di grovigliola pari a quella delle spalline per gli ufficiali superiori e di tortiglio lucido e liscio, pari pure a quello delle spalline per i capitani (figura 115).

b) Per gli ufficiali delle armi di artiglieria e genio. — In un doppio cordoncino di tessuto in oro, del diametro di 0,006 e lungo 0,350, compreso il fiocco, con due passanti scorrevoli in oro, ed ha in fondo un fiocchetto rotondo d'oro, con frangia pure d'oro, lungo 0,100.

Detto cordoncino è tutto in oro per gli ufficiali superiori, e la frangia del fiocchetto di mezza grovigliola; quello dei capitani è screziato di moschine in seta di color turchino ed ha la frangia di tortiglio come quella delle spalline; quello finalmente degli ufficiali subalterni è vergato con quattro righe longitudinali in seta di color turchino ed ha la frangia del fiocchetto uguale a quella dei capitani (figura 116).

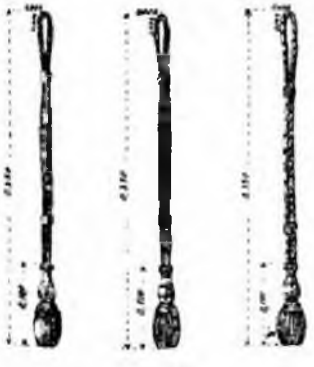


Fig. 116.

c) Per gli ufficiali dell'arma di cavalleria. — In un doppio cordoncino di tessuto del diametro di 0,006 e lungo 0,350, compreso il fiocco d'oro rotondo, con frangia pure d'oro lunga 0,100.

Detto cordoncino è tutto in oro per gli ufficiali superiori e la frangia del fiocchetto di mezza grovigliola; quello dei capitani è screziato di moschine in seta di color turchino ed

ha la frangia di filato arricciato, quello finalmente degli ufficiali subalterni è vergato con quattro righe longitudinali in seta turchina ed ha la frangia del fiocchetto simile a quella dei capitani (figura 117).

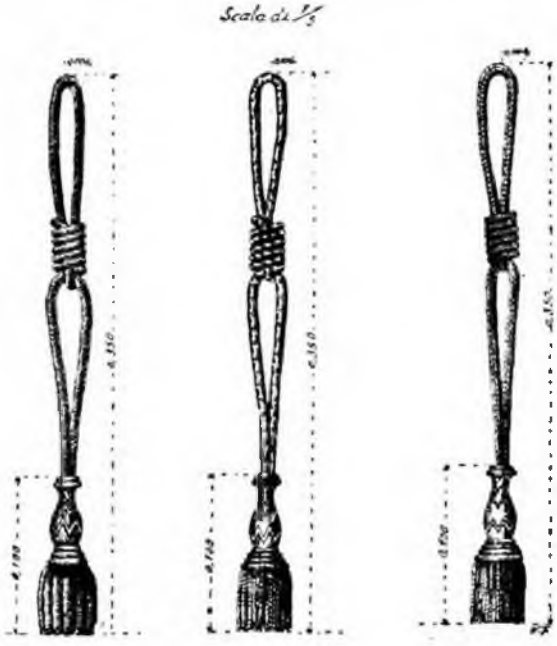


Fig. 117.

d) Per gli ufficiali dell'arma di fanteria di linea, degli alpini, dei corpi: dei bersaglieri, sanitario, di commissariato, contabile, veterinario e di quello degli invalidi e veterani. — In un doppio cordoncino di tessuto in oro del diametro di 0,007 e lungo 0,300, il quale ha in fondo un fiocchetto rotondo con frangia pure d'oro lungo 0,100 (figura 118).

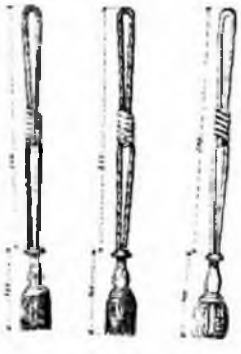


Fig. 118.

Detto cordoncino è tutto in oro per gli ufficiali superiori e la frangia del fiocchetto di mezza grovigliola; quello dei capitani è screziato di moschine in seta di color turchino, ed ha la frangia di filato arricciato; quello finalmente degli ufficiali subalterni è vergato con 4 righe longitudinali in seta turchina ed ha la frangia del fiocchetto simile a quella dei capitani.

e) La dragona per gli ufficiali generali è identica a quella degli ufficiali superiori del corpo di stato maggiore, eccettochè il fiocchetto è di grovigliola più grossa.

410. Coll'uniforme ordinaria e con quella di marcia gli ufficiali fanno uso di dragona di cuoio nero. Essa è formata:

a) *Per gli ufficiali generali, per gli ufficiali del corpo di stato maggiore e per quelli delle armi di artiglieria e genio.* — Di una striscia di cuoio nero inverniciato larga 15 millimetri con fibbietta e due passanti, ed una nappa di fili di cuoio. La fibbietta e i passanti sono in metallo bianco per gli ufficiali generali ed in ottone per gli altri.

b) *Per tutti gli altri ufficiali non specificati alla lettera a).* — La dragona di cuoio è foggiata precisamente come quella d'oro.

§ 112. — **Guanti.**

411. In servizio, con qualunque uniforme, gli ufficiali devono calzare guanti di pelle bianca scamosciata. Fuori di servizio possono far uso di guanti di pelle liscia bianca od anche di color paglia.

Gli ufficiali dei bersaglieri, in servizio, fanno uso di guanti di pelle nera liscia. Fuori di servizio possono far uso anche di guanti di pelle liscia bianca o di color paglia.

§ 113. — **Mantellina di stoffa impermeabile (caoutchouc).**

412. La mantellina è di stoffa impermeabile nera, foggiata conforme è indicato nella figura 119. La sua lunghezza deve essere tale che scenda almeno 20 centimetri sotto il ginocchio.

Alla mantellina di stoffa impermeabile può essere applicato un colletto di velluto nero.

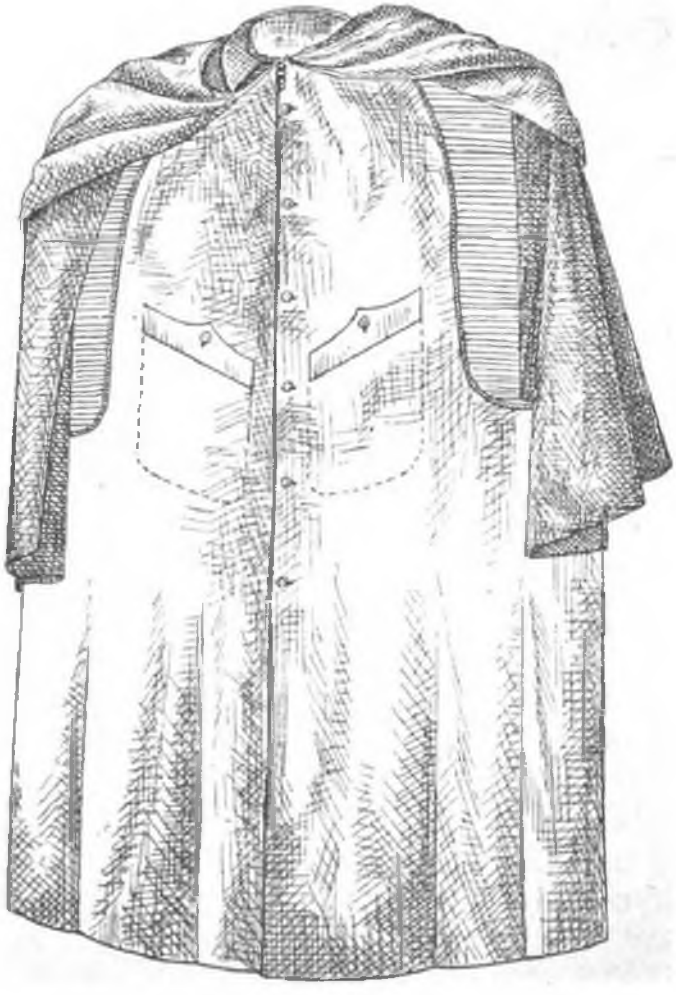
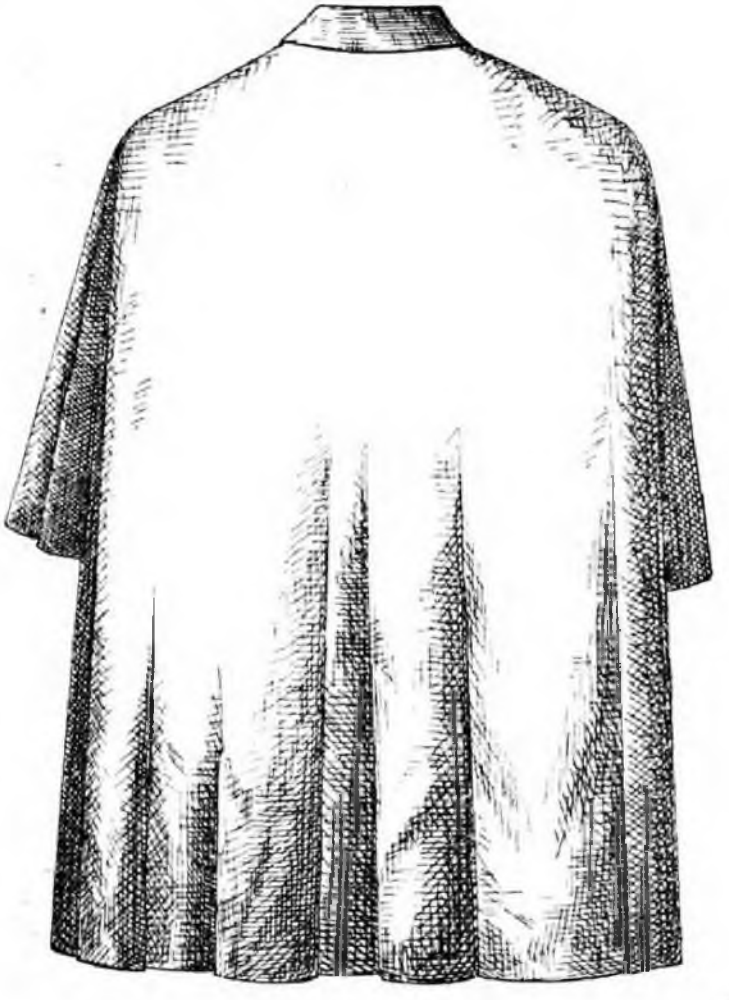


Fig. 119.



Segue Fig. 110.

§ 114. — Sciabola.

413. La sciabola per gli ufficiali dell'esercito permanente, di complemento e della milizia territoriale, appartenenti allo stato maggiore generale, al corpo di stato maggiore, alle armi di fanteria (esclusi i bersaglieri), di artiglieria e del genio ed ai corpi sanitario, di commissariato e contabile militare, ha la lama ricurva in modo che, sottendendole una corda tra la metà di questa e quella corrispondente della curvatura, vi sia una distanza da 25 a 35 millimetri (figura 120).

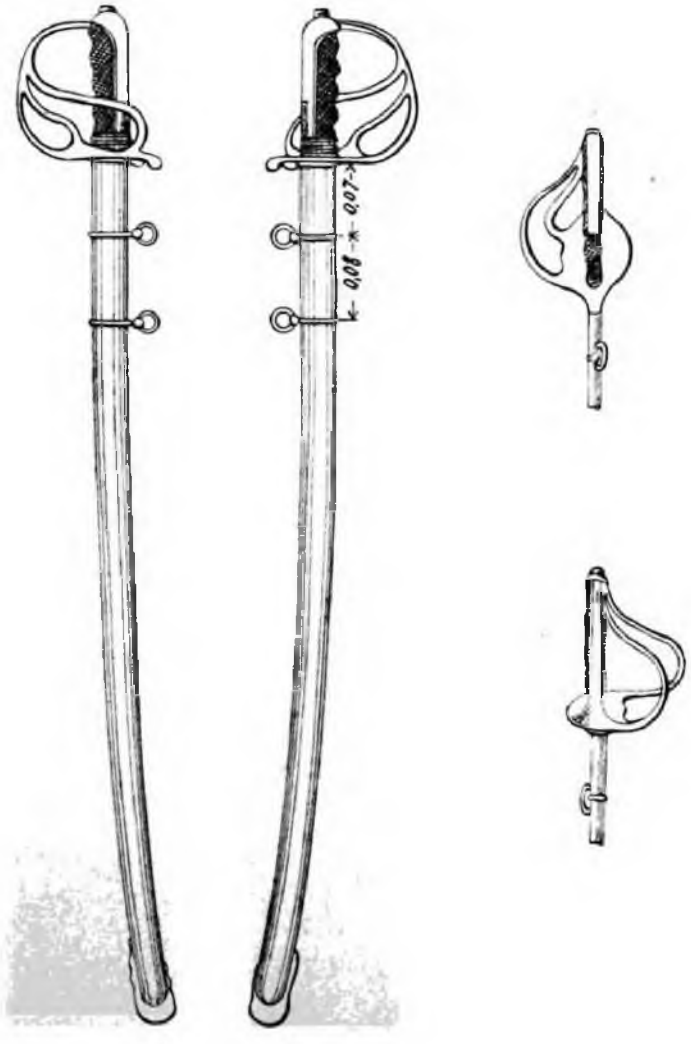


Fig. 120.

414. L'impugnatura è di ebano liscio (meno per gli ufficiali generali che è di avorio) con quattro scanellature dalla parte interna per adattarvi le dita: la guarnitura, di ferro forbito e lucido, è formata di una cappetta e di una guardia a tre branche due delle quali oblique e curve con un incavo per il dito pollice ed ha nella parte superiore un foro ovale per assicurarvi la dragona.

415. Il fodero della sciabola è di ferro forbito e lucido, o di acciaio, ed ha un orifizio di 28 a 33 millimetri di lunghezza; è munito di due fascette, collocate l'una a 7 e l'altra a 15 centimetri dalla sommità di esso orifizio, a ciascuna delle quali è attaccato, per mezzo di un foro praticato in una codetta che fa corpo colle medesime, un anello scorrevole del diametro di 22 millimetri. Al fondo, il fodero è munito di un rincalzo che, piegato sotto la estremità, risale dalla parte del taglio della lama fino all'altezza di 8 a 10 centimetri e dalla parte opposta fino all'altezza di 4 a 5 centimetri.



Fig. 121.

Le fascette, gli anelli ed il rincalzo sono di ferro o di acciaio come il fodero.

416. La lunghezza della sciabola deve essere proporzionata alla statura dell'ufficiale e tale che, appesa al gancio della catenella, disti da terra non meno di 8 centimetri.

§ 115. — **Sciarpa.**

417. La sciarpa consiste in una fascia di tessuto in seta di color turchino unito, della larghezza di 7 centimetri, conforme alla figura 121.

418. I suoi due capi, che sono tenuti uniti per mezzo di un passante cilindrico coperto di un tessuto in seta ad occhio di pernice dello stesso colore della fascia, portano ciascuno un fiocco rotondo coperto dello stesso tessuto del passante, con frangia di tortiglio pure in seta turchina e lungo 17 centimetri.

419. La lunghezza della sciarpa è tale che, messa ad armacollo, i suoi due fiocchi vengano a pendere sotto il fianco lungo la coscia.

420. Gli ufficiali portano la sciarpa ad armacollo, sulla giubba, dalla spalla destra al fianco sinistro, eccettuati gli ufficiali del corpo di stato maggiore, gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza che la portano dalla spalla sinistra al fianco destro.

421. La sciarpa è fermata alla spalla dalla controspallina, che deve perciò essere abbottonata sopra la sciarpa. Nella grande uniforme è portata libera sopra la spallina, ma sotto le cordelline o la bandoliera.

§ 116. — **Spencer**.

422. Lo spencer è di panno turchino scuro e foderato di stoffa in lana nera. Il suo taglio deve essere piuttosto ampio per poterlo comodamente vestire sopra la giubba. Le falde non sono cucite al busto, ma formano corpo col medesimo (figura 122).



Fig. 122.

La lunghezza dello spencer dev'essere tale da oltrepassare, di circa 3 centimetri quella della giubba.

423. Lo spencer è incavalcato sul davanti e chiuso da una doppia fila di 5

alamari formati da un doppio cordone quadrato in seta nera della lunghezza di 8 millimetri circa, con oliva pure in seta nera.

Tale incavalcatura è foggiata a rivolti coperta di pelliccia nera, così detta *astrakan*, formante una orlatura sulla parte esterna larga 2 centimetri circa.

Le due olive superiori sono attaccate alla distanza di 6 centimetri dalla cucitura delle maniche, le altre discendono proporzionatamente in guisa che le due inferiori si trovino a 10 centimetri dal lembo inferiore e distanti 18 centimetri fra loro allorchè lo spencer è allacciato.

424. Il bavero è ricoperto della pelliccia di cui sopra, formante orlatura all'estremità larga 2 centimetri ed ha le sue punte leggermente arrotondate ed ornate di stellette. La sua altezza dev'essere tale che, raddrizzato, possa giungere a coprire le orecchie.

425. Sotto il bavero è fissato un doppio cordone quadrato in seta nera della larghezza di 1 centimetro circa e lungo $1^{m},60$, diviso in due pezzi di 0,80 cadauno. Detto cordone è formato con l'intreccio di due cordoni quadrati parimenti di seta nera, aventi quello di destra due passanti ed una oliva in seta nera, distanti 18 centimetri l'uno dall'altro e fissi; quello di sinistra l'occhiello lungo 8 centimetri con 5 passanti fissi, distanti 8 centimetri l'uno dall'altro.

426. In ognuna delle due cuciture posteriori, e precisamente nel punto che segnano la taglia, è formato con un cordone in seta nera della grossezza di quello degli alamari, un intreccio con oliva, e l'estremità inferiore delle cuciture stesse è ricoperta di una striscia di pelliccia della larghezza di 4 centimetri.

427. Le maniche sono fornite di paramani della sovradetta pelliccia aventi l'altezza di 8 centimetri circa e sono di lunghezza tale da oltrepassare di circa 3 centimetri quelle della giubba quando lo spencer è indossato. La loro larghezza è di circa 8 centimetri maggiore di quella delle maniche della giubba.

428. Due tasche orizzontali sono praticate sulla parte anteriore delle falde, una a destra e l'altra a sinistra; due altre tasche orizzontali sono inoltre praticate sul petto in corrispondenza delle due prime.

Le aperture di tali tasche, come tutti i lembi dello spencer, hanno un'orlatura di pelliccia larga 2 centimetri circa.

429. Gli ufficiali tutti, tranne i subalterni dell'arma di fanteria e dei corpi invalidi e veterani, di commissariato e contabile, possono far uso dello spencer.

§ 117. — **Speroni**.

430. Gli speroni sono di ferro forbito lucido.

Lo sperone si compone di un'asta lunga 35 millimetri e larga un centimetro, la quale da una parte è formata a branca semicircolare per abbrac-

ciare il tacco dello stivale, l'asta di questa branca è larga 1 centimetro; dalla parte opposta l'asta contiene una rotella a punte acute del diametro di 15 millimetri. Lo sperone può essere contenuto contro il tacco sia per mezzo di viti sia per mezzo di lacciuoli (figura 123).

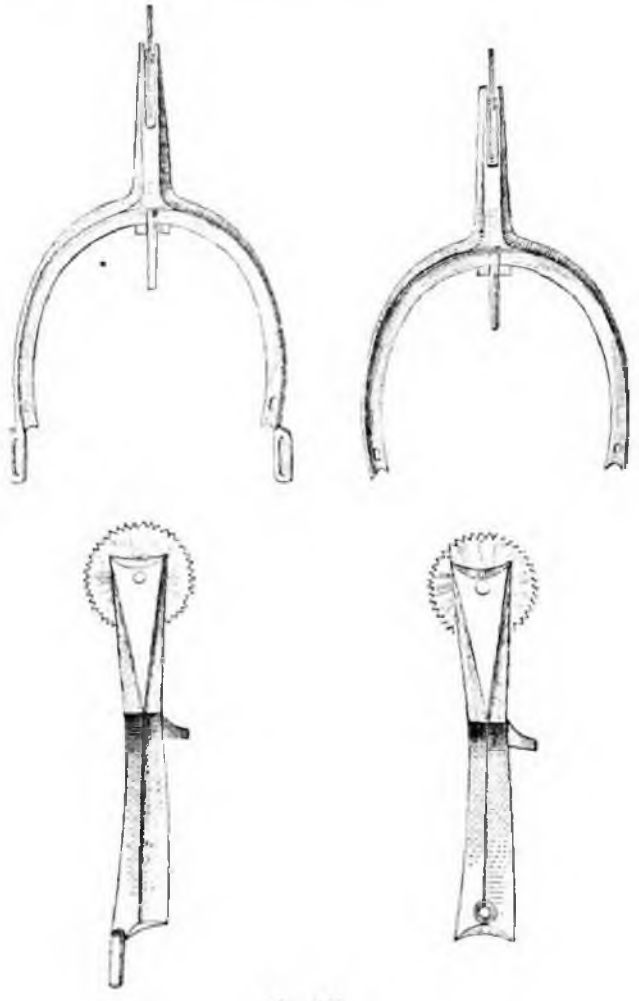


Fig. 123.

431. Fanno uso degli speroni gli ufficiali appartenenti alle armi od ai corpi a cavallo, gli ufficiali ai quali è assegnata l'indennità cavalli e tutti i capitani di fanteria dell'esercito permanente, eccettuati quelli effettivi alle compagnie dei distretti e quelli appartenenti al personale delle fortezze.

§ 118. — **Stellette di divisa.**

432. Le stellette di divisa costituiscono il segno caratteristico per distinguere gli ufficiali soggetti alla giurisdizione militare (R. Decreto 13 dicembre 1871). Eppertanto tutti gli ufficiali in congedo (in posizione di servizio ausiliario, di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva) non possono fregiarsene se non durante il tempo in cui siano stati richiamati dal congedo per prestare servizio sotto le armi (1).

433. Gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere definitivamente all'esercito, ottennero l'autorizzazione di potere vestire la divisa militare, in nessun caso possono far uso delle stellette di divisa, ma portano sempre i bottoncini prescritti per la divisa che furono autorizzati a vestire.

434. Gli ufficiali portano le stellette sulle punte del bavero della giubba, della mantellina, del cappotto e dello spencer. Esse devono essere collocate in modo che il centro della stella si trovi sul punto di mezzo del quadrato, formato sul lembo anteriore del bavero.

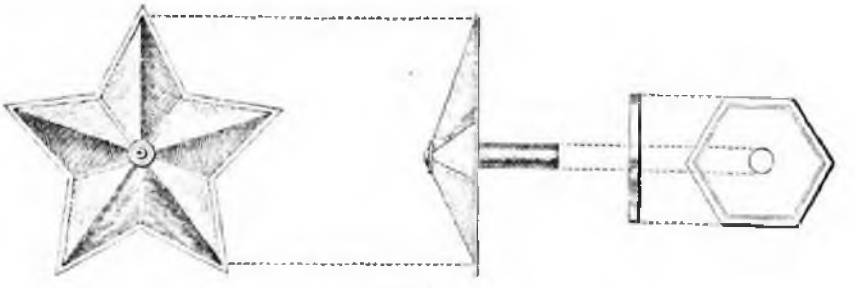


Fig. 124.

435. Le stellette di divisa sono di metallo d'oro per gli ufficiali generali e d'argento per tutti gli altri ufficiali. La forma è quella indicata nella figura 124, cioè, una stella a 5 raggi staccati 19 millimetri l'uno dall'altro alla loro estremità.

---

(1) Gli ufficiali in congedo mettono le stellette soltanto quando sono chiamati alle armi per R. Decreto o per Determinazione Ministeriale, pubblicati nel Bollettino delle nomine; mettono però le stellette gli ufficiali in congedo incaricati della direzione del servizio e della disciplina della milizia comunale, del quali è cenno all'articolo 6 della Istruzione approvata con R. Decreto del 19 ottobre 1889.

CAPO 20.

DISTINTIVO PER GLI UFFICIALI AIUTANTI DI CAMPO ED UFFICIALI D'ORDINANZA DI S. M. E DEI REALI PRINCIPI

§ 119. — Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza effettivi.

436. Le stellette sono a cinque punte, in metallo dorato per gli ufficiali generali, d'argento per gli ufficiali superiori ed inferiori.

La forma e le dimensioni delle stellette sono quelle indicate nella figura 125.

437. Nel mezzo delle stellette è fissata la cifra di S. M. o quella del Real Principe cui l'ufficiale è addetto; la cifra è d'argento per gli ufficiali generali, d'oro per gli ufficiali superiori ed inferiori.

In testa ad una delle cinque punte della stelletta è aggiunta una corona reale in oro colle quattro striscie del tòcco smaltate in rosso scarlatto.

Le dette stellette sono portate come le stellette di divisa.

438. Gli ufficiali generali fregiano il nodo delle cordelline e quello corrispondente della spalla destra colla cifra in oro di S. M. o del Real Principe del quale sono aiutanti di campo.

La forma e le dimensioni di detta cifra sono quelle indicate nella figura 126.

439. Gli ufficiali superiori aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza portano sul chepi, cappello, elmo o colbacco un pennacchietto bianco di



Fig. 125.



Fig. 126.

garza (*aigrette*), alto 18 centimetri e sostenuto da una nappina sferica di tortiglio d'oro, sormontata da una piccola tulipa a foglie d'oro (figura 127).

440. Gli ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. o dei Reali Principi fregiano le loro spalline della cifra di S. M. o del Real Principe di cui sono aiutanti di campo (figura 128).



Fig. 127.

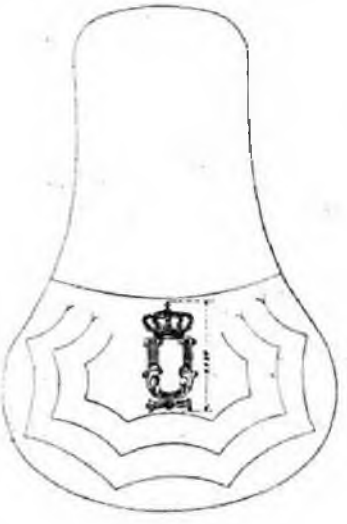


Fig. 128.

§ 120. — **Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza onorari.**

441. Gli ufficiali aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza onorari appartenenti all'esercito permanente in effettivo servizio, in disponibilità od in aspettativa fanno uso di stellette come quelle prescritte per gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza effettivi, però colla corona reale in argento.



Fig. 129

442. Allorchè non sono in servizio militare gli ufficiali in congedo e quelli che hanno facoltà di vestire la divisa militare, benchè non ascritti all'esercito, portano sul bavero soltanto la corona reale e la cifra di S. M. o del Real Principe di cui sono aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza onorari. La corona reale e la cifra sono in oro e in tutto conformi a quelle indicate dalla figura 129; esse sono portate in sostituzione dei bottoncini al bavero della giubba, del cappotto, della mantellina e dello spencer.

443. Gli ufficiali superiori aiutanti di campo onorari portano la cifra reale sulle spalline, ma non fanno uso del pennacchietto.

444. Gli ufficiali d'ordinanza onorari si fregiano soltanto delle stellette o della cifra reale, secondo che sono in servizio effettivo od in congedo.

CAPO 21.

DISTINTIVO DEI COLONNELLI BRIGADIERI

§ 121.

445. I colonnelli brigadieri e i colonnelli incaricati, per R. Decreto, del comando di una brigata di fanteria o di cavalleria, o di altro comando corrispondente, portano la divisa del corpo o dell'arma da cui provengono, compresa la sopraffascia del berretto color robbio; colla sola differenza che al numero del reggimento, od altro fregio speciale, è sostituito il fregio per gli ufficiali generali, consistente nell'aquila reale di Savoia, ricamata in argento con in petto la croce d'argento in campo rosso, sormontata dalla corona reale (fig. 2).

446. I medesimi fanno uso dell'elmo prescritto per gli ufficiali generali (fig. 3).

447. La bardatura dei cavalli dei predetti ufficiali è la stessa prescritta per il corpo o per l'arma da cui provengono, però il fregio sulle tasche da sella è senza numero, quindi quelli provenienti dai reggimenti di fanteria di linea portano soltanto la corona reale sovrapposta allo scettro reale (3° capoverso del n. 441).

CAPO 22.

DISTINTIVO DEI COMANDANTI DI CORPO O CAPI DI SERVIZIO

§ 122.

448. I colonnelli e gli ufficiali superiori che sono comandanti di corpo o capi di servizio portano le righe di seta nel distintivo di grado sul chepi e la sopraffascia del berretto di colore robbio.

La sopraffascia predetta non ha filettatura di sorta.

CAPO 23.

PENNACCHIETTO PER I COMANDANTI DI REGGIMENTO

§ 123.

449. I comandanti titolari dei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, di alpini, di cavalleria, di artiglieria, del genio e delle legioni di cara-

binieri reali, portano sul chepi, cappello, colbacco od elmo un pennacchietto bianco di garza (*aigrette*) conforme al modello indicato nelle figure:

130, per comandante di reggimento di fanteria;

131, per colbacco di comandante di reggimento di cavalleria;

132, per comandante di reggimento di artiglieria e del genio;

133, per comandante di reggimento di bersaglieri e di legione dei carabinieri reali;

134, per elmo di comandante di reggimento di cavalleria;

135, granata porta pennacchietto per elmo.



Fig. 130.

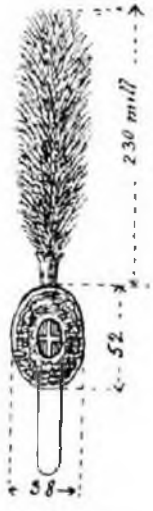


Fig. 131.



Fig. 132.



Fig. 133.



Fig. 134.



Fig. 135.

CAPO 24.

DISTINTIVO DEGLI AIUTANTI DI CAMPO DI BRIGATA E DEGLI UFFICIALI D'ORDINANZA DEGLI UFFICIALI GENERALI

§ 124.

450. I distintivi di carica per gli aiutanti di campo di brigata consistono in due stellette in ricamo d'oro a 5 punte (d'uguale forma e d'uguale dimensione delle stellette di divisa § 118) collocate una per manica sul centro dell'ovale superiore dell'intreccio sovrapposto al distintivo di grado.

451. I distintivi di carica degli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali consistono in due stellette in ricamo d'argento per forma e dimensioni uguali alle precedenti e portate sulle maniche come gli aiutanti di campo.

452. Tanto gli aiutanti di campo quanto gli ufficiali d'ordinanza portano anche, come distintivo di carica, la sciarpa dalla spalla sinistra al fianco destro quando, per servizio, accompagnano il rispettivo generale in divisa.

Gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza continuano a vestire la divisa del corpo dal quale provengono.

CAPO 25.

DISTINTIVO DEGLI AIUTANTI MAGGIORI

§ 125.

453. Il distintivo di carica per gli aiutanti maggiori in 1° e per gli aiutanti maggiori in 2° dei reggimenti, distretti, scuole militari, ecc., consiste in un galloncino come quello per i distintivi delle maniche, cucito sopra ciascuno dei canti arrotondati del bavero, e della lunghezza di 14 centimetri a partire dal gangherino.

Detto galloncino è in oro per gli ufficiali che portano le spalline di metallo dorato e per quelli dell'arma di cavalleria, è in argento per tutti gli altri.

454. Gli aiutanti maggiori portano il distintivo di carica soltanto sul bavero della giubba e del cappotto.

CAPO 26.

FREGIO PER GLI UFFICIALI APPLICATI DI STATO MAGGIORE, EFFETTIVI ALLE SCUOLE MILITARI, A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO O COMUNQUE NON ASCRITTI AD UN REGGIMENTO O DISTRETTO

§ 126.

455. Il fregio al chepì, cappello o colbacco degli ufficiali applicati di stato maggiore, effettivi alle scuole militari, a disposizione del Ministero, o comunque non ascritti ad un reggimento o distretto, consiste in una stella di metallo argentato o dorato (secondo che le spalline sono in argento o in oro) avente nel disco la croce di Savoia in rilievo (vedi figura 136).

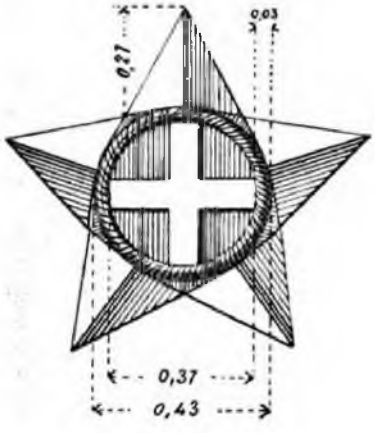


Fig. 136.



Fig. 137.

456. Sul berretto portano un fregio consistente in una stella, sormontata dalla corona reale, ricamata in argento o oro (secondo che hanno le spalline d'argento o d'oro) (figura 137). Nel disco della stella è ricamata in rilievo la croce di Savoia.

CAPO 27.

AVVERTENZE CIRCA L'USO DELLA DIVISA

§ 127.

457. Gli ufficiali che cessano per un qualsiasi motivo dal servizio militare nell'esercito permanente, non possono vestire la divisa militare, se non sono collocati in posizione di servizio ausiliario, ovvero nominati ufficiali di complemento, della milizia territoriale o di riserva. (1).

458. Gli ufficiali di complemento che cessano dal servizio per ragioni di età non possono vestire la divisa, tranne che facciano domanda ed ottengano di essere inscritti nella riserva, nel quale caso vestono la divisa prescritta per gli ufficiali di tale categoria.

459. Gli ufficiali che per ragioni di età cessano di far parte della milizia territoriale conservano l'onore di vestire la divisa.

460. Gli ufficiali di riserva che per ragioni di età chiedono di essere dispensati da ogni ulteriore servizio conservano l'onore di vestire la divisa.

(1) Gli ufficiali rivocati, i quali devono rimanere a disposizione del governo fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di età, nel caso in cui siano richiamati in servizio, vestono la divisa dell'arma o del corpo cui appartenevano prima della rivocazione.

824,589

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 3ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 gennaio

SETTEMBRE 27. — R. Decreto N. 7324 (serie 3ª), che modifica alcuni articoli del Regolamento sul tiro a segno nazionale, *pag.* 145.
GENNAIO 25. — Computo delle campagne d'Africa, *pag.* 148.
» 25. — Varianti ed aggiunte allo specchio di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio, *pag.* 151.

Atto N. **10.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto N. 7324 (serie 3ª), che modifica alcuni articoli del Regolamento sul Tiro a segno nazionale**, — 27 settembre 1890.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1882, N. 883 (serie 3ª) sul Tiro a segno nazionale;

Visto il Nostro Decreto 15 aprile 1883, con cui fu approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge sul Tiro a segno nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno, della guerra e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel Regolamento 15 aprile 1883 sul Tiro a segno, sono introdotte le modificazioni seguenti:

Articolo 2. Il Ministero dell'interno vigila e provvede perchè le direzioni provinciali e le società di tiro osservino la legge e soddisfino a tutti i loro doveri con facoltà di decretare, in caso di gravi trasgressioni, su proposta delle direzioni provinciali ed avuto il parere della direzione centrale, lo scioglimento degli uffici di presidenza, oppure la esclusione temporanea o definitiva dei soci.

Articolo 6, *primo alinea*. L'ufficiale in congedo che deve far parte della direzione provinciale, è nominato dal comandante il corpo d'armata, su proposta del comandante superiore dei

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 1ª. — Al N. 84, pag. 48, *sopprimere le parole*: coperte di cuoio nero verniciato.

distretto, ed è scelto preferibilmente fra gli ufficiali superiori.

Articolo 11, *alinea* 4°. Le direzioni provinciali esaminano i bilanci delle Società e ne riferiscono al Ministero dell'interno.

Esaminano ed approvano i consuntivi comunicandone i risultati finali allo stesso Ministero.

Articolo 11, *dopo il* 7° *alinea*. Vigilano al mantenimento della disciplina e prendono a carico dei soci e degli uffici di presidenza quelle misure di rigore che crederanno opportune, proponendo, ove occorra, al Ministero dell'interno, la esclusione dei soci, o lo scioglimento degli uffici di presidenza.

Articolo 14, *in luogo dell'ultimo alinea*. Aperta la votazione per la nomina della presidenza locale si procede all'appello, alla consegna delle schede, alla loro numerazione, allo spoglio e scrutinio, nonchè alla pubblicazione del risultato, osservando il disposto degli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 77 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Articolo 16, *da aggiungersi il seguente alinea*. I membri dell'ufficio di presidenza durano in carica due anni e possono essere rieletti o riconfermati.

Articolo 17, *in luogo del* 3° *alinea*. Comunica alle direzioni provinciali le deliberazioni prese circa le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti commesse dai soci, nonchè tutte quelle altre deliberazioni che dalle direzioni stesse sieno richieste per prenderne cognizione.

Articolo 23. La scelta della località per l'impianto dei poligoni e la compilazione dei relativi progetti, potranno, su proposta delle direzioni provinciali di tiro, essere fatte dalle direzioni territoriali del genio.

I progetti saranno poi approvati per la parte tecnica dal Ministero della guerra e per la parte finanziaria dal Ministero dell'interno.

Dai detti due Ministeri verranno emanate norme dettagliate per regolare la scelta delle località, la compilazione e la revisione dei progetti, la esecuzione ed il collaudo dei lavori.

Articolo 34. Il bilancio preventivo delle Società è formato dalla presidenza e presentato alla direzione provinciale non più tardi del 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il bilancio.

La direzione provinciale, dopo esaminati i bilanci, li trasmette colle sue proposte al Ministero dell'interno per l'approvazione.

Articolo 36. Le quote di sussidio, e quelle di concorso, per

le spese di impianto (acquisto di mobili, armi, bandiera, ecc.), approvate dal Ministero a carico dello Stato, saranno pagate all'appoggio dei bilanci con mandati intestati al cassiere della Società.

Le quote governative per la costruzione dei campi di tiro saranno pagate all'appoggio dei documenti giustificativi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità dello Stato.

Articolo 37. Entro il mese di marzo di ciascun anno le presidenze locali presentano i consuntivi dell'esercizio scaduto alle direzioni provinciali, le quali, previa relazione dell'ufficio di ragioneria delle prefetture, si accertano della regolarità dei documenti prodotti a giustificazione delle spese, tenendo conto delle somme dalle Società ricevute così a titolo di sussidio, che a quello di concorso.

Articolo 41. Il numero delle esercitazioni di tiro presso le Società non sarà minore di 25 all'anno, ed in via ordinaria dovranno farsi in giorni festivi.

Qualora però le Società dimostrino la impossibilità in cui i tiratori si trovano di frequentare il tiro in detti giorni, le direzioni provinciali, d'accordo coi comandanti del presidio militare, potranno autorizzare le esercitazioni anche in giorni feriali da determinarsi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 27 settembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.
E. BERTOLÈ-VIALE.
BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Per effetto del surriportato R. Decreto, resta modificato l'*Atto* 436 della *Raccolta* del *Giornale Militare*.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **11**. — MATRICOLA. — **Cómputo delle campagne d'Africa**. — 25 gennaio.

Questo Ministero ha determinato di sostituire all'*Atto* N. 30 del 24 febbraio 1890, sul cómputo delle campagne d'Africa, quello seguente, il quale mentre conserva sostanzialmente le disposizioni del precedente, chiarisce e risolve alcuni dubbi che nella pratica applicazione si erano sollevati.

1. Tutti i militari che si trovavano in Africa alla data del 20 gennaio 1887, giorno in cui le truppe furono considerate sul piede di guerra, o che vi furono destinati successivamente, sia con le truppe di spedizione o di rinforzo, sia per far parte delle truppe di guarnigione, o prestar servizio negli uffici militari dei presidii d'Africa, durante lo stato di guerra, hanno diritto al cómputo di una o più campagne, secondo la durata della loro permanenza in Africa.

2. Il tempo utile pel cómputo delle campagne è valutato: per quelli che si trovavano in Africa il 20 gennaio 1887, da quella data al giorno dello sbarco in Italia per il ritorno; e per quelli che vi andarono successivamente, dal giorno del loro imbarco per l'Africa, a quello dello sbarco in Italia per il ritorno.

3. I militari di cui al N. 1, che *rimasero* in Africa per un tempo non maggiore di dodici mesi, hanno diritto al cómputo di una campagna, e se vi restarono oltre un anno, hanno diritto a tante campagne per quanti anni e frazione di anno durò la continuata loro permanenza in Africa; bene inteso che la frazione d'anno non è contata se non supera i trenta giorni.

4. Per quei militari che, durante lo stato di guerra, furono più volte destinati in Africa, ogni partenza dovrà considerarsi come il principio di un periodo staccato di tempo utile pel cómputo delle campagne, in relazione alle singole permanenze in Africa, salvo che *fra una partenza e la successiva* non intercedano almeno 12 mesi, nel qual caso si valuteranno in complesso le successive permanenze come se costituissero un periodo solo, *e bene inteso che nello stesso periodo di 12 mesi non si possa mai computare più di una campagna.*

5. È fatta eccezione al disposto dai numeri 3 e 4:

a) Pei militari che furono destinati alle truppe d'Africa, in seguito a loro domanda, dopo il 10 novembre 1888 e furono poi fatti rimpatriare per inabilità od inettitudine riconosciute preesistenti alla loro partenza dall'Italia, i quali, per

avere diritto al còmputo di una campagna, devono essere rimasti in Africa almeno sei mesi;

b) Pei militari partiti dall'Italia dopo il 10 novembre 1888, che chiesero di loro iniziativa il rimpatrio dopo un anno di permanenza in Africa, i quali per aver diritto al còmputo di due campagne, devono essere rimasti in Africa almeno diciotto mesi;

c) Pei militari di truppa del corpo speciale d'Africa e per quelli dell'esercito permanente ammessi nelle truppe indigene, pei quali non si còmputa come campagna il tempo che corre dal giorno del termine della ferma fino allo sbarco in Italia.

6. Ogni campagna dà diritto al militare ad una distinta inserizione a matricola.

7. Il millesimo col quale è registrata a matricola la prima campagna è quello dell'anno in cui ebbe principio lo stato di guerra, ovvero dell'anno nel quale il militare s'imbarcò per l'Africa, e le campagne successive sono registrate col millesimo dell'anno in cui comincia ciascun periodo di 12 mesi che, a senso del N. 3, dà diritto ad altre campagne.

Pei militari poi che siano andati in Africa più volte, dovendo a senso del N. 4 ogni partenza considerarsi come il principio di un nuovo periodo di permanenza e quindi di campagne, ma alla condizione di non poterne computare più di una nello stesso periodo di 12 mesi, si terrà questa norma: se il millesimo della data di una nuova partenza non servì già a designare una campagna precedente, quel millesimo servirà per indicare la prima campagna del nuovo periodo di permanenza in Africa; in caso diverso il nuovo periodo di campagne dovendo cominciare dalla data in cui termina il periodo di 12 mesi dell'ultima campagna inscritta, il millesimo di questa data segnerà la prima campagna devoluta pel nuovo periodo di permanenza.

Ad esempio:

a) Per un militare che siasi trovato in Africa il 20 gennaio 1887, o che siavisi recato prima dello scadere di detto anno, e che non vi sia rimasto oltre i dodici mesi, la formola dell'inserizione a matricola sarà:

Campagna d'Africa 1887.

Se siavi rimasto più di dodici mesi e meno di ventiquattro, la formola sarà:

Campagna d'Africa 1887;
Campagna d'Africa 1888;

e così di seguito se egli vi sia rimasto oltre i mesi ventiquattro, trentasei, ecc.

b) Per un militare che sia rimasto in Africa pochi mesi del 1887 e vi sia ritornato nello stesso anno o nell'anno successivo, ma fra la prima e la seconda partenza intercedano meno di 12 mesi, se i due periodi di permanenza sommati insieme non fanno più di 12 mesi, la formola sarà:

Campagna d'Africa 1887;

ma se la somma dei due periodi di permanenza supera i 12 mesi e non i 24 la formola sarà:

Campagna d'Africa 1887;
Campagna d'Africa 1888.

c) Per un militare che, partito per l'Africa nel 1887, vi sia rimasto meno di 12 mesi, e partito nuovamente nel 1888 dopo 12 mesi o più dalla prima partenza sia restato in Africa ancora una volta non più di 12 mesi, la formola sarà:

Campagna d'Africa 1887;
Campagna d'Africa 1888;

mentre se la seconda permanenza supera i 12 mesi, la formola sarà:

Campagna d'Africa 1887;
Campagna d'Africa 1888;
Campagna d'Africa 1889.

d) Per un militare che, partito per l'Africa nel marzo 1888 vi sia rimasto più di 12 mesi e ripartito nel 1889 ne sia ritornato prima del marzo 1890, la seconda partenza non gli dà diritto a nuova campagna perchè nel secondo periodo di 12 mesi, cominciato in marzo 1889, gli era già stata computata una campagna. Per questo militare adunque la formola sarà:

Campagna d'Africa 1888;
Campagna d'Africa 1889.

Se poi lo stesso militare nella seconda gita in Africa vi fosse rimasto oltre il marzo 1890, rimpatriando però in tale anno, gli spetterà una terza campagna e la formola sarà:

Campagna d'Africa 1888;
Campagna d'Africa 1889;
Campagna d'Africa 1890.

Gli esempi sopra ricordati insegnano pertanto il sistema da seguirsi nel còmputo delle campagne d'Africa, bene inteso che dovranno sempre aversi presenti le disposizioni restrittive di cui ai precedenti numeri 3, 4 e 5.

8. I militari mandati in Africa per ragioni di servizio o con una speciale missione, senza appartenere però ai quadri delle truppe d'Africa od essere regolarmente addetti ai co-

mandi colà dislocati, come quelli che vi si recano volontariamente in licenza, non hanno diritto a còmputo di campagne, salvo che eventualmente si siano trovati a prendere parte ad un fatto d'armi o ad una spedizione di guerra, ritenendosi al riguardo che sulla posizione di tali militari, le disposizioni del comando locale equivalgono a quelle del Ministero della guerra.

9. Con le norme suaccennate sono pure computate le campagne del personale civile addetto alle truppe d'Africa.

10. L'*Atto* N. 30, del 24 febbraio 1890, è abrogato.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **12**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti ed aggiunte allo specchio di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio.** — 25 gennaio.

Al volume XVI delle Istruzioni pratiche del genio (7 agosto 1890) sono apportate le varianti ed aggiunte indicate negli specchi seguenti:

Pagina	Categoria	N. d'ordine categorico	DESIGNAZIONE degli oggetti	Colonna in cui deve eseguirsi la variante	INDICAZIONE delle varianti
26	8ª	722	Filetti abbeveratoi M. 1889.	10	*Invece di:* 8, *pongasi:* 16.
27	»	»	Filetti abbeveratoi M. 1889.	2	*Id. di:* 4, *id.* : 8.
26-27	»	676	Collari da stalla . .	2-3-10-12 21-22	*Si cancellino la dicitura e i numeri.*
28-29	»	709	Reticelle da foraggio	2-3-10-12 21-22	*Si cancellino la dicitura e i numeri.*
28	»	711	Secchielli di tela pel governo dei quadrupedi.	10	*Aggiungasi:* 8.
29	»	»	Secchielli di tela pel governo dei quadrupedi.	2	*Invece di:* 4, *pongasi:* 8.

Dopo il numero d'ordine categorico 711 dell'ottava categoria, aggiungere nelle corrispondenti colonne dello specchio

generale di caricamento gli oggetti in appresso descritti e le relative indicazioni di peso e prezzo:

Categoria	Numero d'ordine categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Parco d'armata: Sezione materiale zappa e mina	Parco d'armata: Sezione materiale telegrafico	Deposito centrale	Peso medio dell'oggetto in kg.	Prezzo parziale in lire
8ª	665	Brusche di setole	N.	—	8	4	0 370	2 00
»	675	Cavezze da stalla	»	—	8	4	0 900	5 60
»	679	Corde da foraggio con anello e traversino	»	—	8	4	0 400	1 00
»	680	Corde da cavezza	»	—	8	4	0 260	1 00
»	696	Fruste da conducenti	»	—	8	4	0 280	1 05
»	701	Maniglie per striglie M. 1872	»	—	8	4	0 010	0 20
»	710	Sacchi da biada	»	—	8	4	0 600	1 80
»	713	Spugne per governo di quadrupedi	»	—	8	4	0 020	0 40
»	714	Striglie M. 1872	»	—	8	4	0 350	1 20
»	715	Tasche di tela per governo di quadrupedi	»	—	8	4	0 130	0 55
»	717	Taschette da biada	»	—	8	4	0 200	1 07

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

...NSA 6ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 febbraio

GENNAIO 25. — R. Decreto che concede l'uso della bandiera nazionale al corpo della scuola militare, *pag.* 153.
» 29. — R. Decreto che modifica la costituzione dell'ufficio dell'Ispettore degli alpini, *pag.* 153.
» 29. — R. Decreto che modifica la costituzione dell'ufficio dell'Ispettore dei bersaglieri, *pag.* 154.
» 30. — Amministrazione del corredo della truppa, *pag.* 155.
» 30. — Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio ad avancarica, *pag.* 157.

Atto N. **13**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto che concede l'uso della bandiera nazionale al corpo della scuola militare.** — 25 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 25 marzo 1860;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso al corpo della scuola militare l'uso della bandiera nazionale, conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1891.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **14**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica la costituzione dell'ufficio dell'Ispettore degli alpini.** — 29 gennaio.

Visto l'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito, approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1887;

Visto il Nostro Decreto in data 7 novembre 1887, relativo all'ispettorato degli alpini;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 1° del citato Decreto in data 7 novembre 1887, è sostituito il seguente:

« All'ufficio di ispettore degli alpini può essere assunto un tenente generale o un maggiore generale. »

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1891.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale

N. **15**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica la costituzione dell'ufficio dell'ispettore dei bersaglieri**. — 29 gennaio.

Visto l'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito, approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1887;

Visto il Nostro Decreto in data 7 novembre 1887, relativo all'ispettorato dei bersaglieri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 1° del citato Decreto in data 7 novembre 1887, è sostituito il seguente:

« All'ufficio di ispettore dei bersaglieri può essere assunto un tenente generale o un maggiore generale. »

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1891.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **16**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione del corredo della truppa.** — 30 gennaio.

All'Istruzione sull'amministrazione del corredo della truppa (*Atto* 131, 1889), sono fatte, con effetto dal 1° gennaio prossimo passato, le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 26. Vi è aggiunta, come ultimo comma, la disposizione che segue:

« Saranno parimente ritirati gli oggetti di corredo agli uomini inviati in licenza di convalescenza per oltre tre mesi. »

§ 29. Nel primo comma, dopo la parentesi « (guardie di finanza, guardie carcerarie e simili), » interporre:

« od ai depositi di cavalli stalloni. »

§§ 46, 47 e 48. Alle disposizioni di questi paragrafi sono sostituite le seguenti:

« § 46. Alla manutenzione e rinnovazione del corredo degli aggregati d'altri corpi, sarà provveduto per conto proprio del corpo che ha gli uomini in aggregazione.

« Per essi si chiederà pertanto rimborso, nello Specchio mod. 296, da trasmettersi al corpo cui sono effettivi, dell'intero assegno giornaliero, compresa, cioè, la quota vestiario (1).

« § 47. Per gli aggregati dell'arma dei carabinieri e del corpo invalidi e veterani e per gli allievi della scuola di applicazione di sanità, le riparazioni e le distribuzioni di oggetti di corredo che occorrano saranno fatte per conto del corpo cui gli individui sono effettivi, e le spese verranno contemporaneamente addebitate alle masse individuali.

« I correlativi rimborsi sono regolati comprendendo le partite nello Specchio mod. 296.

« § 48. Quando sia previsto che gli uomini dei vari corpi debbano rimanere in aggregazione altrove per oltre un mese,

---

(1) In seguito a ciò i procedimenti stabiliti dai §§ 430, 2675, 2756 e 2829 del Regolamento d'amministrazione per il conteggio degli oggetti di corredo distribuiti ai militari delle compagnie operai e veterani d'artiglieria e delle compagnie di sanità e sussistenza saranno osservate tanto per gli effettivi, quanto per gli aggregati.

il corpo cui sono effettivi trasmetterà a quello cui vengono aggregati il Foglio-vestiario mod. 348 (§ 7), per essere tenuto in pari.

« Negli altri casi, il Foglio-vestiario continuerà ad essere tenuto dal corpo cui gli individui appartengono, ed il corpo che li ha in aggregazione gli spedirà all'uopo, al termine d'ogni mese, un elenco nominativo, compilato dalla sezione conti, dal quale risultino gli oggetti distribuiti a ciascuno, la classe d'uso e la data delle singole distribuzioni.

« Per le aggregazioni di oltre un mese sono pure applicabili le disposizioni del successivo § 54, e il debito che gli uomini avessero verso la cassa sarà passato al corpo cui sono aggregati, salvo a ripassarlo al corpo cui sono effettivi quando vi abbiano da rientrare. »

§ 52. A questo paragrafo è aggiunto:

« Gli uomini dei reparti d'istruzione promossi sergenti o caporali maggiori e contemporaneamente trasferiti in altri corpi saranno prima provvisti, per quanto sia possibile, dei distintivi e fregi del nuovo grado, ma per conto del corpo di destinazione. »

§ 53. Al secondo comma, dopo le parole « nove mesi » è aggiunto:

« oppure, se trattasi di trasferiti nelle truppe d'Africa, restituirà, in ogni caso, metà dell'assegno allo Stato, dandosene debito sul rendiconto degli assegni pel vestiario secondo le norme ordinarie. »

§ 72. Il primo comma è modificato come segue:

« § 72. Al termine d'ogni trimestre e così pure nei cambi di compagnia o di corpo e quando gli uomini cessino dal servizio, si chiude, sul libretto personale, il conto degli addebitamenti » ecc.

§ 87. Al secondo comma è aggiunto:

« , il quale servirà pure come documento giustificativo degli anzidetti passaggi. »

§ 96. (*Atto* 107, 1890). Al comma « Sullo Specchio saranno pure notati.... » è sostituito il seguente:

« Per ciò che si riferisce ai guasti al vestiario, si avvertirà che tutti gli addebiti disposti durante l'aggregazione si intendono fatti a favore del corpo cui gli individui sono aggregati. »

§ 97. All'ultimo comma è sostituito il seguente:

« Al termine del trimestre, la somma complessiva dei debiti sarà dimostrata in bilancio allegandovi apposito riepilogo dei Prospetti riassuntivi di cui al § 90, il quale servirà pure come documento di passaggio, fra il conto debiti della truppa e gli altri conti, dell'importo degli addebitamenti fatti a favore delle varie masse del corpo od altre gestioni e dei residui debiti liquidati a carico delle masse stesse. Per quest'ultimo passaggio occorrerà però altresì copia degli atti deliberativi indicati nel terzo comma del § 95. »

§ 98. È surrogato dal seguente:

§ 98. I Prospetti riassuntivi saranno conservati nell'archivio del corpo, per essere poi a suo tempo spediti all'ufficio di revisione o, se trattasi di corpi con residenza fissa, per essere venduti, secondo le norme dei §§ 2405 e 2410 del Regolamento d'amministrazione. »

Al N. 13 dell'*Atto* 2°1 del 1889, è sostituito il seguente:

« 13. Per gli oggetti di divisa speciale occorrenti agli aggregati di altr'arma, i corpi che hanno gli uomini in aggregazione potranno rivolgersi ai corpi cui gli individui sono effettivi o ad altri della stessa arma, secondo la maggiore convenienza per le spese di spedizione, rimborsandone l'importo. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **12**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio ad avancarica**. — 30 gennaio.

A parziale modificazione della riserva espressa nell'*Atto* N. 203 del 1890, questo Ministero ha fatto stampare in fascicolo separato la Parte II del Volume 3°, Titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria, la quale tratta del servizio delle

artiglierie d'assedio ad avancarica, e sostituisce la parte della precedente edizione 1883 del predetto Vol. 3°, Tit. I che, a senso di quanto era detto nell'*Atto* summenzionato, era rimasta in vigore, e che ora deve pertanto intendersi abolita

Della predetta nuova Istruzione i corpi di artiglieria dovranno acquistare un numero di copie eguale a quello per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione. I vari comandi, distretti, uffici e scuole ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno necessario per i servizi ai quali debbono provvedere e per il proprio uso.

Le richieste relative saranno inviate all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 35.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 7ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 febbraio

FEBBRAIO 11. — Norme e condizioni relative ai trasporti militari sulle linee Napoli-Massaua-Assab-Aden, *pag.* 159.

Atto N. **18**. — TRASPORTI MILITARI. — **Norme e condizioni relative ai trasporti militari sulle linee *Napoli-Massaua-Assab-Aden***. — 11 febbraio.

Per norma dei corpi e delle amministrazioni del regio esercito si pubblicano qui appresso i patti e le condizioni stabilitisi colla Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio e Rubattino) per i trasporti militari sulle linee *Napoli-Massaua* e *Massaua-Assab-Aden*.

1. Il trasporto del personale è fatto in base ai prezzi ed alle condizioni risultanti dalla convenzione in data 15 dicembre 1877 e dalla istruzione relativa.

2. Sono riservati a disposizione dell'amministrazione della guerra, in ciascuna corsa di piroscafi della linea di Massaua, N. 12 posti per gli ufficiali e N. 50 per gli individui di truppa.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 4ª. — Al secondo capoverso del N. 52, pag. 37, ed al secondo capoverso del N. 97, pag. 51, *sostituire il seguente:*

I bottoni della giubba sono equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza del gangherino del bavero, alla metà della distanza orizzontale fra il gangherino e la cucitura anteriore della manica, e i due ultimi bottoni in basso, alla altezza della cintola, distino fra loro un quarto meno dei primi due in alto.

Pag. 70, N. 185, riga 6ª, *alla parola:* ultimo, *sostituire:* ultima.

Pag. 129, al 2° capoverso del N. 412, *aggiungere:* , ed anche un cappuccio della stessa stoffa della mantellina.

Pag. 142, al 2° capoverso del N. 452, *aggiungere:* , compresi i fregi sul copricapo e sulle tasche da sella.

Pag. 93, riga 5ª, *alle parole:* tortiglio dorato, *sostituire:* a giri di cordoncino con la croce di Savoia sul davanti; riga 7ª, *alla parola:* orizzontale, *sostituire:* verticale; riga 8ª, *alla parola:* (figura 22), *sostituire:* (figura 132).

3. Detto numero, mediante il preavviso di 5 giorni, può essere elevato a 25 per i primi ed a 150 per i secondi, restando inteso che, in questo caso, si adibiranno, per una parte degli ufficiali, anche posti di 2ª classe.

4. La tariffa per il trasporto dei materiali e delle derrate è stabilita in L. 30 per ogni tonnellata di peso. Però per i materiali e per le derrate che non raggiungano la densità di chilogrammi 295 per ogni metro cubo, la tariffa sarà di L. 60 per ogni 1000 chilogrammi.

5. Per il trasporto del numerario si corrisponde una tassa ragguagliata a L. 2 per mille del valore consegnato.

6. I cavalli ed i veicoli sono trasportati mediante il correspettivo di L. 250 per ognuno, rimanendo, in ogni caso, a carico della Società le spese relative all'imbarco ed allo sbarco.

7. La tassa pel transito del Canale per i militari è a carico dell'amministrazione militare.

8. I trasporti del personale e dei materiali verranno eseguiti sulla presentazione di apposite richieste — conformi ai modelli prescritti pei trasporti militari in ferrovia — da rilasciarsi dal comando del deposito centrale per le truppe d'Africa e dai comandi ed uffici per cui conto debbono essere eseguite le spedizioni.

9. Per le operazioni d'imbarco e sbarco eseguite dalla Società di Navigazione Generale Italiana si pagherà in ragione di L. 3,50 per ogni tonnellata se fatte nel porto di Napoli, e di L. 5 se fatte nel porto di Massaua.

10. I trasporti delle persone sono da conteggiarsi in base alle somme risultanti dal seguente prontuario:

PORTI DI partenza	PORTI DI destinazione	Leghe	Prezzi da pagarsi per ogni posto di 1ª classe	posto di 2ª classe	posto di 3ª classe
			Compreso il vitto di bordo, l'imbarco e sbarco e la tassa pel passaggio del Canale di Suez.		
Napoli	Alessandria	340	120 75	87 80	30 85
	Porto Said	394	153 »	106 30	43 85
	Suez	423	186 65	133 40	59 40
	Massaua	746	309 40	218 25	94 80
Messina	Alessandria	280	102 90	71 25	30 05
	Porto Said	334	131 65	91 75	37 05
	Suez	363	162 80	116 85	52 60
	Massaua	686	285 60	201 70	87 80
Alessandria	Porto Said	54	22 80	16 20	6 80
	Suez	83	52 40	40 25	21 30
	Massaua	406	174 15	124 45	56 15
Porto Said	Suez	29	33 05	26 70	15 80
	Massaua	352	152 40	109 95	49 90
Suez	Massaua	323	121 25	83 80	37 35
Massaua	Assab	87	35 50	25 »	9 70
	Aden	135	51 10	35 75	14 80
Assab	Aden	48	16 55	11 35	5 35

N.B. — I militari che si trovano a bordo nelle ore stabilite per il pranzo e per la colazione hanno diritto di prender parte alla tavola quand'anche le ore stesse coincidano con quelle di partenza o di arrivo.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 8ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 febbraio

FEBBRAIO 19. — Relazione e R. Decreto che istituisce esami d'avanzamento a scelta al grado di maggiore per i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria, *pag.* 163.
» 20. — Riviste mensili alle truppe, *pag.* 165.
» 20. — Varianti al Regolamento sull'uniforme, *pag.* 165.
» 20. — Abolizione di specchi rappresentanti la situazione dei militari di truppa, *pag.* 165.
— Decisioni di massima, *pag.* 166.

Atto N. 19. — AVANZAMENTO. — **Relazione e R. Decreto che istituisce esami d'avanzamento a scelta al grado di maggiore per i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria.** — 19 febbraio.

MAESTÀ.

Un disegno di legge sull'avanzamento nel Regio esercito fu elaborato dalle passate amministrazioni della guerra, ed a più riprese e con successivi ritocchi presentato alla discussione del Senato e della Camera dei deputati; ma per vicende parlamentari non potè mai essere approvato.

La necessità e l'urgenza di disposizioni legislative sull'avanzamento, le quali coordinino tutte le disposizioni esistenti in materia, ed altre ne sanciscano più confacenti all'attuale stato di cose, sono così evidenti, che è mia intenzione, anzi considero come mio stretto dovere, di riprendere in esame quel disegno di legge, modificandolo in quelle parti cui può sembrare opportuno, e di ripresentarlo al Parlamento nel più breve termine possibile, nella speranza che possa riportarne l'approvazione.

Siccome tuttavia, per l'esperienza del passato, non meno che per la importanza della materia, e per i molti altri lavori che incombono al Parlamento non oserei lusingarmi che ciò possa avverarsi tanto sollecitamente quanto sarebbe desiderabile, così per non ritardare all'esercito il beneficio di un provvedimento che io avrei in animo di consacrare nel disegno di legge in parola, e che ritengo urgente, mentre è perfettamente conforme alla legge del 1853 in vigore per l'avanzamento del R. esercito, prego Vostra Maestà di volerne sin d'ora consentire l'attuazione.

Il provvedimento cui accenno sarebbe quello di stabilire alcune disposizioni a riguardo dell'avanzamento a scelta dei capitani delle armi di fanteria e di cavalleria, coordinandole con quelle che regolano l'avanzamento degli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole il corso di studî alla scuola di guerra.

L'utile che da tale provvedimento può derivare alla istruzione ed alla coltura degli ufficiali del R. esercito mantenendo nei giovani ufficiali delle armi di linea l'amore allo studio, mi sembra così manifesto che io non esito a pregare V. M. di voler apporre l'Augusta sua firma all'annesso Decreto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'avanzamento nel Regio esercito in data 13 novembre 1853, e le modificazioni apportate con le leggi susseguenti in data 20 gennaio 1854, 4 aprile 1855, 30 marzo 1856, 20 marzo ed 8 ottobre 1873;

Visto il R. Decreto 5 giugno 1854 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel regio esercito e le modificazioni apportatevi col R. Decreto 30 marzo 1856;

Visto il R. Decreto 25 gennaio 1888 relativo all'ordinamento della scuola di guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti esami d'avanzamento a scelta al grado di maggiore per i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria.

Art. 2.

I capitani delle dette armi che saranno stati proposti per l'avanzamento a scelta e subiranno con esito favorevole gli esami di cui all'articolo precedente, acquisteranno diritto alla promozione al grado di maggiore nei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Regio Decreto 25 gennaio 1888, che modifica l'ordinamento della scuola di guerra.

Art. 3.

Le condizioni d'ammissione agli esami, le materie su cui questi volgeranno, ed ogni altro particolare relativo ai medesimi saranno volta a volta stabiliti dal Nostro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **20** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Riviste mensili alle truppe**. — 20 febbraio.

Allo scopo di ottenere che le truppe delle varie armi siano frequentemente riunite ed esercitate nella pratica applicazione del Regolamento per le riviste e le parate, prescrivo che, una volta al mese ed in giorno festivo, nei presidî, sedi di uno o più comandi di reggimento, abbia luogo una rivista passata dal comandante di presidio.

In queste riviste le truppe vestiranno la grande uniforme e qualche volta, eccezionalmente, potrà essere indossata la uniforme di marcia. Gli ufficiali generali porteranno il berretto.

I comandanti di presidio dovranno, volta a volta, far conoscere alla autorità militare, da cui essi direttamente dipendono, il giorno prescelto per la rivista.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **21**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Varianti al Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina militare)**. — 20 febbraio.

Ho determinato che, d'ora innanzi, gli ufficiali vestano l'uniforme ordinaria anche nei giorni festivi; in conseguenza di ciò sono abrogati il capoverso *a*) del N. 22 ed il N. 27 del Regolamento sull'uniforme.

Gli ufficiali continueranno però a vestire la grande uniforme nelle solennità e nelle altre circostanze specificate nel N. 22 del precitato Regolamento, come pure nelle riviste mensili, di cui nell'*Atto* N. 20 del 20 corrente mese.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **22**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Abolizione di specchi rappresentanti la situazione dei militari di truppa**. — 20 febbraio.

Le situazioni dei militari di truppa, Modelli A e B (N. 85 e 86 del Catalogo), prescritte dalla Nota 25 settembre 1870 N. 169, sono abolite.

Nulla è innovato circa la trasmissione al Ministero del Prospetto annuale, relativo al movimento dei disertori, Modello C (N. 87 del Catalogo), stabilita dalla Nota suddetta.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

120.

Variazione matricolare per l'anzianità dei sottotenenti di complemento. — Per i sottotenenti di complemento avviene talvolta di dover stabilire la loro sede d'anzianità, posteriormente alla nomina, con apposita determinazione ministeriale pubblicata sul *Bollettino Ufficiale*.

Importando che tale fatto risulti a matricola, si avvertono i corpi che per la relativa variazione matricolare dovranno usare la seguente formula:

« L'anzianità del grado è stabilita al..... (data). — Determinazione ministeriale del ..... » (*Div. Matricole*).

121.

Smarrimento di armi durante i campi d'istruzione e le grandi manovre. — Durante i campi d'istruzione e le grandi manovre accade spesso che individui ricoverati nelle ambulanze, sui carri di sanità, ecc., col loro armamento, quando giungono alle infermerie, agli ospedali o ad altri luoghi di cura, non trovano più l'armamento, e difficili e talvolta anche vane riescono le ricerche per rintracciarlo.

Affinchè i corpi tengano norme uniformi nello stabilire a chi spetti la responsabilità di simili smarrimenti, si avverte che, durante il trasporto, il graduato preposto alla direzione di ciascun carro deve rispondere delle armi sul medesimo caricate, fino a che queste non siano restituite agli individui, o date in regolare consegna ad altri.

Quando i carri marciano incolonnati, i detti graduati sono responsabili delle armi sui medesimi caricate verso l'ufficiale contabile addetto al convoglio, ed in mancanza di esso, verso chi ha la direzione del convoglio medesimo. (*Div. materiale d'artiglieria*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

21 FEB. 91

DISPENSA 9ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 febbraio

FEBBRAIO 23. — Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio, *pag.* 167.
» 25. — Militari che hanno diritto al passaggio alla 3ª categoria per applicazione dell'art. 96 della legge, *pag.* 167.
» 25. — Modificazioni al Regolamento per le licenze nell'Esercito, *pag.* 168.
» 25. — Data della detenzione giudiziaria pei militari condannati, *pag.* 170.
» 26. — Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Ancona, *pag.* 170.
» 26. — Relazione e R. Decreto N. 74 portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito, *pag.* 171.
» 26. — Saluto dei militari che indossano la mantellina, *pag.* 174.
» 26. — Esami d'avanzamento a scelta per capitani di fanteria e di cavalleria, *pag.* 174.
— Decisioni di massima, *pag.* 177.

Atto N. **23**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio.** — 23 febbraio.

È soppresso il secondo capoverso del N. 1 dell'*Atto* N. 72 del 1889, relativo alla nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio.

Al N. 4 dell'*Atto* succitato, *alle parole*: (Segretariato generale), *sostituire*: (Direzione generale competente).

Il Ministro — PELLOUX.

N. **24**. — RECLUTAMENTO. — **Militari che hanno diritto al passaggio alla 3ª categoria per applicazione dell'art. 96 della legge.** — 25 febbraio.

Ho determinato che i militari sotto le armi i quali presentino domanda di passaggio alla 3ª categoria, per applicazione dell'art. 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, sieno inviati in licenza di 60 giorni all'atto in cui la domanda stessa viene trasmessa al Ministero, purchè dall'esame dei documenti esibiti risulti provato il diritto all'invocato passaggio.

Nel concedere la licenza, i corpi procederanno alla svestizione degl'individui come se si trattasse di invio in congedo illimitato, e nel trasmettere la domanda al Ministero dovrà essere espressamente indicato che il militare richiedente è stato inviato in licenza.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **25**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni al Regolamento per le licenze nell'esercito**. — 25 febbraio.

Al Regolamento per le licenze nell'esercito del 1° aprile 1873 (Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina militare), sono fatte le seguenti varianti:

Ai N.i 68, 85, 86 e 102 sono sostituiti i seguenti:

« N. 68. La licenza pel motivo di cui alla lettera *a*) del N. 67, è, indistintamente per tutti i militari di truppa, della durata di giorni 60.

« N. 85. Spetta ai comandanti di divisione di accordare la licenza di qualsiasi specie per l'estero, e di autorizzare il rilascio del passaporto servendosi del seguente modello (N. 97 del catalogo) da compilarsi a mano.

« N. 86. Le domande per licenze all'estero dei sottufficiali, caporali e soldati sono fatte direttamente dai comandanti dei corpi ai comandanti di divisione.

« Nel consegnare agl'interessati l'autorizzazione di cui sopra, i comandanti dei corpi li avvertiranno che, durante la loro permanenza all'estero, dovranno sempre vestire l'abito borghese, e serbare una condotta prudente e che non dia luogo a qualsiasi appunto.

« N. 102. La licenza non può essere prorogata, eccetto il caso di morte di uno dei genitori o della moglie, mentre il militare ne fruisce. In tal caso si considera come se fosse scaduta la licenza della quale il militare sta fruendo, e gli sarà invece concessa quella straordinaria di giorni 60, di cui al N. 68, computabile dal giorno seguente a quello della morte del genitore o della moglie. »

Al N. 79 è aggiunto il seguente capoverso:

« In essa non vanno computati i giorni che il militare deve impiegare per recarsi nel luogo ove intende fruire della licenza accordatagli, nè quelli pel ritorno al corpo. »

Il Ministro — PELLOUX.

Comando della divisione militare di . . . . . .

Si permette al . . . . . .

. . . . . .

di recarsi in . . . . . .

ricevendo il passaporto in . . . . . .

. . . . . .

. . . . . , *addì* . . . . . *18* . .

Bollo d'ufficio

IL COMANDANTE LA DIVISIONE

N.B. — Il presente è soltanto valevole per lo spazio di 30 giorni dalla data del rilascio.

P– 1ª

N. **26**. — MATRICOLA. — **Data della detenzione giudiziaria pei militari condannati.** — 25 febbraio.

A senso del disposto dal § 858 del Regolamento sul reclutamento, per calcolare il tempo non computabile nella ferma a senso dell'articolo 130 della legge, pei militari condannati dai tribunali militari e dai magistrati ordinari, bisogna partire dalla *data della detenzione giudiziaria*, la quale si desume dalla sentenza di condanna.

Nella vigente Istruzione per le matricole del R. esercito non vi è una disposizione esplicita per far risultare dalle variazioni matricolari questa importante data della detenzione giudiziaria, nè è scevro d'inconvenienti il temperamento adottato di far sostituire tale data, ove non corrispondesse, a quella di: *Messo alle prigioni del Corpo.*

Il Ministero ha quindi determinato che da ora innanzi la data della detenzione giudiziaria debba farsi risultare nella formola 17 del § 15, Tabella II dell'Istruzione matricolare, la quale formola s'intenderà quindi sostituita dalla seguente:

17. *Condannato a.....* (qualità e durata della pena; ed occorrendo aggiungere; *computato il carcere sofferto ed alla rimozione dal grado, ed al passaggio alle compagnie di disciplina dopo scontata la pena*) *decorrendo la detenzione giudiziaria dal.....* (data che si desumerà dalla sentenza) *Sentenza del tribunale di..... in data.....*

Il Ministro — PELLOUX.

N. **27**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Ancona.** — 26 febbraio.

La batteria situata sul Molo Nord della piazza di Ancona, attualmente denominata *Lanterna*, assumerà d'ora innanzi il nome di batteria *Molo*.

La batteria costrutta sulle pendici del colle S. Ciriaco nella stessa piazza, fra il Duomo ed il Semaforo, denominata *Telegrafo*, assumerà d'ora innanzi il nome di batteria *Semaforo*.

Il Ministro — PELLOUX.

TABELLA

annessa al R. Decreto in data 26 febbraio 1891.



La larghezza dello scudo deve essere 1/4 della larghezza totale della bandiera.

L'altezza » » » 1/2 » » » » »

Le proporzioni fra i campi azzurro, bianco e rosso sono le medesime di quelle per le altre bandiere.

e
s
l
d
z
d
a
l

n
P
C

v
b
e

a
p
d

a
p
p
n
a
e
v

N. **28**. — RECLUTAMENTO. — **Relazione e R. Decreto N. 71 portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento del R. esercito.** — 26 febbraio.

MAESTÀ

Attualmente i giovani aspiranti al volontariato di un anno che sieno dichiarati fisicamente inabili, se desiderano conservarsi il diritto di compiere un solo anno di servizio, qualora vengano poi riconosciuti idonei dal Consiglio di leva, debbono firmare una dichiarazione di rinuncia all'assegnazione alla 2ª categoria che potesse loro spettare per ragione del numero che avranno in sorte alla estrazione, e pagare anticipatamente la somma stabilita per l'ammissione al volontariato.

Questa anticipazione della tassa prescritta non è invero nè necessaria, nè sufficiente a costringere il giovane a compiere poi l'anno di volontariato laddove venga dichiarato abile dal Consiglio di leva.

Non è necessaria, perchè la vera ed unica condizione che vincola il giovane sta nella dichiarazione con la quale si obbliga a prestar servizio in 1ª categoria, qualunque sia per essere il numero che gli toccherà in sorte.

Non è sufficiente, perchè, laddove il giovane rinunciasse alla somma versata, non si avrebbe modo di obbligarlo a compiere il servizio in 1ª categoria, qualora non vi fosse costretto dalla rilasciata dichiarazione.

Per evitare pertanto disturbi non lievi, ai cittadini costretti alcune volte a depositare anticipatamente la somma occorrente per due figli contemporaneamente aspiranti al volontariato, e per eliminare, anche, una certa mole di lavoro negli uffici amministrativi civili e militari, mi pare che sarebbe opportuno di abolire l'obbligo del deposito pel premunimento, prescrivendo che la somma stabilita venga pagata soltanto dopo che il giovane sia stato dichiarato abile dal Consiglio di leva.

A tale scopo mirano appunto talune modificazioni al Regolamento sul reclutamento che ebbero già l'approvazione del Consiglio di Stato, e che ho l'onore di sottoporre a V. M. coll'annesso Decreto, fiducioso che vorrà sanzionarle con l'Augusta sua firma.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 116 e 117 della legge sul reclutamento del regio esercito, testo unico approvato con Nostro Decreto del 6 agosto 1888 N. 5655 (serie 3ª);

Visto il Regolamento per l'esecuzione della precitata Legge, approvato con Nostro Decreto del 2 luglio 1890 N. 6952 (serie 3ª);

Riconosciuta la opportunità di modificare alcuni paragrafi del citato Regolamento relativi al premunimento pel volontariato di un anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai paragrafi 759, 761, 762, 763, 765, 770 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col Nostro Decreto del 2 luglio 1890 N. 6952 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

§ 759. Riconosciuta la regolarità dei documenti, il giovane che intende premunirsi pel volontariato di un anno dovrà uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) Sottoporsi agli esami di ammissione al volontariato e superarli, qualora non comprovi di aver fatto studi pei quali può esserne dispensato a' sensi del § 745;

b) Firmare una dichiarazione conforme al modello N. 72, con cui si obblighi ad assumere e compiere il servizio di 1ª categoria, qualunque sia il numero che gli tocchi nella estrazione a sorte della leva alla quale concorre.

Adempiute queste condizioni i comandanti dei distretti rilasceranno agli aspiranti volontari un certificato conforme al modello N. 73, che li dichiara ammissibili al volontariato quando vengano nella leva riconosciuti abili ed arruolati.

§ 761. Il giovane premunitosi per il volontariato di un anno deve presentarsi al consiglio di leva nel giorno stabilito per l'arruolamento degl'inscritti del proprio mandamento, altrimenti sarà dichiarato renitente. Riconosciuto che sia abile dal consiglio di leva viene da questo arruolato in 1ª categoria, qualunque sia il numero estratto, a meno che non abbia diritto all'assegnazione alla 3ª categoria sia per un titolo già esistente prima, sia per un titolo verificatosi dopo il premunimento.

§ 762. Il premunito di cui al paragrafo precedente, arruolato in 1ª categoria dal consiglio di leva, deve presentarsi non più tardi del *20 ottobre* dello stesso anno col foglio di congedo illimitato provvisorio e col certificato modello N. 73

al distretto militare da cui dipende per fatto di leva, per essere sottoposto ad una nuova visita.

§ 763. Se nella nuova visita il premunito arruolato dal consiglio di leva sia confermato abile, il comandante del distretto gli rilascerà una dichiarazione conforme al modello N. 69 che lo autorizza a fare nella tesoreria provinciale il versamento della tassa di arruolamento stabilita in quell'anno.

Con quest'ultimo documento il giovane o chi per esso si presenterà alla tesoreria provinciale e, versata la somma, ne ritirerà apposita quietanza.

Con questa quietanza il premunito dovrà presentarsi al distretto non più tardi del 1° novembre successivo.

Se il giovane chiede ed ha i requisiti per essere ammesso a ritardare la prestazione del servizio al 26° anno di età, vi sarà ammesso e verrà munito del foglio di congedo illimitato di cui al § 752.

Se chiede invece di compiere subito l'anno di servizio, sarà dal comandante del distretto assegnato all'arma od al corpo in cui desidera compierlo.

§ 765. Il premunito per il volontariato d'un anno, arruolato in 1ª categoria dal consiglio di leva, il quale o non si presenti al distretto cui appartiene per fatto di leva nel tempo stabilito dal § 762, o non sia in grado di versare in tempo debito la somma voluta, decade dalla facoltà di esservi ammesso ed è considerato a tutti gli effetti come militare di 1ª categoria con l'obbligo quindi di presentarsi alla chiamata degl'inscritti di leva della sua classe, sotto pena di essere dichiarato disertore.

§ 770. Per i volontari di un anno ritardatari i quali desiderassero servire nell'arma di cavalleria, l'assegnazione ad un corpo di quest'arma dovrà essere preceduta dal pagamento della differenza fra la tassa già versata e quella stabilita per quest'arma. A tale effetto il comandante del distretto gli rilascerà subito il certificato modello n. 69 per eseguire il versamento di tale differenza e ritirerà la relativa quietanza di tesoreria da spedirsi al Ministero della guerra.

Art. 2.

Sono abrogati i paragrafi 760, 766, 767, 768 del suddetto regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **29**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Saluto dei militari che indossano la mantellina**. — 26 febbraio.

Il N. 129 dell'*Atto* N. 9 in data 24 gennaio 1891 dà facoltà agli ufficiali di portare la mantellina con il lembo destro ripiegato sulla spalla sinistra.

A prevenire qualsiasi dubbio sulla retta interpretazione delle disposizioni contenute nel 3° comma del § 158 del Regolamento di disciplina militare in relazione alla facoltà sopraccennata, si prescrive che l'ufficiale a diporto quando indossa la mantellina deve, nel salutare, tenere la mantellina stessa naturalmente distesa.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **30**. — AVANZAMENTO. — **Esami d'avanzamento a scelta per capitani di fanteria e di cavalleria**. — 26 febbraio.

In ordine agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, stabiliti dal R. Decreto in data 19 febbraio 1891, *Atto* N. 19 dell'anno corrente, prescrivo quanto segue:

1° Per essere ammessi agli esami di cui sopra i capitani delle armi anzidette dovranno farne regolare domanda al proprio comandante di corpo, ed essere inoltre compresi nei limiti di anzianità che saranno annualmente stabiliti dal Ministero.

2° Allo scopo di mantenere alto il prestigio dell'avanzamento a scelta, e di giustificare pienamente i vantaggi di carriera che ne derivano, saranno ammessi agli esami quegli ufficiali soltanto i quali siano riconosciuti così distinti sopra gli altri per coltura e spiccate qualità militari, e presunti di tale avvenire da lasciar fondatamente ritenere che dal loro più celere avanzamento avrà reale vantaggio l'esercito.

Informandosi a tale concetto, le commissioni compilatrici

delle note caratteristiche dovranno redigere per ogni candidato uno speciale rapporto nel quale da ogni membro delle commissioni stesse sia espresso un giudizio motivato esplicito e senza restrizioni sulle di lui qualità fisiche, morali, intellettuali e militari, dalle quali risulti pienamente dimostrato il merito del candidato a concorrere all'avanzamento a scelta.

Le autorità militari per cui mezzo le domande d'ammissione agli esami, accompagnate dai rapporti di cui sopra, debbono giungere al Ministero, si atterranno allo stesso criterio nell'emettere il loro giudizio al riguardo.

Il Ministero si riserba di pronunziarsi in merito all'ammissione di tutti i candidati proposti, come pure di limitarne il numero, eliminando i meno anziani, qualora le domande risultassero troppo numerose.

3° Gli esami avranno luogo dinanzi ad una Commissione da nominarsi dal Ministero, composta di un ufficiale generale *presidente*, quattro ufficiali generali o colonnelli *membri* e due colonnelli *supplenti*. Il meno anziano fra questi due ultimi funzionerà da *segretario*.

Questa Commissione sarà in massima confermata negli anni successivi, salvo quelle eccezioni che si ravvisassero necessarie per eventualità di servizio od altre.

4° Le prove d'esame, tanto per i capitani di fanteria, quanto per quelli di cavalleria, saranno le seguenti:

a) Svolgimento per iscritto e successiva discussione da sostenersi innanzi alla Commissione esaminatrice, di un tema il quale, senza richiedere sforzi di memoria, sia atto a mettere in evidenza se l'aspirante possiede una solida coltura generale e speciale militare.

b) Soluzione per iscritto e successiva discussione da sostenersi innanzi alla Commissione esaminatrice, di un tema di tattica applicata, col semplice sussidio di una carta topografica. Il tema si riferirà in massima all'impiego di un reparto di truppa non superiore ad una divisione di fanteria, in relazione ad una data situazione di guerra.

c) Svolgimento di un tema tattico sul terreno a partiti contrapposti con intervento delle tre armi. I due partiti saranno comandati ciascuno da uno degli aspiranti.

Se il comandante è capitano di fanteria, il partito consterà di non meno di due battaglioni di quest'arma, e di reparti proporzionati di cavalleria e d'artiglieria. Se invece il comandante è capitano di cavalleria, il partito comprenderà una porzione più forte di quest'arma.

d) Intervento degli aspiranti ad una manovra coi quadri come comandanti in sottordine di un reparto non inferiore al reggimento.

e) Attitudine al cavalcare. — Durante le prove di cui ai comma *c*) e *d*) la Commissione esaminatrice procurerà di rendersi conto se l'aspirante possiede la necessaria attitudine al cavalcare. Bene inteso che tale attitudine dovrà richiedersi in grado molto maggiore, e tale da costituire condizione essenziale nei capitani di cavalleria. Se malgrado ciò nell' animo della maggioranza della Commissione rimanesse un qualche dubbio relativamente a taluni candidati, questi potranno essere sottoposti a speciali esperimenti d'equitazione.

5° I temi di cui ai precedenti comma *a*) e *b*) saranno compilati dalla stessa Commissione esaminatrice, in apposite sedute preliminari da tenersi immediatamente prima del momento in cui dovranno essere svolti.

Lo svolgimento dei detti temi avrà luogo per tutti gli aspiranti nello stesso giorno, e a tale scopo saranno concesse sei ore senza interruzione per il tema di cui al comma *a*), quattro per quello di cui al comma *b*).

6° Al termine di ciascuna prova di cui al N. 4, la Commissione sarà chiamata a pronunziarsi mediante votazione segreta non preceduta da discussione sulla idoneità del candidato nella materia oggetto della prova stessa. Il segretario della Commissione segnerà in apposito registro i voti favorevoli e quelli sfavorevoli riportati da ciascun candidato.

7° Ultimati gli esami, il presidente riunirà la Commissione affine di procedere alla votazione definitiva di idoneità all'avanzamento a scelta per ognuno dei capitani esaminati.

La votazione sarà preceduta da un'ampia discussione sul merito di ciascun candidato, dopo la quale i componenti della Commissione si pronuncieranno in modo definitivo, senza essere vincolati dai voti emessi precedentemente nelle votazioni parziali.

La votazione sarà palese per *sì* e per *no*.

I supplenti prenderanno parte alla discussione, ma non alla votazione, tranne nel caso che avessero sostituito uno dei membri della Commissione.

8° Il candidato che avrà ottenuto non meno di quattro voti favorevoli, sarà dichiarato idoneo, ed acquisterà diritto ad essere promosso a scelta al grado di maggiore nell'arma rispettiva, quando entri nel primo sesto dei capitani dell'arma stessa, e semprechè risulti dalle note caratteristiche

posteriori all'esame di cui sopra, che ha continuato ad essere meritevole dell'avanzamento a scelta.

9° Il candidato che avrà ottenuto tre soli voti favorevoli sarà dichiarato non idoneo, ma potrà essere riammesso per una sola volta negli anni successivi a ripetere l'esame.

L'esito sfavorevole dell'esame per avanzamento a scelta non potrà evidentemente pregiudicare la posizione del candidato per rispetto al suo avanzamento ad anzianità, poichè il fatto solo d'essere stato ammesso a detto esperimento, costituirà già per se stesso un titolo di merito per l'avanzamento ad anzianità.

10° Ultimata la votazione finale, il presidente della Commissione ne trasmetterà il risultato al Ministero, mediante apposito specchio, nel quale dovranno essere indicati per ognuno dei capitani esaminati l'esito ottenuto in ciascuna delle votazioni parziali, quello ottenuto nella votazione finale stessa, e la conseguente dichiarazione di idoneità o non idoneità all'avanzamento a scelta.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

122.

Assegno di primo corredo pei surrogati di fratello. — Nei casi di surrogazioni di fratello non essendo dovuto un nuovo assegno di primo corredo, quando accada che il surrogato venga arruolato in un corpo diverso di quello cui apparteneva il surrogante, sono applicabili, per analogia di condizioni, le disposizioni del secondo comma del § 53 dell'*Atto* 131-1889; e cioè, se la surrogazione ha luogo nel primo anno di ferma, il corpo perdente dovrà cedere al corpo in cui trovasi il surrogato tutto l'assegno di primo corredo, o metà assegno secondo i mesi di servizio compiuti dal surrogante (*Div. assegni e contab. Corpi*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 10ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 marzo

MARZO 3. — Rettificazioni matricolari concernenti lo stato civile dei militari di truppa, *pag.* 179.
» 6. — Comando locale di artiglieria di Rivoli Veronese, *pag.* 180.
» 7. — Impiego della vaselina gialla, *pag.* 181.
» 11. — Documenti relativi all'arruolamento volontario di un anno, *pag.* 181.
» 12. — Divisa degli ufficiali di cavalleria maestri di equitazione, *pag.* 182.
» 12. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, con Appendice sul servizio in marcia, *pag.* 182.
» 12. — Tabella indicante i reggimenti d'artiglieria e del genio ai quali debbono essere trasferiti gli uomini delle classi anziane di cavalleria, *pag.* 183.
» 12. — Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo II), *pag.* 183.
» 13. — Aggiunte e varianti al Volume VIII, Titolo II delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sui rivestimenti, *pag.* 185.
» 13. — Apertura all'esercizio della linea ferroviaria Avellino-Benevento, *pag.* 185.
——— — Decisioni di massima, *pag.* 186.

Atto N. 34. — MATRICOLE. — **Rettificazioni matricolari concernenti lo stato civile dei militari di truppa.** — 3 marzo.

Giusta il disposto dal § 186 della vigente Istruzione per le matricole del regio esercito, tutte le rettificazioni sui ruoli e sui fogli matricolari dei militari di truppa quando riflettono lo stato civile, devono preventivamente essere approvate dal Ministero.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 4ª, *Atto* N. 9. — Numero 173, *aggiungere:* Le manopole del cappotto sono di panno verde.

Dispensa 4ª, *Atto* N. 9. — Figura 52, al numero 14 indicante la lunghezza della penna, *sostituire:* 250 millimetri.

Dispensa 9ª, pag. 168. — La quarta riga dell'*Atto* N. 25 deve intendersi così modificata:

« Al primo inciso del N. 68, ed ai N. 85, 86 e 102 sono sostituiti i seguenti: »

In conseguenza seguitano a rimanere in vigore tutte le disposizioni del suaccennato N. 68 relative alla durata delle varie altre specie di licenza.

Ciò produce un ritardo nelle relative operazioni ed un accentramento di lavoro al Ministero non sempre giustificato dall'entità delle correzioni da operarsi.

Ho perciò determinato che d'ora in avanti le rettificazioni matricolari concernenti lo stato civile quando riguardano:

correzioni dell'ortografia dei nomi o cognomi dei militari o dei genitori;

cambio del nome del militare con altro tra quelli indicati nell'atto di nascita;

correzione della data di nascita purchè non muti il mese o l'anno;

cambio del comune di nascita;

sieno operate tra corpo e distretto senza bisogno di autorizzazione ministeriale, ma bene inteso previo le corrispondenti rettificazioni sulle liste di leva e di estrazione, da provocarsi ed eseguirsi nei modi prescritti dai §§ 187 e 188 dell'Istruzione in principio citata.

In tutti gli altri casi non contemplati di sopra sarà sempre, per le rettificazioni concernenti lo stato civile, necessaria la sanzione del Ministero, e quindi si osserveranno integralmente le disposizioni dei §§ 186, 187 e 188 della su ripetuta Istruzione per le matricole.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **32.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Comando locale di artiglieria di *Rivoli-Veronese*.** — 6 marzo.

Ad evitare il frequente ripetersi di disguidi della corrispondenza e dei materiali diretti al comando locale d'artiglieria di Rivoli, alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Verona, per il fatto che spesse volte e corrispondenza e materiali sono prima inviati al comune omonimo in provincia di Torino, il comando locale di cui trattasi dovrà d'ora innanzi denominarsi: *Comando locale d'artiglieria di Rivoli-Veronese.*

Il Ministro — PELLOUX.

N. **33**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Impiego della *vaselina gialla***. — 7 marzo.

La *vaselina gialla* adoperata dai corpi a titolo di esperimento, giusta la Circolare N. 59 del 1889, per ungere i finimenti di cuoio e le unghie dei cavalli, avendo dato soddisfacenti risultati, tanto dal lato economico, quanto per la buona conservazione del cuoio e dei piedi del cavallo, il Ministero determina che tale sostanza sia definitivamente adottata per l'uso sopradetto.

I corpi hanno facoltà di prelevare la *vaselina gialla* dalle direzioni di ospedale militare, oppure, se lo credono conveniente, di acquistarla dal commercio.

Per soddisfare le domande dei corpi, gli ospedali militari, ove siano sprovvisti di *vaselina gialla*, la richiederanno esclusivamente alla farmacia centrale militare, e la cederanno ai corpi senza aumento di prezzo e solamente in scatole di latta complete, come viene fornita dalla farmacia.

Negli acquisti diretti dal commercio, i corpi avvertiranno di non oltrepassare in verun caso il prezzo portato dalla vigente tariffa dei medicinali e dovranno assicurarsi che la *vaselina gialla* abbia tutti i caratteri che detta sostanza deve presentare quando è di buona qualità; vale a dire: la consistenza del grasso comune; il colore giallognolo; nessun odore di petrolio; sottoposta a fusione non lasci, dopo filtrata, alcun residuo con frammenti duri e sabbiosi, e sopratutto nessuna reazione acida od alcolina, restando sempre neutra alle carte reagenti.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **34**. — RECLUTAMENTO. — **Documenti relativi all'arruolamento volontario di un anno** — 11 marzo.

Si è spesse volte verificato che le autorità militari si sono rifiutate d'accettare, da giovani aspiranti all'arruolamento volontario di un anno residenti all'estero, alcuni tra i documenti stati loro, a tale effetto, rilasciati dai regi agenti diplomatici e consolari, perchè non perfettamente identici, nella forma, ai rispettivi modelli prescritti dal regolamento sul reclutamento, sebbene ai medesimi interamente conformi nella sostanza.

Un tale rifiuto, oltre al dar luogo ad un inutile e lungo carteggio, per la rettificazione dei documenti, produce, segnatamente se trattisi di giovani residenti in paesi assai lontani,

un sensibile ritardo nel compimento delle pratiche relative all'arruolamento predetto, e può talvolta anche condurre al punto che gli aspiranti all'arruolamento stesso, nonostante la diligenza mostrata nell'adempiere al loro dovere, non possano altrimenti, per colpa non propria, essere ammessi al volontariato di un anno perchè scaduto, a causa di quell'indugio, il tempo utile all'uopo stabilito.

Preoccupato di siffatte conseguenze, nonchè del fatto ancor più grave che, non pochi tra i renitenti debbono la loro posizione anormale ad indugi e difficoltà delle quali essi non sono spesso responsabili, credo opportuno, nell'interesse delle famiglie e in quello stesso dell'esercito, di richiamare, su tale proposito, tutta l'attenzione delle autorità militari.

Laddove pertanto ai comandanti dei corpi o dei distretti pervenissero dagli aspiranti al volontariato di un anno, dei documenti i quali, per essere redatti all'estero, differiscano nella forma, da quella stabilita dai relativi modelli, dovranno senz'altro accettarli, purchè non ne differiscano nella sostanza, giacchè in questa e non in quella consiste la validità degli atti.

Resta peraltro beninteso che, ove si tratti di casi dubbi, dovrà esserne sollecitamente riferito a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) per le sue decisioni.

Il Ministro — Pelloux.

N. **35**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa degli ufficiali di cavalleria maestri di equitazione**. — 12 marzo.

In analogia a quanto venne stabilito con l'*Atto* N. 224 del 1890, d'ora innanzi gli ufficiali di cavalleria maestri di equitazione vestiranno la divisa del corpo dal quale provengono.

Conseguentemente resta abrogato il N. 227 della Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali, di cui all'*Atto* N. 9 del corrente anno.

Il Ministro — Pelloux.

N. **36**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, con Appendice sul servizio in marcia**. — 12 marzo.

Con R. Decreto del 12 marzo 1891, è stato approvato un nuovo Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la

cavalleria con una Appendice sul servizio in marcia: esso andrà subito in vigore.

I comandi, i corpi e gli uffici acquisteranno quel numero di copie di detto Regolamento che reputeranno loro necessarie; le richieste saranno fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, comprendendovi anche gli esemplari che gli ufficiali desiderassero di avere per loro conto.

Il prezzo di ciascuna copia del Regolamento è di cent. 30.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 37. — RECLUTAMENTO. — **Tabella indicante i reggimenti d'artiglieria e del genio ai quali debbono essere trasferiti gli uomini delle classi anziane di cavalleria.** — 12 marzo.

Ho determinato che alla Tabella, allegato N. 23 all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, 20 agosto 1890, sia sostituita quella qui appresso.

In conseguenza i militari della classe 1864 di cavalleria di alcuni distretti, già trasferiti ai reggimenti di artiglieria e del genio, secondo l'abolita tabella, dovranno invece far passaggio ai reggimenti indicati rispettivamente nella tabella seguente.

I comandanti dei distretti di Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Casale, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Forlì, Frosinone, Gaeta, Girgenti, Ivrea, Lecco, Lodi, Monza, Napoli, Reggio Calabria, Salerno, Siena, Siracusa, Taranto, Teramo, Varese e Vicenza, faranno ritirare al più presto per mezzo dei sindaci i fogli di congedo dei militari sopradetti, e vi apporranno l'indicazione del reggimento, a cui, per effetto della nuova tabella, sono trasferiti, attenendosi in tale operazione a quanto prescrive il § 618 dell'Istruzione complementare suddetta.

I comandanti di tutti i reggimenti di artiglieria e genio, dopo l'esecuzione dei suaccennati passaggi e non più tardi del 1° maggio prossimo venturo trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) un prospetto indicante la forza in congedo del treno (comprese le classi anziane di cavalleria), a ruolo, e la forza che ad ogni reggimento occorre per mobilitare tutti i servizi del treno, della costituzione dei quali il reggimento stesso è incaricato.

Nulla è innovato pei trasferimenti degli uomini delle classi precedenti.

TABELLA *indicante i reggimenti d'artiglieria e del genio cui debbono essere trasferiti gli uomini delle classi anziane di cavalleria.*

REGGIMENTI	Distretti ai quali appartengono gli uomini
1° artiglieria	Orvieto — Spoleto
2° id.	Ferrara — Venezia
3° id.	Bologna — Forlì — Ravenna
4° id.	Cremona — Lodi — Mantova — *Lecce*
5° id.	Pinerolo — Torino
6° id.	Milano — Pavia (circond di Lomellina) — *Castrovillari*
7° id.	Lucca
8° id.	Verona
9° id.	Monza — Pavia (circond. di Pavia) — Voghera — *Ascoli* — *Taranto*
10° id.	Campagna — Caserta — Nola
11° id.	Alessandria (circond. di Alessandria) — Mondovì — *Potenza*
12° id.	Avellino — Benevento — Gaeta — *Siracusa*
13° id.	Frosinone — Roma — *Catanzaro*
14° id.	Macerata — Pesaro — *Girgenti*
15° id.	Reggio Emilia — *Catania*
16° id.	Lecco
17° id.	Novara — Varese
18° id.	Aquila
19° id.	Firenze — Siena
20° id.	Belluno — Padova — *Cosenza*
21° id.	Piacenza — *Bari*
22° id.	Caltanissetta — Cefalù — Messina — Palermo — Trapani
23° id.	Alessandria (circond. di Acqui) — Cuneo
24° id.	Salerno — *Reggio Calabria*
Artiglieria a cavallo . . .	Arezzo — Barletta — Parma — Perugia — Teramo — Udine
Artiglieria da montagna { Brig. Piemonte	Casale — Ivrea — Vercelli
Id. Veneto .	Rovigo — Treviso — Vicenza
1° genio	Brescia — Campobasso — Modena
2° id.	Foggia — Pistoia — Savona
3° id.	Ancona — Chieti — Como — Genova
4° id.	Bergamo — Livorno — Massa — Napoli

N.B. — I distretti distinti in carattere *corsivo* sono da considerarsi come di *complemento*. Gli uomini che appartengono a questi distretti debbono, in caso di chiamata alle armi, presentarsi ai distretti stessi, anzichè direttamente ai reggimenti.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **38**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo II)**. — 12 marzo.

È pubblicato il Tomo II del Regolamento di esercizi per la cavalleria, il cui prezzo è di cent. 65 per ogni esemplare.

Per quanto riguarda le richieste degli esemplari valgono le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 1 del corrente anno.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **39**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al volume VIII titolo II delle Istruzioni pratiche di artiglieria (Istruzione sui rivestimenti)**. — 13 marzo.

È stata stampata, in apposito fascicolo, la prima serie di aggiunte e varianti al volume VIII titolo II. delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sui rivestimenti).

I comandi, i corpi, gli uffici e le scuole acquisteranno, di tale fascicolo, un numero di copie eguale a quello della dotazione rispettiva del predetto volume.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed, in esse, saranno indicate le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 5.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **40**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio della linea ferroviaria *Avellino-Benevento***. — 13 marzo.

Si rende noto alle autorità militari che col giorno 8 corrente è stato aperto all'esercizio il tronco *Prata Pratola-Benevento* che completa la linea *Avellino-Benevento* e comprende le stazioni di *Tufo*, *Altavilla Irpina*, *Chianche* e *Benevento Porta Rufina*, le quali sono ammesse a tutti indistintamente i trasporti delle merci a grande e piccola velocità accelerata ed ordinaria in servizio interno e cumulativo italiano compresi i veicoli ed il bestiame, fatta eccezione per *Benevento Porta Rufina* che sarà abilitata al solo servizio della grande velocità, non incluso quello della piccola velocità accelerata.

Le distanze fra le stazioni della nuova linea risultano dalla tabella poliometrica seguente:

Avellino					
9	Prata Pratola				
12	4	Tufo			
15	7	3	Altavilla Irpina		
19	11	7	5	Chianche	
28	20	16	13	9	Benevento Porta Rufina
30	22	18	16	11	3	Benevento

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

123.

Eccedenza bagaglio nei trasporti sul mare. — Ad evitare erronee interpretazioni circa il bagaglio, che la Società di navigazione generale italiana è obbligata a trasportare gratuitamente nei movimenti collettivi, il Ministero dichiara che nel peso stabilito dalla tabella dimostrativa che fa seguito alla convenzione 15 dicembre 1877, per i trasporti sul mare (*Atto* 155 della *Raccolta* del *Giornale Militare*), s'intende compreso anche il bagaglio particolare degli ufficiali.

Per ogni eccedenza quindi nel peso del bagaglio stesso, i corpi saranno tenuti a pagarne il relativo ammontare, secondo i prezzi stabiliti dalla convenzione sopra citata (*Div. Assegni*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 11ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 marzo

FEBBRAIO 15. — R. Decreto N. 70 relativo alle norme per la nomina degli ufficiali della milizia territoriale, *pag.* 187.

MARZO 2. — Aggiunta all'Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888, che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali della milizia territoriale, *pag.* 188.

15. — Concessione di licenza straordinaria a talune categorie di militari vincolati alla ferma di cinque anni, *pag.* 189.

15. — Situazioni graduali e numeriche della forza del R. Esercito, *pag.* 189.

15. — Abolizione dell'Elenco mod. 23 del catalogo, *pag.* 190.

15. — Adozione di nuove cartucce per armi mod. 1870 e 70/87, *pag.* 191.

19. — *Giornale, Bollettino* ed *Annuario militare* pei comandi di corpo d'armata e di divisione, *pag.* 191.

20. — Amministrazione del corredo della truppa, *pag.* 192.

23. — Colorítura in giallo delle bufferie per i corpi dell'arma d'artiglieria, *pag.* 192.

23. — Adozione della verniciatura, con tinta verde oscura, per le coperte impermeabili del carreggio dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria e dei distretti, *pag.* 193.

—— Decisioni di massima, *pag.* 196.

ATTO N. **41**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **R. Decreto N. 70 relativo alle norme per la nomina degli ufficiali della milizia territoriale.** — 15 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto in data 8 aprile 1888 N. 5353 (serie 3ª) che stabilisce le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al § 1 dell'articolo 1° del succitato Nostro Decreto 8 aprile 1888, dopo il capoverso *h*) è aggiunto il seguente:

i) in difetto di quanto richiedesi all'alinea precedente, avere superato un esame di coltura generale.

Al § 2 dello stesso articolo 1° alle parole « di cui alle lettere *g*) ed *h*) del paragrafo precedente » *sono sostituite le parole* » di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) del paragrafo precedente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **12.** — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Aggiunta all'Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888, che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali della milizia territoriale.** — 2 marzo.

In conseguenza del R. Decreto 15 febbraio 1891 N. 70, all'Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888 che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale (*Atto* N. 77 del 1888) dopo il capoverso *g*) aggiungasi:

« In difetto di quanto richiedesi al capoverso precedente, « aver superato un esame di coltura generale che dovrà versare sui programmi seguenti, di cui all'allegato N. 16 del« l'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento « del regio esercito:

« Programma N. 1 B, Storia contemporanea;
» » 2 Nozioni di geografia;
» » 3 Aritmetica;
« Un componimento in lingua italiana.

« Questi esami avranno luogo annualmente nello stesso tempo « di quelli per gli aspiranti al grado di sottotenente di com« plemento (arma di fanteria) con le norme stabilite dal § 254 « e seguenti dell'Istruzione complementare suddetta.

« Il risultato degli esami dovrà essere comunicato al Mini« stero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **43**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Concessione di licenza straordinaria a talune categorie di militari vincolati alla ferma di cinque anni.** — 15 marzo.

Ho determinato che le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 133 del 1886, relative alla concessione di licenza straordinaria a talune categorie di militari vincolati al servizio dell'abolita ferma permanente di anni 8, siano estese ai militari vincolati alla ferma di cinque anni.

In conseguenza saranno d'ora innanzi ammessi a presentare domanda per invio in licenza straordinaria, quei militari vincolati alla ferma di anni cinque, i quali, contando già 36 mesi di servizio effettivo alle armi (48 per l'arma di cavalleria), dedotto il tempo non computabile nella ferma a senso dell'articolo 130 della legge sul reclutamento, si trovino, o vengano a trovarsi in seguito, in una delle condizioni indicate nell'*Atto* N. 133 del 1886, purchè, ben'inteso, siano trascorsi 3 mesi dalla data in cui vennero messi in una di tali condizioni.

Alle categorie di militari previste nell'ora citato *Atto*, si dovrà inoltre aggiungere quella seguente:

« 7°. riammessi in servizio stati retrocessi o rimossi dal grado o privati dall'impiego col quale ottennero la riammissione, purchè abbiano compiuto 36 mesi di servizio (48 per l'arma di cavalleria), a datare dal giorno della riammissione ».

Rispetto agli effetti amministrativi sono applicabili, sia per l'invio in licenza straordinaria, sia per la dimostrazione degli uomini sulle situazioni, le norme contenute nel più volte citato *Atto* 133 del 1886.

E del pari per la svestizione degli individui si osserveranno le disposizioni in vigore per i congedamenti.

La formula della variazione matricolare da eseguirsi pei detti militari sarà la seguente:

« Inviato in licenza straordinaria in attesa del congedo il-« limitato rimanendo vincolati alla ferma di 5 anni per effetto « dell'*Atto* N. 43 del 1891. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **44**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Situazioni graduali e numeriche della forza del regio esercito.** — 15 marzo.

A modificazione dei §§ 775, 783 e 789 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del regio esercito,

non che degli altri paragrafi che hanno relazione coi termini in questi stabiliti, ed a modificazione anche dell'*Atto* N. 250 del 1888, determino quanto appresso:

1° La situazione graduale numerica della forza dell'esercito permanente (modello N. 82) che ora viene compilata e trasmessa dai corpi mensilmente, dovrà invece esserlo d'ora innanzi soltanto trimestralmente e vi sarà dimostrata la forza esistente al 1° dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno;

2° La situazione graduale numerica della milizia mobile (modello N. 88) e quella della milizia territoriale (modello N. 89) che ora vengono compilate e trasmesse semestralmente, lo saranno invece annualmente, dimostrando la forza al 1° gennaio di ogni anno, e verranno inviate al Ministero nei primi dieci giorni del mese ora detto.

Per conseguenza anche le situazioni delle compagnie, prescritte dai §§ 765 e 766 del Regolamento sopra citato, dovranno essere rimesse all'ufficio di maggiorità del corpo, le prime al 1° giorno di ogni trimestre, e le seconde al 1° gennaio di ogni anno.

Nulla è innovato circa i modi da seguirsi nella compilazione delle predette situazioni.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **45**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Abolizione dell'elenco modello N. 23 del Catalogo**. — 15 marzo.

Nella considerazione che i dati risultanti dall'elenco modello N. 21 del Catalogo, prescritto dal § 551 del Regolamento sul reclutamento, possono bastare per le verificazioni che occorre di fare intorno agli uomini che concorsero alla formazione del contingente di 1ª categoria, senza che sia indispensabile di mettere i dati stessi a confronto di quelli di cui nell'elenco modello N. 23 del Catalogo, stabilito dal successivo § 552, ho determinato di esonerare i comandanti dei corpi e dei distretti militari dalla compilazione del modello N. 23 ora detto, il quale s'intende per conseguenza fin d'ora abolito.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **46**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione di nuove cartucce per armi modello 1870 e 70/87**. — 15 marzo.

Questo Ministero ha adottato le sottoindicate munizioni:

7ª..... Cartuccia a pallottola mod. 1890, per armi mod. 1870 e 70/87;

7ª.... Cartuccia da salve mod. 1890, per armi mod. 1870 e 70/87.

La cartuccia a pallottola non serve pel moschetto da cavalleria mod. 1870.

Per la distribuzione ai corpi e per l'impiego di tali munizioni si osserveranno le norme che darà, volta per volta, questo Ministero.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **47**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — ***Giornale, Bollettino ed Annuario Militare* pei comandi di corpo d'armata e di divisione**. — 19 marzo.

Dovendosi ritenere, che per effetto del § 6 dell'*Atto* N. 466 della *Raccolta* del *Giornale Militare*, i comandi di corpo d'armata e di divisione siano provvisti di almeno due copie del *Giornale Militare*, del *Bollettino delle Nomine* e dell'*Annuario Militare*, per agevolare la costituzione delle dotazioni di mobilitazione, il Ministero determina quanto appresso:

1° Alla fine di ogni anno, la Parte I^a^ di una delle copie del *Giornale Militare* dell'annata scaduta sarà posta nella dotazione dei regolamenti di mobilitazione per lo stato maggiore del quartier generale di corpo d'armata o di divisione.

Nel caso di mobilitazione, alla stessa dotazione saranno altresì aggiunti: la Parte I^a^ e II^a^ del *Giornale Militare* dell'anno in corso (una copia), il *Bollettino* ordinario delle nomine pure dell'anno in corso e l'ultimo *Annuario Militare*.

L'altra copia o le altre copie delle dette pubblicazioni saranno lasciate in ufficio per uso dei comandi territoriali di corpo d'armata o di divisione che subentreranno ai comandi mobilitati;

2° Le disposizioni del § 25 delle Avvertenze che precedono l'*Appendice* al tomo II della Istruzione per la mobilitazione, per quanto riguardano i « quartieri generali » saranno pertanto intese come riferibili alle dotazioni dei soli quartieri generali di corpo d'armata e di divisione di eventuale formazione.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **48**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione del corredo della truppa**. — 20 marzo.

Per l'applicazione del nuovo § 46 dell'Istruzione sull'amministrazione del corredo della truppa (*Atto* 16-1891) il Ministero determina quanto segue:

1° È istituita la massa vestiario anche presso gli ospedali militari principali non aventi sede nei capoluoghi di corpo d'armata.

Il conto della massa sarà aperto dal 1° gennaio passato.

2° Per i rimborsi relativi agli oggetti di corredo prelevati o versati dai plotoni di sanità distaccati nella seconda divisione di ogni corpo d'armata, i distretti militari dovranno rivolgersi all'ospedale militare principale della stessa divisione.

3° Presso i corpi non aventi la massa vestiario (legione carabinieri, corpo invalidi e veterani ecc.) le spese per il corredo degli aggregati d'altri corpi e il correlativo introito della quota vestiario, saranno conteggiati nella gestione della massa generale come spese e proventi eventuali.

Il Ministro — Pelloux.

N. **49**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Coloritura in giallo delle bufetterie per i corpi dell'arma di artiglieria**. — 23 marzo.

Per ottenere che la coloritura in giallo delle bufetterie, in uso ai militari di truppa dell'arma di artiglieria, presenti una tinta uniforme presso tutti i corpi, abbia una maggiore durata e non imbratti le robe di vestiario, come non di rado avviene coi metodi finora seguiti, si determina quanto segue:

1° Il giallo cromo da usarsi sarà quello denominato « *Marca N. 3 — Sponner* » provveduto esclusivamente dalla farmacia centrale militare che ne farà la spedizione agli ospedali militari principali, ed a questi i reggimenti di artiglieria rivolgeranno le domande per esserne forniti;

2° Le richieste dei corpi agli ospedali militari saranno per quantità non minori di *due* chilogrammi, o se maggiori, per quantità multiple, dovendo gli ospedali cedere il giallo cromo in cassette di due chilogrammi caduna come lo ricevono dalla farmacia centrale, e senza aumento sul prezzo di costo;

3° Per comporre la tinta occorre unire al giallo cromo la *colla di pesce* (gelatina) che si trova in commercio. Da calcoli fatti una miscela composta di 10 grammi di colla gelatina sciolta a caldo in un litro d'acqua, nella quale vengano poi disciolti

100 grammi di giallo cromo, dà una tintura che convenientemente applicata con una spugna è sufficiente per la coloritura delle bufetterie (bandoliera e cinturino) di N. 50 soldati e può servire per un numero maggiore di oggetti quando si tratti di rinnovare la coloritura già stata data una prima volta al cuoio naturale;

4° Gli ospedali militari richiederanno alla farmacia centrale il numero di cassette di giallo cromo che crederanno conveniente di avere in ragione dei bisogni presumibili dei reggimenti cui debbono provvedere, e ne faranno la spedizione ai corpi fuori della sede, mediante un pacco postale per ogni cassetta;

5° In dipendenza delle premesse disposizioni, rimane abrogata l'assegnazione di giallo ai corpi di artiglieria, fatta dal § 1771 del Regolamento d'amministrazione.

I corpi di artiglieria non dovranno però oltrepassare, in ogni mese, e per ogni 100 uomini, la spesa corrispondente al consumo di un chilogramma di giallo e di 100 grammi di colla gelatina.

Il Ministro — Pelloux.

N. **50.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della verniciatura, con tinta verde-oscura, per le coperte impermeabili del carreggio dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria e dei distretti.** — 23 marzo.

In seguito ai buoni risultati avuti in apposite esperienze, questo Ministero ha determinato di adottare una vernice a tinta verde-oscura, da darsi a tutte le coperte impermeabili del carreggio in consegna ai reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e cavalleria, ed ai distretti militari, allo scopo di rendere il carreggio stesso meno visibile.

Pertanto, i detti corpi applicheranno tale coloritura a tutte le coperte impermeabili per carreggio che hanno in caricamento, domandando la vernice all'uopo necessaria alla direzione territoriale d'artiglieria nella cui circoscrizione trovansi stanziati, ed in base al quantitativo di vernice occorrente per ciascuna coperta, indicato nello specchio che fa seguito al presente *Atto*.

Della spesa di mano d'opera incontrata per la prima verniciatura si domanderà rimborso a questo Ministero con rendiconto speciale mod. 400.

Alla medesima direzione territoriale d'artiglieria si domanderà anche la vernice che potrà occorrere in seguito, per mantenere in buono stato la verniciatura data la prima volta.

Le direzioni territoriali d'artiglieria aderiranno alle richieste di vernice che faranno i corpi, e distribuiranno, senza pagamento, la vernice occorrente per la prima coloritura, ed a pagamento quella occorrente in seguito, per la manutenzione della verniciatura in buono stato.

Come di consueto, le somme introitate dalle direzioni d'artiglieria saranno versate in tesoreria, come proventi casuali per reintegrazioni di fondi al bilancio.

Per verniciare le coperte, i corpi si atterranno alle seguenti norme.

Modo di applicare la verniciatura.

Le coperte di tela da verniciare debbono essere pulite ed asciutte.

Per procedere alla loro verniciatura si stenderanno sopra un tavolato colla parte che deve essere inverniciata in alto. Su questa verrà data una sola mano di vernice per mezzo di un pennello grosso da verniciatore, che si farà scorrere in doppio senso, tenendolo perpendicolarmente al tavolato e premendolo alquanto, per far penetrare la verniciatura fra i denti della tela.

Per verniciare un metro quadrato di tela occorrono all'incirca 360 grammi di vernice; per dare una seconda mano di vernice a tela che abbia già avuto la verniciatura saranno sufficienti 250 grammi circa di vernice.

Prosciugamento.

Le coperte si espongono per sette od otto giorni all'aria aperta in luoghi ventilati, e possibilmente al sole, avvertendo di ripararle dalla pioggia nei primi tre giorni dopo la verniciatura, e di appenderle in modo che nel prosciugarsi non si deformino.

Rinnovazione della verniciatura.

La verniciatura può essere rinnovata totalmente od in parte, quando le coperte avessero un colore troppo sbiadito.

Conservazione delle coperte verniciate.

Per la conservazione nei magazzini delle coperte inverniciate valgono le stesse norme stabilite ai numeri 87 e 175 dell'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi.

Per le coperte in distribuzione ai corpi, occorrendo di doverle pulire, converrà lavarle di preferenza con spugne, anzichè strofinarle con brusche, o spazzole d'erica.

Inscrizione sulle coperte.

L'iscrizione viene impressa con vernice di colore bianco.

Vernice occorrente, ed importo della mano d'opera.

Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DELLE COPERTE	Unità di misura	Vernice approssimativamente occorrente kg.	Importo della mano d'opera L.	C.	Annotazioni
3ª	162	Coperta impermeabile del N. 5	N.	0 900	0	40	Nell'importo della mano d'opera è compresa la spesa per i pennelli. Le coperte sono colorite con una sola mano di vernice, applicata alla parte esterna.
»	163	Coperta impermeabile del N. 6	»	9 400	3	20	
»	164	Coperta impermeabile del N. 7	»	5 700	1	65	
»	166	Coperta impermeabile del N. 9	»	2 700	0	96	
»	550	Coperta impermeabile del N. 25	»	1 500	0	70	
»	—	Coperte impermeabili di modelli speciali (per carri alpini, siciliani ecc.)	m²	0 360	0	15	

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

124.

Cavalli di agevolezza degli ufficiali collocati in aspettativa per motivi di famiglia. — L'ufficiale collocato in aspettativa per motivi di famiglia, quando risulti in debito verso la propria massa rimonta, deve restituire il cavallo di agevolezza, di cui fosse possessore, nei modi indicati al § 5 dell'*Atto* 156-1889, salvo che preferisca soddisfare il debito direttamente, e ferma rimanendo, in ogni caso, la disposizione del § 47 del Regolamento sugli assegni fissi, secondo la quale l'ufficiale messo in aspettativa per motivi di famiglia non ha diritto di riscuotere il fondo di massa.

L'accreditamento del valore del cavallo restituito sarà fatto dal corpo cui l'ufficiale apparteneva, che trasmetterà poscia il conto della massa rimonta all'ufficio d'amminstrazione di personali militari vari (§ 1278 del Regolamento d'amministrazione), il quale lo terrà in evidenza fino a che l'ufficiale rimane nella posizione di aspettativa, per poi passarlo al corpo in cui verrà richiamato, o per curarne la liquidazione nel caso di cessazione dal servizio (*Div. assegni*).

125.

Variazioni matricolari relative a cavalli di agevolezza. — A retta interpretazione dei numeri 58 e 60 dell'*Atto* 156 del 1889, circa la trasmissione delle variazioni matricolari relative ai cavalli di agevolezza, il Ministero rende noto, che allorquando uno di tali cavalli debba far passaggio ad altro corpo, per nuova destinazione dell'ufficiale possessore, al corpo ricevente spetta l'obbligo di trasmettere al Ministero tutte le variazioni relative a quel cavallo dal giorno della sua concessione di agevolezza, che da quello perdente debbono essergli comunicate a senso del N. 58 dell'*Atto* ricordato. (*Div. cavalleria*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 12ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 marzo

FEBBRAIO 26. — R. Decreto relativo all'insegna ed agli onori da rendersi dalle navi al Governatore della colonia Eritrea, *pag.* 197.
» 26. — Militari trasferiti od aggregati ai depositi cavalli stalloni, *pag.* 198.
» 26. — Adozione di un tipo unico di dragona per sottufficiali, *pag.* 199.
» 26. — Cambiamento di nome della stazione di Ozieri appartenente alle ferrovie sarde, *pag.* 200.
» 27. — Ritardo nella trasmissione al Ministero di documenti, carte contabili, situazioni e simili, *pag.* 200.
» 28. — Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio, *pag.* 201.
—— Decisioni di massima, *pag.* 204.

Atto N. 51 — LEGGI E DECRETI. — **R. Decreto relativo all'insegna ed agli onori da rendersi dalle navi al Governatore della colonia Eritrea.** — 26 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto del 20 settembre 1882 col quale è approvato il Regolamento di disciplina per i corpi militari della regia marina;

Visto il R. Decreto del 12 dicembre 1889 col quale è approvato il libro dei segnali e delle evoluzioni per il regio naviglio;

Visto il R. Decreto del 23 agosto 1890 col quale sono istituite insegne speciali per gli ufficiali generali del regio esercito e per i capi di missione del corpo diplomatico;

Sulla proposta dei Nostri Ministri della marina, degli affari esteri e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il Governatore della colonia Eritrea è istituita un'insegna, rappresentata nell'annessa tabella, da alzarsi all'albero di trinchetto della nave sulla quale il detto personaggio prende imbarco e da portarsi all'asta di prora della imbarcazione che lo trasporta. Questa insegna non potrà mai essere usata a

terra, nè venire inalberata fuori delle acque territoriali della colonia.

Art. 2.

La prima volta che il detto Governatore si recherà in uniforme a bordo di una regia nave ed ogni qualvolta visiterà la stessa nave ad intervallo di almeno un anno, sarà ricevuto con gli onori dovuti ad un vice-ammiraglio e verrà spiegata in testa d'albero di trinchetto la sua insegna.

Gli ufficiali di bordo saranno riuniti al barcarizzo; parte dell'equipaggio verrà disposto in parata a riva o sui palchi di comando, ed il rimanente sarà schierato in coperta.

Mentre salirà a bordo verrà fatto il saluto colla voce (due gridi di: *Viva il Re*), il picchetto presenterà le armi, le trombe suoneranno *al campo*.

Allo sbarco sarà salutato con 15 colpi di cannone, dopo i quali si ammainerà l'insegna.

Art. 3.

La imbarcazione avente a prua questa insegna dovrà portare a poppa la bandiera nazionale.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1891.

UMBERTO.

RUDINÌ.
PELLOUX.
S. DE S.-BON.

N. **59**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Militari trasferiti od aggregati ai depositi cavalli stalloni.** — 26 *marzo*.

Per gli uomini di truppa del regio esercito, che vengano dai corpi trasferiti o temporariamente aggregati ai depositi cavalli stalloni, si osserveranno, dal 1° aprile prossimo venturo, le seguenti norme amministrative state concordate col Ministero d'agricoltura, industria e commercio:

1° I militari transitati ai depositi definitivamente vi sa-

ranno avviati cogli oggetti di corredo di cui trovansi provvisti, com'è prescritto per gli ordinari passaggi di corpo, ed i depositi ne rimborseranno il valore secondo le norme comuni.

I residui debiti, che i trasferiti avessero verso la cassa, saranno liquidati dal corpo perdente a proprio carico;

2° Gli uomini destinati a prestare servizio presso i depositi cavalli stalloni solo temporariamente come aggregati ricevono gli assegni loro spettanti, durante l'aggregazione, per conto del bilancio dell'agricoltura, industria e commercio.

I corpi cui appartengono continueranno nonpertanto a dimostrarli tra la forza con assegno; senonchè mentre da una parte conteggeranno, sul rendiconto generale, l'assegno giornaliero per essi dovuto secondo le norme comuni, dall'altra si daranno debito dell'importo integrale dello stesso assegno mediante apposito articolo di detrazione;

3° Alla manutenzione e rinnovazione del corredo degli aggregati sarà pure provveduto dai depositi colla quota vestiario compresa nell'assegno giornaliero.

Per essi non sono quindi applicabili le disposizioni dell'articolo 12 dell'Istruzione sull'amministrazione del corredo (*Atto* 131-1889);

4° Per gli aggregati che fossero debitori verso la cassa i corpi trasmetteranno ai depositi la nota del residuo debito affinchè possa proseguire la ritenuta sul soldo.

Al cessare dell'aggregazione, l'importo delle ritenute sarà poi dai depositi rimborsato ai corpi.

In conseguenza di quanto precede l'aggiunta fatta al § 29 della prementovata Istruzione coll'*Atto* 16 del corrente anno s'intende abrogata.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **58**. — BUFFETTERIE. — **Adozione di un tipo unico di dragona per sottufficiali**. — 26 marzo.

È abolita l'attuale dragona per sottufficiali di fanteria (6ª, 1625) ed è adottata per tutti indistintamente i sottufficiali dell'esercito la dragona per sottufficiali di armi a cavallo (6ª, 1626) che, per semplicità, dovrà assumere la denominazione generica di: dragona da sottufficiali.

Le dragone per sottufficiali di fanteria, attualmente esistenti, saranno conservate in servizio fino a consumazione, e, quando occorrerà, saranno sostituite con altre del modello unico prescritto col presente *Atto* o vi si cambierà il fiocco.

I corpi che ne sono sprovvisti riceveranno dall'opificio arredi militari il campione della nuova dragona per essi adottata.

In dipendenza di quanto precede, al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, saranno apportate le seguenti varianti:

6ª	1625	Dragone per sottufficiali di fant.	N.	L. 3	Abolita
6ª	1626	Dragone da sottufficiali . . .	—	—	Variante

I corpi interessati dovranno, in base alle varianti stesse, cambiare, nel limite di tempo prescritto, sui registri del materiale la nomenclatura delle dragone che hanno in caricamento, assumendo in carico le dragone del categorico 1625 al N. 1626.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **54**. — TRASPORTI MILITARI. — **Cambiamento di nome della stazione di *Ozieri* appartenente alle ferrovie sarde.** — 26 marzo.

Si rende noto alle autorità militari che col giorno 21 febbraio ultimo scorso, il nome della stazione di *Ozieri*, appartenente alla Compagnia reale delle ferrovie sarde, è stato cambiato in quello di *Fraigas*.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **55**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ritardo nella trasmissione al Ministero di documenti, carte contabili, situazioni e simili.** — 27 marzo.

Avviene spesso che i corpi trasmettano al Ministero, con ritardo, documenti, carte contabili, situazioni, prospetti, resoconti e simili, per la trasmissione dei quali è stabilita una data fissa, od un determinato limite di tempo.

È facile il comprendere come, in conseguenza di tali ritardi, non si possano dal Ministero, nè chiudere i conti, nè aver completi i riassunti o i riepiloghi di fatti la cui conoscenza interessa appunto di avere pel giorno fissato.

Questo inconveniente è necessario di evitare; per ciò qualora talun corpo non possa per una circostanza eccezionale trasmettere nel giorno fissato, od alla scadenza del tempo stabilito, alcuno dei documenti suaccennati, dovrà informare, nel giorno stesso, il Ministero dei motivi per i quali non può eseguire la trasmissione richiesta.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **56**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio (Volume VIII Titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria)**. — 28 marzo.

Questo Ministero ha fatto compilare una nuova Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio (Volume VIII Tit. I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria), la quale dovrà sostituire la precedente edizione 1882 del predetto Titolo, nonchè le due Istruzioni provvisorie per la costruzione di una batteria normale d'assedio, e delle batterie di mortai da 24 e da 15.

Di tale Istruzione i corpi d'artiglieria dovranno acquistare un numero di copie eguale a quello stabilito dai rispettivi specchi di dotazione. I vari comandi, i distretti, gli uffici e le scuole ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno conveniente per i servizi ai quali devono provvedere e per proprio uso.

Le richieste relative verranno inviate all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, ed in esse saranno indicate le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo della nuova Istruzione rimane stabilito in L. 0,45 per esemplare.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

126.

Prelevamento di medicinali dalle infermerie presidiarie. — In relazione al disposto del § 20, Parte II^a^ del Regolamento sul servizio sanitario militare, e § 1491 del Regolamento d'amministrazione, il Ministero dichiara quanto segue:

1° I medicinali occorrenti alle infermerie di corpo possono essere prelevati dalle farmacie delle infermerie presidiarie solo quando queste sieno rette da farmacisti militari e quando si trovino nel luogo medesimo in cui il corpo è stanziato.

2° In tutti gli altri casi, i corpi devono richiedere i detti medicinali all'ospedale militare, nella cui giurisdizione si trovano, salvo che non ravvisino più conveniente provvedersene presso una farmacia civile (*Dir. Assegni e contab. corpi*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 aprile

APRILE 5. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'Istituto geografico militare, *pag.* 203.
» 5. — Amministrazione del carreggio della truppa, *pag.* 205.
» 7. — Marcia speciale dei reggimenti di fanteria di linea, *pag.* 205.
» 10. — Marcia d'ordinanza comune a tutti i reggimenti alpini, *pag.* 205.
» 10. — Appelati di stato maggiore, *pag.* 206.
» 10. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Licata-Terranova di Sicilia*. — Cambiamento di nome di alcune stazioni, *pag.* 206.
» 10. — Iscrizioni sulle coperte impermeabili del carreggio, *pag.* 207.
» 10. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio del materiale Gruppo C presso i corpi, *pag.* 207.
GENNAIO 29 — R. Decreto N. 102 relativo alle zone di servitù militari intorno ad opere di fortificazione della piazza di Borgoforte, *pag.* 208.
— Decisioni di massima, *pag.* 209.

Atto N. **57**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'Istituto geografico militare.** — 5 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887;

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887 e le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito determinate dal Decreto stesso;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella graduale e numerica N. 54, stabilita col succitato R. Decreto 3 luglio 1887, è sostituita quella annessa al presente, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1891.

UMBERTO.

Pelloux.

TABELLA N. 54.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'istituto geografico militare.

Ufficiali.

1	Direttore (tenente generale o maggiore generale).	
1	Direttore in 2° (colonnello di stato maggiore) (*).	
2	Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore (*).	
1	Tenente colonnello contabile.	
13	Capitani (*).	
2	Capitani contabili.	
1	Tenente o sottotenente contabile	
21	Totale ufficiali.	
12	Scrivani locali.	

Personale tecnico.

1	Ingegneri geografi principali	di 1ª classe
1		di 2ª id.
1		di 3ª id.
2	Ingegneri geografi.	di 1ª classe
3		di 2ª id.
2	Aiutanti ingegneri geografi	di 1ª classe
1		di 2ª id.
11	Totale ingegneri geografi.	
1	Topografi capi.	di 1ª classe.
1		di 2ª id.
5	Topografi principali	di 1ª classe
7		di 2ª id.
18	Topografi.	di 1ª classe
18		di 2ª id.
22	Aiutanti topografi.	di 1ª classe
21		di 2ª id.
17	Aspiranti aiutanti topografi.	
110	Totale topografi.	

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 5 aprile 1891.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

N. **58**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione del corredo della truppa**. — 5 aprile.

A parziale modificazione dell'Allegato *N* al Regolamento d'amministrazione, ho determinato che ai cappotti ed alle giubbe di panno per fanteria e per genio sia assegnata per ciascun oggetto la durata di mesi 30 se di 1ª classe; mesi 24 se di 2ª; mesi 18 se di 3ª; mesi 12 se di 4ª; mesi 6 se di 5ª; mesi 3 se di 6ª.

Tanto per la fanteria, quanto per il genio (escluso il treno), la durata della giubba e del cappotto dovrà essere stabilita cumulativamente come se si trattasse di due oggetti consimili.

Ad evitare poi inesatte interpretazioni dell'avvertenza 3 dell'allegato *A* all'*Atto* 131 del 1889, stimo opportuno dichiarare che per durata cumulativa s'intende il periodo che debbono percorrere i vari oggetti presi insieme, anzichè distinti gli uni dagli altri; così ad esempio: la durata cumulativa della giubba di panno e del cappotto da fanteria o da genio, di 1ª classe, deve essere stabilita in mesi 60, al termine dei quali è da ritenere che questo e quella abbiano compiuto il loro normale periodo d'uso. *Il Ministro* — Pelloux.

N. **59**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Marcia speciale dei reggimenti di fanteria di linea**. — 7 aprile.

D'ora innanzi quando sorgesse il bisogno di cambiare la *marcia speciale* di qualche reggimento di fanteria di linea, i comandanti di corpo d'armata con i mezzi che reputeranno migliori faranno esaminare e provare la nuova marcia speciale che si propone, l'approveranno se ne sarà il caso, e quindi trasmetteranno copia della partitura di detta marcia al Ministero della guerra (Segretariato generale).

I reggimenti interessati faranno uguale trasmissione ai comandi di divisione e di brigata dai quali dipendono.

Il Ministro — Pelloux.

N. **60**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Marcia d'ordinanza comune a tutti i reggimenti alpini**. — 10 aprile.

Per le circostanze in cui si trovino riuniti sia per motivi d'istruzione, sia perchè stanziati nella stessa guarnigione, battaglioni alpini appartenenti a diversi reggimenti, il Ministero stima opportuno di adottare per tutti i reggimenti alpini una

marcia d'ordinanza comune, all'infuori di quella propria che ciascun reggimento dovrà conservare per le altre occasioni.

La nuova marcia d'ordinanza adottata sarà quella che ha presentemente il 2° reggimento, il quale ne sceglierà una nuova speciale da approvarsi dal proprio comandante di corpo d'armata, giusta l'*Atto* N. 59 del corrente anno.

La marcia d'ordinanza comune alle truppe suddette sarà trasmessa dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari ai reggimenti e battaglioni alpini, ed ai comandi di corpo d'armata e di divisione interessati.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **61**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Applicati di stato maggiore**. — 10 aprile.

Questo Ministero è venuto nella determinazione di stabilire un limite alla permanenza nella posizione di applicato di stato maggiore, affinchè gli ufficiali che sono in tale qualità addetti ai vari comandi ed uffici non abbiano, col rimanervi troppo a lungo, a perdere la necessaria attitudine ed abitudine al comando delle truppe.

E pertanto questo Ministero prescrive che il limite di tempo di cui sopra non abbia in massima ad essere superiore a 4 anni.

La presente determinazione sarà gradatamente applicata a quei capitani che già hanno compiuto un quadriennio di servizio quali applicati di stato maggiore (a meno che si trovino nel caso di aver definitivamente rinunziato all'avanzamento), affine di non arrecare incaglio al regolare andamento del servizio.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **62**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Licata-Terranova di Sicilia*. — Cambiamento di nome di alcune stazioni**. — 10 aprile.

Si rende noto alle autorità militari quanto segue:

Col giorno 29 marzo scorso venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario *Licata-Terranova di Sicilia*, che fa parte della linea complementare *Siracusa-Licata*.

Nel detto tronco sono comprese le stazioni di *Falconara*, *Butera* e *Terranova di Sicilia*, autorizzate a tutti i trasporti

tanto in servizio interno che cumulativo con le stazioni delle ferrovie sicule occidentali, e con quelle delle reti Mediterranea ed Adriatica. Le distanze fra le nuove stazioni e le altre del tronco risultano dal seguente prospetto:

Licata			
11	Falconara		
24	13	Butera	
36	25	12	Terranova di Sicilia

Le stazioni di *Casalicchio*, della linea *Battipaglia-Reggio di Calabria*, e di *Casalecchio*, della linea *Bologna-Pistoia*, hanno rispettivamente assunto la denominazione di *Casalicchio di Cilento* e *Casalecchio di Reno*.

Le stazioni adriatiche di *Casacalenda*, *Motta di Foggia*, *Paderno*, *Vas-Quero* e *Sala al Barro* hanno cambiata la propria denominazione rispettivamente in quelle di *Casacalenda Guardiabiera*, *Motta Montecorvino*, *Paderno Franciacorta*, *Quero-Vas* e *Sala al Barro Galbiate*.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **63**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Inscrizioni sulle coperte impermeabili del carreggio**. — 10 aprile.

A schiarimento dell'*Atto* N. 50 del corrente anno, si pongono in avvertenza i corpi interessati che le leggende da apporsi sulle coperte impermeabili del carreggio, secondo le prescrizioni contenute nel Tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione del regio esercito, dovranno essere scritte direttamente sulle coperte e con vernice di colore bianco, invece che su liste di tela e con color nero.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **64**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi**. — 10 aprile.

All'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi (allegato G) sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Pag. 391 alinea 4°, invece di: « in nero » pongasi « in bianco » — si cancellino le parole: « su di una lista di tela da cucirsi, fin dal tempo di pace » e si sostituisca « in modo che la leggenda risulti »

Pag. 397 alinea 1°, si cancelli la parte del periodo compresa fra le parole « per il carreggio » e « da cucirsi » e si sostituisca « caratteri in vernice bianca. Sulle coperte impermeabili la leggenda si scrive sulla parte sinistra della coperta (messa a posto), ed in modo che risulti »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **65**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO — **R. Decreto N. 102 relativo alle zone di servitù militari intorno ad opere di fortificazione della piazza di Borgoforte.** — 29 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Borgoforte, denominate forte Centrale e forte Motteggiana, vengono determinate, entro il limite stabilito dalla precitata legge, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1891.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

DECISIONI DI MASSIMA

127.

Trasferimento di corpo dei militari di truppa inviati in congedo illimitato o in licenza straordinaria prima del licenziamento della classe rispettiva. — A soluzione di quesiti fatti, si dichiara che gli uomini di truppa inviati in congedo illimitato anticipatamente, per effetto delle disposizioni contenute nelle Circolari N. 29 e 41 dell'anno corrente, debbono, se del caso, essere trasferiti di corpo secondo il prescritto dai §§ 940 e 941 del Regolamento sul reclutamento e dal § 526 dell'Istruzione complementare, con le identiche norme stabilite pei congedamenti in via normale.

Saranno egualmente trasferiti di corpo all'atto del licenziamento da sotto le armi quei militari, che avendo la ferma di 5 anni, sono o saranno inviati in licenza straordinaria in forza dell'*Atto* N. 43 dell'anno in corso (*Div. truppa*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 14ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 aprile

MARZO 29. — R. Decreto N. 146 relativo ai matrimoni dei militari di truppa, *pag.* 211.
APRILE 12. — Indicazione del mandamento di leva pei militari del comune di Napoli, *pag.* 213.
» 15. — Adozione del cinturino di cuoio mod. 1877 per i reggimenti alpini, *pag.* 214.
» 17. — Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Ravenna in ospedale succursale, *pag.* 214.

Atto N. **60**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto N. 146 relativo ai matrimoni dei militari di truppa.** — 29 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con R. Decreto 6 agosto 1888 N. 5655 (serie 3ª);

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del regio esercito in data 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª);

Visto l'articolo 142 del Regolamento di disciplina militare approvato con R. Decreto 1° dicembre 1872;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali, caporali e soldati, che si trovano in effettivo servizio, per contrarre matrimonio, debbono ottenere il permesso dal Ministro della guerra.

Questo permesso verrà concesso, per delegazione del Ministro della guerra, dal comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione è stanziato il corpo al quale il militare richiedente appartiene, e pei sottufficiali dei carabinieri reali dal comandante generale dell'arma.

A tali comandanti pertanto spetta di decidere sulla convenienza di acconsentire alla domanda.

Art. 2.

Il permesso di cui all'articolo precedente non è concesso che nei casi determinati da apposita Istruzione e subordinatamente alle esigenze del servizio, nè prescioglie il militare dall'adempimento di tutte le altre condizioni richieste dalle leggi dello Stato per contrarre matrimonio.

Art. 3.

Possono contrarre matrimonio i sottufficiali che abbiano compiuti 8 anni di servizio (ad eccezione dei capi musica, dei capi fanfara dei reggimenti di cavalleria e dei capi armaiuoli, pei quali non è richiesto questo requisito), purchè comprovino di possedere una rendita libera non minore di lire 300.

I sottufficiali che abbiano più di 12 anni di servizio e siano stati ammessi a godere del soprassoldo di lire 365, potranno ottenere l'autorizzazione di ammogliarsi senza vincolo alcuno di rendita.

Tanto gli uni che gli altri dovranno però trovarsi nei casi determinati dall'Istruzione di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Possono pure contrarre matrimonio i musicanti non sottufficiali che abbiano compiuto 8 anni di servizio, i caporali maniscalchi ed i vivandieri qualunque sia la durata del servizio prestato, senza che per alcuno di essi occorra comprovare il possesso della rendita.

Art. 5.

La rendita di cui all'articolo 3, dev'essere costituita esclusivamente con cartelle del debito pubblico nominativamente intestate al sottufficiale od annotate d'usofrutto a suo favore.

Art. 6.

La rendita dev'essere vincolata a favore dell'amministrazione militare, all'effetto che le rate della medesima siano pagabili all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari dipendenti dal Ministero della guerra, sino a che il militare cessi definitivamente dal servizio, o sino a che durante il servizio si sciolga il matrimonio per la morte della moglie senza che rimanga prole in età minore.

Rimanendo prole minorenne il vincolo continua sino alla cessazione del servizio, e cesserà anche prima quando tutti i figli maschi siano giunti all'età maggiore e le femmine siano divenute maggiori o collocate in matrimonio.

Art. 7.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari provvederà per tutto il tempo che il militare è vincolato al servizio al pagamento a favore del medesimo della rendita suddetta.

Art. 8.

Ottenuto l'assenso del comandante del corpo d'armata o del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, il comandante del corpo o della legione rilascerà al militare un atto declaratorio con cui il medesimo è autorizzato a contrarre matrimonio.

Art. 9.

Sono abrogati i RR. Decreti 15 marzo 1884, N. 208 (serie 3ª) e del 19 marzo 1885, N. 3016 (serie 3ª) nonchè ogni altra disposizione contraria al presente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, il *Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Per effetto del su riportato R. Decreto, rimanendo sostanzialmente modificato l'Allegato 9 al Regolamento di disciplina, per la parte che si riferisce ai militari di truppa, sarà quanto prima pubblicata una nuova edizione del precitato Allegato N. 9, contenente tutte le modificazioni apportatevi.

N. **67**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Indicazione del mandamento di leva pei militari del comune di Napoli.** — 12 aprile.

Com'è accennato all'articolo 10 del Testo unico delle leggi sul reclutamento, la città di Napoli è, anche per gli effetti della leva militare, suddivisa in più mandamenti.

Ora si è dovuto rilevare che i comandanti dei corpi e distretti non tengono sempre presente tale speciale disposizione, e sopratutto nella compilazione dei fogli di congedo illimitato od assoluto, omettono di indicare, nelle relative caselle, il mandamento di leva dei militari appartenenti al comune di Napoli, limitandosi ad indicare solamente il nome della città.

Questa omissione, che in genere procura a quel distretto militare un lungo quanto superfluo lavoro, per le ricerche che

si debbono fare sui ruoli dei vari mandamenti della città, conduce ad inconvenienti non lievi, come quello, ad esempio, che talvolta riesce impossibile la consegna del documento predetto ai militari interessati.

Ad evitare per l'avvenire conseguenze di tal genere, credo opportuno di richiamare l'attenzione dei comandanti dei corpi e distretti sul disposto dell'articolo 10 della legge di sovra citata, e di ricordare l'obbligo che essi hanno di indicare sempre nelle apposite caselle dei fogli di congedo illimitato od assoluto dei militari del comune di Napoli, il mandamento in cui concorsero alla leva.

I mandamenti o sezioni di cui si compone la città di Napoli sono dodici e cioè: San Ferdinando — Chiaia — San Giuseppe — Montecalvario — Avvocata — Stella — San Carlo all'Arena — Vicaria — S. Lorenzo — Mercato — Pendino — e Porto.

Con questa occasione s'invitano tutte le autorità militari a voler sempre che sia loro possibile, indicare il mandamento o sezione cui appartengono gli individui, tutte le volte in cui abbiano occasione di rivolgersi al distretto militare di Napoli per informazioni, richiesta di documenti e simili per militari del distretto stesso. *Il Ministro* — Pelloux.

N. **68**. — BUFETTERIE. — **Adozione del cinturino di cuoio mod. 1877 per i reggimenti alpini**. — 15 aprile.

Ho determinato che i reggimenti alpini siano provvisti di cinturini di cuoio mod. 1877 (6ª-1610), in sostituzione dei cinturini di bufalo dello stesso modello (6ª-1609), che attualmente hanno in distribuzione.

Il cambio dei cinturini di bufalo con cinturini di cuoio sarà fatto con le norme date direttamente ai reggimenti interessati.

Il Ministro — Pelloux.

N. **69**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Ravenna in ospedale succursale**. — 17 aprile.

A datare dal 1° maggio prossimo venturo l'infermeria presidiaria di Ravenna viene trasformata in ospedale militare succursale alla dipendenza dell'ospedale militare principale di Bologna. *Il Ministro* — Pelloux.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 25 aprile

FEBBRAIO 19. — R. Decreto N. 147 relativo alle zone di servitù militari nella piazza di Ancona, *pag.* 215.

APRILE 20. — Surrogazioni di fratello da ammettersi nel R. esercito per militari della R. marina e da ammettersi nella R. marina per militari del R. esercito, *pag.* 216.

» 20. — Norme amministrative per le spese di trasporto degli uomini delle classi di leva avviati ai rispettivi corpi e delle classi congedate, *pag.* 218.

» 20. — Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 219.

» 23. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Garessio-Trappa, *pag.* 219.

» 25. — Istruzione relativa ai matrimoni dei militari (Allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare), *pag.* 220.

— Decisioni di massima, *pag.* 220.

Atto N. **70**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 147 relativo alle zone di servitù militari nella piazza di Ancona**. — 19 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Cessa di essere soggetta alle servitù militari delle opere di fortificazione della piazza di Ancona la zona di terreno fuori della barriera di Castelfidardo, segnata in verde nel piano

ERRATA-CORRIGE.

Nell'*Atto* N. 68 del corrente anno, ai numeri « 1609 e 1610 », sostituiscansi, rispettivamente, i numeri « 1539 e 1540 ».

annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **71**. — RECLUTAMENTO. — **Surrogazioni di fratello da ammettersi nel R. esercito per militari della R. marina e da ammettersi nella R. marina per militari del R. esercito**. — 20 aprile.

1. In seguito ad accordi intervenuti col Ministero della marina è stato determinato che possa essere ammessa la surrogazione tra un militare di truppa ascritto al R. esercito ed un fratello il quale intenda prendere servizio nella R. marina, e viceversa che un militare ascritto all'armata possa farsi surrogare da un fratello in uno dei corpi del R. esercito; e ciò tanto per le surrogazioni semplici posteriori all'arruolamento, quanto per scambio di categoria.

2. I militari dell'esercito che aspirano a farsi surrogare da un fratello nella marina debbono inoltrarne domanda al Ministero della guerra per mezzo del comandante del corpo o del distretto cui appartengono, unendovi i documenti prescritti dal § 278 del regolamento sul reclutamento se trattasi di surrogazione ordinaria, ovvero dal successivo § 294 se si tratti di scambio di categoria.

3. Nella detta domanda, che dev'essere redatta con le forme stabilite dal § 261 del regolamento stesso, il fratello surrogato deve inoltre dichiarare di essere disposto ad assumere la ferma e gli obblighi di servizio imposti dalla legge sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, e può anche indicare la specialità di servizio per la quale intenda essere arruolato nella marina, avvertendo però che ove non riunisse le qualità per essere ammesso in quella da lui indicata, e non intendesse accettare l'arruolamento in altra specialità, non avrebbe altrimenti luogo la surrogazione.

4. Dopo che, in seguito agli ordini dati dai due Ministeri, abbia avuto luogo la surrogazione, il comando del corpo

Reali equipaggi trasmetterà, per mezzo del Ministero della marina, a quello della guerra la copia del foglio matricolare impiantato pel surrogato, al seguito di che sarà provveduto onde il surrogante venga congedato e provvisto della dichiarazione di proscioglimento dal servizio, ovvero del foglio di congedo illimitato di 2ª o 3ª categoria, secondochè si tratti di surrogazione semplice o per iscambio di categoria.

5. Il fratello surrogante prosciolto dal servizio dovrà poi rappresentare il surrogato nei suoi doveri, innanzi al Consiglio di leva del circondario nelle cui liste questi trovasi inscritto.

6 I militari della R. marina che aspirassero a farsi surrogare da un fratello in un corpo dell'esercito debbono farne domanda al Ministero della marina per mezzo del comandante del corpo Reali equipaggi, nei modi, nelle forme e coi documenti voluti dai suaccennati paragrafi del regolamento sul reclutamento di terra, e l'aspirante surrogato dovrà esplicitamente dichiarare di sottoporsi alla ferma ed agli obblighi di servizio stabiliti pei militari del R. esercito dal testo unico delle leggi sul reclutamento 6 agosto 1888, indicando inoltre il corpo in cui desidera essere ammesso.

7. Coloro che a tenore del § 278 (2° comma) del regolamento suddetto possono essere ammessi a surrogare prima di aver compiuto il 18° anno di età, ma dopo però compiuto il 17°, possono farlo soltanto negl'istituti e nei reparti accennati nel paragrafo stesso, e nei tempi in cui hanno luogo le ammissioni.

8 Dopo avvenuta la surrogazione, il comandante del corpo trasmetterà al Ministero della guerra una copia del foglio matricolare impiantato per l'ammesso surrogato, e sarà provveduto per mezzo di quello della marina a che il surrogante venga prosciolto dal servizio o munito del foglio di congedo illimitato di 2ª o di 3ª categoria, secondochè trattisi di surrogazione semplice o di scambio di categoria.

9. Il fratello surrogante prosciolto dal servizio dovrà a suo tempo rappresentare il surrogato innanzi il consiglio di leva marittimo della giurisdizione alla quale appartiene e nelle cui liste questi trovisi inscritto, ovvero presso il consiglio di leva circondariale se il surrogato appartenga alla leva di terra. In questo secondo caso, ove il surrogante sia arruolato in 1ª categoria, egli potrà ottenere il trasferimento dall'esercito all'armata, facendone domanda al Ministro della guerra.

10. Per tutte le pratiche relative alla surrogazione, se questa ha luogo in un corpo dell'esercito, il comandante di

questo si atterrà alle prescrizioni contenute nelle sezioni terza e quarta del capo VII del vigente regolamento sul reclutamento del regio esercito, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente *Atto*; se invece ha luogo nei corpi Reali equipaggi saranno tenute presenti le norme contenute nel titolo VII del regolamento per la leva di mare.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **72** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme amministrative per le spese di trasporto degli uomini delle classi di leva avviati ai rispettivi corpi e delle classi congedate**. — 20 aprile.

Per l'esatta applicazione delle disposizioni stabilite dal § 1880 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 1° maggio 1885 relative al pagamento delle spese di trasporto degli uomini mandati in congedo e per l'invio delle reclute dai distretti ai corpi, il Ministero determina quanto segue:

1° Per i trasporti in ferrovia e per i trasporti sul mare con *piroscafi postali ordinari*, le spese di trasporto saranno pagate allo scalo di partenza dal comandante del drappello cogli assegni ricevuti per i partenti dalle singole compagnie.

2° Per i trasporti sul mare invece, con *piroscafi speciali appositamente noleggiati*, le amministrazioni del R. esercito non anticiperanno la relativa somma ai comandanti dei drappelli e riterranno il movimento sui piroscafi come da pagarsi direttamente a cura del Ministero.

3° All'atto dell'imbarco ogni comandante di drappello rilascierà apposita dichiarazione, del numero degli uomini imbarcati, del reggimento o del distretto di provenienza per le reclute al quale esse appartengono, coll'indicazione del luogo d'imbarco e di sbarco. Uguali indicazioni devono esservi apposte anche per gli ufficiali imbarcati indicando inoltre per questi il nome, cognome e grado.

4° Queste dichiarazioni saranno riepilogate in un'apposita dimostrazione firmata dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano fra quelli imbarcati.

5° Tali documenti saranno consegnati per mezzo dell'ufficiale stesso al capitano del bastimento per essere posti a corredo delle relative contabilità.

6° Compiuta la liquidazione delle contabilità, il Ministero, a mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari

vari, addebiterà a ciascun corpo o distretto la quota rispettiva che dovrà imputarsi alla massa generale per gli uomini di truppa, ed al bilancio militari per gli ufficiali.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **73**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali**. — 20 aprile.

Si avvertono le autorità militari che all'attuale scompartimento territoriale delle compagnie dei carabinieri reali di Novara e di Vercelli sono fatte le modificazioni seguenti:

Compagnia di Novara.

Tenenza di Pallanza. — Pallanza — Cannobio — Intra — Lesa — Stresa — Omegna — Ornavasso.

La sezione di Intra è soppressa.

Compagnia di Vercelli.

Tenenza di Biella. — Biella — Andorno Cacciorna — Candelo — Cavaglià — Mongrando — Salussola — Sordevolo.

Sezione di Biella. — Bioglio — Cossato — Crevacuore — Serravalle Sesia — Masserano — Mosso Santa Maria.

Lo scompartimento territoriale degli altri comandi delle suddette compagnie rimane invariato.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **74**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Garessio-Trappa*** — 23 aprile.

Si rende noto alle autorità militari quanto segue:

Col giorno 15 corrente mese venne aperto all'esercizio il tronco *Garessio-Trappa*, della linea *Ceva-Ormea*, comprendendo la sola stazione di *Trappa*, la quale fu abilitata a tutti indistintamente i trasporti delle merci a grande ed a piccola velocità, compresi i veicoli ed il bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze chilometriche fra la stazione di *Trappa* e quella del tronco *Ceva-Garessio*, sono le seguenti:

fra *Trappa* e	Ceva	*km.* 27
	Nucetto	» 20
	Bagnasco	» 16
	Pievetta	» 11
	Priola	» 9
	Garessio	» 3

Il Ministro — PELLOUX.

N. 75. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione relativa ai matrimoni dei militari (Allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare).** — 25 aprile.

Giusta il preavviso dato nell'*Atto* N. 66 del corrente anno si avvertono le autorità militari che è stata pubblicata la nuova *Istruzione pei matrimoni dei militari* (Allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare) in sostituzione di quella 18 marzo 1884.

Per effetto di tale pubblicazione resta abolita non solo quest'ultima Istruzione, ma benanche i seguenti *Atti:*

N.i 33 e 34	del 1885	N.° 50	del 1889
N.° 117	del 1886	» 120	del 1890
» 43	del 1888		

I comandi, i corpi e gli uffici acquisteranno quel numero di copie del detto nuovo Allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare che reputeranno loro necessarie, e le richieste saranno fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo di ciascuna copia di detto Allegato è di centesimi 15.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

128.

Indennità agli ufficiali ed impiegati che compiono viaggi nell'interesse di Società del Tiro a segno nazionale. — Le indennità e le spese di trasporto spettanti ad ufficiali od impiegati per viaggi compiuti nello interesse delle

Società di Tiro a segno nazionale, devono essere pagate dalle prefetture dalle quali le società dipendono, e quindi alle prefetture stesse devesi chiedere rimborso di tali spese.

Quando però i viaggi sono compiuti d'ordine del comandante di corpo d'armata allo scopo di verificare in qual modo vengano impartite le istruzioni ai militari di 2ª o di 3ª categoria in congedo, giusta il prescritto dall'8° capoverso del *Compendio* in data 17 maggio 1885 (come risulta modificato dall'*Atto* 173-1888), le indennità occorrenti saranno conteggiate dalle amministrazioni interessate sui rendiconti mod. 224 (*Div. assegni*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 16ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 9 maggio

APRILE 28. — Passaggi alla milizia mobile ed alla milizia territoriale di militari raffermati, *pag.* 223.
MAGGIO 3. — Abolizione di documenti amministrativi, *pag.* 225.
» 3. — Rinvio alla colonia penale degli inscritti che trovansi a domicilio coatto visitati per delegazione ed arruolati in 1ª categoria, *pag.* 226.
» 7. — Abolizione della maniglia per striglia modello 1872, *pag.* 227.
» 7. — Riduzione del numero dei fori delle cinghie da cartucce, *pag.* 228.
» 7. — Riparazioni alla guardia delle sciabole da cavalleria modello 1871 e d'artiglieria modello 1888, *pag.* 228.
Matrimoni dei militari in congedo illimitato, *pag.* 231.
Decisioni di massima, *pag.* 232.

Atto N. **26** — MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggi alla milizia mobile ed alla milizia territoriale di militari raffermati.** — 28 aprile.

A soluzione di alcuni dubbi mossi sull'applicazione dell'articolo 149 del testo unico delle leggi sul reclutamento e dei §§ 962, 963 e 973 del relativo Regolamento, questo Ministero dichiara quanto appresso:

1° L'articolo 149 del testo unico succitato è applicabile esclusivamente ai militari raffermati con soprassoldo, essendo posto appunto sotto il titolo: « Rafferme con soprassoldo. »

In conseguenza:

a) i sottufficiali congedati durante una rafferma con soprassoldo o dopo di averla ultimata, ma senza aver compiuto 12 anni di obbligo di servizio, debbono essere ascritti alla milizia mobile per rimanervi sino a che la propria classe di leva non faccia passaggio alla milizia territoriale;

b) i sottufficiali raffermati con soprassoldo congedati dopo di aver compiuto 12 anni di obbligo di servizio, debbono essere ascritti alla milizia territoriale;

c) i sottufficiali congedati al termine della ferma di 5 anni, o dopo di aver compiuto una o più rafferme senza premio, debbono rimanere ascritti all'esercito permanente per far poi passaggio alla milizia mobile con la propria classe.

2° Il § 963 del Regolamento sul reclutamento si riferisce esclusivamente ai militari raffermati con premio.

Epperò:

a) i militari raffermati con premio, esclusi i carabinieri non sottufficiali, congedati prima che la propria classe di leva abbia fatto passaggio alla milizia mobile, debbono rimanere ascritti all'esercito permanente per seguire le sorti di essa sino al passaggio alla milizia territoriale;

b) i militari raffermati con premio, esclusi i carabinieri non sottufficiali, i quali sieno congedati dopo che la propria classe di leva abbia fatto passaggio alla milizia mobile, ma prima di aver compiuto 12 anni di obbligo di servizio, debbono essere ascritti a detta milizia per seguire le sorti della propria classe sino al passaggio alla milizia territoriale;

c) i militari raffermati con premio, esclusi i carabinieri non sottufficiali, i quali sieno congedati dopo di aver compiuto 12 anni di obbligo di servizio, debbono essere trasferiti alla milizia territoriale;

d) i carabinieri non sottufficiali raffermati con premio, congedati prima che la propria classe di leva abbia fatto passaggio alla milizia territoriale, restano ascritti all'esercito permanente per seguire le sorti della propria classe;

e) i carabinieri non sottufficiali raffermati con premio, congedati dopo che la propria classe di leva abbia fatto passaggio alla milizia territoriale, sono ascritti a questa milizia per seguire le sorti della propria classe di nascita.

3° Il § 962 del Regolamento sul reclutamento è applicabile soltanto ai militari delle compagnie operai di artiglieria, ed ai militari non sottufficiali dei carabinieri e della cavalleria.

Quindi è che tutti gli altri militari vincolati alla ferma di anni 5, non compresi fra i militari suaccennati, debbono a loro tempo e con le norme in vigore far passaggio alla milizia mobile.

Disposizioni transitorie.

4° A termini dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1888 N. 5248, i militari vincolati alla abolita ferma permanente di anni 8 debbono continuare negli obblighi di servizio da loro contratti.

Conseguentemente:

a) i sottufficiali congedati subito dopo di aver compiuto la ferma suddetta debbono essere ascritti alla milizia mobile per un biennio secondo prescriveva l'articolo 133 dell'abolito testo unico delle leggi sul reclutamento e con le norme a tal proposito allora vigenti;

b) i militari raffermati non sottufficiali i quali sieno congedati dopo di aver compiuto quella ferma, debbono essere ascritti alla milizia territoriale non essendo loro applicabile il disposto dal § 973 del Regolamento sul reclutamento che si riferisce ai raffermati con premio precedentemente vincolati alla ferma di anni cinque.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 77. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Abolizione di documenti amministrativi.** — 3 maggio.

Nello intento di ridurre allo stretto necessario la compilazione e la trasmissione dei documenti periodici e limitare per quanto possibile il carteggio fra il Ministero e gli uffici di revisione e di commissariato, determino quanto segue:

1° È soppressa la compilazione e la trasmissione dei documenti:

a) stato delle variazioni (mod. 837) avvenute nella quantità degli attrezzi in caricamento ai consegnatari dei magazzini delle sussistenze militari ed in consegna ai comandanti delle compagnie di sussistenza;

b) situazione (mod. 782) degli attrezzi in caricamento ai consegnatari dei magazzini delle sussistenze militari ed in consegna ai comandanti delle compagnie di sussistenza;

c) situazione (mod. 798) dei movimenti avvenuti nella fabbricazione della galletta e delle scatolette di carne di bue in conserva;

d) situazione (mod. 805) dei fondi in materie.

2° Le direzioni territoriali di commissariato militare, anzichè trasmettere all'ufficio di revisione delle contabilità militari le richieste mensili (mod. 812) di anticipazione di fondi, le invieranno direttamente al Ministero.

In conseguenza al § 21 delle Norme amministrative e contabili per la gestione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari, in data 1 luglio 1889, alle parole « Ufficio di revisione » si sostituirà « al Ministero. »

3° Non saranno più trasmesse al Ministero dalle dette di-

rezioni le copie delle richieste (mod. 829) per l'acquisto o riparazione di materialj da esse approvate.

In conseguenza il § 104 delle Norme suddette è abolito.

4° Dalle stesse direzioni non saranno più trasmesse al Ministero le bollette figlie da staccarsi dal registro (N. 797) che devono tenere i consegnatari dei magazzini delle sussistenze militari per le vendite a trattativa privata; i verbali per dette vendite e quelli di cessione a pagamento di generi agli stabilimenti, uffici ed ufficiali ecc. dipendenti dall'amministrazione militare.

Perciò rimane abrogato il secondo periodo del § 292 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti (24 gennaio 1887).

Il Ministro — PELLOUX.

N. 78. — RECLUTAMENTO. — **Rinvio alla colonia penale degli inscritti che trovansi a domicilio coatto visitati per delegazione ed arruolati in 1ª categoria.** — 3 maggio.

Il § 237 del Regolamento sul reclutamento prescrive che gli inscritti di leva che si trovano a domicilio coatto, siano visitati per delegazione dai Consigli di leva dei circondari ai quali appartengono i luoghi in cui dimorano, o che siano più vicini, e stabilisce inoltre che quelli dei detti inscritti che sono arruolati in 1ª categoria vengano subito avviati sotto le armi.

Siccome però l'assegnazione di questi inscritti alla 1ª categoria non è sempre definitiva, perchè fatta in base al contingente provvisorio, che ciascun mandamento deve fornire, così accade spesso che, quando poi si procede alla sistemazione del contingente non pochi dei detti inscritti debbano essere trasferiti alla 2ª categoria, ed inviati perciò in congedo illimitato; come pure accade che qualcheduno di essi, poco dopo l'invio in congedo di cui sopra, debba nuovamente essere chiamato alle armi perchè passato ancora alla 1ª categoria, in rimpiazzo dei vuoti verificatisi nel contingente al termine del secondo periodo della leva.

E non è infine infrequente il caso che, per alcuni degli inscritti suddetti, venga, dal Consiglio di leva del circondario cui appartengono, riconosciuto il diritto d'esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria mentre già si trovano sotto le armi; per cui anche in tal caso occorre procedere al licenziamento

dei medesimi, dopo un breve e poco proficuo periodo di servizio.

Per eliminare questi inconvenienti, che cadono anche a danno dell'erario, a cagione delle inutili spese che esso deve sopportare per viaggi e per la vestizione e svestizione degli inscritti di cui trattasi, ho determinato, previi opportuni accordi col Ministero dell'interno, che gli inscritti a domicilio coatto stati arruolati in 1ª categoria dai Consigli di leva a tal uopo delegati, vengano, subito dopo l'arruolamento, rinviati ancora al luogo del domicilio coatto, mediante traduzione per mezzo dei carabinieri reali, e siano poi chiamati alle armi assieme a tutti gli altri inscritti di 1ª categoria della loro classe, quando continuino sempre a far parte della categoria ora detta.

A tal riguardo occorrerà perciò che non appena intervenuto l'ordine della chiamata generale sotto le armi degli inscritti di 1ª categoria della relativa classe, i prefetti o sottoprefetti del circondario, cui appartengono per fatto di leva gli inscritti in proposito, notifichino ai prefetti o sottoprefetti del circondario in cui gli inscritti stessi si trovano a domicilio coatto, se essi continuino sempre a far parte della 1ª categoria, affinchè vengano in tal caso da quest'ultima autorità avviati al distretto militare più vicino, per essere da esso assegnati ad un corpo colle norme contenute nel succitato § 237 del Regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — Pelloux.

N. **79**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione della maniglia per striglia mod. 1872**. — 7 maggio.

È abolita la maniglia per striglia mod. 1872 (8ª-701), ed in conseguenza devono intendersi soppressi anche i 4 bottoni, di ferro, ribaditi sulla striglia.

Le striglie ora esistenti nei magazzini saranno usate fino a consumazione come si trovano, senza cioè far loro apportare alcuna modificazione; le maniglie per striglia invece saranno dai corpi passate in carico sulle masse interne senza compenso ed utilizzate nel modo che si crederà più conveniente.

La rinnovazione delle striglie in servizio si farà d'ora innanzi con striglie conformi alle attuali, senza bottoni, ma per tale modificazione non sarà fatto distribuire un nuovo campione.

Le direzioni d'artiglieria e del genio dichiareranno fuori servizio le maniglie, che hanno in carico, utilizzandole come sarà meglio possibile.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **80**. — BUFFETTERIE. — **Riduzione del numero dei fori delle cinghie da cartuccere**. — 7 maggio.

Il numero dei fori nelle cinghie da cartuccere vien ridotto da 23 a 10, allo scopo di conferire alle medesime maggior robustezza e di aumentarne quindi la durata.

Le attuali cinghie da cartuccere in caricamento ai corpi saranno usate fino a consumazione ed a misura che si dovranno sostituire lo si farà con cinghie aventi 10 fori.

In conseguenza di quanto precede, alla parte 2ª del Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio dovrà apportarsi la seguente variante:

Pagina	N. d'ordine	TITOLO DELLA COLONNA	Linea	VARIANTI
632	1607	Particolarità	17ª	*Invece di* 23, *pongasi:* 10.

I campioni di cinghie da cartuccere di cui sono attualmente provvisti i corpi serviranno anche di norma per l'avvenire, tenendo conto della presente variante.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **81**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Riparazioni alla guardia della sciabola da cavalleria modello 1871 e d'artiglieria modello 1888**. — 7 maggio.

Ad evitare che in caso di rottura di qualche parte della guardia di sciabola modello 1871 e modello 1888 debbasi cambiare l'intera guardia sono adottate le riparazioni che risultano dalle seguenti aggiunte all'Istruzione sul servizio del ma-

teriale gruppo C, che tutti i corpi indistintamente avranno cura di inserire nell'Istruzione stessa; e quelli interessati dovranno inoltre curarne l'applicazione quando se ne presenterà il bisogno.

Aggiunte all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi

TABELLA N. 2.

Articolo	INDICAZIONI DELLE RIPARAZIONI	SCIABOLA DI cavalleria M. 1871	SCIABOLA DI artiglieria M. 1888	Annotazioni
31ª	C.A). Guardia rotta all'estremità superiore, riparata con un pezzo di riporto saldato a forte, ripulendo la guardia.	0 45	0 45	Vedi N. 319ª
34ª	C.A). Guardia rotta in un'elsa, legarla con tasselli e saldarla a forte, ripulendo la guardia. .	1 50	1 00	Vedi N. 319ª
35ª	C.A). Guardia rotta nello spacco per la dragona, adattarvi un pezzo di riporto, saldarlo a forte e ripulire la guardia . . .	0 40	0 40	Vedi N. 319ª

Pag. 255. Dopo la linea 26ª, *aggiungasi*:

N. 319ª. *Guardia rotta all'estremità superiore.* — Quando la guardia è rotta alla estremità superiore, ancorchè la rottura fosse solo iniziata, si asporta dalla guardia la parte superiore rotta; si pratica nella faccia interna dell'altra un piano inclinato per tutta la larghezza dell'estremità rotta e della lunghezza di circa 10 mm., e nel mezzo del detto piano inclinato si fa un foro del diametro di circa mm. 4.

Si prende un pezzo di lamiera di acciaio dolce, dello spessore di mm. 2,5 e della larghezza alquanto maggiore della parte rotta della guardia; si fa un piano inclinato ed un foro corrispondenti a quelli già fatti nella guardia; si ribadisce un chiodetto fra questi fori, per attaccare il pezzo di riporto alla guardia e si salda con saldatura forte.

Si adatta la guardia al resto del fornimento, avendo cura di fare ben toccare le due spallette di essa contro il contorno

della cappetta. Nel foro della cappetta si mette il bottoncino che serve da guida per tracciare la posizione del foro nella guardia pel passaggio della parte avvitata del codolo. Praticato il foro si ultima la parte aggiunta e si pulisce la guardia. Il foro ora detto è meglio farlo alquanto più stretto del corrispondente diametro del codolo e portarlo poscia a giusta dimensione quando si applica la lama al fornimento.

N. 319ᵇ. *Guardia rotta in un'elsa.* — Quando la guardia è rotta in un'elsa si cerca di avvicinare i lembi della rottura, poscia si praticano quattro fori del diametro di circa mm. 6, due da una parte e due dall'altra della rottura e simmetricamente distanti dalla medesima, ed in modo che l'intervallo compreso fra due fori dalla stessa parte sia alquanto maggiore delle due parti esterne ai fori stessi. Sulla linea che unisce a due a due i fori apposti ed in prossimità alla rottura, si pratica qualche altro foro di diametro di mm. 2, poscia collo scalpello, bene arrotato, si asporta l'avanzo fra questi fori e con lima piana piccola si lima l'interno, formando così due aperture larghe da mm. 2,5 a 3 che attraversano la rottura e le cui estremità finiscono nei fori grandi già detti.

Si prende un pezzo d'acciaio dolce, di sezione rettangolare e si costruiscono due tasselli di forma identica alle due aperture sopradette, ed in modo che quando questi tasselli sono messi nelle rispettive aperture, agiscano come tiranti da fare aderire perfettamente i due lembi dell'elsa rotta. Si salda con saldatura forte, avvertendo di coprire il resto della guardia con terra-creta per difenderla dall'ossidazione. Si lima l'avanzo della saldatura ed il di più dei tasselli, si pulisce la guardia e si compone il fornimento.

Per le sciabole d'artiglieria Mod. 1888 invece di due tasselli, stante la poca larghezza dell'elsa, basta un solo di essi.

N. 319ᶜ. *Guardia rotta nello spacco per la dragona.* — Si lima l'orlo ripiegato adiacente allo spacco, per la lunghezza di circa mm. 14 sino allo spessore della guardia, formando così un incastro nel cui mezzo dovrà trovarsi la rottura; si praticano in detto incastro due fori di mm. 2 di diametro distanti fra loro 8 mm. ed ugualmente distanti dai lembi della rottura. Si prepara un pezzo di acciaio dolce in modo che si adatti esattamente nel suddetto incastro, e si fanno due fori in corrispondenza di quelli già detti, ed in maniera che nel ribadire due chiodetti in detti fori i lembi della rottura aderiscano perfettamente. Si salda con saldatura forte e

per difendere la guardia dall'ossidazione si copre con terra-creta.

Si lima l'avanzo della saldatura, si ultima, si pulisce la guardia e si compone il fornimento.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **82**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Matrimoni dei militari in congedo illimitato**. — 8 maggio.

Per norma di tutte le autorità militari si pubblica, qui di seguito, la circolare N° $\frac{83\text{-}2 \text{ della div } 1^a}{1242 \text{ del reg. circ.}}$ diretta a tutti gli ufficiali dello stato civile il 30 aprile prossimo passato dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti relativa ai matrimoni di militari in congedo illimitato.

« Nella considerazione che gli inscritti di leva, dopo l'ar-« ruolamento e prima della chiamata alle armi, restano, giusta « l'articolo 72 del testo unico delle leggi sul reclutamento « approvato con regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª), « in congedo illimitato, e secondo il successivo articolo 133 « della legge stessa, possono, in tale condizione, contrarre « matrimonio senza bisogno di autorizzazione del ministero « della guerra, il sottoscritto, d'accordo col ministero stesso, « autorizza gli uffiziali dello stato civile ad ammettere a ma-« trimonio tutti i militari di truppa, comunque in congedo « illimitato, che ne facciano richiesta.

« Il documento che i militari in congedo illimitato dovranno « esibire per comprovare di trovarsi in tale posizione è, a « seconda dei casi:

« *a*) Foglio di congedo illimitato provvisorio, modello « n. 13 del regolamento sul reclutamento approvato con re-« gio decreto 2 luglio 1890, n. 6952, il quale foglio è *bianco* « per gli uomini di prima categoria; *rosso* per quelli di se-« conda categoria non ancora chiamati alle armi;

« *b*) Foglio di congedo illimitato, modello n. 80, annesso « al regolamento suddetto per i militari che già prestarono « servizio, ovvero ottennero di ritardarne la prestazione;

« *c*) Foglio di congedo illimitato *verde*, modello n. 13 del « regolamento stesso, se militari di terza categoria, non an-« cora chiamati all'istruzione.

« Per effetto della presente resta quindi abrogata la prece-« dente circolare di questo ministero del 16 luglio 1883,

« n. 20320-1063, circa la natura dei documenti che i mili-
« tari di truppa in congedo dovevano presentare all'uffiziale
« dello stato civile per essere ammessi a matrimonio.

« Resta poi inteso inoltre che gl'inscritti di leva mandati
« rivedibili possono egualmente contrarre matrimonio senza
« l'autorizzazione del ministero della guerra.

Pel Ministro
G. Della Rocca.

Il Ministro — Pelloux.

DECISIONI DI MASSIMA

129.

Spedizione di documenti in pieghi raccomandati. — Per togliere ogni dubbio, si dichiara che le spedizioni dei certificati di inscrizione ai ruoli, dei fogli matricolari, degli stati di servizio e dei fogli di congedo illimitato, nei casi previsti ai §§ 416 e 945 del Regolamento sul reclutamento, debbono continuare ad esser fatte in pieghi raccomandati come è nel regolamento stesso prescritto, essendo tali documenti compresi tra quelli che, a senso del n. 4 della Circolare 146 del 1890, possono essere spediti in piego raccomandato. (*Uff. ass. e contab. corpi*).

130.

Interpretazione da darsi al § 78 del Regolamento pei trasporti militari in ferrovia. — A chiarimento delle disposizioni contenute nel § 78 del Regolamento pei trasporti militari in ferrovia si dichiara che, dietro accordi intervenuti colle amministrazioni ferroviarie, i sottufficiali, caporali e soldati possono, nei casi d'urgenza, essere ammessi nei treni diretti anche quando i viaggi non vengono compiuti per ragioni di servizio.

Nell'accordare ai militari di truppa l'autorizzazione di valersi dei treni diretti, le autorità militari dovranno accertarsi che realmente si tratti di veri casi d'urgenza; ed in ogni modo dovranno sempre porre sul foglio di viaggio e sullo scontrino modello F le prescritte annotazioni, autenticandole colla loro firma, ed inoltre accompagnare lo scontrino modello F con lettera d'ufficio diretta al capo della stazione di partenza (*Gab. serv. amm.*)

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 17ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 maggio

APRILE 19. — R. Decreto N. 219 per sostituzione di un membro della Commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 (N. 5168, serie 2ª) e 2 marzo 1884 (N. 1958, serie 3ª), *pag.* 235.
MAGGIO 2. — Circa le ammissioni di volontari nell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 236.
17. — Varianti al riparto degli ufficiali delle fortezze, *pag.* 236.
17. — Versamento dei bossoli sparati e dei residui del distacimento delle cartucce, *pag.* 237.
17. — Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria, *pag.* 237.
20. — Adozione della bardatura completa a basto, modello 1890, per trasporti a salma, *pag.* 238.
20. — Carteggio relativo alle tabelle pel movimento interno dei distretti e pei richiamati dei reggimenti alpini e d'artiglieria, *pag.* 239.
20. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze, *pag.* 239.
21. — Modificazioni all'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito, *pag.* 240.

Atto N. 83. — PENSIONI. — R. Decreto N. 219 per sostituzione di un membro della Commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884 N. 1958 (serie 3ª). — 19 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª);

Vista la legge 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª);

Visti i Nostri Decreti 18 gennaio 1880, N.i 5246 e 5247 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Cotti comm. avv. Pietro, consigliere della Corte dei conti è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 suddette in sostituzione del consigliere della stessa Corte **Jonni** comm. Giovanni Battista, defunto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1891.

UMBERTO.

S. DE S. BON.
L. LUZZATTI.
PELLOUX.

Visto, il *Guardasigilli:* L. FERRARIS.

N. **84.** — RECLUTAMENTO. — **Circa le ammissioni di volontari nell'arma dei carabinieri reali.** — 9 maggio.

A soluzione di dubbi mossi sull'applicazione del § 715 del Regolamento sul reclutamento del R. esercito 2 luglio 1890 per ciò che riguarda le ammissioni degli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali, questo Ministero crede opportuno di stabilire quanto appresso:

1° L'aspirante all'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri reali deve rivolgere la relativa domanda, munita dei prescritti documenti, al comando del distretto militare nella cui giurisdizione risiede, a meno che nella stessa città non vi sia il comando di una legione carabinieri, nel qual caso la domanda deve essere rivolta a quest'ultimo, e se in Roma direttamente al comando della legione Allievi.

2° Le domande co' documenti relativi dovranno, dalla legione o dal distretto militare, essere sempre trasmesse al comando generale dell'arma per la sua approvazione.

3° Ottenuta tale approvazione il comando legionale o di distretto militare, constatata l'idoneità fisica dell'aspirante, procederà all'arruolamento, avviando poi il giovane alla legione Allievi, provvisto dei mezzi di trasporto.

4° Agli arruolamenti che avranno luogo presso i distretti militari dovrà sempre assistere l'ufficiale comandante locale dei carabinieri reali, od altro ufficiale dell'arma delegato, del cui parere si terrà conto nel far luogo all'arruolamento, in analogia a quanto si pratica per gl'inscritti di leva, a senso del § 44 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

5° Le presenti norme sono applicabili anche a quei militari che chiedono il passaggio per libera elezione dalla 2ª o 3ª alla 1ª categoria onde essere ammessi nell'arma dei carabinieri reali.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **85** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Variazioni al riparto degli ufficiali delle fortezze.** — 17 maggio.

Allo specchio indicante il riparto degli ufficiali delle fortezze fra i singoli forti e fortezze del Regno, stabilito coll'*Atto* N. 35 del 1888, saranno fatte le seguenti correzioni:

1° gruppo, aggiungere nella colonna forti: « Susa »; nella colonna comandanti: « 1 tenente colonnello ».

5° gruppo, nella colonna comandanti, di fronte a Legnago, cancellare: « 1 tenente colonnello ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **86** — ARMI E MUNIZIONI — **Versamento dei bossoli sparati, e dei residui del disfacimento delle cartucce**. — 17 *maggio*.

Si prescrive che, fino a nuove disposizioni, i bossoli sparati, ed i bossoli e le pallottole provenienti dal disfacimento delle cartucce, anzichè essere versati alla direzione territoriale d'artiglieria della propria circoscrizione, siano dai corpi, eccezione fatta per i corpi delle isole di Sicilia e Sardegna, spediti direttamente al laboratorio pirotecnico di Capua e Bologna, ed al laboratorio di precisione di Torino, secondo che i corpi stessi trovansi più vicini all'uno od all'altro dei detti stabilimenti.

Analogamente le direzioni territoriali d'artiglieria spediranno a quello dei detti laboratori che è più vicino i bossoli e le pallottole che hanno già in caricamento, e quei bossoli e quelle pallottole di cartucce che si troveranno ad avere in seguito; però prima di spedire i bossoli e le pallottole che hanno ora in carico, prenderanno appositi accordi coi laboratori, per eseguirne l'invio quando questi avranno spazio disponibile per poterveli depositare.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **87**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria**. — 17 *maggio*.

È stato compilato un nuovo *Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria*, portante la data 1° maggio 1891.

Prima di adottare definitivamente il detto Regolamento, il Ministero ha determinato che esso sia posto in vigore a titolo di esperimento presso tutte le direzioni ed i reggimenti d'artiglieria, a datare dal 1° luglio prossimo venturo, in sostituzione del Regolamento in data 31 dicembre 1880.

Di ciò si avvertono le varie autorità e gli uffici militari per opportuna norma.

L'ufficio di revisione delle contabilità militari procederà dal 1° detto mese di luglio alla verifica delle contabilità relative al servizio del materiale d'artiglieria ed agli altri incumbenti che a tal riguardo gli sono devoluti, in base al nuovo Regolamento suddetto.

Il Ministero ha già provveduto per l'invio a chi di ragione degli esemplari del nuovo Regolamento.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **88.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della bardatura completa a basto Mod. 1890, per trasporti a salma.** — 20 maggio.

È adottata, per i trasporti a salma dei reggimenti alpini, nonchè delle truppe di fanteria destinate ad operare eventualmente in montagna, la *bardatura completa a basto Mod. 1890, per trasporti a salma*, la quale deve sostituire tanto la bardatura completa a basto per materiale da fanteria alpina (8ª-455) e quella per cofani di sanità (8ª-454) quanto la bardatura completa a bardella (8ª-453).

Essa consta delle seguenti parti principali:

1 basto completo, Mod. 1890, per trasporti a salma;

1 braca di bardatura a basto, Mod. 1890, per trasporti a salma;

1 briglia di bardatura a salma (identica a quella descritta all'8ª categoria N. 466 del modello per gli inventari);

2 coregge d'imbracatura di cofani per basto, Mod. 1890, per trasporti a salma;

1 groppiera di bardatura a basto, Mod. 1890, per trasporti a salma;

1 pettorale di bardatura a basto, Mod. 1890, per trasporti a salma.

Il basto completo, Mod. 1890, per trasporti a salma consta di:

2 cinghie di tessuto da basto, Mod. 1890, per trasporti a salma;

2 cuscini sottobanda da basto, Mod. 1890, per trasporti a salma;

4 funicelle di bardatura a basto, Mod. 1890, per trasporti a salma;

1 fusto ferrato di basto, Mod. 1890, per trasporti a salma;

2 riscontri di groppiera di bardatura a basto, Mod. 1890, per trasporti a salma;

2 riscontri reggi-pettorale di bardatura a basto, Mod. 1890, per trasporti a salma.

La sostituzione della vecchia bardatura con la nuova sarà fatta a misura del bisogno, quando cioè occorrerà di rinnovarla perchè dichiarata fuori servizio.

Le nuove bardature occorrenti per tali sostituzioni saranno provvedute esclusivamente dall'opificio arredi militari, al quale dai corpi dovranno rivolgersi direttamente le richieste di pre-

levamento, corrispondendogliene il prezzo, ove trattisi di rinnovazioni, a carico delle loro masse generali.

Allo scopo di affrettare presso i reggimenti alpini il rinnovamento delle bardature d'antico modello, essi cureranno che nelle esercitazioni e servizi ordinari e nelle escursioni estive siano, nei limiti del possibile, impiegate le bardelle che hanno tuttora in caricamento, di preferenza ai basti del nuovo tipo stati già loro distribuiti.

Il sunto descrittivo della nuova bardatura sarà pubblicato in una prossima dispensa del *Giornale d'artiglieria e genio*, e le aggiunte al modello per gli inventari che riflettono la bardatura stessa saranno inserte in un prossimo fascicolo di aggiunte e varianti al modello stesso.

Per norma intanto dei corpi e direzioni che hanno in caricamento bardature del nuovo tipo, si prevengono i medesimi, che il costo della bardatura completa è di lire 74,00; per il che essi sono autorizzati ad eseguire sui registri del materiale gruppo C i movimenti che si richiederanno per comprendere a suo tempo le nuove bardature che avessero in carico sotto la nomenclatura e prezzo stabiliti col presente *Atto*.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **89**. — TRASPORTI MILITARI. — **Carteggio relativo alle tabelle pel movimento interno dei distretti e pei richiamati dei reggimenti alpini e d'artiglieria**. — 20 maggio.

D'ora innanzi il carteggio relativo alle modificazioni da apportarsi alle tabelle pel movimento interno dei distretti e pei richiamati dei reggimenti alpini e d'artiglieria, avrà luogo direttamente tra il comando del corpo di stato maggiore, II Riparto, Ufficio B, ed i distretti interessati.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **90**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Stabilimenti territoriali delle sussistenze**. — 20 maggio.

Si prevengono le autorità militari che col 1° luglio prossimo sarà aperto in Cuneo, Ravenna e Perugia un magazzino di distribuzione viveri a gestione diretta.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **91**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del regio esercito**. — 21 maggio.

Al § 506 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del regio esercito è sostituito il seguente:

« § 506. Qualora, in seguito a rassegna di rimando, un « sottufficiale, caporale o soldato sia proposto per la licenza « di convalescenza di un anno, ed il comandante della di- « visione militare ritenga che concorrono gli estremi per tale « decisione, dovrà nei casi sottoindicati essere invece con- « cessa la licenza fino all'invio in congedo illimitato della ri- « spettiva classe:

« *a*) se militare con la ferma di anni cinque, quando « conti oltre tre anni di servizio alle armi;

« *b*) se militare con la ferma di anni quattro, quando conti « oltre due anni di servizio alle armi;

« *c*) se militare con la ferma di anni tre, quando conti « oltre un anno di servizio alle armi.

« Qualora, in seguito a rassegna di rimando, un sottuffi- « ciale, caporale o soldato, debba essere inviato in licenza « di convalescenza minore di un anno, od anche in licenza « di un anno perchè non si trova in condizione di essere « mandato in licenza fino all'invio in congedo illimitato della « propria classe, il comandante del corpo cui esso appartiene « (od il direttore dell'ospedale militare, ove fosse stato da esso « proposto per la rassegna) dovrà, prima di lasciarlo partire, « accertarsi, per dichiarazione del sindaco rispettivo, se abbia « in famiglia i mezzi necessari di sussistenza per mantener- « visi durante il periodo della licenza.

« In caso contrario, ne informerà tosto il comandante della « divisione militare, il quale ne riferirà al Ministero trasmet- « tendo in pari tempo i documenti della rassegna. Il Mini- « stero poi, sentito il parere dell'ispettorato di sanità militare, « ordinerà l'aggregazione del militare al corpo dei veterani, o « disporrà perchè sia ricoverato in un deposito di convale- « scenza, a seconda delle circostanze speciali del militare « stesso. »

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 maggio

MAGGIO 24. — Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo III), *pag.* 241.
» 25. — Istruzione sulle armi per la fanteria, *pag.* 241.
» 28. — Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento, *pag.* 242.
» 28. — Modificazioni alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore, *pag.* 242.
» 28. — Amministrazione del corredo della truppa, *pag.* 243.

Atto N. **92**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo III)**. — 24 maggio.

È pubblicato il Tomo III del Regolamento di esercizi per la cavalleria, il cui prezzo è di cent. 80 per ogni esemplare.

Per quanto riguarda le richieste degli esemplari valgono le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 1 del corrente anno.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **93**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi per la fanteria**. — 25 maggio.

È approvata una nuova *Istruzione sulle armi per la fanteria* che deve sostituire quella approvata con *Atto* N. 61 del 1889, nella quale sono stati introdotti i dati relativi alle cartucce Mod. 1890, ed è stata aggiunta una nuova parte concernente la pistola Mod. 1889 da ufficiali, di prossima adozione.

La nuova Istruzione si riferisce, come la precedente, esclusivamente alle armi Mod. 70/87; epperciò rimane ancora in vigore l'Istruzione sulle armi per la fanteria in data 14 agosto 1882 per quanto concerne le armi Mod. 1870, ancora esistenti.

I reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini ed i distretti militari dovranno provvedere, a spese della propria massa generale, un esemplare di detta Istruzione per ciascun ufficio e per ciascun comando di battaglione e tre esemplari per ogni compagnia e per ogni plotone allievi sergenti ed allievi ufficiali.

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 50, pag. 195, nella linea 6ª dello specchietto, *invece di*: 5,700 ed 1,65, *pongasi*: 8,500 e 2,00.

Gli altri corpi, i comandi, gli uffici e le scuole si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognassero, a carico del proprio assegno di cancelleria o della massa generale

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 30.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **94**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento**. — 28 maggio.

È stata pubblicata da questo Ministero una nuova edizione delle *Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento*.

Tali *Norme*, insieme con la parte 1ª del Regolamento di servizio in guerra, devono formare oggetto di conferenze in tutti i corpi.

I comandi, i corpi e gli uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno loro necessarie; pei corpi il numero delle copie da acquistarsi dev'essere almeno tale da poterne essere dotate le singole compagnie o batterie o i singoli squadroni nonchè i comandi di reggimento, di battaglione, di mezzo reggimento di cavalleria e di brigata d'artiglieria

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderino provvedersene, saranno dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari a senso del § 1526 del Regolamento di amministrazione.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 35.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **95**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Modificazioni alle Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore**. — 28 maggio.

Al N. 45 delle Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore, è sostituito il seguente:

« 45. Le carte dirette all'ufficio del capo di stato mag-
« giore, oppure ad uno dei due riparti del comando del corpo
« di stato maggiore, saranno tutte indirizzate al *Capo di stato*

« *maggiore dell'esercito*, senza aggiunta di altra indicazione, « tranne che :

« *A*) per le carte di carattere amministrativo, non ri- « servate, alle quali sarà aggiunto : *I Riparto — Ufficio segre-* « *teria*;

« *B*) per il carteggio riflettente i modelli 5 prescritti « dalla Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, e « per quello relativo alle tabelle pel movimento interno dei « distretti e pei richiamati dei reggimenti alpini e d'artiglieria, « al quale sarà aggiunto : *II Riparto — Ufficio segreteria.* »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **96**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione del corredo della truppa**. — 28 maggio.

Sulla considerazione che taluni reggimenti di fanteria di linea, per le condizioni di clima del luogo di guarnigione, debbono quasi sempre far uso del cappotto, ed in vista del maggiore consumo di questo capo di corredo, indossato nelle esercitazioni ed in quasi tutti i servizi, in confronto con la giubba di panno, il Ministero ha determinato che la durata del cappotto e della giubba di panno da fanteria e da genio non debba più essere calcolata cumulativamente.

La durata della giubba di panno da fanteria e da genio viene stabilita in mesi 40 se di 1ª classe; 32 se di 2ª; 24 se di 3ª; 16 se di 4ª; 8 se di 5ª; 4 se di 6ª; fermi rimanendo per il cappotto da fanteria e da genio la durata di mesi 30 se di 1ª classe; di 24 se di 2ª; 18 se di 3ª; 12 se di 4ª; 6 se di 5ª e 3 se di 6ª.

Gli addebiti *in corso di liquidazione* fatti sulla base della durata cumulativa saranno uniformati alle singole durate ora stabilite per ciascuno degli oggetti sopra menzionati.

Il Ministero poi rammenta ai corpi che gli addebiti per la minore durata degli oggetti di corredo dovranno essere fatti nel solo caso in cui sia provato che il prematuro consumo debba imputarsi a vera e propria incuria od a malvolere degli individui, come venne raccomandato con la circolare litografata del 6 febbraio 1890 N. 900.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

278

SA 19ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 giugno.

MAGGIO 31. — Circa le richieste di duplicati di certificati d'inscrizione ai ruoli o di copie di fogli matricolari o di stati di servizio, *pag.* 245.

GIUGNO 2. — Versamento degli involgli di cartoncino e di legno, e delle fasciature di nastro delle cartucce, *pag.* 246.

— 2. — Modificazioni alle banderuole ad asta articolata ed al carreggio pel materiale sanitario, *pag.* 246.

— 5. — Adozione della pistola per gli ufficiali, *pag.* 248.

Atto N. **97**. — RECLUTAMENTO. — **Circa le richieste di duplicati di certificati d'inscrizione ai ruoli o di copie di fogli matricolari o di stati di servizio**. — 31 maggio.

Il § 416 del Regolamento sul reclutamento, nello stabilire che, per gli effetti di cui al precedente § 413, i comandanti dei corpi ed i capi di servizio non debbono rilasciare nel corso di ciascuna leva, per lo stesso individuo, che un solo certificato di inscrizione ai ruoli od una sola copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, determina altresì che, qualora vengano richiesti di un duplicato dei detti documenti, ne debbano riferire al Ministero.

A rendere più semplice il carteggio, si determina che nel caso sopraespresso non occorre altrimenti che ne sia riferito al Ministero.

I comandanti dei corpi dovranno limitarsi a dare ai richiedenti tutte le indicazioni precise sulla già fatta spedizione, in piego raccomandato, del certificato o della copia suddetta, avvertendoli che per ottenerne il duplicato debbono rivolgersi direttamente al Ministero della guerra, precisando lo scopo a cui dovrebbe servire o le ragioni per cui non riceverono il documento stato ad esse inviato.

Il Ministro — PELLOUX.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 16ª, *Atto* N. 77, pag. 226. — Al secondo alinea del N. 4, *alle parole:* secondo periodo del § 292, *sostituire:* secondo periodo dell'ultimo capoverso del § 292.....

N. **98**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Versamento degli involgli di cartoncino e di legno, e delle fasciature di nastro delle cartucce**. — 2 giugno.

Analogamente a quanto fu disposto con l'*Atto* N. 86 del corrente anno per i bossoli delle cartucce, si prescrive che pure gli involgli di cartoncino e di legno, e le fasciature di nastro delle cartucce, siano dai corpi e dalle direzioni territoriali d'artiglieria versati direttamente ai laboratori pirotecnici, ed al laboratorio di precisione, osservando le norme specificate in detto *Atto*.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **99**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Modificazioni alle banderuole ad asta articolata ed al carreggio pel materiale sanitario**. — 2 giugno.

Ad evitare i guasti che in più circostanze si sono lamentati nelle banderuole nazionali e di neutralità quando sono inalberate sulle carrette da battaglione e sui carri delle sezioni di sanità, il Ministero ha determinato di farne accorciare l'asta, di restringere il drappo di quelle nazionali e di munire i veicoli di ghiere ed anelli adatti ad inalberarvele in modo sicuro.

Nell'istruzione che segue e nei disegni annessi, vien descritto il modo di modificare le banderuole e di applicare gli anelli e le ghiere alle carrette da battaglione senza far menzione degli altri veicoli delle sezioni di sanità, pei quali le norme necessarie saranno comprese nel *Giornale d'artiglieria e genio*.

Tutti pertanto i corpi, distretti e direzioni d'ospedale che hanno in consegna banderuole nazionali e di neutralità ad asta articolata cureranno che siano modificate a carico della propria massa generale.

Per le modificazioni al carreggio, e cioè delle carrette da battaglione destinate al trasporto del materiale sanitario dei reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria e delle legioni di carabinieri reali mobilitate, dei veicoli delle sezioni di sanità e cioè carrette da battaglione, carri e carrette di sanità e carri per feriti gravi, i corpi, distretti e direzioni che li hanno in consegna si regoleranno come in appresso:

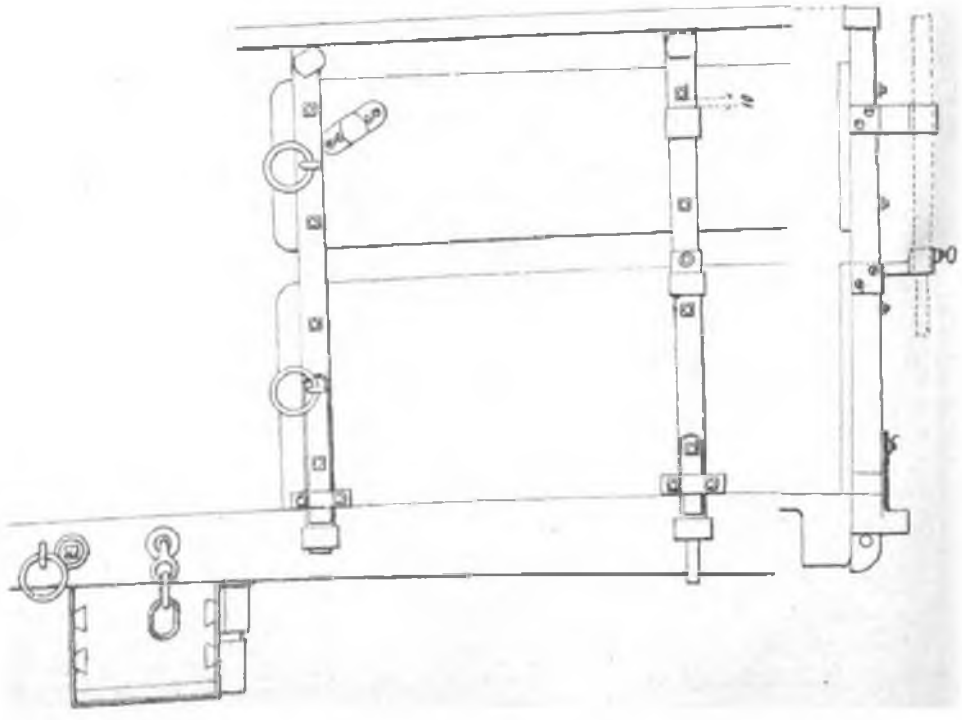
quelli dei presidii ove ha sede una direzione, un comando

VARIANTI AI VEICOLI SANITARI PER L'APPLICAZIONE DELLE

Carretta da battaglia

Disposizione delle ghiere

Scala di $^1/_{12}$

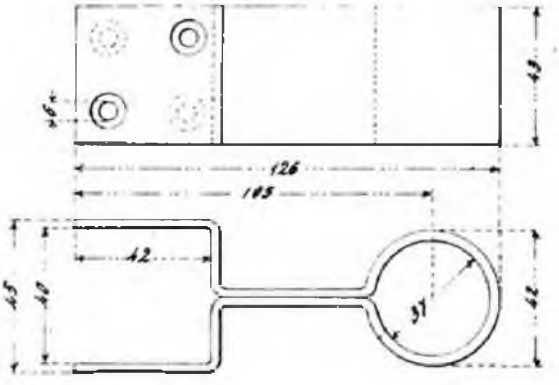


E DELLE BANDERUOLE NAZIONALI E DI NEUTRALITÀ

a battaglione

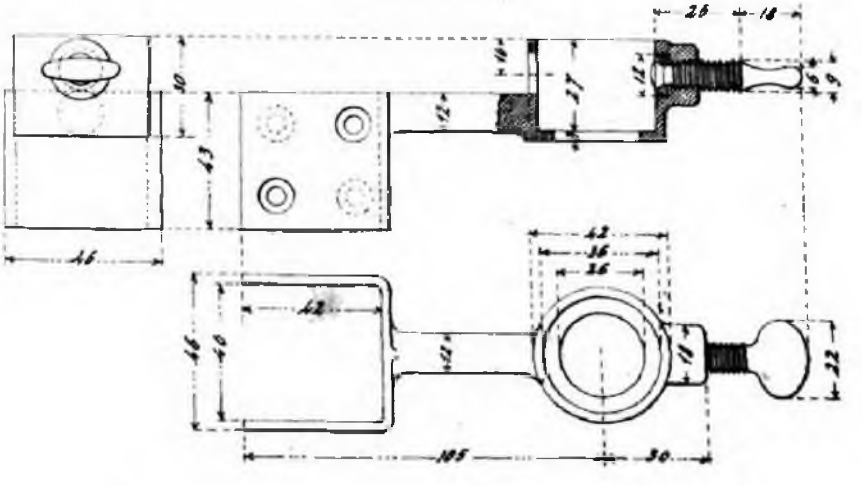
Anello ad alia forcuta reggi-banderuola

Scala di $^2/_5$



Chiera ad alia forcuta con vite di pressione. reggi-banderuola

(*Scala di* $^2/_5$)



locale od un reggimento d'artiglieria, daranno a questi nota dei veicoli da modificare, e presi i necessari accordi per facilitare l'opera, questa sarà eseguita per cura ed a conto degli stabilimenti e corpi d'artiglieria secondo le istruzioni che saranno emanate nel *Giornale d'artiglieria e genio:*

gli altri corpi, distretti e direzioni d'ospedale dovranno richiedere al più vicino fra gli arsenali di costruzione di Torino o di Napoli le ghiere ed anelli che loro occorrono, che riceveranno senza pagamento e che faranno applicare per proprio conto a carico della massa generale.

Istruzione per la modificazione delle banderuole nazionali e di neutralità ad asta articolata e per l'applicazione delle ghiere e degli anelli per inalberarle sulle carrette di sanità reggimentali.

Banderuole nazionali. — Raccorciare di 45 cm. il tratto in legno della parte inferiore dell'asta per modo che dalla sommità del drappo al principio del puntale l'asta rimanga lunga metri 1,75.

Assicurare il puntale e le due fasciature costituenti l'articolazione dell'asta alle due parti in legno che la compongono, anzichè colle due viti attuali, mediante due copiglie a testa accecata attraversanti l'asta e disposte in direzione normale l'una all'altra, ribadite sul punteruolo e sulle fasciature stesse eguagliandone le ribaditure.

Ridurre il drappo alle stesse dimensioni di quello delle banderuole di neutralità, cioè a 72 cm. di altezza e di larghezza non compresa la parte avvolta intorno all'asta.

Banderuole di neutralità. — Raccorciarne l'asta ed assicurarne il puntale e le fasciature come è detto per quelle nazionali.

Carretta da battaglione. — Le parti da aggiungersi consistono in 2 ghiere e 2 anelli.

Al secondo mastalone di ambedue le fiancate verrà assicurato mediante 4 viti da legname a testa accecata 20/20 un anello ad alta forcuta reggi banderuola ed una ghiera ad alta forcuta con vite di pressione reggi banderuola; il primo dovrà porsi in modo che il suo piano superiore si trovi 1 cm. a disotto del fusto della chiavarda superiore del listrone superiore e la seconda col piano superiore della parte forcuta a livello dello spigolo del listrone inferiore.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **100**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione della pistola per gli ufficiali**. — 3 giugno.

È adottata per gli ufficiali dell'esercito, delle categorie qui appresso indicate, tanto in servizio attivo che in congedo, una pistola a rotazione regolamentare del modello 1874 abbrunata, per gli ufficiali di cavalleria; del modello 1889, con ponticello ed abbrunata, per gli ufficiali di stato maggiore, per quelli delle armi di fanteria, artiglieria, genio; nonchè per gli ufficiali medici, veterinari, commissari e contabili addetti ai comandi, corpi, reparti e servizi mobilitabili, di cui alle tabelle per la formazione di guerra inserte nel Tomo I dell'Istruzione per la mobilitazione dell'esercito.

Colla pistola modello 1889 è pure adottata una speciale fondina che serve a custodire la pistola e ad appenderla al cinturino.

La pistola deve considerarsi come parte integrante dell'arredamento dell'ufficiale, per cui gli ufficiali, pei quali è prescritta, hanno stretto obbligo di provvedersene come di ogni altro capo di arredamento per essi prescritto dai vigenti regolamenti.

La somministrazione agli ufficiali delle pistole e relative fondine sarà fatta a cura dell'amministrazione militare, seguendo le *modalità* qui appresso indicate:

a) la pistola, sia di modello 1874 che del modello 1889, *sarà ceduta agli ufficiali* al prezzo di fabbricazione di lire 28, compresa l'abbrunatura; la fondina al prezzo di lire 2;

b) gli ufficiali in servizio, i quali non preferiscano pagare subito l'intero importo della pistola, ne potranno effettuare il pagamento in rate mensili di lire 2, mediante ritenute che saranno fatte loro dalle amministrazioni da cui dipendono. Queste daranno credito ogni trimestre, mediante operazioni di conto corrente, alle direzioni d'artiglieria da cui riceveranno le pistole, dello importare delle ritenute fatte agli ufficiali, e le direzioni oradette ne cureranno il versamento in tesoreria in conto « entrate eventuali per reintegrazione di fondi al bilancio della guerra; »

c) gli ufficiali in congedo pei quali è d'obbligo la pistola, si provvederanno parimenti della relativa pistola e fondina dall'amministrazione militare al prezzo di costo, effettuandone il pagamento nei seguenti modi:

mediante rimborso sull'assegno annuale, per quelli che vi hanno diritto (ufficiali in posizione ausiliaria, ufficiali di

complemento provenienti dai sottufficiali con otto o più anni di servizio);

mediante pagamento diretto all'atto della consegna, per tutti gli altri;

d) gli ufficiali di complemento di nuova nomina pei quali è d'obbligo la pistola riceveranno dall'amministrazione militare la pistola e la fondina che pagheranno mediante ritenuta sull'indennità di prima vestizione che loro spetta; ritenuta che sarà fatta dalle amministrazioni da cui riceveranno l'indennità;

e) gli ufficiali sono autorizzati a far eseguire dai capi-armaiuoli militari le riparazioni di cui le pistole di loro proprietà potessero abbisognare, corrispondendo al capo-armaiuolo il prezzo stabilito dalle tariffe di riparazioni vigenti, relative alle stesse armi in uso presso i militari di truppa;

f) la liquidazione del debito contratto dall'ufficiale in servizio con l'amministrazione militare per l'acquisto della pistola, quando per una causa qualsiasi egli cessi dal servizio prima d'averne pagato l'intero importo, sarà fatta a norma del disposto all'articolo 166 del Regolamento d'amministrazione in vigore;

g) con apposita Circolare si stabiliranno i turni di distribuzione delle pistole e fondine sia agli ufficiali in servizio che a quelli in congedo, e si indicheranno le amministrazioni a cui dovranno essere rivolte le relative domande di prelevamento.

Conseguentemente all'adozione della pistola viene pure assegnata ad ogni ufficiale provvisto di pistola una dotazione di mobilitazione di tre pacchetti di cartucce a pallottola per pistola modello 1874 e modello 1889 (18 cartucce) che, a seconda della posizione dell'ufficiale, dovranno in tempo di pace essere conservate nei magazzini dei corpi, distretti o direzioni territoriali d'artiglieria, come si pratica attualmente per le cartucce di armi modello 70,87 costituenti le dotazioni di mobilitazione dei militari di truppa.

Tali cartucce all'atto della mobilitazione verranno distribuite agli ufficiali senza pagamento.

Sono pure distribuite gratuitamente le cartucce occorrenti per l'eseguimento della scuola annuale di tiro al bersaglio con pistola, giusta quanto è prescritto dalla relativa istruzione sul tiro.

Le munizioni invece che gli ufficiali intendessero di prelevare per loro uso, a scopo di esercitarsi nel tiro della pistola,

saranno cedute loro a pagamento immediato al prezzo fatto alle Società di tiro a segno nazionale.

Il numero delle cartucce da prelevarsi a pagamento dagli ufficiali a scopo di esercitazione, non potrà essere superiore a 100 all'anno per ogni ufficiale in servizio, ed a 50 per quelli in congedo.

Le amministrazioni cui gli ufficiali appartengono preleveranno a misura del bisogno tali cartucce, assumendole in caricamento regolare; e quando le avranno cedute agli ufficiali verseranno il relativo importo in tesoreria come è detto al capoverso *b*).

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 20ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 giugno.

GIUGNO 11. — R. Decreto N. 268. Riordinamento delle truppe d'Africa, *pag.* 231.

Atto N. **101.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 268. Riordinamento delle truppe d'Africa.** — 11 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 14 luglio 1887 N. 4783 (serie 3ª) per la costituzione di un corpo speciale di truppe per i presidii d'Africa, modificato dai successivi Nostri Decreti 12 maggio 1889 N. 6086 (serie 3ª), 20 giugno 1889 N. 6132 (serie 3ª) e 28 agosto 1890 N. 7097 (serie 3ª);

Visto il Nostro Decreto 30 giugno 1889 N. 6215 (serie 3ª), che istituisce truppe indigene per i presidii d'Africa, modificato dal successivo Nostro Decreto 3 settembre 1890 N. 7100 (serie 3ª);

Visto il Nostro Decreto 21 maggio 1885 che istituisce un tribunale militare presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa;

Visto il Nostro Decreto 1° marzo 1888, che istituisce una direzione territoriale di artiglieria in Massaua;

Visto il Nostro Decreto 11 ottobre 1888, che istituisce una direzione territoriale del genio in Massaua;

Visto il Nostro Decreto 28 luglio 1889, che istituisce in Massaua una direzione dei servizi di sanità militare ed una direzione dei servizi di commissariato militare;

Visto il Nostro Decreto 1° agosto 1889, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del comando superiore delle truppe in Africa, delle direzioni territoriali di artiglieria e del genio, delle direzioni dei servizi di sanità e di commissariato militare e del tribunale militare, modificato dal successivo Nostro Decreto 2 ottobre 1890;

Visto il Nostro Decreto 7 giugno 1886, che istituisce un deposito centrale per le truppe d'Africa in Napoli, modificato dal successivo Nostro Decreto 18 ottobre 1889;

Visto il Nostro Decreto 1° gennaio 1890 N. 6592 (serie 3ª) relativo alla costituzione dei possedimenti italiani del Mar Rosso in colonia Eritrea;

Ritenuta la opportunità di riordinare le truppe dei nostri presidii d'Africa in relazione alle nuove esigenze della colonia Eritrea;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le **truppe d'Africa** fanno parte integrante del regio esercito e sono costituite come in appresso, in base alle annesse tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra:

Comando delle regie truppe;
Comando locale di artiglieria;
Comando locale del genio;
Direzione dei servizi di sanità e dell'ospedale militare;
Direzione dei servizi di commissariato militare;
Tribunale militare;
Una compagnia carabinieri reali;
Un battaglione cacciatori, su sei compagnie;
Quattro battaglioni fanteria (indigeni), su quattro compagnie;
Due squadroni cavalleria (indigeni);
Due batterie da montagna (indigeni), su quattro pezzi;
Una compagnia cannonieri ed operai di artiglieria;
Una compagnia zappatori del genio;
Una compagnia specialisti del genio;
Una sezione di sanità;
Una sezione di sussistenza;
Una compagnia treno (parte indigeni);
Deposito centrale per le truppe d'Africa in Napoli.

Il personale (ufficiali, impiegati e militari di truppa) compreso in dette tabelle è in più dei quadri degli ufficiali, impiegati e militari di truppa del regio esercito, stabiliti dal vigente ordinamento.

Art. 2.

Gli ufficiali italiani di ogni grado, compresi nei quadri delle truppe d'Africa, sono tratti dagli ufficiali delle varie armi e corpi del regio esercito, nei cui ruoli di anzianità continuano ad essere inscritti, e preferibilmente fra quelli che ne fanno domanda.

Gli ufficiali indigeni (Ius-basci) sono scelti fra i sottufficiali indigeni (Buluk-basci).

Art. 3.

Gli ufficiali italiani rimangono, in massima, nelle truppe d'Africa non meno di 18 mesi; quelli addetti ai reparti indigeni (battaglioni di fanteria, squadroni di cavalleria, batterie da montagna) vi restano invece per quattro anni.

Art. 4.

I militari di truppa italiani, graduati e soldati, sono reclutati fra i militari sotto le armi, preferibilmente fra quelli che ne fanno domanda, e, con arruolamento volontario, fra i militari in congedo illimitato da non più di quattro anni e che prestarono un servizio sotto le armi della durata non minore di dodici mesi.

I militari di truppa indigeni sono reclutati, con arruolamento volontario, fra le popolazioni della colonia o fra altre del continente africano, secondo particolari condizioni di idoneità e di obblighi di servizio stabilite nella Istruzione accennata all'art. 10.

Art. 5.

I militari di truppa italiani contraggono la ferma di un anno, decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale ha luogo la partenza dal deposito centrale per le truppe d'Africa.

Quelli per altro ammessi nei reparti indigeni (battaglioni di fanteria, squadroni di cavalleria, batterie da montagna) contraggono la prima ferma per anni due.

Nella ferma non va computato il tempo occorrente per il ritorno in Italia.

Le ferme possono poi essere rinnovate per un anno e così d'anno in anno fino al 32° anno di età, se il militare è caporale o soldato, e fino al 36° anno di età, se il militare è sottufficiale.

Art. 6.

Gli ufficiali italiani facenti parte delle truppe d'Africa hanno diritto agli assegni ordinari inerenti al grado ed all'arma rispettiva fissati dalla legge ed a quelli maggiori indicati nell'annessa tabella I, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

I militari di truppa italiani hanno diritto agli assegni indicati nell'annessa tabella II, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Epperanto ai militari italiani delle truppe d'Africa non sono dovuti gli assegni e le speciali indennità stabilite dai Nostri Decreti 17 febbraio 1887.

Ai militari indigeni sono dovuti gli assegni indicati nell'annessa tabella III, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra

Ai quadrupedi di servizio (cavalli, muli e cammelli) spetta l'assegno stabilito per i quadrupedi dell'arma di fanteria: pei cavalli abissini di truppa e muletti spetta invece quello di L. 0,633.

Art. 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 non sono applicabili al deposito centrale, tranne che per la sezione di esso distaccata a Massaua.

Agli ufficiali e uomini di truppa del deposito in Italia spettano gli ordinari assegni stabiliti pei corpi di fanteria di linea.

Art. 8.

Agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra ed all'ecclesiastico addetti alle truppe d'Africa, sono applicabili le disposizioni contenute nel precedente articolo 6, secondo il grado cui sono o possono essere pareggiati.

Ad essi sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 3.

Art. 9.

Gli assegni per gli interpreti non militari, per i capi, sottocapi e gregari di bande assoldate, le mercedi per indigeni assunti eventualmente in servizio quali cammellieri, conducenti, cantonieri, guardafili, guardiani, operai, inservienti ecc. sono fissate dal Ministro della guerra in relazione alle somme annualmente stanziate in bilancio.

Art. 10.

Con apposita Istruzione il Ministro della guerra provvederà a tutti gli altri particolari relativi all'ordinamento ed all'amministrazione delle truppe d'Africa, al reclutamento, all'avanzamento ed alla disciplina dei militari indigeni.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nel presente Nostro Decreto andranno in vigore col 1° luglio 1891.

Art. 12.

Sono abrogati i Nostri Decreti 7 e 13 maggio, 13 giugno 1886, 28 aprile, 14 e 20 luglio, 13 novembre, 25 dicembre 1887; 1° e 4 marzo, 11 ottobre 1888; 24 febbraio, 12 maggio, 20 e 30 giugno, 28 luglio, 1° agosto, 17 e 18 ottobre 1889; 28 agosto, 3 settembre, 2 ottobre e 10 novembre 1890, ed è pure abrogata ogni altra disposizione contraria alle presenti.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

I militari di truppa italiani in servizio nei presidii d'Africa al 1° luglio 1891 per ferme contratte a norma dei RR. Decreti 14 luglio 1887 N. 4783 e 12 maggio 1889 N. 6086 conservano, per la ferma in corso, il diritto ai premi fissati per la ferma stessa secondo le disposizioni precedentemente in vigore, e non avranno quindi diritto ai soprassoldi determinati nello specchio B della tabella II annessa al presente Decreto.

È peraltro fatta loro facoltà di optare per le nuove ferme stabilite dal presente Decreto, nel qual caso i premi saranno liquidati all'atto dell'opzione in ragione del tempo trascorso, con facoltà di riscuoterli subito oppure dopo il loro ritorno in Italia.

Per i militari italiani, che optino per le nuove ferme o che al termine della ferma in corso ne assumano altre, è computabile, per il diritto al soprassoldo progressivo di cui nel precitato specchio B, anche il servizio prestato in Africa colle ferme precedenti.

Art. 14.

Parimente i militari indigeni in servizio al 1° luglio 1891 continueranno, sino al compimento della ferma in corso, a godere delle paghe per essi precedentemente stabilite; ma quando poi contraggano una nuova ferma, riceveranno le paghe stabilite dal presente Decreto, calcolandole, anche riguardo all'aumento dipendente dagli anni di servizio già trascorsi, secondo le nuove tariffe.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 1

Stato maggiore del comando delle Regie truppe

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	ufficiali	truppa	non militari	
Comandante (colonnello) (1)	1	»	»	3
Capitano di stato maggiore	1	»	»	3
Capitani applicati di stato maggiore	2	»	»	»
Ufficiali a disposizione (capitani 3, tenenti 7) (2)	10	»	»	10
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»	»
Veterinario (capitano)	1	»	»	»
Veterinari (ufficiali subalterni)	3	»	»	»
Scrivano locale	»	»	1	»
Scrivani militari (3)	»	12	»	»
Ordinanze d'ufficio (3)	»	6	»	»
Attendenti	»	20	»	»
Totali	19	38	1	16

(1) Se il comando delle Regie truppe è tenuto dal governatore della colonia (per essere questi un ufficiale generale) allora in luogo del colonnello viene destinato un ufficiale superiore di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore) quale capo di stato maggiore.

(2) Un capitano e due subalterni pel comando delle bande assoldate; due capitani addetti ai comandi di presidio di Keren e di Asmara; tre subalterni residenti presso le tribù protette; un subalterno a disposizione del comandante delle Regie truppe.

(3) Compresi gli scrivani e le ordinanze dei comandi di presidio di Keren e di Asmara.

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 2

Comando locale d'artiglieria

	Comuni			
	Ufficiali	Truppa	Non militari	Cavalli di ufficiali
Comandante (maggiore)	1	»	»	1
Capitano	1	»	»	1
Ufficiale subalterno	1	»	»	1
Ragionieri di artiglieria	»	»	1	»
Capitecnici di artiglieria	»	»	2	»
Scrivani militari	»	2	»	»
Sottufficiali guarda batteria	»	2	»	»
Sottufficiale guardia selleria	»	1	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	3	»	»
Attendenti	»	2	»	»
Totali	3	10	4	4

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 3

Comando locale del genio

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	ufficiali	truppa	non militari	
Comandante (maggiore)	1	»	»	1
Capitani	2	»	»	2
Ufficiali subalterni	2	»	»	2
Ragionieri geometri del genio	»	»	3	»
Capitecnici del genio	»	»	»	»
Scrivani militari	»	3	»	»
Assistente locale del genio	»	»	1	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	5	»	»
Totali	5	10	6	6

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 4

Direzione dei servizi di sanità e dell'ospedale militare

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari	
Direttore (maggiore medico)	1	»	»	2
Medici (capitani)	4	»	»	4
Medici (ufficiali subalterni)	6	»	»	»
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»	»
Farmacisti	»	»	3	»
Ecclesiastico	»	»	1	»
Scrivani militari	»	12	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	12	»	»
Attendenti	»	12	»	»
Totali	12	16	4	6

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 5

Direzione dei servizi di commissariato militare.

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	ufficiali	truppa	
Direttore (maggiore commissario)	1	»	1
Commissari (capitani)	2	»	»
Commissari (ufficiali subalterni)	4	»	»
Contabili (capitani)	2	»	»
Contabili (ufficiali subalterni)	8	»	»
Scrivani militari	»	24	»
Ordinanze d'ufficio	»	8	»
Attendenti	»	17	»
Totali	17	49	1

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 6

Tribunale militare.

	Uomini		
	ufficiali	truppa	Non militari
Avvocato fiscale militare	»	»	1
Sostituto avvocato fiscale militare	»	»	1
Ufficiale istruttore (capitano)	1	»	»
Sostituto ufficiale istruttore (subalterno)	1	»	»
Segretario	»	»	1
Sostituto segretario	»	»	1
Scrivani militari	»	2	»
Ordinanza d'ufficio	»	1	»
Attendenti	»	3	»
Totali	2	6	4

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 7

Compagnia di carabinieri reali

	Uomini		Cavalli	
	Ufficiali	Truppa	di ufficiali	di truppa
Comandante (capitano)	1	»	2	»
Ufficiali subalterni	3	»	6	»
Marescialli d'alloggio a piedi	»	3	»	»
Marescialli d'alloggio a cavallo	»	2	»	2
Brigadieri a piedi	»	3	»	»
Brigadieri a cavallo	»	3	»	3
Vice-brigadieri a piedi	»	3	»	»
Vice-brigadieri a cavallo	»	6	»	6
Carabinieri a piedi	»	65	»	»
Carabinieri a cavallo	»	25	»	25
Totali	4	125	8	36

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 8

Battaglione cacciatori, su sei compagnie

	Uomini		Quadrupedi di	
	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa (muletti)
Stato maggiore del battaglione				
Comandante (tenente colonnello)	1	»	2	»
Aiutante maggiore in 2ª (tenente)	1	»	1	»
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	1	»
Furiere maggiore	»	1	»	»
Sottufficiale di maggiorità	»	1	»	»
Sottufficiale zappatore	»	1	»	»
Caporale maggiore	»	1	»	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»
Caporali zappatori	»	2	»	»
Caporale conducente	»	1	»	»
Portaferiti	»	3	»	»
Attendenti	»	3	»	»
Vivandiere	»	1	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	42
Totali dello stato maggiore del battaglione	3	16	4	42

Una compagnia.

	Uomini		Quadrupedi di	
	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa (muletti)
Comandante (capitano)	1	»	1	»
Ufficiali subalterni	3	»	»	»
Furiere	»	1	»	»
Sergenti	»	4	»	»
Caporali maggiori	»	4	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»
Caporali	»	12	»	»
Appuntati	»	12	»	»
Trombettieri	»	4	»	»
Zappatori	»	8	»	»
Attendenti	»	4	»	»
Soldati	»	98	»	»
Totali di una compagnia	4	150	1	»
Cinque compagnie	20	750	5	»
Totali del battaglione	27	916	10	42

Nota. — Per i muletti si adoperano conducenti indigeni il cui numero varia secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 9

Quattro battaglioni fanteria, su quattro compagnie.

	Uomini				Quadrupedi di	
	Ufficiali		Truppa			
	italiani	indigeni	italiani	indigeni	ufficiali	truppa (muletti)
Stato maggiore di battaglione.						
Comandante (maggiore)	1	»	»	»	2	»
Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	»	»	1	»
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	»	»	1	»
Interprete d'arabo o d'amarico	»	»	»	1	»	1
Sottufficiale contabile	»	»	1	»	»	1
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	»	1	»	»	1
Caporale trombettiere	»	»	1	»	»	1
Scrivano arabo o amarico	»	»	»	1	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	6
Totali dello stato maggiore di battaglione	3	»	3	11	4	10

Una compagnia.

	Uomini				Quadrupedi di	
	Ufficiali		Truppa			
	italiani	indigeni	italiani	indigeni	ufficiali	truppa (muletti)
Comandante (capitano)	1	»	»	»	1	»
Tenenti	2	»	»	»	2	»
Ius-Basci	»	2	»	»	2	»
Sottufficiale contabile	»	»	1	»	1	1
Buluk-Basci	»	»	»	8	»	»
Muntaz	»	»	»	8	»	»
Trombettieri	»	»	»	4	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»
Ascari	»	»	»	171	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	6
Totali di una compagnia	3	2	1	200	5	7
Tre compagnie	9	6	3	600	15	21
Totali di un battaglione	15	8	7	811	24	38
Quattro battaglioni	60	32	28	3240	96	152

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 10

Squadrone cavalleria Asmara

(Due plotoni di cavalli e due plotoni di muletti).

	Uomini			Quadrupedi di			
		Truppa			Truppa		
						Muletti	
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Cavalli	da sella	da soma
Comandante (capitano)	1	»	»	3	»	»	»
Tenenti	4	»	»	8	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	1	»	»
Sergenti	»	2	»	»	2	1	»
Caporali maggiori	»	2	»	»	1	1	»
Interpreti d'arabo o d'amarico	»	»	2	»	1	1	»
Buluk-Basci	»	»	8	»	4	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	1	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»	1	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»	»
Allievi sellai	»	1	2	»	1	2	»
Muntaz	»	»	8	»	4	4	»
Soldati	»	16	»	»	8	8	»
Trombettieri	»	»	4	»	4	»	»
Attendenti	»	»	5	»	»	5	»
Allievo maniscalco	»	»	1	»	»	1	»
Ascari	»	»	90	»	40	38	»
Quadrupedi da soma e di riserva	»	»	»	»	4	4	12
Totali dello squadrone	5	26	120	11	71	71	12

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 11

Squadrone cavalleria Keren

	Uomini			Quadrupedi di Truppa			
		Truppa			Truppa		
						Muletti	
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Cavalli	da sella	da soma	Cammelli
(Tre plotoni di cavalli ed un plotone di muletti)								
Comandante (capitano)	1	»	»	3	»	»	»	»
Tenenti	4	»	»	8	»	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	1	»	»	»
Sergenti	»	12	»	»	12	»	»	»
Caporali maggiori	»	»	»	»	1	1	»	»
Interpreti d'arabo o d'amarico	»	»	»	»	»	»	»	»
Buluk-Basci	»	»	24	»	6	12	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	1	»	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»	1	»	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	1	»	»	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»	»	»
Allievi sellai	»	1	2	»	1	1	»	»
Muntaz	»	»	24	»	6	12	»	»
Soldati	»	16	»	»	12	4	»	»
Trombettieri	»	»	4	»	4	»	»	»
Attendenti	»	»	5	»	»	5	»	»
Allievo maniscalco	»	»	1	»	»	1	»	»
Ascari	»	»	96	»	60	19	»	»
Quadrupedi da soma e da riserva	»	»	»	»	6	2	12	»
Totali	5	26	120	11	104	39	12	»
Reparto cammelli corridori.								
Buluk-Basci	»	»	1	»	»	»	»	»
Interprete d'arabo o d'amarico	»	»	1	»	»	»	»	»
Ascari	»	»	12	»	»	»	»	»
Cammelli corridori	»	»	»	»	»	»	»	10
Totali dello squadrone	5	26	134	11	104	39	12	10

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 12

Due batterie da montagna, su 4 pezzi.

	Uomini			Quadrupedi di Truppa			
		Truppa			Truppa		
						Muletti	
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Muli	da sella	da soma
Una batteria.							
Comandante (capitano)	1	»	»	2	»	»	»
Tenenti	2	»	»	5	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	»	1	»
Sergenti	»	5	»	»	»	5	»
Caporali maggiori	»	3	»	»	»	3	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	1	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	»	»	»
Soldato	»	1	»	»	»	»	»
Buluk-Basci	»	»	10	»	»	»	»
Muntaz	»	»	16	»	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»	»	»
Allievo maniscalco	»	»	1	»	»	»	»
Allievo sellaio	»	»	1	»	»	»	»
Attendenti	»	»	3	»	»	»	»
Ascari	»	»	86	»	14	»	62
Totali di una batteria	3	13	120	6	14	11	62
Una batteria	3	13	120	6	14	11	62
Due batterie	6	26	240	12	28	22	124

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 13

Compagnia cannonieri ed operai di artiglieria

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	5	»	5
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sottufficiali	»	16	»
Caporali maggiori	»	3	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	16	»
Appuntati	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	6	»
Soldati	»	182	»
Totali	6	250	6

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 14

Compagnia zappatori del genio

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	4	»	4
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	8	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	16	»
Appuntati	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	5	»
Soldati	»	145	»
Totali	5	200	5

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 15

Compagnia specialisti del genio

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	4	»	4
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sottufficiali*	»	12	»
Caporali maggiori*	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali*	»	16	»
Appuntati*	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	3	»
Soldati*	»	139	»
Totali	5	200	5

* Ferravieri, telegrafisti ufficiali elettrici, macchinisti, fuochisti, ecc.

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 16

Sezione di sanità

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Medico (capitano)	1	»	1
Medici (ufficiali subalterni)	2	»	2
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sergenti o caporali maggiori	»	2	»
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità (di cui 3 farmacisti)	»	6	»
Caporali infermieri	»	6	»
Appuntati infermieri	»	6	»
Soldati infermieri	»	66	»
Attendenti	»	3	»
Totali	3	90	3

Roma, addì 11 giugno 1891.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 17

Sezione di sussistenza

	Uomini	
	Ufficiali	Truppa
Contabile (capitano)	1	»
Contabili (subalterni)	2	»
Furiere maggiore o furiere	»	1
Sottufficiali	»	6
Caporali maggiori	»	4
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1
Caporali	»	10
Appuntati	»	10
Attendenti	»	3
Soldati	»	115
Totali	3	150

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 18

Compagnia treno

	Uomini			Quadrupedi di		
		Truppa			Truppa	
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Muli	Muletti
Comandante (capitano)	1	»	»	2	»	»
Ufficiali subalterni	4	»	»	8	»	»
Furiere	»	1	»	»	»	»
Sergenti	»	6	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	6	»	»	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	»
Caporali	»	12	»	»	»	»
Caporali maniscalchi	»	2	»	»	»	»
Appuntati	»	12	»	»	»	»
Sellaio	»	1	»	»	»	»
Trombettieri	»	2	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	1	1	»	»	»
Allievo sellaio	»	1	»	»	»	»
Attendenti	»	5	»	»	»	»
Soldati	»	50	»	»	»	»
Buluk Basci	»	»	2	»	»	»
Muntaz	»	»	4	»	»	»
Ascari	»	»	50	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	50	80
Totali	5	100	57	10	50	80

Roma, addì 11 giugno 1891

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 49

Deposito centrale per le truppe d'Africa in Napoli

	Uomini			Cavalli	
	Ufficiali	Truppa	Non militari	di ufficiali	di truppa
Comandante (colonnello)	1	»	»	1	»
Maggiore	1	»	»	1	»
Capitano (aiutante maggiore in 1°)	1	»	»	»	»
Tenenti (uno dei quali aiutante maggiore in 2°)	2	»	»	»	»
Contabile (tenente colonnello o maggiore)	1	»	»	»	»
Contabili (capitani) (uno dei quali in Africa quale capo della sezione contabile presso il Comando delle Regie truppe)	6	»	»	»	»
Contabili (tenenti o sottotenenti) (due dei quali in Africa addetti alla sezione contabile presso il Comando delle Regie truppe)	11	»	»	»	»
Scrivani locali	»	»	12	»	»
Assistenti locali	»	»	2	»	»
Sottufficiali	»	4	»	»	»
Caporale maggiore	»	1	»	»	»
Caporali	»	5	»	»	»
Trombettieri	»	2	»	»	»
Conducente	»	1	»	»	»
Soldati, compresi gli attendenti	»	48	»	»	1
Quadrupedi	»	»	»	»	1
Totali	23	61	14	2	4

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA I.

Maggiori assegni per gli ufficiali italiani.

GRADI	Indennità di equipaggiamento	Soprassoldo giornaliero di servizio presso reparti italiani (1)	Soprassoldo giornaliero di servizio presso reparti indigeni (2)	Indennità annua di carica	Indennità per la perdita di cavalli e del bagaglio	Annotazioni
Colonnello comandante delle regie truppe	1000	6 00	— —	3600	Vedansi note *B* e *C*	(1) Compresa la compagnia treno (2) Battaglioni, squadroni, e batterie.
Tenente colonnello	600	4 50	— —	— —		
Maggiore	600	4 50	7 80	— —		
Capitano	400	3 50	6 80	— —		
Tenente	300	3 00	5 80	— —		
Sottotenente	300	3 00	— —	— —		

Note

A. — Ai capitani, all'aiutante maggiore ed al subalterno medico del battaglione cacciatori, agli ufficiali inferiori, compresi i subalterni medici, dei battaglioni di fanteria indigena, a quelli a disposizione del comandante delle regie truppe ed ai subalterni medici della sezione di sanità, sempre quando siano provvisti di cavallo o di mulello proprio riconosciuto di servizio, spetta pure una giornaliera razione foraggio e l'annua indennità cavalli di lire 280, salvo che per gli ufficiali a disposizione i quali, se di arma o corpo aventi diritto a diverse indennità cavalli e ad un numero maggiore di razioni foraggio, percepiscono l'una e le altre in ragione di quanto loro spetterebbe in Italia.

B. — L'indennità dovuta per la perdita di cavalli per cause di servizio sarà uguale al prezzo di acquisto dei singoli cavalli o muletti perduti.

L'indennità da corrispondersi per ogni cavallo o muletto non potrà però, in ogni caso, eccedere il limite di lire *mille* per gli ufficiali cui è assegnata l'indennità cavalli di lire 280, e il limite di lire *milleseicento* per gli altri.

L'indennità per la perdita di cavalli, oltrechè all'ufficiale che venga a perdere cavalli o muletti per una delle cause indicate nel § 68 del Regolamento sulle indennità eventuali, spetta anche nel caso che la perdita sia dovuta a constatate malattie infettive causate dalla influenza del clima tropicale.

C. — L'indennità per la perdita del bagaglio spetta all'ufficiale che perde il bagaglio per effetto di circostanze di servizio comandato o per eventi di forza maggiore dipendenti dal servizio di guerra, od anche per causa d'incendio delle baracche o capanne nelle quali il bagaglio sia custodito.

Anche l'indennità per la perdita del bagaglio è commisurata al valore delle robe perdute.

Non è però dovuta quando il valore delle robe sia inferiore alle lire *cento*, e non potrà, in ogni caso, oltrepassare i seguenti limiti:

a) lire 900 per il colonnello comandante;
b) lire 700 pei i tenenti colonnelli e maggiori;
c) lire 400 per gli ufficiali inferiori.

D. — Per le spese d'ufficio è fatta l'annua assegnazione seguente:

Comando delle Regie truppe	L.	3000
Comando locale d'artiglieria	»	1000
Comando locale del genio	»	1200
Direzione dei servizi di sanità e dell'ospedale militare	»	300
Direzione dei servizi di commissariato militare	»	1500
Tribunale militare	»	300

Coll'assegno fatto al comando delle Regie truppe dovrà altresì provvedersi alle spese d'ufficio dei comandi di presidio e degli eventuali comandi di tappa; i comandi locali d'artiglieria e genio dovranno anche provvedere per gli uffici staccati dipendenti; e coll'assegno fatto alla direzione di commissariato dovrà altresì provvedersi alle spese d'ufficio pei magazzini delle sussistenze e pei magazzini d'equipaggiamento.

Roma, addì 11 giugno 1891.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
PELLOUX

TABELLA II.

Assegni pei militari di truppa italiani incorporati nelle truppe d'Africa.

A. — ASSEGNO GIORNALIERO

GRADI	Assegno giornaliero dovuto	Scomposizione dell'assegno			
		Soldo	Vitto	Vestiario	Indennità comuni
Furiere maggiore	3 28	2 00	1 02	0 12	0 14
Furiere	2 73	1 45	1 02	0 12	0 14
Sergente	2 43	1 15	1 02	0 12	0 14
Caporale maggiore	1 73	0 45	1 02	0 12	0 14
Caporale trombettiere	1 63	0 35	1 02	0 12	0 14
Caporale	1 53	0 25	1 02	0 12	0 14
Trombettiere	1 48	0 20	1 02	0 12	0 14
Appuntato	1 43	0 15	1 02	0 12	0 14
Zappatore	1 43	0 15	1 02	0 12	0 14
Soldato	1 38	0 10	1 02	0 12	0 14
Carabinieri a piedi					
Maresciallo d'alloggio capo	4 15	2 75	1 02	0 33	0 05
Maresciallo d'alloggio ordinario	3 55	2 15	1 02	0 33	0 05
Brigadiere	3 10	1 70	1 02	0 33	0 05
Vice brigadiere	2 75	1 35	1 02	0 33	0 05
Carabiniere	2 30	0 90	1 02	0 33	0 05
Carabinieri a cavallo					
Maresciallo d'alloggio capo	4 81	3 00	1 02	0 38	0 41
Maresciallo d'alloggio ordinario	4 21	2 40	1 02	0 38	0 41
Brigadiere	3 76	1 95	1 02	0 38	0 41
Vice brigadiere	3 36	1 55	1 02	0 38	0 41
Carabiniere	2 91	1 10	1 02	0 38	0 41

B. — SOPRASSOLDI E PREMI DI FERMA (*per gli uomini di tutte le armi*)

DESIGNAZIONE DEGLI ASSEGNI	Incorporati nei reparti da fuoco (sottufficiali, caporali e soldati)	Incorporati nei reparti indigeni (battaglioni, squadroni, batterie)	
		Sottufficiali	Caporali e soldati
Soprassoldo giornaliero nel 1° anno di ferma	0 30	1 30	0 80
Soprassoldo giornaliero nel 2° id.	0 50	1 50	1 00
Soprassoldo giornaliero nel 3° id.	0 75	1 75	1 25
Soprassoldo giornaliero nel 4° anno e nei successivi	1 00	2 00	1 50
Premio fisso annuale	100 00	100 00	100 00

C. — SOPRASSOLDI PER SERVIZI SPECIALI

Num. d'ord.	SERVIZI PEI QUALI SONO DOVUTI I SOPRASSOLDI	Soprassoldo giornaliero
1	Incaricati del servizio di interprete	1 60
2	Meccanici e fuochisti addetti ai distillatori, alle barche a vapore ed alle locomobili del comando locale d'artiglieria	1 00
3	Telegrafisti del genio	0 75
4	Guardafili telegrafici	0 50
5	Uomini della compagnia specialisti del genio addetti al servizio delle ferrovie:	
	Sottufficiali	2 00
	Caporali e soldati impiegati come macchinisti	2 00
	Caporali	1 50
	Appuntati e soldati impiegati come fuochisti ed operai	1 50
	Appuntati e soldati	1 00
6	Sottufficiali guarda-batteria e guarda-selleria	0 25
7	Uomini incaricati del servizio di custodia del carcere militare	0 85
8	Incaricati del servizio di cuoco presso gli ospedali militari e le infermerie e presso le mense degli ufficiali	0 50
9	Incaricati del servizio di barcaiuoli:	
	come capo barcaiuolo presso il comando	0 50
	come barcaiuoli presso il comando, le direzioni o i presidi	0 20
10	Comandati come conducenti o di scorta a carovane, comandati per la traduzione di detenuti, comandati come corrieri o per servizi isolati non altrimenti retribuiti	0 30
11	Impiegati come operai in servizi pei quali non è fissato un soprassoldo speciale:	
	Mercede per ogni ora di lavoro e per un maximum di ore otto al giorno	0 05

Note.

A. — L'assegno giornaliero per i militari italiani delle truppe d'Africa è costituito dall'assegno ordinario stabilito per l'arma di fanteria o, per i carabinieri, dell'assegno dell'arma rispettiva, aumentato di centesimi 40 (42 per i furieri maggiori, furieri e sergenti) come supplemento assegno per il vitto.

Della quota indennità comuni fissata per i carabinieri a cavallo, 30 centesimi sono devoluti per servire alle spese del cavallo.

B. — Per gli uomini delle compagnie di sanità e sussistenza, e per i caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità degli stati maggiori di battaglione, l'assegno giornaliero si intenderà aumentato di centesimi 20, per comprendervi anche il soprassoldo fisso stabilito dalla Tabella IX della legge sugli assegni, e questo aumento sarà aggiunto al soldo da pagarsi alla mano.

C. — Per gli uomini incorporati nelle truppe d'Africa, esclusi quelli destinati al deposito centrale, è altresì dovuto, tanto se provenienti dal congedo, quanto se provenienti da sotto le armi:

a) l'assegno di primo corredo di lire 90, stabilito per l'arma di fanteria, per ogni arruolato;

b) l'indennità fissa di lire 10 per le spese di viaggio per ogni arruolato e per ogni individuo licenziato dal servizio nelle truppe d'Africa.

D. — Il soprassoldo speciale di centesimi 30 per i servizi isolati (N. 10 dello specchio *C*) sarà corrisposto per i servizi d'indole eventuale che verranno determinati dal comandante delle regie truppe, al quale soltanto spetta di decidere circa l'opportunità o non della concessione.

Roma, addì 11 giugno 1891.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA III.

Assegni per i militari indigeni.

GRADI	Paga giornaliera				Assegno di primo corredo	Razioni foraggio	Indennità cavalli mensile
	Paga comune	Paga dopo il servizio effettivo di anni 2	di anni 5	di anni 10			
Ius-basci (ufficiale)	5 00	— —	— —	6 00	150	1	15
Buluk-basci (sottufficiale)	2 70	— —	3 50	4 10	40	—	—
Scrivano arabo o amarico	3 00	— —	— —	— —	—	—	—
Muntaz (scelto)	2 20	2 35	2 50	— —	30	—	—
Borazan (trombettiere)	1 70	1 95	2 20	— —		—	—
Ascari (soldato)	1 50	1 75	2 00	— —		—	—

Note.

A. — Per i buluk-basci, muntaz, borazan ed ascari addetti agli squadroni di cavalleria ed alle batterie d'artiglieria, la paga è aumentata di centesimi 10.

B. — Colla paga gli uomini devono provvedere al proprio sostentamento e alle spese per la manutenzione e pel rinnovamento del corredo personale.

C. — Agli indigeni dei battaglioni, degli squadroni e delle batterie in marcia, in escursione, in servizio di pubblica sicurezza o in servizi isolati fuori della sede ordinaria spetta pure una giornaliera razione viveri composta di grammi 400 di galletta, o 500 di pane, o grammi 600 di farina.

Per gli indigeni degli squadroni la razione galletta sarà di gr. 600.

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 21ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 giugno

GIUGNO 6. — Abolizione della indennità d'ospedale, *pag.* 283.
» 6. — Errata-corrige alle Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento, *pag.* 283.
» 7. — Sostituzione della vaselina gialla all'unguento per piedi di cavallo ed alla sugna di maiale nei servizi di mobilitazione, *pag.* 285.
» 9 — Adozione di un cannocchiale-binoccolo per uso dei reggimenti di fanteria e di cavalleria, *pag.* 286.
» 10. — Variazioni relative a promozioni di militari di truppa. — Elenco trimestrale dei militari congedandi con ferma di anni cinque, *pag.* 287.
» 11. — Uomini di truppa in licenza, *pag.* 287.
» 13. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e del genio ed al suo estratto, *pag.* 289.

Atto N. **102**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Abolizione della indennità d'ospedale**. — 6 giugno.

Col 1° luglio prossimo l'indennità d'ospedale, di cui al § 877 del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885, è abolita.

Quando però vengano ricoverati all'ospedale sottufficiali ammogliati o vedovi con prole, è fatta facoltà ai comandanti di corpo di accordare alle loro famiglie congrue sovvenzioni a carico della massa generale.

I sottufficiali, caporali e soldati ammessi agli stabilimenti balneari militari saranno considerati come aggregati e riceveranno il soldo del grado come nelle ordinarie aggregazioni.

Ai capi musica ricoverati in ospedali o ammessi in stabilimenti balneari sarà corrisposto l'intero assegno giornaliero per essi stabilito, meno l'importo della retta (lire 1,30).

In conseguenza delle premesse disposizioni, al Regolamento

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 4ª, *Atto* N. 9 del 1891. — Al N. 212, capoverso *d) alle parole*: cent. 28 e larga millimetri 14, *sostituire*: cent. 14 ed avere la larghezza media di 4 centimetri.

d'amministrazione si intenderanno fatte, dal 1° luglio, le seguenti varianti ed aggiunte:

§ 862. Gli è sostituito il seguente:

« § 862. Gli uomini di truppa ricoverati in ospedali od in infermerie di presidio cessano, durante il ricovero, di aver diritto alla paga; continuano a ricevere il soldo se ammessi agli stabilimenti balneari militari. »

§ 877. Soppresso.

§ 878. Il primo comma resta formulato così:

« Agli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali ricoverati in ospedali o nelle infermerie di presidio è dovuta, per ogni giornata passata nei luoghi di cura, la seguente indennità d'ospedale:

ai marescialli.... » ecc.

L'ultimo comma « Agli allievi carabinieri.... » ecc. è abolito, e sarà posto in sua vece il comma seguente:

« L'indennità d'ospedale è accreditata alle masse individuali (§ 980). »

§ 879. Soppresso.

§ 1502. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 1502*bis*. Pei sottufficiali ammogliati o vedovi con prole ricoverati in ospedali o nelle infermerie di presidio, i comandanti dei corpi hanno facoltà di accordare alla famiglia, se ne abbisogni e fino a che duri il ricovero, periodiche sovvenzioni a carico della massa generale, purchè non superiori, nello insieme, alla ragione di lire 0,70 al giorno per i furieri maggiori; lire 0,50 per i furieri; e lire 0,40 per i sergenti. »

§ 2563. Nello specchio della retta, per i sottufficiali, caporali e soldati (comma *c*) ammessi agli stabilimenti balneari, pongasi, in luogo di « lire 1,00 » la seguente indicazione: « Assegno giornaliero del grado. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **103**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige alle Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento**. — 6 giugno.

Nella stampa delle *Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento* sono occorsi alcuni errori che cambiano o rendono oscuro il senso della dizione.

Perciò dovranno essere fatte le seguenti correzioni:

Pagina	Riga	ERRORI	CORREZIONI
16	11	collegamento delle colonne	collegamento con le colonne
22	25	appostamento del fuoco	appostamento per il fuoco
24	20	di mira qual tratto	di mira quel tratto
50	17-18	di fuoco sul si terreno	di fuoco sul terreno
50	18-19	non di rado verifica	non di rado si verifica
65	11-12	osservazione e perchè di regola	osservazione; e di regola
88	35	la direttrici	le direttrici
90	23	affinchè da essi	purchè da essi

Il Ministro — PELLOUX.

N. **104**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sostituzione della vaselina gialla all'unguento per piedi di cavallo ed alla sugna di maiale nei servizi di mobilitazione**. — 7 giugno.

In seguito all'adozione della vaselina gialla (*Atto* N. 33) come untume preservativo dei cuoiami e dei piedi del cavallo, questo Ministero determina che tale sostanza debba d'ora in avanti sostituire nei servizi di mobilitazione l'unguento per piedi di cavallo (11ª-556) e la sugna di maiale (11ª-472), che saranno pertanto radiati dal caricamento delle fucine.

Con la sugna di maiale s'intende pure tolto dal caricamento delle fucine il relativo vasetto per medicinali; e le scatole per grassi da batteria grandi (3ª-385), quelle per unguento da piedi di cavallo per fucina da cavalleria (14ª-329) e quelle per untume per batteria da montagna (3ª-391) già destinate a contenere l'unguento per piedi di cavallo, verranno d'ora innanzi riempite con vaselina gialla, e conterranno rispettivamente kg. 9,000, kg. 6,750 e kg. 3,370 di detta sostanza.

I grassi aboliti saranno dai corpi passati in carico sulle masse interne senza compenso ed impiegati sino ad esaurimento in luogo della vaselina ora adottata.

La vaselina gialla occorrente pei servizi di mobilitazione sarà acquistata dalle direzioni territoriali e dai reggimenti d'artiglieria con l'assegno già loro fatto sul capitolo ordinario

del bilancio 1891-92 per la manutenzione del materiale; dai reggimenti di cavalleria invece sarà chiesto rimborso della spesa incontrata con speciale rendiconto Mod. 400.

Le suaccennate varianti dovranno essere introdotte nel caricamento del materiale con la data del 1° luglio 1891.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **105**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Adozione di un cannocchiale-binoccolo per uso dei reggimenti di fanteria e di cavalleria**. — 9 giugno.

È adottato per i reggimenti di fanteria e di cavalleria un cannocchiale-binoccolo, con astuccio, da servire principalmente, a chi dirige il fuoco, per apprezzare l'effetto del tiro del proprio reparto, sopratutto alle grandi distanze.

Il cannocchiale-binoccolo dovrà portarsi sempre in tempo di guerra; ed in tempo di pace dovrà essere portato nelle esercitazioni tattiche a fuoco, nella scuola di tiro al bersaglio, ai campi d'istruzione, alle grandi manovre ed in tutte quelle altre esercitazioni nelle quali il suo impiego possa essere utile.

I reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri ed alpini riceveranno un numero di cannocchiali-binoccoli corrispondente ai comandi di battaglione ed alle compagnie dell'esercito permanente di cui si compongono; ed i reggimenti di cavalleria ne riceveranno uno per ogni comando di mezzo reggimento e per ogni squadrone, compreso quello di complemento.

Tali strumenti saranno dai corpi assunti in caricamento regolare sul registro 237 C e dovranno darsi in consegna ai comandi e reparti cui spettano.

A cura del Ministero saranno fatte pubblicare, a suo tempo, le aggiunte al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio relative alla presente adozione; frattanto s'indicano qui appresso, per norma dei corpi, le nomenclature e prezzi che dovranno attribuirsi ai materiali di cui trattasi:

(23ª-S. N.) Cannocchiale-binoccolo d'armi di linea L. 34 —

(23ª-S. N.) Astuccio per cannocchiale-binoccolo d'armi di linea . . . . . » 6 —

La distribuzione ai corpi dei cannocchiali-binoccoli sarà fatta dalla direzione territoriale d'artiglieria di Roma a misura che si avranno pronti.

Alla direzione stessa dovranno far capo gli stessi corpi qua-

loro, in processo di tempo, i cannocchiali-binoccoli stati loro distribuiti abbisognassero di riparazione.

Tanto i cannocchiali-binoccoli che i rispettivi astucci dovranno dai corpi comprendersi sulla dimostrazione semestrale, Mod. 399, indicante i materiali gruppo C. costituenti la dotazione loro assegnata.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **106**. — MATRICOLA. — **Variazioni relative a promozioni di militari di truppa. Elenco trimestrale dei militari congedandi con ferma di anni cinque**. — 10 giugno.

Nell'intendimento di semplificare sempre più il servizio matricolare del regio esercito determina quanto appresso:

1° Nell'elenco mensile delle variazioni da inviarsi al Ministero della guerra, a senso del § 207 dell'Istruzione per le matricole del regio esercito, non dovranno essere altrimenti comprese le variazioni matricolari relative alle rafferme ed alle promozioni e nomine dei militari di truppa, fatta eccezione per le nomine dei sottufficiali e per le loro promozioni e rafferme successive, ritenendosi così modificato il disposto dei §§ 202 e 207 dell'Istruzione stessa;

2° Il § 517 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento nonchè le disposizioni aggiunte al § 231 dell'Istruzione per le matricole con l'*Atto* N. 227 del 1887 sono abolite. In conseguenza non avrà altrimenti luogo l'invio al Ministero della guerra dell'elenco trimestrale di proposta dei militari con ferma di anni cinque che acquistano diritto all'invio in congedo illimitato nel trimestre successivo.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **107**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Uomini di truppa in licenza**. — 11 giugno.

A complemento delle disposizioni amministrative in vigore per gli uomini di truppa in licenza, il Ministero determina quanto segue:

1° Nelle piccole licenze degli uomini di truppa le giornate di viaggio per l'andata ed il ritorno vanno conside-

rate, rispetto al diritto agli assegni, come giornate di licenza (1).

2° Gli uomini in piccola licenza, che al termine di questa siano ammalati e non possano essere ricoverati in un ospedale militare, conservano il diritto al soldo ed alla razione viveri sino al limite massimo della licenza (15 giorni, più i giorni per l'andata ed il ritorno): pei giorni successivi non spetta loro verun assegno.

Coloro che senza giustificate cause ritardino a rientrare al corpo, oltre all'incorrere nelle sanzioni disciplinari, perdono il diritto agli assegni anche pei giorni di regolare licenza trascorsi.

3° Nel caso che il militare in piccola licenza passi, per sopravvenuta morte di uno dei genitori o della moglie, in licenza straordinaria, cessa di aver diritto al trattamento di piccola licenza dal giorno seguente a quello del decesso; ma riceverà poi, per il ritorno al corpo, le ordinarie indennità di viaggio.

4° Gli uomini di truppa che si trovino alle case loro in piccola licenza od in licenza ordinaria, ed ai quali sia morto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, possono egualmente ottenere, facendone domanda per mezzo del distretto locale, la licenza straordinaria fissata per tale eventualità.

In questo caso però i giorni di piccola licenza o licenza ordinaria già trascorsi saranno considerati, per ogni effetto, come giorni di licenza straordinaria, e questa si intenderà quindi decorrere dalla stessa data da cui decorreva la licenza precedente.

5° In tutti i casi in cui uomini in piccola licenza passino in licenza straordinaria, sarà cura dei corpi di far loro pervenire il *Biglietto* mod. 96 da sostituirsi al biglietto precedentemente rilasciato.

Quando si tratti soltanto di passaggio dalla licenza ordinaria alla licenza straordinaria, basterà provvedere, per mezzo del comando del distretto o del comando locale dell'arma dei

---

(1) Sul *Biglietto di piccola licenza* (Mod. 96) i giorni di viaggio saranno indicati dopo i giorni di effettiva licenza accordati come segue: (*più n. . . . giorni per l'andata ed il ritorno*). Sarà inoltre messa a piedi del biglietto l'avvertenza seguente: *Il latore del presente deve rientrare al corpo la sera del . . . . . 189 . . .*

carabinieri, che nel biglietto di cui i militari sono muniti vengano fatte le necessarie annotazioni.

6° Gli uomini in licenza ordinaria e straordinaria, che per cambio di domicilio della famiglia debbano compiere la licenza altrove, possono ottenere i mezzi di viaggio, pel ritorno al corpo, dal sindaco del capoluogo del mandamento nella cui giurisdizione trovasi il comune di nuova residenza, purchè il cambio di domicilio sia comprovato con una dichiarazione rilasciata dall'autorità municipale, dalla quale risulti che la famiglia si è di fatto trasferita e che ha eseguito gli incombenti prescritti dall'art. 4 del R. Decreto 28 gennaio 1872 e dall'art. 19 del R. Decreto 4 aprile 1873 riguardanti i trasferimenti di famiglia da uno ad altro comune.

La dichiarazione sarà presentata, nella nuova residenza, all'autorità militare di cui al N. 94 del Regolamento sulle licenze, la quale vi apporrà il visto e certificherà sul biglietto di licenza l'arrivo del militare nel luogo, rettificando altresì, per gli uomini in mandamenti non sedi di distretto, la richiesta di somministrazione delle indennità di viaggio pel ritorno.

Rientrato al corpo, la dichiarazione sarà dal militare rimessa alla compagnia insieme col biglietto di licenza.

7° Alle licenze che si concedono ai capi musica sono applicabili, pel diritto agli assegni, le stesse norme che regolano gli assegni per le licenze degli ufficiali.

Nelle licenze straordinarie però cessa sempre il diritto alla sovrapaga (1).

---

(1) Per effetto delle disposizioni contenute nel presente *Atto* restano abrogate le *Decisioni di massima N. 39, 54 e 76* del 1889.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **108**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto**. — 13 giugno.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti (anno finanziario 1890-91) al Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte ed un'errata corrige.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 233 del *Giornale Militare*, Parte 1ª 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari a norma del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di L. 1,20, quello dei foglietti è di L. 1,25.

Il Ministro — PELLOUX.

oma, 1891. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 22ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 giugno

GIUGNO 11. — R. Decreto che istituisce un consiglio d'amministrazione presso i comandi locali di artiglieria e del genio in Massaua, *pag.* 291.

» 13. — Norme per l'esecuzione del R. Decreto 11 giugno 1891, N. 268, relativo al riordinamento delle truppe d'Africa, *pag.* 292.

» 14. — Reclutamento di militari di truppa per le truppe d'Africa, *pag.* 298.

Atto N. **109**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. Decreto che istituisce un consiglio d'amministrazione presso i comandi locali d'artiglieria e del genio in Massaua**. — 11 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto in data 27 settembre 1863 col quale venne istituito un consiglio di amministrazione presso ciascuna direzione di artiglieria;

Visto il R. Decreto 21 novembre 1865 col quale venne istituito un consiglio di amministrazione presso ciascuna direzione del genio militare;

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi, col quale vengono istituiti presso le truppe d'Africa i comandi locali d'artiglieria e del genio;

Ritenuta la convenienza di completare presso i comandi suddetti l'ordinamento amministrativo in conformità di quanto è stabilito per le direzioni d'artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Colla data del 1° luglio 1891 è istituito presso i comandi locali di artiglieria e del genio in Massaua un Consiglio di amministrazione composto del comandante locale, presidente, di un ufficiale addetto al comando locale, membro, e di un ragioniere d'artiglieria (o ragioniere geometra del genio pel comando locale del genio), parimenti addetto al comando locale, relatore.

Art. 2.

A tali consigli di amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite per i consigli d'amministrazione presso le direzioni d'artiglieria e del genio coi succitati RR. Decreti 27 settembre 1863 e 21 novembre 1865.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **110**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per l'esecuzione del R. Decreto 11 giugno 1891, N. 268, relativo al riordinamento delle truppe d'Africa**. — 14 giugno.

In attesa della pubblicazione della apposita istruzione prescritta dall'art. 10 del R. Decreto 11 giugno 1891, N. 268, questo Ministero emana intanto le seguenti norme per l'esecuzione del Decreto stesso, le quali chiariscono, completano od abrogano le varie disposizioni vigenti in materia e specialmente quelle contenute nelle Istruzioni 30 giugno e 23 ottobre 1887 (Istruzione speciale sul servizio e sulla amministrazione delle truppe in Africa. — Istruzioni amministrative pel corpo speciale d'Africa) e 30 giugno 1889 (Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene d'Africa).

Assegni.

§ 1. *Tabella I.* — L'ufficiale, che dopo ricevuta l'indennità d'equipaggiamento non dovesse o non potesse più partire per l'Africa, è tenuto alla restituzione della indennità riscossa.

Sono parimenti tenuti a restituirla coloro che, per fatti dipendenti dalla loro volontà, dovessero rientrare in Italia prima di sei mesi di permanenza nella colonia.

§ 2. Gli ufficiali destinati alle truppe d'Africa dopo avervi già appartenuto altra volta non hanno diritto ad una nuova indennità d'equipaggiamento quando fra il ritorno in Italia (data dello sbarco) e la nuova destinazione (data dell'imbarco) vi sia stata una interruzione minore di sei mesi.

§ 3. Non è dovuta l'indennità di equipaggiamento all'ufficiale mandato in Africa solo temporaneamente per una missione od un incarico speciale senza far passaggio ai reparti delle truppe d'Africa.

§ 4. Gli ufficiali destinati alle truppe d'Africa, per il viaggio dalla loro sede ordinaria al porto d'imbarco hanno diritto all'indennità di trasferta ed alle indennità di trasporto col bagaglio di primo grado. L'indennità di trasferta continua anche pei giorni in cui debbano eventualmente fermarsi al luogo di imbarco, compreso il giorno della partenza.

Così pure gli ufficiali delle truppe d'Africa, che rimpatriano per cessazione dal servizio in esse truppe, pel viaggio dal luogo di sbarco alla nuova sede, anche se ricevano la nuova destinazione mentre trovansi in licenza.

§ 5. Il soprassoldo di servizio è dovuto anche agli ufficiali inviati in Africa solo temporaneamente per qualche eventuale missione.

§ 6. Le indennità e soprassoldi di servizio per gli ufficiali italiani decorrono dal giorno dello sbarco nella colonia sino a tutto il giorno dello imbarco per rimpatrio; durante le traversate però gli ufficiali hanno diritto al trattamento di bordo di 1ª classe.

§ 7. Il soprassoldo di servizio spetta anche nei trasferimenti nell'interno della colonia, in luogo dell'indennità di trasferta, e continua pure durante la permanenza negli ospedali dei presidî.

Non è per contro dovuto nei giorni in cui, giusta il successivo § 13, spetti loro l'indennità di missione all'estero e durante la posizione di *in attesa di giudizio*.

§ 8. Gli ufficiali dei reparti indigeni conservano il soprassoldo di servizio anche durante le licenze, purchè però, al termine delle medesime, facciano ritorno in Africa.

§ 9. Gli ufficiali, che da altri reparti delle truppe d'Africa fanno passaggio ai reparti indigeni, e quelli che da questi passano a quelli, hanno diritto al soprassoldo di servizio assegnato nel nuovo reparto dal giorno successivo a quello in cui giungono a destinazione.

§ 10. È fatta facoltà agli ufficiali di prelevare a pagamento dai magazzini sussistenze razioni viveri, composte come quelle per la truppa, al prezzo di lire 1 (centesimi 20 per il pane e 80 per i viveri).

§ 11. L'indennità per la perdita di cavalli o muletti è dovuta ai soli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio, e semprechè

si tratti di cavalli o muletti di loro proprietà e che siano stati riconosciuti di servizio; e comprende anche il risarcimento per la perdita delle bardature.

Per l'ufficiale, cui venisse temporaneamente fornito un cavallo dello Stato, l'indennità è accreditata alla massa rimonta.

§ 12. Per conseguire il pagamento delle indennità per la perdita di cavalli o del bagaglio, l'ufficiale dovrà presentare:

a) se si tratta di cavalli o muletti, una dichiarazione dalla quale risulti il prezzo d'acquisto di ciascuno; e, quando ne sia il caso, anche il valore degli oggetti di bardatura perduti col cavallo;

b) se si tratta di bagaglio, l'elenco delle robe perdute coll'indicazione del valore di ciascun oggetto.

La facoltà di riconoscere ed ammettere il diritto alla indennità è conferita al comandante delle regie truppe.

§ 13. Nei movimenti isolati nei quali venga concessa la indennità di missione all'estero, questa non è dovuta durante i tragitti di mare, ma soltanto dal giorno successivo a quello dello sbarco fino a tutto il giorno precedente a quello del rimbarco ed anche per il giorno del rimbarco quando la partenza del piroscafo avvenga dopo le 5 pomeridiane.

§ 14. Per spese di ufficio si intendono quelle indicate al § 86 del Regolamento sulle indennità eventuali, fatta eccezione delle spese per l'acquisto del *Giornale Militare*, dei vari Regolamenti e degli stampati, che continueranno ad essere provveduti dal deposito centrale.

§ 15. *Tabella II.* — Il soldo degli uomini di truppa è dovuto anche nei trasferimenti isolati da uno ad altro presidio.

La razione viveri, ogniqualvolta non possa essere somministrata in natura, sarà pagata agli individui in contanti e nella ragione di lire 1, cioè centesimi 20 per il pane e centesimi 80 per i viveri.

Nei trasferimenti interni di presidio in Africa non è quindi dovuta l'indennità di trasferta.

§ 16. Nel soldo dei sottufficiali essendo compreso anche l'importo del supplemento vitto di cui al § 950 del Regolamento d'amministrazione, questo supplemento in Africa non è dovuto.

§ 17. Il soprassoldo di ferma decorre dal giorno in cui gli uomini prendono imbarco per l'Africa e continua sino al ritorno in Italia, compreso il giorno dello sbarco.

Spetta pertanto anche nelle traversate e durante la permanenza negli ospedali dei presidii.

Non è per contro dovuto durante la detenzione nelle carceri od alla prigione in attesa di giudizio oppure nei giorni in cui, giusta il successivo § 21, spetti agli uomini di truppa l'indennità di missione all'estero.

§ 18. Il diritto agli aumenti progressivi nel soprassoldo di ferma ed al premio fisso annuale decorre dal giorno in cui incomincia a decorrere la prima ferma contratta.

Nel computo del tempo pel diritto al premio o per il diritto all'aumento progressivo del soprassoldo non si tiene però conto del tempo trascorso alle carceri per condanna od in attesa di giudizio susseguito da condanna, ed in qualunque altra posizione nella quale la permanenza alle armi non sia computabile per la ferma a norma di legge.

§ 19. Il pagamento dei premi sarà fatto a ferme compiute (annuali e biennali) ed a scelta degli interessati, dalle casse dei presidii od anche dal deposito centrale al ritorno in Italia.

Nei casi di rescissione della ferma:

a) se la ferma è rescissa per sopravvenuti cambiamenti nelle condizioni di servizio od altre cause indipendenti dalla volontà degli individui (rimpatrio per motivi di salute, collocamento a riposo, passaggio alla 3ª categoria o promozione ad ufficiale ecc. oppure morte), i premi sono dovuti in ragione della durata effettiva del servizio prestato sino alla rescissione, ossia spetteranno agli interessati tanti dodicesimi (lire 8,33) del premio annuale di lire 100, quanti sono i mesi o frazioni di mese di servizio prima della rescissione stessa;

b) se la ferma è rescissa in conseguenza di fatti imputabili agli individui (passaggio alle compagnie di disciplina, condanna al carcere od alla reclusione militare, retrocessione dal grado di sottufficiale, ecc.), non spetta alcun premio per l'anno di ferma in corso.

§ 20. I soprassoldi per servizi speciali, di cui nello specchio C, sono dati pei giorni di reale prestazione del servizio per il quale sono stabiliti.

Vanno pertanto sospesi durante il ricovero nei luoghi di cura, durante le licenze e la detenzione alla prigione di rigore od in attesa di giudizio od in qualsiasi altra assenza dal servizio.

§ 21. Agli uomini di truppa comandati isolatamente in movimenti pei quali venga concessa la indennità di missione all'estero, questa sarà regolata a norma del § 13.

§ 22. L'assegno di primo corredo per gli uomini della compagnia carabinieri reali sarà accreditato alle masse individuali.

Norme amministrative

§ 23. Quanto nelle presenti istruzioni è detto per riguardo agli ufficiali è pure riferibile agli impiegati civili dipendenti dalla amministrazione della guerra.

§ 24. È in facoltà del comandante delle regie truppe di ordinare straordinarie distribuzioni di vino, caffè o rhum ai reparti o drappelli impiegati in circostanze eccezionali in lavori di fatica.

§ 25. Per l'amministrazione delle mense sottufficiali si continueranno ad osservare le disposizioni del § 416 dell'Istruzione speciale 30 giugno 1887.

§ 26. I soprassoldi e le indennità speciali stabilite dal § 416 della precitata Istruzione, dai §§ 30 e 409 (secondo comma) delle Istruzioni amministrative pel corpo speciale 23 ottobre 1887, dai §§ 33, 77 e 86 dell'Istruzione per le truppe indigene 30 giugno 1889, dagli *Atti* 43, 177 e 223 del 1889 o da qualsiasi altra disposizione e che non siano stati compresi nella tabella II del predetto R. Decreto, si intendono aboliti.

Così pure per gli uomini in servizio in Africa, stante i maggiori assegni per essi fissati nello stesso R. Decreto, non sono dovute le indennità di servizio isolato e di pernottamento di cui ai §§ 880 e 883 del Regolamento d'amministrazione.

§ 27. I comandi locali del genio e di artiglieria funzioneranno colle stesse norme sinora fissate per le direzioni territoriali dell'arma che vennero da essi sostituite.

Epperciò, nella gestione in contanti si osserveranno le disposizioni contenute nell'Istruzione speciale sul servizio ed amministrazione delle truppe in Africa (30 giugno 1887) e per la contabilità in materia il comando locale di artiglieria si atterrà al Regolamento sul servizio del materiale di artiglieria in data 4° maggio 1891.

Un ragioniere di artiglieria ed un ragioniere geometra del genio funzioneranno da segretari presso i rispettivi consigli di amministrazione.

§ 28. Quanto al funzionamento amministrativo in genere, per tutto ciò che non è altrimenti regolato dalle presenti disposizioni, continueranno ad essere osservate, per le truppe in Africa, le norme ora in vigore.

§ 29. Per il personale del deposito centrale, tranne la sezione distaccata a Massaua, sono interamente applicabili le disposizioni regolamentari in vigore per i vari corpi in Italia.

Licenze.

§ 30. Gli ufficiali ed impiegati, i quali fruiscano di licenza prima di avere prestati diciotti mesi di servizio in Africa, dovranno sostenere del proprio tutte le spese di viaggio, cioè trasporto, vitto di bordo e tassa di canale, eccezione fatta pei casi in cui la licenza sia concessa per motivi di salute o per altre gravi ed imperiose circostanze, su cui dovrà pronunciarsi volta per volta il comandante delle regie truppe; in questo caso, come quando la licenza è fruita dopo diciotto mesi di permanenza in Africa, le anzidette spese saranno a carico della amministrazione militare.

§ 31. Le spese di viaggio: trasporto, vitto di bordo, tassa di canale, pei militari di truppa che si recano in licenza in Italia sono tanto nell'andata, quanto nel ritorno, a carico dell'amministrazione militare.

§ 32. Agli ufficiali, impiegati ed uomini di truppa reduci dall'Africa è concessa una licenza ordinaria di giorni 30 (40 per quelli che vanno alle isole di Sicilia e Sardegna) oltre quelle licenze cui potessero aspirare per altro titolo.

Quando vi sia risparmio nel percorso del viaggio, la licenza ai militari di truppa potrà essere concessa dal comandante del deposito centrale; in caso diverso vi provvederanno i comandanti dei corpi, ai quali i militari stessi saranno di nuovo assegnati e dopo che vi saranno giunti e ne avranno rivestito la divisa.

Destinazione di ufficiali e d'impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra e loro permanenza nelle truppe d'Africa.

§ 33. Ferme rimanendo le disposizioni contenute nei N.i 1, 2, 3 e 5 dell'*Atto* 226 del 1888, relativo alle domande di ufficiali per destinazione alle truppe d'Africa, s'intendono modificate quelle del N. 4 dell'*Atto* stesso, nel senso che gli ufficiali dei battaglioni di fanteria indigena e delle batterie da montagna saranno preferibilmente tratti da quelli del battaglione cacciatori e della compagnia cannonieri o da ufficiali delle rispettive armi che si trovino già a far parte delle truppe d'Africa, ma che vi potranno pure essere destinati direttamente ed occorrendo anche di autorità.

Gli ufficiali per gli squadroni sono tratti esclusivamente dagli ufficiali dell'arma di cavalleria.

Per tutti gli ufficiali trasferti nei battaglioni di fanteria, squadroni di cavalleria e batterie da montagna da altri reparti o comandi delle truppe d'Africa, il tempo anteriormente trascorso nelle truppe stesse è computabile nel quadriennio di servizio cui sono obbligati gli ufficiali ascritti ai predetti reparti indigeni.

§ 34. Giusta il disposto dell'art. 3 del R. Decreto 11 giugno 1891 N. 268, gli ufficiali (meno quelli dei reparti indigeni — battaglioni, squadroni, batterie —) e gl'impiegati civili che dal 1° luglio 1891 in poi saranno destinati alle truppe d'Africa devono rimanervi 18 mesi almeno tanto se vi siano ammessi in seguito a loro domanda quanto se vi siano inviati d'autorità. Rimane pertanto abrogato per essi il disposto dall'*Atto* 133 del 1890.

L'anzidetto limite di tempo, come quello di 4 anni fissato per gli ufficiali dei reparti indigeni (battaglioni, squadroni, batterie), può per altro essere ridotto per ragioni di salute, per promozione, per gravi esigenze di servizio o per altre imperiose circostanze sulle quali si riserva di decidere volta per volta il Ministero.

In tutti i casi il computo del tempo utile è valutato dal giorno dello imbarco per l'Africa a quello dello sbarco in Italia per il ritorno.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **111**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di militari di truppa per le truppe d'Africa.** — 14 giugno.

Visto il R. Decreto 11 giugno 1891, N. 268, relativo al riordinamento delle truppe d'Africa, questo Ministero, nell'intento di tenere costantemente al completo gli organici delle truppe stesse, per quanto riguarda i militari di truppa italiani, ha determinato quanto appresso:

1. Le ammissioni di militari di truppa nelle truppe d'Africa sono permanentemente aperte:

a) presso i reggimenti di fanteria, di bersaglieri, di artiglieria e del genio, presso le legioni dei carabinieri reali e presso le compagnie operai d'artiglieria, sanità e sussistenza, pei militari sotto le armi appartenenti ai corpi medesimi;

b) presso tutti i distretti militari, pei militari in congedo

illimitato a qualsiasi arma appartengano, tranne pei carabinieri reali, il cui arruolamento sarà fatto presso le legioni.

2. Possono far domanda per tali ammissioni tanto i militari in servizio sotto le armi quanto quelli in congedo illimitato, semprechè questi ultimi si trovino nella condizione stabilita dall'articolo 4 del succitato R. Decreto 11 giugno 1891, non siano cioè in congedo da oltre 4 anni ed abbiano prestato un effettivo servizio sotto le armi non minore di mesi 12.

Non hanno però facoltà di fare la domanda i militari appartenenti ai plotoni allievi sergenti ed ai plotoni allievi ufficiali.

3. Nell'arrolamento dei militari sotto le armi dovrà essere data la preferenza a quelli appartenenti alla classe meno anziana ed ai semplici soldati, per non precludere totalmente le promozioni fra i militari delle truppe d'Africa.

I militari in congedo di cui al precedente N. 2 potranno invece essere sempre ammessi nelle truppe d'Africa anche se graduati; soltanto è d'avvertirsi che, trattandosi di sottufficiali, la loro ammissione in tale qualità sarà subordinata all'esistenza nelle truppe d'Africa della vacanza nel grado di cui il sottufficiale è rivestito.

Nel caso poi esistessero vacanze di sergenti e non di furieri maggiori e di furieri, quelli aventi questi ultimi gradi potranno, qualora lo desiderino, essere ammessi col grado di sergente, sempre, beninteso, limitatamente al numero delle vacanze esistenti in questo grado.

4. Qualora le domande di ammissione nelle truppe d'Africa, sia per parte di militari sotto le armi sia per parte di militari in congedo illimitato, non fossero sufficienti per coprire le vacanze, il Ministero coprirà le deficienze mediante destinazioni di autorità da ripartirsi fra i vari corpi dell'esercito.

Ed i militari così destinati in Africa saranno intieramente pareggiati ai volontari negli obblighi di servizio e negli assegni.

Nel ripianare le vacanze nei reparti indigeni si darà la preferenza ai militari già in servizio nelle truppe d'Africa.

5. Tanto i militari sotto le armi quanto quelli in congedo saranno ammessi nelle truppe d'Africa nelle specialità corrispondenti all'arma o corpo nel quale prestano o prestarono servizio, avvertendo che i bersaglieri concorreranno all'ammissione nel battaglione cacciatori.

I militari in congedo provenienti dalla cavalleria potranno anche essere ammessi nella compagnia treno.

6. Le condizioni cui deve soddisfare chi desidera essere ammesso nelle truppe d'Africa o chi debba esservi comandato di autorità, sono:

a) aver tenuto buona condotta, e quindi pei militari in congedo avere ottenuto la dichiarazione di buona condotta all'atto del congedamento;

b) avere l'attitudine fisica per l'arma in cui deve effettuarsi l'ammissione secondo le norme speciali di cui è cenno nel numero seguente.

7. L'idoneità fisica dei militari aspiranti all'ammissione nelle truppe d'Africa, o da comandarsi di autorità, dovrà essere accertata dai Consigli d'amministrazione dei corpi che debbono procedere all'arrolamento, e nella visita medica gli ufficiali medici avvertiranno di accertarsi che l'aspirante presenti tutta intiera l'attitudine fisica chiesta dai vigenti regolamenti per i militari in servizio attivo.

Essi porranno particolare attenzione nell'esame della funzione visiva e, per quanto riguarda i militari che prestano servizio a piedi, cureranno che non passi inosservato alcun difetto degli arti inferiori che possa menomare l'attitudine e la resistenza alla marcia.

È altresì di primaria importanza che gli ufficiali medici, nell'esaminare gli organi toracici e addominali, si accertino che non vi sia il minimo indizio di disturbi circolatori o di malattie, anche pregresse, dei visceri addominali, come affezioni al fegato, dilatazione o catarro dello stomaco, degli intestini, ecc.

Nella dichiarazione scritta, che dovrà rilasciare, l'ufficiale medico farà menzione del risultato della visita passata, specialmente per quanto riguarda le condizioni sulle quali, come sopra è detto, deve rivolgere in modo più rigoroso la sua attenzione, e concluderà con un esplicito giudizio sull'attitudine o meno del militare a prestare servizio nelle truppe d'Africa.

8. Per la visita dei militari in congedo illimitato, avvertiranno i Consigli d'amministrazione dei distretti e delle legioni di accertarsi scrupolosamente dell'identità personale degli individui che si presentano, confrontandone i connotati risultanti dal foglio di congedo illimitato e la firma da essi apposta, nella maggior parte dei casi, sul foglio stesso.

In caso di dubbi dovranno esigere apposito certificato del sindaco del comune ove il militare è residente.

9. Le domande di ammissione nelle truppe d'Africa dovranno essere presentate al comandante del proprio corpo dai

militari sotto le armi, ed ai comandanti dei distretti militari e delle legioni dai militari in congedo illimitato.

10. Le domande dei militari in congedo dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui il militare ha domicilio (mod. n. 23 del Regolamento sul reclutamento), vidimata dal prefetto o sotto prefetto.

Alle domande che sono presentate dai militari sotto le armi non occorre sia unito alcun documento, ma basta che essi abbiano serbato buona condotta ed abbiano la voluta idoneità fisica per le truppe d'Africa

11. Il Consiglio d'amministrazione del distretto militare o della legione al quale è presentata la domanda di ammissione da un militare in congedo illimitato, riconosciuto che il medesimo non trovasi in congedo da oltre quattro anni e che ha prestato un effettivo servizio sotto le armi non minore di 12 mesi, procede alla visita medica, con le norme speciali di cui ai precedenti N. 7 e 8, e qualora nella medesima l'aspirante sia giudicato fisicamente idoneo al servizio d'Africa, e riunisca tutti gli altri requisiti, procede senz'altro alla sua ammissione, facendo firmare al militare l'atto relativo, conforme al modello annesso al presente *Atto* (Allegato N. 1).

Il militare che sarà stato così arruolato, verrà quindi subito avviato alla sede del deposito centrale d'Africa, munito di mezzi di viaggio per conto del deposito stesso; dovendo ivi essere vestito ed equipaggiato come sarà detto in appresso.

Trattandosi però di procedere all'ammissione di sottufficiali, il distretto, per gli effetti del precedente N. 3, si rivolgerà prima al comando del detto deposito per conoscere se esista nelle truppe d'Africa la relativa vacanza e nel caso negativo, se, qualora si tratti di furieri maggiori o furieri, vi possano essere ammessi col grado di sergente.

Analogamente quando trattisi di procedere all'ammissione di carabinieri reali, il comandante della legione si rivolgerà prima al comando del deposito centrale per conoscere se esista nella compagnia carabinieri reali delle truppe d'Africa la relativa vacanza.

12. Nel far luogo alle ammissioni i Consigli di amministrazione avvertiranno gli interessati delle condizioni di ferma stabilite dall'art. 5 del R. Decreto sopraricordato.

13. Le domande d'ammissione dei militari sotto le armi i

quali posseggano le volute condizioni di condotta e d'idoneità fisica debbono essere tutte accettate senza restrizioni di sorta.

I militari che siano stati riconosciuti idonei pel servizio in Africa e quindi compresi nell'elenco di cui al successivo N. 14 non possono recedere, in massima, dalla fatta domanda se non sia trascorso un anno dalla data della domanda stessa, salvo che abbiano perduto l'idoneità fisica voluta o chiedano di essere prosciolti dall'impegno assunto per altre speciali e giustificate ragioni.

I comandanti dei corpi avranno pertanto cura di avvertire di quanto sopra i militari che inoltrano domanda di ammissione prima di comprenderli nel preaccennato elenco.

14. I corpi, dei quali è parola al comma *a)* del N. 1, che abbiano ricevuto domande di militari sotto le armi per essere ammessi nelle truppe d'Africa, dopo avere riconosciuto in essi i voluti requisiti, ne daranno comunicazione al deposito centrale (eccetto le legioni che ne daranno comunicazione al comando generale dell'arma), trasmettendogli al 1° di ogni trimestre un elenco nominativo dei militari che, nel corso del trimestre precedente, fecero domanda di ammissione e furono riconosciuti idonei all'arruolamento.

Tale elenco dovrà essere conforme al modello annesso al presente *Atto* (Allegato *n.* 2) ed i corpi nel compilarlo dovranno tener presenti le avvertenze poste a piedi del modello stesso.

Nel caso che durante il trimestre nessun militare abbia inoltrato domanda, i comandanti dei corpi dovranno parimenti informarne, per norma, il deposito centrale e pei carabinieri reali il comando generale dell'arma.

15. Qualora qualcuno dei militari già compresi in precedenti elenchi abbia perduto l'idoneità fisica o recede per giustificati motivi dalla fatta domanda, i comandanti dei corpi dovranno subito avvertirne il deposito centrale, e i comandanti delle legioni il comando generale dell'arma, indicando le cause per le quali il militare non è più in condizioni di essere arruolato nelle truppe d'Africa.

Il comandante del deposito centrale, nei casi in cui la cancellazione venga chiesta prima che sia trascorso un anno dalla fatta domanda e qualora si tratti di militari dei quali sia difficile la sostituzione (come operai d'artiglieria e simili), riferirà al Ministero della guerra i motivi per i quali è chiesta la cancellazione, inviando, qualora ne sia il caso, i documenti trasmessi dal corpo cui il militare appartiene.

16. Il Comandante del deposito centrale per le truppe d'Africa, conformemente alle speciali ed apposite istruzioni dategli dal Ministero, basandosi sulle risultanze delle situazioni della forza dei vari reparti delle truppe d'Africa e sul numero dei militari in congedo che, già ammessi, sono in attesa di prendere imbarco per Massaua, rivolgerà le relative richieste di ammissione ai corpi di cui è sopra parola, ed al comando generale dell'arma pei carabinieri reali, avvertendo che tali richieste dovranno essere tenute nei limiti del fabbisogno in relazione alle dette vacanze ed ai militari provenienti dal congedo, i quali debbono avere sempre la preferenza.

Qualora invece il comandante del deposito centrale per ripianare le deficienze nelle truppe d'Africa non abbia disponibili nè personale proveniente dal congedo, nè militari presso i corpi i quali abbiano fatto volontaria domanda, ne riferirà al Ministero il quale provvederà conformemente a quanto è detto al precedente N. 4.

17. Ricevute dal deposito centrale le richieste di cui al numero precedente o l'ordine del Ministero per comandare qualche militare di autorità, i comandanti dei corpi faranno luogo con le norme indicate al precedente N. 11 all'ammissione ed arruolamento degli individui che presentarono volontaria domanda, oppure ne destineranno di autorità nel numero loro ordinato, inviandoli sollecitamente alla sede del deposito centrale.

18. Giunti i detti militari alla sede del deposito centrale, questo provvederà all'equipaggiamento dei medesimi, conforme le norme che sono date in appresso, e sarà poi cura del deposito stesso di provvedere alla partenza per Massaua dei militari in parola, e di quelli provenienti dal congedo, col primo piroscafo in partenza, dopo il loro arrivo in Napoli.

19. I documenti presentati dai militari per l'ammissione nelle truppe d'Africa saranno trasmessi al deposito centrale unitamente ai loro fogli matricolari.

20. Gli obblighi di servizio sono quelli stabiliti dall'articolo 5 del precitato R. Decreto.

21. I militari raffermati con premio conservano gli obblighi ed i diritti inerenti alla rafferma in corso ma non potranno, finchè rimangono in Africa, essere ammessi ad altre rafferme con premio.

22. I sottufficiali raffermati con soprassoldo continueranno

a godere del soprassoldo della rafferma e potranno essere ammessi, secondo loro spetti, ad altre rafferme con soprassoldo.

Essi però non potranno invocare la concessione dell'impiego civile, nè ottenere l'indennità di L. 2000, di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi sul reclutamento, se non dopo che avranno compiuta la ferma o la rafferma che sarà in corso al compimento del 12° anno di servizio.

23. Pei sottufficiali riammessi in servizio dal congedo illimitato nelle truppe d'Africa, ancorchè già raffermati con soprassoldo, il servizio che presteranno nelle stesse truppe non potrà essere da essi cumulato col precedente per aver diritto a nuova rafferma con soprassoldo ed ai beneficii di cui è parola al precedente N. 22.

Essi possono tuttavia ottenere, facendone domanda e qualora riuniscano i voluti requisiti, la riammissione in servizio nel regio esercito, alle condizioni stabilite dall'art. 134 della legge sul reclutamento, continuando egualmente a rimanere nelle truppe d'Africa colla ferma già contratta; ed in tal caso il servizio in queste truppe dalla data di detta riammissione è valutabile anche per l'ammissione alle rafferme con soprassoldo.

24. I militari ammessi nelle truppe d'Africa riprenderanno al loro congedamento dalle truppe oradette e qualunque ne sia la causa, la posizione che, di fronte agli obblighi di servizio nel regio esercito, avevano all'atto della detta ammissione, salvo per i sottufficiali riammessi in servizio di cui al numero precedente, i quali continueranno in Italia la ferma o la rafferma cui fossero vincolati al momento del congedamento dalle truppe d'Africa.

25. *Norme amministrative per le partenze per l'Africa.* — Il passaggio al deposito centrale dei nuovi ammessi nelle truppe d'Africa avrà sempre luogo, per gli effetti amministrativi, sotto la data del giorno in cui avviene l'ammissione.

26. L'equipaggiamento individuale degli uomini di truppa risulta dall'apposito specchio annesso al presente *Atto* (allegato N. 3) salvo pei carabinieri reali pei quali esistono disposizioni speciali.

Lo stesso specchio indica quali degli oggetti componenti l'equipaggiamento debbono essere distribuiti o lasciati dai corpi, quali siano da distribuirsi dal deposito centrale e quali dagli stessi reparti delle truppe d'Africa all'arrivo degli uomini in quei presidi.

Per gli uomini provenienti dal congedo tutti gli oggetti da distribuirsi in Italia vanno però somministrati dal deposito centrale tosto che abbia ricevuto gli individui, e questi sono quindi dai distretti avviati a Napoli coi propri abiti.

27. Gli oggetti di corredo da fornirsi dai corpi ai militari sotto le armi debbono essere in ottimo stato di servizio, surrogando quelli che non fossero tali.

Ai provenienti dal congedo dovranno essere distribuiti dal deposito centrale tutti oggetti nuovi.

28. Tutti gli oggetti di corredo che si trovano in distribuzione ad uomini già sotto le armi e che non fanno parte dell'equipaggiamento nelle truppe d'Africa saranno ritirati dai corpi, ad eccezione di una tenuta di tela (giubba, pantaloni e uose), una camicia, una cravatta e un panciotto di panno, che saranno loro lasciati per essere poi ritirati a Napoli dal deposito centrale.

Quando la partenza avvenga nella stagione invernale, invece della giubba e dei pantaloni di panno saranno ritirati i corrispondenti oggetti di tela.

Per contenere gli oggetti, distribuiti o lasciati, nel viaggio dai corpi al deposito centrale, sarà pure lasciato agl'individui, per essere ritirato a Napoli, il sacchetto per arnesi fuori d'uso.

Anche ai sottufficiali sarà distribuito, per lo stesso scopo, il sacchetto e quindi essi non potranno recar seco la cassetta bagaglio.

29. Sui libretti personali degli ammessi nelle truppe d'Africa non occorre siano annotate le robe che non fanno parte dell'equipaggiamento di esse truppe e che sono lasciate o distribuite agli individui solo transitoriamente per essere poi ritirate a Napoli.

30. I comandanti dei corpi sono responsabili, per la parte che li riguarda, della stretta osservanza delle preindicate disposizioni per l'equipaggiamento degli ammessi nelle truppe d'Africa.

Essi avvertiranno in ispecial modo di assicurarsi, all'atto della partenza degli uomini per Napoli, che siano forniti di tutti gli oggetti indicati nella colonna 3 dell'allegato N. 3 e che le robe siano tutte in perfetto stato di servizio.

31. Pel rimborso degli oggetti di corredo distribuiti o lasciati dai corpi agl'individui, si osserveranno le disposizioni dell'Istruzione sull'amministrazione del corredo (§ 53 dell'*Atto* 131 del 1889, quale venne modificato coll'*Atto* 16 del 1891 e § 8 *Atto* 201 del 1889).

32. Per la liquidazione dei crediti e debiti di massa degli uomini provenienti dal congedo e per la liquidazione dei crediti degli uomini sotto le armi, saranno osservate le disposizioni del § 19 delle istruzioni amministrative 23 ottobre 1887, se non che i debiti dei provenienti dal congedo saranno condonati a carico della massa generale del corpo cui sono effettivi.

33. I nuovi ammessi dovranno essere inviati in Africa senz'armi e bufetterie e senza cartucce, le quali cose tutte saranno poi loro distribuite all'arrivo a destinazione.

34. I militari ammessi nelle truppe d'Africa riceveranno: nei giorni che rimangono presso i corpi dopo l'ammissione, il soldo ordinario del grado; nel viaggio per recarsi al deposito centrale, l'indennità di trasferta tanto se isolati quanto se indrappellati.

Gli specchi di rimborso modello 296 saranno dai corpi trasmessi al deposito centrale appena cessata l'aggregazione e vi saranno compresi, per ciò che riguarda gli assegni, l'assegno giornaliero stabilito dalla Tabella II del Regio Decreto 11 giugno 1891 (*Atto* 110) diminuito del supplemento vitto indicato nella nota *A* della stessa tabella e le indennità di viaggio per l'invio a Napoli.

35. *Norme amministrative per gli uomini che rientrano dalle truppe d'Africa.* — La cessazione dal servizio nelle truppe d'Africa può avvenire:

a) per ultimata ferma, per promozione ad ufficiale, per passaggio alla 3ª categoria, e per collocamento a riposo;

b) per rescissione della ferma in seguito a rimpatrio o per motivi di salute;

c) per rescissione della ferma in seguito a motivi di disciplina o di servizio;

d) per passaggio alle compagnie di disciplina o per condanna al carcere od alla reclusione militare;

e) per morte o diserzione o per condanna portante cancellazione dai ruoli.

36. La rescissione della ferma per motivi di disciplina o di servizio sarà determinata dal Ministero su proposta del comando delle regie truppe in Africa.

Le determinazioni verranno comunicate anche al deposito centrale.

37. Il proscioglimento dalla ferma nelle truppe d'Africa e il conseguente ritrasferimento degli uomini, quando ne sia il caso, al corpo cui prima appartenevano, avranno luogo nei

termini fissati dal § 320 della Istruzione speciale per le truppe d'Africa.

Per i condannati al carcere od alla reclusione militare, il passaggio agli stabilimenti militari di pena avrà luogo sotto la data del giorno in cui essi dovranno giungere al luogo di pena.

38. Agli uomini rientrati dall'Africa da inviarsi in congedo, saranno ritirati dal deposito centrale tutti gli effetti di corredo di cui sono provvisti, lasciando o distribuendo loro però gli indumenti dei quali, secondo la stagione, abbisognano per recarsi alle case loro.

La somministrazione di questi oggetti resterà a carico della massa vestiario del deposito.

39. Agli uomini che dal deposito centrale debbano essere inviati ai primitivi corpi saranno solo ritirati gli oggetti speciali della divisa d'Africa e quelli comuni, che non facciano parte della divisa dei corpi stessi, e verranno invece distribuiti, per quanto lo consentano i magazzini del deposito e per conto di essi corpi, gli altri oggetti di cui abbisognano per la fornitura di un nuovo corredo, salvo a completarlo, ove occorra, presso il corpo di destinazione.

Le stesse norme saranno altresì osservate per gli uomini, che, prima di far ritorno ai corpi, vengano inviati in licenza, giusta il § 31 dell'*Atto* 110 del 1891.

40. Per gl'individui che debbano essere mandati ai corpi od alle case loro alla uscita da ospedali militari territoriali, gl'incombenti di cui ai precedenti N. 38 e 39 s'intendono deferiti agli stessi ospedali.

Gli oggetti della divisa d'Africa ritirati saranno spediti al deposito centrale ; gli altri versati, per conto di questo, al distretto più vicino

41. Per i prosciolti dalla ferma che debbano tuttavia rimanere sotto le armi e pei quali i corpi abbiano fatto la restituzione dell'assegno di primo corredo a senso del precedente N. 31, i corpi richiederanno nuovamente la quota restituita con apposito articolo di credito sul rendiconto delle spese pel servizio del corredo, annettendovi a giustificazione della partita, una dichiarazione del consiglio d'amministrazione attestante il motivo dell'annullamento della precedente restituzione.

42. I militari di truppa i quali ritornano dall'Africa per motivi di salute saranno muniti di una speciale dichiarazione medica constatante la loro infermità e che sarà rilasciata per cura del direttore dei servizi di sanità militare in Africa.

43. I militari suddetti al loro arrivo in Napoli saranno, per deliberazione del Consiglio d'amministrazione del deposito centrale, dichiarati senz'altro prosciolti dalla ferma speciale contratta, e trasferiti ai corpi da cui provengono secondo le norme del precedente N. 37.

È fatta però eccezione per quei militari che fossero affetti da infermità incontrate per cause di servizio, pei quali dovrà ottemperarsi alle prescrizioni del Regolamento approvato con R. Decreto 24 novembre 1889 (*Atto* 1 del 1890).

44. Quelli che abbiano ancora da compiere degli obblighi di servizio sotto le armi saranno contemporaneamente inviati in licenza straordinaria di mesi tre ed il deposito centrale osserverà anche per essi le disposizioni del precedente N. 38. Al termine della licenza gli uomini dovranno presentarsi al comando del distretto, nella cui circoscrizione fruirono della licenza, per esservi visitati dall'ufficiale medico. Se in questa visita saranno riconosciuti ancora abili al servizio militare, verranno dal distretto diretti ai corpi cui sono effettivi, e se invece non saranno trovati idonei a continuare nel servizio, saranno dal distretto stesso proposti per la rassegna di rimando.

Qualora i militari dichiarassero di non aver mezzi di sussistenza per fruire in famiglia della licenza straordinaria loro concessa, potranno essere trattenuti al deposito centrale che farà le pratiche per la loro ammissione in un deposito di convalescenza per la durata della licenza stessa per conto del corpo a cui i militari stessi appartengono.

45. Gli uomini che non abbiano altri obblighi di servizio sotto le armi saranno mandati in congedo illimitato colla facoltà, se ritengono di non essere più idonei al servizio militare, di far domanda per essere sottoposti ad una rassegna semestrale di rimando.

46. Qualora i militari rimpatriati fossero affetti da oftalmia granulosa, saranno dal deposito centrale osservate le disposizioni del secondo comma del § 67 dell'Istruzione speciale per le truppe d'Africa.

47. Le presenti disposizioni andranno in vigore col 1° luglio 1891 e da quel giorno s'intenderanno aboliti gli *Atti* 12 del 1888, 157 e 175 del 1890 in quanto quest'ultimo non sia ancora applicabile, per effetto delle disposizioni transitorie (art. 13) del Regio Decreto 11 giugno 1891, N. 268, ai militari di truppa italiani in servizio nei presidi d'Africa al 1° luglio 1891.

Il Ministro — Pelloux.

ALLEGATO N. 1.

(1) . . . . . .

Atto di ammissione volontaria nelle truppe d'Africa

L'anno . . . addì . . . . . si è presentato avanti il Consiglio d'amministrazione di questo corpo in . . . . . il (2) . . . . . appartenente al (3) . . . . . ed ascritto al N. . . . di matricola ed alla classe . . . . . il quale ha fatto istanza di essere ammesso nelle truppe d'Africa con assegnazione (4) . . . . . imprendendo a tale oggetto la ferma obbligatoria di (5) . . . . prescritta dall'articolo 5 del R. Decreto 14 giugno 1891, N. 268.

Il Consiglio d'amministrazione, riconosciuto dai documenti prodotti che il richiedente riunisce tutte le qualità volute per la detta ammissione e fu già accertata la idoneità fisica di questo militare, come risulta dall'unita dichiarazione rilasciata dal . . . . . ammette il militare stesso nelle truppe suddette dopo aver ricevuto da esso promessa di servire con fedeltà ed onore.

A conferma di che il . . . . . dopo aver sentito la lettura di quanto precede si è qui sottoscritto assieme ai membri del Consiglio.

Firma del volontario

Firma dei membri
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

---

(1) Indicazione del corpo o distretto presso cui avviene l'atto.

(2) Indicare se è soldato o graduato, se trovasi in congedo illimitato o sotto le armi, nonché il suo cognome e nome.

(3) Indicare il corpo del regio esercito, cui trovasi effettivo al momento della sottoscrizione dell'atto.

(4) Indicare il reparto delle truppe d'Africa, cui deve essere assegnato.

(5) Un anno o due anni se per i reparti indigeni (battaglioni di fanteria, squadroni di cavalleria, batterie da montagna).

ALLEGATO N. 2.

(1) . . . . . .

ELENCO *nominativo dei militari di truppa che durante il* (2) *. . . trimestre 189 . . fecero domanda e furono riconosciuti idonei per l'ammissione nelle truppe d'Africa.*

N. d'ordine	Classe	GRADO	COGNOME E NOME	Specialità di servizio o professione	Annotazioni
1	2	3	4	5	6

A . . . . . li . . . . . 189 . .

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Corpo che trasmette l'elenco.
(2) Trimestre precedente a quello in cui è fatto l'invio dell'elenco.

AVVERTENZE

1. In questo elenco debbono essere compresi soltanto quelli che hanno fatto domanda e sono stati riconosciuti idonei nel trimestre immediatamente scaduto, e non vi debbono quindi essere riportati quelli che fecero domanda nei trimestri precedenti stati già compresi in altri elenchi.

2. Nella colonna 5 si deve specificare dettagliatamente la specialità di servizio, cioè: se trattisi d'aspiranti alla sezione sussistenze, se l'aspirante sia impastatore, macellaio, ecc.; se si tratti di militari del genio, se telegrafista elettrico od ottico, se deviatore, cantoniere, ecc., e così per le altre specialità di servizio.

Ogniqualvolta poi ne sia il caso, non si dovrà mai omettere di indicare, nella stessa colonna, la professione dell'aspirante, come cuoco, domestico e simili.

3. Nella colonna 6, oltre le altre annotazioni eventuali devesi indicare, con la semplice dizione *reparti indigeni*, se il militare abbia chiesto di essere ammesso in quei reparti.

ALLEGATO N. 3.

Equipaggiamento individuale.

OGGETTI	Oggetti costituenti l'armamento	Da chi provveduti: Lasciati o distribuiti dai corpi	Da chi provveduti: Distribuiti dal deposito centrale	Da chi provveduti: Da distribuirsi in Africa	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
Asciugatoi	2	2	»	»	
Berretto *feltz* (senza fiocco)	1	1	»	»	
Borraccia con coreggia	1	1	»	»	
Borsa di pulizia completa	1	1	»	»	
Bottoni gemelli d'ottone di riserva (paia)	2	2	»	»	Pei soli forniti di uose.
Copertura di tela impermeabile da elmetti	1	»	1	»	
Coreggia per pantaloni	1	1	»	»	
Coreggiuole per arrotolare la mantellina	2	»	2	»	
Cucchiaio	1	1	»	»	
Elmetto completo	1	»	1	»	
Farsetti a maglia di cotone	3	»	3	»	
Fascie di lana	2	»	2	»	
Fazzoletti	2	2	»	»	
Gambali di tela color bronzo chiaro (paia)	2	»	2	»	Truppe a cavallo
Gavetta di lamiera	1	1	»	»	
Giubbe di cotone di color bronzo chiaro	2	»	2	»	
Mantellina da bersaglieri	1	1	»	»	
Mutande	2	2	»	»	
Pantaloni di tela di color bronzo chiaro	2	»	2	»	
Pezzuole da piedi (paia)	3	3	»	»	
Sacco per vestiario	1	1	»	»	
Scarpe non annerite (paia)	2	2	»	»	O stivalini o stivaletti pei corpi che li adoperano (pure non anneriti)
Scatoletta per grasso da scarpe	1	1	»	»	
Sottopiedi di cuoio di riserva (paia)	1	1	»	»	Ai provvisti di uose.
Spazzola	1	1	»	»	
Speroni (paia)	1	1	»	»	Truppe a cavallo
Tasca da pane con coreggia	1	1	»	»	
Tazza di latta	1	1	»	»	
Uose di tela di color bronzo chiaro (paia)	2	»	2	»	Agli uomini non provvisti di gambali.

Coperta da campo	1	»	1	»
Libretto personale	1	1	»	»
Pacchetti da medicazione	1	»	1	»
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	»	»	2
Razioni di galletta (2 gallette per ognuna	2	»	»	2
Razione di sale (grammi 50)	1	»	»	1
Sacchetti per galletta	2	»	2	»
Sacchetto per cartucce	1	»	1	»
Sacchetto per il sale	1	»	1	»
Telo da tenda con paletti e funicella .	1	»	1	»

Le *mantelline* ed i *fetz*, per i corpi che non fanno uso di questi oggetti di corredo, saranno dai corpi stessi prelevati presso i distretti. I *fetz* saranno dai distretti forniti senza *fiocco*.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 23ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 giugno.

GIUGNO 14. — Relazione e R. Decreto N. 279, relativo ai militari in congedo illimitato ed agli inscritti di leva residenti all'estero senza il nulla osta dell'autorità militare o senza il passaporto, *pag.* 315

» 16. — Inscritti di leva e militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si trovano all'estero senza autorizzazione e chiedono di regolare la propria posizione, *pag.* 318.

» 18. — Legge 18 giugno 1891, N. 282, che autorizza la spesa di L. 3,000,000 in aumento al capitolo dello stato di previsione della spesa della guerra per l'esercizio 1890-91, *pag.* 321.

Atto N. **112**. — RECLUTAMENTO. — **Relazione e R. Decreto N. 279, relativo ai militari in congedo illimitato ed agli inscritti di leva residenti all'estero senza il nulla osta dell'autorità militare o senza il passaporto.** — 11 giugno.

SIRE,

Sin dall'anno 1887, il governo preoccupato del danno che, in caso di mobilitazione, poteva arrecare alla forza numerica del regio esercito una numerosa emigrazione di giovani che non avevano ancora adempiuto agli obblighi di leva e di militari in congedo illimitato, sottoponeva alla sanzione della M. V. il R. Decreto, promulgato poscia sotto la data 13 novembre di quell'anno, col quale si stabiliva il principio che i cittadini già inscritti per ragione di età sulle liste di leva, e i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile, i quali si recassero fuori del regno senza averne ottenuta regolare autorizzazione, fossero esclusi da tutti i benefici e da tutte le facilitazioni concesse dalla legge e dal regolamento sul reclutamento per gl'inscritti di leva e pei militari che si trovano all'estero.

Allo stesso scopo vennero contemporaneamente stabilite norme restrittive per la concessione del nulla osta da parte delle autorità civili e militari agli individui che, trovandosi nelle suddette condizioni, intendevano di emigrare; e pubblicato successivamente il nuovo regolamento sul reclutamento

approvato con R. Decreto del 2 luglio 1890, tale principio e tali norme vi furono riportate e confermate.

Però lo stesso R. Decreto 13 novembre 1887 concedeva a coloro già in quel tempo residenti all'estero senza regolare nulla osta, un termine di 18 mesi per regolarizzare la loro posizione, e successivamente un altro R. Decreto del 28 luglio 1889, per le ragioni svolte nella relazione che lo precedeva, prorogava siffatto termine a tutto il 31 dicembre 1890, estendendolo anche a tutti coloro che fossero emigrati senza licenza prima della pubblicazione della legge 30 dicembre 1888 sull'emigrazione.

Tali concessioni non mancarono di arrecare benefici effetti facendo diminuire di molto il numero dei militari all'estero in posizione irregolare.

Ciò non ostante vi sono ancora moltissimi militari in congedo illimitato dimoranti all'estero, i quali o per ignoranza, o per mancanza di relazioni coi paesi d'origine, o perchè stabilitisi in luoghi remoti e privi di comunicazioni, o perchè infine appartenenti a classi e categorie mai chiamate all'istruzione, non seppero o non poterono profittare della concessione ad essi fatta, senza che ormai siano più a tempo di avvalersene, rimanendo, così, forse per colpa non del tutto propria, fuori della legge, circostanza questa che in caso di chiamata li distorrebbe probabilmente dall'accorrervi onde non andare incontro a penalità.

Ed avviene altresì che molti inscritti di leva e molti militari in congedo tuttora nel regno, trovandosi privi di mezzi e di lavoro, costretti dalla dura necessità di emigrare il più presto possibile, non sanno o non curano di procurarsi l'assenso delle autorità, pel quale d'altronde occorrono modalità non facili nè brevi, ed abbandonano lo Stato, passando talvolta per quelli confinanti, senza il necessario nulla osta; e quando poi, giunti all'estero ed assicuratisi una posizione, vorrebbero mettersi in regola, non hanno più modo di farlo, restando, ad onta della loro buona volontà, esclusi da ogni successivo beneficio, e spezzando così i legami che li uniscono alla patria, la quale non può più fare assegnamento su loro per la sua difesa.

Tali circostanze non hanno potuto a meno di richiamare l'attenzione del governo, e per quanto riguarda l'interesse dell'esercito io ho dovuto riflettere che se da un lato è bene che si pongano i maggiori ostacoli possibili all'emigrazione degli inscritti di leva e dei militari in congedo, dall'altro però

se, dopo tutto, vi sono dei cittadini che, con l'odierna facilità delle comunicazioni, si rechino a loro rischio e pericolo all'estero e vi si costituiscano in una posizione vantaggiosa, sarebbe opportuno che, quando poi facciano domanda di mettersi in regola con la legge e con le norme vigenti pei passaporti, fosse loro concesso, sempre beninteso che non si trovino già dichiarati renitenti in modo definitivo, ovvero siano già stati condannati quali mancanti alla chiamata o disertori.

Offrendo a quelli che già si trovano all'estero ed agli altri che inconsci delle vigenti regole vi si recassero o vi si stabilissero, il modo di mettersi successivamente in regola per l'intermediario dei regi consoli, non se ne potrebbe che ricavar vantaggio, poichè costoro non trovandosi altrimenti in contravvenzione con le leggi del proprio paese, seguiterebbero a mantenere con esso relazioni di ogni natura, e vi ritornerebbero poi con maggior facilità per la certezza di non andare incontro a sanzioni penali.

Ispirato a questi concetti e sentito il parere del Consiglio dei ministri, mi onoro quindi di sottoporre alla sanzione della M. V. l'annesso decreto, nella speranza che incontrerà la sua Augusta approvazione.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 6 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con R. decreto 6 agosto 1888 n. 5655;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1888 n. 5866 sulla emigrazione;

Visti i RR. decreti 13 novembre 1887 n. 5047 e 28 luglio 1889 n. 6313;

Visto il capo XX del regolamento sul reclutamento del regio esercito approvato con R. decreto 2 luglio 1890 n. 6952;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari di 1ª e di 2ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile, i quali si trovino all'estero senza il prescritto nulla osta dell'autorità militare, potranno essere am-

messi a regolarizzare la loro posizione per mezzo delle regie autorità consolari, purchè comprovino di essere in grado di provvedere al proprio sostentamento, e non siano già stati condannati, anche solo in contumacia, per mancanza alla chiamata alle armi o per diserzione.

Art. 2.

Potranno essere ammessi a regolarizzare la propria posizione per mezzo delle regie autorità consolari, i cittadini inscritti sulle liste di leva, i quali si trovino all'estero senza passaporto rilasciato dalla prefettura, purchè non siano già stati dichiarati renitenti in modo definitivo.

Art. 3.

Il Nostro Ministro segretario di Stato della guerra stabilirà le norme per l'esecuzione del presente Decreto.

Art. 4.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in quanto fossero contrarie al presente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **113**. — RECLUTAMENTO. — **Inscritti di leva e militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si trovano all'estero senza autorizzazione, e chiedono di regolarizzare la propria posizione**. — 18 giugno.

Per l'applicazione del R. decreto 11 giugno 1891 n. 279 (*Atto* n. 112), vengono stabilite le seguenti norme:

1° I giovani inscritti sulle liste di leva i quali siansi recati all'estero dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compievano

il 18° anno di età, senza averne ottenuta l'autorizzazione dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario prescritta dal § 663 del regolamento sul reclutamento, potranno essere ammessi a regolarizzare la propria posizione, inoltrandone domanda alle regie autorità consolari.

2° I militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, tuttora ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si trovino all'estero, senza il nulla osta dell'autorità militare richiesto dal § 672 del regolamento sul reclutamento, potranno essere ammessi a regolarizzare la loro posizione per mezzo delle regie autorità consolari, purchè siano in grado di provvedere al proprio sostentamento.

3° Ricevute tali domande, le autorità consolari le rivolgeranno direttamente al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui risulti dover l'inscritto concorrere, od aver già il militare concorso alla leva, somministrando le maggiori indicazioni possibili intorno alla posizione del richiedente, al suo anno di nascita, ed ove ne sia il caso, ai suoi obblighi di servizio, al distretto o al reggimento cui apparteneva e simili.

4° Se si tratta d'inscritti che non abbiano ancora concorso alla leva, o che avendovi concorso non siano stati peranco dichiarati renitenti in modo definitivo, perchè non ancora chiusa la sessione della leva cui concorrono, spetterà ai prefetti e sottoprefetti di deliberare, ed ove non abbiano ragioni in contrario, di far conoscere alle autorità consolari che rilascino ai richiedenti il relativo passaporto, prendendone intanto nota sulle liste di leva.

5° Se si tratta di militari in congedo illimitato, ed i prefetti o sottoprefetti non abbiano nulla in contrario, chiederanno al comandante del distretto, sui ruoli del quale il militare trovasi inscritto, il nulla osta per regolarizzare la di lui posizione all'estero.

6° I comandanti dei distretti militari ricevute tali richieste dai prefetti e sottoprefetti, ed ove il militare del quale è oggetto la richiesta non sia stato già condannato, anche solo in contumacia, quale mancante alla chiamata alle armi per istruzione o quale disertore, invieranno alle prefetture o sottoprefetture uno speciale certificato, compilato su carta semplice d'ufficio, col quale si dichiari come nulla osti da parte dell'autorità militare pel rilascio del passaporto.

7° Ove il militare che domanda di regolarizzare la propria posizione si trovi semplicemente denunciato mancante e non ancora giudicato e condannato, i comandanti dei distretti tra-

smetteranno al prefetto o sottoprefetto il nulla osta al rilascio del passaporto, e ne daranno contemporaneamente avviso all'avvocato fiscale militare onde possa provocare dalla commissione d'inchiesta la dichiarazione che la fatta denuncia deve ritenersi come non avvenuta.

8° I comandanti dei distretti avvertiranno che i militari in congedo residenti all'estero i quali chiedono di regolarizzare la propria posizione, e che non siano stati condannati pel reato di mancanza ad una chiamata alle armi per istruzione o per diserzione, non hanno l'obbligo di comprovare di trovarsi in una delle condizioni enumerate nel § 677 del regolamento sul reclutamento, essendo sufficiente, perchè sia ad essi rilasciato il nulla osta a conseguire il passaporto, che abbiano comprovato alle regie autorità consolari di essere in grado di provvedere al proprio sostentamento.

9° Dopo aver accordato il richiesto nulla osta perchè il militare resti regolarmente all'estero, il comandante del distretto ne farà prender nota nei ruoli e nel registro prescritto dal § 675 del regolamento sul reclutamento.

10° Gli uffici di prefettura o di sottoprefettura trasmetteranno, alla loro volta, i certificati dei quali al n. 6, direttamente alle regie autorità consolari richiedenti, affinchè possano provvedere pel rilascio dei passaporti, o faranno ad essi conoscere come non possa essere autorizzato il rilascio stesso, per essere stato il militare del quale trattasi condannato quale mancante ad una chiamata alle armi per istruzione o quale disertore.

11° Per effetto della regolarizzata posizione, gli inscritti sulle liste di leva potranno ottenere la visita avanti le regie autorità consolari del luogo di loro residenza, a senso dell'art. 81 della legge, e la facoltà di farsi rappresentare innanzi al consiglio di leva per l'arruolamento a senso del § 195 e seguenti del regolamento sul reclutamento; ed i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, per effetto della stessa regolarizzata posizione, potranno ottenere in caso di chiamata alle armi per istruzione, la dispensa dalla chiamata stessa.

12° Nulla è innovato alle prescrizioni del capo XX del regolamento sul reclutamento, in quanto non siano in contraddizione con quelle del presente Atto.

Il Ministro
PELLOUX.

N. **114.** — LEGGI E DECRETI. — **Legge 18 giugno 1891 n. 282 che autorizza la spesa di L. 3.000.000 in aumento al capitolo 39 dello stato di previsione della spesa della guerra per l'esercizio 1890-91.** — (Spesa per i distaccamenti d'Africa). — 18 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In aggiunta agli stanziamenti approvati colla legge 28 giugno 1890 n. 6908 (serie 3ª) sul capitolo 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra « *Spesa per i distaccamenti d'Africa* » per l'esercizio finanziario 1890-91, è autorizzato un credito di tre milioni di lire.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO.

Pelloux.
L. Luzzatti.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 24ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 giugno.

GIUGNO 21. — Incarico delle funzioni di Governatore civile e militare della colonia Eritrea durante l'assenza temporanea del Governatore titolare, *pag.* 323.
» 21. — Adozione della pistola mod. 1889 per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 324.
» 22. — Militari di 4ª categoria da inviarsi in licenza straordinaria per motivi di famiglia in attesa di ricevere il congedo illimitato con la propria classe, *pag.* 324.
» 23. — Decreto Ministeriale che modifica le mercedi di lavoro accordate ai militari di truppa presso le compagnie di sussistenza, *pag.* 330.
» 26. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 331.
— Decisioni di massima, *pag.* 332.

Atto N. **115.** — LEGGI E DECRETI. — **Incarico delle funzioni di Governatore civile e militare della colonia Eritrea durante l'assenza temporanea del Governatore titolare.** — 21 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, d'accordo coi ministri della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il colonnello nell'arma di fanteria Baratieri cav. Oreste, deputato al Parlamento, è incaricato delle funzioni di governatore civile e militare della colonia Eritrea durante il congedo di mesi quattro concesso al governatore titolare maggior generale Gandolfi nob. Antonio.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1891.

UMBERTO.

Rudinì.
S. de S.-Bon.
Pelloux.

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 101, pag. 255, prima riga, *in luogo di*: 7 e 13 maggio, 13 giugno, *leggasi*: 13 maggio, 7 e 13 giugno.

Atto N. 109, pag. 296. — Le due prime righe del § 26 *leggansi così*: I soprassoldi e le indennità speciali stabilite dai §§ 116 e 409 della precitata Istruzione, dal § 30 delle Istruzioni . . . . . ecc.

A pag. 307 nell'ultima riga del N. 39, *leggasi*: § 32 dell'*Atto* N. 110 del 1891.

N. **116**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione della pistola mod. 1889, per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali**. — 21 giugno.

Le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 100 del corrente anno, relative all'adozione della pistola mod. 1889 da ufficiali, con fondina, debbono intendersi estese anche agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, tanto in servizio attivo che in congedo. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **117**. — RECLUTAMENTO. — **Militari di 1ª categoria da inviarsi in licenza straordinaria per motivi di famiglia in attesa del congedo illimitato colla propria classe**. — 22 giugno.

Nell'intendimento di stabilire in modo definitivo e permanente le disposizioni già emanate per l'anno in corso con la circolare del 12 febbraio N. 29, ho determinato quanto appresso:

1° Saranno inviati in licenza straordinaria a senso del § 77 del regolamento per le licenze, ed in attesa del congedo illimitato colla propria classe, giusta le norme e salve le eccezioni di cui in appresso, i militari stati arruolati per fatto di leva, e vincolati tuttora alla ferma di anni due, tre, o quattro (quand'anche risultino arruolati quali rimandati di leve anteriori o già renitenti od omessi), i quali al tempo del loro concorso alla leva avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, e che per non averlo esposto o per non averlo comprovato, nei modi, e nel termine di tempo prescritti dagli articoli 59 ed 86 (ultimo alinea) della legge sul reclutamento, rimasero decaduti dal diritto stesso.

2° Saranno ugualmente inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato con la propria classe, i militari stati arruolati per fatto di leva e vincolati tuttora alla ferma di anni due, tre o quattro, i quali abbiano alle armi contemporaneamente un fratello germano o consanguineo, esso pure arruolato per fatto di leva ed ascritto ad una classe successiva, od anche alla stessa loro classe.

3° Di due fratelli che si trovino contemporaneamente alle armi quali militari di 1ª categoria spetta di preferenza l'invio in licenza a quello di essi che si trovasse nella condizione del N. 1; e quindi soltanto se questi vi rinunci, potrà l'altro ottenere detto beneficio in applicazione del N. 2.

4° Ove a nessuno dei detti fratelli sia applicabile il disposto del N. 1, e quello cui sarebbe applicabile il disposto del N. 2 vi acconsenta, potrà essere concesso in sua vece l'invio in licenza all'altro fratello, quante volte però siano stati arruolati nella leva sulla stessa classe, oppure, se appartengono a classi diverse, abbiano entrambi uguali obblighi di servizio siccome venuti contemporaneamente alle armi con la stessa classe.

5° Possono ottenere l'invio in licenza per applicazione dei N. 1 e 2:

a) i militari sotto le armi ammessi nei plotoni allievi ufficiali di complemento, i quali però dovranno esplicitamente rinunciare con dichiarazione scritta di aspirare alla nomina a sottotenente, quando anche ne avessero già superato l'esame d'idoneità;

b) i militari sotto le armi che, a mente dell'articolo 120 della legge sul reclutamento, ottennero già di ritardare il servizio;

6° Sono esclusi dall'ottenere l'invio in licenza pel disposto del N. 1, i militari che, per effetto del loro arruolamento nella 1ª categoria, abbiano procurato la esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ad un fratello appartenente alla stessa loro classe od a classe successiva.

7° Al conseguimento dell'invio in licenza per applicazione del N. 2 non osta che il fratello germano o consanguineo del militare richiedente si trovi in una delle condizioni seguenti:

a) sotto le armi nel corpo speciale d'Africa;

b) sotto le armi nel corpo reale equipaggi siccome arruolato nella 1ª categoria.

8° Nessun militare potrà essere inviato in licenza per effetto del presente *Atto* se non dopo che avrà compiuti otto mesi di servizio sotto le armi, e ad ogni modo non prima dell'invio in congedo illimitato dei militari della classe anziana appartenenti al corpo cui trovasi ascritto.

Se si tratta poi dell'applicazione del N. 2, oltre la condizione suddetta, nessun militare potrà essere inviato in licenza straordinaria se il fratello da cui gli deriva il diritto non sia stato riconosciuto definitivamente idoneo al servizio, e così dopo il secondo periodo della leva nella quale esso fratello è stato arruolato.

9° A senso del disposto dall'articolo 136 della legge sul reclutamento nessun militare potrà essere inviato in licenza finchè si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli.

10° L'accertamento del fatto determinante l'invio in licenza illimitata a senso del N. 1, che, cioè, sarebbe spettata ai militari ivi contemplati la assegnazione alla 3ª categoria, è affidato al prefetto o sottoprefetto del circondario cui i militari appartengono per fatto di leva; e quindi dovranno ad esso essere presentati o fatti presentare tutti i documenti necessari per comprovare il titolo all'assegnazione suddetta.

Questi documenti, che dovranno essere raccolti a cura degli interessati, sono quegli stessi che per ciascun titolo di esenzione sono indicati nella tabella posta in fine al capo X del regolamento sul reclutamento.

11° I militari, cui è applicabile il presente *Atto*, per ottenere l'invio in licenza debbono farne domanda in iscritto, in carta libera, al comandante del corpo da cui dipendono.

12° I comandanti dei corpi procureranno di agevolare ai militari loro dipendenti la prova della circostanza richiesta per ottenere l'invio in licenza a senso del N. 1, dirigendosi all'uopo ai prefetti e sottoprefetti, cui spetta di pronunciarsi sulla circostanza stessa ed ai quali dovranno subito rimettere la domanda del militare di cui al numero precedente e i documenti che fossero loro stati presentati.

13° I prefetti e sottoprefetti, non appena avranno accertato che il militare richiedente l'invio in licenza avrebbe avuto effettivamente diritto al tempo del suo concorso alla leva all'assegnazione alla 3ª categoria, trasmetteranno al comandante del corpo interessato una dichiarazione conforme al modello annesso al presente *Atto*, e tale dichiarazione sarà sufficiente per determinare l'invio in licenza dei militari di cui al N. 1.

14° Ove sia richiesta la dichiarazione di cui al precedente N. 13 sul conto di militari che ritengano avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria in applicazione degli articoli 93 e 94 della legge sul reclutamento, i prefetti ed i sottoprefetti provvederanno affinchè le circostanze le quali inducono a non computare in famiglia alcun membro della medesima, agli effetti dei citati articoli, siano constatate nei modi stabiliti dal regolamento sul reclutamento e precisamente, a seconda dei casi, dai §§ 380 e seguenti fino al 396 inclusivo.

15° L'accertamento delle circostanze di cui al N. 2 è deferito al comandante del corpo cui appartiene il militare aspirante all'invio in licenza. A tal effetto questo comandante dovrà procurarsi sollecitamente la copia del foglio matricolare del fratello del militare richiedente dal quale vuolsi derivare

il titolo alla licenza, ed ove risulti accertata tanto la presenza del detto fratello alle armi, quanto la loro qualità di fratelli germani o consanguinei, potrà inviare il richiedente in licenza, senza che siano necessari altri documenti.

16° Il comandante del corpo a cui sarà stata fatta la richiesta della predetta copia di foglio matricolare, prima di rilasciare questo documento, dovrà interpellare il militare da lui dipendente per conoscere se spetti ad esso di preferenza l'invio in licenza in applicazione del N. 1; e nel caso affermativo, ove quest'ultimo militare non intenda rinunciare al suo diritto a norma del numero 6, il comandante suaccennato si asterrà dal rilasciare il predetto documento e ne avvertirà il corpo richiedente.

17° I comandanti dei corpi rimetteranno al Ministero della guerra (divisione *matricole*) nei primi cinque giorni di ogni trimestre, un elenco nominativo dei militari che avranno inviati in licenza per effetto del presente *Atto*, e dovranno fare tale trasmissione ancorchè l'elenco di cui sopra risultasse negativo.

A tale elenco, oltre la copia del foglio matricolare del militare inviato in licenza, dovrà essere unito, a seconda dei casi, o la dichiarazione di cui al N. 13 o il foglio matricolare del fratello di cui al N. 15.

18° La formula matricolare da usarsi nei casi sopra espressi sarà la seguente:

« *Inviato in licenza straordinaria in attesa del congedo* « *illimitato per effetto dell'*Atto *N. 117 del 1891.* »

19° Ai militari che verranno inviati in licenza straordinaria per effetto del presente *Atto* saranno ritirati gli oggetti di corredo com'è stabilito pei militari inviati in licenza di convalescenza per oltre tre mesi dal § 26 dell'*Atto* 431 del 1889 modificato con l'*Atto* N. 16 del 1891.

20° Ai detti militari saranno pure applicate, ove ne sia il caso, le norme stabilite nei §§ 940 e 941 del regolamento sul reclutamento nonchè quelle di cui ai §§ 526 e 527 dell'istruzione complementare al regolamento stesso per quanto concerne il trasferimento di corpo.

Quelli però appartenenti all'arma di cavalleria saranno trasferiti al treno di artiglieria o genio reclutato dal rispettivo distretto di leva secondo gli allegati N. 8, 9 e 12 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento assumendo gli obblighi di servizio inerenti alla ferma di anni tre.

Disposizioni transitorie.

Quando le disposizioni di cui sopra debbano essere applicate a militari della classe 1870, essi potranno essere licenziati subito dopo compiuti sei mesi di servizio, come fu già stabilito a loro riguardo con la circolare 12 febbraio 1891 N. 29, ma anzichè essere inviati, com'era ivi indicato, in congedo illimitato per anticipazione saranno inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato.

Il Ministro — PELLOUX.

. . . **Prefettura di** . . . . . .

Visti i documenti presentati dal militare di 1ª categoria della classe . . . ora appartenente al (1) . . . . . (2) . . . . . il sottoscritto dichiara che il militare stesso al tempo della leva sulla sua classe avrebbe avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria pel titolo di . . . . . in applicazione dell'art. . . . della legge sul reclutamento.

La presente dichiarazione si rilascia agli effetti di cui al N. 13 dell'*Atto* del dì 22 giugno 1891 N. 117 del *Giornale militare* perchè il militare predetto possa essere inviato in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato colla propria classe.

. . . addì . . . . . 189 . . .

Il . . . Prefetto

L. S.

(1) Corpo cui appartiene il richiedente.
(2) Cognome e nome del richiedente.

N. **118**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale che modifica le mercedi di lavoro accordate ai militari di truppa presso le compagnie di sussistenza**. — 24 giugno.

IL MINISTRO

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali per il regio esercito;

Visto il R. Decreto 22 marzo 1883 che modifica i quadri delle indennità suddette ed il relativo Regolamento;

Decreta:

Le mercedi di lavoro accordate, con Decreto ministeriale 29 dicembre 1890, ai militari di truppa, effettivi ed aggregati alle compagnie di sussistenza, saranno sostituite dalle seguenti:

1° In ragione di centesimi 25 ai sottufficiali nominati dal Ministero guardamagazzino ed ai caporali maggiori e caporali nominati tali dai direttori di commissariato in quei magazzini ai quali, per la loro poca importanza, non devono essere destinati sottufficiali; ai sottufficiali e caporali maggiori sorveglianti ed ai sottufficiali caporali e soldati macchinisti;

2° In ragione di centesimi 15 ai caporali maggiori e caporali non contemplati nel n. 1; agli appuntati e soldati che disimpegnano le funzioni di capi squadra ai forni, al macello, alle farniere, ai molini e ad ogni altro servizio; ai meccanici ed ai fuochisti;

3° In ragione di centesimi 5 agli appuntati e soldati addetti a qualsiasi altro servizio delle sussistenze non contemplato nel n. 2.

Per caduna giornata di lavoro negli stabilimenti.

Queste mercedi saranno corrisposte coi fondi stanziati in bilancio per i servizi delle sussistenze militari, sotto l'osservanza di quanto è prescritto a tale riguardo dalle norme amministrative e contabili per la gestione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze.

Il presente Decreto avrà effetto dal 1° luglio 1891 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 giugno 1891.

Il Ministro
PELLOUX.

N. **119**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879)**. — 26 giugno.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I^a^	60	Bottoni d'osso e di frutto per borse da pulizia (serie di N. 26, assortiti) .	N.	0 16	Variante
»	191	Forbici di acciaio	»	0 20	Id.
»	286	Maniglie da striglie (M. 1872) (1). .	»	0 20	Abolito
»	350	Rocchetti completi	»	0 28	Variante
»	393	Speroni con coreggiuola per artiglieria, per treno e per carabinieri.	P	1 50	Id.
»	394	Speroni senza coreggiuole per artiglieria, per treno e per carabinieri.	»	1 10	Id.
»	536	Stivaletti da alpini e da artiglieria da montagna	»	11 00	Id.
»	646	Berretti di fatica per caporali e soldati delle compagnie di sussistenza	N.	1 20	Abolito
»	689	Fregi di stella per coperture da chepi per la milizia mobile di artiglieria da montagna	»	0 10	Aggiunta
»	690	Fondine per pistole a rotazione (M. 1874) (1)	»	3 00	Id.
II^a^	67	Insegne per il gran quartiere generale.	»	62 00	Id.
»	68	Insegne per l'intendenza generale, i comandi generali d'artiglieria e del genio e la direzione generale dei trasporti	»	37 30	Id.
»	69	Insegne per i comandi e servizi d'armata	»	26 60	Id.
»	70	Insegne per i comandi e servizi di corpo d'armata	»	24 50	Id.
»	71	Insegne per i comandi e servizi di divisione	»	22 50	Id.
»	72	Insegne per i comandi di brigata, di reggimento e di legione	»	21 70	Id.
»	73	Lanterne per insegna	»	10 00	Id.
»	74	Reti da stivaletti per alpini. . . .	»	8 50	Id.
»	75	Trombe per i corpi d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio con pistone e ritorta (M. 1889). .	»	21 25	Id.
»	207	Porta utensili da cucine per sei . .	»	20 00	Variante
»	207*bis*	Tagliere di legno da cucine per sei	»	1 80	Aggiunta
VII^a^	332	Panno bigio (gros-grain) per istituti militari alto m. 1,34.	M.L.	16 00	Variante
»	333	Panno cremisi per istituti militari alto m. 1,34.	»	17 50	Id.

NB. — Il numero 646 della categoria I^a^ viene abolito perchè i berretti di fatica pei caporali e soldati delle compagnie di sussistenza sono stati passati fra le robe di proprietà dei corpi.

Le forbici di ferro fuso ora esistenti nelle borse di pulizia e quelle in caricamento come oggetto distinto per completare le borse stesse saranno utilizzate fino ad esaurimento.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

131.

Disposizioni relative all'abolita *Associazione vestiario*. — Da comunicazioni pervenute al Ministero appare essere in qualche caso sorto il dubbio che taluna delle disposizioni relative all'abolita *Associazione vestiario* degli ufficiali contenute nel Capo II del Titolo IX Parte III del Regolamento d'amministrazione sia tuttora in vigore.

A scanso di meno esatta interpretazione, si dichiara che tutte le disposizioni del predetto Capo, in seguito all'*Atto* 41-1890, devono intendersi abolite (*Div. Assegni*).

Roma, 1-91. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 25ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 luglio.

GIUGNO 21. — R. Decreto N. 330 portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento relative ai passaggi alla 3ª categoria, *pag.* 333.

» 28. — R. Decreto che nomina una Commissione per la revisione dei titoli di esenzione dal servizio militare di 4ª e di 3ª categoria, *pag.* 338.

» 28. — Legge 28 giugno 1891, N. 326, che autorizza l'inserizione della somma di L. 8,600,000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92, *pag.* 339.

» 28. — Legge 28 giugno 1891, N. 317, che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nell'anno 1871, *pag.* 340.

» 28. — Legge 28 giugno 1891, N. 316, portante modificazioni all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del Regio Esercito, *pag* 341.

» 28. — Legge 28 giugno 1891, N. 315, portante modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del Regio Esercito relativi alle rafferme con premio, *pag.* 342.

LUGLIO 1° — Disposizioni per il pagamento e per la contabilità dei premi delle rafferme concesse a senso della legge 28 giugno 1891, N. 315, *pag.* 345.

» 1° — Abbonamento alla Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno, *pag.* 347.

» 2. — Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 347.

Atto N. **120**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 330, portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento relative ai passaggi alla 3ª categoria**. — 21 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento del regio esercito, testo unico approvato con Nostro decreto del 16 agosto 1888 n. 5635 (serie 3ª);

Visto il regolamento per l'esecuzione della precitata legge, approvato con Nostro decreto del 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3ª);

Riconosciuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del citato regolamento, relative alla procedura per la concessione dei passaggi alla 3ª categoria e di chiarire la forma di taluni documenti necessari per comprovare i diritti di assegnazione di passaggio alla 3ª categoria;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai paragrafi 793, 795, 796, 798, 804, 806, 813 ed 816 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col Nostro decreto del 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

§ 793. I militari ascritti alla 2ª categoria che intendono far valere il loro diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 95 della legge devono farne istanza al Prefetto o Sottoprefetto del circondario in cui hanno concorso alla leva, per mezzo del comandante del distretto militare.

Questa istanza deve essere firmata o sottosegnata dal richiedente, vidimata dal sindaco, ed autenticata col bollo dell'ufficio municipale.

§ 795. Il soldato di 2ª categoria non può ottenere il passaggio alla terza, per applicazione dell'art. 95 della legge, se non quando l'idoneità al servizio militare del fratello, dal cui arruolamento quel diritto si ripete, sia stata accertata in modo definitivo, o presso il corpo, se il soldato è ascritto alla 1ª categoria ed è andato sotto le armi, o mediante nuova visita da eseguirsi su richiesta del prefetto o sottoprefetto presso il distretto militare sui ruoli del quale è inscritto, se si tratta di soldato ascritto alla 2ª categoria che non sia ancora intervenuto alla istruzione militare o anche alla 1ª categoria, se si trovi in congedo illimitato provvisorio.

§ 796. Quando il diritto di un militare di 2ª categoria al passaggio alla 3ª per l'art. 95 della legge derivi dall'arruolamento di un fratello inscritto della leva in corso, i comandanti dei distretti si asterranno dal dar corso alle relative domande, fino al termine del secondo periodo della leva stessa.

I comandanti dei distretti daranno volta per volta avviso di ciò agli interessati, e potranno solo fare eccezione per quelle domande per le quali risultasse un motivo d'urgenza, che sarà sempre accennato nel foglio di trasmissione.

§ 798. I militari appartenenti ad una classe in congedo illimitato, la quale sia chiamata sotto le armi per esercitazioni o per qualunque altra causa, possono tuttavia presen-

tare al distretto militare, sia direttamente, sia per mezzo del sindaco, la domanda per l'anzidetto passaggio alla 3ª categoria.

Però, se prima del giorno stabilito per recarsi sotto le armi non avranno ricevuto comunicazione della determinazione presa sulla loro istanza, i detti militari dovranno presentarsi sotto le armi per non incorrere nelle pene stabilite pei mancanti.

§ 798*bis*. I prefetti e sottoprefetti decideranno sul diritto dei militari al passaggio alla 3ª categoria e nei casi in cui riconoscano essere tale diritto regolarmente provato, rimetteranno le domande ed i relativi documenti al Ministro della guerra cui è riservata la determinazione definitiva.

§ 804. Il militare che intende far valere il diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96. deve farne istanza al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui ha concorso alla leva, per mezzo del comandante del corpo, se si trova sotto le armi, o per mezzo del comandante del distretto militare, se in congedo illimitato.

Tale istanza dev'essere firmata o sottosegnata dal richiedente, vidimata dal comandante del corpo o dal sindaco, secondo che il militare si trovi sotto le armi, o in congedo illimitato, ed autenticata col bollo d'ufficio dell'autorità che l'ha vidimata.

I comandanti di corpo o di distretto militare devono sempre far risultare sulla istanza il giorno in cui la stessa venne loro presentata.

§ 806. I comandanti dei corpi o dei distretti militari devono unire alle domande, di cui al paragrafo precedente, copia del foglio matricolare del militare richiedente, e daranno subito corso alle domande stesse, ancorchè non vi sieno annessi tutti i documenti prescritti, i quali dovranno però essere presentati dall'interessato, o da chi per esso, al prefetto o sottoprefetto cui spetta di decidere in merito.

Alle domande degli ufficiali di complemento pel passaggio alla milizia territoriale, invece della copia del foglio matricolare, si dovrà unire copia del loro stato di servizio.

§ 806*bis*. Il militare che presenta regolare domanda di passaggio alla 3ª categoria mentre trovasi sotto le armi, potrà dal comandante del corpo essere mandato in licenza straordinaria di giorni 60 nell'atto in cui la domanda stessa verrà trasmessa al prefetto o sottoprefetto, purchè vi siano uniti tutti i documenti stabiliti e dall'esame di essi risulti provato

il diritto al detto passaggio, e purchè questo diritto non dipenda dall'applicazione dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93 della legge.

§ 813. Quando una classe in congedo illimitato è chiamata sotto le armi per esercitazioni, o per altra causa, i militari che ad essa appartengono possono tuttavia presentare al distretto, sia direttamente sia per mezzo del sindaco, la domanda di passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 96 della legge.

Però se prima del giorno stabilito per recarsi sotto le armi i detti militari non avranno ricevuto comunicazione della determinazione presa sulla loro istanza, dovranno presentarsi alla chiamata per non incorrere nelle pene stabilite pei mancanti.

§ 813bis. I prefetti e sottoprefetti decideranno del diritto dei militari al passaggio alla 3ª categoria e, nei casi in cui riconoscano essere tale diritto regolarmente provato, rimetteranno le domande ed i relativi documenti al Ministro della guerra cui è riservata la determinazione definitiva.

Qualora il diritto al passaggio alla 3ª categoria dipenda dalla applicazione dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93 della legge, i prefetti e sottoprefetti disporranno perchè il decidere in merito dell'applicazione stessa sia deferito al Consiglio di leva, secondo le norme in vigore, nella sua prima seduta od in apposita seduta straordinaria.

§ 816. Le istanze pel passaggio alla 3ª categoria, quando anche fossero dai comandanti dei corpi o dei distretti militari ritenute inammissibili, dovranno essere sempre trasmesse al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui i richiedenti hanno concorso alla leva.

Nel farne la trasmissione, essi aggiungeranno, ove occorra, le loro considerazioni.

§ 816bis. Contro le decisioni dei prefetti o sottoprefetti sulle domande di passaggio alla 3ª categoria è ammesso il ricorso al Ministro della guerra.

Il ricorso dovrà essere presentato al prefetto o sottoprefetto che emanò la decisione contro la quale si reclama, e dovrà senza eccezione alcuna esser trasmesso al Ministro della guerra con tutti i documenti prodotti dall'interessato e con rapporto spiegativo dei motivi di diritto e di fatto per i quali fu emessa la suddetta decisione.

Art. 2.

Ai numeri 4 e 5 della tabella che fa seguito al capo X del regolamento citato al precedente articolo ed ai N. 8, 9, 10 e 11 della tabella che fa seguito al capo XXIV del regolamento stesso, alle parole:

« Certificato di vedovanza rilasciato dal sindaco » o, « certificato di vedovanza della madre »

sono sostituite le seguenti:

« Atto di notorietà rilasciato dal sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede da cui consti che la madre è tuttora vedova. »

Ai numeri 8 e 9 della tabella che fa seguito al capo X del regolamento suddetto ed ai numeri 14 e 15 della tabella che fa seguito al capo XXIV del regolamento stesso, alle parole:

« Certificato di vedovanza rilasciato dal sindaco » o, « certificato di vedovanza dell'avola »

sono sostituite le seguenti:

« Atto di notorietà rilasciato dal sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede da cui consti che l'avola è tuttora vedova. »

Ai numeri 11 e 13 della tabella che fa seguito al capo X del regolamento suddetto ed al n. 17 della tabella che fa seguito al capo XXIV del regolamento stesso, alle parole:

« Certificato del sindaco che le sorelle sono nubili » o, « certificato di stato nubile delle sorelle »,

sono sostituite le seguenti:

« Atto di notorietà rilasciato dal sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede da cui consti che le sorelle sono nubili.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1891.

UMBERTO

PELLOUX.

N. **121.** — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto che nomina una Commissione per la revisione dei titoli di esenzione dal servizio militare di 1ª e di 2ª categoria.** — 28 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Commissione alla quale è affidato l'incarico di esaminare e proporre:

come possano essere diminuiti, nell'interesse dell'esercito, i titoli pei quali è stabilita l'esenzione dal servizio militare di 1ª e 2ª categoria;

se, e come, nell'interesse economico sociale, convenga stabilire per l'esenzione suddetta dei nuovi titoli da sostituirsi, in tutto, o in parte, a quelli attualmente determinati.

Art. 2.

La Commissione è composta come segue:

Mezzacapo comm. Carlo — tenente generale, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, senatore del Regno, *presidente;*

Gloria comm. Francesco — avvocato generale militare, senatore del Regno, *membro;*

Costa comm. Giacomo Giuseppe — avvocato generale erariale, senatore del Regno, *id.;*

Boccardo comm. prof. Girolamo — consigliere di Stato, senatore del Regno, *id.;*

Mocenni comm. Stanislao — tenente generale, deputato al Parlamento, *id.;*

Bonacci comm. avv. Teodorico — deputato al Parlamento *id.;*

Fortis comm. Alessandro — deputato al Parlamento, *id.;*

Bodio comm. prof. Luigi — direttore generale della statistica al Ministero di agricoltura, industria e commercio, *id.*

Terranno le funzioni di segretari della Commissione:

Sala cav. Giuseppe — maggiore nel 7° fanteria;

Omio cav. dott. Giovanni Battista — segretario al Ministero della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO.

Pelloux.

N. **122**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 28 giugno 1891 N. 326, che autorizza l'inscrizione della somma di lire 8,600,000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92**. — 28 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1891-92, la somma di 8,600,000 lire, così ripartita:

L. 4,500,000 per acquisto e fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto;

» 2,500,000 per armamento delle fortificazioni, materiali di artiglieria da fortezza e relativo trasporto;

» 600,000 per approvvigionamenti di mobilitazione;

» 4,000,000 per fabbricazione di fucili, relative munizioni ed accessori, oggetti di bufetteria e trasporto dei medesimi.

L. 8,600,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO.

L. Luzzatti.

Pelloux.

N. 183. — RECLUTAMENTO. — **Legge 28 giugno 1891, N. 317, che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nell'anno 1871** — 28 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contingente di 1ª categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1871 è fissato a novantacinquemila uomini.

Art. 2.

Dei predetti novantacinque mila uomini, trentamila contrarranno la ferma di anni due prevista dall'art. 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e novemila saranno inviati in congedo illimitato per anticipazione dopo il secondo periodo d'istruzione, a senso del § 2 dell'art. 126 del testo stesso.

Art. 3.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. Decreto del 6 agosto 1888, N. 5655 (serie 3ª), il contingente di 1ª categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO.

Pelloux.

N. **124.** — RECLUTAMENTO — **Legge 28 giugno 1891, N. 316, portante modificazioni all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del regio esercito.** — 28 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'obbligo di servizio militare, di cui all'art. 1 della legge sul reclutamento del regio esercito, è prorogato per taluni militari di 1ª e di 2ª categoria nel modo che appresso:

a) per i nati negli anni 1852 e 1853, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 42° anno di età;

b) per i nati negli anni 1854 e 1855, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 41° anno di età;

c) per i nati negli anni 1856 e 1857, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 40° anno di età.

Art. 2.

Fino a tutto l'anno 1898, è fatta facoltà al Ministro della guerra di ritardare il passaggio delle classi di leva alla milizia territoriale, anche sino al 31 dicembre dell'anno in cui i militari compiono il 15° del loro servizio.

Art. 3.

I cittadini che si arruolano come volontari ordinari nell'arma di cavalleria contraggono la ferma di anni tre.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO.

Pelloux.

N. **125** — MILITARI DI TRUPPA. — **Legge 28 giugno 1891 N. 315, portante modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del R. esercito relativi alle rafferme con premio.** — 28 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 142, 143, 145 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con Regio Decreto 6 agosto 1888, N. 5655 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

« Art. 142. — Durante la prima rafferma il militare riceve un annuo premio di L. 200.

Durante la seconda e la terza rafferma, e finchè il militare raffermato rimane alle armi sempre appartenendo alla truppa, il premio annuo è di L. 300.

Finchè il militare raffermato rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo e le indennità di cui all'articolo seguente non possono cedersi, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.

« Art. 143. — Il militare raffermato con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo di aver compiuto la prima rafferma con premio riceverà una indennità fissa di L. 1000.

Per ogni altra rafferma successivamente compiuta spetta al raffermato una indennità fissa di L. 2000.

« Art. 145. — Il militare raffermato con premio che sia promosso ufficiale o faccia passaggio al corpo invalidi e veterani, o che divenga inabile al servizio militare avanti di aver compiuto la prima rafferma, riceve per una sola volta, una indennità di L. 300, se ha compiuto il primo anno di rafferma e di 600, se ha compiuto anche il secondo.

Se però il raffermato diviene inabile al servizio per cause dipendenti dal servizio stesso, gli sarà corrisposta la stessa indennità di L. 300 o 600 a seconda dei casi, anche per le seconde o terze rafferme in corso, oltre le indennità di cui avesse acquistato diritto a senso dell'art. 143.

La stessa indennità di L. 300 o 600 sarà corrisposta agli eredi del raffermato con premio morto prima di aver compiuto una rafferma.

Le indennità di cui all'art. 143 divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime.

« Art. 146. — Perdono i benefici inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, o passati alle compagnie di disciplina, che si rendono disertori, che contraggono matrimonio senza autorizzazione, o che incorrono in condanna proferita dai tribunali ordinari, alle pene dell'ergastolo, della reclusione o della detenzione per qualunque tempo, od in qualunque condanna proferita dai tribunali ordinari o militari per reati previsti dal Codice penale per l'esercito.

La retrocessione dal grado ed il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere precedute da parere di una commissione di disciplina.

Perdono ugualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una commissione di disciplina i militari che abbiano cattiva condotta, o commettano grave mancanza, od abbiano perduto la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma, rimanendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alle indennità inerenti alle rafferme con premio antecedenti, a meno che sia stato condannato alle pene dell'ergastolo, o dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Questi diritti poi gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore o sia condannato ad una delle pene temporanee indicate nella prima parte di questo articolo e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

Pei carabinieri reali la perdita del grado non trae seco, come necessaria conseguenza, la perdita della rafferma con premio, a meno che venga pronunciata dalla commissione di disciplina.

Art. 2.

L'art. 144 del testo unico suddetto è abolito.

All'art. 141 è sostituito il seguente:

« Art. 141. Sempre che riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente possono essere ammessi:

1° a tre successive rafferme con premio i carabinieri reali siano o no graduati, i sottufficiali musicanti, i sottufficiali trombettieri ed i capi armaiuoli;

2° a due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, non che quelli dei depositi cavalli stalloni, i caporali ed appuntati musicanti ed i caporali maniscalchi. »

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

I militari raffermati con premio all'atto della promulgazione della presente legge manterranno tutti i diritti inerenti alle rafferme con premio quali furono loro concesse.

Quelli che abbiano già ottenuto due rafferme con premio potranno essere ammessi, a senso dell'art. 141, ad una terza rafferma, seguitando nel godimento del premio o dei premi delle rafferme già compiute ed acquistando diritto, al compimento di essa, ad una indennità di L. 2000.

Quelli che abbiano ottenuto la prima rafferma con premio potranno essere ammessi alla seconda ed occorrendo alla terza, col premio di L. 300 e con l'indennità, per ciascuna altra rafferma compiuta, di L. 2000.

Art. 4.

Ai sottufficiali delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena, e dei depositi cavalli stalloni provvisti di rafferme con premio è fatta facoltà di optare per il trattamento stabilito dalla legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883, N. 1470; in tal caso dovranno rinunciare definitivamente ai diritti derivanti dalle rafferme con premio compiute od in corso e sarà loro corrisposto il soprassoldo di rafferma stabilito dalla precitata legge in relazione all'anno di servizio in cui si troveranno all'atto della opzione.

Art. 5.

I sottufficiali trombettieri attualmente provvisti di rafferme con soprassoldo potranno continuare in tale qualità, oppure aspirare alla rafferma con premio.

In questo ultimo caso vi saranno subito ammessi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **126**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Disposizioni per il pagamento e per la contabilità dei premi delle rafferme concesse a senso della legge 28 giugno 1891, N. 315** — 1° luglio.

Per l'applicazione della legge 28 giugno 1891, riportata nell'*Atto* che precede, e per il pagamento e la contabilità dei premi delle rafferme concesse in forza della legge medesima, il Ministero determina siano, dal 1° luglio corrente, osservate le norme che seguono:

1° Le proposte di concessione delle rafferme stabilite dall'articolo 140 del testo unico delle leggi sul reclutamento e il diritto ai relativi premi fissati dal successivo articolo 142, quale venne modificato dalla legge 28 giugno 1891, N. 315, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni del § 876 e seguenti del Regolamento sul reclutamento.

Al sottufficiale promosso ufficiale cesserà di essere corrisposto il premio dal giorno in cui principierà ad aver diritto allo stipendio di ufficiale.

Per la valutazione dei premi a giornate, tutti i mesi dell'anno si considereranno composti di giorni trenta.

2° I premi saranno pagati dai corpi, per mezzo delle compagnie, a quindicine posticipate.

Epperò gli uomini che nel corso della quindicina sono transitati o passano in aggregazione ad altri corpi, riceveranno il premio per l'intera quindicina dal corpo presso cui si troveranno alla scadenza dei quindici giorni.

3° I raffermati ricoverati in ospedali militari ricevono i premi, per le quindicine maturate durante il ricovero nei luoghi di cura, all'uscita da questi.

Per gli uomini in licenza, le quote del premio maturate saranno pagate al loro rientrare ai corpi; tranne se trattasi di licenze di convalescenza, nel qual caso i pagamenti continueranno ad essere fatti al termine d'ogni quindicina per mezzo di vaglia postali o cartoline-vaglia.

4° Per i raffermati, che per congedamento, promozione ad ufficiale o passaggio al corpo invalidi e veterani, rimangano svincolati dalla rafferma, il premio dovuto per i giorni già trascorsi dell'ultima quindicina sarà pagato all'atto della partenza dal corpo.

5° Presso le legioni carabinieri reali, il pagamento dei premi di rafferma è fatto, anzi che a quindicine, a mesi maturati.

Dove pertanto nelle precedenti disposizioni accennasi a quindicine si intende riferibile, per le legioni, al periodo di un mese.

6° I fondi per il pagamento dei premi saranno dai corpi domandati insieme cogli altri per gli assegni ordinari, dimostrandoli nelle *Richieste d'anticipazione* mod. 218 (§ 315 del Regolamento d'amministrazione) in distinto articolo.

7° Dei premi dovuti ai raffermati, compresi quelli inerenti alle seconde e terze rafferme concesse a norma dell'art. 3 della legge 28 giugno 1891, le amministrazioni dei corpi terranno conto in apposito fascicolo del registro mod. 43 (§ 598 e seguenti dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento), facendovi risultare la somma complessiva dei premi maturati trimestre per trimestre.

Questa somma sarà quindi conteggiata sul *Rendiconto generale* (§ 252 del Regolamento d'amministrazione), allegandovi, a giustificazione del correlativo articolo di credito, un distinto *Elenco* mod. 30-A (§ 602 dell'Istruzione complementare).

8° Affinchè l'ufficio di revisione sia pienamente in grado di controllare, sui *Rendiconti generali*, i conteggi relativi ai premi di rafferma, il Ministero gli trasmetterà, al termine di ogni trimestre, un elenco nominativo degli uomini cui furono concesse rafferme nei tre mesi decorsi, colla indicazione dei corpi ai quali appartengono.

9° Alla fine di ciascun trimestre, i corpi parteciperanno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) le variazioni avvenute nei raffermati, che interessano il diritto ai premi di rafferma, trasmettendogli apposito *Elenco* mod. 62.

10° Per i premi di rafferma dovuti ai militari dei depositi cavalli stalloni, il comando del personale dei depositi invierà al Ministero della guerra (*Direzione generale servizi amministrativi*) distinte richieste di fondi e appositi rendiconti secondo le norme dei §§ 884 e 887 del Regolamento sul reclutamento e dei §§ 601 e 602 dell'Istruzione complementare.

11° Per il pagamento delle indennità dovute a senso degli

art. 143 e 145 del testo unico delle leggi sul reclutamento, quali furono modificati dalla legge 28 giugno 1891, i corpi trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) le domande degli interessati secondo le norme dei §§ 594 e 595 della Istruzione complementare.

12° Nulla è innovato per ciò che riguarda i premi delle rafferme concesse anteriormente alla promulgazione della legge 28 giugno 1891.

Gli attuali raffermati con una sola rafferma, i quali al termine della medesima ne contraggano una seconda a norma dell'art. 3 della detta legge, riceveranno il premio di lire 300 dal giorno da cui incomincia a decorrere la nuova rafferma. Epperò da questo giorno il premio stesso non dovrà essere compreso nelle richieste e nelle contabilità di cui ai §§ 884 e seguenti del Regolamento sul reclutamento, ma, previa apposita variazione sull'*Elenco* mod. 30-A, sarà invece conteggiato nel modo stabilito dal precedente N. 7.

Le stesse disposizioni si osserveranno per coloro che avendo già due rafferme saranno ammessi alla terza.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **127**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Abbonamento alla *Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno***. — 1° luglio.

Col 1° luglio corrente cesserà la distribuzione senza pagamento della *Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno*.

Gli uffici e i corpi che ricevevano in passato l'accennata *Raccolta*, provvederanno perchè non sia interrotta la distribuzione, prendendone direttamente presso la stamperia Reale di Roma, via della Stamperia N. 74, l'abbonamento, stabilito per ogni copia in L. 12 all'anno.

L'ammontare dell'abbonamento andrà a carico delle spese di cancelleria o della massa generale.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **128**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali**. — 2 luglio.

Si avvertono le autorità militari che all'attuale scompartimento territoriale della compagnia dei carabinieri reali di Cefalù sono fatte le seguenti varianti:

Sezione di Castelbuono. — Castelbuono — Pollina — Geraci Siculo — Isnello — S. Mauro Castelverde.

Tenenza di Petralia Sottana. — Petralia Sottana — Castellana — Alimena — Gangi — Petralia Soprana — Locati — Polizzi Generosa.

Lo scompartimento territoriale della tenenza diretta rimane invariato.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

278

DISPENSA 26ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 luglio

LUGLIO 4. — Carri da batteria e carri da foraggio nei trasporti sulle ferrovie, *pag.* 349.
» 5. — Sostituzione della vaselina gialla all'unguento per piedi di cavallo ed alla sugna di maiale nei servizi di mobilitazione, *pag.* 349.
» 5. — Avvertenze intorno all'applicazione di talune disposizioni della legge 28 giugno 1891, N. 375, relativamente ai sottufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, ai sottufficiali dei depositi cavalli stalloni ed ai sottufficiali trombettieri, *pag.* 350.
» 5. — Varianti ed aggiunte alle Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari, *pag.* 351.

Atto N. **129.** — TRASPORTI MILITARI. — **Carri da batteria e carri da foraggio nei trasporti sulle ferrovie.** — 4 luglio.

Alle prescrizioni contenute nell'art. 16 (Particolarità per il caricamento dei carri) del Regolamento sul servizio dei trasporti, si deve aggiungere quanto segue:

1° Ogni qualvolta debbano essere trasportati per ferrovia carri da trasporto modello 1876, da batteria, dovranno ad essi essere tolti gli archi;

2° Ogni qualvolta debbano essere trasportati per ferrovia carri da trasporto modello 1876, per foraggio, dovranno ad essi essere tolti i bastoni.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **130.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sostituzione della vaselina gialla all'unguento per piedi di cavallo ed alla sugna di maiale nei servizi di mobilitazione.** — 5 luglio.

Le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 104 del 7 giugno del corrente anno per la sostituzione della vaselina gialla all'unguento per piedi di cavallo ed alla sugna di maiale nei servizi di mobilitazione, s'intendono estese anche agli analoghi servizi del genio colle norme amministrative che coll'*Atto* stesso sono fissate per l'arma d'artiglieria.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **131**. — RECLUTAMENTO. — **Avvertenze intorno all'applicazione di talune disposizioni della legge 28 giugno 1891, N. 315, relativamente ai sottufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, ai sottufficiali dei depositi cavalli stalloni ed ai sottufficiali trombettieri.** — 5 luglio.

Tra le modificazioni arrecate dalla legge 28 giugno 1891, N. 315, agli articoli 142, 143, 145 e 146 del Testo unico delle leggi sul reclutamento sono da annoverarsi quelle per effetto delle quali i sottufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena ed i sottufficiali dei depositi cavalli stalloni non sono più compresi fra quelli a cui può essere concessa la rafferma con premio, ma potranno invece ottenere le rafferme con soprassoldo; e sono invece ammessi alle rafferme con premio i sottufficiali trombettieri, che finora conseguir potevano quelle con soprassoldo.

Per la esecuzione quindi delle disposizioni transitorie contenute negli articoli 4 e 5 della predetta legge questo Ministero determina:

1° I sottufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena e quelli dei depositi cavalli stalloni che sono attualmente raffermati con premio potranno optare per le rafferme con soprassoldo e vi saranno ammessi ricevendo il soprassoldo stabilito secondo l'anno di servizio nel quale si troveranno all'atto della opzione.

2° I detti sottufficiali dovranno rinunciare a tutti i diritti che loro derivano dalle rafferme con premio state loro concesse, assumendo gli obblighi di servizio inerenti alle rafferme con soprassoldo e sottomettendosi a tutte le condizioni indicate alla lettera *b*), Capo XVIII, della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

3° Coloro che non intendessero di optare, compiuta la rafferma in corso, non potranno rimanere sotto le armi se non assumendo successive rafferme di un anno senza premio e seguiterà ad essere loro applicabile per la concessione dell'impiego civile il disposto dall'art. 61 del Regolamento 28 giugno 1888.

4° I sottufficiali trombettieri raffermati con soprassoldo potranno chiedere di essere ammessi alla 1ª rafferma con premio ed in questo caso i comandanti di corpo convocheranno la Commissione di avanzamento, acciò questa si pronunzi sull'opportunità o meno di secondarne la domanda, la quale dovrà essere trasmessa al Ministero corredata dei prescritti documenti.

Coloro di detti sottufficiali che non intendessero di chiedere la rafferma con premio, potranno continuare in servizio col trattamento stabilito dalla legge 8 luglio 1883.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **132**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Varianti ed aggiunte alle norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari**. — 5 luglio.

Alle « Norme amministrative e contabili per la gestione degli « stabilimenti territoriali delle sussistenze militari » in data 1° luglio 1889 sono arrecate le varianti ed aggiunte appresso indicate, le quali devono avere effetto dal 1° del corrente mese.

§ 1 *bis*. Per stabilimenti territoriali delle sussistenze militari s'intendono tutti i servizi affidati ad uno stesso consegnatario, siano essi riuniti oppure divisi in più fabbricati.

§ 6. All'ultimo comma, *aggiungere:* o siano intervenute alla constatazione del medesimo.

§ 8. Lettera *b*), *aggiungere in parentesi:* (meno il foraggio).

Lettera *c*), *aggiungere:* di dotazioni di riserva.

§ 9. *Aggiungere questo secondo comma:*

Sono pure applicabili a questo servizio le spese per acquisto e riparazione di materiali per la fabbricazione del pane e della galletta, e quelle per riparazione e sostituzione di materiali di mobilitazione stati adoperati per istruzioni annuali, esperimenti, servizi ai campi d'istruzione, alle grandi manovre, ecc.

§ 10. *Aggiungere questo secondo comma:*

Sono pure applicabili a questo servizio le spese per acquisto e riparazione di materiali per la distribuzione dei viveri e quelle per acquisto, riparazione e sostituzione di materiali di mobilitazione stati adoperati come è detto nel precedente paragrafo.

§ 12 *Cancellare le parole comprese nella 2ª parentesi.*

§ 12. *Dopo la parola*: spedizioni, *intercalare*: perdite ed avarie.

§ 13. *Aggiungere questo secondo comma*: Sono pure applicabili a questo servizio le spese per acquisto e riparazione di materiali per la distribuzione del foraggio e quelle per riparazione e sostituzione di materiali stati adoperati come è detto nel precedente § 9.

§ 14 *bis*. Il servizio foraggio (dotazioni di riserva) comprende

gli introiti e le spese per manutenzione delle dotazione di riserva prescritti ed esistenti fin dal tempo di pace per gli stabilimenti di campagna ed i movimenti per introduzioni, distribuzioni, spedizioni, perdite ed avarie dei generi componenti le suddette dotazioni di riserva.

§ 15. Al secondo comma, *aggiungere*: ed i relativi movimenti di carico e scarico.

Al terzo comma, *sostituire il seguente*: Il servizio materiale di mobilitazione comprende, normalmente, le spese per acquisto di grasso, olio e blek per la manutenzione degli oggetti di ferro e di vernice per la manutenzione di materiali di legno; per le mercedi di lavoro ai militari comandati per la pulitura e manutenzione dei materiali suddetti; comprende infine quelle altre piccole spese che si rendano necessarie per imballaggio riparazioni occorrenti per rimettere in buono stato di servizio qualche oggetto deterioratosi per lunga giacenza in magazzino; per la pulizia dei locali, ecc.; e, eventualmente ed in seguito a speciale disposizione, comprende pure le spese di acquisto di materiali in genere per servizi di mobilitazione ed i relativi movimenti di carico e scarico.

§ 17. *Sostituire il seguente*:

Tutti i servizi di uno stabilimento sono esercitati dal consegnatario del medesimo.

Quando per disposizione del Ministero, a qualche servizio venga destinato apposito consegnatario responsabile, il servizio stesso ha gestione autonoma.

Possono essere affidate ad agenti contabili alla dipendenza del consegnatario le gestioni di speciali servizi, ed in tal caso gli agenti stessi rispondono del loro esercizio verso il consegnatario, rimanendo però intera ed unica la responsabilità di quest'ultimo verso lo Stato.

§ 18. *Dopo*: trimestralmente, *intercalare*: anche se sia avvenuto nel trimestre il cambio del consegnatario.

§ 19. Secondo comma, *invece di*: distinte per servizi, *dire*: distinte per capitolo e per articolo di bilancio (1). *Quindi scrivere a piè di pagina la seguente nota*:

(1)

Capitolo
Pane e viveri alle truppe
N. . . .

- Articolo 1°
  - Pane e galletta.
  - Materiali dello stabilimento.
  - Materiali di riformimento.
- Articolo 2°
  - Viveri di distribuzione.
  - Viveri di deposito.
  - Carne in conserva.
  - Materiali per questi servizi.

Capitolo Foraggi ai cavalli dell'esercito N. . . .	Articolo 1°	Foraggio di distribuzione. Foraggio di deposito. Foraggio di riserva. Materiali per questi servizi.
Capitolo Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione N. . . .		Manutenzione dei materiali di mobilitazione.
Capitolo Approvvigionamenti di mobilitazione N. . . .	Articolo 4°	Viveri di dotazioni di riserva (meno il foraggio). Materiali da sezioni sussistenze e panattieri.

§ 26. *Sostituire il seguente:*

Le spese, alle quali ordinariamente si deve far fronte colle anticipazioni corrisposte ai consegnatari in conformità del § 19, sono le seguenti:

a) soprassoldi ad ufficiali per servizi speciali delle sussistenze;

b) mercedi di lavoro ai militari di truppa;

c) paghe agli operai borghesi fissi e diarie a macchinisti, meccanici, fuochisti, *mugnai*, ecc., borghesi assunti temporariamente in servizio;

d) compera di sale;

e) acquisto, riparazione e manutenzione di materiali;

f) illuminazione degli stabilimenti ad olio, a gas, a luce elettrica quando non sia provveduto con regolare contratto od apposita convenzione a carico del bilancio;

g) trasporti diretti di derrate e materiali sulle ferrovie o tramways quando non sia provveduto come è detto alla lettera precedente;

h) piccole provviste e minute spese (stampati, l'importo dei quali non debba andare a carico dell'indennità d'ufficio, come ad esempio le etichette per le casse da galletta, gli avvisi d'asta per la vendita dei prodotti accessori, le note di spedizioni e le richieste modello H per trasporti diretti di derrate e materiali sulle ferrovie; le scope per la pulizia; il bucato, le funicelle, i chiodi, il piombo per tondelli, ecc.).

I soprassoldi ad ufficiali per servizi speciali sono pagati mensilmente e dimostrati con stati nominativi muniti di quietanza.

Le mercedi di lavoro ai militari di truppa effettivi ed ag-

gregati alle compagnie di sussistenza sono corrisposte nella misura stabilita dall'*Atto* 118 del 1891.

Sono esclusi dalle mercedi i puniti, di qualunque grado, per mancanze commesse nel disimpegno del servizio tecnico e coloro che ne sieno riconosciuti immeritevoli per svogliatezza e negligenza nel lavoro.

Le mercedi sono pagate a quindicine scadute a carico del servizio al quale si riferiscono, mediante stati nominativi (modello 822).

Le competenze degli operai borghesi fissi tuttora in servizio sono quelle stabilite dalle disposizioni 1° ottobre 1879 emanate per l'attuazione del R. Decreto 20 aprile dello stesso anno.

Le diarie al personale borghese che viene assunto temporariamente in servizio, quando non siano determinate dal Ministero, debbono essere preventivamente autorizzate dal direttore di commissariato al quale è fatto obbligo di informarne il Ministero.

Le paghe agli operai borghesi fissi e le diarie al personale borghese assunto temporariamente in servizio sono corrisposte alla scadenza d'ogni cinquina con fogli delle competenze (modello 821).

Gli acquisti e le riparazioni di materiali debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero se importano una spesa maggiore di lire 500; dai direttori di commissariato se importano somma minore.

Però l'acquisto del sale, dell'olio per illuminazione, del piombo per tondelli, le piccole provviste e le minute spese per una somma non maggiore di lire 20 per ogni titolo, sono eseguiti dai consegnatari senza preventiva autorizzazione.

Le piccole riparazioni ai materiali d'uso giornaliero, alle quali sia urgente provvedere, e le spese per la manutenzione del materiale per una somma non maggiore di lire 10, sono pure eseguite dai consegnatari senza preventiva autorizzazione.

I trasporti sono pagati in base alle apposite convenzioni.

§ 28. *Aggiungere questo terzo comma:* Debbono egualmente essere comprovate con processo verbale di collaudazione le riparazioni di materiali di una stessa specie per somma eccedente le lire 50.

§ 30. *Sostituire il seguente:*

Le quietanze per pagamenti agli operai borghesi fissi ed al personale borghese inferiore assunto temporariamente in servizio sono stese all'atto del pagamento sul foglio delle competenze (modello 821).

§ 32. Lettera *e*), *soppressa*.

§ 34. All'ultimo comma, *sostituire il seguente:*

Scaduto il trimestre e non più tardi del giorno cinque del mese successivo, si chiude il registro e viene stabilita la rimanenza di cassa.

§ 35. 2° comma, *dopo le parole*: al quale si riferiscono, *aggiungere*: e la firma dell'ufficiale commissario incaricato del servizio.

§ 37. Nel primo comma, *alle parole*: distinto per servizio, *sostituire le seguenti*: per capitolo ed articolo di bilancio.

Nel quarto comma, *alle parole*: eccedenza sulle anticipazioni, *sostituire le seguenti*: avanzo delle anticipazioni.

§ 38. *Soppresso*.

§ 40. *Sopprimere il secondo comma*.

§ 42. *Sostituire il seguente*.

Le verificazioni hanno luogo:

a) alla chiusura di uno stabilimento od alla fine di gestione per cessazione di consegnatario;

b) in occasione d'ispezioni amministrative od in seguito ad ordini del Ministero, dei comandanti di corpo d'armata e di divisione, dei direttori di commissariato, e, in casi eccezionali che non ammettano dilazione, anche dei capi delle sezioni e degli uffici locali di commissariato.

Le verificazioni indicate alla lettera *a*) sono eseguite da un ufficiale commissario di grado superiore o uguale a quello del consegnatario.

Le verificazioni di cui alla lettera *b*) sono effettuate dall'ispettore o dall'ufficiale all'uopo designato.

§ 44. Al terzo comma, *sostituire il seguente*:

Compiuta la verificazione, l'ufficiale verificatore si accerta della regolarità ed esattezza dei singoli documenti, appone su caduno di essi la propria firma e convalida nell'istesso modo la rimanenza stabilita sul registro di cassa.

§ 45. *Sostituire il seguente:*

Della verificazione è fatto constare con processo verbale (modello 794) da unirsi al conto di cassa nei casi indicati alla lettera *a*) del § 42, da trasmettersi all'autorità che ordinò la verificazione nei casi indicati alla lettera *b*).

§ 47. *Sostituire il seguente*:

I documenti da trasmettere sono i seguenti:

a) Per i servizi: pane e galletta; viveri di distribuzione; di deposito; di dotazioni di riserva; foraggio di distribuzione; di deposito; di dotazioni di riserva; materiale dello stabilimento;

di rifornimento; di mobilitazione, esercitati da uno stesso consegnatario:

1° Processo verbale di verificazione di cassa per il 4° trimestre e ogni qualvolta durante gli altri trimestri sia stata eseguita la verificazione per cambio di consegnatario, per chiusura dello stabilimento ecc.

2° Rendiconto delle anticipazioni (modello 814) in triplice esemplare per ogni capitolo ed articolo di bilancio indicati nella nota apposta in calce alla pagina 12, uno dei quali, da servire ai riscontri dell'ufficio di revisione, deve contenere in apposita dimostrazione in quarta pagina, firmata dal consegnatario, i movimenti di cassa raggruppati secondo la classificazione risultante dal relativo registro.

Quando in un trimestre non siano state date anticipazioni e neppure siano state fatte spese, ma, per gestione anteriore, risulti avanzo o disavanzo, l'avanzo o il disavanzo, deve essere riportato nel rendiconto del trimestre successivo, da trasmettersi in un solo esemplare munito della dichiarazione di cui sopra.

La stessa dimostrazione deve pure esser fatta, nel caso succitato, anche quando non vi siano riporti di precedenti gestioni, ma solo movimenti di cassa.

3° Nota delle spese (modello 815) in duplice esemplare per cadun rendiconto coi relativi titoli di cassa, le richieste approvate per acquisto e riparazione di materiali, i processi verbali di collaudazione, le note riepilogative per cadun mese delle spese per trasporti diretti sulle ferrovie di derrate e materiali ecc.

4° Nota in duplice esemplare delle materie (modello 808) acquistate coi fondi delle anticipazioni.

5° Situazione in duplice esemplare dei fondi di massa individuale degli operai borghesi.

b) Per i servizi viveri e foraggio di distribuzione, ai quali sia stato destinato apposito consegnatario responsabile, si compilano i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente comma *a*).

Dopo il § 52, *aggiungere il seguente*:

§ 52bis. Gli aumenti e le diminuzioni di materie sono autorizzati dagli uffici di commissariato e comprovati nelle forme stabilite all'articolo 25.

Nelle sedi di direzione di commissariato la facoltà di autorizzare tali movimenti può dal direttore essere delegata all'ufficiale commissario superiore addetto alla direzione.

Lo scarico delle materie perdute od avariate, dei consumi eccezionali, delle deficienze di magazzino per gli effetti dell'articolo 225 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, è dato dal Ministero con Decreto in base ai processi verbali redatti dagli uffici di commissariato.

Nella circostanza di cessazione di consegnatario, qualora non sia ancora stato emesso il Decreto di cui sopra, lo scarico delle materie perdute, avariate, ecc., e lo scarico per le mancanze riscontrate nella rimessione di magazzino, sono, al solo scopo di assestamento dei conti, autorizzati dagli uffici di commissariato con riserva delle risoluzioni del Ministero.

I processi verbali comprovanti perdite, avarie, consumi eccezionali, deficienze, debbono pervenire al Ministero, per mezzo dell'ufficio di revisione, nel più breve tempo possibile.

§ 53. Al secondo comma, *sostituire il seguente:*

Può essere omessa la collaudazione, nelle forme di cui sopra, pel sale, per l'olio, per le piccole provviste di piombo per i tondelli, ed in generale per gli oggetti che si acquistano confezionati dal minuto commercio, come lumi, tubi, funicelle, oggetti per la pulizia, ecc.

§ 54. *Aggiungere questo secondo comma:*

Per i generi consegnati dalle imprese ai magazzini delle sussistenze militari per i servizi viveri e foraggio di distribuzione, detto verbale può essere fatto in forma continuativa per quindicina di mese.

§ 55. *Sostituire il seguente:*

Delle provviste, di cui al comma *a*) e *c*) del § 51, state accettate ed introdotte in magazzino è rilasciata dal consegnatario la ricevuta staccata dall'apposito registro mod. 789 controfirmata da un ufficiale commissario.

§ 56. *Alle parole*, del § stesso, *sostituire:* dello stesso § 51.

§ 65. *Aggiungere questo secondo comma:*

Però per quanto si riferisce a derrate e materiali spediti, lo scarico è autorizzato solo quando è restituita la richiesta munita della dichiarazione prescritta dal § 554 del Regolamento d'amministrazione.

§ 72. *Alle parole*, stabilita dal Ministero, *sostituire le seguenti:* è fissata al principio del mese di ottobre di ogni anno dai direttori territoriali di commissariato con stati di assegnazione dei quali è rimessa copia all'ufficio di revisione.

Secondo comma, *soppresso.*

§ 77. Al terzo comma, *sostituire il seguente:*

Viene autorizzato di volta in volta che occorre lo scarico

del combustibile impiegato nel ritempramento dei forni, nel prosciugamento dei locali per disporvi generi e nell'essiccazione di prodotti.

§ 78. *Soppresso.*

§ 80. *Aggiungere questo terzo comma:*

Le cessioni gratuite di generi e di prodotti sono autorizzate esclusivamente dal Ministero e vengono effettuate mediante richieste o boni rilasciati dalle amministrazioni, direzioni od uffici cui appartengono i corpi o le persone alle quali debbono essere fatte.

§ 86. Terzo comma, § 84, *sostituire:* § 85.

§ 87. *Soppresso.*

§ 95. *Aggiungere questo secondo comma.*

Sono pure classificati fra i materiali: l'olio vegetale e minerale per l'illuminazione; i lubrificanti e le sostanze grasse per la manutenzione di macchinari; il piombo in pani ed in tondelli, ecc.

Dopo il § 96, *aggiungere il seguente:*

§ 96*bis*. I materiali nei magazzini debbono essere tenuti separati secondo la loro specialità e disposti con ordine per modo da facilitarne i movimenti e le operazioni di verificazione.

È obbligo del consegnatario di curare la manutenzione del materiale, di provvedere che i forni ordinari e quelli da campagna siano costantemente in buono stato di servizio, e che le dotazioni di materiali, accessori, pezzi di ricambio, ecc., siano sempre complete.

Gli uffici di commissariato vigilano sulla buona conservazione del materiale e prendono i provvedimenti opportuni perchè le varie dotazioni tanto per i bisogni ordinari, quanto per i servizi di mobilitazione, siano mantenute al completo.

§ 97. Secondo comma, *alle parole:* corso medio, *sostituire le seguenti:* costo medio.

§ 98. *Dopo le parole:* apposito specchio, *aggiungere:* (modello 782).

§ 99. Secondo comma, *soppresso.*

§ 100. *Sostituire il seguente:*

Alla fine del trimestre i materiali di uso giornaliero sono visitati dall'ufficiale commissario incaricato del servizio allo scopo di accertare i bisogni di nuovi acquisti e riparazioni, e la convenienza di trasformazioni. In questa circostanza sono dichiarati inservibili i materiali non più atti al servizio e non più suscettibili di riparazioni.

§ 101. *Soppresso.*

§ 102. *Sostituire il seguente:*

Gli acquisti, le riparazioni, le lavorazioni e le trasformazioni, sono proposti ordinariamente con richieste trimestrali (modello 829), sulle quali debbono essere valutati i bisogni pel trimestre colla maggiore approssimazione possibile.

Quando occorrono provviste o riparazioni urgenti non previedute nella richiesta trimestrale saranno compilate richieste suppletive da rimettersi agli uffici di commissariato come è detto al § 99.

§ 103. *Sostituire il seguente:*

La dichiarazione di materiale fuori servizio deve risultare da processo verbale sul quale, in conformità del disposto dal § 97, il direttore territoriale di commissariato appone l'autorizzazione per l'esito da darsi al materiale stesso.

§ 107. (Documenti) al comma *p*), *sostituire i due seguenti*:

p) Specchio del materiale classificato secondo la sua reale condizione (mod. 782);

q) Riassunto delle spedizioni (mod. 837).

§ 109. Primo comma, *alle parole*: dalla lettera *a*) alla lettera *m*) inclusa, *sostituire*: alle lettere *a*) *b*) *d*) *e*) *f*) *g*) *h*) *i*) *l*) *m*).

Al secondo comma, *sostituire il seguente*:

I documenti *n*) e *o*) hanno per iscopo di mettere in evidenza i risultati economici della gestione; i documenti *p*) e *q*) servono all'ufficio di revisione ed al Ministero per i riscontri che occorre loro di fare.

§ 112. *Sostituire il seguente:*

Le scritture, chiare e concise, devono essere fatte di volta in volta che sono autorizzati i movimenti, conforme al disposto del § 52bis, e comprovate dai documenti indicati all'art. 25.

§ 113. Secondo comma, *soppresso.*

§ 115. *Sostituire il seguente*:

Il registro-giornale (mod 792 A) serve a tenere in evidenza i movimenti ed il carico delle derrate riguardanti il servizio pane e galletta.

Le singole registrazioni dei movimenti relativi alla fabbricazione del pane e della galletta debbono portare l'indicazione in carattere distinto della fabbricazione alla quale si riferiscono.

Quando nello stesso giorno si ricevono partite di derrate di uguale natura ma da diversi fornitori, si devono fare tanti articoli di carico quanti sono i provveditori; e quando da un

medesimo fornitore sono consegnate derrate provviste in seguito a due o più contratti, si devono fare articoli distinti per ogni contratto.

Le derrate di egual natura che in uno stesso giorno provengono da stabilimenti diversi formano oggetto di altrettanti articoli. Lo stesso dicasi per le derrate spedite.

Nella dicitura degli articoli di carico della farina avuta dall'abburattamento devesi indicare in cifre la quantità della farina con crusca dalla quale ebbesi quella stacciata.

Per gli articoli di scarico delle derrate impiegate per la fabbricazione del pane e della galletta devesi pure segnare in cifre, nella colonna destinata per la dicitura dei relativi articoli la quantità di razioni pane o quintali di galletta per la fabbricazione dei quali si impiegarono i generi. In tal guisa riescirà facile riconoscere, quando occorra, anche partitamente se i prodotti ed i consumi risultano nelle proporzioni normali.

§ 116. *Soppresso.*

§ 117. *Sostituire il seguente:*

Il registro-giornale (mod. 792 B) serve a dimostrare i movimenti ed il carico delle materie concernenti il servizio viveri di distribuzione. Altro consimile registro serve alle registrazioni delle partite riflettenti i servizi diversi.

Nella intestazione delle colonne le materie sono inscritte a seconda della specialità del servizio per ordine di categoria e di numero categorico.

Sul registro pel servizio « viveri di distribuzione » i generi consegnati dalle imprese sono inscritti in modo conforme ai verbali d'introduzione ed alle ricevute.

Allo scarico sono riportati i generi distribuiti come è detto al § 130, meno però quelli che debbono essere pagati dai corpi, i quali sono scaricati con apposito articolo in fine di ogni quindicina, o quando occorra chiudere il registro per cessazione del consegnatario, siccome retrodati all'impresa.

Dopo il § 117, *aggiungere il seguente:*

§ 117bis. Sul registro-giornale (modello 792 B) pel servizio foraggio di distribuzione, le registrazioni relative ai generi che debbono essere pagati direttamente alle imprese dai corpi sono fatte conformemente a quanto è stabilito nel § precedente.

§ 118. *Sostituire il seguente:*

Nell'occasione di verificazione di magazzino per ricognizione di fondi o per cessazione dei consegnatari, si fanno i totali delle partite di carico e di quelle di scarico, e si stabiliscono

le rimanenze delle derrate e dei generi al giorno in cui è fatta la verificazione.

Le rimanenze sono accertate dall'ufficiale commissario, e, quando dalla verificazione di magazzino non siano risultate differenze, vengono confermate con dichiarazione apposta sul registro firmata dal medesimo ufficiale e dal consegnatario. Riscontrandosi differenze vengono inscritte a registro le sole eccedenze ed è stabilita la rimanenza come da verificazione di magazzino, confermata con dichiarazione dei predetti ufficiali. Nei casi però di ricognizione di fondi per cessazione di consegnatario, sono inscritte, rispettivamente all'entrata ed all'uscita, le eccedenze e le deficienze riscontrate, ed è così stabilita la rimanenza come da verificazione di magazzino, da assumersi in carico dal consegnatario subentrante.

In tale occasione la dichiarazione di conferma deve essere firmata dal consegnatario cessante, da quello subentrante e dall'ufficiale commissario.

§ 119. *Dopo la parola:* stabilimento, *aggiungere le seguenti:* e nelle materie indicate al 2° comma del § 95.

§ 120. *Sostituire il seguente:*

Il registro consta di due distinte parti: la parte prima per i movimenti di entrata, la parte seconda per i movimenti d'uscita.

Ad ogni parte viene assegnato un numero di fogli proporzionato al bisogno.

Pei magazzini che hanno molti materiali ciascuna parte del registro può essere ancora suddivisa in due fascicoli:

1° fascicolo dall'*A* alla *F*;

2° fascicolo dalla *G* alla *Z*.

Il numero dei fogli che compongono il registro è dichiarato sul frontispizio da un ufficiale commissario, il quale appone in testa ad ogni foglio la propria firma.

§ 121. Primo comma, *dopo la parola:* ordine, *intercalare:* alfabetico e inoltre quello.

Al terzo comma, *sostituire il seguente:*

Gli oggetti non compresi nel modello per gli inventari sono contrasegnati sul registro da un asterisco coll'annotazione in calce alla pagina:

« non compresi nel modello per gli inventari. »

Quarto e quinto comma, *soppressi*.

§ 122. *Soppresso*.

§ 124. *Alla parola:* trimestre, *sostituire:* semestre.

§ 125. Secondo comma, *soppresso*.

§ 127. *Sostituire il seguente:*

Le derrate, i generi ed i materiali sono inscritti sul registro per servizio, per ordine di categorie e di numero categorico, lasciando fra un servizio e l'altro e fra l'una e l'altra categoria un sufficiente spazio per eventuali aggiunte nel corso dell'anno.

I forni mobili da campagna, i molini a vapore di proprietà dell'amministrazione ed i macchinari sono inscritti complessivamente per quantità e valore, senza cioè descrivere le singole parti che li compongono.

Le materie non segnate sul modello per gli inventari saranno comprese nella categoria corrispondente alla loro specie e natura, apponendo a piè della pagina l'annotazione: « non compresi nel modello per gli inventari ».

Gli aumenti e le diminuzioni sono trascritti sul registro secondo le risultanze dei giornali (mod. 827 *A* e 827 *B*).

Al termine dell'anno finanziario o della gestione si fanno i totali e si stabiliscono le rimanenze nella colonna 9.

I totali del valore degli aumenti e delle diminuzioni e delle rimanenze sono fatti per ciascun servizio, quindi riepilogati al termine delle scritture, affine di stabilire il valore complessivo dei movimenti avvenuti nel carico.

§ 128. *Alle parole*: dal direttore di commissariato, *sostituire le seguenti*: dal direttore territoriale di commissariato.

§ 130 Al primo comma, *aggiungere*: meno quelle riflettenti somministrazioni da pagarsi direttamente dai corpi alle imprese.

§ 131. *Sostituire il seguente*:

Alla fine d'ogni trimestre, ed anche nel corso di questo per fine di gestione, vengono chiuse le registrazioni.

§ 143. Al secondo comma, *sostituire i seguenti*:

Sono però compilate quindicinalmente od in fine di gestione per cessazione di consegnatario:

1° la richiesta di carico per i generi consegnati dalle imprese ai magazzini per le giornaliere distribuzioni;

2° la richiesta di scarico per i generi distribuiti da pagarsi direttamente dai corpi e considerati quali retrodati all'impresa.

In fine di trimestre o di gestione per cessazione di consegnatario è compilata:

1° una richiesta complessiva pel carico ed altra per lo scarico:

a) per tutti i movimenti interni di magazzino, come grano passato alla crivellazione ed alla macinazione, farina passata allo abburattamento, farina, crusca, sale, legna impiegate per

la fabbricazione del pane e della galletta, grano e mondiglia avuti dalla crivellazione, farina e crusca avute dall'abburattamento, pane, galletta, cenere, carbonella, frantumi avuti dalla fabbricazione del pane e della galletta, ecc.

b) per i cambi di categoria, di nomenclatura e di tariffa;

2° Una richiesta complessiva di scarico:

a) per le somministrazioni fatte mediante boni alla truppa;

b) per le razioni pane consumate in assaggi;

c) per quelle consumate dagli operai borghesi fissi;

d) per quelle somministrate a stabilimenti carcerari, corpi ed istituti non dipendenti dal Ministero della guerra;

e) per l'olio consumato per illuminazione, per i lubrificanti e le sostanze grasse consumati per la manutenzione di macchinari, pei tondelli di piombo impiegati nella spedizione di generi e di derrate, per il combustibile consumato pel funzionamento delle motrici a vapore, per le officine dei meccanici, pel riscaldamento degli uffici dei consegnatari, delle porterie, dei locali degli stabilimenti e per la preparazione del rancio degli operai borghesi fissi.

Le richieste per i movimenti sopra indicati sono compilate all'atto che le partite inscritte sul registro-giornale, devono essere trasportate sui giornali degli aumenti e delle diminuzioni (mod. 827 *A* e 827 *B*).

§ 147. *Sostituire il seguente*:

Per le materie spedite ad altri stabilimenti od a corpi, le richieste debbono riportare dichiarazione di ricevuta come è prescritto dal § 554 del Regolamento d'amministrazione.

Esse sono compilate all'atto della spedizione, ma il relativo movimento di scarico ha luogo solo quando viene restituita la richiesta munita della suddetta dichiarazione.

§ 148. *Alla parola*: arrivate, *sostituire la seguente*: ricevute.

§ 149. *Sostituire il seguente*:

Per i generi retrodati alle imprese (§ 143) la richiesta di scarico deve riportare la dichiarazione di ricevuta della rispettiva impresa.

§ 150. *Sostituire il seguente:*

Le richieste si di carico, si di scarico, hanno ciascuna un numero d'ordine annuale desunto dai registri prescritti dal § 154; debbono indicare il trimestre, il titolo ed il servizio, come è detto al § 144; la disposizione in forza della quale avviene l'operazione e, oltre alla descrizione della specie e quan-

tità degli oggetti che si prendono in carico o si diminuiscono, debbono dimostrare eziandio il valore dei medesimi secondo le tariffe regolamentari od il prezzo di acquisto.

Quando l'operazione ha luogo in seguito a processo verbale, questo dev'essere citato nella richiesta; come pure sulle richieste di scarico per i generi venduti od addebitati devono essere indicati il numero, la data, l'ammontare delle quietanze rilasciate dalle tesorerie provinciali constatanti il versamento del valore di detti generi.

§ 152. Lettera *a*) *alle parole*: generi acquistati, *sostituire le seguenti*: materie acquistate;

lettera *d*) *sostituire*: i riepiloghi generali delle somministrazioni;

lettera *g*) ultimo periodo, *soppresso*.

§ 153. *Alla parola*: trimestralmente, *sostituire*: semestralmente.

§ 156. *Alle parole*: alla fine del trimestre, *sostituire*: alla fine del semestre.

§ 158 Al quarto comma, *alle parole*: per tutto il trimestre *sostituire*: per tutto il semestre.

Al sesto comma, *alle parole*: alla fine del trimestre, *sostituire*: alla fine del semestre.

All'ottavo comma, *alle parole*: in un trimestre, *sostituire*: in un semestre, *ed a quelle*: alla fine del trimestre, *sostituire*: alla fine del semestre.

Penultimo comma, *alle parole*: nella quantità delle materie, *sostituire le seguenti*: nella quantità dei generi e delle derrate, ed *alle parole*: alla fine del trimestre o della gestione, *sostituire le seguenti*: alla fine del semestre o della gestione.

All'ultimo comma, *sostituire il seguente*:

Tale riassunto è firmato dal consegnatario e dall'ufficiale commissario.

§ 159. *sostituire il seguente*:

I giornali degli aumenti e delle diminuzioni debbono essere firmati dal consegnatario e dall'ufficiale commissario, ed a corredo dei medesimi sono poste le richieste coi relativi documenti.

§ 164. Secondo comma, *sostituire il seguente*:

Dev'essere compilato un epilogo per corpo e suoi reparti per le somministrazioni agli individui sotto le armi ed un altro per le distribuzioni ai richiamati delle classi in congedo, distinguendo nell'uno e nell'altro le somministrazioni fatte sul posto da quelle fatte in altre località mediante spedizioni dallo stabilimento.

Sull'epilogo possono essere per opportunità di conteggio sommate mensilmente le somministrazioni fatte; esso però dev'essere chiuso alla fine del trimestre, ed anche nel corso di questo per termine di gestione, formando per cadun corpo e suoi reparti un riepilogo distinto per località ed il totale è riportato sul riepilogo generale (mod. 810 *A* e 810 *B*).

Il totale delle somministrazioni risultante dai riepiloghi generali dovrà corrispondere a quello delle quantità dei generi portati in uscita sui registri giornali (mod. 792 *A* e 792 *B*) e da inscriversi sul giornale delle diminuzioni mediante richieste di scarico, a corredo delle quali sono posti i detti riepiloghi.

§ 165. *Sostituire il seguente*:

Gli epiloghi corredati dai boni di prelevamento sono dal consegnatario rimessi all'ufficio di commissariato dal quale lo stabilimento direttamente dipende.

L'ufficio si accerta accuratamente della perfetta regolarità e concordanza dei singoli boni coi corrispondenti epiloghi e fa rettificare gli eventuali errori; quindi trasmette ai corpi interessati uno dei due esemplari dell'epilogo prescritti dal § precedente perchè sia debitamente accertato e vi sia apposta in calce la dichiarazione di concordanza prescritta al § 1478 del Regolamento d'amministrazione firmata dal direttore dei conti e dal relatore.

L'ufficio stesso colla scorta dei boni e delle registrazioni fatte dal consegnatario, chiarisce le divergenze segnalate dai corpi e fa emendare i boni e gli epiloghi che risultassero errati.

L'ufficio di commissariato riavuti dai corpi gli epiloghi con la dichiarazione di concordanza trascrive questa sull'altro esemplare dell'epilogo.

L'epilogo, come tutte le contabilità, deve giungere all'ufficio di revisione per mezzo della direzione territoriale di commissariato.

L'esemplare dell'epilogo con la dichiarazione originale è posto a corredo delle contabilità del magazzino.

Quando in conseguenza delle differenze rilevate, venissero variate alla fine del semestre le risultanze del conto, sarà compilato uno stato di rettificazione da unirsi poi al conto stesso per le risoluzioni dell'ufficio di revisione.

§ 165bis. I boni di prelevamento sono conservati presso l'ufficio di commissariato che li ha verificati, per cinque anni ed anche per un tempo maggiore, qualora entro i cinque anni non sia stata emessa, dalla Corte dei conti, la declaratoria di scarico a favore dei consegnatari.

Questa prescrizione sarà osservata dagli uffici di commissariato anche per i boni di prelevamento rilasciati alle imprese, avvertendo che per questi i cinque anni decorrono dal giorno in cui fu decretato lo svincolo della cauzione di ciascuna impresa.

§ 166. *Sostituire il seguente:*

Per i generi che devono essere pagati dai corpi direttamente alle imprese, sono formati distinti riepiloghi quindicinali dei boni ricevuti dalle singole amministrazioni. I detti riepiloghi sono inviati alla direzione territoriale di commissariato, la quale, previa verificazione, li rimette coi boni alla rispettiva impresa.

Il totale delle somministrazioni suddette forma distinto articolo di scarico come è detto al § 117.

Le direzioni territoriali di commissariato tengono nota delle somministrazioni per farne oggetto di deduzione sui conti delle imprese.

§ 167. *Sostituire il seguente:*

I boni rilasciati da corpi e stabilimenti non dipendenti dal Ministero della guerra sono pur essi descritti giornalmente sugli epiloghi (mod. 809) da tenersi in duplice esemplare, ed il totale delle somministrazioni è riportato in fine di trimestre od in fine di gestione sopra il giornale delle diminuzioni in distinto articolo documentato con apposita richiesta di scarico.

Sugli epiloghi stessi è fatto il computo delle somministrazioni secondo il prezzo di costo. Tali documenti, firmati dal consegnatario e accertati da un ufficiale commissario, sono trasmessi in duplice esemplare all'ufficio di revisione.

Con gli epiloghi del 3° trimestre dell'anno finanziario è pure trasmessa al suddetto ufficio una dimostrazione delle somministrazioni che presumibilmente saranno fatte ai suddetti corpi e stabilimenti nell'ultimo trimestre coll'indicazione del relativo importo.

Art. 33.

Nel titolo, *dopo:* Prospetto valutativo, *aggiungere:* Prospetto dei risultati economici.

§ 174. *Sostituire il seguente:*

Il prospetto valutativo (mod. 828) serve a rappresentare le variazioni avvenute nel corso dell'anno finanziario nel valore delle materie in rapporto alla loro influenza nei conti patrimoniali dello Stato.

Colla scorta delle richieste di carico e scarico, e riportando il totale del valore degli oggetti risultante da ciascuna di esse devesi compilare un prospetto separato per ogni singolo servizio che comprenda l'intiero anno finanziario, senza tenere conto di cambi di consegnatario.

Per l'applicazione delle partite ai diversi titoli specificati nel prospetto si debbono tenere presenti le seguenti indicazioni.

Per gli aumenti.

a) Titolo I. Valore di derrate e materiali acquistati dal commercio o forniti da provveditori soddisfatti con mandati diretti sul bilancio o coi fondi delle anticipazioni accordate ai consegnatari.

b) Titolo II. Valore di derrate e materiali consegnati dalle imprese territoriali soddisfatte con mandati di acconto e di saldo sulle loro contabilità trimestrali.

Sono compresi in questo titolo i viveri ed il foraggio consegnati ai magazzini di distribuzione; l'avena per rinnovamento di dotazioni o per depositi speciali; la legna, il carbone, la sansa per gli stabilimenti.

c) Titolo IV. Valore delle trasformazioni (movimenti interni); l'ammontare delle rettificazioni e delle differenze per nuove stime.

d) Titolo V. Valore delle eccedenze di magazzino, di doni e simili.

e) Titolo VI. Valore di derrate e materiali provenienti da stabilimenti delle sussistenze e passaggi da uno ad altro servizio di uno stesso stabilimento.

f) Titolo VII. Valore di derrate e materiali provenienti dai corpi e da stabilimenti militari estranei al servizio delle sussistenze.

È da comprendersi in questo titolo la galletta od altro genere di proprietà dell'amministrazione rimesso ai magazzini delle sussistenze per essere distribuito; il materiale d'imballaggio per viveri di riserva restituito dai corpi, ecc.

Per le diminuzioni.

g) Titolo I. Vendite, cessioni e addebiti per i quali si fecero versamenti nelle casse erariali.

h) Titolo II. Valore delle derrate e dei materiali ceduti

od addebitati alle imprese, l'importo dei quali venne dedotto dai loro conti.

I viveri e il foraggio, il pagamento dei quali è a carico dei corpi, sono compresi in detto titolo.

i) Titolo III. L'importo delle somministrazioni a corpi, istituti e stabilimenti carcerari non dipendenti dal Ministero della guerra è da dimostrare in questo titolo.

l) Titolo IV. L'importo della legna consumata per il ritempramento dei forni, quello del combustibile per il riscaldamento dei locali e pel funzionamento di macchinari, l'olio per l'illuminazione ed i lubrificanti debbono essere inscritti in questo titolo.

m) Titolo V. Le perdite, avarie, dificienze, ecc., non addebitate, come pure le razioni pane consumate in assaggio sono inscritte in questo titolo.

n) Titolo VI. Valore di derrate e materiali spediti ad altri stabilimenti di sussistenza o passati da uno ad altro servizio di uno stesso stabilimento;

o) Titolo VII. Valore di derrate e materiali spediti a corpi e stabilimenti militari estranei al servizio delle sussistenze.

Nel riepilogo del prospetto (Quadro *C*) si prende per base la rimanenza del carico al principio dell'anno finanziario e, calcolati gli aumenti e le diminuzioni successivamente avvenuti, si stabilisce sul medesimo il valore del carico al termine dell'esercizio.

Il valore degli aumenti, delle diminuzioni e delle rimanenze deve concordare con quello risultante dal registro conto-giudiziale pei singoli servizi.

§ 174bis. Sul prospetto dei risultati economici (modello 811) sono dimostrati per ogni trimestre l'impiego delle materie, come pure i prodotti e consumi della fabbricazione del pane e della galletta. In base alla valutazione delle materie stesse, al prezzo reale d'acquisto, e tenuto conto di ogni provento e d'ogni spesa relativa, viene stabilito il costo medio trimestrale della razione pane e del chilogramma di galletta.

Art. 34.

Specchio del materiale — Riassunto delle spedizioni.

§ 175bis. Lo specchio del materiale classificato secondo la sua reale condizione (modello 782) prescritto dal § 98 di-

mostra lo stato d'uso del materiale in carico ai consegnatari degli stabilimenti delle sussistenze indipendentemente da ogni valutazione.

È compilato dal consegnatario e l'ufficiale commissario ne accerta la regolarità colla sua firma; in occasione di cambio di consegnatario è firmato anche dal consegnatario subentrante.

§ 175*ter*. I riassunti delle spedizioni di derrate e materiali a corpi ed a stabilimenti (modello 837) sono compilati annualmente in semplice esemplare, uno per le spedizioni fatte a stabilimenti delle sussistenze ed un altro per quelle a corpi e stabilimenti retti da consigli amministrativi.

Sui riassunti sono sommariamente riepilogate le richieste di scarico delle spedizioni eseguite coll'indicazione del destinatario, delle materie spedite, del numero e della data della richiesta di carico annotati nella dichiarazione di ricevuta.

Articolo 34. *Sostituire:* Articolo 34*bis*.

§ 176 *Sostituire il seguente:*

La trasmissione dei conti delle materie all'ufficio di revisione è fatta dalle direzioni territoriali di commissariato come segue:

Nel primo mese di ciascun trimestre:

a) Prospetto dimostrativo (mod. 811).

Nel primo mese di ciascun semestre:

b) Giornali degli aumenti e delle diminuzioni del semestre precedente, corredati dai relativi documenti.

Nella prima quindicina di agosto:

c) Prospetto valutativo delle variazioni nelle materie (modello 828).

Nel secondo mese d'ogni anno finanziario:

d) Registro conto giudiziale dell'anno precedente.

e) Stralcio delle partite da accreditarsi (mod. 817).

f) Riepilogo del grano macinato.

g) Specchio del materiale (mod. 782).

h) Riassunto delle spedizioni (mod. 837).

§ 177. *Soppresso*.

§ 178. *Sostituire il seguente*:

In occasione di nuova gestione, o cessazione di consegnatario, i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), del § 176 sono trasmessi nel secondo mese successivo alla scadenza della gestione precedente, unendovi i giornali degli aumenti e delle diminuzioni del semestre in corso coi relativi documenti.

§ 179. Lettera *d*), *soppressa*.

§ 181. Secondo periodo, *soppresso*.

§ 183. Primo comma, *sostituire il seguente*:

Le verificazioni di magazzino indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) del § 179 sono eseguite da un ufficiale commissario di grado superiore o uguale a quello del consegnatario.

§ 185. *Dopo la parola*: subentrante, *aggiungere le seguenti*: in conformità dell'art. 67 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

§ 186. Secondo comma, *soppresso*.

§ 187. Secondo comma, al § 87, *sostituire*: § 52 *bis* *ed aggiungere*: salvo che si tratti della eccezione prevista al quarto comma del § stesso nel qual caso sarà autorizzato lo scarico delle deficienze all'appoggio del verbale unendo poi al conto giudiziale il decreto ministeriale, se sarà stato emesso, o la quietanza di tesoreria quando le deficienze fossero state addebitate.

§ 188. *Aggiungere il seguente terzo comma*:

Sul verbale stesso il consegnatario dà ragione delle eccedenze e delle deficienze indicando le cause alle quali egli creda che siano da attribuire le eccedenze e le deficienze stesse.

§ 189. *Sostituire il seguente*:

Il processo verbale di verificazione di magazzino nelle circostanze indicate alla lettera *a*) del § 179 è unito al registro conto giudiziale della gestione cui quello riguarda. Nell' occasione di cessazione di consegnatario il processo verbale è redatto in duplice esemplare, uno da unirsi al conto giudiziale del consegnatario cessante, l'altro da unirsi poi al conto che dovrà essere presentato dal consegnatario subentrato.

Quando dal processo verbale risultino deficienze state compensate da immediato versamento in tesoreria del corrispondente valore (§ 90) il medesimo è unito alla relativa richiesta di scarico con dichiarazione del versamento operato. Se riguardo alle deficienze riscontrate debbano esser promosse risoluzioni del Ministero, il processo verbale è trasmesso all'ufficio di revisione subito dopo la sua compilazione con dichiarazione del Direttore territoriale di commissariato sulla imputabilità delle deficienze al consegnatario.

§ 190. Secondo periodo, *alle parole*: giornali trimestrali, *sostituire le seguenti*: giornali semestrali.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

13.10.91

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 luglio

MAGGIO 28. — R. Decreto N. 318 che determina le zone di servitù militari intorno al Blockhaus « Colomion » presso Bardonecchia, *pag.* 371.
GIUGNO 28. — Legge 28 giugno 1891, N. 351, concernente gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49, *pag.* 372.
» 28. — R. Decreto N. 350 che stabilisce il ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 373.
LUGLIO 4. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni, *pag.* 374.
GIUGNO 30. — Decreto Ministeriale che affida i servizi della trazione e movimento sulla linea Torino-Torre Pellice alla brigata ferrovieri del 4° reggimento genio, *pag.* 386.
LUGLIO 2. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 27 marzo 1879, *pag.* 386.
» 16. — Prezzo della giberna sguernita di truppa a piedi di artiglieria e del genio, per caricatori (6ª-1639), *pag.* 387.
» 16. — Denominazione di opere di fortificazione della piazza di Spezia, *pag.* 388.
» 18. — Terza serie di aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 388.
» 19. — Ritiro degli effetti militari agli uomini che cessano dal servizio mentre sono in licenza, *pag.* 388.
» 23. — Varianti al volume III, titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (servizio delle artiglierie d'assedio), *pag.* 389.
» 23. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Vernante-Limone, Barcellona-Oliveri e Acce-Sora, *pag.* 389.

Atto N. **132**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 318 che determina le zone di servitù militari intorno al Blockhaus *Colomion* presso Bardonecchia**. — 28 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al Blockhaus *Colomion* presso Bardonecchia, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 maggio 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **134.** — PENSIONI. — **Legge 28 giugno 1891, N. 351, concernente gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49.** — 28 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 7 della legge 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª) è sostituito il seguente:

Nei limiti stanziati in bilancio colla legge suddetta e con le successive 22 luglio 1881, N. 349 (serie 3ª), 3 luglio 1888, N. 5505 (serie 3ª), 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª), 22 aprile 1886, N. 3821 (serie 3ª), basterà d'ora in poi per l'ammissione dei sottufficiali, caporali e soldati all'assegno vitalizio che i medesimi, oltre all'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49 ed essere privi di mezzi di sussistenza, soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) Abbiano o ripreso servizio in una almeno delle guerre successive, compresa la campagna di Crimea, o provino con validi documenti dinanzi alla Commissione di esserne stati impediti da gravissimi ostacoli, o abbiano sofferta prigionia od esilio per causa politica;

b) Non abbiano di propria volontà servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;

c) Non siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti.

L'aggiudicazione degli assegni vitalizi sarà fatta dalla Commissione secondo le norme da essa finora seguite, ed il pagamento dei detti assegni avrà luogo a misura che vi saranno somme disponibili sul fondo di L. 790,000 stanziate a questo effetto sul bilancio.

I sottufficiali, caporali e soldati che in virtù della presente legge o delle precedenti abbiano diritto ad assegno vitalizio e non lo abbiano fin qui fatto valere, invieranno senza pre-

scrizione di termini le loro domande, corredate dai relativi documenti, al Ministero della guerra o della marina.

Questa disposizione si estende anche agli ufficiali, contemplati nella legge del 7 luglio 1876, N. 3213 (serie 2ª), i quali avendo titolo all'assegno non abbiano finora potuto farlo valere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.
S. DE SAINT-BON.
L. LUZZATTI.

Visto: *Il Guardasigilli*, L. FERRARIS.

N. **135**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 350 che stabilisce il ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra**. — 28 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 22 aprile 1888 N. 5385, che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visti i RR. Decreti 24 giugno 1888 N. 5496 e 2 luglio 1890 N. 6937 che modificano lo stesso ruolo organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra viene stabilito come segue, a datare dal 1° luglio 1891:

1 Ministro;
1 Sottosegretario di Stato.

Carriera amministrativa e di ragioneria.

4 Direttori generali;
7 Direttori capi di divisione di 1ª classe;
12 Direttori capi di divisione di 2ª classe;
26 Capi sezione di 1ª classe;
28 Capi sezione di 2ª classe;

26 Segretari di 1ª classe;
36 Segretari di 2ª classe;
23 Segretari di 3ª classe;
24 Vice-segretari di 1ª classe;
20 Vice-segretari di 2ª classe;
21 Vice-segretari di 3ª classe;
Volontari (numero indeterminato).

Carriera d'ordine.

1 Capo degli uffici d'ordine;
7 Archivisti di 1ª classe;
20 Archivisti di 2ª classe;
32 Archivisti di 3ª classe;
70 Ufficiali d'ordine di 1ª classe;
67 Ufficiali d'ordine di 2ª classe;
61 Ufficiali d'ordine di 3ª classe.

Personale di servizio.

1 Capo della sorveglianza pel servizio interno a lire 1600;
2 Capi uscieri, a lire 1400;
18 Uscieri, a lire 1300;
18 Uscieri, a lire 1200;
14 Uscieri, a lire 1100;
6 Uscieri, a lire 1000;
24 Inservienti fissi, a lire 850;
1 Legatore di libri, a lire 1500;
1 Legatore di libri, a lire 1350.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

N. 136 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.** — 4 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 28 giugno 1891, N. 350, che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto l'articolo 20 del R. Decreto 22 aprile 1888 N. 5385 (serie 3ª) portante l'ordinamento di detta amministrazione;

Determina:

Lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici è stabilito in conformità dell'annessa tabella.

Roma, addì 4 luglio 1891.

Il Ministro
PELLOUX.

RIPARTO *dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, uffici, con indicazione del numero delle sezioni per ciascuna divisione.*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI OD UFFICI	Sezioni
Segretariato generale.	Gabinetto del Ministro	—
	Divisione stato maggiore	4
	Id. giustizia, scuole militari e personale sanitario	3
	Id. personale del Ministero, giubilazioni, sussidi e servizio interno	2
	Id. 1ª ragioneria	3
	Id. 2ª ragioneria	2
Direzione generale fanteria e cavalleria.	Ufficio affari generali	—
	Divisione fanteria	3
	Id. cavalleria	2
	Ufficio ispezione veterinaria	—
Direzione generale artiglieria e genio.	Ufficio affari generali	—
	Divisione personale d'artiglieria	2
	Id. materiale d'artiglieria	3
	Id. personale e materiale del genio	4
Direzione generale servizi amministrativi.	Ufficio affari generali	—
	Divisione sussistenze e trasporti	3
	Id. vestiario e casermaggio	3
	Id. assegni e contabilità dei corpi	3
	Id. personali amministrativi e contabili	2
Direzione generale leve e truppa.	Ufficio affari generali	—
	Divisione 1ª leve	3
	Id. 2ª leve	3
	Id. truppa	3
	Id. rafferme	2
	dI. matricole	3

RIPARTO *delle attribuzioni*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI di ciascun ramo di servizio	SEZIONI
Segretariato generale . . .	Gabinetto del Ministro .	–
	Divisione stato maggiore .	1ª sezione.
		2ª sezione.
		3ª sezione.
		4ª sezione.
	Divisione giustizia, scuole militari e personale sanitario.	1ª sezione.
		2ª sezione.
		3ª sezione.
	Divisione personale del Ministero, giubilazioni, sussidi e servizio interno.	1ª sezione.
		2ª sezione.
	1ª divisione ragioneria . .	1ª sezione.
		2ª sezione.

gni divisione, sezione ed ufficio.

ATTRIBUZIONI
Personale dello stato maggiore generale del R. esercito e della Casa militare di S. M. e dei Reali Principi — Affari specialmente riservati — Corrispondenza del Ministro e del Sottosegretario di Stato — Udienze.
Istruzioni, movimenti e servizio delle truppe — Personale e servizio del Corpo di stato maggiore e dell'Istituto geografico militare — Scuola di guerra — Scuola centrale di tiro di fanteria — Questioni di fortificazione e di viabilità. Difesa dello Stato — Ordinamento dell'esercito — Mobilitazione — Bilancio — Equipaggiamento — Dotazioni varie. Tiro a segno nazionale — Truppe d'Africa — Compilazione e revisione di regolamenti — Bollettino e giornale militare. Servizio tecnico sanitario — Dotazioni di materiali sanitarii e farmaceutici — Bagni termali. — Statistica sanitaria.
Personale e servizio della giustizia militare — Ordini equestri nazionali e stranieri — Medaglie al valore militare e civile — Medaglie commemorative — Titoli nobiliari — Ex cappellani e parrocchie nelle provincie meridionali — Stato civile e testamenti in campagna. Scuole militari (Accademia militare — Scuola militare — Scuola pei sottufficiali — Collegi militari — Scuola magistrale di scherma) — Collegi convitti nazionali militarizzati. — Assegnazione degli ufficiali alle scuole ed ai collegi — Programmi e regolamenti. Personale degli ufficiali del Corpo sanitario militare e dei farmacisti militari — Scuola d'applicazione di sanità militare — Orfanotrofio militare e personale relativo — Sussidi ed assegni alle orfane di militari — Istituto nazionale per le figlie di militari.
Personale del Ministero e relativa matricola — Sussidi — Economato e Cassa — Biblioteche militari — Servizio interno. Collocamenti a riposo e in riforma d'ufficiali, impiegati, militari di truppa ed operai — Accertamento delle infermità provenienti da causa di servizio — Assegni vitalizi ai veterani 1848-49 — Archivi.
Bilanci — Situazioni — Conti consuntivi — Scritture complesse — Parificazione dei conti giudiziali — Conto delle pensioni — Versamenti casuali. Contabilità delle spese e degli impegni — Conti correnti delle imprese e dei funzionari delegati per i capitoli riguardanti i servizi dell'artiglieria e del genio.

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI di ciascun ramo di servizio	SEZIONI
(*segue*)	1ª divisione ragioneria . .	3ª sezione .
Segretariato generale. . .		1ª sezione .
	2ª divisione ragioneria . .	2ª sezione .
	Ufficio affari generali . .	—
Direzione generale fanteria e cavalleria.	Divisione fanteria . . .	1ª sezione .
		2ª sezione .
		3ª sezione .
	Divisione cavalleria . . .	1ª sezione .
		2ª sezione .
	—	Uff. d'isp. veter.
	Ufficio affari generali . .	—
Direzione generale artiglieria e genio.	Divisione personale di artiglieria.	1ª sezione. .
		2ª sezione. .

ATTRIBUZIONI

Contabilità delle spese e degli impegni — Conti correnti delle imprese e dei funzionari delegati pei servizi del vestiario, pane, viveri, foraggi, casermaggio, rimonte, materiale sanitario — Istituto geografico e biblioteche militari.

Contabilità delle spese fisse pagabili con ruoli e con mandati diretti — di quelle d'ufficio — casuali — di giustizia — di rimborsi per trasferte ed incarichi speciali — di rafferme — e per sussidi.
Contabilità degli assegni ordinari ai corpi e personali del R. esercito — delle indennità di viaggio — Indennità dei conti correnti delle anticipazioni — Statistica.

Servizio disciplinare per gli ufficiali dipendenti dalla direzione generale — Personale ed ordine interno della direzione generale — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni.

Personale degli ufficiali dei corpi mobili di fanteria.
Personale degli ufficiali dei distretti, delle fortezze, delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena e del corpo invalidi e veterani — Ufficiali di fanteria in posizione di servizio ausiliario.
Ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva dell'arma di fanteria.

Personale degli ufficiali di cavalleria, dei carabinieri reali, e dei veterinari militari — Ufficiali di complemento e di riserva dell'arma di cavalleria e del corpo veterinario militare — Ufficiali di riserva dell'arma dei carabinieri reali — Scuola di cavalleria.
Rimonta cavalli — Cavalli d'agevolezza — Depositi di allevamento — Matricole dei cavalli e muli.

Servizio d'ispezione e statistica veterinaria.

Personale degli ufficiali superiori capi di servizio d'artiglieria e genio — Personale ed ordine interno della direzione generale — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni.

Personale degli ufficiali d'artiglieria (meno i capi servizio) — Personale degli impiegati d'artiglieria — Scuola d'applicazione di artiglieria e genio — Capi armaiuoli — Guarda batterie nei forti — Quadrupedi d'artiglieria — Rimonta.
Ordinamenti ed organici d'artiglieria — Regolamenti ed istruzioni d'artiglieria — Ispezioni d'artiglieria — Rivista d'artiglieria e genio — Scuole di tiro ed esercitazioni dell'artiglieria — Ammaestramento operai dei reggimenti — Mobilitazione — Rivista e requisizione quadrupedi.

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI di ciascun ramo di servizio	SEZIONI
(*segue*)		1ª sezione .
	Divisione materiale di artiglieria.	2ª sezione .
		3ª sezione. .
Direzione generale artiglieria e genio.		1ª sezione .
		2ª sezione .
	Divisione personale e materiale del genio.	3ª sezione. .
		4ª sezione. .
	Ufficio affari generali . .	—
Direzione generale servizi amministrativi.		1ª sezione .
	Divisioni sussistenze e trasporti	2ª sezione .
		3ª sezione .

ATTRIBUZIONI

Armamento delle piazze — Parchi d'assedio — Costruzione e riparazioni del materiale d'artiglieria — Studi ed esperimenti di materiali d'artiglieria — Ordinamento e distribuzione del materiale d'artiglieria — Laboratorio fotolitografico.
Dotazioni in armi portatili ai corpi del R. esercito — Fabbricazione e riparazione delle armi portatili — Bufetterie — Munizioni per armi portatili — Tiro delle armi portatili.
Contratti e contabilità del materiale d'artiglieria — Personale operai di artiglieria (civili e militari) — Trasporti di materiali d'artiglieria.

Personale degli ufficiali del genio (meno i capi servizio) — Impiegati civili del genio — Ordinamento e regolamenti pel servizio del genio — Colombaie militari — Mobilitazione.
Servizio territoriale del genio — Lavori per edifizi militari, opere stradali ed idrauliche — Operai del genio e casermieri — Concessione di alloggi in fabbricati militari.
Fortificazioni — Materiali del genio — Officine — Servitù militari — Danni per esercitazioni militari
Espropriazioni e contratti di acquisto di immobili — Contratti per lavori — Provviste, contabilità relative — Contabilità delle direzioni del genio — Amministrazione degli immobili di demanio pubblico e patrimoniali — Servitù prediali e diritti immobiliari — Affitti attivi e passivi di immobili — Canoni di acqua — Danni di guerra — Liti riflettenti il servizio del genio.

Convenzioni e regolamenti ferroviari — Ispezione ai servizi di commissariato militare — Personale ed ordine interno della direzione generale — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni — Statistica.

Servizio ad economia — Compagnie di sussistenze — Materiali — Approvvigionamenti di mobilitazione — Viveri di riserva — Contabilità in danaro e in materia degli stabilimenti delle sussistenze
Servizio ad impresa pane, viveri e foraggi — Contratti per acquisti di derrate e materiale delle sussistenze — Trasporti per ferrovia, per mare e ad impresa — Contenzioso.
Bilancio — Contabilità — Scritture per le imprese e per i servizi ad economia — Mandati di pagamento.

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI di ciascun ramo di servizio	SEZIONI
(*segue*)		1ª sezione. .
	Divisione vestiario e casermaggio.	2ª sezione .
		3ª sezione .
Direzione generale servizi amministrativi.		
		1ª sezione .
	Divisione assegni e contabilità dei corpi.	2ª sezione .
		3ª sezione .
	Divisione personali amministrativi e contabili.	1ª sezione. .
		2ª sezione. .
	Ufficio affari generali . .	—
		1ª sezione. .
Direzione generale leve e truppe.	1ª divisione leve	2ª sezione. .
		3ª sezione .

ATTRIBUZIONI
Divisa della truppa — Dotazioni di vestiario e di materiali di servizio generale — Magazzini centrali — Opificio arredi militari — Amministrazione del vestiario e dei materiali di servizio generale nei rapporti tra corpi e Stato — Servizio ad economia. Bilancio — Appalti di robe di vestiario e di servizio generale — Contratti — Conti correnti coi provveditori — Contenzioso — Conti giudiziali — Conti del corredo — Mandati di pagamento. Casermaggio e combustibile per la truppa — Mobilio degli uffici — Alloggio e mobilio dei comandanti di corpo d'armata e di divisione — Somministrazioni dei comuni — Contenzioso — Bilancio — Appalti — Contratti — Conti correnti con le imprese — Contabilità e mandati di pagamenti.
Stipendi, assegnamenti fissi ed indennità eventuali — Mandati di anticipazione — Rendiconti verso lo Stato. Amministrazione interna dei corpi, delle scuole e dei collegi militari — Masse — Ispezioni amministrative — Quadrupedi dei corpi di fanteria. Compilazione e revisione dei regolamenti amministrativi — Amministrazione delle truppe d'Africa — Dotazioni di cancelleria e stampati per la mobilitazione — Modellario degli stampati.
Corpo di commissariato militare — Scrivani locali — Impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali. Corpo degli ufficiali contabili — Impiegati civili contabili.
Personale ed ordine interno della Direzione generale — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni. — Situazione della forza — Archivio, protocollo ed ufficio copisteria della Direzione generale.
Disposizioni per le operazioni di leva — Contenzioso — Omessi e contravvenzioni alla legge, abusi e frodi — Visite all'estero — Questioni di doppia iscrizione, di cittadinanza e di esclusione dal servizio. Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva — Quesiti in materia di assegnazione degli inscritti di leva alla 3ª categoria — Liste generali, variazioni, esame delle sentenze e disposizioni varie relative ai renitenti. Passaggio di militari dalla 1ª e dalla 2ª alla 3ª categoria per ragioni di famiglia.

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI di ciascun ramo di servizio	SEZIONI
(*segue*)		1ª sezione.
	2ª divisione leve	2ª sezione.
		3ª sezione.
		1ª sezione
	Divisione truppa	2ª sezione
		3ª sezione
Direzione generale leve e truppa.		1ª sezione
	Divisione rafferme	2ª sezione
		1ª sezione
		2ª sezione
	Divisione matricole	3ª sezione

ATTRIBUZIONI

Ispezioni agli uffici di leva — Personale dei commissari di leva — Riparto e sistemazione del contingente di 1ª categoria — Conti di leva — Tabelle statistiche sulle vicende del R. Esercito — Relazione annuale sulla leva.

Chiamata e partenza del contingente — Rassegne speciali degli inscritti — Rimpiazzi nel contingente — Questioni di riforma o di rivedibilità.

Passaggi in 1ª categoria per libera elezione — Riparto degli inscritti di 1ª categoria aventi la ferma di soli due anni — Visite per delegazione nel Regno — Verificazione del contingente.

Promozioni e licenze — Tabelle di reclutamento ed assegnazione del contingente ai corpi — Allievi ufficiali di complemento — Allievi sergenti — Passaggio di classi alle milizie e congedo assoluto — Espulsioni — Ammissione nelle truppe d'Africa — Questioni di ferma e obblighi di servizio.

Riammissioni in servizio — Retrocessioni e questioni di disciplina — Movimenti di sottufficiali e militari di truppa — Informazioni sui militari di truppa — Rassegne di rimando.

Licenziamento e chiamata delle classi — Passaporti — Arruolamenti volontari ordinari e di un anno — Premuniti pel volontariato — Studenti universitari ammessi a ritardare il servizio — Surrogazioni tra fratelli.

Rafferme con premio e senza premio — Rafferme con soprassoldo — Accertamento del diritto dei sottufficiali ad impiego civile.

Richieste di anticipazione ai Corpi per le spese delle rafferme con premio e con soprassoldo — Revisione e liquidazione dei relativi conti — Provvedimenti per la capitalizzazione dei premi di rafferma e per le indennità ai sottufficiali raffermati con soprassoldo.

Matricola degli ufficiali e degli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra — Rilascio di estratti dai vecchi ruoli matricolari — Questioni relative ai servizi negli eserciti dei cessati governi e nei corpi volontari — Riconoscimento ed inscrizione a matricola delle campagne di guerra — Annuario militare.

Matricola dei sottufficiali di tutte le armi effettivi ai corpi — Matricole dei militari di truppe del Corpo invalidi e veterani; degli stabilimenti militari di pena e delle truppe d'Africa. — Registro dei disertori.

Matricola dei militari di 1ª categoria delle compagnie permanenti dei distretti; della milizia mobile di fanteria e bersaglieri; della milizia territoriale di tutte le armi (meno gli alpini, le compagnie di sussistenza e di sanità) e della milizia speciale di Sardegna — Revisione dei documenti per arruolamenti volontari, per surrogazioni di fratello, per passaggi in 1ª categoria per libera elezione e per riammissione in servizio — Disposizioni di massima sul servizio delle matricole — Matricola degli operai borghesi dell'amministrazione militare.

N. **137**. — TRASPORTI MILITARI. — **Decreto Ministeriale che affida i servizi della trazione e movimento sulla linea Torino-Torre Pellice alla brigata ferrovieri del 4° reggimento genio**. — 30 giugno.

Per completare l'istruzione della brigata ferrovieri essendosi stabilito di affidarle l'esercizio di un tronco ferroviario,

I MINISTRI DELLA GUERRA E DEI LAVORI PUBBLICI

Determinano:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1891, i servizi della trazione e del movimento sulla linea Torino-Torre Pellice e diramazione Bricherasio-Barge, saranno disimpegnati dal personale della brigata ferrovieri del 4° reggimento genio, sotto l'osservanza delle prescrizioni della legge sulle opere pubbliche in data 20 marzo 1865, allegato F, e del Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. Decreto 31 ottobre 1873 N. 1687 (serie 2ª).

Art. 2.

Il personale militare impiegato in detti servizi conserverà in massima la propria uniforme, e le attribuzioni speciali di servizio ferroviario a ciascuno affidate saranno indicate cogli stessi distintivi del personale della rete mediterranea, portati però su di una fascia applicata al braccio destro.

Art. 3.

Nei rapporti col pubblico il personale militare, in servizio sulla linea, avrà gli stessi doveri, diritti ed autorità determinati pel personale ferroviario civile dalla legge e dal Regolamento sopracitati e dai regolamenti ed ordini di servizio ferroviario.

Il Ministro della guerra PELLOUX.

Il Ministro dei lavori pubblici BRANCA.

N. **138**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 27 marzo 1879**. — 2 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito — Testo unico approvato con R. Decreto del 27 agosto 1887;

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali;

Visti i RR. Decreti 22 marzo 1883, 6 luglio 1884, 20 luglio 1887, 29 marzo e 28 giugno 1888, 7 luglio 1889, 6 luglio e 10 novembre 1890 che modificano i quadri delle indennità eventuali ed il relativo Regolamento approvato col citato R. Decreto 27 marzo 1879;

Vista la legge 28 giugno 1891 N. 308 che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle disposizioni del quadro C annesso al Nostro Reale Decreto 27 marzo 1879, sono fatte le seguenti modificazioni:

1° Al N. 40 è sostituito il seguente:

Soldati palafrenieri della scuola di cavalleria distaccati per il governo dei cavalli presso l'accademia militare, la scuola militare, la scuola di guerra e la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.	»	05	Soprassoldo giornaliero per il governo dei cavalli.

Art. 2.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1891.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

In conseguenza della modificazione arrecata col surriportato R. Decreto al N. 40 del quadro C delle indennità eventuali, cessa col 1° luglio 1891 il soprassoldo di centesimi cinque al giorno ai soldati dei reggimenti d'artiglieria e del genio che hanno in consegna i cavalli.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **139**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prezzo della giberna sguernita, di truppa a piedi di artiglieria e del genio, per caricatori (6*-1889)** — 16 luglio.

Nel 5° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, testè pubblicato,

è incorso un errore di stampa relativamente al prezzo della giberna distinta al numero categorico 1639, il quale prezzo invece di L. 2,80, come risulta a pag. 11 dell'oradetto fascicolo, dev'essere L. 2.

Si determina pertanto che sia corretto opportunamente il fascicolo di cui è caso.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **140**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Denominazione di opere di fortificazione della piazza di Spezia**. — 16 luglio.

Sua Maestà il Re si è degnata approvare la proposta d'intitolare dall'augusto Suo Nome la torre corazzata della Scuola nell'isola Palmaria a Spezia.

E però si determina che detta nuova opera assuma quindi innanzi il nome di

TORRE CORAZZATA UMBERTO I.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **141**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Terza serie di aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie**. — 18 luglio.

È stata pubblicata una 3ª serie di varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, varianti che saranno anche riprodotte in apposita Nota del *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti d'artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **142**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritiro degli effetti militari agli uomini che cessano dal servizio mentre sono in licenza**. — 19 luglio.

Per agevolare il ritiro degli effetti militari agli uomini di truppa che cessano dal servizio mentre si trovano in licenza, il Ministero ha deciso che ogni qualvolta gli individui siano domiciliati fuori della sede del distretto, il ritiro sia fatto per mezzo delle stazioni dei carabinieri reali.

Al § 2038 del Regolamento d'amministrazione sono quindi aggiunte le disposizioni che seguono:

« Nel caso che gli uomini risiedano fuori della sede del distretto, il comando di questo richiederà la stazione carabinieri reali del luogo di residenza di provvedere essa al ritiro delle robe, comunicandole all'uopo l'elenco delle robe da ritirarsi. Gli oggetti ritirati saranno dalla stazione spediti al distretto in pacchi postali, avvertendo che basterà farne involti con carta consistente e assicurati con funicella.

« Lo stesso procedimento sarà pure osservato, quando occorra, per il ritiro delle robe di proprietà dell'amministrazione militare in consegna a sottufficiali promossi sottotenenti mentre trovansi in licenza.

« Le spese di spedizione incontrate dalle stazioni dei carabinieri reali saranno rimborsate dai distretti a carico della propria massa vestiario. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **143**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al volume III, titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria.** — (Servizio delle artiglierie d'assedio). — 23 luglio.

È stata stampata, in apposito fascicoletto, la seconda serie di aggiunte e varianti al volume III, titolo I, delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Servizio delle artiglierie d'assedio).

I comandi, i corpi, gli uffici e le scuole acquisteranno, di tale fascicolo, un numero di copie eguale a quello del volume predetto che essi hanno in dotazione.

Le relative richieste saranno trasmesse all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed, in esse, saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per conto proprio.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — PELLOUX

N. **144**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari *Vernante-Limone*, *Barcellona-Oliveri* e *Arce-Sora*.** — 23 luglio.

Si rende noto alle autorità militari quanto segue:

Col 1° giugno p. p. venne aperto all'esercizio il tronco *Vernante-Limone*, della linea *Cuneo-Ventimiglia*, comprendente la sola stazione di *Limone*, la quale fu ammessa a tutti indistintamente i trasporti delle merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria, in servizio interno e cumulativo italiano, compresi i veicoli ed il bestiame.

La distanza fra la stazione di *Vernante* e quella di *Limone* è di chilometri 9.

Col giorno 15 giugno p. p. venne aperto all'esercizio il tronco *Barcellona-Oliveri*, della linea *Messina-Cerda*, che comprende le stazioni di *Castroreale-Bagni*, *Castroreale-Novara-Furnari*, *Falcone* ed *Oliveri* che, per ora, sono abilitate soltanto al servizio viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità, pei colli non eccedenti ciascuno il peso di chilogrammi 50, in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze chilometriche fra le stazioni del tronco *Barcellona-Oliveri* risultano dalla seguente tabella poliometrica.

Barcellona				
5	Castroreale-Bagni			
9	4	Castroreale-Novara-Furnari		
14	9	5	Falcone	
16	11	8	3	Oliveri

Col 1° luglio corrente venne aperto all'esercizio il tronco *Arce-Sora*, della linea *Roccasecca-Avezzano*, comprendente le stazioni di *Fontana*, *Arpino*, *Isola Liri*, e *Sora*, le quali ad eccezione di *Fontana*, che è ammessa al solo servizio dei viaggiatori e bagagli, sono abilitate a tutti indistintamente i servizi delle merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze fra le stazioni del tronco *Roccasecca-Sora* sono indicate nella tavola poliometrica seguente:

Roccasecca				
10	Arce			
14	5	Fontana		
20	11	6	Arpino	
25	15	11	5	Isola Liri
30	21	16	11	6	Sora

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 28ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° agosto

LUGLIO 26. — Tassa di bollo sulla dichiarazione di cessazione dal servizio da rilasciarsi agli ufficiali ammogliati, *pag.* 391.
» 26. — Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali, *pag.* 391.
» 26. — Insegne per comandi e servizi in guerra. — Lanterne per insegna, *pag.* 391.
» 30. — Permottazioni dei drappelli di truppa, *pag.* 392.
» 30. — Partecipazioni per i condannati al carcere ed alla reclusione militare, *pag.* 392.
— Decisioni di massima, *pag.* 393.

Atto N. **115**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Tassa di bollo sulla dichiarazione di cessazione dal servizio da rilasciarsi agli ufficiali ammogliati**. — 26 luglio.

A schiarimento del N. 6 dell'Istruzione 25 aprile 1891, relativa al R. Decreto 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali (Allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare), si avvertono i comandanti di corpo ed i capi di servizio che la dichiarazione di cessazione dal servizio ivi indicata, dovrà sempre essere rilasciata su carta filigranata col bollo ordinario di lire 0,60.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **116**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali**. — 26 luglio.

Al N. 6 della Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 7 luglio 1887, circa gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali (*Atto* N. 139 del 1887), è sostituito il seguente:

« 6. Di massima ogni reggimento non deve avere più di un ufficiale subalterno comandato come ufficiale d'ordinanza. »

Il Ministro — PELLOUX.

N **117**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Insegne per comandi e servizi in guerra. — Lanterne per insegna**. — 26 luglio.

In relazione all'*Atto* 119 del corrente anno, sono stati adottati i seguenti materiali di equipaggiamento:

Insegne per il gran quartiere generale;

Insegne per l'intendenza generale, i comandi generali di artiglieria e del genio e la direzione generale dei trasporti;

Insegne per i comandi e servizi d'armata;

Insegne per i comandi e servizi di corpo d'armata;

Insegne per i comandi e servizi di divisione;

Insegne per i comandi di brigata, di reggimento e di legione;

Lanterne per insegna.

La prima somministrazione di detti oggetti verrà fatta per cura del Ministero, che diramerà istruzioni sul modo di servirsi delle lanterne.

Tanto queste quanto le insegne non saranno adoperate ai campi od alle grandi manovre, o in altri servizi del tempo di pace, salvo speciali ordini del Ministero.

Il Ministro — Pelloux.

N. **148**. — TRASPORTI MILITARI. — **Pernottazioni di drappelli di truppa**. — 30 luglio.

Risulta al Ministero che non di rado nel far viaggiare drappelli di truppa i corpi non si attengono strettamente al disposto dal § 37 del Regolamento sul servizio dei trasporti, e prescrivono sui documenti di viaggio pernottazioni non giustificate, le quali prolungano la durata dei viaggi, con perdita di giornate d'istruzione, e ne aumentano anche la spesa per il maggior numero di giornate d'indennità di marcia da corrispondersi.

Il Ministero richiama pertanto tutti i corpi e comandi alla stretta osservanza delle disposizioni regolamentari al riguardo.

Il Ministro — Pelloux.

N. **149**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Partecipazioni per i condannati al carcere ed alla reclusione militare**. — 30 luglio.

Affinchè gli specchi da trasmettersi dagli avvocati fiscali militari al comando degli stabilimenti militari di pena, a norma del § 25 (comma *b*) dell'allegato 12 al Regolamento di disciplina, per i condannati al carcere od alla reclusione militare siano uniformi e contengano sempre tutti i dati necessari, il Ministero determina che vengano compilati secondo il modulo allegato al presente *Atto*.

Il Ministro — Pelloux.

TRIBUNALE MILITARE DI.....

SPECCHIO *delle indicazioni relative all'infrascritto militare stato condannato da questo tribunale al ..... militare.*

Cognome e nome		
Luogo di nascita	Provincia	
	Comune	
	Frazione	
Classe di leva 18....		
Professione o mestiere		
Corpo di provenienza		
Reato commesso		
Pena inflitta (anni, mesi e giorni)		
Data da cui la pena decorre		18....
Data colla quale termina la pena		18....

ANNOTAZIONI

A ..... li ..... 18....

L'AVVOCATO FISCALE MILITARE.

DECISIONI DI MASSIMA

132.

Indennità di missione all'estero. — L'indennità di missione all'estero stabilita dal quadro B del R. Decreto 27 marzo 1879 per gli ufficiali e gli uomini di truppa tiene luogo, per ogni effetto, della ordinaria indennità di trasferta.

Essa non è quindi dovuta nei tragitti per mare (spettando, in questo caso, il trattamento di bordo) e, quanto agli uomini di truppa, non è cumulabile col soldo e neppure con qualsiasi dei soprassoldi speciali indicati nel quadro C dello stesso Decreto (*Div. **Assegni***).

133.

Uomini in licenza straordinaria in attesa del congedo. — Per gli uomini delle classi anziane in licenza che vengono lasciati in tale posizione in attesa del congedo (Circolare 68-1891) i corpi dovranno senz'altro richiedere l'indennità fissa per le spese di viaggio come si fa, a norma dell'*Atto* 43 del 1891, nei casi di diretto invio in licenza straordinaria (*Div. Assegni*).

134.

Uomini dell'arma dei carabinieri aggregati. — Nel soldo degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali essendo compreso anche la quota vitto, quando gli individui vengano aggregati a corpi d'altra arma ed ivi ammessi al vitto comune, vanno soggetti ad una ritenuta giornaliera: di centesimi 60 (20 per il pane e 40 per i viveri), i conviventi al rancio dei caporali e soldati; di lire 1,10 (centesimi 20 per il pane e 90 per i viveri), i sottufficiali conviventi alla mensa.

Nel caso che vengano ricoverati all'infermeria del corpo andranno inoltre soggetti ad una ritenuta di: centesimi 50 i marescialli d'alloggio; centesimi 40 i brigadieri, centesimi 30 i vice-brigadieri e carabinieri. (*Div. Assegni*).

135.

Uomini ammessi negli stabilimenti balneari militari. — A schiarimento delle disposizioni date coll'*Atto* 102-1891 per gli uomini di truppa ammessi negli stabilimenti balneari militari, il Ministero dichiara:

1° Che per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali e del corpo invalidi e veterani e per gli allievi della scuola di applicazione di sanità l'assegno giornaliero da richiedersi ai corpi a titolo di retta dev'essere diminuito, per effetto del § 47 dell'*Atto* 16-1891, della quota manutenzione vestiario come nelle ordinarie aggregazioni;

2° Che negli stabilimenti dove è fissato un trattamento alimentare speciale (§ 13 dell'Allegato 2 al Regolamento del servizio sanitario) i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali vanno sempre considerati, rapporto al soldo loro dovuto, come conviventi alla mensa;

3° Che negli stabilimenti dipendenti da ospedali militari gli uomini in cura sono dati in forza, come aggregati, ai plotoni di sanità (*Div. Assegni*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 29ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 agosto

AGOSTO 11. — Costituzione delle brigate nei reggimenti di artiglieria di corpo d'armata, *pag.* 393.

» 12. — Aggiunte e varianti all'Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie. *pag.* 395.

Atto N. **150.** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Costituzione delle brigate nei reggimenti di artiglieria di corpo d'armata.** — 11 agosto.

A datare dal 1° ottobre le batterie dei reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata saranno raggruppate in due brigate, la 1ª di 4 batterie da 7 e la 2ª di 4 batterie da 9.

I comandanti dei predetti reggimenti disporranno che per la data sovra indicata le attuali batterie 5ª e 6ª passino a far parte della 1ª brigata assumendo rispettivamente la numerazione di 3ª e 4ª, e che le attuali 3ª e 4ª passino alla 2ª brigata assumendo rispettivamente la numerazione di 5ª e 6ª.

Nessun movimento di reparti dovrà eseguirsi per l'attuazione di questo provvedimento, anche se qualche distaccamento verrà per esso a trovarsi costituito con batterie di brigate differenti; in tal caso la sistemazione di siffatti distaccamenti dovrà aver luogo dopo le scuole di tiro dell'anno venturo.

Il Ministero si riserva di apportare le necessarie modificazioni agli specchi relativi alle brigate di artiglieria di corpo d'armata contenuti nei tomi I e II della istruzione per la mobilitazione del regio esercito.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **151.** — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Aggiunte e varianti all'Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.** — 12 agosto.

Stante le variazioni portate dai nuovi contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso nel servizio sanitario militare, ed essendosi per di più ricono-

sciuto opportuno di fare alcune aggiunte e soppressioni nell'Elenco generale di dette sostanze in vigore per gli *Atti* N. 129 del 1889 e N. 138 del 1890, il Ministero ha determinato che in esso Elenco generale e tariffa siano eseguite colla data del 1° ottobre 1891 le aggiunte, cancellazioni e varianti indicate nel prospetto annesso al presente *Atto*.

I medicinali soppressi che le direzioni d'ospedale avessero in carico, saranno adoprati fino a consumazione; e, se avariati, ne sarà fatto lo scarico secondo le norme vigenti.

La farmacia centrale militare eseguirà, colla stessa data, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 542 del regolamento d'amministrazione e di contabilità dei corpi 1° maggio 1885, nonchè l'aggiunta sul registro Mod. 237 delle nuove sostanze state introdotte nell'Elenco e tariffa suddetta.

Il Ministro — PELLOUX.

PROSPETTO *delle aggiunte e delle varianti da farsi nell'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie per l'anno 1891-92.*

N. categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Prezzo per unità di misura Lire	Centesimi	*ANNOTAZIONI*
8	Acido acetico pirolegnoso O .	kg.	2	60	
13	Id. benzoico del benzoino .	»	18	00	
42	Alcole del commercio. . . .	»	3	30	Variazioni di prezzo.
43	Id. rettificato.	»	3	30	
70	Antipirina	»	134	70	
74	Argento di coppella	»	197	50	
129	Carbonato di piombo	»	2	30	
138	Cartine cantaridate	N.	—	—	Da cancellarsi.
141	Castoreo del Canadà	kg.	170	60	
154	Cloralio idrato.	»	14	40	
166	Cloroformio.	»	11	70	
170	Cloruro ferrico secco	»	2	60	
172	Id. mercurico	»	8	10	Variazioni di prezzo.
177	Id. zincico fuso del comm.	»	4	10	
182	Cognac vero	»	4	50	
200	Cousso (vette fiorite)	»	5	00	
210	Carta pergamenata bianca . .	»	2	20	Alta m. 1,50. Aggiunta, di prelevamento facoltativo.

232	Estratto acquoso di carne (Liebig)	kg.	22	40	
253	Etere etilico	»	5	40	
276	Fenacetina	»	89	80	
288	Gialappa	»	5	40	
307	Idrolato di germogli di pino	»	1	00	
314	Iodo	»	40	40	
315	Iodoformio	»	50	30	
319	Ioduro potassico	»	36	80	
321	Ipecacuana (radici)	»	27	90	
350	Mandorle dolci	»	3	270	Variazioni di prezzo.
368	Morfina	»	59	00	
406	Olio volatile d'anaci	»	32	40	
407	Id. di bucce di limoni	»	25	20	
408	Id. di menta	»	76	30	
413	Oppio	»	49	40	
445	Pepsina idroclorica	»	35	90	
467	Rhum vero	»	4	10	
477	Salicilato sodico	»	27	00	
497	Senape, polv. priva d'olio grasso	»	4	50	
502	Silicato potassico fuso	»	2	50	
503	Silicato potassico S. O.	»	1	50	
536	Sparadrappo cantaridato	N.	5	00	Variazioni di prezzo.
537	Solfofenato di zinco	kg.	5	40	
538	Solfonale	»	53	90	
545	Taffettà all'arnica	m.	0	80	Alto cm. 9, Aggiunta di prelevamento obbligatorio
546	Id. id.	»	1	50	Id. cm. 18, Aggiunta di prelevamento obbligatorio
593	Vescicante albespeyres	»	—	—	Da cancellarsi.
601	Zafferano	kg.	125	70	Variazioni di prezzo.
645	Brucina	»	269	30	
716	Tartrato sodico-potassico	»	5	00	Aggiunta. D'uso esclusivo della farmacia centrale.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

278

PARTE 30ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 agosto

AGOSTO 17. — Istruzione sulle manopere di forza per le artiglierie da costa, *pag.* 399.
» 18. — Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 399.
» 18. — Modificazione all'Istruzione sul servizio del materiale Gruppo C presso i corpi, *pag.* 401.
» 20. — Apertura all'esercizio del tronco Rocchetta Mell-Rapolla Ravello, *pag.* 404.
— Decisioni di massima, *pag.* 404.

Atto N. **152**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle manopere di forza per le artiglierie da costa (vol. V, titolo II delle Istruzioni pratiche d'artiglieria).** — 17 agosto.

Questo Ministero ha fatto compilare dal competente ispettorato una nuova Istruzione sulle manopere di forza per le artiglierie da costa, la quale costituirà il titolo II del vol. V delle Istruzioni pratiche d'artiglieria.

La stampa della predetta Istruzione è stata testè ultimata, epperò i corpi di artiglieria dovranno tosto acquistarne un numero di copie pari a quello per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

I vari comandi, distretti, uffici e scuole ne acquisteranno quel numero di copie che parrà loro conveniente per i servizi cui devono provvedere e per il proprio uso.

Le richieste relative saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed, in esse, saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per conto proprio.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 35.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **153**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — 18 agosto.

Si avvertono le autorità militari che all'attuale scompartimento territoriale delle compagnie dei carabinieri reali di Roma

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 21ª, *Atto* N. 404 del 1891. — Al 2° alinea, *invece di:* kg. 6,750 e kg. 3,370, *sostituire:* kg. 5,500 e kg. 3,000.

Interna, Roma Esterna 1ª, e Roma Esterna 2ª sono arrecate a datare dal 1° novembre p. v. le seguenti varianti.

Compagnia di Roma Interna.

Tenenza di S. Lorenzo in Lucina. — San Lorenzo in Lucina.

Tenenza del Popolo. — Popolo — Campomarzio — S. Eustacchio — Campitelli — Trevi — Ponte — Regola.

Tenenza dei Monti. — Termini — Monti — Scalo ferroviario — Esquilino — Celio — Porta Pia — Villa Ludovisi — Porta Salaria — Porta S. Lorenzo — S. Giovanni.

Tenenza di Trastevere. — Borgo — Prati di Castello — Trastevere — Testaccio — Porta Trionfale — Porta Portese — Castelporziano — S. Paolo — S. Sebastiano.

Compagnia di Roma Esterna 1ª.

Tenenza diretta. — Ponte Molle — Casale prima porta — Castel di Guido — S. Onofrio — Magliana — Fiumicino.

Sezione di Campagnano. — Campagnano — Formello — Castelnuovo di porto — Rignano Flaminio — S. Oreste — Torrita Tiberina — Ponzano Romano — Fiano Romano.

Tenenza di Bracciano. — Bracciano — Manziana — Oriolo Romano — Trevignano — Anguillara — Storta — Monterosi — Torrimpietra.

Tenenza di Civitavecchia. — Civitavecchia — Cerveteri — Corneto Tarquinia — Montalto di Castro — Tolfa — Allumiere — Monteromano.

Compagnia di Roma Esterna 2ª.

Tenenza diretta. — Tor Pignattara — Castel Giubileo — Capannacce — Frattocchie — Monterotondo.

Tenenza di Albano. — Albano — Castelgandolfo — Nettuno — Genzano — Civitalavinia — Marino — Anzio.

Tenenza di Frascati. — Frascati — Ponte degli Squarciarelli — Montecompatri — Rocca di Papa — Palestrina — Poli — Zagarolo.

Tenenza di Subiaco. — Subiaco — Agosta — Gerano — Genazzano — Cave — Olevano Romano — S. Vito Romano — Bellegra.

Tenenza di Tivoli. — Tivoli — Castel Madama — S. Polo de' Cavalieri — Vicovaro — Arsoli — Licenza — Palombara — Nerola — Montelibretti — Ciciliano — Montecelio.

Il Ministro — Pelloux.

N. **154**.— ARMI E MUNIZIONI. — **Modificazione all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi**. — 18 agosto.

Il Ministero determina che i numeri 22 e 23 del § 7 dell'Istruzione sopracitata, siano modificati come segue:

22. *Scoppi e rigonfiamenti di canne ed altri guasti occorsi alle armi nelle esercitazioni di tiro.*

Allorchè un'arma sparando cartucce a pallottola od a salve si guasta, sia per difetto di materia od a motivo della cartuccia, o per qualsiasi altra causa estranea all'arma od alla cartuccia, si dovrà procedere prontamente ad un'inchiesta per indagare la causa del guasto.

Ove trattisi di scoppio o rigonfiamento si dovrà specialmente appurare se il guasto possa essere derivato dal trovarsi l'anima ostruita da materie estranee, (stracci, stoppacci, turacciolo, ecc.); oppure impedita dalla pallottola del colpo precedente pel fatto di qualche cartuccia mancante in tutto od in parte della carica necessaria, perchè state manomesse; ed inoltre si dovrà osservare se nella canna si veda traccia di lesioni preesistenti, non prima avvertite.

Fatte tali indagini ed accertata, per quanto possibile, la causa del guasto non si compilerà altro documento che uno specchio, in duplice copia, conforme al qui annesso modello, in cui nella colonna 4 s'indicherà oltre al guasto anche il punto ove il medesimo si trova; nella colonna 6 si esprimerà chiaramente ed in modo conciso il risultato delle indagini fatte; e nella colonna 11 si segneranno quelle altre indicazioni che si reputeranno necessarie per meglio chiarire la causa del guasto, accennando anche se vi furono soldati feriti e l'entità delle ferite.

Una copia dello specchio sarà trasmessa direttamente dal corpo all'ispettorato delle armi e fabbriche d'armi; l'altra, per via gerarchica, al competente comando di corpo d'armata che lo riterrà presso di sè non dovendo più trasmettersi al Ministero.

L'arma guasta verrà subito ritirata ed inviata, nello stato in cui si trova, con tutti i suoi pezzi e col bossolo dell'ultima cartuccia sparata, alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma, per essere presa in esame dall'ispettorato anzidetto.

23. Al N.B. dovrà apportarsi la seguente variante:

invece di: N. B. I rapporti di cui ai precedenti numeri 22 e 23, ecc. ecc., *si sostituisca*: N.B. Lo specchio di cui al numero 22 ed il rapporto, con dichiarazione medica, di cui al numero 23, ecc. ecc.

Il Ministro — Pelloux.

1° REGGIMENTO FANT

SPECCHIO *dei guasti avvenuti durante l'esercitazione* di ti

SPECIE dell'arma 1	Lettera e numero dell'arma 2	Fabbrica d'armi ed anno di costruzione 3	SPECIE DEL GUASTO 4	Circostanze in cui avvenne il guasto 5	APP
Fucile M. 70/87 Tipo Reg.	L. M. 4735	Brescia 1885	Canna rigonfiata fra la 1ª e 2ª fascetta	Tiro di combattimento 1ª lezione	Pallo
				oppu	re
Fucile M. 70/87	A. B. 2397	Torino 1883	Lama della sciabola baionetta contorta	Tiro di combattimento 12ª lezione fuoco accelerato	Pallo
				oppu	r
Fucile M. 70/87	K. 3025	Terni 1889	Culatta mobile spaccata all'avvitatura e cassa rotta	Tiro al bersaglio 4ª lezione	Lista

Napoli, il 6 luglio 1891.

L'UFFICIALE PRESENTE AL TIRO

FANTERIA

di tiro alla sotto indicata arma il 5 luglio 1891.

APPREZZAMENTI sulle cagioni del guasto	CARTUCCIA			Direzione di artiglieria che ha distribuite le cartucce	*Annotazioni*
	Luogo di fabbricazione	anno	Qualità e se di 1ª carica o ricaricata		
6	7	8	9	10	11
Pallottola del colpo precedente rimasta nell'anima	Capua	1889	Polvere da fucileria, bossolo di ottone ricaricato	Napoli	Si ha motivo di credere che alla cartuccia fosse stata sottratta della polvere
rc					
Pallottola del fucile del soldato di 2ª riga	—	—	—	—	N. N.
re					
Distacco del fondello del bossolo	Bologna	1890	Balistite, bossolo di ottone 1ª carica	Napoli	Il tiratore riportò una ferita lacero-contusa al pollice della mano destra

V°. IL COMANDANTE IL REGGIMENTO

N. **155**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco *Rocchetta Melfi-Rapolla Lavello***. — 20 agosto.

Si rende noto alle autorità militari quanto segue:

Col giorno 1° corrente venne aperto all'esercizio il tronco *Rocchetta Melfi-Rapolla Lavello* appartenente alla linea *Rocchetta Melfi-Gioia del Colle*.

Detto tronco comprende le stazioni di San Nicola di Melfi e Rapolla Lavello, le quali vengono abilitate a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata e piccola velocità, veicoli e bestiame.

Le distanze chilometriche fra le stazioni del tronco *Rocchetta Melfi-Rapolla Lavello* risultano dalla seguente tabella poliometrica.

Rocchetta Melfi		
13	San Nicola di Melfi	
23	11	Rapolla Lavello

Il Sottosegretario di Stato — CARENZI.

DECISIONI DI MASSIMA

N. 136.

Indennità dovute agli ufficiali ed impiegati in viaggio per servizi inerenti al tiro a segno nazionale. — Le indennità di viaggio spettanti ad ufficiali ed impiegati per viaggi compiuti nell'interesse delle società di tiro a segno nazionale sono a carico dei bilanci delle società stesse.

Le domande di rimborso delle somme pagate per tale titolo saranno dalle amministrazioni del R. esercito rivolte ai prefetti delle provincie in cui hanno avuto luogo i servizi, affinchè alla loro volta possano promuovere dalle società interessate il dovuto reintegro.

Quando però si tratti di viaggi compiuti d'ordine dei comandanti di corpo d'armata allo scopo di verificare in qual modo vengano impartite le istruzioni ai militari di 2ª o di 3ª categoria in congedo, giusta il prescritto dall'ottavo capoverso

del *Compendio* in data 17 maggio 1885 (come risulta modificato dall'*Atto* 173 del 1888), le indennità pagate saranno poste a carico del bilancio del Ministero della guerra e conteggiate dalle amministrazioni sui rendiconti degli assegni di viaggio mod. 224.

Saranno del pari in egual modo conteggiate a carico del bilancio della guerra le spese per i giri d'ispezione che i predetti comandanti di corpo d'armata credessero di far compiere per accertarsi che tutta la parte *tecnica* proceda in modo regolare.

La presente massima sostituisce l'antecedente N. 128, che s'intende perciò abolita. (*Div. assegni*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

27.AC.[illegible]

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 agosto

AGOSTO 23. — Relazione a Sua Maestà e R. Decreto 23 agosto 1891, N. 494. — Amnistia a renitenti di leva, a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alle chiamate alle armi per istruzione, ed a taluni militari dichiarati disertori prima del 1° maggio 1866. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso, *pag.* 407.

ARCHIVIO STORICO

AUG. N. **156.** — RECLUTAMENTO. — **Relazione a Sua Maestà e R. Decreto 23 agosto 1891 n. 494. — Amnistia a renitenti di leva, a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alle chiamate alle armi per istruzione, ed a taluni militari dichiarati disertori prima del 1° maggio 1866. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso.** — 23 agosto.

SIRE.

In altre occasioni fu già rappresentato a V. M. come si trovino all'estero non pochi renitenti delle leve di terra e di mare, i quali pel timore d'incorrere nel rigore delle leggi sono trattenuti dal ritornare in patria e dal soddisfare così il più sentito ed il più naturale dei desiderii; mentre d'altra parte per aver abbandonato lo Stato coi loro genitori, taluni in tenerissima età, ed altri per essere anche nati all'estero, non possono tenersi intieramente responsabili della loro inobbedienza all'obbligo del servizio militare.

È bensì vero che i tribunali del regno possono apprezzare, ed apprezzano difatti, tali ragioni; ma non è men vero che il dubbio che ciò possa non avvenire fa sì che i renitenti sono esitanti nel sottoporre ad essi la loro sorte.

Per queste considerazioni appunto V. M. si degnò di concedere talune amnistie per reati e contravvenzioni previsti dalle leggi sul reclutamento.

Tutte però le amnistie precedenti furono subordinate alla condizione del ritorno nel regno per parte di coloro che avessero voluto profittare del sovrano indulto, e ciò diminuiva molto gli effetti che da quelle amnistie avrebbero potuto ottenersi.

Può forse parere singolare una tale affermazione trattandosi di cittadini che, come si è detto, anelano il ritorno in patria, ma ne sarà facilmente riconosciuta l'esattezza ove si consideri che l'amnistia fu sempre condizionata al ritorno in un tempo determinato e restituirsi possia all'estero.

minato, il che non poteva talvolta conciliarsi con i particolari interessi di questi cittadini: interessi commerciali, industriali e di vario genere che essi hanno saputo crearsi e che patirebbero notevolmente, in date occasioni, dalla loro assenza quand'anche fosse momentanea, ma che talvolta per la lontananza non può a meno di essere di lunga durata.

D'altra parte la condizione del ritorno in patria non pare che possa assolutamente ritenersi indispensabile in tutti i casi.

Vi hanno, ad esempio, dei renitenti per i quali il ritorno nel regno, per essere ammessi alla amnistia, si riduce ad una pura e semplice formalità, in quanto che, potendo essi essere assegnati alla 3ª categoria per motivi di famiglia già preesistenti al momento della loro leva od anche alla 2ª categoria, se renitenti della leva di terra, per ragione del numero allora estratto, non hanno obbligo di prestare, in tempo di pace, effettivo servizio alle armi.

Guidati da questo concetto e considerando anche che secondo le disposizioni ora in vigore sul reclutamento i militari residenti all'estero che abbiano diritto alla assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria possono ottenere di essere arruolati per procura, senza obbligo di ritornare in patria, ci è sembrato che una volta amnistiati dal reato, per Sovrana Vostra clemenza, possa essere concesso ai renitenti, in quelle condizioni, anche il beneficio di non far atto di presenza nel regno.

Non vi ha dubbio che tale obbligo potrebbe essere imposto anche soltanto come atto di sottomissione alla legge, ma nello intendimento di regolarizzare la posizione di molti cittadini all'estero, i quali pur troppo, dato quell'obbligo, continuerebbero in una posizione extra-legale, ci sembra che si possa rinunciare a questo concetto a beneficio di coloro pei quali si ridurrebbe ad una semplice formalità; ritenendo sufficiente la presentazione alla regia autorità consolare.

Se però la dispensa dal detto obbligo ci è sembrata di possibile esecuzione, credemmo opportuno di proporre che, per godere di essa dispensa, debbano i renitenti versare all'erario una data somma.

Non è già, è bene avvertirlo, che con ciò si creda di venire in aiuto al bilancio dello Stato, imperocchè non crediamo che il numero di coloro che potranno giovarsi di detta dispensa possa esser tale da farvi assegnamento a questo scopo: ma fu piuttosto per non creare una differenza troppo grande tra gli amnistiati di oggi e quelli degli anni scorsi che dovevano recarsi a loro spese nel Regno per poter fruire dell'amnistia e restituirsi poscia all'estero.

Ed è nient'altro che una somma rappresentante, in media, il totale di queste spese che si propone sia soddisfatta dai renitenti che dai detti viaggi vengono dispensati, mentre poi si propone di esentare da tale pagamento coloro che risultino indigenti e si lascia altresì facoltà a coloro che preferissero di rientrare nel Regno di essere ammessi alla amnistia ed arruolati nella 2ª e 3ª categoria senza alcun pagamento.

Compresi delle condizioni in cui si trovano di fronte alle leggi patrie i renitenti all'estero, noi avremmo desiderato di poter proporre alla Sovrana Vostra clemenza, con le stesse facilitazioni, anche coloro che fossero, in genere, in condizione d'inabilità al militare servizio o che avessero dovuto essere assegnati alla 1ª categoria: ma pei primi di questi ciò fu impossibile in omaggio alla legge in vigore la quale prescrive che la riforma degli inscritti debba essere pronunciata dal rispettivo Consiglio di leva, salvo che pei riformati a senso dell'elenco A delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare pei quali appunto sarebbe provveduto con l'art. 5 del disegno di Decreto; e per i secondi il ritorno in patria non si riduce, come per gli altri ad una semplice formalità, dovendo essi invece rientrare nel Regno per compiere il servizio sotto le armi.

Noi abbiamo ragione di credere che con l'atto che abbiamo l'onore di sottoporre alla M. V. buon numero di cittadini potranno con loro vantaggio uscire dalla penosa posizione in cui non cessa di vivere colui che sia fuori delle patrie leggi.

Questo numero verrà poi aumentato qualora la M. V. voglia degnarsi di comprendere nella amnistia, come ci onoriamo di proporre:

i renitenti ed omessi che nati prima del 1852 sono ormai per legge prosciolti da ogni obbligo al militare servizio;

i militari che per inobbedienza alle chiamate alle armi per solo scopo d'istruzione furono dichiarati disertori o mancanti;

ed anche i militari disertati dal regio esercito e dalla regia marina prima del 1° maggio 1866, i quali anch'essi per la loro età non hanno più oramai alcun obbligo di servizio e sono prossimi a vedere prescritto il loro reato.

Convinti pertanto che il Sovrano Atto della M. V. scenderà opportuno e propizio alla sorte di molti cittadini consolidando per quelli che sono all'estero i vincoli che essi non cessano di avere con la patria lontana, non esitiamo a pregare V. M. di volersi degnare di apporre l'Augusta Sua firma all'annesso Decreto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del regno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri, e dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa piena amnistia:

a) ai renitenti ed agli omessi delle varie leve di terra e di mare i quali risultino nati anteriormente al 1° gennaio 1852;

b) ai militari del regio esercito e della regia marina i quali si siano resi disertori anteriormente al 1° maggio 1866;

c) ai renitenti delle varie leve di terra e di mare nati in anni posteriori al 1851 sino all'anno 1871 inclusivo, i quali, o si sieno già presentati alle autorità di leva nel regno reduci dall'estero alla data del presente Decreto, o si trovino ancora all'estero, ed adempiano questi ultimi alle condizioni specificate nel successivo art. 2;

d) ai militari del regio esercito e della regia marina stati denunciati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione, ed i quali, o si siano già presentati alla data del presente Decreto, reduci dall'estero, alle autorità del regno indicate nell'art. 3, o si trovino tuttora all'estero, ed adempiano questi ultimi alle condizioni per essi specificate nel successivo art. 3.

Art. 2.

I renitenti indicati alla lettera *c*) del precedente articolo, e che si trovino all'estero, per essere ammessi a godere dell'amnistia dovranno presentarsi alle proprie autorità di leva nel regno entro sei mesi dalla data del presente Decreto, se si trovano in Europa, ed entro due anni, se residenti in paesi fuori d'Europa.

Quelli di essi però appartenenti alle leve di terra ai quali in occasione del loro concorso alla leva fosse spettata l'assegnazione alla 2ª categoria, e quelli appartenenti sia alla leva di terra che di mare ai quali fosse spettata l'assegnazione alla 3ª categoria, potranno essere ammessi al godimento dell'amnistia ed arruolati nella rispettiva categoria, senza l'obbligo di rientrare nel regno, alle condizioni che appresso:

a) che entro due anni dalla data di questo Decreto presentino all'autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza, se renitenti della leva di terra, una dichiarazione del prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva, dalla quale consti che sarebbe loro spettata l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria; e se renitenti alla leva di mare, una dichiarazione del capitano di porto del compartimento marittimo, a cui essi appartengono per fatto di leva, che sarebbe ad essi spettata l'assegnazione alla 3ª categoria;

b) che si gli uni che gli altri rimettano alla medesima autorità diplomatica o consolare la somma necessaria a fare entrare nelle casse dello Stato lire mille liquide da ogni spesa;

c) che sottoscrivano l'atto di arruolamento nella 2ª o 3ª categoria a cui debbano essere assegnati.

Art. 3.

I militari dichiarati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate alle armi fatte, a solo scopo d'istruzione, sino alla data del presente Decreto, i quali si trovino all'estero, per essere ammessi al godimento dell'amnistia dovranno presentarsi se appartenenti all'esercito al distretto militare a cui appartengono per fatto di leva, e se appartenenti alla regia marina al comando del corpo R. equipaggi o ad uno dei distaccamenti di esso, entro sei mesi dalla data predetta, se trovansi in Europa, od entro due anni se residenti in paesi fuori di Europa.

Essi potranno essere ammessi a godere dell'amnistia anche senza obbligo di rientrare nel regno alle condizioni che appresso:

a) che nel termine di due anni dalla data di questo Decreto si presentino all'autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza e diano prova della suddetta loro condizione di fronte agli obblighi di servizio militare, mediante una dichiarazione del comandante del distretto militare a cui appartengono se ascritti al regio esercito, o del comandante del corpo R. equipaggi se appartenenti alla regia marina;

b) che rimettano alla medesima autorità diplomatica o consolare la somma necessaria a fare entrare nelle casse dello Stato lire mille liquide da ogni spesa.

Art. 4.

I renitenti dei quali si tratta nel precedente art. 2, ed i militari di cui all'art. 3, tuttora all'estero, i quali siano notoria-

mente indigenti, potranno ottenere a seconda dei casi o dal Ministero della guerra o dal Ministero della marina di essere dispensati dal pagamento della somma stabilita in detti articoli per venire ammessi a godere dell'amnistia, purchè adempiano alle altre condizioni in essi articoli prescritte e comprovino il loro stato di povertà con atto di notorietà rilasciato dalla autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, sulle dichiarazioni di tre cittadini italiani informati e degni di fede.

Art. 5.

I renitenti delle leve di terra nati negli anni indicati alla lettera *c*) dell'art. 1, che si trovino all'estero, ed i quali siano affetti da alcuna delle infermità o deformità descritte nell'elenco A annesso al Regolamento sul reclutamento del regio esercito approvato con Nostro Decreto del 2 luglio 1890, N. 6952, ed i renitenti alle leve di mare affetti da alcuna delle imperfezioni fisiche indicate ai N. 35, 48, 51, 64, 66, 83, 87 dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare marittimo annesso al Regolamento per la leva di mare approvato con Nostro Decreto del 9 ottobre 1886, N. 4157, possono essere ammessi a godere dell'amnistia e riformati senza obbligo di rientrare nel regno, se nel termine di due anni dalla data di questo Decreto si presenteranno alla autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza e saranno riconosciuti affetti da talune di dette infermità o deformità in seguito a visita eseguita a norma dei §§ 247 e 248 del citato Regolamento sul reclutamento del regio esercito.

Art. 6.

Gl'individui menzionati nei precedenti articoli, ove non abbiano completamente soddisfatto a tutte le prescrizioni degli articoli stessi nei termini ivi stabiliti, si intenderanno decaduti dal beneficio dell'amnistia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Mondovì, addì 23 agosto 1891.

UMBERTO.

Di Rudinì.
Ferraris.
Pelloux.
Saint-Bon.

ISTRUZIONE per l'applicazione del precedente R. Decreto

In seguito al R. Decreto di amnistia più sopra riportato, sono state, d'accordo tra i Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina, stabilite le seguenti norme per l'applicazione del Decreto stesso.

Renitenti ed omessi nati anteriormente al 1852.

Renitenti non ancora deferiti all'autorità giudiziaria.

1. I renitenti e gli omessi nati anteriormente al 1852, sia che si trovino nel regno, sia che si trovino all'estero, siccome hanno già oltrepassato il 39° anno di loro età ed ai termini dell'articolo 1 della legge sul reclutamento non hanno più verun obbligo di servizio militare, non saranno altrimenti ricercati, nè per il reato loro imputato, nè per fatto di leva.

2. Quelli dei detti renitenti che non siano stati ancora deferiti all'autorità giudiziaria saranno a cura dei prefetti o sottoprefetti fatti cancellare dalle liste generali dei renitenti (mod. 58 del regolamento sul reclutamento) e da quelle parziali (mod. 59 del regolamento stesso) tenute dai sindaci non che da quelle tenute dall'arma dei carabinieri reali.

Renitenti gia deferiti all'autorità giudiziaria.

3. Ove alcuno dei detti renitenti sia già stato deferito al competente tribunale ed in caso di condanna si trovi ad espiare la pena inflittagli, ovvero sia tuttora sotto giudizio, sarà subito dato in nota dai prefetti o sottoprefetti alla competente autorità giudiziaria, perchè provveda che sia ad esso applicata l'amnistia, e quindi, nel primo caso sia posto in libertà e nel secondo caso non sia dato seguito al procedimento penale che lo riguarda.

Omessi nati anteriormente al 1852.

4. Il trattamento di cui al precedente n. 3 dovrà applicarsi anche agli *omessi fraudolenti* nati anteriormente al 1852, che deferiti all'autorità giudiziaria si trovassero in una delle ivi menzionate posizioni.

Variazioni sui modelli n. 63 del regolamento sul reclutamento.

5. Tutti i renitenti nati anteriormente al 1852 ed ammessi all'amnistia saranno portati nell'elenco mod. 63 del regolamento sul reclutamento, solo numericamente e non nominativamente.

Militari che disertarono anteriormente al 1° maggio 1866.

6. I militari del regio esercito, i quali, anteriormente al 1° maggio 1866, incorsero nel reato di diserzione, sia che si trovino nel regno, sia che trovinsi all'estero, siccome hanno tutti oltrepassato il 39° anno di loro età, ed ai termini dell'art. 1 della legge sul reclutamento non hanno più obblighi di servizio militare, non dovranno essere altrimenti ricercati nè per il reato loro imputato, nè per il detto obbligo di servizio, da cui debbono ritenersi completamente esonerati.

7. I comandanti dei corpi e dei distretti militari, appena ricevuta la presente Istruzione, compileranno, con la scorta del registro dei disertori Mod. n. 68 del Catalogo, un elenco di quelli che trovansi nella preindicata condizione, e lo trasmetteranno al competente avvocato fiscale militare perchè possa provocare dalla Commissione d'inchiesta la declaratoria di « ammesso all'amnistia concessa col R. Decreto del 23 agosto 1891 ».

8. I detti comandanti poi, ricevuta la predetta declaratoria, faranno le debite annotazioni, tanto sui ruoli matricolari, quanto sul registro dei disertori, avendo cura di trasmettere per mezzo del Sindaco all'interessato, ove lo chieda, il foglio di congedo assoluto.

Renitenti nati in anni posteriori al 1851 sino all'anno 1871 inclusivo e residenti all'estero.

Renitenti già reduci dall'estero, e che non furono ancora denunciati o si trovano sotto processo o furono già condannati.

9. I renitenti, i quali alla data del R. Decreto d'amnistia siano già rientrati nel regno, e che denunziati al tribunale siano ancora sotto giudizio o siano stati condannati, saranno dai prefetti o sottoprefetti dati subito in nota all'autorità giudiziaria perchè pronunci la declaratoria della loro ammissione all'amnistia.

10. Sarà poi cura dei prefetti e sottoprefetti di provvedere perchè dell'avvenuta ammissione all'amnistia sia avvertita l'autorità militare respettiva per quei renitenti i quali furono già arruolati in 1ª categoria e trovansi sotto le armi affinchè non siano più ricercati per l'espiazione della pena al momento in cui cessino dal servizio sotto le armi e ne sia fatta la dovuta annotazione sui ruoli.

11. Pei renitenti già rientrati nel Regno e che non furono ancora denunciati, i prefetti o sottoprefetti riuniranno, occorrendo anche in seduta straordinaria, il consiglio di leva, il quale li visiterà e, se li riconoscerà inabili al servizio militare li riformerà, e se idonei li arruolerà nella categoria che loro spetta.

I renitenti predetti verranno quindi dati in nota all'autorità giudiziaria colla precisa indicazione del giorno in cui si sono presentati.

12. Coloro che saranno arruolati nella 1ª categoria verranno subito inviati sotto le armi, a senso e per gli effetti di cui al § 640 del regolamento sul reclutamento.

Renitenti che rientrano nel regno e si presentano al consiglio di leva.

13. I renitenti che dovendo essere ascritti alla 1ª categoria hanno obbligo di rientrare nel regno, a mente dell'art. 2 del Decreto di amnistia, non che quelli che avendo diritto all'assegnazione alla 2ª o 3ª categoria desiderano di rimpatriare, dovranno munirsi del foglio di via obbligatorio (modello N. 65 del regolamento sul reclutamento) che a loro richiesta verrà

rilasciato dalle regie autorità diplomatiche o consolari onde poter rientrare in Italia senza essere arrestati, e dovranno presentarsi al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui concorsero alla leva, entro il termine di 6 mesi dalla data del R. Decreto, se trovansi in Europa, o di due anni se trovansi fuori d'Europa.

14. A riguardo dei detti renitenti saranno dai prefetti o sottoprefetti osservate le norme di cui ai precedenti N.i 11 e 12.

Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 2ª categoria e che desiderano non rientrare nel Regno.

15. I renitenti che si trovino all'estero e che ritengano di dovere essere ascritti alla 2ª categoria, per essere ammessi al godimento dell'amnistia, ed arruolati senza l'obbligo di rientrare nel regno, dovranno rivolgersi al prefetto o sottoprefetto del circondario cui appartengono per fatto di leva onde ottenere una dichiarazione da cui risulti che, per la sorte del numero estratto, avrebbero dovuto effettivamente far parte della 2ª categoria.

16. I prefetti e sottoprefetti rilascieranno ai renitenti cui fosse spettata l'assegnazione alla 2ª categoria, la dichiarazione di cui sopra, che dovrà esser conforme al modello N. 1 che fa seguito alla presente istruzione, e rimetteranno la dichiarazione stessa all'interessato per mezzo delle autorità consolari.

17. Avuta la dichiarazione di cui sopra, le autorità consolari ammetteranno i renitenti al versamento della somma stabilita, secondo le modalità di cui al N. 37, ed eseguito il versamento stesso, faranno loro sottoscrivere l'atto di arruolamento nella 2ª categoria conforme al modello n. 2 che fa seguito alla presente Istruzione.

18. Questi atti di arruolamento poi saranno trasmessi, assieme al mod. n. 1 della presente Istruzione e col titolo di credito di cui al n. 39 al Ministero della guerra, il quale provvederà per l'invio degli atti stessi ai prefetti o sottoprefetti onde, in base ad essi, possano dare in nota i renitenti all'autorità giudiziaria.

I prefetti o sottoprefetti, invieranno poi il foglio provvisorio di congedo illimitato al Ministero della guerra che lo farà rimettere agl'interessati, per mezzo delle autorità consolari.

Renitenti che hanno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria e che desiderano non rientrare nel Regno.

19. I renitenti che credono di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria e che desiderano di non rientrare nel Regno, dovranno far tenere al prefetto o sottoprefetto, da cui dipendono per fatto di leva tutti i documenti che saranno necessari a comprovare l'allegato titolo di esenzione.

20. I prefetti o sottoprefetti, ricevuti i detti documenti, richiederanno alle competenti autorità tutti quegli altri atti, che fossero necessari a completare la prova del diritto e, dopo di aver provveduto per la legalizzazione di quelli rilasciati all'estero, li sottoporranno all'esame del Consiglio di leva per la relativa decisione.

21. Constatato che i detti renitenti, al tempo in cui avrebbero dovuto concorrere alla leva, avevano perfetto il diritto, per le leggi che in allora vigevano, all'esenzione dal servizio militare di 1ª e di 2ª categoria, ed assicuratisi che i documenti sono completi e regolari, il consiglio di leva emetterà la sua decisione. Il prefetto o sottoprefetto rilascierà quindi una dichiarazione, conforme al modello N. 3, annesso alla presente Istruzione, da cui risulti la sussistenza dell'allegato diritto all'assegnazione alla 3ª categoria e la invierà all'interessato per mezzo dell'autorità consolare.

22. Le autorità consolari, avuta la dichiarazione di cui al numero precedente, ammetteranno i renitenti al versamento della somma stabilita secondo le modalità di cui nel N. 37, ed eseguito il versamento, faranno loro sottoscrivere l'atto di arruolamento nella 3ª categoria conforme al modello numero 2 che fa seguito alla presente Istruzione.

23. Questi atti di arruolamento poi saranno trasmessi, insieme al Mod. n. 3 della presente Istruzione e col titolo di credito di cui al numero 39, al Ministero della guerra, il quale provvederà per l'invio degli atti stessi ai rispettivi prefetti o sottoprefetti onde dieno anche questi renitenti in nota all'autorità giudiziaria.

I prefetti e sottoprefetti invieranno il foglio di congedo illimitato al Ministero della guerra che lo farà tenere agli interessati per mezzo delle autorità consolari.

24. I renitenti per i quali non venisse riconosciuto l'invocato diritto d'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, o che avendo tale diritto non lo abbiano comprovato con completi e regolari documenti dovranno immediatamente,

a cura dei prefetti e sottoprefetti, esserne informati a mezzo delle regie autorità diplomatiche o consolari.

25. Gli agenti diplomatici e consolari, attenendosi alle spiegazioni che loro saranno fornite dai prefetti o sottoprefetti faranno conoscere con precisione agli interessati come dovranno regolarsi; se cioè mancando ad essi il diritto per essere assegnati alla 3ª categoria, e non spettando loro l'assegnazione alla 2ª categoria, si renda indispensabile che per fruire dell'amnistia rientrino nel regno, e si presentino personalmente al Consiglio di leva nel termine stabilito o se basterà che il diritto invocato sia provato avanti al Consiglio colla presentazione di nuovi documenti o colla regolarizzazione di quelli già stati prodotti.

Renitenti affetti da deformità od infermità per le quali possono ottenere la riforma senza rientrare nel Regno.

26. I renitenti che siano in condizioni di essere riformati a senso dell'art. 5 del R. Decreto di amnistia, dovranno presentarsi all'autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza nei termini fissati dallo stesso articolo.

27. I regi agenti diplomatici e consolari procederanno alla visita dei menzionati renitenti, osservando le prescrizioni e norme stabilite dai §§ 247 e 248 del regolamento sul reclutamento del R. esercito.

28. Il risultato della visita eseguita dovrà constare da apposito verbale conforme al modello n. 22 del regolamento sul reclutamento, e sarà spedito direttamente e con lettera raccomandata, a spese degli interessati, al prefetto o sottoprefetto del circondario cui appartengono per fatto di leva i renitenti stati visitati, unitamente al certificato medico, il quale, ove non sia redatto in lingua italiana, dovrà essere riportato tradotto nel verbale.

29. I consigli di leva pronunceranno, ove ne sia il caso, la riforma dei predetti renitenti ed i prefetti o sottoprefetti faranno recapitare agli interessati i certificati di riforma per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari mentre daranno in nota i renitenti stessi all'autorità giudiziaria.

30. I renitenti che non fossero riformati, dovranno, per fruire dell'amnistia, regolarsi a seconda delle norme dettate più sopra.

Militari stati dichiarati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione e residenti all'estero.

Militari già reduci dall'estero che si trovano sotto processo o furono già condannati.

31. Per i militari stati dichiarati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione, i quali alla data del R. Decreto di amnistia siano già rientrati nel regno e si sieno presentati all'autorità militare, i comandanti dei distretti terranno presenti le norme che appresso:

a) avvertiranno il competente avvocato fiscale militare onde promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia e l'ordine di rilascio per coloro i quali fossero stati condannati o sieno tuttora sotto giudizio;

b) provvederanno per le relative variazioni sui ruoli e fogli matricolari e sui registri dei disertori o dei mancanti.

Militari che desiderano rimpatriare.

32. I militari dichiarati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione i quali desiderano di rimpatriare, dovranno munirsi del foglio di via obbligatorio (Mod n. 65 del regolamento sul reclutamento) che a loro richiesta verrà rilasciato dalle regie autorità diplomatiche o consolari, onde poter rientrare in Italia senza essere arrestati e dovranno presentarsi al proprio distretto di leva entro 6 mesi dalla data del R. Decreto di amnistia, se trovansi in Europa, o di due anni se trovansi fuori di Europa.

33. I comandanti dei distretti ai quali si saranno presentati i mancanti o disertori testè accennati avvertiranno subito il competente avvocato fiscale militare onde promuova la declaratoria d'ammissione all'amnistia e provvederanno poi per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri, come è detto al precedente n. 31.

Militari che desiderano di non rientrare nel Regno.

34. I militari dichiarati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione i quali si trovino all'estero, e non desiderino di rimpatriare, per essere ammessi all'amnistia dovranno procurarsi dal rispettivo comandante di distretto copia del foglio matricolare, da cui possa rilevarsi la loro posizione di fronte al servizio militare.

35. Tale documento dovrà da essi essere prodotto prima della scadenza del termine fissato dall'art. 3 (lettera a) del Decreto d'amnistia, all'autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza, alla quale dovranno nel tempo stesso versare la somma stabilita, tenute presenti le modalità di pagamento, di cui al N. 37 della presente Istruzione.

Il titolo di credito e la detta copia di foglio matricolare saranno dall'autorità diplomatica o consolare trasmessi direttamente al Ministero della guerra, il quale disporrà, a sua volta, presso il distretto militare perchè sia dall'autorità giudiziaria militare pronunciata la declaratoria di ammissione all'amnistia.

Ricevuta la declaratoria, il distretto ne curerà l'annotazione sui registri, ruoli e fogli matricolari e ne informerà il Ministero della guerra il quale ne farà rendere avvertito l'interessato.

36. I militari dichiarati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate per istruzione, i quali sieno ammessi all'amnistia, saranno considerati come dispensati dalle chiamate alle quali mancarono.

Somma stabilita per essere dispensati dall'obbligo di rientrare nel Regno.

Modo di pagamento.

37. I renitenti ed i militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero a chiamate alle armi per istruzione, i quali a senso delle disposizioni del R. D. di amnistia possono essere dispensati dal rientrare nel Regno, verranno am-

messi ad eseguire il versamento della somma occorrente a far sì chè, depurata da ogni spesa di cambio e di spedizione, valga a far entrare nelle casse dello Stato lire mille.

Di detta somma sarà rilasciata regolare ricevuta ai depositanti.

38. I regi agenti diplomatici e consolari cureranno che la detta somma di lire mille, netta di ogni spesa, sia accreditata al direttore dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari in Roma, o per mezzo di vaglia postale, ad esso intestato, o mediante accreditamento del direttore dell'ufficio suddetto presso la Banca Nazionale nel Regno, con lettera raccomandata a spese dell'interessato.

39. I detti regi agenti poi trasmetteranno ove ne sia il caso i titoli di credito, sempre con lettera raccomandata, al Ministero della guerra, il quale provvederà per la consegna di essi al direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Dispensa dal pagamento per indigenza.

40. I renitenti ed i militari di cui agli Art. 2 e 3 del R. decreto di amnistia potranno essere dispensati dal pagamento della somma stabilita qualora facciano risultare con atto di notorietà rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza, e sulla dichiarazione di tre cittadini italiani bene informati e degni di fede, del loro stato di indigenza.

Tale atto di notorietà dovrà essere conforme al modello N. 4 annesso alla presente Istruzione.

41. Per i renitenti, le menzionate autorità diplomatiche e consolari trasmetteranno al Ministero della guerra, unitamente al predetto atto di notorietà, l'atto di arruolamento nella 2ª o nella 3ª categoria, e la dichiarazione mod. n. 1 o n. 3 della presente Istruzione.

Per i militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alle chiamate per istruzione, spediranno invece al Ministero della guerra il detto atto di notorietà ed il foglio matricolare esibito alle autorità stesse per provare la loro posizione.

42. Con la scorta dei predetti documenti il Ministero della guerra promuoverà le pratiche necessarie per l'ammissione all'amnistia dei renitenti o dei militari suddetti e per le successive comunicazioni agli interessati.

Disposizioni varie.

43. Tutti i renitenti nati posteriormente al 1851, ed ammessi all'amnistia, dovranno essere portati nominativamente dai prefetti e sottoprefetti negli elenchi semestrali (Mod. N. 63 del regolamento sul reclutamento) ed essere dati in nota ai sindaci ed ai carabinieri reali, a senso e per gli effetti di cui all'ultimo alinea del § 646 dello stesso regolamento.

44. Gli individui nati posteriormente al 1851 che si presenteranno alle regie autorità diplomatiche o consolari od ai prefetti o sottoprefetti dichiarandosi renitenti, e che non saranno riconosciuti tali, ma risulteranno invece omessi, dovranno a cura degli stessi prefetti e sottoprefetti essere aggiunti nelle liste della leva in corso, se non ha ancora avuto luogo l'estrazione a sorte od in quelle della leva successiva, se ha già avuto luogo l'estrazione, dovendo tutti indistintamente essere ritenuti quali omessi presentatisi spontanei.

45. I regi agenti consolari avvertiranno che, ove nel territorio di loro giurisdizione vi siano renitenti i quali per lontananza o per altre cagioni incontrino gravi difficoltà per portarsi alla sede consolare, potranno, giusta quanto fu disposto dal Ministero degli affari esteri colla circolare del 23 marzo ultimo scorso, N. 5, facilitare ai detti renitenti il modo di poter fruire del beneficio della amnistia, col delegare persona di loro fiducia, nelle località che crederanno convenienti, ad esercitare quelle funzioni che, a senso della presente Istruzione, sono devolute alle autorità consolari.

46. I regi agenti diplomatici e consolari si adopreranno col maggior interesse allo scopo di ottenere che i renitenti o i dichiarati mancanti o disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi per istruzione che risiedono nel circolo della loro giurisdizione, ed ai quali è applicabile il beneficio dell'amnistia, ottemperino alle condizioni volute dal relativo R. Decreto, epperò si compiaceranno di dare la massima possibile pubblicità al Decreto stesso.

Roma, 23 agosto 1891.

Il Ministro — Pelloux.

PREFETTURA DI . . . . .

MANDAMENTO DI . . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

Certificato comprovante che al (cognome e nome) renitente alla leva della classe . . . . sarebbe spettata pel numero . . . . . toccatogli all'estrazione l'assegnazione alla 2ª categoria.

Il sottoscritto attesta risultare dalle liste d'estrazione della leva sulla classe. . . . e dagli altri atti e registri esistenti in quest'ufficio di leva che al (*cognome, nome, paternità e maternità*) renitente alla leva della classe. . . . del comune di. . . . . mandamento di. . . . . per il N. . . . toccatogli all'estrazione sarebbe spettata l'assegnazione alla 2ª categoria.

Fatto a. . . . . il . . . . . 18. . .

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO)

L. S.

R. CONSOLATO ITALIANO DI . . . . . .

Atto di arruolamento nella 2ª categoria (o 3ª categoria) di . . . . . .

L'anno 189 . e questo dì . . del mese di . . . . . in . . . . . si è presentato avanti a Noi R. Console d'Italia, il renitente (*cognome e nome*) della classe . . . . . del Comune di . . . . . Circondario di . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . che ebbe in sorte il N. . . . d'estrazione nel Mandamento di . . . . . il quale ha fatta istanza per essere ammesso all'arruolamento in 2ª categoria (*o 3ª categoria*) in forza del Regio Decreto di amnistia del 23 agosto 1891.

Vista la dichiarazione rilasciata dal signor Prefetto (*o signor Sottoprefetto*) di . . . . . da cui il predetto giovane dipende per fatto di leva, e dalla quale risulta che per la sorte del numero toccatogli nell'estrazione, ha diritto alla assegnazione alla 2ª categoria (*ovvero ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per il titolo di . . . . . .*)

Visto che egli ha già eseguito il versamento della somma di L. 1000 prescritta dall'art. 2 del R. Decreto di amnistia sopra indicato (1);

Noi R. Console in virtù del disposto dall'Istruzione del Ministero della guerra delli 23 agosto 1891 ammettiamo il . . . . . all'arruolamento nella 2ª categoria (*ovvero in 3ª categoria*).

Il . . . . . ha avuto lettura del presente atto e dichiara di sottostare a tutti gli obblighi e condizioni inerenti al seguito di lui arruolamento in 2ª categoria (*ovvero in 3ª categoria*) ed ha sottoscritto l'atto medesimo insieme a Noi ed a due testimoni qui presenti.

FIRMA DEL RENITENTE

FIRMA DEL R. CONSOLE.

FIRMA DEI DUE TESTIMONI

L. S.

(1) Oppure: Visto l'atto di notorietà comprovante la indigenza di lui e della di lui famiglia.

Istruzione 23 agosto 1891 — MODELLO N. 3

PREFETTURA DI . . . . . .

MANDAMENTO DI . . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

Certificato comprovante che (cognome e nome) renitente alla leva della classe . . . . avrebbe avuto diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed all'assegnazione alla 3ª categoria.

Il sottoscritto attesta in base ai documenti prodotti che (*cognome, nome, paternità, maternità*) renitente alla leva della classe . . . . del comune di . . . . . mandamento di . . . . . col N . . di estrazione avrebbe avuto diritto nella predetta leva all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed all'assegnazione alla 3ª categoria pel titolo di . . . . . .
. . . . . .
(*citare il relativo articolo della legge*).

Fatto a . . . . il . . . . . 18. . .

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO)

L. S.

R. CONSOLATO ITALIANO DI . . . . . .

Atto di notorietà per accertare lo stato di indigenza di. . . . . .

L'anno 189. . . e questo dì. . . del mese di. . . . . in . . . . . è comparso avanti a noi Regio Console d'Italia il renitente (*mancante o disertore perchè non rispose alla chiamata per istruzione*) . . . . . della Classe 18. . . del Comune di. . . . . Circondario di. . . . . che ebbe in sorte il N. . . . nella leva sulla classe. . . . all'oggetto di far risultare essere pubblico e notorio il proprio stato d'indigenza.

A seguito delle deposizioni delli (*cognome e nome dei tre testimoni*) a noi ben cogniti, come cittadini italiani e degni di fede, e sulla loro asseveranza essere il predetto giovane e la famiglia di lui indigenti, noi Regio Console, constandoci, anche per' altra parte, della summentovata condizione di famiglia, ratifichiamo in proprio le fatte deposizioni, e rilasciamo al richiedente il presente atto onde possa valersene per essere ammesso all'amnistia senz' obbligo di rientrare nel Regno, e senza il pagamento della somma delle Lire mille a senso dell'Articolo 4 del Regio Decreto del 23 agosto 1891.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DEL R. CONSOLE

FIRME DEI TRE TESTIMONI

L. S.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 32ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 settembre.

GIUGNO 21. — R. Decreto N. 456 relativo alle zone di servitù militari attorno al fortino di Bramafam (Bardonecchia), *pag.* 427.
LUGLIO 14. — R. Decreto N. 469 relativo alle zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione della rada di Taranto, *pag.* 428.
» 26. — R. Decreto N. 487 col quale viene istituito un comando locale del genio a Fontana Liri, *pag.* 429.
AGOSTO 23. — R. Decreto N. 505 relativo alle domande per l'ammissione al volontariato di un anno, *pag.* 430.
» 23. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 431.
» 30 — Anticipazione dei fondi per gli assegni ordinari, *pag.* 432.
» 30. — Ricovero negli ospedali militari e civili degli uomini di truppa e degli ufficiali in licenza ed in aspettativa, *pag.* 446.

Atto N. **457**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 456 relativo alle zone di servitù militari attorno al fortino di Bramafam (Bardonecchia).** — 21 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da stabilirsi attorno al fortino di Bramafam (Bardonecchia) vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Restano affrancate dalle servitù stesse i tratti di terreno comprendenti gli abitati di Borgonuovo e di Millaures segnati in verde nei suindicati piani.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. 158. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO — **R. Decreto N. 469 relativo alle zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione della rada di Taranto.** — 14 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della rada di Taranto, denominate batteria *Punta Rondinella* e batteria *San Vito*, vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla succitata legge, dai piani annessi al presente firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 luglio 1891.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

N. **159.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto N. 487 col quale viene istituito un comando locale del genio a Fontana Liri.** — 26 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 5 giugno 1884 che determina le tabelle per la circoscrizione territoriale militare;

Visto il R. Decreto 21 novembre 1865 col quale venne istituito un Consiglio di amministrazione presso ciascuna direzione del genio;

Ritenuta la convenienza di affidare ad un ufficio speciale, con sede a Fontana Liri, la esecuzione dei lavori e trattazione degli affari per l'impianto in quella piazza di un polverificio ed altri fabbricati per servizi ad esso inerenti;

Ritenuta altresì la convenienza di completare presso siffatto ufficio l'ordinamento amministrativo in conformità di quanto è stabilito per le direzioni del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dalla guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito a Fontana Liri un comando locale del genio militare, sotto la diretta dipendenza del Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio).

Art. 2.

Presso il comando locale del genio militare a Fontana Liri è istituito un consiglio d'amministrazione composto del comandante locale, presidente, di un ufficiale addetto al comando locale, membro, e di un ragioniere geometra del genio, parimenti addetto al comando locale, relatore.

Altro ragioniere geometra dello stesso comando locale disimpegnerà le funzioni di segretario del consiglio.

Art. 3.

A tale consiglio d'amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite per i consigli d'amministrazione presso le direzioni del genio col succitato R. Decreto 21 novembre 1865.

Art. 4.

Il personale pel funzionamento del comando locale verrà tratto da quello compreso nelle tabelle organiche degli ufficiali ed impiegati dell'arma del genio.

Art. 5.

Le disposizioni del presente Decreto saranno mandate ad effetto dal 1° settembre 1891.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **180**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 504 relativo alle domande per l'ammissione al volontariato di un anno**. — 23 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il parere del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli inscritti di leva della classe 1871 i quali non poterono essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno, perchè non ne presentarono la domanda prima dell'estrazione a sorte della loro leva, sono rimessi in tempo a presentarla; e saranno considerati a tutti gli effetti come volontari di un anno, purchè soddisfino alle condizioni di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 111 ed ai numeri 1 e 2 dell'articolo 116 della

legge sul reclutamento, sottoponendosi al pagamento della somma stabilita per l'anno in corso, nei modi voluti dai §§ 762 e 763 del Regolamento sul reclutamento del regio esercito quali furono modificati col R. Decreto 26 febbraio 1891 N. 71.

ART. 2.

La concessione di cui al precedente articolo può essere estesa alle medesime condizioni ai militari di 1ª categoria che si trovino in congedo illimitato per essere stati ammessi a ritardare il servizio come studenti di università o di istituti assimilati a senso dell'articolo 120 della legge suddetta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Mondovì, addì 23 agosto 1894.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **161**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — 23 agosto.

Si è pubblicata la ristampa del I Volume della parte seconda del Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, relativo ai materiali regolamentari annoverati nelle prime 3 categorie del modello per gli inventari.

Il prezzo del volume è fissato in L. 5,85.

I comandi, corpi, direzioni, uffici e scuole ne acquisteranno il numero di copie occorrenti per sostituire quelle dell'edizione 1885, la quale deve ritenersi abolita, ponendone l'importo a carico del rispettivo assegno per spese di cancelleria o della massa generale.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie del modello per gli inventari che loro occorreranno, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero avere il volume a proprie spese.

Per il Ministro — CARENZI.

N. **162**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Anticipazione dei fondi per gli assegni ordinari.** — 30 agosto.

Di concerto col Ministro del Tesoro, sono state approvate le norme che seguono per le anticipazioni degli assegni ordinari ai corpi del regio esercito.

Il Ministro — PELLOUX.

Norme per le anticipazioni degli assegni ordinari ai corpi dell'esercito.

Norme generali.

§ 1. Le anticipazioni dei fondi per il pagamento degli assegni ordinari debbono da tutti i corpi ed istituti militari essere domandate mese per mese.

Le relative richieste modello 218 saranno compilate al principio di ciascun mese per il mese successivo in base alla forza del giorno 1° del mese in cui si compilano (quale risulta accertata e riportata nel *Prospetto delle variazioni* modello 215) e verranno trasmesse all'ufficio di revisione in modo che vi giungano non più tardi del giorno 10.

§ 2. Nei quadri C e D delle richieste gli assegni e le altre partite vanno rappresentate come appare dall'unita dimostrazione (allegato A), affinchè risultino distintamente i fondi occorrenti per gli ufficiali e quelli per la truppa (compresi i cavalli dello Stato).

§ 3. I mandati emessi dal Ministero a favore dei corpi e distaccamenti per il pagamento delle anticipazioni sono esigibili in due rate; la prima, contenente i fondi per gli assegni della truppa (per tutto il mese), è esigibile dal primo giorno del mese pel quale si fece la richiesta; la seconda, relativa agli assegni degli ufficiali, è esigibile dal 25 del mese stesso.

Nell'avviso d'emissione, che dal Ministero si trasmette ai corpi, sarà indicato anche l'importo di ciascuna rata, per loro norma nel rilascio dei corrispondenti avvisi e atti di delegazione o di riscossione da presentare alle tesorerie (§ 1168 e 1169 del Regolamento d'amministrazione).

§ 4. Nel caso di cambi di guarnigione, quando di un mandato d'anticipazione in corso non possa essere riscosso dalla tesoreria sulla quale venne emesso neanche la prima rata, i corpi e distaccamenti dovranno richiedere alla locale Intendenza di finanza che sia reso esigibile alla tesoreria del luogo

di destinazione. L'intendenza vi provvederà nei modi prescritti all'art. 349 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Dove la prima rata sia già stata riscossa, si richiederà invece che la seconda rata venga commutata in un vaglia del tesoro pagabile alla nuova sede nel giorno già prestabilito sul mandato; avvertendo che, se trattasi di distaccamenti che abbiano da rientrare alla sede del corpo o di altro reparto, l'importo del vaglia dovrà poi dai comandanti dei distaccamenti essere versato nella cassa del corpo o reparto cui si congiungono. Quando però manchi soltanto qualche giorno alla scadenza della seconda rata, cioè si sia oltrepassato il 20 del mese, è in facoltà dei corpi e distaccamenti di domandare alla intendenza di finanza, che il pagamento venga fatto subito dalla stessa tesoreria sulla quale il mandato fu emesso.

Norme speciali per le legioni territoriali carabinieri.

§ 5. Le legioni territoriali dei carabinieri reali presentano due distinte richieste modello 218, una (218 *B*) per gli ufficiali ed una (218 *A*) per la truppa.

Le richieste per la truppa sono compilate e trasmesse all'ufficio di revisione nei modi e nei termini indicati nel precedente § 1; quelle per gli ufficiali vengono compilate in base alla forza del 1° del mese stesso pel quale si domandano gli assegni e debbono pervenire all'ufficio di revisione non più tardi del 10 del mese medesimo.

In queste ultime richieste sono pure comprese tutte le altre somme non riflettenti assegni per la truppa che siano da pagarsi nella seconda metà del mese.

§ 6. I mandati emessi a favore delle legioni territoriali sono esigibili in una volta sola: quelli per gli assegni della truppa, qualche giorno prima che incominci il mese cui le anticipazioni si riferiscono; quelli per gli ufficiali, qualche giorno avanti il termine del mese stesso.

Modalità da osservarsi nella compilazione delle richieste.

§ 7. Le detrazioni per le somministrazioni in natura continueranno ad essere regolate, in ogni richiesta, in relazione alla forza per la quale si domandano gli assegni e secondo

le quote percentuali stabilite in bilancio e comunicate dall'ufficio di revisione.

Nella richiesta successiva saranno poi conteggiate, a credito o a debito, le differenze in più o in meno in confronto ai prelevamenti stati effettivamente fatti, come dai buoni rilasciati, nel mese cui le detrazioni si riferiscono, dimostrando le partite nel *Prospetto di rettificazioni* modello 219 (allegato B).

§ 8. La quota da detrarsi per ogni giornata di assegno della truppa, come corrispettivo del valore degli oggetti di corredo che si somministrano dai magazzini dell'amministrazione militare, sarà la seguente:

Legioni territoriali carabinieri.	cent. 22
Legione allievi carabinieri	» 15
Reggimenti e scuola di cavalleria.	» 11
Reggimenti alpini e reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo	» 10
Reggimenti bersaglieri, distretti militari, reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna, compagnie operai e veterani d'artiglieria, reggimenti del genio ed accademia militare	» 8
Reggimenti di fanteria di linea, compagnie di sanità, scuola militare, scuola dei sottufficiali, scuola d'applicazione di sanità, scuola di tiro di fanteria, collegi militari e stabilimenti militari di pena . .	» 7
Corpo invalidi e veterani	» 6
Compagnie di sussistenza	» 5

§ 9. Le detrazioni per la cessione di cavalli di agevolezza e di favore vanno fatte nella prima richiesta che sarà compilata dopo il passaggio dei cavalli in definitiva proprietà degli ufficiali.

Per i cavalli acquistati dal commercio mediante anticipazioni di fondi agli ufficiali, la detrazione si farà solo quando il corpo riceverà l'avviso di emissione del relativo mandato di rimborso, indicando nella richiesta anche il numero e la data del mandato.

La detrazione della quota manutenzione caserme sarà fatta nell'ultima richiesta dell'esercizio finanziario.

§ 10. Nella compilazione delle richieste degli assegni e dei correlativi prospetti di rettificazioni si avrà presente, come regola generale, che vi hanno da trovar posto tutte le partite da comprendersi poi nei rendiconti generali e che, se non

al termine d'ogni trimestre, almeno nel complesso dei quattro trimestri d'ogni esercizio finanziario, le anticipazioni devono essere, per quanto possibile, di poco inferiori alla reale competenza; per guisa che i corpi risultino in credito di una tenue somma.

§ 11. Quando avvenga che in un dato mese sia previsto un aumento o una diminuzione di forza di qualche importanza, nella compilazione della correlativa richiesta saranno osservate le disposizioni del secondo comma del § 219 del Regolamento d'amministrazione, avvertendo che la somma a calcolo da inscriversi, a credito o a debito, corrisponda presso a poco allo importo netto degli assegni che presumibilmente si dovranno pagare in più od in meno, e che l'inscrizione sia fatta con apposito articolo motivato, ma senza che occorra unirvi alcuna speciale dimostrazione.

In questi casi nel corrispondente *Prospetto di rettificazioni* modello 219, il confronto delle giornate d'assegno sarà fatto ugualmente, anche rapporto alla deduzione della quota vestiario, tra le giornate dimostrate nel quadro B della richiesta e le giornate accertate come dai *Prospetti* modello 215, e la somma a calcolo domandata in più od in meno vi dovrà quindi essere rispettivamente inscritta a debito o a credito per annullare la partita (V. allegato B).

§ 12. Nel quadro C la indennità annua pel rifornimento di cavalli (§ 1581 del Regolamento di amministrazione) sarà compresa nella richiesta relativa al mese di gennaio d'ogni anno.

Nel quadro D si avvertirà in ispecial modo di assegnare all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari tutto il di più di quanto abbisogna ai corpi per i pagamenti della prima quindicina.

§ 13. Le presenti disposizioni saranno osservate cominciando dalle richieste che dovranno essere compilate per gli assegni del prossimo mese di ottobre.

I § 216 e seguenti del Regolamento d'amministrazione si intenderanno modificati in conformità delle disposizioni medesime.

Roma, 30 agosto 1891.

Il Ministro del tesoro

LUZZATTI.

Il Ministro della guerra

PELLOUX.

ALLEGATO A

DIMOSTRAZIONE *dei nuovi conteggi sulle richieste mod. 218.*

C. — COMPUTO DEGLI ASSEGNI			ASSEGNI per gli ufficiali		ASSEGNI per la truppa	
Partite a credito.						
Assegni fissi		Stipendio degli ufficiali (come dal quadro *A*) . . . . . L.	12966	62	—	—
	Indennità d'arma	a n°. colonnelli. . . . . »	—	—	—	—
		a n°. 1 tenenti colonnelli, maggiori e capitani . . . . . »	25	—	—	—
		a n°. 1 tenenti e sottotenenti . . . . . »	16	66	—	—
	Per n°. 916 razioni foraggio dovute pei cavalli degli ufficiali a L. 1,00 . . . . . »		916	—	—	—
	Indennità cavalli . . . . . »		444	94	—	—
	Indennità di carica . . . . . »		75	—	—	—
	Soprassoldi fissi degli ufficiali . . . . . »		—	—	—	—
	Soprassoldi di medaglia al valor militare . . . . . »		16	98	8	49
	Per differenza fra lo stipendio e l'assegno della nuova posizione (§§ 11 e 12 del Regolamento sugli assegni) . »		—	—	—	—
	Assegno giornaliero della truppa (come dal quadro *B*) . »		—	—	24899	64
	Soprassoldi fissi della truppa (tabella IX della legge sugli assegni) . . . . . »		—	—		
	Indennità fissa spese di viaggio degli uomini di truppa	in ragione di L. 10 . . . . . »	—	—	30	—
		in ragione di » 4,50. . . . . »	—	—		
Indennità eventuali	Servizi e posizioni speciali	Indennità mensuale di residenza »				
		Soprassoldo mensile di servizio (alpini e artiglieria da montagna) »				
		Altri soprassoldi previsti dal quadro *C* del R. D. 27 marzo 1879 »				
		Per . . . . . »				
		Per . . . . . »				
	Indennità d'ufficio e d'alloggio	Per spese d'ufficio. . . . . »				
		Per spese d'alloggio . . . . . »				
Assegno cavalli.	*Per n°. 91 giornate di presenza cavalli di truppa a L. 1,331* »			—	121	12
	Per . . . . . »					
	Per . . . . . »					

Assegno cavalli. — Per n°. 91 giornate di presenza cavalli di truppa a L. 1,331					»	—	—	121	12
Per altri titoli .	Per				»				
	Per				»				
	Per				»				
	Per rettificazioni alla richiesta precedente (pel mese di 189) come dall'unito *Prospetto* mod. 219				»	19	—	—	—
Totale a credito . . .					L.	14480	20	25059	22

Partite a debito.

Per tassa proporzionale sullo stipendio degli ufficiali (come dal quadro A)					L.	265	50	—	—
Per l'imposta di ricchezza mobile	sugli stipendi degli ufficiali				»	837	52	—	—
	sugli altri assegni imponibili				»	42	04	—	56
Per					»				
Per somministrazioni da riceversi in natura dai magazzini dello Stato.	Pane – Razioni	n°. 26934	a L. 0,20	(87% sul numero delle giornate di assegno in ragione del)				5386	80
	Viveri – Razioni	n°. 26934	a » 0,405	87%				10908	27
	Posti – Letti	n°. 28181	a » 0,035	91%				986	33
	Legna – Razioni	n°. 19510	a » 0,027	63%		825	—	526	77
	Foraggio (degli ufficiali razioni n°. 825		a » 1,00	90%				—	—
	pei cavalli di truppa id. n°. 91		a » 1,00	Tutto)				91	—
Per n°. razioni viveri di bordo alla truppa imbarcata a L. 0, ogni razione					»	—	—		
Quota-vestiario (in ragione di cent. 7 per ogni giornata di assegno)					»	—	—	1519	—
Per					»	—	—	—	—
Per					»	—	—	—	—
Per rettificazioni alla richiesta precedente (pel mese di 189) come dall'unito *Prospetto* mod. 219					»	—	—	17	71
Totale a debito . . .					L.	1969	96	19436	44
Resta a credito . . .					L.	12510	24	5622	78
Diffalco della quota per arrotondamento delle somme ad un ordine non inferiore all'unità di centinaio					»	10	24	22	78
Somme da ricevere . . .					L.	12500	—	5600	—
Importo complessivo dell'anticipazione . . .					L.	18100			

Segue ALLEGATO A

D. — *Dimostrazione dei mandati da emettersi*

CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE o comandanti dei distaccamenti a cui favore i mandati debbono essere emessi	Stanza del corpo o dei distaccamenti	IMPORTO DEI MANDATI						INDICAZIONE DEL LUOGO ove intendesi riscuotere la somma assegnata	
		1ª rata (lire)		2ª rata (lire)		Totale (lire)		Comune	Provincia
Consiglio d'amministrazione permanente	Pistoia	1800	»	9000	»	10800	»	Pistoia	Firenze
Consiglio d'amministrazione del 3° battaglione	Messina	1000	»	3500	»	4500	»	Messina	Messina
Ufficio d'amministrazione dei personali vari	Roma	2800	»	»	»	2800	»	Roma	Roma
Totali . . .		5600	»	12500	»	18100	»		

ALLEGATO **B**.

Regolamento d'amministrazione
§ 210 — Parte I.

N. 219 DEL CATAL.
(R. 1891)

. . .° REGGIMENTO FANTERIA

Prospetto di rettificazioni alle richieste degli assegni

RETTIFICAZIONI *comprese nella richieste degli assegni ordinari per il mese di* ..... 189...

per assegni domandati in più od in meno colla precedente richiesta per il mese di 189

A. — UFFICIALI

GRADI	N.° delle giornate di stipendio		Giornate richieste		Somme risultanti a credito del corpo			Somme risultanti a debito del corpo		
	domandate colla richiesta	accertate come dai prospetti modello 215	in più	in meno	Stipendi ed altri assegni richiesti in meno	Tasse e somministrazioni in natura dedotte in più: Tassa proporzionale. Somministrazioni	Tasse e somministrazioni in natura dedotte in più: Tassa mobiliare	Stipendi ed altri assegni richiesti in più	Tasse e somministrazioni in natura dedotte in meno: Tassa proporzionale. Somministrazioni	Tasse e somministrazioni in natura dedotte in meno: Tassa mobiliare

Totale delle giornate

Deduzioni e bonificazioni per indennità e soprassoldi fissi e per indennità eventuali

Per

Per

Per

Per

Per

Per somministrazioni in natura come segue:

SPECIE DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITÀ detratta nella richiesta	QUANTITÀ prelevata nel mese	DETRATTO in più	DETRATTO in meno	
Razioni foraggio pei cavalli	861	842	19	—	19,00

Totali parziali . . . L. 19,00

Totali da riportarsi nel quadro **C** . L. 19,00

RR. — TRUPPA (Uomini e cavalli)

GRADI	N. delle giornate di assegno		Giornate richieste		Somme risultanti a credito del corpo		Somme risultanti a debito del corpo		*OSSERVAZIONI*
	domandate colla richiesta	accertate come dai Prospetti modello 215	in più	in meno	Assegni richiesti in meno	Quota vestiario e somministrazioni dedotte in più	Assegni richiesti in più	Quota vestiario e somministrazioni dedotte in meno	

Caporali	1552	1252	300				21	—	339	—	Congedati 250 uomini della classe 18
Soldati	11420	9220	2200				154	—	2156	—	
Totale delle giornate	12972	10472	2500								
Cavalli	90	101		11	14	64					
Deduzioni e bonificazioni:											
Per bonificazione della somma a calcolo dedotta in previsione del congedamento della classe 18					800	—					
Per											
Per											
Per											
Da riportarsi . . . L.					814	64	175	—	2495	—	

Segue QUADRO **B**

DEDUZIONI E BONIFICAZIONI	Somme risultanti a credito del corpo				Somme risultanti a debito del corpo				*Osservazioni*
	Assegni richiesti in meno		Quota vestiario e somministrazioni dedotte in più		Assegni richiesti in più		Quota vestiario e somministrazioni dedotte in meno		
Per Riporto	814	64	175	—	2495	—	—	—	
Per somministrazioni in natura come segue:									

SPECIE DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità detratta nella richiesta	Quantità prelevata nel mese	Detratto in più	Detratto in meno									
Razioni pane	28172	25870	2302	—	—	—	460	40	—	—	—	—	
Razioni viveri	28172	25932	2240	—	—	—	907	—	—	—	—	—	
Razioni viveri pei detenuti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Posti di letto	30353	27932	2421	—	—	—	84	72	—	—	—	—	
Razioni legna	20823	19100	1723	—	—	—	46	52	—	—	—	—	
Razioni foraggio pei cavalli	90	101	—	11	—	—	—	—	—	—	11	—	
Totali parziali. . . L.					814	64	1673	65	2495	—	11	—	
Totali da riportarsi nel Quadro *C* . . .					2188,29				2506,00				

C. — RIEPILOGO

	Per gli ufficiali (Quadro *A*)		Per la truppa (Quadro *B*)	
Somme risultanti a credito.	19	—	2488	29
Somme risultanti a debito	—	—	2506	—
Residuo a credito . . .	19	—	—	—
Residuo a debito. . . .	—	—	17	71

da conteggiarsi nel Quadro *C* della Richiesta mod. 218 per il mese di _____ a titolo di rettificazioni alla precedente richiesta per il mese di _____

A _____ li _____ 189__

IL DIRETTORE DEI CONTI

V.° IL RELATORE

N. B. — I corpi continueranno ad usare gli attuali mod. 219 sino ad esaurimento, facendovi a mano le necessarie rettificazioni.

N. **163**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricovero negli ospedali militari e civili degli uomini di truppa e degli ufficiali in licenza ed in aspettativa.** — 30 agosto.

I militari di truppa in licenza di qualunque specie (tranne quelli in licenza illimitata o in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato, i quali sono considerati come in congedo illimitato) possono essere ricoverati a carico dell'amministrazione militare, tanto negli ospedali militari quanto negli ospedali civili, che a tenore di convenzioni ricevono in cura gli ufficiali e la truppa dei presidî.

Gli ufficiali in licenza straordinaria od in aspettativa possono del pari essere ricoverati negli ospedali militari e negli ospedali civili, purchè dispongano di assegni sufficienti per pagare la retta stabilita. Quando manchi tale requisito, la domanda di ricovero all'ospedale dovrà essere trasmessa al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) per le sue determinazioni.

Accadendo di ricoverare uomini di truppa in licenza pei quali i corpi non abbiano diritto ad assegno, gli ospedali militari li prenderanno fra gli uomini fuori-forza (§ 2705 del Regolamento d'amministrazione) sino al giorno in cui sieno ripresi in forza con assegno dal corpo al quale appartengono, o vengano rinviati dall'ospedale.

Come conseguenza delle disposizioni di cui sopra, il § 1 del modello di *convenzione privata per il ricovero dei militari in ospedali civili* (N. 376 del catalogo) dovrà essere modificato come segue:

« L'amministrazione militare avrà diritto di fare ricoverare « nell'ospedale civile di . . . . . gli uomini di truppa e gli « ufficiali del presidio e sue dipendenze, che cadono ammalati mentre sono in servizio sotto le armi, in licenza di « qualunque specie od in aspettativa, esclusi soltanto gli uo« mini di truppa in licenza illimitata. »

I direttori degli ospedali militari provvederanno perchè siffatta modificazione venga possibilmente introdotta nelle convenzioni ora vigenti colle amministrazioni degli ospedali civili o per lo meno abbia luogo in quelle che si dovranno rinnovare d'ora in avanti.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera.

278

DISPENSA 33ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 settembre.

» AGOSTO 16. — R. Decreto N. 503 portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito, *pag.* 447.
» SETTEMBRE 3. — Stampa dei Modelli per trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi in conto corrente, *pag.* 470.
» 5. — Viaggi in ferrovia per conto proprio degli impiegati civili, *pag.* 472.
» 5. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze, *pag.* 473.
» 6. — Norme amministrative per il computo e conteggio degli assegni degli ufficiali in congedo chiamati in servizio temporaneo in tempo di pace, *pag.* 473.
9. — Somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare aspiranti alla cavalleria, *pag.* 474.
10. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 475.

Atto N. **164.** — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 503, portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito.** — 16 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regolamento approvato con Nostro Decreto del 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3ª) per l'esecuzione della legge sul reclutamento del regio Esercito, testo unico approvato con altro Nostro Decreto del 16 agosto 1888 n. 5655 (serie 3ª);

Riconosciuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del citato regolamento;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei capi I, III, IV, V, VI, VII, X, XII, XV, XIX, XXII, XXIV e XXXIV del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato col Nostro Decreto del 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3ª) ai §§ 26, 95, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 229, 233, 237, 242, 245, 249, 251, 254, 259, 349, 400, 416, 433, 436, 437, 440, 443, 444, 470, 528, 532, 611, 612, 646, 649, 651, 734, 809, 811, 1043, 1044 e 1045 sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

CAPO I.

Delle liste di leva.

§ 26. I sindaci, ai quali siano fatte le partecipazioni di cui al precedente paragrafo, conserveranno suddivise, classe per classe, le copie degli atti di morte per provvedere, in base ad esse, perchè i giovani deceduti non siano inscritti nella lista di leva della rispettiva loro classe, a meno che si tratti di individui già arruolati come surrogati di fratello, i quali, ancorchè defunti, dovranno essere inscritti per essere rappresentati dal fratello in luogo del quale furono arruolati.

Laddove ricevano la partecipazione della morte di un giovane, il quale si trovi inscritto in una lista di leva che sia già stata approvata dalla giunta municipale e trasmessa per copia autentica al prefetto o sottoprefetto, i sindaci, in occasione della verificazione della lista, esibiranno la copia dell'atto di morte del suddetto giovane al commissario di leva perchè questi possa provocare dal consiglio di leva la relativa decisione di cancellazione dalla lista medesima, a mente del § 153 lettera *b*).

Qualora poi ricevano la partecipazione della morte di un giovane dopo che lo stesso abbia preso parte alla estrazione a sorte, i sindaci presenteranno al consiglio di leva la copia dell'atto di morte del detto giovane, onde questi sia cancellato dalla rispettiva lista di leva e da quella di estrazione, salva sempre l'eccezione di coloro che fossero stati arruolati come surrogati di fratello, di cui nel primo alinea del presente paragrafo.

CAPO III.

Della chiamata alla leva e delle prime operazioni

§ 95. Il commissario di leva cancellerà dalle liste di leva gli inscritti marittimi, gli inscritti che risultassero compresi in due o più liste di leva di comuni appartenenti allo stesso mandamento, e gli inscritti che, a mente del disposto dal § 37, abbiano comprovato di avere una età minore di quella stata loro attribuita nel comprenderli nella lista di leva.

Gli inscritti che, a mente degli articoli 5, 8 e 10 del codice civile, sono reputati cittadini italiani, saranno dal commissario di leva cancellati dalla lista, quando gli interessati

stessi ne facciano richiesta, e rinviati di leva in leva fino a che non abbiano compiuto il 22° anno di età, nel qual tempo, se non avranno dichiarato di scegliere la cittadinanza estera, dovranno prendere parte all'estrazione a sorte.

CAPO IV

Dell'esame definitivo ed arruolamento.

Sezione terza.

Inscritti dimoranti all'estero ammessi a farsi rappresentare innanzi al consiglio di leva per l'arruolamento nella 1ª, nella 2ª o nella 3ª categoria.

§ 195. Gl'inscritti dimoranti regolarmente all'estero, possono chiedere ed ottenere di essere dal consiglio di leva arruolati nella categoria che loro spetta pel numero di estrazione, ed anche nella 3ª categoria, se ne hanno diritto, facendosi a tal uopo rappresentare da persona munita di speciale procura davanti al consiglio stesso.

§ 196. Con l'atto di procura di cui nel precedente paragrafo l'inscritto dovrà dare il mandato a che, ritenuta la sua idoneità al servizio militare, sia arruolato nella categoria che gli spetta, per ragione del numero di estrazione, o nella 3ª categoria se, per le sue condizioni di famiglia, vi abbia diritto.

§ 197. L'atto di procura deve essere fatto innanzi alla regia autorità consolare e firmato dall'inscritto e da due testimoni. Ove tanto l'uno che gli altri, od alcuno di essi, non sappia scrivere, la detta autorità consolare farà espressa dichiarazione di questa circostanza nell'atto stesso.

L'atto di procura di cui sopra dev'essere conforme al modello n. 16 o al modello n. 17, secondochè l'arruolamento debba seguire nella categoria designata dal numero di estrazione o nella 3ª categoria.

§ 199. Gl'inscritti che intendano di farsi rappresentare per l'arruolamento nella 3ª categoria devono provare innanzi al consiglio di leva il loro diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, producendo all'uopo, per mezzo del loro procuratore o di altra persona, i documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

L'atto di procura per l'arruolamento nella 3ª categoria dovrà contenere altresì la delegazione per lo arruolamento nella categoria che sarà designata dal numero di estrazione, nel caso che il titolo all'assegnazione alla 3ª categoria venga ritenuto insussistente o non debitamente comprovato.

§ 200. Il consiglio di leva, visto l'atto di procura debitamente

legalizzato dal Ministero degli affari esteri, esaminerà anzitutto, a seconda dei casi, se per la sorte del numero spetti all'inscritto l'assegnazione alla 1ª od alla 2ª categoria, o se per i documenti prodotti sia provato il suo diritto all'assegnazione alla 3ª; ed accertatosi dell'una o dell'altra di queste circostanze, dichiarerà l'inscritto abile al servizio militare, e come tale arruolato ed assegnato alla 1ª, alla 2ª, od alla 3ª categoria.

Laddove il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria non sia riconosciuto, dichiarerà ugualmente l'inscritto abile al servizio e lo arruolerà nella 1ª o nella 2ª categoria, secondo che gli spetti in ragione del numero di estrazione.

§ 201. L'ufficiale delegato in 1° rilascerà al procuratore dell'inscritto il foglio di congedo illimitato, modello n. 13 bianco, rosso o verde, secondo che l'inscritto stesso sia stato arruolato nella 1ª, nella 2ª o nella 3ª categoria, perchè curi di farlo recapitare all'inscritto medesimo.

§ 203. Le disposizioni contenute nel § 195 e seguenti sono anche applicabili agli inscritti dimoranti all'estero che, avendo ottenuto di essere visitati innanzi ai regi agenti consolari, siano stati riconosciuti abili al servizio militare, e che dovrebbero quindi durante la sessione della leva presentarsi al rispettivo consiglio, non che agl'inscritti che essendo stati riconosciuti inabili, nella visita all'estero da essi subìta durante la precedente leva, devono presentarsi al consiglio durante la sessione medesima.

Le medesime disposizioni sono applicabili altresì a quelli che essendo stati ammessi a visita innanzi alle regie autorità consolari nelle Americhe, nell'Oceania e nei paesi d'Asia e di Africa situati sull'Oceano, furono rimandati alla leva ventura, perchè non pervenne il risultato della visita durante la sessione della leva in corso.

§ 203 *bis*. Gl'inscritti dimoranti all'estero, arruolati per procura nella 1ª categoria sono in obbligo di presentarsi per imprendere effettivamente servizio con gli altri inscritti della stessa loro classe.

Gl'inscritti dimoranti all'estero, arruolati per procura nella 2ª categoria, ove nella sistemazione definitiva o nel completamento del contingente sieno trasferiti alla 1ª, sono obbligati a rimpatriare e presentarsi al distretto militare nel termine che, a seconda dei casi, ed in considerazione della lontananza della respettiva residenza, verrà loro assegnato nel precetto da inviarsi al loro procuratore, per cura del comandante del distretto; e non presentandosi, senza giustificare qualche legittimo impedimento, saranno dichiarati disertori.

CAPO V.

Delle visite e degli arruolamenti per delegazione nel Regno

§ 229. Eseguita che sia la visita per delegazione, il presidente del consiglio di leva che l'ha operata, dovrà informarne, nel giorno stesso, il presidente del consiglio di leva del circondario cui appartiene l'inscritto stato visitato, rinviandogli l'estratto della lista sul quale dovranno essere annotati in modo chiaro e preciso l'esito della visita ed il grado di istruzione letteraria dell'inscritto, colla indicazione, per quelli rimandati alla ventura leva o giudicati inabili in modo assoluto, della imperfezione o della infermità che motivarono il rimando od il giudizio d'inabilità.

Gl'inscritti riconosciuti inabili in modo assoluto, meno quelli dichiarati tali per alcuna delle infermità o deformità indicate nello elenco *A*, ossivvero in seguito ad osservazione in un ospedale militare ed ai quali è applicabile il disposto dal successivo § 239, saranno avvertiti che la loro sorte non è definitiva e che dovranno ripresentarsi alla prefettura o sottoprefettura, per conoscere se debbano recarsi, o non, al proprio consiglio di leva per essere rivisitati.

§ 233. Per gl'inscritti dichiarati inabili per alcuna delle infermità di cui nell'Elenco *B*, e senza l'osservazione in un ospedale militare, il presidente del consiglio di leva delegato, nel fare le comunicazioni di cui al precedente § 229 al prefetto o sottoprefetto del circondario cui appartengono gl'inscritti stessi, gli chiederà se nulla osti, per parte sua, a che essi vengano dispensati dall'obbligo di recarsi alla visita del proprio consiglio di leva.

Ricevuto tale avviso, il prefetto o sottoprefetto assumerà, ove occorra, informazioni sul loro conto e nel caso che non creda di concedere la dispensa dalla seconda visita, ne informa subito il prefetto o sottoprefetto del circondario il cui consiglio di leva fu delegato alla visita onde avverta l'inscritto dell'obbligo di presentarsi al proprio consiglio.

Nel caso invece in cui conceda la dispensa, rilascerà la dichiarazione di riforma modello n. 26, e la rimetterà, per la consegna, al prefetto o sottoprefetto del circondario presso cui fu delegata la visita.

§ 233 *bis*. Il prefetto o sottoprefetto testè accennato, nel

caso di negata dispensa, ne informerà subito l'interessato, facendogli rilasciare la dichiarazione modello n. 19, con cui è intimato a presentarsi al proprio consiglio, ed in caso contrario gli consegnerà la dichiarazione di riforma modello n. 26.

§ 233 *ter*. È in facoltà degli inscritti che devono esser visitati dal proprio consiglio di leva, di presentarsi per la visita in qualunque giorno, purchè prima della chiusura della sessione della leva, ed il consiglio di leva si riunirà, per tale effetto, volta per volta, occorrendo, anche in seduta apposita.

Non presentandosi nel limite di tempo sopraindicato, saranno nel giorno della chiusura della sessione, e non prima, dichiarati renitenti, salvo che, per malattia debitamente comprovata, o per essere detenuti in luogo di pena, non debbano venire rimandati alla ventura leva a senso del § 153 lettera *c*.

§ 237. Gl'inscritti che si trovano a domicilio coatto devono essere visitati, e, se abili, arruolati per delegazione dai consigli di leva dei circondari ai quali appartengono i luoghi in cui dimorano, o che sieno più vicini.

I prefetti o i sottoprefetti dei circondari nei quali gli inscritti si trovano a domicilio coatto, procureranno di richiedere per tempo ai prefetti o ai sottoprefetti, nel cui circondario tali inscritti concorrono alla leva, l'estratto della lista di leva ad essi relativo.

Eseguita la visita, e qualunque sia la categoria nella quale furono arruolati, gl'inscritti dovranno essere rimandati nel luogo del domicilio coatto, mediante traduzione per mezzo dei carabinieri reali.

Quelli cui spetti di far parte della 1ª categoria, per ragione del numero di estrazione, dovranno poi essere chiamati alle armi insieme con tutti gli altri inscritti di 1ª categoria della loro classe.

§ 237 *bis*. Appena pubblicato l'ordine della chiamata del contingente alle armi, i prefetti o sottoprefetti del circondario cui appartengono per fatto di leva gl'inscritti di cui al paragrafo precedente, notificheranno ai prefetti o sottoprefetti del circondario in cui gl'inscritti stessi si trovano a domicilio coatto, quali di essi debbano far parte della 1ª categoria, affinchè queste autorità possano disporre il loro invio, nel giorno stabilito, al distretto militare più vicino, il quale li assegnerà, per conto del loro distretto di leva, ad uno dei corpi dell'esercito cui fornisce reclute il distretto stesso

I comandanti dei distretti dovranno evitare di assegnarli ad un corpo che sia di stanza o sia indicato per essere trasferito nel luogo dal quale gl'inscritti furono allontanati per effetto della condanna; e provvederanno perchè sia trasmesso al corpo cui saranno assegnati il foglio di ricognizione degli anzidetti individui richiedendolo appositamente al prefetto o al sottoprefetto.

CAPO VI.

Delle visite degli inscritti residenti all'estero

§ 242. Gl'inscritti residenti regolarmente all'estero, i quali ritengano di non essere idonei al servizio militare, possono ottenere di essere visitati presso le regie legazioni od i regi consolati più vicini al luogo della loro dimora, purchè da questo al capoluogo del circondario cui appartengono vi sia distanza maggiore di 600 chilometri.

La domanda per la visita all'estero dovrà essere fatta al prefetto o al sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto concorre alla leva.

§ 245. I prefetti od i sottoprefetti, per delegazione del Ministro della guerra, decideranno in merito alle domande di visita all'estero e disporranno, ove occorra, per l'esecuzione della visita stessa presso le competenti autorità diplomatiche e consolari.

§ 249. Della visita di cui al paragrafo precedente dovrà essere redatto apposito verbale conforme al modello n. 22, che dalle regie legazioni e dai regi consolati si dovrà far pervenire con sollecitudine ai prefetti o sottoprefetti.

Dovrà essere unito al verbale il certificato rilasciato dal medico, ed ove questo certificato non sia redatto in lingua italiana, dovrà essere riportato tradotto in questa lingua nel verbale.

§ 251. È fatta eccezione dall'obbligo di cui al paragrafo precedente per quegli inscritti che, prima della chiusura della sessione della leva, si facciano rappresentare davanti al consiglio di leva per ottenere l'arruolamento per procura nella 1ª, nella 2ª o nella 3ª categoria, nei modi stabiliti dal § 195 e seguenti.

§ 254. Non presentandosi al consiglio di leva nel tempo stabilito, gli inscritti ed i capi lista di cui ai precedenti paragrafi saranno dichiarati renitenti, salva sempre l'eccezione per quelli che si facessero rappresentare per l'arruolamento nei modi stabiliti dal § 195 e seguenti.

CAPO VII

Delle surrogazioni di fratello

§ 259. Le surrogazioni sono di due specie, cioè semplici e per iscambio di categoria.

Si dice surrogazione semplice quando l'inscritto di leva o il militare di truppa si fa surrogare da un fratello che ancora non ha concorso alla leva.

Si dice surrogazione per iscambio di categoria quando ha per effetto lo scambio degli obblighi di servizio fra due fratelli già ascritti all'esercito ed appartenenti a diversa categoria.

Le surrogazioni semplici anteriori all'arruolamento degli inscritti sono ammesse dai consigli di leva dei circondari ai quali gli inscritti appartengono; le surrogazioni semplici posteriori all'arruolamento, nonchè quelle per iscambio di categoria, possono avere effetto soltanto avanti i consigli d'amministrazione dei distretti e dei corpi.

Per autorizzazione concessa d'accordo tra i Ministri della guerra e della marina, può aver luogo la surrogazione semplice posteriore all'arruolamento e quella per iscambio di categoria, anche tra un militare di truppa ascritto all'esercito ed un fratello che desideri prender servizio nel corpo reali equipaggi; oppure tra un militare di truppa ascritto al corpo reali equipaggi, ed un fratello che aspiri ad essere ammesso in uno dei corpi del regio esercito.

CAPO X.

Delle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnazioni alla 3ª categoria

§ 349. L'inscritto che, posteriormente al giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva alla quale concorre, fosse venuto a trovarsi in alcuno dei casi previsti dalla legge per aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, in conseguenza di una modificazione sopraggiunta nello stato di famiglia, della natura di quelle specificate dall'art. 96 della legge, non potrà esperire il suo titolo presso il consiglio di leva e dovrà quindi essere arruolato nella categoria che gli spetta per la sorte del numero, ma avrà il diritto di ottenere il passaggio alla 3ª categoria in applicazione del detto art. 96.

In questo caso l'inscritto ne farà apposita domanda al prefetto o sottoprefetto il quale si regolerà a norma del § 813 *bis*.

§ 400. A comprovare che il titolo pel quale un inscritto è stato assegnato temporaneamente alla 3ª categoria perdura tuttavia, nella leva in cui l'inscritto stesso concorre nella qualità di capolista, dovranno essere presentati, a seconda dei casi, od i certificati analoghi a quelli prescritti dal § 394, od un certificato del sindaco constatante che l'assente non è tornato e che dello stesso non si hanno avute notizie.

Quando però l'individuo che non deve computarsi temporaneamente in famiglia, perchè affetto da demenza o da mania, si trovi ricoverato in un manicomio, basterà che venga presentata un'apposita dichiarazione del direttore del detto stabilimento

A comprovare invece che il detto titolo è divenuto definitivo, dovranno essere presentati, a seconda dei casi, o la copia dell'atto di nascita dell'inscritto, o la copia dell'atto di morte dell'assente, del demente o del maniaco.

Il consiglio di leva, tenuti presenti i documenti di cui sopra, confermerà l'assegnazione temporanea dell'inscritto alla 3ª categoria o lo assegnerà definitivamente alla categoria stessa

Non è prescritta nel primo caso una nuova visita del demente o del maniaco; qualora però il consiglio ritenesse opportuno la detta visita, vi potrà procedere anche a domicilio, osservate le norme di cui al § 382.

§ 416. I certificati d'inscrizione ai ruoli, le copie dei fogli matricolari e quelle degli stati di servizio richieste ai termini e per gli effetti di cui al § 413, non potranno essere rilasciati se non a datare dal giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva alla quale concorrono gli inscritti nel cui interesse i detti documenti sono richiesti.

Per l'oggetto stesso i comandanti dei corpi ed i capi di servizio non dovranno rilasciare nel corso di ciascuna leva per lo stesso individuo che un solo certificato d'inscrizione ai ruoli, od una sola copia del foglio matricolare e dello stato di servizio.

La spedizione dovrà esser fatta con piego sotto fascia raccomandato.

Se fossero richiesti di un duplicato di detti documenti, durante le operazioni di una stessa leva, i comandanti dei corpi ed i capi di servizio si limiteranno a dare ai sindaci richiedenti tutte le indicazioni precise sulla già fatta spedizione,

avvertendoli che per ottenere il duplicato, dovranno rivolgersi al Ministero della guerra, precisando lo scopo a cui dovrebbe esso servire e i motivi per cui non sono in possesso del detto documento già stato loro spedito.

§ 433. Ai termini del n. 1 dell'articolo 90 della legge, gli inscritti in capolista della leva chiamata per esser stati mandati rivedibili dalle leve precedenti possono ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria:

a) quando vi avessero avuto diritto al tempo della leva della loro classe, sebbene per circostanze sopravvenute più non sussista tale diritto;

b) quando abbiano acquistato quel diritto posteriormente alla leva sulla loro classe e lo abbiano mantenuto tuttavia perfetto nel giorno fissato per l'apertura della sessione della prima leva cui furono rimandati, *quand'anche per circostanze* sopravvenute più non si trovino in quelle condizioni nella seconda leva cui furono rimandati;

c) quando abbiano acquistato quel diritto posteriormente al secondo rimando e lo abbiano mantenuto tuttavia perfetto nel giorno fissato per l'apertura della sessione dell'ultima leva cui furono rimandati.

Se si tratta però di un rivedibile che ripeta l'assegnazione alla 3ª categoria per effetto dell'arruolamento di un fratello concorrente alla leva sulla stessa sua classe, saranno applicabili le disposizioni contenute nel § 439 e seguenti.

L'assegnazione alla 3ª categoria non potrà però essere concessa ai predetti capilista, quando, durante il periodo della loro rivedibilità, un altro fra i loro fratelli abbia conseguita l'assegnazione alla 3ª categoria od il passaggio alla categoria stessa e che, accordandone una nuova ai detti capilista, la famiglia venga a fruire un numero maggiore di esenzioni di quello che può spettarle.

§ 436. Nei casi di cui ai §§ 433, 434 e 435, a comprovare che il diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sussisteva al tempo dovuto, saranno tenuti valevoli i documenti che fino da quel tempo fossero stati redatti al medesimo scopo.

Siccome però gl'inscritti oggetto dei detti paragrafi non possono conseguire la detta esenzione se vi si opponga il fatto di esenzioni conseguite da fratelli durante il tempo da essi trascorso nello stato di rivedibili, omessi, o rimandati in virtù degli articoli 62, 65, ed 82 della legge, così a comprovare che non vi fa ostacolo la circostanza di cui sopra, oltre ai documenti prestabiliti dovranno sempre essere prodotti i certificati

d'esito di leva dei fratelli, che nel frattempo abbiano concorso alla leva.

Qualora l'esenzione si invochi per applicazione dell'art. 87 della legge, a comprovare la circostanza che il fratello militare nel tempo a cui rimonta il detto titolo si trovava in attualità di condizioni da procurare il diritto a quel beneficio, dovrà essere prodotta la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, se già non sussista il certificato d'inserizione ai ruoli o la copia dello stato di servizio redatto fino dal tempo predetto.

La richiesta di tali documenti dovrà essere fatta alle autorità indicate nel § 414

§ 437. Gl'inscritti premunitisi pel volontariato di un anno sono ammessi a fare valere il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria tanto pei titoli acquistati dopo il premunimento, quanto per quelli di cui fossero già in possesso nel tempo del premunimento, purchè però ne siano stati tuttavia in possesso nel giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale concorrono.

Se trattasi però di un premunitosi che ripeta l'assegnazione alla 3ª categoria per effetto dell'arruolamento di un fratello concorrente alla leva sulla stessa sua classe, in questo caso gli saranno applicabili le disposizioni contenute nei §§ 439 e seguenti.

§ 440. Di due fratelli nati nello stesso anno, sieno o non gemelli, che concorrono alla stessa leva quali aventi preso parte all'estrazione in uno stesso mandamento, od anche in due diversi mandamenti, qualora nessuno di essi nel giorno fissato per l'apertura della sessione della loro leva si trovasse nella condizione di conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria per uno dei titoli ricordati nei due precedenti paragrafi, spetterà l'assegnazione alla 3ª categoria pel n. 14 dell'art. 86 della legge a quello fra i detti fratelli cui toccò in sorte il numero maggiore, se l'altro fratello venga arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, o si trovi già vincolato al servizio militare quale volontario od ufficiale, quand'anche l'arruolamento volontario del fratello, o la nomina ad ufficiale, siano avvenuti dopo la apertura della sessione.

Se quello però cui toccò in sorte il numero maggiore non potesse fruire dell'assegnazione alla 3ª categoria per essere già vincolato al servizio quale militare di 1ª categoria od ufficiale ascritto all'esercito permanente, il detto beneficio spetterà all'altro fratello.

§ 443. Di due fratelli nati in anni differenti, concorrenti alla leva sulla stessa classe quali inscritti sulla stessa lista di estrazione, od anche in due diversi mandamenti, il maggiore in capolista, il minore quale inscritto per ragione di età, se il maggiore viene arruolato nella 1ª categoria, o si trovi già vincolato al servizio militare nella categoria stessa e nell'esercito permanente, quand'anche in questo secondo caso l'arruolamento sia avvenuto dopo l'apertura della sessione, spetta l'assegnazione alla 3ª categoria al minore per applicazione dell'art. 87 della legge, ognora quando a conseguirla non vi osti il disposto dell'art. 89.

La stessa norma è applicabile nel caso che il fratello minore si trovasse esso pure inscritto in capolista per essere stato mandato rivedibile dalla leva o dalle leve precedenti.

Si nell'un caso poi che nell'altro, qualora il fratello minore si trovasse già vincolato al servizio militare di 1ª categoria, o quale ufficiale, nell'esercito permanente, ovvero venisse arruolato in 1ª categoria per aver rinunziato all'assegnazione alla 3ª, o questa non gli spettasse perchè il fratello maggiore capolista sia stato arruolato in 2ª categoria, competerà l'assegnazione alla 3ª categoria al fratello maggiore, sempre quando questi si trovi in capolista per essere stato mandato rivedibile dalla leva o dalle leve precedenti e non vi osti il disposto dell'art. 89.

Il fratello maggiore di cui al capoverso precedente, che non ha potuto chiedere ed ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria perchè il fratello minore, invece che nella 1ª, è stato arruolato nella 2ª categoria, potrà chiedere ed ottenere l'accennato beneficio se il detto fratello minore nella sistemazione o nel completamento del contingente sia trasferito nella 1ª categoria.

In questo caso la domanda d'assegnazione alla 3ª categoria deve essere inviata al Ministro della guerra per mezzo del prefetto o sottoprefetto.

§ 443*bis*. L'inscritto che, durante la sessione della leva, viene ad avere un fratello maggiore di età arruolato in 1ª categoria ed aggiunto sulla lista della leva stessa in applicazione dei §§ 42 e 45 va considerato come se concorresse alla leva con un fratello inscritto in capolista della stessa sua classe, epperò gli sarà applicabile il disposto del precedente paragrafo.

§ 443*ter*. Di due fratelli nati in anni differenti che concorrano alla leva nello stesso anno, il maggiore quale inscritto della leva di mare, il minore quale inscritto della leva di terra, se nessuno di essi ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per

altro titolo, spetta la detta assegnazione al minore per applicazione dell'art. 87 della legge, ognora quando il maggiore sia stato arruolato nella 1ª categoria e non vi osti il disposto dell'art. 89.

§ 444. Il disposto dal primo e secondo comma del paragrafo precedente è pure applicabile nel caso che il maggiore dei detti fratelli si trovasse inscritto sulla stessa lista di estrazione quale omesso presentatosi spontaneo, e quindi se questi viene arruolato nella 1ª categoria, o già appartiene all'esercito permanente quale militare di 1ª categoria o quale ufficiale, spetta l'assegnazione alla 3ª categoria per applicazione dell'art. 87 della legge all'altro fratello, ove non vi osti il disposto dell'art. 89.

L'inscritto che non ha potuto chiedere ed ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria perchè il fratello maggiore di cui sopra, invece che nella 1ª è stato arruolato nella 2ª categoria, potrà chiedere ed ottenere il cennato beneficio se il detto fratello maggiore nella sistemazione o nel completamento del contingente sia trasferito alla 1ª categoria.

In questo caso la domanda di assegnazione alla 3ª categoria coi voluti documenti deve essere dal prefetto o dal sottoprefetto inviata al Ministro della guerra.

CAPO XII.

Dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli di leva

§ 470. Quando trattasi di ricorsi per denegata assegnazione alla 3ª categoria, o di ricorsi contro l'assegnazione stessa siccome indebitamente accordata, e che per la loro risoluzione occorra sia rivisitato alcuno dei membri della famiglia dello inscritto che si allegò nelle condizioni di cui agli articoli 93 e 94 della legge, il Ministro della guerra, prima di trasmettere i ricorsi medesimi alla commissione instituita a mente dell'articolo 18 della legge stessa, dispone perchè il predetto membro della famiglia dell'inscritto sia rivisitato presso un ospedale militare.

Qualora in seguito alla visita fosse creduto necessario di trattenerlo in osservazione presso l'ospedale, le spese di mantenimento saranno sostenute dall'amministrazione militare.

Le spese di viaggio per la presentazione del membro della famiglia all'ospedale militare, comprese, quando occorra, le spese di viaggio per una persona in accompagnamento, saranno sostenute:

dagl'interessati, se si tratti di ricorsi fatti contro la denegata assegnazione alla 3ª categoria;

dall'amministrazione militare, se si tratta di ricorsi presentati contro l'assegnazione alla 3ª categoria accordata ad un inscritto.

Le spese di viaggio (indennità di trasferta e trasporto in ferrovia e su piroscafi) a carico dell'amministrazione sono pagate:

per la presentazione all'ospedale, dai distretti militari;

per il rinvio degl'interessati alle loro case, dagli ospedali militari.

CAPO XV

Degl'inscritti arruolati nella 1ª categoria che possono ottenere che la loro chiamata sotto le armi sia ritardata sino al compimento del 26° anno di età

§ 528. Il comandante del distretto prenderà nota della concessa ammissione al ritardo del servizio nel registro speciale modello n. 46 per gl'inscritti appartenenti per ragione di leva al distretto; e per quelli appartenenti ad altri distretti, comunicherà ai rispettivi comandanti le indicazioni occorrenti perchè possano inscriverli sul proprio registro.

Contemporaneamente trasmetterà al Ministero della guerra l'elenco modello n. 28 del catalogo, conservando in atti le domande degl'inscritti coi relativi certificati degli studi.

Il Ministro ove non trovi regolare la concessione fatta, la revoca e dispone che l'inscritto sia chiamato a soddisfare i suoi obblighi di servizio militare.

§ 532. Per essere ammessi alla continuazione del ritardo, i militari di cui sopra dovranno nel mese di ottobre di ogni anno inviare, in piego raccomandato, al comandante del distretto militare da cui dipendono per fatto di leva il certificato modello n. 47 il quale attesti che essi osservarono nel passato anno accademico le prescrizioni di cui al paragrafo precedente.

I comandanti dei distretti, vista la regolarità di tali certificati, ammetteranno, per delegazione del Ministro della guerra, alla continuazione del ritardo del servizio i militari studenti ritardatari e trasmetteranno poi, non più tardi del 15 novembre, al Ministero l'elenco modello n. 32 del catalogo.

CAPO XIX.

Disposizioni penali e disciplinari

Sezione quinta.

Renitenti.

§ 611. Gli individui stati dichiarati renitenti durante il corso della sessione della leva chiamata, possono ottenere di essere prosciolti dalla imputazione di renitenza per decisione dello stesso consiglio di leva, qualora comprovino durante il corso della sessione stessa di non avere potuto per un legittimo o giustificato motivo presentarsi quando dovevano al detto consiglio.

Se tale impossibilità a presentarsi durasse tuttora alla chiusura della sessione, gli individui di cui sopra saranno rimandati alla leva successiva a senso del § 170: in caso diverso dovranno essere subito visitati ed arruolati.

Quelli poi stati dichiarati renitenti durante il secondo periodo della leva chiamata, potranno essere prosciolti dalla nota di renitenza nel modo e pel motivo suaccennato, sia durante il corso del detto secondo periodo, sia anche durante il corso della sessione della leva successiva.

§ 612. Della facoltà discrezionale di cui al paragrafo precedente, i consigli di leva potranno far uso, nel termine indicato nel paragrafo stesso, anche nei seguenti casi:

a) allorquando l'inscritto si fosse trovato in condizione di ottenere l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria;

b) quando risulti che l'inscritto dimorando in altro circondario abbia chiesto in tempo utile la visita per delegazione;

c) in tutti quegli altri casi nei quali si possa escludere interamente il dolo od il proposito deliberato di sottrarsi agli obblighi di leva.

§ 613. Il consiglio di leva farà cancellare dalle liste generali dei renitenti:

a) i renitenti stati denunziati all'autorità giudiziaria;

b) i morti, soltanto nel caso che venga esibito un atto regolare di morte;

c) i renitenti stati dichiarati tali, mentre al momento dell'esame definitivo ed arruolamento erano nella impossibilità di presentarsi al consiglio di leva perchè detenuti in uno stabilimento di pena o in una casa o in un istituto di cor-

rezione pei minorenni, o degenti in un manicomio od in un ospedale, quando tale circostanza sia in modo non dubbio comprovata da regolari certificati dell'autorità carceraria o delle direzioni dei detti istituti di correzione o dei manicomi o degli ospedali, e risulti inoltre che la circostanza sussista tuttora, ovvero che il renitente si è presentato, o venne arrestato, appena essa è cessata.

Gli individui stati cancellati dalle liste generali dei renitenti per essersi trovati in alcuna delle condizioni di cui alla lettera *c*) dovranno essere aggiunti quali capilista sulle liste di estrazione della leva in corso, ed a loro riguardo si procederà, a seconda dei casi, o nel modo indicato dal § 155 od in quello indicato dal § 321.

Se per qualunque altra causa si debba divenire alla cancellazione dei renitenti, ne dovrà esser fatta proposta al Ministro della guerra, trasmettendogli un estratto della lista di estrazione relativa al cancellando e quegli altri documenti che si reputeranno necessari allo scopo.

Eseguita la cancellazione, i prefetti o i sottoprefetti ne daranno avviso al sindaco e al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali, affinchè la stessa cancellazione abbia luogo sulle liste dei renitenti che si trovano presso le dette autorità.

§ 649. Ogni sei mesi, cioè nel 1° giorno di gennaio e di luglio di ciascun anno, i prefetti ed i sottoprefetti trasmetteranno al Ministro della guerra gli elenchi delle variazioni avvenute nei renitenti durante il semestre precedente, da inviarsi anche se negativi.

In questi elenchi conformi al modello n. 63 saranno annotati i renitenti tutti stati cancellati nel semestre con le seguenti indicazioni:

data in cui avvenne la presentazione o l'arresto;

decisione stata pronunziata in ordine agli obblighi di servizio militare del renitente e se fu assegnato alla 3ª categoria, dire per qual titolo;

se l'individuo fu riformato, i motivi della riforma e l'articolo relativo dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare;

data della denunzia all'autorità giudiziaria per il procedimento, e se questo fu già compiuto, l'esito del medesimo;

per i cancellati per causa di morte, la data di questa, e la data della copia dell'atto di morte esibito, aggiungendovi da quale autorità fu rilasciato;

per i cancellati per causa di detenzione in uno stabilimento di pena, il giorno in cui la detenzione ebbe principio e la data del certificato di detenzione esibito, aggiungendovi da quale autorità fu rilasciato e, ove ne sia il caso, la data della sentenza con indicazione del Tribunale o della Corte che la pronunziò, e della pena stata inflitta;

per i cancellati per causa di detenzione in una casa od in un istituto di correzione pei minorenni o di degenza in un manicomio, od ospedale, il giorno in cui la detta detenzione o degenza ebbe principio e la data del certificato esibito, aggiungendovi da quale direzione fu rilasciato;

pei cancellati per altri motivi, la data ed il numero del dispaccio del Ministro della guerra che autorizzò la cancellazione.

§ 651. Ricevute le sentenze di cui al paragrafo precedente, i prefetti ed i sottoprefetti ne faranno prendere nota sulle liste di estrazione, non che sul registro modello n. 62: in pari tempo ne daranno partecipazione ai sindaci per le relative annotazioni sul registro modello n. 60 e sulle liste di leva.

Delle sentenze definitive dovranno poi i prefetti o i sottoprefetti avvertire i rispettivi comandanti di distretto, somministrando loro tutte le indicazioni necessarie per le variazioni da apporsi sui ruoli matricolari, e cioè:

l'autorità giudiziaria da cui emanò la sentenza;

la data e il tenore della sentenza, e se condannato, la durata della pena inflitta.

I prefetti ed i sottoprefetti trasmetteranno al Ministro della guerra le copie delle sentenze contro le quali sia stato interposto appello, sia da parte del renitente, sia dal pubblico ministero; nonchè le copie delle sentenze pronunciate in grado di appello a riguardo dei renitenti stessi.

CAPO XXII.

Dell'arruolamento dei volontari d'un anno

§ 734. Il Ministro della guerra determina in ogni anno, mediante pubblicazione di apposito manifesto, il periodo durante il quale gli aspiranti possono presentare le domande e contrarre l'arruolamento volontario di un anno.

Tali domande devono essere presentate od inviate al comando del corpo nel quale il giovane desidera di prestar servizio, o al comando di un distretto militare qualsiasi se l'aspirante intende ritardare il servizio fino al 26° anno di età, a senso dell'art. 118 della legge.

§ 734*bis*. I giovani residenti all'estero i quali ne abbiano i requisiti ed aspirino all'arruolamento volontario di un anno possono ottenere dal Ministro della guerra di contrarre quell'arruolamento dinanzi alla Regia autorità consolare del luogo più vicino alla loro residenza.

Essi dovranno poi rimpatriare per modo di poter imprendere il servizio il 1° novembre dell'anno in cui debbono principiare il servizio, ed ove non lo facessero sarebbero dichiarati disertori.

Tali arruolamenti avranno luogo secondo le norme comunicate, in apposita istruzione, alle Regie autorità consolari italiane all'estero.

CAPO XXIV.

Dei passaggi alla 3ª categoria per gli art. 95 e 96 e del proscioglimento dal servizio per l'art 98 della legge

§ 809. Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 96 della legge:

a) i disertori, sebbene graziati;

b) i militari stati arruolati come omessi condannati pel reato previsto dall'articolo 162 della legge;

c) i renitenti condannati;

d) i militari che, a termini degli articoli 163, 164, 165 e 166 della legge, siano stati condannati per:

fraudolenta sostituzione di persona;

frode nella surrogazione di fratello;

sciente produzione di documenti falsi od infedeli;

essersi procacciate infermità od imperfezioni allo scopo di sottrarsi all'obbligo del servizio militare;

e) i militari che, a senso dell'articolo 175 della legge, siano stati condannati dai tribunali militari quali mancanti alle chiamate alle armi a solo scopo di istruzione o di rassegna.

§ 811. Nello stabilire il diritto di un militare al passaggio alla 3ª categoria, in applicazione dell'articolo 96 della legge, si dovrà tener presente la condizione della famiglia nel giorno in cui la domanda fu presentata o pervenne al comandante del corpo o del distretto militare.

Il militare di 1ª categoria, che non ha fatto valere questo suo diritto, non potrà più invocarlo, se nel frattempo abbia procacciato ad un fratello chiamato alla leva e tuttora vivente l'assegnazione alla 3ª categoria.

CAPO XXXIV

Dei ruoli militari

Sezione seconda.

Ruoli matricolari presso i comuni.

§ 1043. I ruoli sono impiantati sulle risultanze delle liste di leva e sono mantenuti al corrente mediante le comunicazioni che i sindaci riceveranno dai distretti, a senso del paragrafo seguente.

Ad ogni modo i sindaci potranno sempre rivolgersi ai distretti militari per avere quelle altre notizie o informazioni che loro occorressero sia per gli uomini sotto le armi che per quelli in congedo illimitato.

§ 1044. I comandanti dei distretti dovranno comunicare ai sindaci dei comuni compresi nella circoscrizione del distretto tutte le variazioni matricolari individuali relative ai rispettivi militari, comprese quelle dell'invio di essi in congedo illimitato per congedamento della classe.

§ 1045. Le comunicazioni di cui al precedente paragrafo, sono fatte trimestralmente, tanto pei militari sotto le armi che per quelli in congedo illimitato, mediante invio di elenco conforme al modello n. 85 del regolamento.

Le variazioni dovranno essere sempre individuali anche pei passaggi alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

In principio dell'elenco trimestrale i distretti inscriveranno, ove ne sia il caso, le variazioni riferentisi ai trimestri precedenti con la dizione di « Variazioni omesse od arretrate » e qualora non avessero variazioni da comunicare si asterranno dal trasmettere l'elenco, ma in principio del primo elenco che dovranno poi rimettere ne faranno esplicita dichiarazione come appresso « nel . . . trimestre del corrente anno nessuna variazione ».

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 agosto 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

Modello N. 16 (§ 197 del Regol. sul Reclut.)

REGIO CONSOLATO ITALIANO

(OVVERO REGIA AMBASCIATA, LEGAZIONE ECC.)

ATTO DI PROCURA

per l'arruolamento nella 1ª o nella 2ª categoria di un iscritto dimorante all'estero

L'anno 18. . addì . . . . . del mese di . . . . . in . . . . . innanzi a me (*a*) . . . . . del Regno d'Italia residente in questa città, ed alla presenza di (*b*) . . . . . testimoni richiesti ed a me personalmente cogniti, è comparso (*c*) . . . . . di anni. . . figlio di (*d*). . . . . e di . . . . . cittadino italiano nato a . . . . . e dimorante con regolare passaporto in questa città, della cui identità personale mi sono accertato, il quale ha esposto quanto segue:

Che esso concorre alla leva militare attualmente in corso nel Regno sui giovani nati nell'anno. . . . . quale inscritto del comune di . . . . . circondario di . . . . . .

Che non potendo, senza danno de' suoi interessi, recarsi in Italia per assumere personalmente l'arruolamento militare, dichiara essere suo intendimento di assumere l'arruolamento stesso per delegazione, a senso della facoltà accordatagli dal § 195 del regolamento sul reclutamento.

(*a*) Indicare il nome e cognome e la qualità se di console, vice-console od agente consolare.

(*b*) Indicare il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio dei due testimoni.

(*c*) Indicare il nome, il cognome, la paternità e la professione dell'inscritto.

(*d*) Indicare il nome del padre, il nome ed il cognome della madre.

Epperciò, onde ridurre ad effetto il suo proponimento costituisce, col presente atto, suo speciale procuratore il sig. . . . . domiciliato in . . . . . con facoltà e l'incarico di presentarsi innanzi al consiglio di leva del circondario di. . . . . per assumere in di lui nome l'arruolamento coll'ascrizione alla 1ª od alla 2ª categoria, secondo che gli spetterà pel numero d'estrazione e ritirare il corrispondente foglio provvisorio di congedo illimitato.

Dichiara inoltre d'intendere che si tenga come da esso riconosciuto ed approvato tutto ciò che in di lui nome avrà fatto il detto suo procuratore nei termini sovra espressi del suo mandato, e di assumere l'osservanza e la responsabilità dell'impreso arruolamento come se fosse stato da lui personalmente contratto, obbligandosi a rientrare nel Regno se arruolato in 1ª categoria per imprendere servizio cogli altri militari della sua classe.

E finalmente elegge domicilio presso lo stesso suo procuratore per tutte le comunicazioni che potranno occorrere relativamente all'arruolamento di cui sopra è parola, delle quali comunicazioni non potrà egli in alcun caso allegare ignoranza.

Del che tutto richiesto, io ho ricevuto il presente atto redatto e letto ad alta voce alla continua presenza del comparente e dei testimoni sovra indicati, i quali vi hanno meco apposta la loro firma.

Modello N. 47 (§ 497 del Regol. sul Reclut.)

REGIO CONSOLATO ITALIANO

(OVVERO REGIA AMBASCIATA, LEGAZIONE ECC.)

ATTO DI PROCURA

per l'arruolamento nella 3ª categoria di un iscritto dimorante all'estero e subordinatamente per l'arruolamento nella 1ª o nella 2ª categoria.

L'anno 18. . addì. . . . . del mese di . . . . . in . . . . . innanzi a me (*a*) . . . . . del Regno d'Italia residente in questa città, ed alla presenza di (*b*) . . . . . testimoni richiesti ed a me personalmente cogniti, è comparso (*c*) . . . . . di anni. . . figlio di (*d*) . . . . . e di . . . . . cittadino italiano nato a . . . . . e dimorante con regolare passaporto in questa città, della cui identità personale mi sono accertato, il quale ha esposto quanto segue:

Che esso concorre alla leva militare attualmente in corso nel Regno sui giovani nati nell'anno . . . . . della quale fa parte come inscritto nella lista del comune di . . . . . circondario di . . . . . .

(*a*) Indicare il nome e cognome e la qualità se di console, vice-console od agente consolare.

(*b*) Indicare il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio dei due testimoni.

(*c*) Indicare il nome, il cognome, la paternità e la professione dell'inscritto.

(*d*) Indicare il nome del padre, il nome e cognome della madre.

Che trovasi nella condizione di famiglia (*indicare il titolo alla esenzione dal servizio di 1ª o di 2ª categoria*) per cui a termini dell'articolo . . . del testo unico delle leggi sul reclutamento dello esercito, ha diritto alla assegnazione alla 3ª categoria.

Che non potendo, senza danno dei suoi interessi, recarsi in Italia per assumere personalmente l'arruolamento militare, dichiara essere suo intendimento di assumere l'arruolamento stesso per delegazione, a senso della facoltà accordatagli dal § 195 del regolamento sul reclutamento.

Epperciò, onde ridurre ad effetto il suo proponimento, costituisce col presente atto, suo speciale procuratore il sig. . . . . domiciliato in . . . . . con la facoltà e l'incarico di presentarsi innanzi al consiglio di leva del circondario di . . . . . per assumere in di lui nome l'arruolamento coll'assegnazione alla 3ª categoria e subordinatamente coll'ascrizione alla 1ª o alla 2ª categoria, secondo che gli spetterà pel numero di estrazione e ritirare il corrispondente foglio provvisorio di congedo illimitato.

Dichiara inoltre d'intendere che si tenga come da esso riconosciuto ed approvato tutto ciò che in di lui nome avrà fatto il detto suo procuratore, nei termini sovra espressi del suo mandato, e di assumere l'osservanza e la responsabilità dell'impreso arruolamento, come se fosse stato da lui personalmente contratto, obbligandosi a rientrare nel Regno, se arruolato in 1ª categoria, per imprendere servizio cogli altri militari della sua classe.

E finalmente elegge domicilio presso lo stesso suo procuratore per tutte le comunicazioni che potranno occorrere relativamente all'arruolamento di cui sopra è parola, delle quali comunicazioni non potrà egli in alcun caso allegare ignoranza.

Del che tutto richiesto, io ho ricevuto il presente atto redatto e letto ad alla voce, alla continua presenza del comparente e dei testimoni sovra indicati, i quali vi hanno meco apposta la loro firma.

N. **165**. — TRASPORTI MILITARI. — **Stampa dei modelli pei trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi in conto corrente**. — 3 settembre.

È stato disposto presso il reclusorio militare di Savona per la stampa dei modelli B, C, D, F ed H *color rosa* (N. 194, 195, 196, 198 e 201 del catalogo) pei trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi in conto corrente durante la mobilitazione dell'esercito a senso del § 126 del Regolamento pei trasporti militari in ferrovia 15 luglio 1890 (*Atto* 143, 1890).

In conseguenza prescrivesi:

1° Tutti i consigli d'amministrazione, che hanno in carico dotazioni di cancelleria per la mobilitazione, provvederanno a far riporre nelle singole dotazioni, richiedendoli al reclusorio suddetto, i modelli 194, 195, 196, 198 e 201 color rosa stabiliti dalla Appendice al tomo II della Istruzione per la mobilitazione, e tanto per le dotazioni conservate alla sede del consiglio quanto per quelle che tengono in consegna presso altri comandi od uffici o presso altre amministrazioni.

I nuovi modelli verranno spediti direttamente al luogo in cui si trovano le dotazioni nelle quali debbono essere inclusi; epperò, nel mandarne la richiesta al reclusorio, i consigli d'amministrazione richiedenti avvertiranno di dargli altresì tutte le indicazioni necessarie per la spedizione e, per gli stampati che debbono essere spediti ad altri comandi od uffici, daranno nello stesso tempo ad essi comandi ed uffici le informazioni che abbisognano.

I nuovi modelli verranno richiesti in fogli sciolti od a registri secondo le indicazioni poste nella colonna 3ª dei corrispondenti quadri della ricordata Appendice.

2° I distretti militari richiederanno anche i modelli 195 color rosa, che debbono essere compresi nelle dotazioni delle Commissioni per la requisizione dei quadrupedi.

3° Giunti i modelli color rosa, saranno messi nelle casse e cassette cui sono destinati, estraendone i corrispondenti modelli color bianco.

Questi ultimi saranno dai consigli d'amministrazione conservati per essere adoperati nei bisogni ordinari del tempo di pace.

Pei modelli 194 e 198 dovrà però essere tosto mandato al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) un elenco indicante la quantità e specie dei registri avuti dalle dotazioni e il numero progressivo di ognuno di essi.

4° Le amministrazioni per le quali i modelli 194, 195,

196, 198 e 201 color bianco estratti dalle dotazioni venissero, in tutto od in parte, ad essere esuberanti per un periodo di tempo troppo lungo, manderanno la nota dei modelli eccedenti a questo Ministero, il quale provvederà a farne fare il prelevamento dalle amministrazioni cui in seguito abbisognassero.

5° Le spese per la provvista dei modelli color rosa saranno a carico della massa generale delle amministrazioni che hanno le dotazioni in carico, a favore della quale andrà per contro il beneficio dei modelli color bianco tolti dalle dotazioni.

6° Indipendentemente dagli stampati occorrenti pel completamento delle dotazioni di mobilitazione come sopra è detto, tutti i comandi, corpi ed uffici, che rilasciano documenti pel trasporto sulle ferrovie o sui piroscafi, debbono altresì provvedersi dei corrispondenti stampati color rosa (modelli 194, 195, 196, 198 e 201) pel servizio degli uffici non mobilitati; giacchè, dal primo giorno di mobilitazione in poi, anche per gli uffici che non fanno parte dell'esercito mobilitato (comandi e direzioni territoriali, distretti, ospedali, depositi dei corpi, ecc.), i trasporti per ragioni di servizio andranno fatti in conto corrente e dovranno quindi per essi rilasciarsi documenti color rosa.

Presso le amministrazioni gli stampati color rosa pei bisogni degli uffici non mobilitati saranno custoditi, giusta la prescrizione analoga del § 1541 del Regolamento d'amministrazione, presso l'ufficio di maggiorità sotto la personale responsabilità dell'aiutante maggiore; presso i comandi territoriali saranno conservati nel modo che si stimi più sicuro secondo disposizioni da darsi dai comandanti.

7° Pei servizi indicati nel numero precedente ciascun comando, corpo, od ufficio si provvederà degli stampati color rosa, che rierrà presumibilmente sufficiente *pei bisogni di tre mesi*, tralasciando, naturalmente, di richiedere quei modelli che ad esso non occorra di adoperare.

Per gli *scontrini* modello 194 dovranno essere richiesti quaderni di 25 scontrini; per le *richieste* modello 196, quaderni da 25 richieste.

Per le *richieste* modello 195 e 201, dovranno essere domandati fogli sciolti, salvo ai richiedenti, appena ricevuti gli stampati, il farseli ricucire a quaderni secondo le particolari esigenze del loro servizio.

I *registri-scontrini* modello 198, dovranno essere richiesti a

registri da 100, da 50 o da 25 scontrini secondo gli speciali bisogni di ogni comando, corpo od ufficio. Ad avviso del Ministero, si potrebbe, in massima, prendere per guida lo specchio seguente:

Quantità dei registri da richiedersi	Da 100 scontrini	Da 50 scontrini	Da 25 scontrini
Distretti per uso proprio e per eventuali rifornimenti a sindaci { di 1ª classe	6	6	—
Distretti per uso proprio e per eventuali rifornimenti a sindaci { di 2ª classe	4	3	—
Per uso dei depositi ed uffici che non si mobilitano:			
Reggimenti fanteria di linea e bersaglieri	1	—	—
Reggimenti alpini	—	3	—
Reggimenti cavalleria	2	—	—
Reggimenti artiglieria da campagna e a cavallo.	2	—	—
Reggimenti artiglieria da fortezza e da montagna.	1	—	4
Reggimenti genio	1	—	3
Legioni carabinieri	13	—	da 40 a 50
Ospedali militari { Principali	1	—	—
Ospedali militari { Succursali	—	1	—
Ogni compagnia di sussistenza	—	2	—

8° Per i *registri-scontrini* modello 198 che debbono dai distretti essere richiesti e somministrati ai sindaci dei comuni capoluoghi di mandamento il Ministero si riserva di dare ulteriori disposizioni.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **166**. — TRASPORTI MILITARI. — **Viaggi in ferrovia per conto proprio degli impiegati civili**. — 5 settembre.

In seguito a nuovi accordi intervenuti colle società esercenti le strade ferrate del Mediterraneo, Meridionali e Sicule furono introdotte pei trasporti in conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato alcune modificazioni alle vigenti concessioni e tra le

altre venne esteso agli scrivani locali l'uso del libretto a scontrini.

Dovendosi quindi disporre in tempo per la preparazione e distribuzione dei libretti stessi, il Ministero mentre si riserva di pubblicare a suo tempo le nuove disposizioni, invita i comandanti di corpo, capi d'ufficio e di stabilimenti militari a richiedere gli scrivani locali alla loro dipendenza di consegnare entro il più breve termine possibile le proprie fotografie per poterle munire del timbro a secco e della prescritta marca da bollo speciale.

Le fotografie dovranno essere di formato uguale a quelle in uso per i libretti di viaggio degli ufficiali e degli altri impiegati, cioè a mezzo busto, ben riuscite, di data recente recanti a tergo il nome e cognome dell'impiegato e verranno trasmesse al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) con elenchi nominativi, chiuse ciascuna in una busta sulla quale dovrà essere chiaramente ripetuto il nome e cognome dell'impiegato, colla indicazione del corpo, ufficio o stabilimento al quale appartiene.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **167**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Stabilimenti territoriali delle sussistenze**. — 5 settembre.

Si prevengono le autorità militari che col 1° ottobre prossimo sarà aperto in Parma ed in Catania un magazzino di distribuzione viveri a gestione diretta.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **168**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme amministrative pel còmputo e conteggio degli assegni degli ufficiali in congedo chiamati in servizio temporaneo in tempo di pace**. — 6 settembre.

È stato provveduto per la pubblicazione di una raccolta di *Norme amministrative pel còmputo e conteggio degli assegni degli ufficiali in congedo chiamati in servizio temporaneo in tempo di pace*.

Il Ministero provvederà direttamente per l'invio ai corpi di un conveniente numero di copie di detta pubblicazione, il cui ammontare verrà loro addebitato dall'ufficio d'amministrazione

di personali militari vari in conto corrente, da imputarsi alle rispettive masse generali.

I comandi ed uffici varî ne acquisteranno col fondo assegnato per spese d'ufficio quel numero di copie che reputeranno necessarie, rivolgendone richiesta direttamente alla tipografia Voghera.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 15.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **169**. — SCUOLE MILITARI. — **Somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare aspiranti alla cavalleria** — 9 settembre.

Al n. 131 del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare in data 22 gennaio 1888 (ristampa ottobre 1889) è sostituito il seguente:

« 131. Gli allievi della scuola militare assegnati alla cavalleria devono in principio del secondo anno di corso depositare direttamente nella cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari varî in Roma la somma di L. 4000 o cartelle di consolidato italiano 5 % al portatore per la rendita di L. 250, giusta le norme che saranno indicate dal comando della scuola. I titoli di rendita potranno essere in qualunque momento ritirati e sostituiti con L. 4000 in contanti; la quale sostituzione dovrà ad ogni modo essere effettuata quando l'allievo sarà promosso sottotenente di cavalleria.

« Tale somma servirà per fornire di un cavallo atto a prestare buon servizio, e delle bardature occorrenti, l'allievo che venga promosso sottotenente di cavalleria. »

Al n. 135 dello stesso Regolamento sono soppresse le parole « di lire 2500. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **120**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)**. — 10 settembre.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
11	7	Cartelloni da bersaglio.	N.	4 50	Abolito*
»	8	Cassette compositori	»	50 00	Id. *
»	9	Cavalletti d'appoggio da bersaglio .	»	12 00	Id. *
»	19	Ferri per camminare sul ghiaccio .	P.	» »	Id. *
»	30	Mutande da nuoto	N.	1 60	Id. *
»	34	Telai da bersaglio	»	30 00	Id. *
»	43	Borsa di pelle completa per musicanti	»	11 00	Id. *
		Colli per riparazioni da sarto:			
»	76	per compagnia carabinieri reali. .	»	140 00	Aggiunta
»	77	per compagnia di fanteria di linea dell'esercito permanente o della milizia mobile	»	65 00	Id.
»	78	per compagnia granatieri dell'esercito permanente o della milizia mobile	»	85 00	Id.
»	79	per compagnia bersaglieri dell'esercito permanente o della milizia mobile	»	60 00	Id.
»	80	per compagnia alpini dell'esercito permanente, della milizia mobile o territoriale	»	110 00	Id.
»	81	per squadrone di cavalleria . . .	»	90 00	Id.
»	82	per batteria o compagnia d'artiglieria dell'esercito permanente o della milizia mobile	»	85 00	Id.
»	83	per compagnia genio dell'esercito permanente o della milizia mobile	»	75 00	Id.
		Colli per riparazioni da calzolaio:			
»	84	per compagnia carabinieri reali. .	»	68 00	Id.
»	85	per compagnia di linea dell'esercito permanente, della milizia mobile o territoriale.	»	62 00	Id.
»	86	per compagnia bersaglieri dell'esercito permanente o della milizia mobile	»	62 00	Id.

11	87	per compagnia alpini dell'esercito permanente, della milizia mobile o territoriale	N.	65	00	Aggiunta
»	88	per squadrone di cavalleria . . .	»	45	00	Id.
»	89	per batteria o compagnia treno di artiglieria da campagna e a cavallo dell'esercito permanente o della milizia mobile	»	42	00	Id.
»	90	per batteria d'artiglieria da montagna dell'esercito permanente o della milizia mobile	»	60	00	Id.
»	91	per compagnia d'artiglieria da fortezza dell'esercito permanante, della milizia mobile o territoriale	»	55	00	Id.
»	92	per compagnia genio dell'esercito permanente o della milizia mobile	»	60	00	Id.
»	93	per compagnia genio della milizia territoriale	»	50	00	Id.
»	107	Cassette da spartiti di musica . . .	»	14	00	Abolito*
»	179	Camiciotti per rancieri.	»	6	10	Id. *

I movimenti di scarico e carico da operarsi sul registro 237 B in dipendenza delle aggiunte e varianti di cui sopra, saranno a cura delle amministrazioni mandati ad effetto non più tardi del 30 corrente mese, senza interessare i conti a danaro.

N.B. — Gli anzidetti materiali segnati con asterisco sono tenuti in carico sul registro delle masserizie di proprietà dei corpi mod. 328.

Per il Ministro — CARENZI.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 34ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 settembre

SETTEMBRE 15. — Norme per la compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati militari, *pag.* 477.
» 16. — Istruzione sulla telegrafia elettrica, *pag.* 484.
» 16. — Aggiunte e varianti ad istruzioni riflettenti la gelatina esplosiva, *pag.* 484.
» 18. — Libretti personali di nuovo modello, *pag.* 485.
» — Decisioni di massima, *pag.* 486.

Atto N. **171** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Norme per la compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati militari**. — 15 settembre.

Le norme per la compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati militari di cui al volume 1° del Regolamento pel servizio territoriale sono sostituite dalle seguenti:

NORME per la compilazione del Ruolino nominativo degli ufficiali.

1. Il ruolino nominativo (mod. n. 84 del catalogo) è compilato per tutti gli ufficiali indistintamente, effettivi od aggregati, presso un comando, corpo, direzione, scuola od ufficio.

2. *Semestralmente* (e non più tardi del giorno 6 dei mesi di gennaio e luglio) il ruolino dovrà pervenire:

a) **Al Ministero della guerra:**

(*Segretariato generale*). — Dal comando del corpo di stato maggiore — Dal tribunale supremo di guerra e marina e dai tribunali militari — Dai comandi di corpo d'armata — Dai comandi delle divisioni militari — Dal comando militare dell'isola di Sardegna — Dall'ispettorato di sanità militare — Dalle scuole militari (eccettuata la scuola d'applicazione d'artiglieria

---

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 162, pag. 434. — L'ultimo capoverso del § 9, *leggasi così*: La detrazione per quota manutenzione caserme sarà fatta nella richiesta del terzo mese d'ogni trimestre.

Atto N. 166, pag. 473. — *Ove è detto*: scrivani locali, *leggasi*: scrivani ed assistenti locali.

e genio) separatamente per gli ufficiali, e pei professori e maestri civili, effettivi od incaricati — Dall'istituto geografico militare — Dai comandi, dai corpi, dalle direzioni degli ospedali militari, dalla farmacia centrale militare, dagli uffici ecc. per gli ufficiali medici e per gli impiegati del personale farmaceutico militare.

(*Direzione generale fanteria e cavalleria*). — Dal comando generale dei carabinieri reali e dai comandi di legione — Dagli ispettorati dei bersaglieri e degli alpini — Dall'ispettorato generale dell'arma di cavalleria — Dal corpo invalidi e veterani — Dai reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e di cavalleria — Dai comandi, corpi, direzioni, uffici ecc. per gli ufficiali veterinarii — Dai distretti militari — Dalla scuola di cavalleria — Dai reggimenti di artiglieria e dalle scuole militari per gli ufficiali maestri d'equitazione e per gli ufficiali di cavalleria incaricati di altro insegnamento — Dal comando delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena — Dai depositi di allevamento cavalli — Dal comando del personale dei depositi cavalli stalloni.

(*Direzione generale di artiglieria e genio*). — Dall'ispettore generale e dagli ispettori d'artiglieria — Dai comandi di artiglieria da campagna e da fortezza — Dai reggimenti di artiglieria — Dal comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio per tutto il personale dipendente — Dalle direzioni territoriali e dalle direzioni degli stabilimenti — Dalla scuola centrale di tiro di artiglieria.

Dall'ispettore generale e dagli ispettori del genio — Dai reggimenti del genio — Dai comandi territoriali — Dalle direzioni territoriali del genio — Dalle direzioni straordinarie dell'arma per il servizio della regia marina, e dalla direzione delle officine di costruzione del materiale del genio.

(*Direzione generale dei servizi amministrativi*). — Dai comandi, corpi, direzioni, scuole, uffici ecc. separatamente per gli ufficiali commissari, contabili, impiegati civili contabili, scrivani locali ed assistenti locali.

b) **Ai comandi di corpo d'armata e di divisione militare:**

Da tutti i comandi, direzioni, corpi, reparti di corpo ed uffici dipendenti.

c) **All'ispettorato generale dell'arma di cavalleria:**

Dai reggimenti di cavalleria, per mezzo dei rispettivi comandanti di brigata, e dalla scuola di cavalleria.

Agli ispettori d'artiglieria da campagna:

Dai comandi d'artiglieria da campagna — Dai reggimenti di

artiglieria da campagna, a cavallo, e da montagna compresi nel gruppo posto sotto la loro giurisdizione.

All'ispettore d'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria:

Dai comandi d'artiglieria da fortezza. — Dai reggimenti di artiglieria da fortezza. — Dalle direzioni territoriali. — Dalle fonderie (un ruolino unico per gli ufficiali e per gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra).

All'ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi:

Dalle fabbriche d'armi. — Dai laboratori pirotecnici (un ruolino unico per gli ufficiali e per gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra).

All'ispettore delle esperienze e comandante della scuola centrale di tiro d'artiglieria:

Dai polverifici. — Dagli arsenali di costruzione e dal laboratorio di precisione (un ruolino unico per gli ufficiali e per gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra).

All'ispettore delle truppe del genio:

Dai reggimenti del genio e dalla direzione delle officine di costruzione del materiale del genio, per mezzo dei rispettivi comandanti territoriali.

All'ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati:

Dalle direzioni territoriali del genio, e dalle direzioni straordinarie de l'arma per il servizio della r. marina.

d) **Alle direzioni territoriali di sanità militare:**

Da tutti i comandi, corpi, direzioni ed uffici per gli ufficiali medici e per gli impiegati del personale farmaceutico militare del rispettivo corpo d'armata.

Non più tardi del giorno 15 dei mesi di gennaio e luglio i direttori territoriali di sanità li trasmettono all'ispettorato di sanità militare.

e) **Ai comandi di brigata** (*ovvero ai comandi di artiglieria e comandi territoriali del genio*):

Dai corpi, reparti di corpo e dagli uffici dipendenti.

3. *Semestralmente* (e non più tardi del giorno 6 dei mesi di gennaio e luglio) il ruolino dovrà pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale o Direzione generale che amministra il personale cui si riferisce il ruolino):

a) Dai comandi di divisione e dal comando militare dell'isola di Sardegna, pei maggiori generali e per gli ufficiali superiori in posizione di servizio ausiliario;

b) Dai comandi di distretto, per gli ufficiali inferiori in posizione di servizio ausiliario;

c) Dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari, per tutti gli ufficiali ed impiegati da esso amministrati in disponibilità od in aspettativa.

Nel ruolino sarà notato nella colonna *posizione* il domicilio e nella colonna *annotazioni* la data dalla quale decorre la posizione.

Il detto ufficio trasmetterà inoltre all'ispettorato di sanità militare il ruolino degli ufficiali medici e degli impiegati del personale farmaceutico militare in disponibilità od in aspettativa.

4. *Annualmente* (e non più tardi del giorno 6 di gennaio) il ruolino dovrà pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale o direzione generale che amministra il personale cui si riferisce il ruolino):

a) Dai comandi di divisione e dal comando militare dell'isola di Sardegna, per i maggiori generali di riserva; e (distintamente per armi e corpi) per gli ufficiali superiori di complemento, della milizia mobile e della milizia territoriale, effettivi ai distretti dipendenti, e per quelli di riserva residenti nel territorio;

b) Dai comandi di reggimenti alpini e di distretto (distintamente per armi, corpi e specialità d'arma) per gli ufficiali inferiori effettivi agli stessi reggimenti e distretti, di complemento all'esercito permanente, effettivi di milizia mobile, di complemento alla milizia mobile e di milizia territoriale;

c) Dai comandi di distretto (distintamente per armi e corpi) per gli ufficiali inferiori di riserva, residenti nel territorio.

Le variazioni avvenute durante l'anno precedente saranno scritte *in rosso*.

5. I comandi di corpo d'armata comprenderanno nel loro ruolino i direttori di sanità e di commissariato militare ed i rispettivi ufficiali addetti nonchè i veterinari capi.

6. I comandanti di divisione comprenderanno nel loro ruolino i comandanti di brigata di fanteria e cavalleria ed i rispettivi aiutanti di campo, i comandanti stabili di presidio e gli ufficiali a disposizione dei medesimi.

7. Il ruolino nominativo dovrà presentare al 1° dei mesi indicati nei precedenti n. 2, 3 e 4 la posizione degli ufficiali ed impiegati (effettivi ed aggregati) come pure quelli degli scrivani locali ed assistenti locali.

8. Entro i primi 6 giorni di ciascuno dei mesi in cui non si compila il ruolino semestrale di cui nel precedente n. 2,

saranno notificate, con elenco (mod. 84-4) dai comandi, corpi, direzioni, uffici, ecc. contemplati nella stesso numero, al Ministero della guerra ed alle altre autorità ivi specificate, le variazioni riguardanti gli ufficiali dell'esercito permanente, e gli impiegati in servizio effettivo, avvenute nel corso del mese ultimo passato.

Entro i primi 6 giorni dei mesi di aprile e di ottobre, dai comandi contemplati nel precedente N. 3, saranno notificate, con elenco, le variazioni per gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, avvenute nel trimestre precedente, per cambi di residenza.

Alla fine di ciascun trimestre, dai comandi contemplati dal precedente N. 4, lettere *a*) e *b*), saranno notificate al Ministero della guerra, con elenco, le variazioni, per cambio di residenza, degli ufficiali di complemento e di milizia mobile, occorse nel trimestre.

Entro i primi 6 giorni del mese di luglio, dai comandi contemplati nel precedente N. 4, lettere *a*) e *c*), saranno notificate al Ministero della guerra, con elenco, le variazioni per cambio di residenza degli ufficiali di milizia territoriale e di riserva avvenute nel semestre precedente.

Entro i primi 6 giorni d'ogni mese dai comandi di corpo, direzione, ecc., presso cui trovinsi in servizio ufficiali di complemento, saranno inoltrati al Ministero, per questi ufficiali, elenchi di variazione, distinti per arma e corpo, con l'indicazione del giorno da cui decorre il servizio e, se n'è il caso, dell'invio in congedo.

9. Gli ufficiali ed impiegati saranno inscritti distinti per categoria e per ordine di anzianità di grado o di classe, qualunque sia la loro rispettiva carica speciale.

10. Per gli ufficiali che hanno comando di truppe s'indicherà nella 2ª colonna l'unità tattica o frazione di essa a cui sono addetti; per gli aiutanti maggiori in 2°, oltre all'indicazione di tale carica, e per gli ufficiali medici, si menzionerà nella stessa colonna anche il battaglione al quale prestano servizio.

Per gli ufficiali delle fortezze s'indicherà la fortezza di cui hanno il comando, od alla quale sono addetti.

Per gli ufficiali medici delle direzioni d'ospedale militare sarà specificato nella 2ª colonna il ramo di servizio di cui sono capi reparti o al quale sono addetti come assistenti, oltre alla carica di aiutante maggiore in 1° od in 2° per quelli che la disimpegnano.

Per gli ufficiali contabili ed impiegati civili contabili si accennerà nella 2ª colonna la carica coperta da coloro che ne sono titolari, colla data della destinazione alla medesima, e l'ufficio cui gli altri si trovano addetti.

Per gli ufficiali, pei professori e maestri civili addetti alle scuole militari, si indicherà anche le materie da loro insegnate.

11. Gli ufficiali dei reggimenti comandati a prestare servizio fuori del proprio corpo per determinazione ministeriale inserta nel *Bollettino delle nomine* saranno assegnati come effettivi od in soprannumero alla compagnia deposito.

12. Le variazioni relative agli ufficiali, tanto nei ruolini quanto negli elenchi, saranno indicate nell'apposita colonna, conforme agli esempi pratici del formulario annesso al Regolamento pel servizio territoriale, vol. I.

Le annotazioni relative alle punizioni degli ufficiali (arresti semplici, di rigore ed in fortezza) saranno apposte soltanto nei ruolini e negli elenchi di variazioni che si trasmettono al Ministero della guerra.

Negli altri ruolini ed elenchi, per l'ufficiale in istato di punizione, sarà segnata la sola indicazione: *presente*.

Saranno compilati e trasmessi elenchi negativi di variazioni per gli ufficiali in servizio permanente, contemplati nel n. 8, periodo 1°, ove per essi non siano occorse variazioni.

Non saranno compilati ruolini negativi nè elenchi negativi di variazioni per gli ufficiali in congedo.

AVVERTENZE

Gli ufficiali od impiegati effettivi ad un comando, corpo od ufficio e che prestano servizio altrove si dicono *comandati*; quelli effettivi ad altro comando, corpo od ufficio e che fanno servizio presso il comando, corpo od ufficio che compila il ruolino si dicono *aggregati*.

I cognomi, nomi, titoli e la data di anzianità degli ufficiali ed impiegati saranno desunti dall'*Annuario militare*.

I ruolini saranno scritti con carattere *tondo* per i cognomi, per le rubriche speciali ed intestazioni; col carattere *inglese* o *corsivo* per tutte le altre indicazioni.

La trasmissione dei ruolini e degli elenchi di variazioni sarà fatta per attergato, mai con lettera od elenco.

In ciascuno dei ruolini e degli elenchi di variazioni da trasmettersi al Ministero della guerra non dovranno essere com-

presi che ufficiali della stessa arma o dello stesso corpo; quindi i comandi, corpi, uffici ecc. pei propri ufficiali di armi o di corpi differenti compileranno separati ruolini ed elenchi di variazioni, e questi e quelli saranno spediti al Segretariato generale, od alle singole Direzioni generali, secondo che gli ufficiali sono amministrati dall'uno o dalle altre.

Gli ufficiali in congedo d'una categoria non devono mai essere compresi in ruolini riflettenti altra categoria, nè nei ruolini relativi agli ufficiali in servizio permanente.

Sul ruolino e sull'elenco di variazioni degli scrivani, assistenti locali e degli assistenti locali del genio da trasmettersi al Ministero della guerra (Direzione generale competente), dovrà esservi indicata la posizione militare di ciascun impiegato con la indicazione del grado ed arma cui esso appartiene.

Gli ufficiali di milizia territoriale saranno inscritti in ruolini separati per arma e corpo, ed in ciascun ruolino distinti per reparto, da trasmettersi al Segretariato generale ed alle Direzioni generali competenti, trascrivendo, dopo gli ufficiali disponibili, quelli che non lo siano, divisi per grado e coll'annotazione dell'impiego civile che coprono.

Con norme analoghe saranno compilati e trasmessi gli elenchi di variazioni per questi ufficiali.

I comandanti di distretto dovranno comunicare all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, di mano in mano che succedono, i cambi di domicilio degli ufficiali ed impiegati che si trovano in disponibilità, in aspettativa od in posizione di servizio ausiliario.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio dovranno essere compresi nei ruolini dei comandi, corpi ed uffici presso i quali prestano servizio, inscrivendoli in seguito agli ufficiali nella rispettiva arma o corpo, effettivi al comando, corpo od ufficio, sotto l'indicazione:

Ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio temporaneo.

I comandanti di distretto, presso i quali gli ufficiali ora detti trovansi inscritti per ragione di domicilio, continueranno a comprenderli nel proprio ruolino semestrale, indicandone, nell'apposita colonna, la posizione, per esempio:

In temporaneo servizio presso il ... dal.... per decreto ministeriale del....

Tutto ciò che nelle norme suddette si riferisce al battaglione ed alla compagnia, s'intende applicabile anche ai mezzi reggimenti ed agli squadroni di cavalleria; alle brigate d'artiglieria e genio ed alle batterie d'artiglieria. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **172**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla telegrafia elettrica.** — 16 settembre.

È pubblicata l'Istruzione sulla telegrafia elettrica, la quale costituisce il titolo 1° del volume XII della collezione delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati, si provvederanno del numero di esemplari dell'Istruzione medesima per ciascuno indicati.

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettore generale ed ispettori del genio	»	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali del genio, direzioni e comandi locali del genio . . .	»	1
Comandi di reggimento del genio	»	3
Comandi di brigata dei reggimenti del genio. . . .	»	1
Compagnie zappatori, pontieri, lagunari e specialisti .	»	1
Compagnie ferrovieri	»	5
Compagnie telegrafisti.	»	20
Deposito dei reggimenti del genio	»	2
Plotoni d'istruzione del 1°, 2° e 4° reggimento genio .	»	5
Plotone d'istruzione del 3° reggimento genio. . . .	»	20
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare, scuola centrale di tiro di fanteria e scuola sottufficiali	»	5

Questi esemplari, unitamente a quelli occorrenti per gli ufficiali che desiderassero di farne l'acquisto a loro spese, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari giusta il § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo di ciascun esemplare (testo e tavole) è di L. 1,50.

Il Ministro — Pelloux.

N. **173**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad Istruzioni riflettenti la gelatina esplosiva.** — 16 settembre.

Sono pubblicati:

1° Un fascicolo comprendente aggiunte, varianti ed una appendice al volume VII, titolo 2° delle Istruzioni pratiche del genio;

2° Un fascicolo di aggiunte e varianti all'Istruzione provvisoria (8 agosto 1889) sull'impiego della gelatina esplosiva per gli alpini;

3° Un fascicolo contenente una Nota all'Istruzione (1° luglio 1885) sull'impiego della gelatina esplosiva per le interruzioni di ferrovie da operarsi dagli zappatori di cavalleria.

I comandi, i corpi, gli uffici e le scuole, acquisteranno dei predetti fascicoli un numero di copie eguale a quello delle Istruzioni che essi hanno in dotazione ed alle quali i fascicoli si riferiscono.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del 1° fascicolo è di cent. 15, quello del 2° di cent. 5 e quello del 3° di cent. 5.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **174.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Libretti personali di nuovo modello.** — 18 settembre.

Compiendo alla riserva espressa nel § 123 della Istruzione sull'amministrazione del corredo (*Atto* 131-1889) il Ministero ha ora provveduto presso il reclusorio militare di Savona per la ristampa dei libretti personali.

I nuovi libretti sono di due specie, cioè:

il libretto mod. 339-A, il quale contiene tutto quanto occorre per le registrazioni del tempo di pace e del tempo di guerra, e sarà perciò distribuito agli inscritti di leva, ai volontari ed ai riammessi in servizio;

il libretto mod. 339-B, il quale contiene solo ciò che abbisogna pel tempo di guerra e serve quindi soltanto in caso di mobilitazione per essere distribuito agli uomini che si presentassero alle armi sprovvisti del proprio libretto mod. 339-A, ai richiamati di 2ª e 3ª categoria, ed ai corpi in campagna per rifornirne coloro che venissero a perdere quello precedentemente avuto.

Tanto i libretti mod. 339-A quanto i libretti mod. 339-B sono comuni alle varie armi, tranne, bene inteso, l'arma dei carabinieri reali, il corpo invalidi e veterani e la scuola d'applicazione di sanità, i quali continueranno a servirsi dei libretti presentemente in uso.

Per conseguenza, analogamente a quanto fu prescritto col recente *Atto* 165 a riguardo degli stampati pei trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi, sarà cura dei corpi e distretti di ri-

volgere tosto al reclusorio militare di Savona le richieste di nuovi libretti mod. 339-B per sostituire nelle dotazioni di cancelleria i libretti vecchi, già stativi estratti, e ricostituire nei rispettivi magazzini il fondo di libretti prescritto pei servizi di mobilitazione.

Per i libretti da includersi in dotazioni depositate fuori della sede del corpo, nelle richieste si dovrà altresì indicare, affinchè possano dal reclusorio essere spediti direttamente a destinazione, il luogo in cui le dotazioni si trovano e il comando od ufficio che le ha in consegna.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

137.

Trasferimenti di corpo dei sottufficiali inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo. — In analogia alla precedente decisione N. 127 dell'anno in corso, si dichiara che ai sottufficiali inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo, per effetto delle disposizioni contenute nella Circolare N. 102 dell'11 agosto u. s., debbono intendersi estese le norme dei §§ 940 e 941 del Regolamento sul reclutamento e del § 526 dell'Istruzione complementare al regolamento stesso, circa i trasferimenti di corpo (*Divisione truppa*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

218

DISPENSA 35ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° ottobre

AGOSTO 3. — R. Decreto N. 516 pel quale cessano di essere soggette a servitù militari alcune proprietà adiacenti ad un tratto di cinta della piazza di Genova, *pag.* 487.

» 16. — R. Decreto N. 536, col quale vengono approvate alcune modificazioni al Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle servitù militari, *pag.* 488.

SETTEMBRE 19. — Compilazione dei quadri d'avanzamento ai gradi di ufficiale superiore commissario, *pag.* 489.

» 19. — Compilazione dei quadri d'avanzamento ai gradi di ufficiale superiore contabile, *pag.* 489.

» 20. — Errata-corrige al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 490.

» 20. — Pubblicazioni a stampa per parte di militari, *pag.* 490.

» 24. — Abolizione della cravatta da sciabola e della rosetta di panno scarlatto, *pag.* 490.

» 30. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 491.

— Decisioni di massima, *pag.* 495.

ATTO N. **175**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 516 pel quale cessano di essere soggette a servitù militari alcune proprietà adiacenti ad un tratto di cinta della piazza di Genova**. — 3 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Cessa di essere considerato come opera di fortificazione il tratto di cinta della piazza di Genova compreso fra il bastione piatto di S. Chiara e la porta degli Archi, indicato con tinteggiatura gialla nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Le proprietà fondiarie adiacenti al detto tratto di cinta e segnate con tratteggio verde nel piano stesso, cessano di essere soggette a servitù militari.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 3 agosto 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **176**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 536 col quale vengono approvate alcune modificazioni al Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle servitù militari.** — 16 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni al Regolamento per la esecuzione delle leggi sulle servitù militari, annesse al presente Decreto firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 agosto 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

MODIFICAZIONI

al Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle servitù militari.

a) Sostituire all'indicazione della scala: 1/2000, dell'art. 1°, linea 8ª, capoverso 1°, quest'altra: 1/10000.

b) Sopprimere nel detto art. 1° l'intiero capoverso 2°.

c) Aggiungere dopo le parole: *i termini di ciascuna zona* dell'art. 7, 5° alinea, le seguenti: *servendosi per tale operazione d'una carta alla scala di 1/2000, sulla quale saranno state segnate le linee di delimitazione delle zone fissate nel piano al 1/10000, approvato con R. Decreto.*

d) Sostituire alle parole: *eguale a quello unito al R. Decreto*, del 1° capoverso dell'art. 8°, queste altre: *alla scala di 1/2000.*

e) Dopo il secondo capoverso dello stesso art. 8°, inserire il capoverso seguente: *Copia dello stesso piano generale di delimitazione delle zone sarà trasmesso all'ispettore generale del genio.*

Roma, addì 16 agosto 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **177**. — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei quadri d'avanzamento ai gradi di ufficiale superiore commissario.** — 19 settembre.

I quadri d'avanzamento ai gradi di ufficiale superiore commissario saranno compilati da Commissioni divisionali presiedute dal comandante di divisione, e formate da un comandante di brigata scelto dal medesimo e dal direttore di commissariato del corpo d'armata.

Esse procederanno nello eseguimento di tale loro mandato con norme analoghe a quelle stabilite dall'*Atto* N. 236 del 1887 per gli ufficiali delle armi di fanteria e cavalleria, avvertendo però, nel fare le loro proposte, che l'ufficiale commissario, per essere giudicato idoneo all'avanzamento, deve possedere, a seconda del suo grado, le qualità accennate nell'*Atto* N. 6 del 1888. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **178**. — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei quadri d'avanzamento ai gradi di ufficiale superiore contabile.** — 19 settembre.

I quadri d'avanzamento ai gradi di ufficiale superiore contabile saranno compilati dalle Commissioni divisionali stabilite dall'*Atto* N. 236 del 1887 per gli ufficiali delle armi di fanteria e cavalleria.

Esse procederanno nello eseguimento di tale loro mandato con norme analoghe a quelle indicate nell'*Atto* stesso, avvertendo però, nel fare le loro proposte, che l'ufficiale contabile, per essere giudicato idoneo all'avanzamento, deve possedere, a seconda del suo grado, le qualità accennate nell'*Atto* N. 7 del 1888. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **179**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — 20 settembre.

Pag. 58	2ª	216	Prezzo parziale,	*invece di:*	1000	*pongasi:*	1100
» 59	2ª	217	id. id. ,	*id.*	1100	*id.*	1090
» 310	7ª	2485	id. id. ,	*id.*	0,28	*id.*	0,028
» 412	11ª	692	Unità di misura,	*id.*	Kg.	*id.*	M'.
» 485	12ª	2328	Prezzo parziale,	*id.*	5,09	*id.*	5,00

Il Ministro — PELLOUX.

N. **180**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Pubblicazioni a stampa per parte di militari**. — 20 settembre.

Le prescrizioni disciplinari relative alle pubblicazioni a stampa, per parte di militari, sono contenute nell'articolo 143 del regolamento di disciplina militare; e successive disposizioni, emanate dal Ministero della guerra sullo stesso argomento, sono riassunte nell'*Atto* N. 86 della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare*. Tali prescrizioni e disposizioni, ampie, chiare, tassative, non possono lasciare dubbio di sorta nella loro letterale applicazione; tuttavia il Ministero reputa opportuno di aggiungere che esse riferendosi essenzialmente ad ufficiali rivestiti di alta autorità, devono questi comprenderne di per se stessi lo spirito, e riconoscere i limiti che non si possono oltrepassare senza violarle. *Il Ministro* — PELLOUX.

N **181**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Abolizione della cravatta da sciabola e della rosetta di panno scarlatto**. — 24 settembre.

Sono abolite la cravatta da sciabola (6ª — 1436) e la rosetta di panno scarlatto, attualmente in uso per alcune sciabole.

Mentre il Ministero si riserva di far pubblicare le conseguenti varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria, frattanto determina che dal § 6° dell'Istruzione sulle armi per

la fanteria sia cancellato tutto ciò che si riferisce alla detta rosetta di panno scarlatto.

Tutte le amministrazioni che trovansi ad avere in carico i sopra menzionati oggetti li passeranno nel carico delle masserizie di proprietà del corpo, senza versarne l'importo in tesoreria, e le utilizzeranno nel modo da esse ritenuto più conveniente. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **182**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena**. — 30 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 30 settembre 1873, N. 1592 (serie 2ª), che stabilisce la circoscrizione territoriale militare del Regno, modificata dalle leggi 22 marzo 1877, N. 3750 (serie 2ª), 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª) e 23 giugno 1887, N. 4595 (serie 3ª);

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali in data 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª);

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887;

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887 col quale furono stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella graduale e numerica N. 12 di formazione del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena annessa al sopracitato Decreto in data 3 luglio 1887, viene sostituita quella di identica numerazione e titolo annessa al presente Decreto e firmata per ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 30 settembre 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

TABELLA N. 12.

Tabella graduale e numerica di formazione del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

Un comando, 7 compagnie di disciplina, 3 compagnie carcerati, 5 compagnie reclusi, 2 reclusori.

GRADI	Comando	Compagnie di disciplina: di punizione — Una compagnia	Compagnie di disciplina: di punizione — Quattro compagnie	Compagnie di disciplina: speciali — Una compagnia	Compagnie di disciplina: speciali — Tre compagnie	Compagnie di carcerati — Una compagnia	Compagnie di carcerati — Tre compagnie	Compagnie di reclusi — Una compagnia	Compagnie di reclusi — Cinque compagnie	Reclusori — Un reclusorio	Reclusori — Due reclusori	Plotone allievi	Totale
Ufficiali.													
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Comandante in 2° (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	3
Maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Aiutante magg. in 1° (capit.)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	3
Aiutanti magg. in 2° (tenenti)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Capitani	»	1	4	1	3	1	3	1	5	2	»	»	19
Tenenti o sottotenenti	1	3	12	3	9	3	9	3	15	6	12	»	58
Capitani medici	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	2
Capitani contabili	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	3
Tenenti e sottotenenti contab.	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	3
Farmacisti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali	11	4	16	4	12	4	12	4	20	14	28	»	99
Scrivani locali	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	»	27
Assistenti locali	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Totali	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	»	28
Truppa.													
Furieri maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	3
Furieri	»	1	4	1	3	1	3	1	5	2	»	1	20
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	6
Sergenti	»	8	32	6	18	6	18	6	30	11	22	5	192
Caporali maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	3
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	1	4	1	3	1	3	1	5	2	4	1	20
Caporali	»	12	48	10	30	10	30	10	50	20	40	10	200
Appuntati	»	»	»	»	»	15	45	15	75	55	110	»	230
Caporali o soldati allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	90	90
Totali	4	22	88	18	54	33	99	33	165	94	188	96	794

Note — Dei sei sottufficiali di maggiorità tre sono portalettere, uno per il comando ed uno per ciascuno dei due reclusori, e tre sono guarda magazzino, uno per il comando ed uno per ciascun reclusorio.

Segue TABELLA N. 12

I sette scrivani locali addetti ai reclusori sono così ripartiti: quattro per il reclusorio di Savona, tre per quello di Gaeta. L'assistente locale è addetto al magazzino degli stampati al reclusorio di Savona.

I sottufficiali, di cui è proposito al § 68 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, e tutti quelli che hanno compiuto 12 o 16 anni di servizio effettivo, possono essere rispettivamente nominati furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 30 settembre 1891.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

138.

Debiti di cassa degli aggregati. — I debiti verso la cassa degli uomini di truppa aggregati d'altri corpi, nei casi di aggregazioni della prevista durata di oltre un mese (§ 48 dell'*Atto* 131-1889 quale venne modificato dall'*Atto* 16-1894), non possono essere riceduti al corpo cui gli uomini sono effettivi se non quando questi debbano rientrarvi.

Avvenendo pertanto che durante l'aggregazione gli individui vengano congedati o cessino altrimenti dal servizio, il residuo debito rimane a carico del corpo presso cui sono aggregati (Div. *Assegni*).

139.

Rimborsi per il vestiario dei trasferiti nelle truppe d'Africa. — A schiarimento del N. 31 dell'*Atto* 111 del corrente anno relativo ai rimborsi per il vestiario degli uomini di truppa transitati nelle truppe d'Africa, il Ministero dichiara che le disposizioni del § 53 dell'*Atto* 131-1889, ivi richiamate, sono applicabili soltanto per gli oggetti che a senso dell'allegato 3 dello stesso *Atto* 111 debbono definitivamente far parte del corredo degli individui.

Delle robe che, giusta il N. 28 dell'*Atto* medesimo, si lasciano ai trasferiti come indumenti indispensabili per recarsi a Napoli, il deposito centrale rimborserà il valore al prezzo che dallo stesso deposito sarà loro assegnato all'atto del ritiro in magazzino.

Nulla osta però che quando gli uomini si trovino ad avere giubbe od altre robe pel viaggio in buone condizioni, i corpi le riprendano essi prima della partenza sostituendole con altre più usate od anche fuori servizio. (*Div. assegni*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

3077 91

DISPENSA 36ª **1891** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 ottobre

LUGLIO 2. — R. Decreto N. 514, che determina le zone di servitù militari intorno al forte Masua (Val d'Adige), *pag.* 495.

» 14. — R. Decreto N. 515, che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella *regione* Is Mirrionis della piazza di Cagliari, *pag.* 496.

AGOSTO 19. — R. Decreto N. 553, che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere di Camaldoli della piazza di Genova, *pag.* 497.

SETTEMBRE 27. — Decreto Ministeriale che riunisce le biblioteche del Ministero e del presidio di Roma a quella del corpo di stato maggiore la quale assumerà la denominazione di *Biblioteca militare centrale*, *pag.* 498.

OTTOBRE 1°— Varianti alle Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari, *pag.* 499.

» 2. — Modificazione all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 499.

» 3. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio del materiale Gruppo C presso i corpi, ed all'Istruzione sulle armi per la fanteria, *pag.* 501.

» 4. — Spese per i bagni a doccia della truppa, *pag.* 501.

» 5. — *Mobilitazioni* al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 502.

» 6. — Regolamento per la scuola di applicazione d'artiglieria e genio, *pag.* 505.

» 6. — Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui che si trovano militari sotto le armi, *pag.* 506.

» 7. — Relazione e R. Decreto che modifica il § 226 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito, *pag.* 507.

— Decisioni di massima, *pag.* 540.

Atto N. **183**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 514 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Masua (Val d'Adige)**. — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del ostro NMinistro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte Masua (Val d'Adige) vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. 184. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 345 che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella regione Is Mirrionis della piazza di Cagliari.** — 14 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748 sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polvere nuovo nella regione Is Mirrionis della piazza di Cagliari, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge

succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 luglio 1891.

UMBERTO.

RUDINÌ.

N. **185** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 553 che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere di Camaldoli della piazza di Genova.** — 19 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polvere di Camaldoli della piazza di Genova vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla succitata legge, dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 agosto 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **186.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che riunisce le biblioteche del Ministero e del presidio di Roma a quella del corpo di stato maggiore, la quale assumerà la denominazione di *Biblioteca militare centrale*.** — 27 settembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto in data 30 gennaio 1876, che stabilisce le norme circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio;

Visto il Decreto Ministeriale 27 marzo 1879, che fissa le sedi e dipendenze delle biblioteche militari, modificato dall'altro Decreto Ministeriale in data 2 luglio 1885;

Considerando che, col riunire in una sola le biblioteche del Ministero della guerra, del presidio di Roma e del corpo di stato maggiore, si otterrà una economia nel fondo disponibile senza danno del servizio;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1. Col 1° novembre p. la biblioteca del Ministero della guerra e quella amministrata dal distretto militare di Roma sono soppresse.

Art. 2. Tutti i materiali di 1ª e 2ª specie, con i registri amministrativi delle soppresse biblioteche saranno versati a quella del corpo di stato maggiore che da detto giorno funzionerà colla denominazione di *Biblioteca militare centrale*, e sarà amministrata dal comando del corpo di stato maggiore.

Art. 3. All'atto del versamento, di cui all'articolo precedente, sarà compilato regolare verbale indicante il materiale che sarà preso in carico dalla Biblioteca militare centrale secondo le vigenti norme.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1891.

Il Ministro
PELLOUX.

N. **187**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Varianti alle norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari**. — 1° ottobre.

Alle « Norme amministrative e contabili per la gestione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari » in data 1° luglio 1889 sono arrecate le varianti appresso indicate, le quali devono avere effetto dal 1° trimestre del corrente esercizio finanziario.

§ 79. 3° comma, *sostituire il seguente*:

Per i prodotti accessori venduti conformemente alle prescrizioni della lettera *b*) del § 290 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti basterà la trasmissione al predetto ufficio dei processi verbali di vendita, e per quelli venduti nel modo indicato alla lettera *c*) del precitato paragrafo basterà invece la trasmissione delle sole richieste di scarico, di cui al § 82.

§ 80. *Dopo la parola:* prescrizioni, *intercalare:* delle lettere *b*) e *c*)

§ 82. *Sostituire il seguente:*

Le vendite e le cessioni a pagamento fatte nel modo indicato dalla lettera *b*) del § 290 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti sono comprovate con apposito processo verbale; quelle invece fatte nel modo stabilito dalla lettera *c*) del succitato paragrafo sono comprovate con sole richieste di scarico (modello 788 B).

§ 152 lettera *y*) *al primo periodo sostituire il seguente*:

i processi verbali per le vendite fatte nel modo stabilito dalla lettera *b*) del § 290 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti e quelli di addebito.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **188**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra**. — 2 ottobre.

Il Ministero del Tesoro ha testè dichiarato che, ai titoli di debito pubblico dello Stato, che sono ammessi a costituire i depositi provvisori pei concorsi ad aste pubbliche ed a licitazioni private indette nell'interesse dello Stato, e che possono essere accettati e convertiti in cauzioni definitive da prestarsi dagli aggiudicatari degli incanti, debbono essere aggiunti i seguenti:

a) Obbligazioni 5 per cento pei lavori di risanamento della città di Napoli (legge 15 gennaio 1885 N. 2892);

b) Obbligazioni 3 per cento della ferrovia Cavallermaggiore ed Alessandria (antica società delle ferrovie del Monferrato);

c) Obbligazioni 5 per cento delle strade ferrate del Tirreno (legge 30 marzo 1890 N. 6751).

Per opportuna norma delle amministrazioni ed uffici dipendenti da questo Ministero, si riproduce qui appresso, completato coll'aggiunta delle nuove obbligazioni anzicitate, l'elenco dei titoli di che trattasi, che fu già pubblicato coll'*Atto* N 172 del 12 agosto 1889 stato modificato coll'*Atto* N. 106 del 5 giugno 1890.

Cartelle al portatore di rendita consolidata 5 e 3 %.
Obbligazioni del prestito anglo-sardo 1851, 5 %.
» delle ferrovie maremmane 1860-61 5 %
» del prestito Rothschild 1857 5 %.
» del prestito cattolico 1860-64 5 %.
» del prestito Blount 1866 5%.
» dell'Asse ecclesiastico 1870 5 %.
» della ferrovia di Novara 5 %.
» della ferrovia di Cuneo 5 e 3 %.
» della ferrovia Vittorio Emanuele 3 %.
» della ferrovia Torino-Savona-Acqui 3 %.
» della ferrovia Genova-Voltri 5 %.
» dei canali demaniali, canale Cavour 6 %.
» della ferrovia Udine-Pontebba 5 %.
» pei lavori del Tevere 5 %.
» delle ferrovie livornesi 3 %.
» delle ferrovie Lucca-Pistoia 3 %.
» della ferrovia centrale toscana 5 %.
» della ferrovia Asciano-Grosseto 5 %.
» comuni delle ferrovie romane 3 %.
» ferroviarie create in virtù della legge 27 aprile 1885 N. 3048 3 %.
» pei lavori di risanamento della città di Napoli 5 %.
» della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria 3 %.
» delle strade ferrate del Tirreno 5 %.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **189**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo *C* presso i corpi, ed all'Istruzione sulle armi per la fanteria.** — 3 ottobre.

Istruzione sul servizio del materiale gruppo C *presso i corpi.*

Pag. 244, fra le linee 3ª e 4ª *aggiungasi:*

k' nel risalto contro cui appoggia il risalto di codetta.

Pag. 245, dopo il 3° capoverso *pongasi:*

Il tassello *k'* sarà lungo circa 40 mm., largo quanto l'incastro della codetta, ed alto quanto occorre, perchè con la fascia inferiore possa combaciare col fondo dell'incastro per il risalto di codetta. Sarà tenuto a sito, oltrechè con la colla, con una copiglia di legno, inclinata dall'avanti all'indietro, ed anch'essa tenuta a posto con colla.

L'applicazione del tassello *k'* è fatta esclusivamente dalle direzioni d'artiglieria e si eseguisce allorchè, per effetto del tiro, la codetta si sia spostata retrocedendo, e perciò impedisca il libero funzionamento del dente di scatto, cosicchè, quando si chiude l'otturatore, il percussore non resta armato.

Se alla cassa fosse già stato applicato il tassello *c*, prima di applicare il tassello *k'*, si dovrà esaminare se la cassa, così riparata, avrà poi la voluta resistenza, ed in caso negativo si procederà al cambio della cassa.

Istruzione sulle armi per la fanteria (edizione 1891).

Pag. 44, al § 39, *aggiungasi:*

Le viti anteriore e posteriore di codetta si serrano completamente, finchè l'avvitatura lo permette.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **190**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Spese per i bagni a doccia della truppa**. — 4 ottobre.

A senso del N. 11 dell'*Atto* 361 della *Raccolta del Giornale Militare* le spese per il combustibile impiegato nei bagni a doccia stabiliti nei presidi per gli uomini di truppa vanno conteggiate a carico delle masse generali.

Ne consegue che per la legna od il carbone, che all'uopo si prelevano dalle imprese, i corpi debbono rilasciare *boni*

speciali e pagarne poi l'importo direttamente ai fornitori secondo le norme indicate nell'art. 246 del Regolamento d'amministrazione.

Le amministrazioni avvertiranno pertanto di attenersi costantemente a questi procedimenti ponendo mente in particolar modo che, siffatte somministrazioni non vadano confuse con altre da rimborsarsi, a norma delle disposizioni in vigore, mercè addebitamenti sui rendiconti degli assegni.

Affinchè poi l'onere dipendente dalle spese di combustibile e di sapone per i bagni a doccia venga congruamente ripartito, i corpi che hanno bagni dei quali facciano uso anche altri corpi del presidio chiederanno trimestralmente rimborso a questi di una quota corrispondente alla media di millesimi 17 per uomo e per bagno qualunque sia la stagione in cui le bagnature ebbero luogo.

A dimostrazione di tale riparto uniranno poscia al *Prospetto analitico* Mod. 289 uno specchio dal quale risulti, distintamente per corpo, il numero dei bagni fatti dagli uomini in ciascun mese, le singole somme rimborsate da altri corpi e la residuale spesa a carico del corpo presso cui i bagni sono impiantati.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **191**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione.** — 4 ottobre.

Al Regolamento d'amministrazione pei corpi 1° maggio 1885 si intendono fatte, in conseguenza del Regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890, le varianti ed aggiunte in appresso indicate:

§ 364. *Dopo l'inciso*: le spese per le stampe del servizio di leva, *mettere*: per le misure metriche, *e dopo le parole*: o per ordine del Ministero, *interporre quanto segue*: la retta di mantenimento e le spese di viaggio (a tariffa ordinaria, nei percorsi sulle ferrovie e sui piroscafi) per parenti di inscritti mandati dai consigli di leva in osservazione presso ospedali militari per l'accertamento della esistenza o della natura di qualche malattia; le spese di viaggio (a tariffa ordinaria) per la presentazione di membri delle famiglie di inscritti da visitarsi in seguito a ricorsi *contro l'assegnazione alla 3ª categoria* e la retta di ricovero per

quelli di essi che occorra tenere in osservazione negli ospedali; le spese di viaggio per le persone incaricate dell'accompagnamento agli ospedali di inscritti o di membri delle famiglie d'inscritti nei casi testè indicati; le indennità di viaggio e gli assegni di mantenimento per gli inscritti di leva chiamati ad una seconda visita (*Atto* 222 del 1890); le spese di viaggio per la presentazione degli uomini in congedo illimitato sottoposti a rassegna di rimando e, quando siano messi in osservazione in ospedali, anche la retta di ricovero per essi dovuta;

§ 364 e 365. Nella citazione del Regolamento sul reclutamento, *invece di*: § 305, *mettere*: § 311.

§ 366. *Alle indicazioni:* modelli 6-24-50-51-54 relative ai modelli del Regolamento sul reclutamento, *sostituire rispettivamente*: mod. 5 26-49-50-53.

Il comma « *Elenco delle assegnazioni ai corpi* », ecc. *resta soppresso.*

§ 367. *E' modificato come in appresso*:

§ 367. Le misure metriche e i nastri metrici che occorrono ai consigli di leva per la misura della statura e del torace degli inscritti e le lenti miopiche, ecc.

§ 368. *In luogo di*: § 307 (regolamento sul reclutamento), *porre*: § 313.

Nel capoverso: per le stampe, pei nastri metrici ecc., *dopo:* stampe, *mettere*: per le misure metriche,

§ 748. *Nel primo comma correggere:* a norma del § 189 del regolamento sul reclutamento.

§ 751. Nella citazione del regolamento sul reclutamento *in luogo di:* § 187, *mettere*: § 188.

§ 752. *È sostituito dal seguente*:

§ 752. Gli inscritti di 2ª e 3ª categoria sono dati in forza alla compagnia, rimettendole i corrispondenti ruolini, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale ha luogo la chiusura del secondo periodo della leva.

Nel caso eccezionale che le classi di 2ª e 3ª categoria venissero chiamate all'istruzione prima, gli uomini saranno presi in forza dalla compagnia dal primo giorno del mese stabilito per la presentazione sotto le armi.

§ 753. *In luogo di*: gli uomini di 1ª e di 2ª categoria, *pongasi*: gli uomini di 1ª di 2ª e 3ª categoria.

§ 755. *Aggiuntovi il comma seguente:*

I ruolini per gli uomini di 3ª categoria sono conservati dalla compagnia e servono per tutto il tempo che gli individui rimangono vincolati al servizio militare.

§ 1966. Nella postilla, *in luogo di:* § 466, 467 e 468, *mettere*: § 507 e 508.

§ 1967. La prima parte del paragrafo *sarà formulata così*:

Agli inscritti, che per recarsi alla sede del distretto abbiano da percorrere meno di 25 chilometri, non spetta assegno pel trasporto in ferrovia. Potranno però ecc., *come nel testo.*

§ 2014. Al comma *b*) e *c*), *sono sostituiti i seguenti*:

b) i congedati dei reggimenti d'artiglieria da campagna (ad eccezione degli appartenenti ai distretti di complemento), dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e della brigata lagunari;

c) gli uomini delle altre armi e corpi (compresi quelli dei reggimenti d'artiglieria da campagna appartenenti a distretti di complemento), che per qualunque titolo vengano licenziati di sotto le armi isolatamente, od anche colla loro classe quando in complesso non siano, per ogni corpo, in numero maggiore di dieci.

§ 2039. Al secondo comma, *è sostituito il seguente*:

Per gli individui che si trovassero aggregati ad un corpo o reparto di arma diversa (p. e. uomini dell'artiglieria, del genio o degli alpini aggregati ad un reparto di fanteria di linea) gli oggetti di corredo e le armi e buffetterie loro ritirate, che non possano servire al corpo presso cui sono in aggregazione, verranno successivamente cedute ad altri corpi che ne facciano uso o versate al distretto più vicino.

§ 2040. *È surrogato dal seguente:*

§ 2040. I ricoverati negli ospedali militari, che alla uscita dai luoghi di cura debbano essere licenziati dal servizio, saranno mandati in congedo per cura degli stessi ospedali (§ 2561).

Quelli che siano ricoverati alle infermerie di presidio saranno congedati dal corpo che amministra l'infermeria secondo le norme stabilite per gli aggregati. Quando però il corpo cui gli individui appartengono si trovasse alla stessa sede dell'infermeria od avesse quivi qualche reparto, gli oggetti loro ritirati saranno consegnati ad esso corpo o reparto di corpo senza che occorrano operazioni contabili.

§ 2137. *Al primo comma è aggiunto*: Lo stesso dicasi pe ir richiamati dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e della brigata lagunari; come pure per quelli dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo, tranne se i distretti cui si presentano siano di complemento per l'ar-

tiglieria da campagna o di reclutamento per l'artiglieria a cavallo, nel qual caso saranno ricevuti e provvisti dei prescritti oggetti di vestiario anche se appartenenti per leva ad altri distretti.

§ 2561. *È sostituito dal seguente:*

§ 2561. Gli uomini, che alla uscita dall'ospedale debbano essere congedati, saranno direttamente avviati alle case loro per cura degli stessi ospedali (§ 2040).

§ 2579. *Il primo comma è surrogato dal seguente:*

§ 2579. Gli effetti di corredo ritirati ai congedati e quelli dei morti e disertati sono versati al distretto più vicino per conto del corpo cui appartengono, trasmettendogli apposito specchio dimostrativo delle robe colla indicazione degli individui che li avevano in consegna (1).

§ 2694. *Il primo comma va modificato come segue:*

§ 2694. Per gli individui avuti in osservazione (inscritti di leva, membri di famiglie d'inscritti e uomini in congedo sottoposti a rassegna di rimando) il rimborso della retta e delle spese di viaggio. . . . ecc., *come nel testo.*

Il Ministro — PELLOUX.

N. **192.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.** — 6 ottobre.

Questo Ministero ha fatto compilare un *Regolamento per la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio* destinato a sostituire le Norme speciali di servizio, ed il relativo allegato contenente i programmi d'insegnamento, pubblicati nel 1885.

Di tale pubblicazione la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio acquisterà quel numero di copie, che le potranno occorrere per proprio uso e per quello degli ufficiali allievi.

Gli altri istituti, ed i vari corpi, comandi ed uffici sono autorizzati a provvedersi del suddetto regolamento, nella misura che sarà da essi reputata necessaria.

---

(1) Affinchè il distretto possa poi, a senso del n. 6 (terzo comma) dell'*Atto* 201-1889, rimborsare ai corpi l'importo degli oggetti di corredo secondo le norme dei § 30 e 31 dell'*Atto* 131 stesso anno, nello specchio si indicherà pure il valore degli oggetti di panno (§ 28 ivi) secondo la classe corrispondente ai mesi che avrebbero ancora dovuto rimanere in uso, ricavandone i dati dai *libretti personali*.

Le relative richieste saranno indirizzate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed, in esse, saranno pur comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del Regolamento è di cent. 75.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 193. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui che si trovano militari sotto le armi.** — 6 ottobre.

È stato concordato col Ministero di grazia e giustizia che il § 2 della Circolare di quel Ministero 28 febbraio 1885, N. 1129, di cui nell'*Atto* N 26 del 1888, sia modificato in guisa che i procuratori del Re e pretori, quando si tratti di condanne non eccedenti i 4 mesi di carcere per delitti commessi da militari prima dell'arruolamento nel R. esercito, mandino le relative copie di sentenze, per l'esecuzione, *direttamente* al comandante del corpo cui il militare appartiene; e, nel caso in cui s'ignori il detto corpo, al comandante del distretto militare d'origine del condannato; ovvero al Ministero della guerra, qualora neppure si sappia a quale distretto il militare appartenga.

Nel primo caso, pertanto, i comandanti di corpo, nel ricevere le dette copie di sentenze, cureranno che le sentenze stesse abbiano esecuzione, e di questa esecuzione rimetteranno poi un'attestato *direttamente* all'autorità giudiziaria, da cui le sentenze vennero emanate.

Nel secondo caso, poi, i comandanti di distretto, dopo avere, sulla scorta delle notizie a loro cognizione, rintracciati i corpi, cui furono destinati i condannati, rimetteranno le copie delle sentenze ai comandanti di tali corpi, che si comporteranno come sopra è indicato; e, ove avvenisse che i comandanti di distretto non fossero in grado di rintracciare i corpi cui gli individui condannati furono assegnati, restituiranno le copie di sentenze alla autorità giudiziaria, da cui le avranno ricevute.

I comandanti di corpo terranno presente che, a norma dell'art. 28 del Codice penale per l'esercito, la pena inflitta, quando non superi i due mesi, sarà fatta scontare nelle prigioni del corpo; quando, invece, superi tale durata, sarà fatta scontare nelle carceri preventive militari.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **194**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione e R. Decreto che modifica il § 226 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito**. — 7 ottobre.

MAESTÀ:

Il paragrafo 226 del Regolamento di disciplina militare stabilisce:

« § 226. Con non minore impegno e severità deve il co-
« mandante di corpo affrettarsi a reprimere al primo indizio
« il concubinaggio, origine di unioni indecorose, e causa troppo
« spesso di scandali, di dissesti e di rovina. Nè l'essere la
« persona, con cui si convive, congiunta dal vincolo religioso
« dispensa dal considerare questa sorta di unioni come pretto
« concubinaggio e dall'obbligo di reprimerlo con tutti i mezzi
« disciplinari e con tutta la severità, che richiede l'interesse
« non meno dell'esercito che degli ufficiali medesimi, rife-
« rendone, ove occorra, gerarchicamente al Ministero della
« guerra. »

Un Atto Ministeriale del 1877 contiene d'altra parte quanto appresso:

« Il matrimonio contratto col solo vincolo religioso, sfugge
« alle sanzioni disciplinari, in quanto che sia un vincolo non
« riconosciuto dalla legge.

« Ma queste unioni clandestinamente contratte dai militari,
« che si trovano alle armi, mentre attestano l'inosservanza per
« parte loro della legge civile, costituiscono un concubinato
« e non possono che riuscire di grave pregiudizio al decoro,
« alla disciplina ed alla salda costituzione dell'esercito.

« . . . . . »

Il testo di quelle due disposizioni presentemente in vigore, potendo prestarsi a dubbia interpretazione, ed avere così per risultato conseguenze per la disciplina non perfettamente conformi alle intenzioni di coloro, che quelle disposizioni emanarono, il riferente, a togliere ogni possibile equivoco, a definir meglio lo stato delle cose, ed a garantire la buona costituzione dei quadri e la solidità della disciplina nel R. Esercito, ritiene indispensabile di proporre a Vostra Maestà di modificare il predetto § 226 e di redigerlo in modo da non aver bisogno di altre interpretazioni.

A ciò il riferente è indotto da ragioni gravissime di varia indole.

È indubitato che lo ammettere, o il lasciar sotto intendere che il matrimonio religioso, se non è accompagnato dal concubinato materiale, cioè dalla convivenza ordinaria delle persone legate con vincolo religioso, sfugge alle sanzioni disciplinari, non può non avere deplorevoli conseguenze per i quadri dell'esercito.

Infatti vien così lasciato aperto agli ufficiali ed anche ai graduati di truppa, un mezzo di creare delle famiglie illegittime senza cader direttamente sotto le sanzioni disciplinari, bastando, per evitarle, che non vi sia la convivenza.

Questa è purtroppo la vera origine di unioni, le quali sono al certo causa sempre di dissesti e di rovina per coloro che le contraggono, e riescono di grave iattura all'esercito. Volendo evitare le conseguenze del concubinaggio, i colpevoli si trovano costretti a mantenere lontana la propria famiglia, e quindi a sottostare a spese per essi impossibili: impossibili precisamente per il fatto, che la unione illegittima sempre deriva dalla mancanza da una parte e dall'altra del mezzo di costituire la dote militare.

Ed invero, gran parte delle gravi misure disciplinari, che per rimozione o per revocazione allontanano dall'esercito, in età ancor giovane, un numero di ufficiali abbastanza rilevante da preoccupare il Governo, provengono da dissesti finanziari, spesse volte causati appunto da unioni illegittime, con o senza il vincolo religioso.

Senza insistere nel far rilevare alla Maestà Vostra la grandissima responsabilità assunta da quei comandanti di corpo, che non hanno saputo reprimere siffatte mancanze al loro primo indizio, come tassativamente prescrive il regolamento di disciplina; e lasciando che essi, nella loro coscienza, possano misurare tutta l'estensione del danno che hanno procurato ai loro dipendenti, coi quali non hanno saputo usare in tempo il necessario rigore, al riferente preme di fare in modo che, se non è possibile ormai di rimediare al male esistente, questo non si allarghi assolutamente in avvenire.

Esaminata questa condizione di cose, in relazione alle leggi civili, è ovvio, che non vi sarebbe modo di proporre a Vostra Maestà una amnistia per una mancanza che, considerata dal punto di vista delle leggi civili, non esiste, poichè il matrimonio religioso da solo, *è nulla*. D'altra parte non è neppure nelle intenzioni del Ministero, che le autorità militari si mettano alla ricerca delle unioni illegittime, che possono esservi presentemente nell'esercito, per perseguitarle, e rendere im-

possibile a quelle famiglie la vita materiale, come già lo è disgraziatamente la vita morale.

Circa il passato il solo intendimento del Ministero è che sia severamente sorvegliato e represso il concubinaggio, e per questo nessuna innovazione occorrerebbe di fare alle disposizioni ora vigenti.

Per garantire l'avvenire, vi è un modo, che non può mancare di essere efficace. Questo mezzo, a parer del riferente, è semplicemente di chiamare le cose col loro nome, e di dire che, per il militare, il matrimonio religioso effettuato, sarà *d'or innanzi* considerato per quel che è veramente, cioè una mancanza gravissima, per lo meno contro la disciplina, e pertanto da sottoporsi all'esame di un consiglio di disciplina.

Infatti, l'ufficiale od il militare di truppa, che contrae matrimonio religioso senza il matrimonio civile, inganna prima di tutto una donna, poi una famiglia, poi i suoi superiori: si mette in opposizione colle leggi dello Stato, inganna nella maggior parte dei casi i funzionari ecclesiastici, che si prestano a celebrare quelle unioni clandestine, e finalmente forma una famiglia disgraziata con figli illegittimi, spostati e senza mezzi; e si rende ben spesso incapace moralmente di compiere i suoi doveri verso il Re e la patria.

Se tuttociò non basta a costituire una mancanza gravissima in servizio o contro la disciplina, e molte volte anche contro l'onore, in verità non saprebbe il riferente comprendere quale altro fatto possa costituire mancanza più grave. Nè vale a togliere questo carattere il pretesto, che l'unione religiosa è una riparazione ad un male già fatto; ciò essendo in contraddizione e colle leggi civili, e colle leggi militari.

Il riferente ha l'onore pertanto di pregare V. M. a voler sancire dell'Augusta sua firma il qui unito Decreto, con cui il § 226 del Regolamento di disciplina viene modificato, in relazione alle considerazioni che precedono.

Il riferente soggiunge, a maggiore schiarimento, una osservazione, ed è la seguente:

Il fatto dello stabilire che, *d'ora innanzi*, il matrimonio religioso contratto da solo, costituirà una gravissima mancanza, viene in certo qual modo a dare, se non un'amnistia, la quale il riferente ripete ritenere assolutamente impossibile, almeno una sanatoria parziale per i matrimoni religiosi, i quali abbiano avuto luogo anteriormente alla data del presente Decreto. Viene così a darsi alle famiglie non regolari anteriormente create, un affidamento che esse non saranno perse-

guitate per il solo fatto del contratto vincolo religioso; purchè, ben inteso, esso continui a non essere accompagnato dalla convivenza, la quale dovrà sempre considerarsi come pretto concubinaggio.

Il Ministro
PELLOUX.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 1° dicembre 1872, col quale fu approvato il Regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al § 226 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito è sostituito il seguente:

§ 226. Con non minore impegno e severità deve il comandante di corpo affrettarsi a reprimere al primo indizio il « concubinaggio, origine di unioni indecorose, e causa troppo « spesso di scandali, di dissesti e di rovina. Il matrimonio « religioso non può essere menomamente una attenuante del « concubinaggio, essendo esso stesso da considerarsi come « una gravissima mancanza, da sottoporsi sempre a consiglio « di disciplina quando venga ufficialmente accertato. »

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

150.

Assegni agli aspiranti alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale. — A soluzione di alcuni quesiti, il Ministero dichiara che le disposizioni contenute al N. 5 dell'*Atto* 77-1888, circa gli assegni dovuti agli aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia territoriale, non sono applicabili a coloro che si presentano alla autorità militare per subire, in difetto dei prescritti certificati di studi, l'esame di coltura generale prescritto dall'*Atto* 42-1891 (*Div. assegni*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 ottobre

OTTOBRE 16. — Viaggi in 1ª classe coi treni diretti degli ufficiali subalterni in accompagnamento di ufficiali generali o superiori che viaggiano per motivi di servizio, *pag.* 511.

» 16. — Cambiamento di nome della fermata di Lemignano e apertura all'esercizio della linea privata Cerignola stazione-Cerignola città, *pag.* 511.

» 16. — Ristampa delle categorie I e II del Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi *pag.* 512.

— Decisioni di massima, *pag.* 513.

ATTO N. **195**. TRASPORTI MILITARI. — **Viaggi in 1ª classe coi treni diretti degli ufficiali subalterni in accompagnamento di ufficiali generali e superiori che viaggiano per motivi di servizio**. — 16 ottobre.

In seguito agli accordi intervenuti con le amministrazioni ferroviarie è stato convenuto che alla dizione del comma terzo del § 66 del regolamento pei trasposti militari, si sostituisca la seguente:

« In tal caso gli ufficiali subalterni debbono presentare lo « scontrino mod. A valevole per la prima classe, portante « apposita annotazione firmata dall'ufficiale generale o supe- « riore che essi accompagnano e devono prendere posto nello stesso scompartimento ».

La data d'attuazione di tale provvedimento, che sarà fatto noto alle stazioni con apposita istruzione, venne fissata per l'11 corrente mese.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **196** — TRASPORTI MILITARI. — **Cambiamento di nome della fermata di Lemignano e apertura all'esercizio della linea privata *Cerignola stazione-Cerignola città***. — 16 ottobre.

Si rende noto alle autorità militari quanto segue:

Col giorno 1° settembre ultimo scorso la fermata di Lemignano posta sulla linea *Parma-Spezia* venne denominata *Vicofertile*.

Si rende altresì noto alle autorità militari che col giorno 15 del suindicato mese venne aperta all'esercizio la linea privata *Cerignola stazione-Cerignola città*, della lunghezza di chilometri 7, appartenente al municipio omonimo ed assunta in esercizio dalla rete Adriatica.

La detta stazione venne abilitata a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata e piccola velocità ordinaria, compresi quelli di veicoli, bestiame, in servizio cumulativo colle stazioni delle reti Mediterranea e Sicula, come pure, esclusi però i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, colle stazioni della ferrovia secondaria romana *Roma-Albano-Nettuno*, con quelle della *Nord-Milano* (compreso la *Novara-Seregno*), *Santhià-Biella* e *Poggibonsi-Colle Val d'Elsa*, nonchè cogli scali dei *Laghi-Maggiore* e di *Como*.

La distanza per detta nuova stazione, la quale dovrà essere inscritta nei prontuari in vigore, si formerà aggiungendo 7 chilometri a quella per *Cerignola stazione*, tenendo per altro distinta la percorrenza sulla linea *Cerignola stazione-Cerignola città* da quella della rete Adriatica.

Le concessioni speciali applicabili ai trasporti militari, sono estese alla linea *Cerignola stazione-Cerignola città* senza che occorra la presentazione di separati documenti.

Per le tasse per il percorso su detta stazione, devono anche per questi trasporti essere formate separatamente ed aggiunte a quelle arrotondate per *Cerignola stazione*.

Il Ministro — Pelloux

N. **197**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Ristampa delle categorie I e II del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 16 ottobre.

In seguito alle molteplici aggiunte e varianti recate dal 1880 ad oggi alle categorie I e II del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, il Ministero ha disposto che le categorie medesime siano ristampate in un fascicolo a parte.

I reggimenti ed i distretti militari si provvederanno, a carico della massa generale, di quel numero di esemplari che riterranno occorrenti, e le relative richieste saranno inviate, a senso del § 1526 del regolamento d'amministrazione, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

I comandi ed uffici militari ne acquisteranno, col fondo assegnato per le spese d'ufficio, quel numero di esemplari che reputeranno necessario rivolgendone richiesta direttamente alla tipografia Voghera.

Il prezzo di ciascun esemplare è di centesimi 50.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

141.

Trasferimento di corpo dei sottufficiali inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo. — A complemento della recente decisione N. 137, questo Ministero dichiara che tutti i furieri maggiori ed i furieri, nonchè i sergenti zappatori, trombettieri e di contabilità appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, i quali siano stati o siano inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato per effetto della Circolare N. 103 dell'anno corrente, debbono essere trasferiti effettivi nel personale permanente dei rispettivi distretti di leva in analogia di quanto prescrive il § 527 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento (*Div. truppa*).

142.

Scarico di materiali fuori servizio presso gli stabilimenti delle sussistenze. — A schiarimento del § 106 delle Norme amministrative e contabili per la gestione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari (1° luglio 1889), si dichiara che le richieste (Mod. 788 *B*) per lo scarico di materiali fuori servizio devono essere corredate da copia del processo verbale prescritto dalle nuove disposizioni inserte nel precedente § 103 coll'*Atto* 132-1891 (Div. *sussistenze e trasporti*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera.

278

ENSA 38ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 ottobre.

OTTOBRE 25. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito, *pag.* 515.

Atto N. **105.** — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito.** — 25 ottobre.

All'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito, 20 agosto 1890, sono aggiunti, sostituiti o aboliti i paragrafi di cui qui appresso.

Le disposizioni così modificate entreranno in vigore col giorno della pubblicazione del presente.

L'*Atto* N. 117 del corrente anno è abolito.

CAPO II.

Ufficiali e militari di truppa da inviarsi ai distretti in occasione della chiamata sotto le armi degli inscritti.

§ 8. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere gli inscritti, vestirli, mantenerne la disciplina, e per condurli ai corpi cui saranno assegnati, tutti i reggimenti, ad eccezione di quelli dei granatieri, manderanno un ufficiale subalterno alla sede di ciascuno dei loro distretti di reclutamento quando debbano ricevere non meno di 40 inscritti.

I comandanti dei reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza manderanno, per ogni brigata, un ufficiale subalterno alla sede dei distretti che devono fornire alla brigata stessa non meno di 40 inscritti.

Tutti i corpi dell'esercito poi, fatta eccezione dei reggimenti granatieri, manderanno alla sede di ognuno dei distretti dai quali devono ricevere inscritti, il seguente personale di truppa, a seconda del numero degli inscritti loro assegnati:

per 15 a 40 inscritti: sergenti o caporali maggiori 1; caporali o soldati 1;

per 41 a 60 inscritti: sergenti o caporali maggiori 1; caporali o soldati 2;

per 61 a 80 inscritti: sergenti o caporali maggiori 2; caporali o soldati 3;

per 81 a 100 inscritti: sergenti o caporali maggiori 3; caporali o soldati 4;

per 101 e più inscritti: sergenti o caporali maggiori 4; caporali o soldati 6.

I corpi che devono ricevere da un distretto un numero di inscritti minore di 15 non vi manderanno alcuno.

I reggimenti del genio manderanno uomini di truppa soltanto a quei distretti dai quali devono ricevere 30 o più inscritti, avendo presenti le proporzioni suddette.

CAPO V.

Assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio.

§ 32.*bis* I documenti prodotti dagli inscritti che domandano assegnazioni speciali debbono essere restituiti agli inscritti stessi, ove ne facciano richiesta, qualora non ottengano l'assegnazione alla quale aspiravano; debbono essere invece inviati ai corpi a cui gli inscritti furono assegnati, se potè la domanda di assegnazione speciale essere secondata, e potranno poi essere restituiti agli interessati, dietro richiesta, all'atto del loro licenziamento da sotto le armi.

§ 38. Nella distribuzione degli uomini fra i corpi della stessa arma si dovrà procurare di ripartire proporzionatamente quelli che sanno leggere e scrivere, e così quelli che attendono a mestieri l'esercizio dei quali può tornare utile ai corpi in genere, come gli armaiuoli, i sellai, i calzolai, i sarti, i muratori, i falegnami, i barbieri, i macellai, i carrettieri, i musicanti per la fanteria, ecc.

Per l'assegnazione degl'inscritti di professione maniscalchi, i distretti si atterranno alle prescrizioni contenute nei §§ 66, 81, 84 e 99.

§ 66. La statura degli uomini da destinarsi alla cavalleria dev'essere:

pei reggimenti lancieri, da m. 1,64 a m. 1,72;

per cavalleggeri, da m. 1,60 a m. 1,68;

per gli squadroni palafrenieri della scuola di cavalleria, da m. 1,60 a m. 1,72.

I maniscalchi ed i sellai possono essere assegnati alla cavalleria, qualunque sia la loro statura, purchè pel numero di estrazione e per la loro attitudine fisica abbiano obbligo di prestar servizio in cavalleria, previo, per i maniscalchi, l'esperimento di cui al secondo comma del § 81.

§ 71. Per l'assegnazione definitiva alla cavalleria, di cui al precedente paragrafo, si osserveranno le norme seguenti:

a) si dovranno anzitutto assegnare gli omessi scoperti ed i capilista arruolati per alcuna delle disposizioni penali e disciplinari contemplate nel capo XV della legge;

b) si assegneranno quindi gli inscritti capilista e gli studenti ritardatari di cui all'art. 120 della legge, nel solo caso però che per il numero avuto in sorte nella leva della loro classe di nascita, fosse, in quella leva, ad essi spettato di servire nell'arma suddetta;

c) si assegneranno infine gl'inscritti appartenenti alla leva chiamata in ragione del numero avuto in sorte all'estrazione, seguendo strettamente la progressione numerica in ciascun mandamento, a cominciare dal numero più basso fra quelli stati riconosciuti idonei.

Qualora cogli inscritti, di cui alle lettere *a)* e *b)*, si completasse la quota stabilita pel mandamento, non si assegneranno alla cavalleria inscritti della leva chiamata; ed anzi qualora il numero degli inscritti, di cui alle predette lettere *a)* e *b)*, aventi l'obbligo di servizio in cavalleria, eccedesse la quota fissata pel rispettivo mandamento, si assegneranno a quest'arma solo tanti degli inscritti predetti, quanti ne occorrono per completare la quota, incominciando da quelli della classe più anziana e con numero più basso.

§ 81. Ai reggimenti d'*artiglieria da campagna (batterie)* saranno assegnati uomini robusti, con statura da m. 1,64 a m. 1,75, che siano preferibilmente legnaiuoli, operai in legno, lavoranti in ferro, cocchieri, postiglioni, palafrenieri, carrettieri, bovari, addetti al governo di muli e di cavalli, nonchè i sellai, i quali ultimi possono esservi ascritti qualunque sia la loro statura.

Gli inscritti, di professione maniscalchi saranno sottoposti ad

un esperimento consistente in un saggio di mascalcia da eseguirsi presso i distretti, in quel modo che i comandanti crederanno più opportuno, e quelli che superano tale esperimento saranno tutti assegnati ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, od al treno del genio, qualunque sia la loro statura, in proporzione del contingente che i distretti debbono assegnare a tali specialità, fatta bene inteso eccezione di quelli che hanno obbligo di essere assegnati alla cavalleria.

Al *treno* si assegneranno uomini idonei al servizio militare in genere, purchè abbiano la statura da m. 1,64 a m. 1,75 e siano preferibilmente delle stesse professioni indicate per le batterie.

Potranno pure essere assegnati al treno gli inscritti aventi i difetti di cui nel precedente § 40, purchè della prescritta statura.

§ 83. Ai reggimenti di *artiglieria da fortezza* saranno assegnati inscritti larghi di petto, robusti e bene sviluppati, con statura da metri 1,67 a metri 1,82, preferibilmente muratori, scalpellini, minatori, segatori, falegnami, carpentieri, panierai, stagnai e chiodaroli.

I distretti militari dell'isola di Sardegna, ove non possano, per deficenza di uomini aventi la statura prescritta, fornire all'artiglieria da fortezza l'intera quota ad essi attribuita, dovranno assegnare ai reggimenti di tale arma uomini di statura inferiore, scendendo, ove sia necessario, fino a quella di metri 1,58.

§ 84. All'*artiglieria da montagna* saranno assegnati individui di statura non inferiore a m. 1,72 di ben constatata robustezza fisica, e possibilmente scelti tra quelli di comuni alpestri. Essi dovranno preferibilmente essere delle professioni indicate per l'artiglieria da fortezza, e qualcuno di professione sellaio o maniscalco, tenuto presente per questi ultimi il disposto nel secondo comma del precedente § 81.

§ 86. Alle *compagnie zappatori* del 1°, 2° e 3° reggimento genio, dovranno essere assegnati uomini robusti, con statura da metri 1,64 a metri 1,78, scelti tra i macchinisti, i barcaiuoli, i muratori, gli scalpellini, i segatori, i falegnami, i carpentieri, i panierai, gli stagnai, i chiodaroli ed i terrazzieri.

Alle compagnie zappatori del 1° e 2° reggimento genio saranno inoltre assegnati inscritti di professione minatori.

I barcaiuoli pei tre primi reggimenti del genio ed i minatori pel 1° e 2° reggimento saranno forniti in quel maggior numero che sarà possibile, tenendo presente però per i barcaiuoli il disposto del terzo capoverso del successivo § 93.

I distretti militari dell'isola di Sardegna, ove non possano per deficenza di uomini aventi la statura prescritta, fornire al genio l'intera quota ad essi attribuita, dovranno assegnare ai reggimenti di tale arma uomini di statura inferiore, scendendo, ove sia necessario, fino a quella di metri 1,58.

§ 99. Alle *compagnie treno* di tutti e quattro i reggimenti del genio si assegneranno uomini idonei al servizio militare in genere e che abbiano la statura da m. 1,64 a m. 1,75.

Potranno pure assegnarsi gli inscritti di cui al § 40 che abbiano però la statura oradetta.

I maniscalchi ed i sellai potranno esservi ascritti qualunque sia la loro statura, tenuto presente pei maniscalchi il disposto del 2° comma del precedente § 81.

§ 100. Saranno assegnati alle *compagnie operai d'artiglieria* e come operai ai reggimenti d'artiglieria e del genio, gli inscritti che esercitano uno dei mestieri per ciascuna specialità di servizio qui sotto indicati, senza tener conto della loro statura nè degli altri requisiti fisici stabiliti per l'artiglieria ed il genio.

Alle *compagnie operai d'artiglieria* saranno destinati inscritti che esercitino una delle seguenti professioni, cioè: litografi, tipografi, disegnatori, incisori, meccanici, aggiustatori meccanici, armaiuoli, fabbri, limatori, tornitori in metallo, fucinatori, fonditori, calderai, lattai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in legno, falegnami, legnaiuoli, carradori, bottai, segatori, coloritori, verniciatori e sellai.

Ai *reggimenti d'artiglieria da campagna, da fortezza, a cavallo e da montagna* dovranno assegnarsi i fabbri, fucinatori, limatori, armaiuoli, tornitori in metallo, calderai, carradori, meccanici, aggiustatori meccanici, ed inscritti pratici di telefonia.

A tutti indistintamente i *reggimenti del genio* saranno assegnati operai fabbri, fucinatori, tornitori in metallo, limatori, tornitori in legno, coloritori, verniciatori, carradori, stagnai e calafati.

Al 3° *reggimento genio* saranno assegnati, oltre agli operai delle specie suddette, anche gli orologiai, ed al 4° *reggimento (pontieri)* i falegnami e i macchinisti.

Tutti gli operai sopraccennati, prima di essere designati per l'assegnazione, dovranno dare prova della loro abilità eseguendo un lavoro di saggio presso una direzione o stabilimento d'artiglieria, eccezione fatta degli inscritti litografi, tipografi ed orologiai, i quali dovranno subire tale esperimento presso

uno stabilimento privato, nonchè degli inscritti calafati e di quelli pratici di telefonia per la cui assegnazione basterà la presentazione di un certificato del sindaco che comprovi l'esercizio di detta professione, certificato che dovrà conservarsi presso il distretto.

Nell'allegato n. 15 che fa seguito alla presente istruzione sono indicate le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria ai quali gli inscritti dovranno, a seconda del loro mestiere, essere diretti per eseguire il lavoro di saggio.

§ 101. Il ministero della guerra indicherà per ciascuna leva se tutti i distretti, o taluni di essi soltanto, debbano fornire gli operai di cui al paragrafo precedente, e di quale specialità di mestiere debbano essere.

Il ministero determinerà pure, per ciascuna leva, quali distretti debbano segnalare gli inscritti che risultano pratici di telefonia.

Per l'assegnazione degli inscritti in qualità di operai, si osserveranno le seguenti norme:

a) i distretti che saranno indicati dal ministero, a misura che si presenti un inscritto che comprovi con attestazione, rilasciata dal sindaco del rispettivo comune, o dal direttore dell'opificio presso cui lavorava, di esercitare uno dei mestieri di cui al precedente § 100, lo avvieranno senza indugio al comando del distretto nella cui giurisdizione risiede la direzione o lo stabilimento d'artiglieria più vicino, presso cui deve eseguire il lavoro di saggio, dal quale distretto sarà preso in aggregazione ed avviato direttamente alla direzione o stabilimento d'artiglieria locale od a quello più vicino, se questo trovasi in località ove non esiste distretto militare;

b) ogni distretto nell'avviare tali inscritti all'esperimento trasmetterà un elenco in triplice copia, in cui siano indicati per ciascun inscritto il nome e cognome, il numero di estrazione, il mandamento di leva, la statura, la ferma ed il mestiere dichiarato. Tale elenco dovrà inoltre avere due colonne in bianco, l'una per la specialità del mestiere per la quale l'individuo sarà riconosciuto veramente adatto, e l'altra per la classificazione di merito;

c) la direzione o stabilimento d'artiglieria, appena terminato l'esperimento, che dovrà compiersi in un giorno, rinvierà gli inscritti al distretto dal quale pervennero, riempirà le due colonne in bianco degli elenchi anzidetti, indicando nell'una la specialità di servizio per la quale giudica adatti gli inscritti esperimentati, e nell'altra la classificazione di merito, che

dovrà essere espressa con le diciture di *ottimo, più che buono, buono, mediocre, non idoneo;* e quindi spedirà immediatamente una copia dei ripetuti elenchi al distretto da cui per fatto di leva dipendono gli inscritti, ed una al ministero (direzione generale leve e truppa), ritenendo per sè la terza.

§ 106. Gli inscritti che verranno assegnati alla 1ª compagnia operai d'artiglieria, saranno dai distretti avviati per essere provvisti degli oggetti di corredo alla sede del reggimento d'artiglieria da montagna; quelli destinati alla 2ª compagnia alla sede del 24° reggimento; quelli destinati alla 3ª compagnia alla sede del 3° reggimento; quelli assegnati alla 4ª compagnia alla sede del 12° reggimento; e quelli destinati alla 5ª compagnia alla sede del 1° reggimento artiglieria.

CAPO X.

Allievi ufficiali di complemento.

§ 196. Nei plotoni allievi ufficiali dei reggimenti di artiglieria potranno essere ammessi soltanto i giovani che siano ascritti agli studi di matematica, d'ingegneria o di architettura nelle università, nelle scuole di applicazione, od in altri istituti superiori governativi o pareggiati. Vi saranno pure ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma d'istituto tecnico in qualunque sezione, ovvero abbiano compiuto con successo uno o più anni di corso nella sezione fisico-matematica negl'istituti stessi, ma non sarà ammesso alcuno per solo esame di cultura generale.

Nei plotoni del genio non saranno ammessi che i soli laureati in architettura ed ingegneria.

Per gli aspiranti alla specialità treno bastano i titoli di studio o gli esami di cultura generale voluti per tutte le altre armi in genere.

§ 202. I comandanti di distretto, ricevute le domande degl'inscritti di cui nei due precedenti paragrafi, si assicureranno della validità e regolarità dei documenti presentati, e dirigeranno senz'altro ai corpi prescelti gli inscritti che non debbano esser sottoposti ad esami, e i cui documenti siano regolari.

Quelli che mancando di titoli di studio chiedano di essere ammessi dietro esami di coltura generale, saranno invece sottoposti al più presto all'esame, nei modi prescritti dai §§ 213 e seguenti, e superatili con buon esito, saranno diretti ai corpi in cui desiderano di prestar servizio.

Pei dichiarati non idonei all'esame di coltura generale i distretti si atterranno al prescritto del § 217.

§ 205. Per gli aspiranti all'ammissione nei plotoni allievi ufficiali di cui al paragrafo precedente, che ne facessero domanda ai distretti, anzichè al corpo, i comandanti dei distretti cui si presentano, dopo essersi assicurati della regolarità dei documenti presentati, faranno visitare i richiedenti e, se idonei, li avvieranno al corpo prescelto con la contemporanea trasmissione dei documenti stessi.

Il corpo ricevente dovrà procedere sollecitamente all'arruolamento, alla riammissione in servizio od al passaggio alla 1ª categoria, attenendosi poi a quanto è prescritto nel primo alinea del § 219.

Se alcuno dei detti aspiranti, per una ragione qualsiasi, non potesse essere ammesso in un plotone allievi ufficiali verrà lasciato in libertà, salvo gli obblighi riportati nella leva.

§ 219. I comandanti dei corpi aventi plotoni allievi ufficiali, appena giunti gli aspiranti inviativi dai distretti, dagli altri corpi o presentatisi direttamente, assumeranno, per mezzo degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali comandanti di tenenza o di compagnia, riservate informazioni dirette a constatare se la moralità e la posizione sociale dei richiedenti sia in piena relazione col decoro del grado cui aspirano.

Ricevute tali informazioni, convocheranno la commissione di avanzamento perchè, in base ad esse, pronunzi il proprio parere sulla definitiva ammissibilità, o non, nel plotone dei singoli aspiranti.

Tale parere sarà annotato sul registro delle deliberazioni, ed in esso saranno esposte le considerazioni da cui la commissione fu tratta ad emetterlo, sia in senso affermativo, sia in senso negativo.

§ 250. Quegli allievi che per una circostanza qualsiasi non abbiano potuto presentarsi al primo esame, e che, sottoposti ad un primo esperimento, in occasione dell'esame di riparazione, non superino la prova, possono, dopo due mesi dal detto esperimento esser sottoposti ad un secondo esame, che varrà per loro quale esame di riparazione, superato il quale verranno promossi sergenti.

In ogni modo è per massima stabilito che ogni allievo possa esser sempre ammesso ad un esame di riparazione.

§ 286. In nessun caso gli allievi riprovati potranno essere ammessi ad un terzo esame, e quelli che rivestono il grado di sergente non possono nemmeno essere ammessi a ricominciare il corso nell'anno successivo.

§ 287. Nel giorno preciso in cui ciascun sergente proveniente dai plotoni allievi ufficiali compie sei mesi di servizio effettivo nel grado di sergente, il comandante del reggimento al quale trovasi ascritto riferisce al ministero se l'aspirante, per la condotta e la moralità serbate durante i sei mesi di servizio da sergente, sia tuttora meritevole del grado di ufficiale, indicando inoltre il domicilio che intende di eleggere allorchè compiuta la ferma sarà licenziato.

In caso che non si creda meritevole, il comandante trasmetterà al Ministero, per le prescritte vie gerarchiche, il verbale della commissione di avanzamento, appositamente convocata, coi documenti di cui al § 227.

Intanto gli uni e gli altri militari saranno trattenuti sotto le armi in attesa di disposizioni.

Ai militari che furono arruolati prima della promulgazione della legge 25 gennaio 1888, e vennero ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari sono sempre applicabili le disposizioni della legge 29 giugno 1882 riguardo agli obblighi di servizio. I comandanti dei corpi provvederanno quindi che nel giorno suddetto siano inviati in licenza illimitata in attesa della nomina, e nel riferire sulla loro condotta, indicheranno al Ministero tale circostanza.

§ 305. In occasione della chiamata alle armi per istruzione della 2ª o 3ª categoria di una classe, possono far domanda, al comando del rispettivo distretto militare, e da questo ottenere la facoltà di venire alle armi per compiere il corso d'istruzione di cui al seguente § 309, per la nomina a sottotenente medico di complemento, anche giovani laureati in medicina ascritti alla 2ª o 3ª categoria di una classe diversa da quella chiamata, o che comunque si trovino in congedo illimitato e non abbiano obbligo di presentarsi allora alle armi.

CAPO XI.

Allievi sergenti.

§ 359. Possono, in seguito a loro volontaria domanda, redatta in carta da bollo da cent. 50, essere ammessi nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti:

a) i giovani che non hanno ancora concorso alla leva e vogliano arruolarsi volontariamente;

b) i giovani riformati di leve precedenti, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma,

c) i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, che chiedano la riammissione in servizio e quelli di 2ª e di 3ª categoria che chiedano il passaggio per libera elezione alla 1ª;

d) gl'inscritti di 1ª categoria della leva in corso;

e) i militari in servizio sotto le armi.

Nessuno può essere ammesso se abbia compiuto il 26° anno di età, ovvero se sia ammogliato o vedovo con prole.

§ 366. Pei militari in servizio alle armi, compresi quelli provenienti dalla leva in corso, non si richiede alcun documento a corredo della relativa domanda, ma il comandante del corpo dovrà assicurarsi dal sindaco del comune cui l'aspirante appartiene, che esso non è ammogliato o vedovo con prole.

§ 370. I comandanti di distretto, dopo essersi accertati che i richiedenti posseggano i voluti requisiti, li assegneranno ed avvieranno ai plotoni prescelti, avvertendoli però che la loro assegnazione non potrà considerarsi definitiva, poichè laddove il plotone riuscisse o troppo numeroso, o troppo esiguo, il ministero si riserva la facoltà di trasferirli in altro plotone.

§ 371. I militari alle armi (volontari, inscritti della leva in corso, o inscritti di classi precedenti) potranno presentare le relative domande al comandante del proprio reggimento entro i limiti di tempo suaccennati, e se posseggono i voluti requisiti, saranno da questo assegnati ed avviati al plotone prescelto, od incorporati senz'altro nel plotone se appartenenti allo stesso reggimento.

§ 372. I comandanti dei reggimenti aventi plotoni allievi

sergenti prima di procedere alla definitiva ammissione nel plotone degli aspiranti siano questi provenienti da distretti o da altri corpi, siano presentatisi direttamente, dovranno assicurarsi che abbiano i requisiti voluti per l'invocata ammissione.

A tale scopo i detti comandanti esamineranno i documenti prodotti, assoggetteranno i giovani a visita medica, si assicureranno che soddisfacciano alle condizioni d'istruzione stabilite dal § 367, e quindi assumeranno, per mezzo degli ufficiali dei carabinieri reali comandanti di compagnia o di tenenza, informazioni sulla moralità di ciascuno.

§ 374. Mentre sono in corso le pratiche per le informazioni, gli aspiranti, non ancora arruolati al servizio militare, saranno compresi nei conti come uomini fuori forza, semprechè desiderino di aspettare presso il corpo l'esito delle pratiche che precedono l'arruolamento e l'incorporazione.

§ 375. Giunte le informazioni di cui al § 372, e se favorevoli, gli aspiranti allievi verranno incorporati definitivamente nel plotone, previo arruolamento se volontari.

Quando le informazioni fossero sfavorevoli all'aspirante se ne dovrà sollecitamente riferire al Ministero cui è riservato decidere intorno alla chiesta ammissione.

§ 377. Gli aspiranti che nella visita di cui al § 372 fossero riconosciuti inabili:

a) se inscritti di 1ª categoria della leva in corso, devono essere proposti subito per la rassegna speciale;

b) se volontari, sono rimandati senz'altro al luogo d'onde provengono, provvedendoli di mezzi di viaggio;

c) se militari di 1ª categoria in congedo illimitato, devono essere inviati a casa provvisti dei mezzi di viaggio, restituendo loro il foglio di congedo;

d) se militari di 2ª o di 3ª categoria aspiranti al passaggio alla 1ª per libera elezione, devono pure essere rinviati a casa provvisti di mezzi di viaggio, avvertendone i rispettivi distretti militari perchè li considerino mantenuti nella posizione di militari di 2ª o di 3ª categoria.

§ 380. Il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti è della durata di due anni e comincia di fatto il 1° gennaio di ogni anno.

Tale corso si protrae a 27 mesi nei casi previsti dal successivo § 391.

§ 382. Agli allievi che fossero ritenuti inetti per ragioni indipendenti dalla propria volontà a conseguire lo stato di

sottufficiale, sarà al seguito del parere suddetto, e per determinazione del comandante del corpo di armata, cambiata la ferma di 5 anni in quella di 3 o di 4, secondo l'arma cui appartengono, salvo che non si tratti di allievi ammessi prima del 18° anno di età come surrogati di fratello, ai quali non deve in alcun caso essere commutata la ferma di 5 anni.

Essi saranno trasferiti in una compagnia, squadrone o batteria del reggimento cui appartiene il plotone, a meno che per ragioni di disciplina o di convenienza non si credesse di assegnarli altrove, nel qual caso il comandante del corpo di armata determinerà.

§ 385. Gli allievi dichiarati non promovibili al grado di caporale saranno dopo due mesi sottoposti tutti insieme ad un esame di riparazione, con le norme date al § 242.

Coloro che in questo secondo esperimento risultassero idonei saranno promossi caporali con la data dell'ultimo giorno del mese in cui ha luogo l'esame. Quelli riconosciuti ancora non promovibili cesseranno di far parte del plotone allievi sergenti e saranno, ove ne sia il caso, proposti al comandante del corpo d'armata per il cambiamento di ferma, giusta i paragrafi precedenti.

Anch'essi verranno ripartiti fra le compagnie, squadroni o batterie dei reggimenti o trasferiti ad altri corpi, a termini del § 382.

§ 387. Nella prima metà dell'ultimo mese del corso, cioè del mese di dicembre, gli allievi saranno sottoposti ad un esame finale per constatare la loro idoneità al grado di sergente.

§ 389. Gli allievi dichiarati promovibili, che abbiano un anno di anzianità nel grado di caporale, saranno promossi sergenti colla data dell'ultimo giorno del mese in cui hanno avuto luogo gli esami. Essi sono quindi ripartiti nelle compagnie del reggimento o trasferiti di corpo, giusta le determinazioni del ministero.

Nel caso che, previa autorizzazione del ministero, gli esami abbiano luogo in tempo posteriore alla chiusura normale del corso, gli allievi dichiarati promovibili saranno promossi sergenti con la data dell'ultimo giorno dell'ultimo mese del corso.

§ 390. *È abolito.*

§ 391. Gli allievi dichiarati non promovibili al grado di sergente per cattiva condotta o per difetto d'istruzione, continueranno ad appartenere al plotone. Dopo tre mesi, cioè nel mese

di marzo, i primi, qualora abbiano serbato buona condotta, potranno essere promossi, previo il parere della commissione d'avanzamento, e senza bisogno di altro esame. Gli altri saranno nel tempo stesso ammessi ad un esame di riparazione e su di essi pronuncerà nuovo parere la commissione di avanzamento.

A questo secondo esperimento si presenteranno pure quegli allievi che non avessero potuto presentarsi al primo per ragioni speciali.

Gli allievi dichiarati promovibili sono promossi sergenti colla data dell'ultimo giorno del mese in cui ha avuto luogo il secondo esperimento.

Qualora fosse stato ritardato il primo esame e venga conseguentemente ritardato anche il secondo, si applicheranno, circa la promozione, norme analoghe a quelle di cui all'ultimo capoverso del precedente § 389.

§ 392. Gli allievi dichiarati non promovibili una seconda volta saranno senz'altro e col loro grado assegnati ad una compagnia del reggimento, o se del caso, trasferiti in altri reggimenti con le norme di cui al § 382, e resteranno vincolati alla ferma di 5 anni da essi contratta, salvo che l'insuccesso debba attribuirsi a cause indipendenti dalla loro volontà, nel qual caso saranno applicabili le norme di cui al § 385.

CAPO XIII.

Inscritti di 2ª o 3ª categoria della leva in corso che domandano di passare alla 1ª per libera elezione.

§ 416. Gli inscritti arruolati in 3ª categoria, ed i capilista arruolati in 2ª, i quali aspirano al passaggio in 1ª categoria per libera elezione durante la sessione della leva in cui furono arruolati, a senso del § 777 del regolamento, possono, salvo il disposto del § 787 del regolamento stesso, essere ammessi nell'arma o nel corpo di loro scelta.

Gli inscritti invece appartenenti per età alla leva chiamata, ed arruolati in 2ª categoria, non potranno ottenere il passaggio alla 1ª categoria per libera elezione se non per l'ammissione

in servizio nei plotoni allievi sergenti, nell'arma dei carabinieri reali, di cavalleria o come musicanti.

§ 418. Agli iscritti di 2ª o di 3ª categoria, avviati dal distretto al corpo per essere ammessi al passaggio in 1ª categoria, che non fossero dal corpo stesso riconosciuti abili, o altrimenti non possano per una qualsiasi ragione essere incorporati, il comandante del corpo restituirà il foglio di congedo illimitato provvisorio di 2ª o di 3ª categoria e gli altri documenti da essi prodotti, munendoli dei mezzi di viaggio per rimpatriare, e ne avviserà il distretto di leva, il quale ne informerà subito il Ministero perchè possa revocare l'autorizzazione data pel passaggio.

Effettuato il passaggio di un militare in 1ª categoria per libera elezione, i documenti relativi sono trasmessi al Ministero della guerra, in analogia al disposto dal § 727 del regolamento.

CAPO XV.

Volontariato di un anno.

§ 431. Nel tempo stesso indicato nel paragrafo precedente i comandanti di tutti i distretti devono consegnare alla posta e dirigere al Ministero, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare di tutti i giovani ammessi al premunimento pel volontariato di un anno compilato giusta il modello R.

Quest'elenco deve essere spedito anche se negativo e dovrà unirvisi la dichiarazione, modello n. 22 del catalogo.

§ 432. Qualora il Ministero abbia autorizzato l'arruolamento od il premunimento di aspiranti al volontariato di un anno dopo il termine annualmente fissato per la chiusura degli arruolamenti, i comandanti dei corpi o dei distretti ed i direttori degli ospedali militari principali, trasmetteranno al Ministero (direzione generale delle leve e truppa), impostandolo non più tardi del giorno che sarà indicato nel dispaccio di autorizzazione, e sempre in piego raccomandato, un elenco suppletivo a quello prescritto dal § 430 o dal § 431 secondochè si tratti di arruolamento o di premunimento, unendovi le

quietanze di tesoreria ovvero la dichiarazione, modello n. 22 del catalogo.

§ 434. Nella prima quindicina del mese di novembre d'ogni anno devono essere mandati al Ministero della guerra (direzione generale delle leve e truppa):

a dai comandanti dei distretti, un elenco conforme al modello S, dei volontari di un anno già ammessi a ritardare il servizio, o già premunitisi che incominciarono il servizio, unendovi le quietanze di tesoreria presentate dai già premuniti;

b) dai comandanti dei distretti, un elenco conforme al modello T, indicante l'esito avuto nella leva dai giovani premunitisi pel volontariato di un anno presso ciascun distretto, eccettuati quelli che incominciarono il servizio il 1° novembre stesso;

c) dai comandanti dei corpi che assunsero in servizio volontari di un anno, un elenco conforme al modello U dei volontari di un anno ricevuti.

§ 450. Gli idonei, quando contino sei mesi di servizio e ne siano meritevoli per condotta, sono nominati caporali e in tale grado proseguono nel loro servizio, venendo per altro ancora riuniti per determinate istruzioni onde poter essere abilitati all'esame d'idoneità al grado di sergente.

I volontari che per qualsivoglia ragione non dipendente dalla propria volontà giunsero alle armi per intraprendere servizio, dopo la data prescritta, saranno considerati per gli effetti della promozione al grado di caporale come presentatisi in tempo utile affinchè al termine dell'anno di volontariato possano, se idonei, conseguire la nomina al grado di sergente.

§ 451. I volontari di un anno dichiarati non idonei nel primo esame per caporale presteranno servizio come soldati partecipando però con quelli dichiarati idonei alle speciali istruzioni di cui al § 443.

Trascorsi poi due mesi dal primo esperimento saranno sottoposti a nuova prova; se il risultato ne è loro favorevole conseguono il grado di caporale con le stesse norme stabilite pei volontari di un anno allievi ufficiali dal § 243, secondo alinea, e prosegue quindi la loro preparazione per l'esame d'idoneità a sergente. Quando invece la loro non idoneità sia confermata, cessano di ricevere qualsiasi speciale istruzione e compiono l'anno di servizio come semplici soldati, concorrendo in tutti i servizi prestati dai soldati provenienti dalla leva.

§ 464. I volontari di un anno, i quali abbiano conseguita l'idoneità al grado di sergente, potranno, quando già si trovino in congedo illimitato, essere ammessi a presentarsi a loro spese all'esame di sottotenente di complemento nell'arma di loro provenienza, secondo è stabilito dal precedente § 256, purchè non oltrepassino il trentesimo anno di età, attenendosi, per conseguire lo scopo, al prescritto nel § 257.

CAPO XVI.

Rassegne di rimando.

§ 498. Gli allievi ufficiali medici i quali, in seguito a rassegna di rimando, vengono inviati in licenza di convalescenza, fanno effettivo passaggio al distretto militare al quale appartengono per fatto di leva; ed allorquando poi al termine della licenza si presentano al comandante del distretto stesso, questi dovrà riferirne al Ministero per la loro assegnazione al corpo in cui devono riprendere il servizio o per la riammissione nella scuola.

CAPO XVII.

Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria.

§ 517. *È abolito.*

§ 518. Ricevuto l'ordine per l'invio di una classe in congedo illimitato, i comandanti dei corpi disporranno:

a) perchè ai caporali maggiori di quella classe che saranno stati dichiarati idonei al grado di sergente ed ai caporali che si ritenessero capaci e meritevoli di ottenere tale grado sia, per cura di ufficiali appositamente delegati, data lettura e fatta spiegazione delle principali disposizioni della legge e del regolamento sullo stato dei sottufficiali, allo scopo di far loro conoscere i vantaggi di tale stato e le regole ed i modi coi quali essi potrebbero conseguirlo restando sotto le armi;

b) che per cura dei comandanti di compagnia siano comunicati e spiegati ai congedandi i vantaggi relativi al passaggio nell'arma dei carabinieri reali o nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, all'oggetto di indurre coloro che hanno la richiesta idoneità a far domanda per ottenere tale passaggio;

c) che ugualmente siano avvertiti i congedandi che essi, volendo, possono prendere arruolamento nei corpi delle guardie di città (già di pubblica sicurezza), carcerarie o di finanza, e che laddove vi fossero incorporati sarebbero in caso di chiamata alle armi per istruzione o per mobilitazione, dispensati dallo intervenirvi;

d) che siano pure informati che a' termini del R. Decreto 10 ottobre 1890 N. 7283, una metà dei posti di fattorini telegrafici deve essere conferita ai militari in congedo di preferenza graduati, purchè non abbiano oltrepassato il 25° anno di età, sappiano leggere e scrivere, abbiano buona condotta, sana e robusta costituzione fisica, e si trovino domiciliati nella località ove trattasi di provvedere.

§ 519. Per coloro che chiedono l'ammissione nei carabinieri reali o nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, i corpi, dopo essersi accertati che abbiano la statura e l'idoneità fisica richiesta, si atterranno al prescritto del § 525, trattenendoli intanto sotto le armi.

Coloro invece che chiedano l'ammissione in uno dei corpi di cui alla lettera *c*) del paragrafo precedente, saranno inviati in congedo illimitato, e consigliati di dirigersi alla prossima prefettura se aspirano a divenire guardie di città o carcerarie, o all'intendenza di finanza se aspirano all'ammissione nel corpo delle guardie di finanza.

Quelli infine che aspirino all'impiego di fattorino telegrafico dovranno rivolgersi direttamente ai capi degli uffici telegrafici delle città in cui prendono domicilio.

§ 519 *bis*. È delegata ai comandanti di corpo la facoltà di concedere di rimanere sotto le armi, per un tempo indeterminato, ed anche soltanto fino al termine della ferma di anni 3 o 4, a quei militari che lo chiedano per servire nella qualità di attendente, a' termini dell'art. 128 della legge e del § 934 lettera *g*) del regolamento.

§ 521. I corpi, nel licenziare gli uomini da sotto le armi, sia isolatamente che a classi intere, devono avvertirne il distretto di leva, e quando taluno dei congedandi abbia eletto domicilio altrove, anche il distretto di domicilio mediante un

elenco-avviso conforme al modello N. 44 del catalogo. Quando avvenga il contemporaneo licenziamento di uomini appartenenti a classi diverse, i corpi compileranno tanti separati elenchi per quante sono le classi cui i militari appartengono.

In calce all'elenco diretto al distretto di leva saranno aggiunti, per semplice norma, e dopo una linea di divisione, anche i nomi di quei militari che appartengono per fatto di leva al distretto cui è diretto l'avviso, ma che ottennero di essere avviati ad altro distretto, indicando non solo il comune ma anche il distretto del domicilio eletto, affinchè possa il distretto ricevente prenderne nota per ogni occorrenza.

Nella colonna *Annotazioni* dell'elenco diretto al distretto di domicilio i corpi indicheranno il distretto di leva, cui appartengono i militari i quali eleggono domicilio nel distretto cui è diretto l'avviso.

Nella stessa colonna *Annotazioni*, i comandanti dei corpi devono indicare quali dei caporali maggiori congedandi siano stati dichiarati idonei al grado di sergente, quali fra questi siano idonei ad esercitare impieghi contabili, e quali fra i soldati e caporali siano idonei al grado di caporale contabile, caporale trombettiere o caporale zappatore, affinchè, occorrendo, possano essere scelti per occupare a suo tempo, tali gradi od impieghi nella milizia mobile.

Vi annoteranno infine, dopo un'altra linea di divisione, quei militari che, a senso del § 935 del regolamento, siano giudicabili o debbano rispondere del reato di renitenza.

§ 526. I militari appartenenti al personale permanente delle scuole militari, i palafrenieri, gli uomini dei depositi cavalli stalloni, i trombettieri e gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, ed i militari ascritti alle compagnie di disciplina, nell'atto dell'invio in congedo debbono essere trasferiti in un reggimento dell'arma rispettiva, in analogia di quanto prescrive il § 941 del regolamento, e se dell'isola di Sardegna alla milizia speciale dell'isola, giusta il § 940.

I carabinieri reali e gli uomini delle compagnie operai di artiglieria seguiteranno a rimanere ascritti alla rispettiva legione o compagnia sino al passaggio nella milizia territoriale. Lo stesso avverrà per i telegrafisti e per i ferrovieri del genio, anche dopo il passaggio alla milizia mobile.

I militari delle truppe alpine che all'atto del congedo si trovino in un battaglione non reclutato dal rispettivo mandamento dovranno cambiare di battaglione, ed ove occorra, di reggimento.

Quelli che, non appartenendo a distretti o a mandamenti di reclutamento alpino, si trovano arruolati come volontari ordinari o di un anno nei reggimenti alpini, continueranno a rimanervi ascritti anche durante il congedo illimitato e fino al passaggio alla milizia territoriale.

§ 530. Importando che ciascun militare sia bene informato del corpo a cui viene trasferito all'atto del congedo, i comandanti dei reggimenti avranno cura che, oltre alle annotazioni sul foglio di congedo, sia fatto verbalmente noto ad ognuno il corpo stesso, e, se d'artiglieria da campagna anche la città in cui dovrà presentarsi in caso di richiamo, la quale città dovrà essere pure indicata nella casella posta in testa del foglio di congedo illimitato accanto al numero del reggimento cui fa passaggio, a meno che non si tratti di militari appartenenti a distretti di complemento, pei quali non è necessaria l'indicazione della città, avendo essi obbligo di presentarsi ai distretti.

Per i militari dell'artiglieria da fortezza, da montagna e della brigata lagunari del genio, i quali tutti in caso di richiamo debbono presentarsi direttamente alle brigate, sarà apposta sul foglio di congedo e con stampiglia, la seguente dicitura: « *In caso di chiamata deve presentarsi direttamente al* « *comando della brigata in* . . . . . » e di tale obbligo saranno anche verbalmente informati i congedandi.

§ 532. All'atto dell'invio in congedo illimitato di ciascuna classe di leva, i comandanti degli istituti militari presso i quali vi siano militari di truppa, non sottufficiali, effettivi od aggregati, che debbono essere licenziati, si rivolgeranno al rispettivo comandante di corpo d'armata perchè provveda al rimpiazzo, a' sensi del § 660, lettera *a*).

CAPO XVIII.

Delle rafferme.

§ 550. Qualunque sia il risultato del parere e della visita medica di cui nei paragrafi precedenti, i comandanti delle legioni trasmetteranno le domande degli aspiranti alla rafferma con premio al comandante generale dell'arma, unendovi:

a) la copia della deliberazione del consiglio di amministrazione, firmata dai membri che vi presero parte;

b) la relazione medica di cui al paragrafo precedente insieme al parere del consiglio d'amministrazione;

c) la copia del foglio matricolare modello n. 59, e per i sottufficiali anche la copia del foglio caratteristico modello n. 961 del catalogo.

Sulla copia del foglio matricolare debbono essere riportate tutte le variazioni matricolari e tutte le punizioni subite dal militare dalla sua prima venuta sotto le armi, e sulla copia del foglio caratteristico oltre alle note degli anni precedenti anche quelle dell'anno in corso.

§ 559. *E abolito.*

§ 568. Pel sottufficiale che aspira alla rafferma con soprassoldo deve anzitutto essere convocata la commissione d'avanzamento per deliberare se egli sia meritevole d'essere raffermato, e se trattasi di domanda per rafferma triennale, se possa almeno essergli concessa una rafferma di un anno senza premio a titolo di esperimento giusta i §§ 544 e 546: quindi è necessario sia riunito il consiglio di amministrazione per assistere alla visita medica di cui è parola ai §§ 547, 548 e 549, e finalmente il comandante del corpo rimette, secondo il disposto del § 551, le singole domande al Ministero della guerra con i documenti indicati al § 550.

Sulle copie dei fogli matricolare modello n. 59 e caratteristico n. 961 basterà che siano inscritte le variazioni e le punizioni avvenute dopo la proposta dell'ultima rafferma stata accordata, nonchè le note caratteristiche aggiuntevi dopo quel tempo comprese quelle dell'anno in corso.

§ 576. I sottufficiali provvisti di rafferma con premio i quali all'atto dell'opzione non avessero ancora compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi saranno ammessi alla rafferma triennale con soprassoldo di L. 109, 50 a decorrere dal 1° gennaio successivo a quello in cui hanno firmato l'atto d'opzione.

I sottufficiali provvisti di rafferma con premio, i quali all'atto dell'opzione avessero ultimato l'ottavo e non avessero ancora compiuto l'undicesimo anno di effettivo servizio sotto le armi, saranno ammessi a percepire subito il soprassoldo annuale di L. 219 e dovranno obbligarsi ad una rafferma di un anno con eguale soprassoldo computabile dal 1° gennaio successivo alla data della loro opzione.

CAPO XIX.

Passaggio effettivo ai reggimenti di artiglieria e genio degli uomini delle classi anziane di cavalleria.

§ 618. I comandanti dei distretti faranno ritirare per mezzo dei sindaci i fogli di congedo dei militari trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e del genio, e li restituiranno per lo stesso mezzo dopo d'avervi apposto l'indicazione del reggimento al quale siano stati trasferiti. Per quelli trasferiti all'artiglieria da campagna, meno però per coloro che appartengono ai distretti di complemento di cui nell'allegato n. 23, vi aggiungeranno anche l'indicazione della città in cui ha sede il reggimento; per quelli trasferiti alle brigate da montagna quella della città sede della brigata.

CAPO XX.

Chiamate annuali sotto le armi per l'istruzione delle classi in congedo illimitato.

§ 631bis. I militari che, stando all'estero, furono a suo tempo visitati per delegazione ed arruolati per procura nella 2ª o 3ª categoria, saranno, in caso di chiamata alle armi per istruzione, dispensati dallo intervenirvi, quali residenti regolarmente all'estero, in analogia al prescritto nel § 986 lett. *b*) del regolamento.

§ 648. Il comandante del distretto, a cui il militare appartiene, non trascurerà di ricercare tutte le informazioni che potranno sembrare opportune a provare o ad escludere la reità del militare, giovandosi a tal uopo del concorso dell'arma dei carabinieri reali e delle autorità municipali, per poi comunicarle di mano in mano, insieme coi documenti raccolti all'avvocato fiscale militare. Le domande d'informazioni dovranno esser sempre rivolte agli ufficiali dell'arma dei

carabinieri reali, comandanti di tenenza o di compagnia, anzichè ai comandanti di stazione.

Eguali pratiche saranno fatte per quei militari che non si presentano, ed il risultato delle medesime, insieme ai raccolti documenti, sarà comunicato all'avvocato fiscale il 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto luogo la chiamata.

CAPO XXII.

Passaggi di arma e di corpo.

§ 672. Nel caso di cambiamento di domicilio a senso dell'art. 17 del codice civile, e secondo il disposto dei paragrafi 930 e 1049 del regolamento, possono esser trasferiti su loro domanda dal distretto di leva al distretto nel cui territorio hanno preso domicilio, ed anche ove ne sia il caso, al reggimento o alla compagnia reclutata da quest'ultimo, non solo i militari di milizia territoriale, ma anche i militari in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile appartenenti all'artiglieria da campagna, all'artiglieria da fortezza ed alle compagnie di sanità e di sussistenza.

Per i militari di artiglieria e per quelli delle compagnie di sanità e sussistenza così trasferiti, i comandanti dei distretti faranno ritirare il foglio di congedo, per mezzo del sindaco, e dopo di avervi apposto le indicazioni relative al cambiamento eseguito, lo faranno restituire agl'interessati.

CAPO XXIV.

Passaggi alla ferma di cinque anni.

§ 680. È fatta facoltà ai comandanti di corpo di ammettere alla ferma d'anni cinque, ai termini del primo alinea dell'art. 124 della legge:

a) i militari che chiedono di rimanere sotto le armi per conseguire la nomina a sergente;

b) i caporali e soldati che ottengono il passaggio a musicante, e quelli nominati maniscalchi o vivandieri.

I militari suddetti, allorchè ottengono il passaggio alla ferma d'anni cinque, dovranno sottoscrivere l'atto di consenso modello n. 45 del catalogo.

Nella suaccennata ferma di 5 anni dovrà esser computato il servizio prestato anteriormente, qualunque ne sia la durata, non escluso quello per istruzione.

CAPO XXVI.

Militari di 1ª categoria da inviarsi in licenza straordinaria per motivi di famiglia in attesa del congedo illimitato colla propria classe.

§ 692. Saranno inviati in licenza straordinaria, a senso del regolamento per le licenze, ed in attesa del congedo illimitato colla propria classe, giusta le norme e salve le eccezioni di cui in appresso, i militari stati arruolati per fatto di leva, e vincolati tuttora alla ferma di anni due, tre, o quattro (quand'anche risultino arruolati quali rimandati di leve anteriori o già renitenti od omessi), i quali al tempo del loro concorso alla leva avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, e che per non averlo esposto o per non averlo comprovato, nei modi, e nel termine di tempo prescritti dagli articoli 59 ed 86 (ultimo alinea) della legge sul reclutamento, rimasero decaduti dalla facoltà di sperimentare il diritto stesso.

§ 693. Saranno ugualmente inviati in licenza straordinaria, in attesa del congedo illimitato con la propria classe, i militari stati arruolati per fatto di leva e vincolati tuttora alla ferma di anni due, tre o quattro, i quali abbiano alle armi contemporaneamente un fratello germano o consanguineo, esso pure arruolato per fatto di leva ed ascritto ad una classe successiva, od anche alla stessa loro classe.

§ 694. Di due fratelli che si trovino contemporaneamente alle armi quali militari di 1ª categoria spetta di preferenza l'invio in licenza a quello di essi che si trovasse nella condizione del § 692; e quindi soltanto se questi esplicitamente vi rinunci, potrà l'altro ottenere detto beneficio in applicazione del § 693.

§ 695. Ove a nessuno dei detti fratelli sia applicabile il disposto del § 692, e quello cui sarebbe applicabile il disposto del § 693 esplicitamente vi acconsenta, potrà essere concesso in sua vece l'invio in licenza all'altro fratello, quante volte però siano stati arruolati nella leva sulla stessa classe, oppure, se appartengono a classi diverse, abbiano entrambi uguali obblighi di servizio siccome venuti contemporaneamente alle armi con la stessa classe.

§ 696. Possono ottenere l'invio in licenza per applicazione dei §§ 692 e 693:

a) i militari sotto le armi ammessi nei plotoni allievi ufficiali di complemento, i quali però dovranno esplicitamente rinunciare con dichiarazione scritta di aspirare alla nomina a sottotenente, quando anche ne avessero già superato l'esame d'idoneità;

b) i militari sotto le armi che, a mente dell'articolo 120 della legge, ottennero già di ritardare il servizio;

§ 697. Sono esclusi dall'ottenere l'invio in licenza pel disposto del § 692, i militari che, per effetto del loro arruolamento nella 1ª categoria, abbiano procurato la esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ad un fratello appartenente alla stessa loro classe od a classe successiva.

§ 698. Al conseguimento dell'invio in licenza per applicazione del § 693 non osta che il fratello germano o consanguineo del militare richiedente si trovi in una delle condizioni seguenti:

a) sotto le armi nel corpo speciale d'Africa;

b) sotto le armi nel corpo reale equipaggi siccome arruolato nella 1ª categoria.

§ 699. Nessun militare potrà essere inviato in licenza a senso dei §§ 692 e 693 se non dopo che avrà compiuti otto mesi di servizio sotto le armi, e ad ogni modo non prima dell'invio in congedo illimitato dei militari della classe anziana appartenenti al corpo cui trovasi ascritto.

Se si tratta poi dell'applicazione del § 693, oltre la condizione suddetta, nessun militare potrà essere inviato in licenza straordinaria se non dopo che il fratello da cui gli deriva il diritto sia stato riconosciuto definitivamente idoneo al servizio, al suo giungere alle armi, tanto presso il distretto quanto presso il corpo al quale sarà stato assegnato.

§ 700. A senso del disposto dall'articolo 136 della legge nessun militare potrà essere inviato in licenza finchè si trovi a scontare una punizione disciplinare.

§ 701. L'accertamento del fatto determinante l'invio in licenza straordinaria a senso del § 692, che cioè sarebbe spettata ai militari ivi contemplati la assegnazione alla 3ª categoria, è affidato al prefetto o sottoprefetto del circondario cui i militari appartengono per fatto di leva; e quindi dovranno ad esso essere presentati o fatti presentare tutti i documenti necessari per comprovare il titolo all'assegnazione suddetta.

Questi documenti, che dovranno essere raccolti a cura degli interessati, sono quegli stessi che per ciascun titolo di esenzione sono indicati nella tabella posta in fine al capo X del regolamento.

§ 702. I militari, di cui ai §§ 692 e 693, per ottenere l'invio in licenza debbono farne domanda in iscritto, in carta libera, al comandante del corpo da cui dipendono.

§ 703. I comandanti dei corpi procureranno di agevolare ai militari loro dipendenti la prova della circostanza richiesta per ottenere l'invio in licenza a senso del § 692, dirigendosi all'uopo ai prefetti e sottoprefetti, cui spetta di pronunciarsi sulla circostanza stessa, ed ai quali dovranno subito rimettere la domanda del militare e i documenti che fossero loro stati presentati.

§ 704. I prefetti e sottoprefetti, non appena avranno accertato che il militare richiedente l'invio in licenza avrebbe avuto effettivamente diritto, al tempo del suo concorso alla leva, all'assegnazione alla 3ª categoria, trasmetteranno al comandante del corpo interessato una apposita dichiarazione e questa sarà sufficiente per determinare l'invio in licenza dei militari di cui al § 692.

§ 705. Ove sia richiesta la dichiarazione di cui al precedente § 704, sul conto di militari che ritengano avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria in applicazione degli articoli 93 e 94 della legge, i prefetti ed i sottoprefetti provvederanno affinchè le circostanze le quali inducono a non computare in famiglia alcun membro della medesima, agli effetti dei citati articoli, siano constatate nei modi stabiliti dal regolamento, e precisamente, a seconda dei casi, dai §§ 380 e seguenti fino al 396 inclusivo.

§ 706. L'accertamento delle circostanze di cui al § 693, è deferito al comandante del corpo cui appartiene il militare aspirante all'invio in licenza. A tal effetto questo comandante dovrà procurarsi sollecitamente la copia del foglio matricolare del fratello del militare richiedente dal quale vuolsi derivare il titolo alla licenza, ed ove risulti accertata tanto la presenza

del detto fratello alle armi, quanto la loro qualità di fratelli germani o consanguinei, potrà inviare il richiedente in licenza, senza che siano necessari altri documenti.

§ 707. Il comandante del corpo a cui sarà stata fatta la richiesta della predetta copia di foglio matricolare, prima di rilasciare tale documento, dovrà interpellare il militare da lui dipendente per conoscere se spetti ad esso di preferenza l'invio in licenza in applicazione del § 692, e nel caso affermativo, ove quest'ultimo militare non intenda rinunciare al suo diritto il comandante suaccennato si asterrà dal rilasciare il predetto documento e ne avvertirà il corpo richiedente.

§ 708. I comandanti dei corpi rimetteranno al Ministero della guerra (divisione matricole) nei primi cinque giorni di ogni trimestre, un elenco nominativo dei militari che avranno inviati in licenza per effetto del presente capo e dovranno fare tale trasmissione ancorchè l'elenco di cui sopra risultasse negativo.

A tale elenco, oltre la copia del foglio matricolare del militare inviato in licenza, dovrà essere unito, a seconda dei casi, o la dichiarazione di cui al § 704 o il foglio matricolare del fratello di cui al § 706.

§ 709. Ai militari che verranno inviati in licenza straordinaria a senso del presente capo saranno ritirati gli oggetti di corredo com'è stabilito pei militari inviati in licenza di convalescenza per oltre tre mesi, dal § 26 dell'*Atto* 131 del 1889 modificato con l'*Atto* n. 16 del 1891.

§ 710. Ai detti militari saranno pure applicate, ove ne sia il caso, le norme stabilite nei §§ 940 e 941 del regolamento nonchè quelle di cui ai §§ 526 e 527 della presente istruzione per quanto concerne il trasferimento di corpo.

Quelli però appartenenti all'arma di cavalleria saranno trasferiti al treno di artiglieria o genio reclutato dal rispettivo distretto di leva secondo gli allegati n. 8, 9 e 12 di questa stessa istruzione, facendo commutare la loro ferma in quella di tre anni; laonde quelli la cui classe, all'atto che dovrebbero essere inviati in licenza fosse stata già inviata in congedo, dovranno essere muniti di foglio di congedo, e gli altri saranno congedati al congedamento della loro classe.

Il Ministro — PELLOUX

ELENCO *indicante le Direzioni territoriali e gli Stabilimenti d'artiglieria presso cui deve farsi eseguire il lavoro di saggio agli inscritti da assegnarsi come operai, a seconda della loro specialità.*

Armaiuoli	Direzioni territoriali d'artiglieria — Fabbriche d'armi.
Bottai	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderia di Genova — Polverifici.
Calderai	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Carradori	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Coloritori	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Disegnatori	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Fabbri e fucinatori . .	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie — Fabbriche di armi — Polverifici.
Falegnami	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie di Genova e Torino — Fabbriche d'armi — Laboratori pirotecnici — Polverifici.
Fonditori.	Fonderie.
Incisori	Direzioni territoriali d'artiglieria — Laboratori di precisione e pirotecnici.
Legnaiuoli e segatori .	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Limatori	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie — Laboratori di precisione e pirotecnici — Polverifici — Fabbriche di armi.
Meccanici ed aggiustatori meccanici . .	Arsenali — Fonderie — Fabbriche di armi — Laboratori di precisione e pirotecnici.
Macchinisti e fuochisti.	Direzioni territoriali d'artiglieria di Venezia, Piacenza, Spezia, Ancona, Firenze, Roma, Messina — Laboratori pirotecnici — Arsenali — Fonderie.

Pirotecnici, polveristi artificieri	Direzioni territoriali d'artiglieria — Polverifici — Laboratori pirotecnici e di precisione.
Sellai	Direzioni territoriali di artiglieria — Opificio arredi — Arsenali — Fonderia di Genova.
Stagnai e lattai . . .	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderia di Genova — Laboratori pirotecnici — Polverifici.
Tornitori in legno e metallo	Arsenali — Fonderie — Fabbriche di armi — Laboratori di precisione e pirotecnici.
Verniciatori	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderia di Genova e di Torino — Fabbriche d'armi — Laboratori pirotecnici — Polverifici.

N.B. Presso le direzioni territoriali di Napoli e di Torino non sarà mandato alcun inscritto in esperimento.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 39ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 ottobre

SETTEMBRE 25. — Regio Decreto N. 586 che abolisce il comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina, *pag.* 543.
OTTOBRE 1°. — Regio Decreto N. 583 che concerne il governo della colonia Eritrea, ed approva le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad esso preposti, *pag.* 544.
» 23. — Locali per alloggi o per altri usi privati negli edifici dipendenti dall'amministrazione militare, *pag.* 547.
» 24. — Cedole del debito pubblico da riceversi nelle casse come danaro, *pag.* 548.
» 30. — Scritture di conto corrente, *pag.* 550.

Atto N. **199**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 586 che abolisce il comando superiore del genio militare per i lavori della R. Marina**. — 25 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto in data 1° agosto 1889 N. 6349 (serie 3ª) che istituisce un comando superiore del genio militare per i lavori della R. marina;

Visti i nostri decreti in data 1° agosto 1889 e 28 giugno 1890, col primo dei quali si approvano le istruzioni per il servizio del genio militare per i lavori della marina nei tre dipartimenti marittimi, e col secondo si modifica l'art. 20 delle stesse istruzioni;

Udito il consiglio superiore di marina;

Sulla proposta dei Nostri Ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il comando superiore del genio militare per i lavori della R. marina, stato istituito col nostro precitato decreto in data 1° agosto 1889, è abolito a datare dal 1° novembre 1891.

Il personale addetto al predetto comando ritorna alla dipendenza dell'amministrazione della guerra.

Art. 2. La revisione della contabilità dei lavori eseguiti dalle direzioni del genio militare per la R. marina viene nuovamente assunta dall'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi.

Art. 3. Per cura del Nostro Ministro per gli affari della marina saranno stabilite nuove norme per il servizio del

genio militare pei lavori della marina nei tre dipartimenti marittimi, in sostituzione delle istruzioni ora vigenti che si intendono abrogate a datare dal 1° novembre 1891.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1891.

UMBERTO — S. De Saint-Bon
Pelloux

N. **200**. — LEGGI E DECRETI. — **R. Decreto N. 583 che concerne il governo della colonia Eritrea, ed approva le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad esso preposti**. — 1° ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 1° gennaio 1890 N. 6592 (serie 3ª), relativo alla colonia Eritrea;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro degli affari esteri, d'accordo coi Ministri della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le funzioni civili e militari affidate col decreto sopracitato al governatore potranno attribuirsi a due funzionari distinti, uno dei quali sarà il governatore civile della colonia e l'altro il comandante delle regie truppe, il servizio marittimo restando affidato al comandante locale di marina.

Art. 2.

Sono approvate le norme annesse al presente decreto che regoleranno in tal caso le relazioni fra il governatore civile, il comandante delle truppe d'Africa ed il comandante locale marittimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° ottobre 1891.

UMBERTO. — Di Rudinì.
Pelloux.
S. De Saint-Bon.

NORME *per regolare le relazioni fra il governatore civile, il comandante delle regie truppe d'Africa ed il comandante locale di marina.*

I.

La direzione della politica è attribuzione esclusiva del governatore civile. Tutto ciò che si riferisce alla politica formerà soltanto oggetto di corrispondenza fra il governatore ed il Ministero degli affari esteri. Il comandante delle regie truppe dipende direttamente dal governatore per quanto concerne l'impiego delle truppe a scopo politico. In questo caso per altro la condotta delle operazioni militari è devoluta esclusivamente al comandante delle regie truppe. Lo stesso dicasi per il comandante locale marittimo.

II.

Per ciò che concerne l'istruzione, la disciplina ed i servizi tecnici ed amministrativi delle truppe, il comandante dipende direttamente dal Ministero della guerra e tiene con esso la corrispondenza necessaria. Analogamente si regola il comandante militare marittimo verso il Ministero della marina.

III.

Per la parte disciplinare ed amministrativa il comandante delle truppe ha le stesse attribuzioni dei comandanti di divisione in Italia, e durante il tempo in cui fosse dichiarato lo stato di guerra, egli avrà gli attributi e le facoltà deferitegli in simili casi dal codice penale per l'esercito e dalle leggi e regolamenti militari.

IV.

La dislocazione delle truppe e delle bande assoldate, fissata in base alle esigenze della difesa e della sicurezza della colonia non può essere modificata se non di pieno accordo fra il governatore civile ed il comandante militare.

V.

Le autorità militari non avranno ingerenza nei servizi civili e politici, eccezione fatta per quelle speciali attribuzioni che il governatore civile delega agli ufficiali residenti presso

le tribù protette, oppure ai comandanti di presidio, le quali attribuzioni dovranno essere determinate con decreto del governatore stesso. Solo pel disimpegno di queste attribuzioni gli ufficiali residenti ed i comandanti di presidio corrisponderanno direttamente col governatore.

VI.

Vi sarà un unico ufficio informazioni nella colonia e dipenderà unicamente dal governatore. È stretto dovere di tutte le autorità militari della colonia di coadiuvare in questo importante servizio l'autorità civile; ma le autorità militari dovranno peraltro fare capo al comandante delle regie truppe, al quale solo spetta di corrispondere col governatore civile.

VII.

L'arma dei carabinieri reali ha verso il governatore civile e verso il comandante delle regie truppe la stessa dipendenza che ha l'arma medesima in Italia verso i Ministeri dell'interno e della guerra.

VIII.

Il servizio ferroviario e quello telegrafico nell'interno della colonia come che esercitati da militari, dipendono dal comandante delle regie truppe; ma il governo civile si varrà dell'uno e dell'altro in quella misura che crede e con quelle modalità che saranno combinate fra le due autorità.

IX.

Il comandante delle regie truppe aderirà nei limiti del possibile a far concorrere a favore della colonia, quando vi sia assoluta necessità e non si possa in altro modo provvedere, i servizi militari, sanitari, veterinari e farmaceutici, ma a condizione che per siffatte concessioni non abbia a risentirne alcun onere finanziario l'amministrazione della guerra.

Visto, d'ordine di S. M.
DI RUDINÌ.
PELLOUX.
S. DE SAINT-BON.

N. **201**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Locali per alloggi o per altri usi privati negli edifizi dipendenti dall'amministrazione militare.** — 23 ottobre.

Si è riconosciuto che gli attuali fitti degli alloggi nei fabbricati dipendenti dall'amministrazione militare, sebbene in massima parte concordati cogli uffici tecnici di finanza, non corrispondono al giusto prezzo; epperò nell'interesse dell'erario si determina che, a decorrere dal 1° gennaio 1893, tali fitti siano indistintamente raddoppiati per la piazza di Roma ed aumentati di un terzo per tutte le altre piazze del Regno; salvo ad accrescerli per gli alloggi che offrano maggiori comodità e siano meglio situati, o a diminuirli per le camere occupate da impiegati d'ordine o di servizio, quando lo si riconosca equo ed opportuno da questo Ministero, in seguito a particolareggiata relazione trasmessa dai comandi di divisione.

Di siffatto aumento debbonsi informare subito i locatari per opportuna loro norma, avvertendoli pure che il Ministero non risponderà agli eventuali reclami che gli pervenissero al riguardo, essendo essi liberi di non accettare l'aumento sgombrando i locali che occupano.

È poi intenzione del Ministero che al più tardi colla stessa data 1° gennaio 1892, cessi senz'altro ogni concessione di alloggio gratuito che non sia ammesso per legge, o per *assoluta* necessità di servizio regolarmente accertata, oppure che non sia già stato acconsentito dalla Commissione centrale per la verifica dell'uso dei beni stabili assegnati ai servizi governativi.

Tutti gli altri alloggi debbono essere a pagamento e non possono concedersi che colle norme stabilite dall'*Atto* N. 183 della *Raccolta* del *Giornale Militare*, esclusivamente alle persone ivi indicate, rimanendo soltanto fermo il beneficio dell'alloggio di cui tuttora godono, per effetto di antiche preesistenti disposizioni, alcune vedove ed orfane di militari in fabbricati dipendenti dalla divisione militare di Napoli.

Il numero poi delle camere concesse gratuitamente non può eccedere per qualsiasi motivo, meno che l'alloggio non sia devoluto per legge, quello stabilito dalle *Avvertenze* in calce del predetto *Atto* N. 183, dovendosi intendere abrogata ogni altra differente disposizione. Quindi per le camere eccedenti la competenza si deve pagare il fitto, e le camere da considerarsi concesse gratuitamente non debbono essere quelle di maggior valore locativo.

Inoltre d'ora innanzi nessuna modificazione e nessun lavoro si eseguirà nei locali degli alloggi senza la preventiva auto-

rizzazione del Ministero, meno che non si tratti di lavori *indispensabili* di ordinaria manutenzione o d'urgenza.

Le direzioni territoriali del genio, alla copia dello specchio annuale degli alloggi (N. 606 del Catalogo), che debbono trasmettere direttamente al Ministero entro il mese di gennaio di ogni anno, uniranno un estratto di tale specchio per tutti coloro che fruiscono di alloggio gratuito, colle indicazioni relative al medesimo ed al titolo che motivò la concessione. Tanto la copia dello specchio che l'estratto debbono essere numerati nelle pagine ed avere in testa l'indice delle piazze e dei fabbricati.

I comandanti delle divisioni militari sotto la loro diretta responsabilità cureranno rispettivamente la stretta osservanza delle presenti disposizioni e dell'*Atto* N. 183 della *Raccolta*.

Il Ministro — PELLOUX

---

202. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Cedole del debito pubblico da riceversi nelle casse come danaro.** — 24 ottobre.

Col regio decreto 14 settembre 1891 n. 556, entrato in vigore dal 1° ottobre, è stato disposto quanto segue:

« Le cedole semestrali *scadute* di rendita del debito pubblico al portatore e mista (consolidato al 3 e 5 per cento) sono ricevute come danaro, per il loro importare netto in tutti i versamenti di somme dovute allo Stato, da farsi per qualsiasi titolo presso gli agenti di riscossione e presso le Tesorerie del Regno.

La presente disposizione è applicabile anche alle cedole del consolidato 5 per cento *non scadute*, dal giorno in cui queste siano ammesse al versamento nelle dogane per il pagamento dei dazi d'entrata ».

In esecuzione di tale decreto il Ministero della guerra, d'accordo col Ministero del tesoro, determina che per il ricevimento delle cedole del debito pubblico nelle casse dei corpi ed uffici militari siano osservate le norme seguenti:

1. Saranno accettate cedole come effettivo contante soltanto nella riscossione di somme che per qualunque titolo debbano successivamente essere versate in Tesoreria (ricavato della vendita di cavalli o di materiali dello Stato, pensioni degli allievi delle scuole militari, ecc.).

Nello accettarle, gli ufficiali pagatori si assicureranno però della perfetta regolarità delle cedole ritirate osservando in ispecial modo:

a) che le cedole non presentino abrasioni o alterazioni di sorta;

b) che le cedole scadute non siano prescritte, vale a dire che non siano trascorsi cinque anni dalla loro scadenza;

c) che le cedole del semestre in corso non vengano esibite prima della data in ogni semestre stabilita con apposito decreto per la loro accettazione nelle dogane a pagamento dei dazi di entrata.

2. La valutazione delle cedole sarà fatta per il loro *importo netto*, cioè depurato del 13,20 per cento per tassa di ricchezza mobile, come in appresso:

Consolidato 5 per cento.

Cedole da lire	2,50	— importo netto	L.	2,17
id.	5,00	— id.	»	4,34
id.	12,50	— id.	»	10,85
id.	25,00	— id.	»	21,70
id.	50,00	— id.	»	43,40
id.	100,00	— id.	»	86,80
id.	250,00	— id.	»	217,00
id.	500,00	— id.	»	434,00

Consolidato 3 per cento.

Cedole da lire	1,50	— importo netto	L.	1,30
id.	3,00	— id.	»	2,60
id.	6,00	— id.	»	5,21
id.	15,00	— id.	»	13,02
id.	30,00	— id.	»	26,04
id.	75,00	— id.	»	65,10
id.	150,00	— id.	»	130,20
id.	450,00	— id.	»	390,60

3. Le cedole che si ricevono come danaro debbono essere accompagnate da apposita distinta dalla quale risulti:

a) il numero d'iscrizione e il valore nominale di ciascuna;

b) l'importo netto da riscuotere.

La distinta sarà firmata (in modo leggibile) dal presentatore e munita del suo indirizzo.

4. Le amministrazioni verseranno le cedole in Tesoreria come danaro quando abbiano da fare il versamento delle somme per le quali vennero incassate.

Gli ufficiali incaricati del versamento, ove ne siano richiesti, dovranno accompagnare le cedole con appositi elenchi descrittivi da essi firmati, cioè uno per le cedole scadute e uno per

quelle in corso di scadenza, valendosi dei moduli stampati che saranno forniti dalla stessa Tesoreria.

Fatto il versamento, le distinte, di cui al precedente N. 3, saranno passate nell'archivio del corpo per esservi conservate, insieme colle altre carte contabili, almeno per lo spazio di due anni.

Intanto si avvertono i corpi ed uffici militari che con Decreto del 2 luglio prossimo passato è stato ammesso che le cedole del consolidato 5 per cento scadenti al 1° gennaio 1892 siano accettate negli sdaziamenti doganali dal 1° scorso agosto, e che per conseguenza tali cedole potranno sin d'ora essere ricevute come danaro.

Per l'anticipata ammissione nei pagamenti dei dazi delle cedole scadenti al 1° luglio 1892, e così per quelle scadenti nei semestri successivi, sarà in seguito dato di volta in volta avviso anche sul *Giornale Militare*.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **203**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Scritture di conto corrente.** — 30 ottobre.

Nell'intento di diminuire le scritture dei corpi, il Ministero ha deciso che, a cominciare dal trimestre in corso, la regolazione dei conti correnti tra corpo e corpo sia fatta, anzi che con particolareggiati elenchi delle operazioni compiute (§ 1206 del regolamento d'amministrazione), collo scambio di semplici partecipazioni Mod. 318 nelle quali siano solo indicate le risultanze finali di credito e debito.

Quando le amministrazioni riceventi riconoscessero che tali risultanze non concordano con quelle del proprio registro di conto aperto Mod. 315, trasmetteranno alle amministrazioni mittenti uno stralcio del detto registro per potere rintracciare la causa della differenza e provvedere di comune accordo per le occorrenti rettificazioni (§ 1207 e 1208 ivi).

Lo stralcio dovrà contenere la dimostrazione delle operazioni che risultano fatte nel corso del trimestre da chi ha trasmesso la partecipazione mod. 318, limitatamente però alle operazioni a credito (col. 9 del registro) oppure alle operazioni a debito (col. 10) secondo che la differenza riguardi le une o le altre.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 40ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 novembre

AGOSTO 1° — R. Decreto N. 754 col quale il § 93 del Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra in data 20 luglio 1890 viene abrogato e sostituito da un altro, *pag.* 551.
OTTOBRE 12. — Nuovo libro sesto del Regolamento pel servizio territoriale « Truppa in servizio di pubblica sicurezza », *pag.* 552.
NOVEMBRE 3. — Nuova istruzione per le matricole del R. Esercito, *pag.* 552.
» 4. — Disposizioni relative alle surrogazioni di fratello, *pag.* 553.
» 5. — Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Ancona, *pag.* 554.
» 6. — Dimensioni della giubba per gli ufficiali, *pag.* 554.

Atto N. **304**. — LEGGI E DECRETI. — **R. Decreto N. 754 col quale il § 93 del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra in data 20 luglio 1890 viene abrogato e sostituito da un altro.** — 1° agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la disposizione contenuta nel § 93 del Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra in data 20 luglio 1890, secondo la quale le paghe degli operai stessi possono essere cedute o sequestrate a favore di terzi;

Ritenuto come sia stato constatato che alle paghe stesse sono applicabili per analogia le norme contenute nelle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864 n. 1731-1807, secondo le quali non possono essere ceduti nè sequestrati gli stipendi dei funzionari dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°.

Il § 93 del Regolamento sopracitato è abrogato e sostituito dal seguente:

§ 93. Alle paghe degli operai sono applicabili per analogia le disposizioni delle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864 n. 1731-1807.

Quindi le paghe ora dette non possono cedersi o sequestrarsi salvo i casi previsti dalle suddette leggi.

Articolo 2°.

A decorrere dalla data del presente Decreto i sequestri già promossi sulle paghe degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, nonchè le cessioni delle paghe stesse dai medesimi volontariamente consentite non avranno ulteriore eseguimento.

È fatta eccezione per i sequestri confermati da sentenze già passate in cosa giudicata e per le cessioni risultanti da verbale di conciliazione omologato dalla competente autorità giudiziaria e munito della formula esecutiva prescritta per le sentenze dall'articolo 556 del Codice di procedura civile.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 1° agosto 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **205**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuovo libro sesto del regolamento pel servizio territoriale « Truppa in servizio di pubblica sicurezza »**. — 12 ottobre.

Con Regio decreto 12 ottobre corrente anno è stato approvato un nuovo libro sesto del regolamento pel servizio territoriale « *Truppa in servizio di pubblica sicurezza* » in sostituzione di quello approvato con Regio decreto del 22 novembre 1886, che rimane abrogato.

I comandi, corpi ed uffici militari, per la provvista di detto libro sesto, si atterranno alle disposizioni dell'*Atto* 221 del 1883.

Gli esemplari occorrenti, unitamente a quelli che gli ufficiali desiderassero di acquistare a proprie spese, dovranno essere richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del regolamento di amministrazione.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **206**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova Istruzione per le matricole del R. Esercito**. — 3 novembre.

È stata approvata una nuova Istruzione per le matricole del R. Esercito in sostituzione di quella sinora vigente (edizione 1° luglio 1886).

Questa nuova Istruzione entrerà in vigore col 1° di dicembre prossimo e per effetto di essa resteranno abrogati i seguenti *Atti* del *Giornale militare* ed ogni altra disposizione sul servizio delle matricole che si trovasse in opposizione a quelle contenute nella Istruzione stessa.

Anno 1886. — *Atto* N. 91.
Anno 1887. — *Atti* N. 227, 246
Anno 1888. — *Atti* N. 19, 70, 74, 110, 138.
Anno 1889. — *Atti* N. 16, 34, 79, 260, 261, 266.
Anno 1890. — *Atti* N. 17, 26.
Anno 1891. — *Atti* N. 26, 31, 106.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà procurarsi un esemplare della nuova Istruzione sulle spese di cancelleria.

I corpi ne acquisteranno a carico della massa generale uomini, tanti esemplari, quanti sono gli uffici, le maggiorità, le compagnie, gli squadroni e le batterie rispettivamente dipendenti.

Il prezzo del volume è fissato in L. 1,40.

Le richieste tanto per gli esemplari occorrenti ai comandi, corpi ed uffici, come per quelli che gli ufficiali desiderassero di acquistare a proprie spese dovranno essere indirizzate all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Qualora occorresse ai corpi di richiedere spiegazioni intorno a taluna delle disposizioni che sono contenute nella nuova Istruzione di che trattasi, si rivolgeranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) alla quale faranno altresì, ove ne sia il caso, quelle proposte che nella pratica applicazione della nuova Istruzione fossero dall'esperienza suggerite per semplificare l'andamento del servizio matricolare.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **207**. — RECLUTAMENTO. — **Disposizioni relative alle surrogazioni di fratello**. — 4 novembre.

Accade sovente che i comandanti dei corpi e dei distretti militari, quando occorra di chiedere a questo Ministero l'autorizzazione per ammettere militari alle pratiche occorrenti per farsi surrogare, non forniscano tutte quelle indicazioni relative al surrogante e al surrogato, che sono indispensabili per poter statuire sulle prodotte domande, d'onde deriva un inutile carteggio ed una perdita di tempo per richiedere le indicazioni stesse.

Onde evitare tale inconveniente sono avvertiti i comandanti dei corpi e dei distretti che nel richiedere la detta autorizzazione devono trasmettere contemporaneamente al Ministero una copia del foglio matricolare (Modello N. 61) del proposto surrogante, ed anche una copia di quello del proposto surrogato, ove trattasi di surrogazione per iscambio di categoria, ed indicare sempre con precisione in quale corpo, ed in quale qualità il proposto surrogato chieda di surrogare, nonchè l'età precisa del surrogato, quante volte non trattisi di surrogazione per iscambio di categoria.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **208**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza di Ancona**. — 5 novembre.

In memoria del capitano d'artiglieria ALFREDO SAVIO, il quale lasciò valorosamente la vita sul Monte Pulito durante l'assedio di Ancona nel 1860, la batteria attualmente denominata del POSATORE in quella piazza, assumerà d'ora innanzi il nome di batteria ALFREDO SAVIO.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **209**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Dimensioni della giubba per gli ufficiali**. — 6 novembre.

Ad evitare le diverse interpretazioni che possono esser date al disposto dall'*Atto* N. 9 del 24 gennaio, anno corrente, e per rispondere a vari quesiti avuti al riguardo si notifica che la lunghezza della giubba per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma di fanteria, degli ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari, deve essere eguale a quella prescritta per la giubba degli ufficiali generali dal comma secondo del N. 11 dell'*Atto* stesso, il quale dice:

« Il di dietro dell'imbusto deve giungere a due centimetri « sotto la cintola. Dal punto ove posteriormente è segnata la « cintola alla estremità inferiore la giubba ha la lunghezza « media di centimetri 20, con 2 o 3 centimetri di tolleranza « in più od in meno, secondo la statura dell'ufficiale. »

Epperciò s'intendono in tal senso modificati e corretti i numeri 51, 96, 155, 171, 301, 316, 323 e 328 dell'*Atto* N. 9 di sopra citato.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 novembre

OTTOBRE 7. — R. Decreto N. 630 per sostituzione di un membro della Commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168, 2 marzo 1884, N. 1958 e 28 giugno 1891, N. 351, *pag.* 555.

NOVEMBRE 9. — Trasferimento ai distretti di leva dei disertori fatitanti effettivi ai corpi, *pag.* 556.

» 13. — Variante al Volume XVI delle istruzioni pratiche del genio, *pag.* 557.

—— —— — Decisioni di massima, *pag.* 557.

Atto N. **210**. — PENSIONI. — **R. Decreto n 630 per sostituzione di un membro della Commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168, 2 marzo 1884 N. 1958 e 28 giugno 1891 N. 351**. — 7 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le leggi 4 dicembre 1879 n. 5168; 2 marzo 1884 n. 1958; 28 giugno 1891 n. 351;

Visti i Nostri decreti 18 gennaio 1880, N^i 5246 e 5247;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari del Tesoro, della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Manacorda cav. Teonesto, maggiore generale comandante la brigata Aosta, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi suddette, in sostituzione del maggiore generale Cappellari della Colomba nob. Mauro, stato collocato in posizione di servizio ausiliario.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1891.

UMBERTO.

L. Luzzatti.
S. De Saint-Bon.
Pelloux

N. **211**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Trasferimento ai distretti di leva dei disertori latitanti effettivi ai corpi.** — 9 novembre.

Giusta il principio sancito dal § 324 della nuova Istruzione per le matricole del R. esercito in data 1° novembre corrente, i disertori latitanti effettivi ai corpi dovranno essere trasferiti ai rispettivi distretti di leva all'atto dell'invio in congedo illimitato della loro classe, e se si tratta di sottufficiali, o di militari vincolati alla ferma di 5 anni o di raffermati, vi saranno trasferiti al tempo in cui avrebbero compito l'obbligo del servizio sotto le armi.

In correlazione di ciò questo Ministero dispone:

1° Che alla data del 15 dicembre prossimo siano trasferiti ai rispettivi distretti di leva tutti i disertori latitanti inscritti sui registri Mod. 86 dei corpi appartenenti a classi già mandate in congedo illimitato, nonchè quelli vincolati alla soppressa ferma permanente di anni 8, alla ferma di anni 5, o ad una rafferma, e che avrebbero prima d'ora compiuto l'obbligo della relativa ferma o rafferma.

2° Tali trasferimenti avranno luogo con le norme di cui al § 181 della citata Istruzione per le matricole, ed osservate le disposizioni di cui ai §§ 326 e 328 dell'istruzione stessa.

3° I corpi però si asterranno dal trasferire ai distretti quei disertori che trovansi all'estero, e pei quali furono iniziate le pratiche per essere ammessi all'amnistia concessa col Regio Decreto 23 agosto 1891, non che quei disertori che per avventura si fossero già costituiti, o fossero stati arrestati, e che si trovano sotto giudizio o in espiazione di pena, i quali devono seguire la sorte di tutti gli altri militari effettivi ai corpi

4° Non saranno egualmente trasferiti dai corpi ai distretti i disertori latitanti che avendo compiuto l'età di anni 50 si vengono a trovare nelle condizioni volute dall'art. 67 del codice penale per l'esercito.

Per questi dovrà essere cura de'corpi stessi di promuovere la dichiarazione di estinzione dell'azione penale ne'modi indicati pei distretti ai N. 334 e 335 dell'Istruzione matricolare e di comunicare al Ministero le relative variazioni.

5° Ove taluno dei disertori passati effettivi al distretto di leva si presentasse al corpo dal quale disertò, o vi venisse tradotto dalla forza pubblica, il comandante del corpo ne informerà subito il rispettivo distretto trasmettendogli quei documenti che il disertore avesse prodotti per sua discolpa, e

disporrà che l'individuo sia intanto trattenuto alla prigione del corpo, per quindi inviarlo al luogo di detenzione in seguito a richiesta od assenso dell'autorità giudiziaria competente.

6° Eseguito il trasferimento ciascun corpo manderà al Ministero un elenco dei disertori trasferiti con l'indicazione dei distretti cui questi passarono effettivi.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **212**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Variante al volume XVI delle istruzioni pratiche del genio**. — 13 novembre.

È approvata la seguente variante al volume XVI delle istruzioni pratiche del genio (specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio):

Alla colonna annotazioni della pagina 13 cancellare: *N.B. Il filo telegrafico volante per la dotazione degli 8 carri telegrafici dei depositi centrali è provvisoriamente conservato presso la Direzione delle officine, coi rispettivi tamburi di lamiera.*

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

143.

Tassa di bollo per le ricevute. — A soluzione di corrispondente quesito circa l'applicazione della tassa di bollo sulle ricevute (*Atti* 165 e 210 del 1887), il Ministero delle finanze ha dichiarato che per le ricevute relative a pagamenti a titolo di anticipazioni di stipendio basta una marca da bollo da centesimi 5, qualunque sia la somma pagata (Div. *assegni*).

144.

Rimborsi pei medicinali e oggetti di medicazione somministrati dagli ospedali ai corpi. — Per conseguire il rimborso delle somministrazioni di medicinali ed oggetti di medicazione fatte ai corpi pel servizio delle infermerie

reggimentali e di presidio, gli ospedali militari debbono unire ai rendiconti trimestrali della retta mod. 305 le sole note delle somministrazioni mod. 773 (§ 2700 del regolamento di amministrazione).

I corrispondenti buoni dei corpi annessi dai farmacisti a dette note (§ 2644 *vi*) saranno pertanto trattenuti dagli uffici d'amministrazione degli ospedali per essere allegati al quaderno dei movimenti nei medicinali (§ 2648).

Quanto ai medicinali che si distribuiscono agli ufficiali ed impiegati, rimane fermo che agli Elenchi mod. 777, coi quali se ne chiede il rimborso ai corpi (§ 2646), debbono sempre essere unite le correlative ricette. (*Div. assegni*).

145.

Mercedi ai comandati per il servizio delle sussistenze. — A soluzione di alcuni dubbi, si dichiara che anche agli uomini delle armi d'artiglieria e genio impiegati in lavori di fatica per il servizio delle sussistenze (compreso il trasporto dei viveri di riserva nei forti, dai carri all'interno degli edifici e dall'interno ai carri, e il trasporto delle farine da Padova a Venezia col mezzo dei burchi) spetta la mercede di centesimi cinque per ogni ora di lavoro fissata dal N. 39 del quadro C del R. Decreto 27 marzo 1879 e non quella di cui al precedente N. 38 per i servizi delle armi rispettive.

La mercede sarà pagata agli individui dagli stessi consegnatari dei panifici mediante appositi specchi nominativi mod. 822 secondo le norme stabilite dal § 26 delle Norme amministrative per la gestione degli stabilimenti delle sussistenze (*Atto* 132-1891) per le mercedi dovute agli effettivi ed aggregati alle compagnie di sussistenza.

Quando però, come sarebbe pei trasporti di viveri nell'interno dei forti, il servizio abbia interamente luogo fuori della sede dei panifici, il pagamento sarà fatto, colle stesse forme, dai corpi, e gli specchi mod. 822 verranno quindi trasmessi al panificio interessato, il quale ne rimborserà l'importo per mezzo di vaglia postale (*Div. sussistenze e trasporti*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 novembre

NOVEMBRE 16. — Assegni del personale delle compagnie di disciplina e dell'arma dei carabinieri reali a carico del bilancio della marina, *pag.* 559.

ATTO N. **213**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Assegni del personale delle compagnie di disciplina e dell'arma dei carabinieri reali a carico del bilancio della marina**. — 16 novembre.

Personale delle compagnie di disciplina.

Essendo stato disposto che gli uomini di truppa della regia marina, che debbano transitare in compagnie di disciplina, siano nuovamente incorporati nelle compagnie di disciplina del regio esercito (1), questo Ministero, presi accordi col Ministero della Marina, determina quanto segue:

1. Per l'amministrazione e la contabilità degli assegni degli individui della regia marina incorporati transitoriamente o definitivamente nelle compagnie di disciplina, si osservano dal comando degli stabilimenti militari di pena le norme all'uopo stabilite nel Regolamento d'amministrazione pei corpi del regio esercito (§§ 2878, 2879, 2880, 2929, 2930, e 2932).

2. Oltre agli assegni per gli incorporati nelle compagnie di disciplina, sono a carico del bilancio della marina anche quelli per il personale di governo assegnato in organico (*Atto* 182-1891) per una compagnia di punizione, cioè: 1 capitano, 2 tenenti, 1 sottotenente, 1 furiere, 8 sergenti, 1 caporale maggiore e 12 caporali.

3. A compenso delle spese di vestiario spetta all'amministrazione degli stabilimenti militari di pena, per ogni militare di marina ammesso nelle compagnie di disciplina, metà assegno di primo corredo (lire 45), e ciò anche se gli uomini provengano dalle carceri militari preventive.

(1) La disposizione cominciò ad avere effetto dal 1° scorso ottobre.

Per quelli che vengano poi rimandati al corpo è altresì dovuto il rimborso del residuo debito che avessero verso la cassa per scluppio o perdita di robe.

4. Nel rendiconto speciale mod. 838, da compilarsi trimestralmente per i rimborsi dovuti dal Ministero della marina, saranno conteggiati anche i preindicati compensi pel vestiario e i debiti di cassa.

Così pure vi saranno compresi, facendone oggetto di distinto articolo nel riepilogo, gli assegni dovuti nel trimestre per il personale di governo di cui al n. 2, cioè lo stipendio e il soprassoldo per gli ufficiali e l'assegno giornaliero e il soprassoldo per gli uomini di truppa.

A sviluppo di tale articolo sarà unita al rendiconto apposita dimostrazione numerica (allegato *A*), dalla quale dovrà risultare l'importo degli assegni netti da tasse.

5. Per gli assegni a carico del bilancio del Ministero della marina saranno dal Ministero medesimo fatte proporzionate anticipazioni trimestre per trimestre.

Il comando degli stabilimenti militari di pena compilerà all'uopo speciali richieste mod. 218 con norme analoghe a quelle in vigore per le richieste ordinarie, assegnando l'intera somma all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Le richieste dovranno essere trasmesse all'ufficio di revisione per modo che gli pervengano non più tardi del 10 del mese precedente al trimestre pel quale si chiedono i fondi, e l'importo di esse verrà poi inscritto a debito sul rendiconto mod. 838. L'ufficio di revisione trasmetterà siffatte richieste direttamente al Ministero della marina.

6. Sul rendiconto generale il comando degli stabilimenti militari di pena continuerà a dimostrare gli assegni per tutto il personale di governo in forza, dandosi contemporaneamente debito degli assegni (netti da tasse) relativi al personale di governo in organico per conto della regia marina quali risultano dal rendiconto speciale mod. 838.

Norme analoghe saranno osservate nella compilazione delle ordinarie richieste mod. 218.

7. Gli oggetti di divisa speciale degli uomini della regia marina incorporati nelle compagnie di disciplina solo temporaneamente saranno ritirati e deposti in magazzino per essere poi loro restituiti al rinvio al corpo.

Per quelli incorporati per tutta la durata della ferma, le robe saranno ritirate e spedite, in pacchi postali, al corpo reali equipaggi, ponendo la relativa spesa a carico dello stesso corpo.

Carabinieri reali in servizio presso gli arsenali marittimi.

8. Anche gli assegni dovuti per gli ufficiali e uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali in servizio presso gli arsenali ed altri stabilimenti militari marittimi, dal giorno successivo all'arrivo degli uomini agli stabilimenti sino a tutto il giorno del loro ritorno alle legioni, sono a carico del bilancio della marina.

È fatta eccezione soltanto per gli assegni personale (soprassoldo di medaglia, premi di rafferma, ecc.), che continueranno ad essere conteggiati a conto del bilancio della guerra.

9. Agli uomini di truppa spetta altresì, a carico del bilancio della marina, un giornaliero soprassoldo di servizio di centesimi 40 (Decreti del Ministro della marina 15 ottobre 1879 e 20 giugno 1884), parte del quale potrà, per disposizione dei comandanti di legione, essere accreditata alle masse individuali a compenso del maggiore consumo del vestiario.

A carico dello stesso bilancio vanno pure conteggiate le indennità spese d'ufficio pei comandi e per le stazioni nell'interno degli arsenali.

10. Tutti gli assegni sono corrisposti agli individui per cura delle legioni.

Di quelli a carico della marina le legioni chiederanno poi rimborso, al termine di ogni trimestre, con apposito rendiconto (allegato B), che verrà trasmesso, in duplice copia e per mezzo dell'ufficio di revisione, al Ministero della guerra, il quale lo rivolgerà al Ministero della marina.

Nel rendiconto si richiederà che il correlativo mandato di saldo sia emesso sulla tesoreria centrale di Roma, delegando l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a riscuoterne l'importo.

11. Per il pagamento degli assegni le legioni richiederanno pure congrue anticipazioni trimestre per trimestre, secondo le norme del precedente N. 5.

Così pure per il conteggio degli assegni ordinari sui rendiconti generali e sulle ordinarie richieste mod. 218 si atterranno ai procedimenti indicati al N. 6.

12. All'alloggio ed al servizio del casermaggio per i carabinieri reali addetti agli stabilimenti militari marittimi sarà provveduto direttamente dall'amministrazione della marina.

13. In conseguenza delle premesse disposizioni gli *Atti* 153 del 1874 e 5 del 1879 si intendono aboliti.

Il Ministro — Pelloux.

ALLEGATO **A** (Da tracciarsi a mano)

DIMOSTRAZIONE *degli assegni dovuti nel .. ° trimestre 189 ..*
per il personale di governo a carico del bilancio della mari
(organico di una compagnia di disciplina di punizione).

DESIGNAZIONE DELLA FORZA	Numero delle giornate per ciascun grado	Importo degli assegni: Stipendio (lordo) o assegno giornaliero	Importo degli assegni: Soprassoldo fisso	Importo delle tasse sugli assegni degli ufficiali: Tassa proporzionale sullo stipendio	Tassa di ricchezza mobile: sullo stipendio	Tassa di ricchezza mobile: sul soprassoldo fisso degli ufficiali
1 capitano	90	800 »	125 »	17 50	51 66	8 [illegible]
2 tenenti.	180	1100 »	250 »	19 »	71 34	16 [illegible]
1 sottotenenti	90	450 »	125 »	7 »	29 23	8 [illegible]
1 furiere.	92	212 52	78 20	» »	» »	» »
8 sergenti	736	1479 36	625 60	» »	» »	» »
1 caporale maggiore .	92	122 36	78 20	» »	» »	» »
12 caporali	1104	1247 52	938 40	» »	» »	» »
Totali . . .		5411 76	2220 40	43 50	152 21	33 [illegible]
		L. 7632,16		L. 228,71		

Somma residuale netta da tasse . . L. 7403,45

A Roma, addì . . . . . 189...

IL DIRETTORE DEI CONTI

ALLEGATO **B** (da tracciarsi a mano)

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI

di . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

...° TRIMESTRE 189...-9...

RENDICONTO SPECIALE *degli assegni dovuti a carico del bilancio della marina per i militari della suddetta legione in servizio presso gli stabilimenti militari marittimi.*

DESIGNAZIONE DEGLI UOMINI			Variazioni che danno o tolgono il diritto agli assegni	ASSEGNI			
				Stipendio (giornate)		Indennità d'arma (giornate)	
Numero di matricola	Grado	Cognome e nome		Capitani	Tenenti con anzianità di sessennio	Capitani	Tenenti

(1) Trasporto personale, bagaglio e cavalli, comprese le tasse di bollo e di disinfezione e il s
(2) Compenso fisso e supplemento chilometrico.

ORDINARI							INDENNITÀ DI VIAGGIO			Soprassoldo di servizio per la truppa (giornate)	Indennità spese di ufficio
Indennità cavalli (giornate)	Indennità di residenza (giornate)		Assegno giornaliero per la truppa (giornate)				Indennità di trasferta (giornate)	Assegno per le spese di trasporto			
	da lire 25 mensili	da lire 40 mensili	Marescialli d'alloggio	Brigadieri	Vice-brigad.	Carabinieri		sulle ferrovie e sui piroscafi (1)	sulle strade ordinarie (2)		

emento pei cavalli degli ufficiali trasportati in vagoni bestiame.

RIEPILOGO *degli assegni dovuti.*

DESIGNAZIONE DEGLI ASSEGNI		Giornate	Importo degli assegni	Tasse sugli assegni degli ufficiali: Tassa proporzionale sugli stipendi	Tasse sugli assegni degli ufficiali: Tassa di ricchezza mobile
Assegni ordinari: Stipendio	Capitani				
	Tenenti con... sessenni				
	. . . . .				
	. . . . .				
Indennità d'arma	Capitani				
	Tenenti				
	Sottotenenti				
Razione foraggio					
Indennità cavalli					
Indennità di residenza	da L. 25				
	da » 10				
Assegno giornaliero per la truppa	Marescialli d'alloggio				
	Brigadieri				
	Vice-brigadieri				
	Carabinieri				
. . . . .					
	Totale assegni ordinari L.				
	Somma residuale netta da tasse L.				(1)
Altri assegni: Indennità di trasferta					
Assegno per le spese di trasporto	sulle ferrovie e sui piroscafi				
	sulle strade ordinarie				
Soprassoldo giornaliero di servizio per la truppa					
Indennità spese d'ufficio					
. . . . .					
. . . . .					
	Totale generale L.				
Si detrae l'importo dell'anticipazione ricevuta con mandato delle . . . . . n.			L.		
	Resta la somma dovuta L.				

Sono lire . . . . . e centesimi . . . . . che rimangono dovute per gli assegni degli uomini della legione in servizio presso gli stabilimenti militari marittimi della quale somma chiedesi rimborso al Ministero della marina con mandato pagabile sulla tesoreria centrale di Roma, delegando l'ufficio di amministrazione dei personali militari vari a riscuoterne l'importo.

A . . . . . li . . . . . 189 . . .

Il Consiglio d'amministrazione.

IL SEGRETARIO IL . . . . . IL . . . . . IL RELATORE IL PRESIDENTE

UFFICIO DI REVISIONE DELLE CONTABILITÀ MILITARI.

Verificato il presente rendiconto, sì. . . . . .

. . . . . .

Firenze, addì . . . . . 189 . . .

V° IL CAPO RIPARTO L'UFFICIALE REVISORE

(1) Somma da conteggiare a debito sul Rendiconto generale (n. 10 dell'*Atto* 213 del 1891).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 43ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 novembre

NOVEMBRE 16. — Varianti al Regolamento sulle licenze, *pag.* 567.
27. — Retta per ricovero in ospedali marittimi e in ospedali militari territoriali, *pag.* 567.
27. — Registrazioni delle compagnie per gli addebiti degli uomini di truppa, *pag.* 568.
27. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Cesana Torinese, *pag.* 570.
— Decisioni di massima, *pag.* 570.

Atto N. **214**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al Regolamento sulle licenze**. — 16 novembre.

La infrascritta disposizione, nel Regolamento per le licenze nell'esercito (allegato N. 2 al Regolamento di disciplina militare), prenderà il N. 22 (ora soppresso):

« 22. L'ufficiale può godere della licenza straordinaria per « affari privati in ogni tempo dell'anno, semprechè non vi sia « sospensione delle licenze per tutti nel rispettivo corpo d'ar- « mata; e questa non può essergli negata tranne che per ra- « gioni di disciplina, di condotta o quando il numero degli « ufficiali in licenza risultasse superiore a quello stabilito dal « N. 3 del presente Regolamento. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **215** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Retta per ricovero in ospedali marittimi e in ospedali militari territoriali**. — 27 novembre.

Con Regio Decreto 25 settembre 1891 n. 582 la retta pei militari di truppa della marina ricoverati in ospedali marittimi essendo stata fissata in lire 1,60, si è convenuto col Ministero della marina che eguale retta sia pure dovuta per i militari di truppa dell'esercito che vengano accolti negli stessi ospedali, e che sia del pari elevata a lire 1,60 la retta pei militari di truppa di marina ricoverati in ospedali militari dipendenti dall'amministrazione della guerra, o per conto di questi in ospedali civili.

In conseguenza di ciò al regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885 si intenderanno fatte le varianti che seguono:

§ 1499. Nella prima parte del secondo comma in luogo di « lire 1,25 » mettere « lire 1,60 ». La seconda parte relativa ai carabinieri in servizio negli arsenali marittimi resta soppressa.

§ 2563. Nel comma *d*) dello specchio ai due primi alinea è sostituito il seguente:

« Uomini di truppa della regia marina, compresi i nocchieri e marinai del personale dei porti — lire 1,60 (retta negli ospedali) — lire 1,75 (retta negli stabilimenti balneari). »

§ 2568. Surrogato dal seguente:

« § 2568. Per gli uomini della marina ricoverati in ospedali civili per conto di ospedali militari territoriali, è dovuta a questi la stessa retta che è fissata pel ricovero diretto negli ospedali dipendenti dalla amministrazione della guerra, cioè di lire 1,60. »

Le presenti disposizioni andranno in vigore dal 1° novembre 1891. *Il Ministro* — Pelloux.

N. **216.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Registrazioni delle compagnie per gli addebiti degli uomini di truppa.** — 27 novembre.

Gli addebitamenti agli uomini di truppa per sciupio di vestiario od altri danni ai materiali od ai locali e le correlative ritenute sul soldo non formeranno più oggetto di registrazione sui libretti personali (1).

Basterà invece che al termine di ogni quindicina venga affissa in ogni compagnia o reparto corrispondente, alla porta dell'ufficio del comandante, una tabella dei sottoposti a ritenuta (eccettuati i graduati) conforme all'unito modulo; e ciò affinchè gli interessati possano prendere conoscenza del loro conto e porgere reclamo nel caso di qualche errore.

Nulla è innovato per le legioni carabinieri, il corpo invalidi e veterani e la scuola d'applicazione di sanità (per rapporto agli allievi ufficiali medici) presso i quali è in vigore il sistema delle masse individuali. *Il Ministro* — Pelloux.

---

(1) Si avverte che nei libretti personali di nuovo modello (*Atto* 174-1891) l'indicazione della ritenuta giornaliera (ultima pagina) va corretta come segue: « centesimi 5 pei soldati, 10 pei caporali e 20 pei sottufficiali. »

TABELLA *degli uomini soggetti a ritenuta per addebiti.* — LUGLIO 1891.

GRADO	COGNOME E NOME	Rimanenza debito al 1° del mese	1ª quindicina		Rimanenza debito al termine della 1ª quindicina	2ª quindicina		Rimanenza debito al termine del mese	Dimostrazione dei nuovi addebiti fatti nel corso del mese			
			Nuovi addebiti	Ritenute		Nuovi addebiti	Ritenute		Data	Motivi	Importo 1ª quindicina	Importo 2ª quindicina
soldato	N. N. . . .	» 90	3 50	» 75	3 65	1 20	» 80	4 05	5 luglio	Per una camicia e un paio mutande smarrite. . .	3 50	» »
									20 »	Danni al casermaggio. .	» »	1 20
»	N. N. . . .	» 80	» »	» 75	» 05	» »	» 05	saldato				
»	N. N. . . .	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —				

N. **217**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale di artiglieria in Cesana Torinese**. — 27 novembre.

È stabilito, a datare dal 15 dicembre 1891, un comando locale di artiglieria in Cesana Torinese, alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Torino.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

146.

Intervento del relatore nelle ispezioni e visite tecniche alle infermerie. — Il Ministero dichiara che, per effetto di quanto è disposto dal § 1486 del Regolamento di amministrazione e dal § 554 del Regolamento sul servizio sanitario, alle ispezioni e visite tecniche passate dai direttori territoriali di sanità militare alle infermerie di corpo, speciali e presidiarie è obbligatoria anche la presenza del relatore.

Nelle ispezioni e visite alle infermerie presso reparti distaccati interverrà l'ufficiale che funziona da relatore nel consiglio del distaccamento (*Div. stato maggiore e Div. assegni*).

16 AGN 08

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 dicembre

AGOSTO 23. — R. Decreto N. 578 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di recente costruzione al Moncenisio, *pag.* 571.

NOVEMBRE 8. — R. Decreto N. 650 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari, *pag.* 572.

» 13. — R. Decreto relativo agli ufficiali in congedo sprovvisti di uniforme, *pag.* 575.

» 28. — Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 12 novembre 1891, relativo agli ufficiali in congedo sprovvisti di uniforme, *pag.* 576.

» 30. — Varianti al Regolamento per le licenze, *pag.* 577.

» 30. — Adozione di un nuovo modello di brusca, *pag.* 577.

DICEMBRE 3. — Uso delle lenti per i militari di truppa miopi, *pag.* 577.

ARTO N **218**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 578 che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di recente costruzione al Moncenisio**. — 23 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione di recente costruzione al Moncenisio, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla succitata legge, dai piani annessi al presente firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Mondovì, addì 23 agosto 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **219.** — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto N. 640 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari.** — 8 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 12 gennaio 1888 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari;

Visto il R. Decreto 2 giugno 1889 che modifica il precedente;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà accordato il beneficio della intera pensione gratuita ai figli degli ufficiali del R. esercito e della R. armata e degli impiegati di carriera nominati con R. Decreto nelle amministrazioni dello Stato con diritto a pensione, che siano morti in guerra od in servizio comandato.

Art. 2.

Sarà accordato il beneficio della mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia, entro i limiti dei fondi che verranno a tal uopo annualmente stanziati in bilancio, e cominciando dai più bisognosi:

1° Ai figli degli ufficiali del regio esercito o della regia armata e degli impiegati di carriera nominati con R. Decreto nelle amministrazioni dello Stato con diritto a pensione, i quali contino almeno otto anni di effettivo servizio e non abbiano cessato dal medesimo per dimissione volontaria nè per cause che implichino biasimo per parte del Governo;

2° Ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, o della medaglia d'oro o d'argento al valor militare, o della medaglia dei Mille;

3° Ai giovani appartenenti a famiglie le quali, per eccezionali e segnalati servizi resi allo Stato, abbiano acquistato titolo di speciale benemerenza e risultino per danni sofferti evidentemente meritevoli di particolare considerazione.

Gli orfani di padre e madre, o di solo padre, delle categorie precedenti avranno peraltro la precedenza a detto beneficio, a qualunque delle menzionate categorie appartengano.

Art. 3.

Sarà accordato il beneficio della mezza pensione per merito personale:

ai giovani, che verranno ammessi all'accademia od alla scuola militare provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico;

ai giovani, che negli esami d'ammissione all'accademia, alla scuola militare o ai collegi militari, risulteranno classificati nel primo decimo del totale degli ammessi rispettivamente a ciascuno di detti istituti per concorso d'esame, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore ai $^{16}/_{20}$;

agli allievi dell'accademia militare, della scuola militare e dei collegi militari, che negli esami annuali risultino classificati nel primo decimo del totale dei promossi al corso superiore nel rispettivo istituto, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore ai $^{16}/_{20}$.

Nel passaggio dall'ultimo anno dei collegi militari alla scuola militare sarà fatta una classificazione unica di tutti gli allievi dei vari collegi, e la concessione delle mezze pensioni sarà regolata colla stessa norma, in base a detta classificazione, sul numero complessivo degli ammessi.

Art. 4.

Potranno accumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze pensioni per titoli diversi, cioè l'una per benemerenza e l'altra per merito personale.

Art. 5.

Il beneficio della pensione e mezza pensione gratuita si riferisce unicamente alla pensione propriamente detta, e non già alle spese accessorie per la provvista del primo corredo, per la rinnovazione e riparazione di esso o per la provvista dei libri di testo e degli oggetti di cancelleria, le quali spese saranno obbligatorie per tutti.

Art. 6.

Il beneficio della mezza o dell'intera pensione gratuita, per benemerenza di famiglia, s'intende concesso per tutta la durata della permanenza negli istituti sovradetti ed è anche continuato all'allievo che faccia passaggio con promozione dall'uno all'altro istituto.

Il beneficio della mezza pensione gratuita, per benemerenza

di famiglia, viene sospeso durante l'anno scolastico che l'allievo ripetesse per insuccesso negli esami o volontariamente.

Quello invece della intera pensione gratuita per benemerenza di famiglia può essere continuato in tutto od in parte anche durante l'anno di ripetizione, qualora per speciali condizioni di famiglia o di benemerenza il Ministero crede di accordarlo.

Art. 7.

Il beneficio della mezza pensione per merito personale è conservato anche per l'anno successivo ai giovani ammessi all'accademia od alla scuola militare col titolo di licenza liceale o d'istituto tecnico, purchè ottengano l'idoneità per la promozione al corso superiore nella prima sezione degli esami annuali.

Lo stesso beneficio ha invece la durata di un solo anno se ottenuto a tenore dell'art. 3 negli esami di ammissione o di promozione; può essere peraltro riguadagnato più volte da uno stesso allievo.

Art. 8.

Giusta il disposto dell'art. 3° della legge 20 marzo 1873, N. 1292 (serie 2ª), durante l'ultimo anno di corso dell'accademia militare l'intera pensione degli allievi è a carico dell'erario, rimanendo, ben inteso, a carico delle famiglie la quota annuale per la manutenzione del vestiario.

Questa concessione ha la durata di un solo anno e non viene proseguita, qualora l'allievo ripeta per insuccesso negli esami finali il 3° corso dell'accademia militare.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1892 e da quel giorno s'intenderanno perciò abrogati i succitati Nostri decreti 12 gennaio 1888 e 2 giugno 1889, salvo le concessioni fatte per titolo di benemerenza di famiglia ad allievi che già si trovano negli istituti militari, le quali continueranno fino ad estinzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **220**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **R. Decreto relativo agli ufficiali in congedo sprovvisti di uniforme.** — 12 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali;

Vista la legge 17 ottobre 1881, N 435 (serie 3ª) che creò la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali dell'esercito permanente;

Visto il Nostro decreto 17 ottobre 1881, N. 439 (serie 3ª) relativo agli ufficiali in servizio ausiliario;

Vista la legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª) concernente il reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Vista la legge 25 gennaio 1888, N. 5177 (serie 3ª) sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Ritenuto che gli ufficiali in congedo, tranne gli ufficiali di riserva, hanno obbligo di mantenersi costantemente provveduti della uniforme militare prescritta per la rispettiva arma e corpo, dovendo sempre trovarsi in grado di rispondere ad una chiamata in servizio;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È in facoltà del Ministro della guerra di accertare per via d'ispezione, o con altri mezzi opportuni, se gli ufficiali in servizio ausiliario, gli ufficiali di milizia mobile, gli ufficiali di complemento all'esercito permanente ed alla milizia mobile e gli ufficiali di milizia territoriale adempiono all'obbligo di mantenersi costantemente provvisti dell'uniforme militare.

Art. 2.

Gli ufficiali in servizio ausiliario, che non posseggano gli oggetti componenti la divisa militare, saranno collocati a riposo, ove abbiano diritto a tale posizione, ed in caso contrario saranno assoggettati a procedimento disciplinare, e proposti per la rivocazione dall'impiego, quando non rispondano ad una chiamata eventuale a servizio.

Art. 3.

Gli ufficiali di milizia mobile, di complemento e di milizia territoriale, che non posseggano gli oggetti componenti la divisa militare, saranno considerati come dimissionari.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **221**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 12 novembre 1891, relativo agli ufficiali in congedo sprovvisti di uniforme**. — 29 novembre.

§ 1. Quando consti che ufficiali in servizio ausiliario, di milizia mobile, di complemento o di milizia territoriale siano sprovveduti dell'uniforme militare, i comandanti di distretto militare, ed i comandanti di divisione militare, da cui dipendono gli ufficiali, ne informano, per la via gerarchica, il Ministero della guerra, trasmettendo dichiarazioni rilasciate in iscritto dagli ufficiali.

§ 2. In base a queste informazioni il Ministero della guerra promuove i provvedimenti contemplati dagli articoli 2° e 3° del R. decreto 12 novembre 1891 (*Atto* N. 220).

§ 3. Gli ufficiali che vengano considerati come dimissionari a termini dell'art. 3° del succitato R. decreto, qualora trovinsi ancora obbligati al servizio militare pel disposto dall'art. 1° della legge sul reclutamento del R. esercito (testo unico approvato col R. decreto 6 agosto 1888), saranno inscritti nei ruoli di truppa del proprio distretto di leva, con grado di sottufficiale, giusta le prescrizioni dei §§ 101, 102 e 104 della Istruzione per le matricole del R. esercito.

Gli ufficiali considerati come dimissionari, i quali precedentemente trovavansi inscritti d'autorità nel ruolo degli ufficiali di riserva, verranno nuovamente inscritti nel ruolo ora detto, secondo le disposizioni del § 104 della Istruzione per le matricole.

§ 4. Il R. decreto 12 novembre 1891 e la presente istruzione non sono applicabili nè agli ufficiali dispensati dalle chiamate tanto per istruzione quanto per mobilitazione, nè a quelli dispensati dalle chiamate alle armi per sola istruzione.

Però gli ufficiali che decadano da tale dispensa, od ottengano di rinunciarvi, dovranno dichiarare d'essere provveduti dell'uniforme.

Il Ministro — PELLOUX

N. **222**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento per le licenze**. — 30 novembre.

Il N. 95 del regolamento per le licenze nell'esercito (allegato N. 2 al regolamento di disciplina militare) è abolito.

Conseguentemente i militari di truppa che si recano in *piccola licenza* dovranno fare apporre il *visto* sul biglietto di licenza com'è prescritto dal N. 94 del regolamento stesso.

Il Ministro — PELLOUX

N. **223**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo modello di brusca**. — 30 novembre.

È adottato un nuovo modello di brusca stato esperimentato con buon esito presso alcuni corpi dell'esercito.

Tutti i corpi interessati si provvederanno del relativo campione dall'opificio arredi militari, attenendosi al § 516 del regolamento d'amministrazione, e passeranno il campione che attualmente possiedono al fondo di riserva per impiegarlo, unitamente alle brusche esistenti, fino a consumazione; giacchè la sostituzione delle brusche nuove a quella del modello finora usato non dovrà essere fatta che a misura del bisogno, cioè man mano occorrerà di rinnovare quelle che si hanno in caricamento.

Il Ministro — PELLOUX

N. **224**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Uso delle lenti per i militari di truppa miopi**. — 3 dicembre.

Per rendere uniforme in tutti i corpi dell'esercito l'uso

delle lenti pei militari di truppa che siano miopi, determino quanto appresso:

È autorizzato l'uso delle lenti, anche in servizio, pei militari affetti da miopia alle seguenti condizioni:

a) che sia riconosciuto utile l'uso abituale delle lenti dall'ufficiale medico del corpo al quale appartengono, il quale dovrà constatare che l'imperfezione visiva è di grado abbastanza elevato;

b) che le lenti siano montate in metallo bianco con branche fisse elastiche così da incurvarsi intorno alla base dei padiglioni degli orecchi.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 dicembre

NOVEMBRE 4. — R. Decreto relativo alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari, *pag.* 579.
» 28. — Modificazioni all'Istruzione sulla collaudazione delle robe di vestiario e di equipaggiamento consegnate ai magazzini centrali militari, *pag.* 581.
» 29. — R. Decreto N. 670 per l'abrogazione del R. Decreto 21 giugno 1876, circa la promozione a grado superiore degli ufficiali giubilati dopo otto anni di servizio nel proprio grado, *pag.* 582.
DICEMBRE 10. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, *pag.* 583.
» 10. — Surrogazione di fratello, *pag.* 584.
» 11. — Varianti al riparto degli ufficiali delle fortezze, *pag.* 584.
» 14. — Variazioni nei nuovi raffermati con premio a senso della legge 28 giugno 1891, N. 315, *pag.* 585.
» 15. — Varianti alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria, *pag.* 588.
———— — Decisioni di massima, *pag.* 594.

Atto N. **225**. — DIVISA E VESTIARIO — EQUIPAGGIAMENTO. — **R. decreto relativo alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari**. — 4 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 5 ottobre 1886 con cui furono stabilite norme per il collaudo delle robe consegnate ai magazzini centrali militari e venne istituita in Roma una Commissione centrale per l'esame, in caso d'appello, delle robe medesime e per esercitare sorveglianza sulle robe accettate;

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 173, al primo capoverso della pagina 485, *sostituire i due seguenti capiverso:*

Un fascicolo contenente una Nota sull'impiego della gelatina esplosiva per le interruzioni di ferrovie da operarsi dagli zappatori di cavalleria.

Tale Nota deve apporsi al termine del Capo I, Parte II, Tomo III del Regolamento di esercizi per la cavalleria.

Riconosciuta la convenienza di estendere tali norme anche per il collaudo di talune robe acquistate pel servizio d'ospedale e consegnate ai magazzini suddetti, nonchè a quelle provviste dall'opificio d'arredi militari in Torino per i servizi amministrativi, e di apportare alcune modificazioni all'organico della detta Commissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 1° del citato Nostro decreto sono estese anche alle robe riferentisi al servizio d'ospedale, fatta eccezione del materiale tecnico (strumenti, apparecchi chirurgici, utensili da farmacia, ecc.), consegnate ai magazzini centrali militari ed a quelle acquistate dall'opificio d'arredi militari in Torino, per i servizi amministrativi.

Art. 2.

La Commissione centrale di cui all'art. 2 del predetto Nostro decreto è incaricata di giudicare su tutte le contestazioni riferentisi al collaudo ed all'accettazione delle robe consegnate dai fornitori, oltre ai magazzini centrali militari, anche all'opificio d'arredi militari, in dipendenza di provviste riferentisi ai servizi amministrativi.

Art. 3.

L'organico della Commissione su menzionata stabilito coll'art. 3 del più volte citato Nostro decreto è modificato nel modo seguente:

Un tenente generale, presidente,
due maggiori generali e due colonnelli, membri,
due colonnelli o tenenti colonnelli, membri supplenti,
un capitano commissario, segretario,
un tenente o sottotenente commissario, segretario supplente.

Art. 4.

Il presidente, i membri tanto effettivi che supplenti, come il segretario e il segretario supplente della predetta Commissione, saranno nominati dal Ministro della guerra.

Art. 5.

All'istruzione di cui è cenno all'art. 5. del Nostro decreto 5 ottobre 1886 saranno dal Ministro della guerra apportate le modificazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 4 novembre 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **290**. — DIVISA E VESTIARIO — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni all'istruzione sulla collaudazione delle robe di vestiario e di equipaggiamento consegnate ai magazzini centrali militari**. — 28 novembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 5 ottobre 1886;
Visto il R. Decreto 4 novembre 1891;

Decreta:

Le disposizioni contenute nell'istruzione che fa seguito al Decreto 5 ottobre 1886 (*Atto* N. 134 del 1886) relative al procedimento da seguirsi nella collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari sono applicabili alle robe riferentisi al servizio d'ospedale, fatta eccezione del materiale tecnico (strumenti, apparecchi chirurgici, utensili da farmacia, ecc.), consegnate ai magazzini centrali militari ed a quelle provviste per i servizi amministrativi all'opificio arredi militari in Torino, in dipendenza dei contratti che verranno stipulati dopo la pubblicazione del presente.

In conseguenza sono pure applicabili per l'ufficio di arredi militari le maggiori facoltà affidate alla Commissione centrale intorno ai giudizi su tutte le contestazioni che si riferiscono al collaudo ed all'accettazione delle robe provviste nell'interesse dei servizi amministrativi.

Le deliberazioni della Commissione saranno valide ogni qualvolta intervengano alle sedute, oltre il presidente, due

membri effettivi o supplenti e il segretario o il segretario supplente. In caso di assenza del presidente assume la presidenza il membro più elevato in grado e a parità di grado quello più anziano.

I membri supplenti e il segretario supplente hanno rispettivamente le stesse attribuzioni dei membri e del segretario effettivi.

Roma, addì 28 novembre 1891.

Il Ministro
PELLOUX.

N. 227. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto N. 670 per l'abrogazione del R. Decreto 21 giugno 1876, circa la promozione a grado superiore degli ufficiali giubilati dopo otto anni di servizio nel proprio grado.** — 29 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sullo stato degli ufficiali in data 25 maggio 1852;

Vista la legge sull'avanzamento nel regio esercito in data 13 novembre 1853;

Visto il R. Decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nell'esercito in data 5 giugno 1854;

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887;

Visto l'articolo 18 della legge concernente il reclutamento degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva in data 29 giugno 1882, N. 830;

Vista la legge 25 gennaio 1888, N. 5177, relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È abrogato il R. Decreto in data 21 giugno 1876, N. 3157, serie 2ª, circa le norme per la promozione al grado superiore degli ufficiali ammessi alla giubilazione dopo otto anni di servizio effettivo nel proprio grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1891.

UMBERTO

PELLOUX.

N. **228**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare**. — 10 dicembre.

È adottata e pubblicata una nuova edizione, in data 4 dicembre 1891, del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, in sostituzione di quella in data 22 gennaio 1888 ristampata in data 1° ottobre 1889, la quale rimane perciò abolita.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 60.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà procurarsi una copia del nuovo regolamento sulle spese di cancelleria.

Le richieste delle autorità militari dovranno essere rivolte all'ufficio di amministrazione di personali militari vari; quelle dei privati saranno invece direttamente rivolte all'editore del *Giornale Militare*.

Il Ministro — PELLOUX.

Atto N. **229**. — RECLUTAMENTO — **Surrogazione di fratello**. — 10 dicembre.

È stato sollevato il dubbio se, in occasione di surrogazioni da effettuarsi tra militari di truppa ed un loro fratello che non abbia ancora concorso alla leva, sia da ritenersi inammessibile il proposto surrogato perchè non ha l'idoneità pel corpo al quale appartiene il surrogante, ovvero perchè non risulta abile in eguale misura, od anche perchè non è idoneo più del surrogante, mentre d'altra parte avrebbe l'idoneità fisica richiesta per essere ammesso all'arruolamento volontario.

Il Ministero deve dichiarare che il concetto che su tale proposito emerge dalla legge e dal regolamento sul reclutamento quello si è che per le surrogazioni sopra menzionate non si

richiede pel proposto surrogato una idoneità superiore a quella voluta pel servizio militare in genere, ma è sufficiente l'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento volontario.

A ciò il Ministero è indotto anche dalla considerazione che se il surrogato venisse riformato, entro il tempo di cui alla lettera *b*) del § 270 del citato regolamento, si farebbe luogo all'annullamento della surrogazione, come è previsto nel capoverso del successivo § 290, e che se poi fosse riformato dopo quel tempo, ma prima dell'apertura della sessione della leva della sua classe, non potrebbe in tal caso procurare l'assegnazione alla 3ª categoria per l'articolo 87 della legge al fratello surrogante, il quale lo rappresenta nella leva stessa e che dovrebbe quindi assumere in di lui vece il servizio nella 1ª o 2ª categoria.

Allorquando poi trattasi di surrogazioni per iscambio di categoria, si dovrà constatare non solo che non siavi alcun dubbio sulla idoneità fisica del proposto surrogato nel momento in cui esso è visitato ma presumibilmente anche sulla idoneità futura in rapporto all'obbligo di servizio che viene ad assumere, e ciò perchè, nel caso che il medesimo venisse in seguito ad essere riformato, non si può, per questo fatto, annullare la surrogazione, ed il surrogante continua a godere del beneficio ottenuto per effetto dello scambio di categoria.

I consigli d'amministrazione dei corpi e dei distretti militari terranno pertanto presenti le suaccennate norme quando dovranno statuire sull'idoneità fisica dei proposti surrogati.

In quest'occasione il Ministero deve raccomandare ai comandanti dei corpi e dei distretti militari di curare l'osservanza delle disposizioni date con l'*Atto* N. 207 del 4 novembre scorso, circa le surrogazioni per cui occorre la sua autorizzazione, onde nelle pratiche relative non avvengano ritardi e carteggi che si possono evitare.

Il Ministro — Pelloux.

N. **230**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Variazioni al riparto degli ufficiali delle fortezze**. — 11 dicembre.

Allo specchio indicante il riparto degli ufficiali delle fortezze fra i singoli forti e le fortezze del Regno, stabilito dagli *Atti* N. 35 del 1888, e N. 85 del corrente anno, dovranno farsi le seguenti modificazioni:

3° gruppo, aggiungere nella colonna *forti* « Vado » nella colonna comandanti « 1 maggiore; »

Fortezza di Mantova, nella colonna *addetti*, cancellare « 1 maggiore » e aggiungere « 1 capitano; »

Fortezza di Verona, cancellare nella colonna di cui sopra « 1 tenente »

Fortezza di Gaeta, cancellare nella medesima colonna « 1 capitano ed aggiungere « 1 tenente. »

Alle Note che fanno seguito allo specchio, *aggiungere*:

« 4° Il comandante del forte di Vado avrà residenza in Savona ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **231**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Variazioni nei nuovi raffermati con premio a senso della legge 28 giugno 1891, N. 315**. — 14 dicembre.

Ho determinato che invece dell'elenco mod. 62, che giusta la disposizione contenuta nel comma n. 9 dell'*Atto* 126 del corrente anno i corpi, alla fine di ciascun trimestre, devono trasmettere al Ministero (Direzione generale leve e truppa) per segnalare le variazioni avvenute nei raffermati con premio secondo il disposto della legge 28 giugno 1891 n. 315, sia trasmessa una situazione conforme al seguente modello.

Tale documento sarà trasmesso, anche se negativo, e dovrà pervenire al Ministero nei primi dieci giorni del trimestre successivo insieme al rendiconto mod. n. 30 del calalogo.

In attesa che il nuovo modello sia stampato presso il reclusorio militare di Savona, al quale dovranno essere poi rivolte le relative richieste, i corpi per le variazioni del trimestre in corso potranno valersi del modello stesso tracciato a mano.

Il Ministro — PELLOUX.

(1) . . . . . .

° TRIMESTRE 189 - 189

Situazione numerica dei raffermati con premio a senso della legge 28 giugno 1891, N. 315, con le variazioni occorse nel detto trimestre

		Ammessi alla rafferma 1ª	Ammessi alla rafferma 2ª	Ammessi alla rafferma 3ª	Totale
Erano alla fine del trimestre precedente	N.				
Aumenti: 1. Nuovi ammessi nel trimestre.	»				
Aumenti: 2. Avuti per trasferimento da altri corpi .	»				
Aumenti: 3. Disertori assolti	»				
Totale . . .	N.				
Variazioni diminuzioni: 4. Ultimarono la rafferma e cessarono dal servizio sotto le armi.	N.				
5. Ultimarono la rafferma e furono ammessi ad un'altra rafferma con premio. . . .	»				
6. Congedati per infermità dipendenti da servizio	»				
7. Congedati in seguito a rassegna di rimando	»				
8. Promossi ufficiali	»				
9. Morti sotto le armi per cause dipendenti dal servizio.	»				
10. Morti sotto le armi per cause indipendenti dal servizio	»				
11. Privati del premio perchè dichiarati disertori	»				
12. Privati del premio in seguito a parere di una commissione di disciplina . . .	»				
13. Privati del premio per condanna di tribunali	»				
14. Prosciolti dalla rafferma per gravi motivi di famiglia.	»				
15. Prosciolti per nomina ad impiego civile	»				
16. Passati ad altri corpi	»				
Totale delle diminuzioni . . .	N.				
Rimangono nell'ultimo giorno del trimestre. . .	N.				

A il 189

Il comandante del corpo

(1) Corpo.

SPECCHIO *nominativo delle variazioni avvenute nel trimestre.*

Numero del ruolo	COGNOME E NOME	Rafferma (*a*)	VARIAZIONI (*b*)

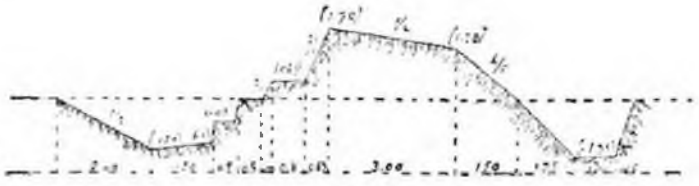
(*a*) 1ª, 2ª o 3ª.

(*b*) In questa colonna devono essere indicate le variazioni per aumento o diminuzione nell'ordine del numero in cui le variazioni sono segnate nella situazione numerica, escluso quelle di cui al N. 1, cioè le nuove concessioni.

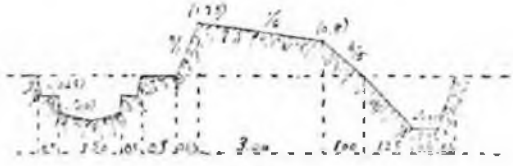
N. **238**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria**. — 15 dicembre.

Alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria vengono fatte le seguenti varianti.

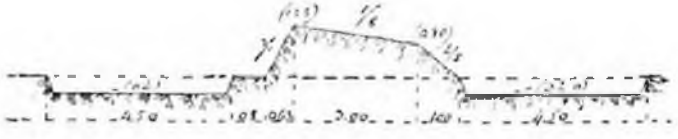
Capo I. — Art. 1. I profili dati da questo articolo saranno sostituiti dai seguenti:



Profilo normale.



Profilo speditivo N. 1.



Profilo speditivo N. 2.



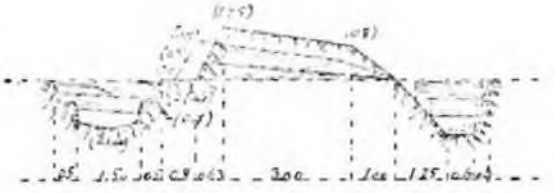
Profilo speditivo N. 3.

N. 1 N. 2.



Profili per imboscate.

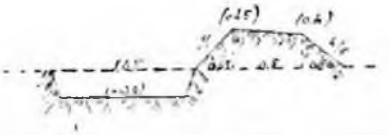
Quando il tempo manchi per la costruzione regolare, i profili speditivi possono essere costruiti col seguente profilo progressivo.



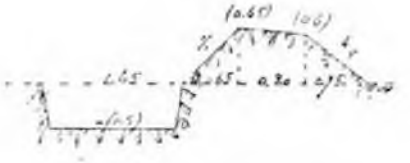
Profilo progressivo.

Art. 4. Il numero dei lavoratori sarà calcolato in modo che gli scompartimenti abbiano la larghezza di m. 1,40 e che in ogni scompartimento vi siano 2 lavoratori (con 1 gravina e 2 badili) nel fosso, e 2 nella trincea. Più si collocherà una linea di lavoratori sulla massa coprente alla distanza di m. 1,80 fra uomo e uomo.

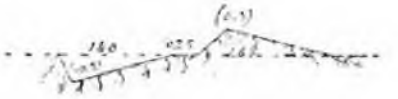
Art. 6. I profili dati da questo articolo saranno sostituiti dai seguenti:



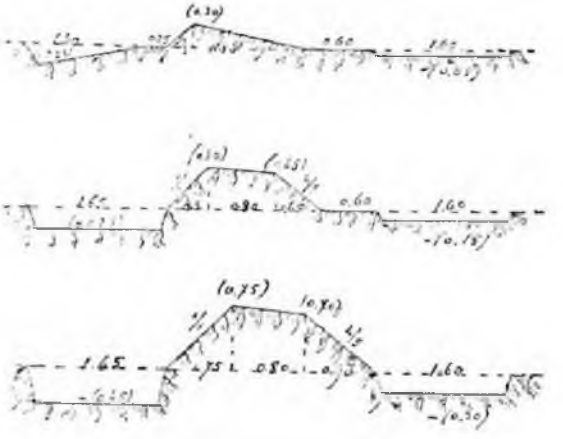
Trincea ordinaria per uomini in ginocchio.



Trincea per uomini in piedi.



Trincea per uomini a terra.



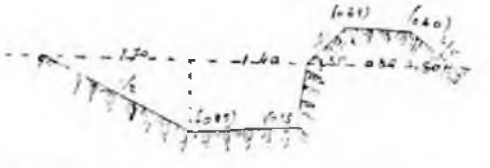
Trincee a doppio scavo.

Nella costruzione delle trincee ad un solo scavo i lavoratori prenderanno la distanza di m. 2,60 fra fila e fila.

Nella costruzione delle trincee a doppio scavo le file prendono 0,65 fra loro, e quindi contato per 5, le file pari si pongono a lavorare nel fosso, le dispari alla trincea.

Art. 7. Il profilo della buca da bersagliere è modificato come segue:

Il tracciato sarà quadrato ed avrà m. 1,40 di lato se la buca è per due uomini; sarà rettangolare 2,80 × 1,40 se è per quattro.



Art. 2. La fascina da tracciamento è abolita.

La fascina da rivestimento prende il nome di fascinone ed ha m. 3 di lunghezza, diametro di 0,22; 9 legature poste a 0,35 fra loro, colle due laterali a 0,10 dalle estremità.

La fascina da carreggiata è abolita.

Occorrendo fascine più corte di quella da rivestimento, si segheranno durante la costruzione alla voluta lunghezza.

La costruzione del fascinone mediante il laboratorio di picchetti, richiede due file di 12 picchetti a 0,30 fra loro; la distanza fra le coppie di picchetti è di 0,50.

Se la costruzione è fatta con cavalletti si richiedono 8 cavalletti posti a 0,75 fra loro.

In entrambi i casi la costruzione procede come è indicato dal § 30; il metodo dato dal § 26 è considerato come eccezionale.

Le dimensioni dei gabbioni sono così modificate:

Altezza del tessuto m. 1, diametro esterno m. 0,60, interno m. 0,45, lunghezza dei bastoni m. 1,20.

Le dimensioni dei graticci sono variabili secondo lo scopo a cui il graticcio è destinato. Il graticcio normale avrà queste dimensioni; altezza di tessuto m. 1, lunghezza m. 2, lunghezza dei bastoni m. 1,20, numero dei bastoni da 7 a 9.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

147.

A schiarimento delle disposizioni contenute nell'art. 19 del regolamento 25 novembre 1886 sulle servitù militari, si crede opportuno far noto che la facoltà delegata ai comandanti di corpo d'armata deve intendersi estesa a tutto quanto si riferisce all'art. 6 della legge 19 ottobre 1859 sia per lavori che per operazioni topografiche. (*Div. pers. e mat. del genio*).

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 46ª 1891 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 dicembre

DICEMBRE 3. — R. Decreto che approva una nuova Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi, *pag.* 593.
» 10. — R. Decreto che costituisce l'ospedale succursale di Cagliari in ospedale militare principale, *pag.* 595.
—— Decisioni di massima, *pag.* 595.

Atto N. **233**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che approva una nuova Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi**. — 3 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con Nostro Decreto in data 14 luglio 1887.

Visto il Nostro Decreto in data 3 luglio 1887, col quale abbiamo determinato le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto l'altro Nostro Decreto 11 novembre 1890 di modificazione alle tabelle predette;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella graduale e numerica N. 1 di formazione della Nostra Casa militare e di quelle dei Reali principi, unita al Nostro Decreto in data 11 novembre 1890, è sostituita la Tabella annessa al presente Decreto, la quale sarà firmata per ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.

	Casa militare di S. M. il Re.
1	Primo aiutante di campo generale (generale d'esercito o tenente generale).
4	Aiutanti di campo generali (3 tenenti generali o maggiori generali). (1 *vice ammiraglio o contr'ammiraglio*).
10	Aiutanti di campo (8 ufficiali superiori del R. esercito) (*). (2 *ufficiali superiori della R. marina*).
15	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario.
1	Primo aiutante di campo (tenente generale o maggiore generale).
2	Aiutanti di campo (ufficiali superiori) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (capitani) (*).
5	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.
1	Primo aiutante di campo (colonnello del R. esercito, *o capitano di vascello*) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore del R. esercito, *o capitano di fregata*) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito, o *della R. marina*) (*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino.
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
1	Ufficiale d'ordinanza (ufficiale inferiore) (*).
2	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 dicembre 1891.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. 334. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto che costituisce l'ospedale succursale di Cagliari in ospedale militare principale.** — 10 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra del 14 luglio 1887 (testo unico);

Vista la legge della circoscrizione territoriale militare dell'8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª);

Vista la legge del bilancio per l'esercizio 1891-92 del 28 giugno 1891, N. 308;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ospedale militare succursale di Cagliari verrà costituito in ospedale militare principale a datare dal 1° gennaio 1892.

Art. 2.

La direzione dell'ospedale militare principale di Cagliari dipenderà dalla direzione di sanità del IX corpo d'armata.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1891.

UMBERTO. PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

148.

Somministrazioni di oggetti di divisa speciale per aggregati. — A soluzione di alcuni dubbi, il Ministero dichiara che le somministrazioni di oggetti di divisa speciale per aggregati d'altr'arma (n. 13 dell'*Atto* 201-1889 secondo il nuovo

testo stabilito nell'*Atto* 16-1891) debbono essere fatte contro rimborso in conto corrente.

I corpi che richiedono le robe trasmetteranno all'uopo, al corpo cui si rivolgono, appositi *Buoni* mod. 260 firmati dal comandante della compagnia presso la quale gli uomini trovansi in aggregazione, in analogia a quanto è prescritto dai §§ 2675 e 2756 del regolamento d'amministrazione per i consimili prelevamenti a pagamento delle compagnie di sanità e sussistenza (*Div. assegni*).

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre

DICEMBRE 3. — R. Decreto N. 689, che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1892, *pag.* 597.
» 20. — R. Decreto col quale le truppe d'Africa cessano di essere considerate sul piede di guerra, *pag.* 598.
» 23. — Cessazione dello stato di guerra nell'Eritrea e conseguente cessazione del computo delle campagne d'Africa, *pag.* 598.
» 23. — Norme da osservarsi nelle provviste di gelatina esplosiva e dei relativi accessori, *pag.* 599.
» 23. — Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della gelatina esplosiva, *pag.* 602.
» 24. — Modificazione all'Istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 602.
» 24. — Trasferimento a Savona del comando locale d'artiglieria di Vado, *pag.* 603.
» 29. — Riparazione agli staffili di sella da cavalleria allungatisi dall'uso, *pag.* 603.
» 29. — Vivandieri militari, *pag.* 603.
» 29. — Proroga delle convenzioni marittime, *pag.* 605.
» 29. — Classificazione delle materie esplosive. — Norme relative al riparto delle polveri, munizioni ed esplosivi nei magazzini delle piazze. — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi di tutti i magazzini, *pag.* 605.

Atto N. **235**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 689 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1892**. — 3 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 116 del Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato col R. Decreto 6 agosto 1888, N. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al Tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. Esercito per l'anno 1892 è stabilita in lire *milleseicento* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e in lire *milleduecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1891.

UMBERTO. Pelloux.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 45ª, pagina 581, *Atto* N. 226, secondo capoverso alla parola ufficio, *sostituire:* opificio.

N. **230**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale le truppe d'Africa cessano di essere considerate sul piede di guerra**. — 20 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Codice penale per l'esercito;

Vista la legge sulle pensioni militari — Testo unico 22 aprile 1888, N. 5378 (serie 3ª);

Viste le leggi 13 novembre 1853, N. 1625, 29 gennaio 1854, N. 1656, e 4 aprile 1855, N. 725, relative all'avanzamento dell'esercito;

Visto il Nostro Decreto 17 febbraio 1887 col quale erano considerate sul piede di guerra le truppe del R. Esercito distaccate in Africa;

Visto il Nostro Decreto 11 giugno 1891 concernente il riordinamento delle truppe d'Africa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1892 le truppe d'Africa ed il personale civile alle medesime addetto cesseranno di essere considerate sul piede di guerra. E per conseguenza dalla stessa data resta abrogato l'articolo 1° del succitato Nostro Decreto 17 febbraio 1887.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1891.

UMBERTO. Pelloux.

N. **231**. — MATRICOLA. — **Cessazione dello stato di guerra nell'Eritrea e conseguente cessazione del computo delle campagne d'Africa** — 23 dicembre.

In virtù del R. Decreto in data 20 dicembre 1891 inserto nell'*Atto* precedente, cessando di essere considerate, a far tempo dal 1° gennaio 1892, sul piede di guerra le truppe d'Africa ed il personale civile alle medesime addetto, s'intende parimenti cessato con la medesima decorrenza il computo delle campagne d'Africa per le dette truppe e per il detto personale.

Epperlanto a datare dal 1° gennaio 1892 non saranno più applicabili alle truppe d'Africa ed ai personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra facenti parte delle dette truppe ed ai militari ed impiegati che per qualsivoglia ragione dovessero essere inviati nella Colonia Eritrea, le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 11 dell'anno corrente, le quali disposizioni s'intenderanno naturalmente in vigore soltanto per fissare il computo delle campagne d'Africa ai militari e personali che si siano trovati in Africa dal 20 gennaio 1887 e vi si trovino a tutto il 31 dicembre anno corrente.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **238**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme da osservarsi nelle provviste di gelatina esplosiva e dei relativi accessori** — 23 dicembre.

Questo Ministero ha determinato di affidare alla direzione delle officine del genio in Pavia la vigilanza sulla fabbricazione della gelatina esplosiva e dei relativi accessori, non chè la collaudazione di tali materie, prima che vengano introdotte nei magazzini militari o spedite ai corpi ed agli stabilimenti militari che ne fanno richiesta.

In seguito a tale determinazione e per tener conto di alcune varianti ed aggiunte apportate alla convenzione stipulata con la società anonima per la fabbricazione della dinamite in Avigliana, si seguiranno d'ora innanzi, per la provvista delle sostanze di cui si tratta, le norme qui appresso indicate, e restano abrogate le disposizioni dell'*Atto* N. 186 inserto alla pagina 599 del volume 1° della *Raccolta del Giornale Militare*.

1° Le sostanze esplosive ed i relativi accessori che la società anonima di Avigliana è tenuta a fornire sono le seguenti:

a) le cartucce regolamentari di gelatina esplosiva pura o canforata, semplici o provviste di inneseo di fulmicotone a L. 7,80 il chilogramma;

b) i cartocci esplosivi per la cavalleria a L. 7,80 il chilogramma, più L. 0,35 per ogni astuccio di cartone;

c) gli inneschi regolamentari di fulmicotone compresso ed asciutto, per le cartucce regolamentari di gelatina esplosiva, quando non sono uniti alle dette cartucce, a L. 7 il chilogramma;

d) le cassule dette quintuple, e cioè contenenti un grammo di fulminato di mercurio, a L. 6,50 il centinaio;

e) la miccia rivestita di guttaperca, a L. 1,80 il rotolo di 10 metri;

f) la gelatina esplosiva pura o canforata, in blocchi di forma cubica o cilindrica e del peso non superiore a 5 chilogrammi ciascuno, a L. 7,80 il chilogramma;

g) il fulmicotone sia allo stato asciutto, sia allo stato umido col 15 al 20 % d'acqua, in blocchi come i precedenti, a L. 7 il chilogramma;

h) la carta paraffinata ordinaria, tanto in fogli interi quanto in foglietti delle dimensioni necessarie per avvolgere le cartucce regolamentari semplici o quelle con innesco, a L. 1,60 il chilogramma (1);

i) la carta paraffinata velina, tanto in fogli interi quanto in foglietti delle dimensioni necessarie per avvolgere le cartucce contenute nei cartocci esplosivi per la cavalleria, a lire 2,40 il chilogramma (2).

2° La società non è tenuta a soddisfare a commesse relative agli esplosivi, di cui ai precedenti commi *a*), *b*), *c*), *f*) e *g*), per un peso inferiore a 5 chilogrammi. Per commesse da 25 chilogrammi in sopra la società deve fornire gli esplosivi ora detti franchi di trasporto in qualsiasi stazione del Regno abilitata al servizio delle merci a piccola velocità.

La quantità minima di cassule e di micce che la società è obbligata di somministrare è fissata a numero 100 cassule ed a 10 rotoli di miccia (100 metri). La carta paraffinata ordinaria e velina viene fornita nel quantitativo qualsiasi richiesto dai committenti.

Le spese occorrenti per la spedizione delle cassule, della miccia e della carta paraffinata saranno anticipate dalla società la quale ne sarà rimborsata dai committenti.

In ogni caso, se la spedizione è fatta per ferrovia, la fattura dovrà essere munita del riscontro dell'amministrazione ferroviaria comprovante la spesa anticipata dalla società.

I pagamenti dell'amministrazione militare avranno luogo mediante mandati sopra fatture debitamente riconosciute.

3° Tutti i corpi e stabilimenti militari che devono provvedersi di sostanze esplosive e relativi accessori rivolgeranno

(1) Con 1 chilogramma di carta in foglietti si possono provvedere di involucro circa 350 cartucce ordinarie o circa 270 cartucce con innesco.

(2) Con 1 chilogramma di carta in foglietti si possono provvedere d'involucro circa 500 cartucce.

d'ora innanzi le loro richieste alla direzione delle officine del genio in Pavia, la quale dovrà assicurarsi della perfetta qualità delle sostanze fornite dalla società di Avigliana ed invigilare alla regolare distribuzione e spedizione delle medesime ai committenti.

Le richieste potranno essere inviate alla direzione predetta solo due volte all'anno, e cioè nella prima quindicina dei mesi di aprile e di ottobre. In altre epoche dell'anno le richieste potranno essere inviate solo per motivi eccezionali, che occorrerà specificare alla predetta direzione: questa, quando nulla vi si opponga, provvederà nei modi ordinari; in caso contrario ne riferirà al Ministero.

Le richieste per esclusiva provvista di carta paraffinata potranno peraltro essere rivolte in qualunque epoca dell'anno dai reggimenti alpini e di cavalleria alla direzione delle officine del genio e da tutti gli altri corpi e stabilimenti direttamente alla società di Avigliana.

Quando ai corpi od agli stabilimenti occorressero provviste di esplosivi inferiori alle quantità minime che la società di Avigliana è tenuta a somministrare, dovrà ciascun di essi riferirne al rispettivo comando di divisione, il quale, riunite due o più di consimili richieste fino ad uguagliare almeno i predetti limiti, ordinerà ad uno dei corpi interessati di inviarne la richiesta complessiva. Spetterà poi a quest'ultimo, quando riceverà le provviste, di ripartirne le singole quantità agli altri, e quando ne sia il caso, riscuotere da essi le corrispondenti quote di spesa.

Per i reggimenti alpini e di cavalleria la prescrizione di raggruppare le richieste per lo scopo predetto riflette solo le provviste di cartucce di gelatina e di cartocci esplosivi, perchè gli altri materiali da mina accessori possono essere distribuiti ad essi in qualunque quantità dalla direzione delle officine del genio, che, a mente dell'*Atto* N. 137 del 1890, ne deve avere pel detto scopo un deposito.

I pagamenti delle provviste saranno effettuati direttamente dai committenti alla società di Avigliana, salvo quanto prescrive l'*Atto* N. 137 dell'8 luglio 1890 per i reggimenti alpini e di cavalleria.

4° L'*Atto* N. 137 dell'8 luglio 1890 deve intendersi completato dalle disposizioni del presente e modificato in quanto riflette le attribuzioni della direzione territoriale del genio di Torino, le quali vengono assunte invece dalla direzione delle officine del genio. *Il Ministro* — Pelloux.

N. **239**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della gelatina esplosiva**. — 23 dicembre.

I corpi e gli stabilimenti militari che hanno dotazioni di gelatina esplosiva si atterranno d'ora innanzi, per la conservazione, il trasporto e l'impiego di tale sostanza, alle norme indicate dai regolamenti per le istruzioni pratiche delle armi rispettive, modificati e completati con le pubblicazioni alle quali si riferisce l'*Atto* N. 173 del corrente anno.

Essi richiederanno alla direzione delle officine del genio le cartoline di tornasole occorrenti per le prove di conservazione della gelatina esplosiva e che saranno loro distribuite nel quantitativo stabilito da questo Ministero. Si provvederanno inoltre della carta paraffinata loro occorrente per potere, quando se ne presenti la necessità, cambiare almeno una volta l'involucro a tutte le cartucce di gelatina della loro dotazione.

I corpi faranno largo impiego degli esplosivi nelle esercitazioni pratiche. I reggimenti del genio dovranno in tali esercitazioni consumare ogni anno una quantità di gelatina corrispondente ad almeno 5 chilogrammi per ogni compagnia zappatori e zappatori-minatori, ed almeno 1 chilogramma per ogni compagnia pontieri.

L'*Atto* N. 187 inserto a pagina 601 del Volume I della *Raccolta del Giornale militare* è abrogato.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **240**. — CAVALLI. — **Modificazione all'Istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza**. — 24 dicembre.

A modificazione di quanto viene disposto dal N. 60 dell'*Atto* 156 in data 1° agosto 1889, il Ministero determina che le variazioni matricolari relative ai cavalli di agevolezza, le quali dai singoli corpi vengono ora inviate mensilmente, siano invece trasmesse trimestralmente, a cominciare dal 1° gennaio 1892.

Le partecipazioni di non avvenute variazioni dovranno conseguentemente essere date al termine di ogni trimestre.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **241**. — CIRCOSCRIGIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento a Savona del comando locale d'artiglieria di Vado**. — 24 dicembre.

A datare dal 1° gennaio 1892, il comando locale d'artiglieria di Vado, alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Genova, è trasferito a Savona.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **242**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Riparazione agli staffili di sella da cavalleria allungatisi dall'uso**. — 29 dicembre.

Ad evitare l'inconveniente che si verifica negli staffili di sella da cavalleria i quali, dopo qualche tempo d'uso, si allungano in modo da lasciare pendere i relativi riscontri lungo il gambale del cavaliere, si prescrive che quando tale allungamento può ritenersi stabile e tale da dar luogo al suindicato inconveniente gli staffili siano raccorciati.

Il raccorciamento dovrà farsi in guisa da ridare allo staffile la lunghezza prescritta di $1^{m},25$, col tagliarlo dalla parte della fibbia.

Per gli effetti contabili tale lavoro dovrà considerarsi come una riparazione ordinaria, per cui la relativa spesa dovrà gravare sulla massa interna del corpo.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **243**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Vivandieri militari**. — 29 dicembre.

Per opportuna conoscenza delle autorità militari interessate si comunica la seguente circolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti diretta ai signori Primi Presidenti delle Corti d'appello del Regno relativa alla dichiarazione di fallimento dei vivandieri militari e apposizione dei suggelli.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 38673 della div. 1ª
N. 1261 del reg. cir.

Roma, 30 novembre 1891.

Prendendo occasione da un giudizio svoltosi recentemente, il Ministero della guerra ha richiamato l'attenzione di questo della giustizia sui danni che possono derivare all'amministrazione militare dalla dichiarazione di fallimento dei vivandieri militari, in ispecie per la conseguente apposizione dei sigilli.

Questo Ministero, senza entrare nella questione dei danni e degli inconvenienti che possono derivare dalla dichiarazione di fallimento di vivandieri, partecipa all'opinione manifestata dallo stesso Ministero sull'opportunità di richiamare la facoltà che ai giudici delegati è conceduta dall'art. 739 del codice di commercio, di ordinare cioè, che il curatore provvisorio proceda immediatamente all'inventario, omessa l'apposizione dei suggelli, sempre che si presuma possibile ed esercitando la massima diligenza, perchè si procuri che l'inventario si compia in un solo giorno.

Prego, perciò, le SS. LL. di richiamare in proposito l'attenzione dei presidenti dei tribunali, affiche i giudici delegati alle procedure di fallimento non omettano, quando ne ricorrano gli estremi, di esaminare se sia il caso di valersi dell'anzidetta facoltà.

Il Ministro
L. Ferraris.

N. **244.** — TRASPORTI MILITARI. — **Proroga delle convenzioni marittime.** — 29 dicembre.

Per norma dei corpi e delle amministrazioni del R. esercito si avverte che coll'articolo 1° della *Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi* approvata colla legge 24 dicembre 1891, N. 699, sono altresì prorogate dal 1° gennaio al 30 giugno 1892 la convenzione 15 dicembre 1877 pel trasporto sul mare dei personali e materiali appartenenti all'esercito ed all'armata, pubblicata coll'*Atto* N. 161 dello stesso anno, e le norme e condizioni relative ai trasporti militari sulle linee Napoli-Massaua Assab-Aden, stipulate colla Navigazione generale italiana (Società riunite Florio e Rubattino), pubblicate coll'*Atto* N. 18 del 1891.

Il Ministro — Pelloux.

N. **245**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Classificazione delle materie esplosive. — Norme relative al riparto delle polveri, munizioni ed esplosivi nei magazzini delle piazze. — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi di tutti i magazzini.** — 29 dicembre.

In seguito ad accurati studi che il Ministero ha fatto fare da apposite Commissioni, venne concretato il presente Atto; il quale contiene tutte le prescrizioni da osservare nella sistemazione delle sostanze esplosive nelle polveriere e nei magazzini, e in pari tempo indica il da farsi, per conciliare la sicurezza delle polveriere medesime colle molteplici esigenze della difesa delle piazze.

D'ora innanzi, e fino a tanto che non sia pubblicato il nuovo Regolamento per la conservazione del materiale di artiglieria, le norme date qui di seguito devono servire di guida alle autorità militari, nel dare le disposizioni circa la sistemazione delle sostanze esplosive.

Tutte le prescrizioni in vigore, e quelle state comunicate ai comandi di corpo d'armata, si devono intendere abrogate in quanto possono essere contrarie alle presenti.

Le disposizioni seguenti debbono avere immediato effetto.

Classificazione delle materie esplosive.

1. Le polveri, le munizioni e gli esplosivi debbonsi ritenere distinti in 2 grandi gruppi secondo che:

a) possono dar luogo ad una immediata esplosione dell'intera massa, quando l'accensione sia comunicata ad uno dei suoi punti;

b) non possono dar luogo, nelle stesse circostanze, che a parziali e successive detonazioni.

2. Tenuto conto della minore o maggiore facilità con cui possono prendere fuoco e del minore o maggior pericolo d'esplosione che presentano, i materiali dei gruppi *a*) e *b*) si suddividono poi in 3 classi, secondo che la loro accensione può essere prodotta:

1° da scintilla, o da contatto di un corpo incandescente;

2° da semplice urto o fregamento;

3° da spontanea infiammazione.

3. Lo specchio seguente indica quali sono i materiali che appartengono alla 1ª, 2ª e 3ª classe di ciascuno dei 2 gruppi.

GRUPPO A

(Materiali che possono dar luogo ad un'immediata esplosione dell'intera massa, quando l'accensione sia comunicata ad uno dei suoi punti)

1ª CLASSE (Materiali che possono essere accesi da una scintilla o dal contatto di un corpo incandescente)	2ª CLASSE (Materiali che si possono accendere in causa di urto o di fregamento)	3ª CLASSE (Materiali che possonsi accendere per spontanea infiammazione)
a) Polvere ordinaria sciolta od in cartocci. —— Cartucce di carta per armi ad avancarica.	(*b*) Cartucce con involucro di carta per armi ridotte a retrocarica.	(*c*) Balistite sciolta od in cartocci. —— (*d*) Dinamite. —— (*e*) Gelatina esplosiva. —— (*f*) Fulmicotone. —— (*g*) Spolette per proietti carichi di fulmicotone. —— (*h*) Esplosivi moderni di gran potenza. —— (*i*) Polveri di confisca.

(1) Comprese le spolette a tempo, e quelle a doppio effetto, prive dell'innesco per la percussione.

GRUPPO B

(Materiali che non possono dar luogo che a parziali e successive detonazioni, quando l'accensione è comunicata a parte di essi)

1ª CLASSE (Materiali che possono essere accesi da una scintilla o dal contatto di un corpo incandescente)	2ª CLASSE (Materiali che si possono accendere in causa di urto o di fregamento)	3ª CLASSE (Materiali che possonsi accendere per spontanea infiammazione.)
(l) Proietti carichi di polvere ordinaria senza spoletta — ovvero con spoletta, ma senza innesco.	(n) Cartucce con bossolo metallico cariche di polvere nera.	(q) Razzi da segnali regolamentari.
Spolette a tempo per mortai, senza innesco.	(o) Cartucce con bossolo metallico cariche di balistite.	Cartucce a stella per pistole Very.
(m) Codette.	Cartocci con bossolo metallico per cannoni a caricamento rapido (carichi di balistite).	(r) Fuochi d'artifizio di confisca.
Miccie.	Proietti carichi di polvere, muniti di spoletta con innesco inamovibile.	(s) Proietti carichi di fulmicotone o di altri potenti esplosivi.
Stoppini.	(p) Inneschi di spolette.	
Cilindretti incendiari.	Spolette(t) con innesco inamovibile.	
Castagnole.	Cannelli a vite.	
Roccafuoco.	Cannelli fulminanti.	
	Cassule fulminanti.	

Ripartizione delle materie esplosive nelle polveriere o magazzini.

4. Semprequando sia possibile, le polveri, le munizioni e gli esplosivi, devono in tempo di pace (1) essere racchiusi in polveriere, magazzini, ripostigli o depositi separati, a seconda delle specie (*a*), (*b*), (*c*), (*d*), (*e*), (*f*), (*g*), (*h*), (*i*), (*l*), (*m*), (*n*), (*o*), (*p*), (*q*), (*r*), (*s*).

Nelle piazze forti però, le polveri, le spolette, le parti di spolette, gli inneschi, ecc., non debbono essere tutti riuniti nei rispettivi magazzini per qualità e specie; e ciò per evitare che in caso di scoppio di una polveriera, la piazza si trovi ad un tratto priva di una data qualità di polvere, di spolette, ecc.

Nel riparto delle munizioni nelle piazze forti, devesi inoltre tener conto delle eventualità di guerra, in modo che in causa del riparto adottato non abbiano a presentarsi difficoltà per provvedere di munizioni, colla voluta sollecitudine, le varie opere.

5. In caso di necessità si possono adottare i seguenti provvedimenti:

I. I materiali (*a*), (*b*), (*l*), (*n*) possonsi conservare in una stessa polveriera ed anche in un medesimo ambiente, (2) tenendo però le cartucce, i proietti, le spolette e le codette imballate nelle rispettive casse.

Per evitare tuttavia troppo frequenti movimenti nelle polveriere, conviene conservare le casse di cartucce corrispondente ai bisogni per alcuni giorni del tiro al bersaglio, in una camera appartata di ogni caserma.

II. I materiali (*c*) possono essere conservati in una medesima polveriera coi materiali (*a*), (*b*), (*l*), (*n*) purchè la polveriera sia divisa in due ambienti separati, in uno dei quali si collocheranno i materiali (*c*) e nel secondo gli altri.

III. I materiali (*l*), (*m*), (*n*), (*o*), (*p*) possonsi disporre in una stessa polveriera o magazzino (anche in vicinanza dell'a-

---

(1) In caso di guerra si provvede nel miglior modo consentito dai locali disponibili, cercando di conciliare le esigenze del servizio colle maggiori possibili garanzie di sicurezza.

(2) Le casse e i barili di polvere si accatastano nella parte centrale — le casse di cartucce lungo le pareti dell'ambiente. Se la polveriera è a un solo piano, ma a più locali, si pone la polvere nei locali più appartati. Se la polveriera è a 2 piani, di preferenza, le cartucce si mettono nel piano inferiore, la polvere in quello superiore.

bitato), purchè isolato e munito, possibilmente, di parafulmini (1).

IV. I materiali (*a*), (*b*), (*n*) possono essere conservati in una sola polveriera coi materiali (*l*), (*m*), (*n*), (*o*), (*p*): e questi ultimi possono essere pure conservati insieme ai materiali (*c*).

In entrambi questi casi però, la polveriera dovrà essere divisa in 2 ambienti, ciascuno con ingresso proprio dall'esterno. Nel muro divisorio (di spessore non inferiore a m. 0,60) non deve esservi alcuna apertura. Il tetto deve essere munito di taglia fuoco, e non attraversato da legnami.

In un ambiente si collocheranno i materiali (*a*), (*b*), (*n*) (oppure i materiali (*c*)); nell'altro, i materiali (*l*), (*m*), (*n*), (*o*), (*p*).

Se la polveriera non soddisfa completamente alle suaccennate condizioni, l'allogamento dei materiali nel modo ora indicato, deve essere soltanto provvisorio.

V) I materiali (*d*), (*e*), (*f*), (*g*), (*h*) possonsi conservare in una stessa polveriera, purchè in tanti compartimenti separati. Nella stessa polveriera però non vi dovranno essere materiali (*a*), (*b*), (*c*)

Per piccole quantità, come quelle che occorrono ai poligoni, ai campi, ecc., per gli ordinari bisogni od esperimenti, i suddetti materiali (*d*), (*e*), (*f*), (*g*), (*h*), potranno conservarsi anche riuniti in un ripostiglio appartato, lungi dall'abitato. Se occorre costruirlo, sarà meglio farlo in legname o in muratura leggera (2).

VI) I materiali *q*) si possono conservare in una camera appartata di una caserma, non potendo i medesimi dar luogo a grandi esplosioni.

VII) I materiali (*i*) si debbono conservare, colle stesse norme indicate pei materiali (*d*), (*e*), (*f*), (*g*), (*h*). (Veggasi precedente comma V).

VIII) I materiali (*r*) si possono conservare coi materiali (*q*).

---

(1) Si possono anche custodire in una camera appartata di una caserma, purché le cartucce (cariche di polvere o di balistite) in tal modo conservate, siano in quantità tale che la polvere o la balistite che contengono, non superi i 3000 kg.

(2) Essendo nella piazza una polveriera, adibita soltanto ai materiali (*l*), (*m*), (*n*), (*o*), (*p*), conviene (per maggior sicurezza, e per risparmio di sentinelle) che il ripostiglio per i materiali (*d*), (*e*), (*f*), (*g*), (*h*) sia adossato al tamburo di detta polveriera.

IX) I materiali (*i*) e (*r*) devono conservarsi (1) soltanto quando: se ne conoscono i caratteri e la provenienza — è accertato non esservi pericolo nel conservarli — è possibile allogarli.

Le disposizioni or ora accennate debbono essere interpretate nel senso più favorevole alla sicurezza.

Disposizioni speciali.

6. Nei forti di sbarramento, le polveri, le munizioni e gli esplosivi debbono essere sistemati e ripartiti come meglio conviene, per assicurare ai forti il pronto loro apprestamento allo stato di guerra.

7. In una medesima riservetta, od in un medesimo ripostiglio di un forte o fronte di terra di una piazza, si possono conservare unite le diverse specie di materiali che costituiscono il munizionamento di sicurezza delle bocche da fuoco alle quali la riservetta è destinata (2).

8. Le norme date dai precedenti N. 4 e 5, saranno applicate nelle batterie da costa soltanto allorchè ciò sia consentito dallo stato dei locali esistenti; e non possa produrre ritardo alcuno all'entrata in azione delle batterie stesse (3).

Prescrizione per la tenuta delle chiavi dei magazzini contenenti munizioni.

9. Le chiavi di quelle polveriere o magazzini in cui non occorre eseguire operazioni giornalmente, saranno tenute dal consegnatario.

10. Un duplicato delle chiavi medesime (chiuso in busta suggellata, col timbro del consegnatario) sarà conservato dal comandante del presidio, che lo custodirà gelosamente presso di sè; ma non potrà valersene che in caso di assoluta necessità; ed essenzialmente quando dovesse prendere immediate misure di sicurezza.

---

(1) Le autorità militari che ricevono in consegna materiali (*i*) ed (*r*), in massima, non debbono informarne il Ministero.

(2) Quando sia possibile però, è preferibile che i diversi materiali siano collocati separati in tante riservette diverse.

(3) I comandanti di corpo d'armata decideranno caso per caso sul da farsi.

11. Le chiavi dei magazzini o depositi di munizioni dipendenti da stabilimenti, direzioni, comandi locali d'artiglieria, corpi o distretti, che si devono aprire quasi quotidianamente per esportare od introdurre munizioni, per eseguirvi visite o pulizie, saranno tenute dai capi di corpo o di servizio che hanno in consegna i detti locali.

Se il magazzino o il deposito è lontano dalla sede della direzione, o del comando da cui dipende, e prossimo invece alla sede del comando di altro presidio, il comandante di questo presidio conserverà (colle norme date al N. 10) un duplicato delle chiavi del magazzino o deposito.

12. Le chiavi dei magazzini a polvere, ripostigli o riservette che fanno parte d'una batteria o forte staccato, saranno tenute dal comandante la batteria o forte, od in mancanza di detto comandante, dal guardia batteria.

13. Un duplicato delle chiavi delle polveriere o magazzini o degli ambienti separati di polveriere, che contengono i materiali indicati al predetto N. 5 a linea III, sarà depositato in una cassetta a vetri assicurata, in luogo ben visibile, al muro nel corpo di guardia o nella casa del custode; affinchè in caso di incendio incipiente si possa entrare nell'ambiente stesso e dar opera a spegnerlo.

Le chiavi saranno poste in una busta suggellata, col timbro del consegnatario; e non dovrà essere possibile toglierle dalla cassetta, altrimenti che rompendo il vetro della cassetta medesima.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1891

PARTE PRIMA

A

ABOLIZIONE di specchi rappresentanti la situazione dei militari di truppa . . . . . *Pag.* 165

Idem. — Elenco trimestrale dei militare congedandi con 5 anni di ferma. . . . . » 287

AFRICA. — Computo delle campagne . . . . . » 148

Idem. — Trasporti militari sulle linee Napoli-Massaua-Assab-Aden . . . . . » 159

Idem. — R. Decreto relativo all'insegna ed agli onori da rendersi dalle navi al governatore della colonia Eritrea . . » 197

Idem. — R. Decreto N. 268. Riordinamento delle truppe d'Africa . . . . . » 251

Idem. — R. Decreto che istituisce un consiglio d'amministrazione presso i comandi locali d'artiglieria e del genio in Massaua . . . . . » 291

Idem. — Norme per l'esecuzione del R. Decreto 11 giugno 1891 N. 268 relativo al riordinamento delle truppe d'Africa » 292

Idem. — Reclutamento di militari di truppa per le truppe d'Africa » 298

Idem. — Incarico delle funzioni di governatore civile e militare della colonia Eritrea durante l'assenza temporanea del governatore titolare. . . . . » 323

Idem. — R. Decreto N. 583 che concerne il governo della colonia Eritrea ed approva le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad esso preposti . . . . . » 544

AFRICA. — R. Decreto col quale le truppe d'Africa cessano di essere considerate sul piede di guerra . . . . . *Pag.* 398
AIUTANTI DI CAMPO. — Ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali . . . . . » 391
ALPINI. — L'ispettore può essere tenente generale o maggiore generale . . . . . » 153
Idem. — Marcia d'ordinanza comune a tutti i reggimenti . . . » 205
Idem. — Adozione del cinturino di cuoio mod. 1877 . . . . » 211
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla gelatina esplosiva . . . . . » 481
AMMINISTRAZIONE. — Modificazioni al Regolamento . » 5, 283, 502
Idem. — Ordinanze d'ufficio assegnate ai comandi, uffici, direzioni, ecc. . . . . » 5
Idem. — Amministrazione del corredo della truppa. » 155, 192, 205, 243
Idem. — Impiego della vaselina gialla . . . . . » 181, 285, 349
Idem. — Situazioni graduali e numeriche della forza del R. Esercito . . . . . » 189
Idem. — Abolizione dell'elenco mod. 23 del catalogo . . . . » 190
Idem. — Coloritura in giallo delle bufetterie pei corpi d'artiglieria . . . . . » 192
Idem. — Militari trasferiti ed aggregati ai depositi cavalli stalloni » 198
Idem. — Varianti e aggiunte all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C . . . . . » 207, 228, 401, 501
Idem. — Spese di trasporto degli uomini delle classi di leva avviati ai rispettivi corpi e delle classi congedate . . . » 218
Idem. — Abolizione dell'indennità d'ospedale . . . . . » 283
Idem. — Uomini di truppa in licenza . . . . . » 287
Idem. — Istituzione di un consiglio d'amministrazione presso i comandi locali d'artiglieria e del genio in Massaua . » 291
Idem. — Pagamento e contabilità dei premi delle rafferme . . » 345
Idem. — Ritiro degli effetti militari agli uomini che cessano dal servizio mentre sono in licenza . . . . . » 388
Idem. — Tassa di bollo sulla dichiarazione di cessazione dal servizio da rilasciarsi agli ufficiali ammogliati . . . . . » 391
Idem. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali . . . . . » 395
Idem. — Anticipazione dei fondi per gli assegni ordinari . . . » 432
Idem. — Ricovero negli ospedali militari e civili di uomini di truppa e di ufficiali in licenza ed in aspettativa. . . . . » 446

AMMINISTRAZIONE. — Libretti personali di nuovo modello. *Pag.* 485
Idem. — Modificazioni all'Istruzione per la stipulazione dei contratti » 499
Idem. — Spese per i bagni a doccia della truppa . . . . . » 501
Idem. — Cedole del debito pubblico da riceversi nelle casse come danaro . . . . . » 548
Idem. — Scritture di conto corrente . . . . . » 550
Idem. — Assegni del personale delle compagnie di disciplina e dei carabinieri reali a carico del bilancio della marina . » 559
Idem. — Retta per ricovero in ospedali marittimi ed in ospedali militari territoriali . . . . . » 567
Idem. — Registrazioni delle compagnie per gli addebiti agli uomini di truppa . . . . . » 568
Idem. — Variazioni nei nuovi raffermati con premio . . . . . » 585
AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — R. Decreto N. 350 che stabilisce il ruolo organico. . . . . » 373
Idem. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni sezioni ed uffici. Relative attribuzioni . . . . . » 374
AMNISTIA a militari disertori mancanti alle chiamate per istruzione e renitenti di leva . . . . . » 407
ANTICIPAZIONE dei fondi per gli assegni ordinari. . . . . » 432
APPLICATI di stato maggiore . . . . . » 206
ARMI. — Riparazione alla pistola a rotazione mod. 1874 e 1889 . » 20
Idem. — Adozione di nuove cartucce per armi mod. 1870 e 70-87 » 191
Idem. — Riparazioni alla guardia delle sciabole di cavalleria e d'artiglieria. . . . . » 228
Idem. — Versamento dei bossoli sparati e residui delle cartucce. » 237
Idem. — Versamento degli involgli di cartoncino e di legno e delle fasciature di nastro delle cartucce. . . . . » 246
Idem. — Adozione della pistola per gli ufficiali. . . . . » 248, 324
Idem. — Modificazione all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi . . . . . » 207, 228, 401, 501
Idem. — Abolizione della cravatta da sciabola e della rosetta di panno scarlatto. . . . . » 490
ARTIGLIERIA. — Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio ad avancarica. . . . . » 157
Idem. — Adozione di speciale tinta gialla per le bufetterie . . » 192
Idem. — Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio . » 201
Idem. — Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria. » 237
Idem. — Costituzione delle brigate nei reggimenti d'artiglieria di corpo d'armata . . . . . » 395

ARTIGLIERIA. — Istruzione sulle manopere di forza per le artiglierie da costa. . . . . *Pag.* 399

AVANZAMENTO. — Esami d'avanzamento a scelta per i capitani di fanteria e di cavalleria . . . . . » 163, 174

Idem. — Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio . . . . . » 167

Idem. — Compilazione dei quadri d'avanzamento ai gradi di ufficiale superiore contabile . . . . . » 489

Idem. — Compilazione dei quadri d'avanzamento ai gradi di ufficiale superiore commissario . . . . . » 489

Idem. — R. Decreto N. 670 circa la promozione a grado superiore degli ufficiali giubilati dopo otto anni di servizio nel proprio grado . . . . . » 582

B

BAGNI a doccia per la truppa - riparto di spese . . . . *Pag.* 504

BANDERUOLE DI NEUTRALITA'. — Modificazioni . . . » 246

BANDERUOLE NAZIONALI. — Modificazioni . . . . . » 246

BANDIERA NAZIONALE. — Concessa al corpo della scuola militare. . . . . » 153

BARDATURA. — Adozione della bardatura completa a basto modello 1890 per trasporti a salma . . . . . » 238

BERSAGLIERI. — L'ispettore può essere tenente generale o maggiore generale . . . . . » 154

BIBLIOTECHE MILITARI. — Riunione in una sola delle biblioteche del Ministero, del corpo di stato maggiore e del presidio di Roma con la denominazione di *Biblioteca militare centrale* . . . . . » 498

BILANCIO. — Legge 18 giugno 1891 N. 282, che autorizza la spesa di lire 3,000,000 in aumento al Capitolo 39 (spese per i distaccamenti d'Africa) dello stato di previsione della spesa della guerra per l'esercizio 1890-91 . » 321

Idem. — Legge 28 giugno 1891 N. 326, che autorizza l'inscrizione di lire 8,600,000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa della guerra per l'esercizio 1891-92 . . . . . » 339

BRUSCA. — Adozione di un nuovo modello . . . . . » 377

BUFETTERIE. — Coloritura in giallo delle bufetterie per i corpi d'artiglieria . . . . . *Pag.* 192
Idem. — Adozione di un tipo unico di dragona per sottufficiali » 199
Idem. — Adozione del cinturino di cuoio mod. 1877 per i reggimenti alpini . . . . . » 214
Idem. — Riduzione del numero dei fori delle cinghie da cartuccere . . . . . » 228
Idem. — Prezzo della giberna sguernita di artiglieria e genio, per caricatori . . . . . » 387

C

CANNOCCHIALE-BINOCCOLO per uso dei reggimenti di fanteria e di cavalleria . . . . . *Pag.* 286
CARABINIERI REALI. — Cambiamento di denominazione delle stazioni di Canevara e Giuncugnano . . . . . » 4
Idem. — Modificazione allo scompartimento territoriale dell'arma . . . . . » 219, 347, 399
Idem. — Circa l'ammissione di volontari nell'arma . . . » 236
Idem. — Assegni a carico del bilancio della marina . . . » 559
CARREGGIO. — Coperte impermeabili dei reggimenti di fanteria e di cavalleria con tinta verde-oscuro . . . » 193, 207
Idem. — Modificazioni al carreggio pel materiale sanitario . » 246
Idem. — Carri da batteria e carri da foraggio nei trasporti sulle ferrovie . . . . . » 349
CARTUCCE per armi mod. 1870 e 70/87 di nuova adozione . » 191
Idem. — Versamento dei bossoli sparati e dei residui del disfacimento cartucce . . . . . » 237
Idem. — Versamento degli invogli di cartoncino e di legno e delle fasciature di nastro . . . . . » 246
CAVALLERIA. — Regolamento di esercizi . . . . . » 1, 185, 241
Idem. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno . . » 182
Idem. — Somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare aspiranti all'arma di cavalleria . . . . . » 474
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla gelatina esplosiva » 481
CAVALLI. — Modificazione all'istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza . . . . . » 602
CINGHIE DA CARTUCCERE. — Riduzione del numero dei fori » 228

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambiamento di denominazione delle stazioni carabinieri reali di Canevara e Giuncugnano . . . . . *Pag.* 1

Idem. — Comando locale d'artiglieria di Rivoli Veronese . . » 180

Idem. — Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Ravenna in ospedale succursale . . . . . » 215

Idem. — Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 219, 347, 399

Idem. — Apertura di magazzino viveri in Cuneo, Ravenna e Perugia . . . . . » 239

Idem. — Istituzione di un comando locale del genio a Fontana Liri . . . . . » 429

Idem. — R. Decreto N. 586 che abolisce il comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina . » 543

Idem. — Comando locale d'artiglieria in Cesana Torinese . . » 570

Idem. — Trasformazione dell'ospedale succursale di Cagliari in ospedale militare principale . . . . . » 595

Idem. — Trasferimento a Savona del comando locale d'artiglieria di Vado . . . . . » 603

COLONIA ERITREA. — R. Decreto relativo all'insegna ed agli onori da rendersi dalle navi al Governatore della colonia » 197

Idem. — Incarico delle funzioni di Governatore civile e militare durante l'assenza temporanea del Governatore titolare » 321

Idem. — R. Decreto N. 583 che concerne il governo della colonia ed approva le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad esso preposti . . . . . » 544

Idem. — Cessazione dello stato di guerra . . . . . » 598

COLONIA PENALE. — Rinvio alla colonia penale degli inscritti che sono a domicilio coatto arruolati in 1ª categoria dietro visita per delegazione . . . . . » 226

COMANDO LOCALE d'artiglieria di Rivoli Torinese . . . » 180

Idem. » di Cesana Torinese . . . » 570

Idem. » di Vado trasferito a Savona » 603

COMANDO LOCALE del genio militare a Fontana Liri . . » 429

COMANDO SUPERIORE del genio militare per i lavori della regia marina abolito . . . . . » 543

COMMISSIONE per la revisione dei titoli di esenzione dal servizio militare di 1ª e di 2ª categoria . . . . . » 338

COMPAGNIE DI DISCIPLINA. — Assegni a carico del bilancio della marina . . . . . » 359

COMPAGNIE DI SUSSISTENZA. — R. Decreto che approva la tabella graduale e numerica di formazione del personale . . . . . *Pag.* 9
Idem. — Ordinamento delle compagnie . . . . . » 11
Idem. — Mercedi di lavoro accordate ai militari di truppa . » 330
COMUNE DI NAPOLI. — Indicazione del mandamento di leva sui documenti dei militari di truppa . . . . . » 213
CONTABILITA'. — Modificazioni al regolamento . . » 5, 283, 502
Idem. — Ordinanze d'ufficio assegnate ai comandi, uffici, direzioni, ecc. . . . . » 5
Idem. — Amministrazione del corredo della truppa » 155, 192, 205, 243
Idem. — Impiego della vaselina gialla . . . . » 181, 285, 349
Idem. — Situazioni graduali e numeriche della forza del Regio Esercito . . . . . » 189
Idem. — Abolizione dell'elenco mod. 23 del catalogo . . . » 190
Idem. — Coloritura in giallo delle bufetterie per i corpi d'artiglieria . . . . . » 192
Idem. — Militari trasferiti od aggregati ai depositi cavalli stalloni » 198
Idem. — Varianti ed aggiunte all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C . . . . . » 207, 228, 401, 501
Idem. — Spese di trasporto degli uomini delle classi di leva avviati ai rispettivi corpi e delle classi congedate . . » 218
Idem. — Abolizione dell'indennità d'ospedale . . . . . » 283
Idem. — Uomini di truppa in licenza . . . . . » 287
Idem. — Consiglio d'amministrazione presso i comandi locali d'artiglieria e del genio in Massaua . . . . . » 291
Idem. — Pagamento e contabilità dei premi delle rafferme . » 345
Idem. — Ritiro degli effetti militari agli uomini che cessano dal servizio mentre sono in licenza . . . . . » 388
Idem. — Tassa di bollo sulla dichiarazione di cessazione dal servizio da rilasciarsi agli ufficiali ammogliati . . . » 391
Idem. — Anticipazione dei fondi per gli assegni ordinari . . » 432
Idem. — Libretti personali di nuovo modello . . . . . » 485
Idem. — Modificazioni all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti . . . . . » 499
Idem. — Spese per i bagni a doccia della truppa . . . . » 501
Idem. — Cedole del debito pubblico da riceversi nelle casse come danaro . . . . . » 548
Idem. — Scritture di conto corrente . . . . . » 550

CONTABILITA'.—Assegni del personale delle compagnie di disciplina e dei carabinieri reali a carico del bilancio della marina *Pag.* 559
Idem. — Retta per ricovero in ospedali marittimi ed in ospedali militari territoriali . . . . . » 567
Idem. — Registrazioni delle compagnie per gli addebiti agli uomini di truppa . . . . . » 568
Idem. — Variazioni nei nuovi raffermati con premio . . . » 585
CONTINGENTE di 1ª categoria sui giovani nati nell'anno 1871 » 340
CORPO CONTABILE MILITARE. — Quadri di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore . . . . . » 489
CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE. — Quadri di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore . . . . . » 489
CORPO DI STATO MAGGIORE. — Modificazioni alle norme di servizio per il comando del corpo . . . . . » 242
CORREDO DELLA TRUPPA. — Amministrazione » 155, 192, 205, 243
Idem. — Ritiro degli effetti militari agli uomini che cessano dal servizio essendo in licenza . . . . . » 388
CRAVATTA DA SCIABOLA. — Abolita . . . . . » 490

D

DEPOSITI CAVALLI STALLONI. — Norme amministrative per i militari trasferiti ed aggregati . . . . . *Pag.* 198
DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni al regolamento per le licenze nell'esercito . . . . . » 168, 567, 577
Idem. — Saluto dei militari che indossano la mantellina . . » 171
Idem. — R. Decreto N. 146 relativo ai matrimoni dei militari di truppa . . . . . » 211
Idem. — Istruzione relativa ai matrimoni dei militari (Allegato N. 9) . . . . . » 220
Idem. — Matrimoni dei militari in congedo illimitato . . . » 231
Idem. — Partecipazioni per i condannati al carcere ed alla reclusione militare . . . . . » 392
Idem. — Pubblicazioni a stampa per parte di militari . . . » 490
Idem. — Relazione e R. Decreto che modifica il § 226 del regolamento . . . . . » 507
DISPOSIZIONI VARIE. — Abolizione di specchi rappresentanti la situazione dei militari di truppa . . . . . » 165

DISPOSIZIONI VARIE. — Ritardo nella trasmissione al Ministero di documenti, carte contabili, ecc. . . . *Pag.* 200
Idem. — Marcia speciale dei reggimenti di fanteria di linea . » 205
Idem. — Marcia d'ordinanza comune a tutti i reggimenti alpini » 205
Idem. — Applicati di stato maggiore . . . . . » 206
Idem. — Modificazioni alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore . . . . . » 242
Idem. — Adozione di un cannocchiale-binoccolo per uso dei reggimenti di fanteria e di cavalleria . . . . . » 286
Idem. — Norme relative al riordinamento delle truppe d'Africa » 292
Idem. — Abbonamento alla Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno . . . . . » 347
Idem. — Decreto ministeriale che riunisce le biblioteche del Ministero, del presidio di Roma e del corpo di stato maggiore in una sola sotto la denominazione di *Biblioteca centrale militare* . . . . . » 498
Idem. — Locali per alloggi o per altri usi privati negli edifici dipendenti dall'amministrazione militare . . . . . » 547
Idem. — Uso delle lenti per i militari di truppa miopi . . » 577
Idem. — Norme nella provvista di gelatina esplosiva e relativi accessori . . . . . » 599
Idem. — Norme e precauzioni per la conservazione, trasporto ed impiego della gelatina esplosiva . . . . . » 602
Idem. — Vivandieri militari. — Dichiarazione di fallimento . » 603
Idem. — Classificazione delle materie esplosive — Riparto delle polveri ecc. nei magazzini delle piazze — Chiavi dei magazzini . . . . . » 605
DIVISA. — Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali » 21
Idem. — Uniforme ordinaria da vestirsi dagli ufficiali anche nei giorni festivi . . . . . » 165
Idem. — Ufficiali di cavalleria maestri di equitazione . . . » 182
Idem. — Dimensioni della giubba per gli ufficiali . . . . » 554
Idem. — Collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari e modificazioni all'istruzione relativa » 579, 581
DOMICILIO COATTO. — Rinvio alla colonia penale degli inscritti visitati per delegazione ed arruolati in 1ª categoria » 226
DOTAZIONI. — Giornale, Bollettino ed Annuario militare pei comandi di corpo d'armata e di divisione . . . . » 191
Idem. — Di cartucce per pistola di ufficiali . . . . . » 248

DOTAZIONI. — Insegne per comandi e servizi in guerra — Lanterne per insegna . . . . . *Pag.* 391
DOTAZIONI DI MOBILITAZIONE. — Adozione della vaselina gialla in sostituzione dell'unguento per piedi di cavallo e della sugna di maiale . . . . . » 285, 349
DRAGONA PER SOTTUFFICIALI. — Adozione di un tipo unico per tutti i corpi dell'esercito . . . . . » 199

E

EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di verniciatura verde-oscura per le coperte impermeabili del carreggio dei reggimenti fanteria di linea, bersaglieri, alpini e cavalleria *Pag.* 193
Idem. — Inscrizioni sulle coperte impermeabili del carreggio » 207
Idem — Abolizione della maniglia per striglia mod. 1872 . . » 227
Idem. — Adozione della bardatura completa a basto mod. 1890 per trasporti a salma . . . . . » 238
Idem. — Insegne per comandi e servizi in guerra — Lanterne per insegna . . . . . » 391
Idem. — Adozione di un nuovo modello di brusca . . . . » 577
Idem. — Regio Decreto per la collaudazione delle robe consegnate nei magazzini centrali militari e modificazioni all'istruzione relativa . . . . . » 597, 581
Idem. — Riparazioni agli staffili di sella da cavalleria . . . 603
ESAMI d'avanzamento a scelta per i capitani di fanteria e di cavalleria . . . . . » 163, 174
ESERCITAZIONI MILITARI. — Riviste mensili alle truppe . » 165
Idem. — Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento . . . . . » 242, 284

F

FANTERIA. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle armi *Pag.* 1, 501
Idem. — Marcia speciale dei reggimenti di linea . . . . . » 205
Idem. — Istruzione sulle armi. . . . . » 241, 501
FERROVIE. — Apertura all'esercizio della linea Avellino-Benevento » 185
Idem. — Cambiamento di nome alla stazione di Ozieri in Fraigas » 200
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Licata-Terranova di Sicilia » 206

FERROVIE. — Cambiamento di nome di alcune stazioni . . *Pag.* 206
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Garessio-Trappa . . » 219
Idem. — Carri da batteria e carri da foraggio nei trasporti sulle ferrovie . . . . . » 349
Idem. — Servizi della trazione e movimento della linea Torino-Torre Pellice affidati alla brigata ferrovieri del 4° genio . » 386
Idem. — Apertura dei tronchi ferroviari Vernante-Limone, Barcellona-Oliveri e Arce-Sora . . . . . » 389
Idem. — Apertura del tronco Rocchetta Melfi-Rapolla Lavello . » 404
Idem. — Modelli a stampa pei trasporti in conto corrente . . » 470
Idem. — Uso del libretto con scontrini esteso agli scrivani locali. » 472
Idem. — Viaggi in 1ª classe con treni diretti di ufficiali subalterni in accompagnamento di ufficiali generali e superiori in servizio . . . . . » 511
Idem. — Cambiamento di nome alla fermata di Lemignano . . » 511
Idem. — Apertura della linea privata Cerignola stazione-Cerignola città . . . . . » 511
FITTO di locali per alloggi o per altri usi privati negli edifici dipendenti dall'amministrazione militare . . . . . » 547

G

GELATINA ESPLOSIVA. — Aggiunte e varianti all'istruzione *Pag.* 484
Idem. — Norme per la provvista, conservazione ed impiego » 599, 602, 605
GENIO. — Varianti ed aggiunte allo specchio di caricamento e di composizione dei parchi mobili e di un deposito centrale . . . . . » 151, 557
Idem. — Istruzione sulla telegrafia elettrica . . . . . » 484
Idem. — Aggiunte e varianti ad istruzioni sulla gelatina esplosiva » 484
GIUSTIZIA MILITARE. — Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro militari sotto le armi . . . » 506

I

INSCRITTI DI LEVA e militari di truppa in congedo illimitato residenti all'estero, senza il nulla osta dell'autorità militare o senza il passaporto . . . . . *Pag.* 315, 318

ISPETTORE DEGLI ALPINI. — Può essere tenente generale o maggiore generale . . . . . *Pag.* 153
ISPETTORE DEI BERSAGLIERI. — Può essere tenente generale o maggiore generale . . . . . » 154
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE. — R. Decreto che modifica la tabella graduale numerica . . . . . » 203
ISTRUZIONE sulle armi per la fanteria — aggiunte e varianti . » 1
Idem. sull'amministrazione del corredo della truppa — aggiunte e varianti . . . . . » 155
Idem. sul servizio delle artiglierie d'assedio ad avancarica. » 157, 389
Idem. sui rivestimenti — aggiunte e varianti alle istruzioni d'artiglieria . . . . . » 185
Idem. sulla costruzione delle batterie d'assedio. . . . . » 201
Idem. sul servizio del materiale gruppo C - aggiunte e varianti » 207, 228, 401, 501
Idem. relativa ai matrimoni dei militari (allegato 9 al Regolamento di disciplina) . . . . . » 220
Idem. complementare al Regolamento sul reclutamento — modificazioni . . . . . » 240, 515
Idem. sulle armi per la fanteria . . . . . » 241, 501
Idem. sulle norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento . . . . . » 242, 284
Idem. sulle manopere di forza delle artiglierie da costa . . . » 399
Idem. sulla telegrafia elettrica. . . . . » 484
Idem. sulla gelatina esplosiva — aggiunte e varianti . . . . » 486
Idem. sulla stipulazione dei contratti — modificazioni. . . . » 499
Idem. per le matricole del R. esercito . . . . . » 552
Idem. pratiche per gli zappatori di fanteria e di cavalleria — varianti » 588
Idem. per la concessione di cavalli d'agevolezza — modificazioni » 602
ISTRUZIONI MILITARI. — Riviste mensili alle truppe . . . » 465
Idem. — Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento . . . . . » 242, 284

L

LEGGE 18 giugno 1891 N. 282, che autorizza la spesa di lire 3,000,000 in aumento al Capitolo 39 dello stato di previsione della spesa della guerra per l'esercizio 1890-91 (spesa per i distaccamenti d'Africa) . . . . . *Pag.* 114

LEGGE 28 giugno 1891 N. 326, che autorizza l'inscrizione di lire 8,600,000 nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1891-92 . . . . . *Pag.* 339
Idem. 28 giugno 1891 N. 317, che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nel 1871 . . . . . » 340
Idem. 28 giugno 1891 N. 316, portante modificazioni all'obbligo del servizio militare . . . . . » 341
Idem. 28 giugno 1891 N. 315, portante modificazioni alla legge sul reclutamento circa le rafferme con premio . . » 342
Idem. 28 giugno 1891 N. 351, concernente gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49 . . . . . » 372
LIBRETTI PERSONALI di nuovo modello . . . . . » 485
LICENZA da concedersi ai militari che hanno diritto al passaggio alla 3ª categoria per applicazione dell'art. 96 della legge sul reclutamento . . . . . » 167
Idem. per l'estero da concedersi dai comandi di divisione ai militari di truppa. . . . . » 168
Idem. straordinaria a talune categorie di militari vincolati alla ferma di cinque anni . . . . . » 189
Idem. — Uomini di truppa in piccola licenza . . . . . » 287
Idem. straordinaria per motivi di famiglia in attesa del congedo illimitato. . . . . » 324

M

MARCIA speciale dei reggimenti di fanteria di linea . . . . *Pag.* 205
Idem. d'ordinanza comune a tutti i reggimenti alpini . . . . » 205
MATERIALE SANITARIO. — Modificazione alla bandernola nazionale di neutralità ed al carreggio. . . . . » 246
MATRICOLA. — Computo delle campagne d'Africa . . . . . » 148
Idem. — Data della detenzione giudiziaria pei militari condannati » 170
Idem. — Rettificazioni matricolari concernenti lo stato civile dei militari di truppa . . . . . » 179
Idem. — Variazioni per promozioni di militari di truppa . . . » 287
Idem. — Abolizione dell'elenco trimestrale dei congedandi con cinque anni di ferma . . . . . » 287
Idem. — Nuova Istruzione per le matricole del R. esercito . . » 552

MATRICOLA. — Cessazione dello stato di guerra nell'Eritrea e conseguente cessazione del computo delle campagne d'Africa *Pag.* 598
MILITARI DI TRUPPA comandati come scritturali ai comandi, uffici, direzioni, ecc. . . . . » 5
Idem. assegnati pel servizio di ordinanze d'ufficio . . . . . » 5
Idem. — Amministrazione del corredo — varianti all'Istruzione. » 155
Idem. da inviarsi in licenza quando presentino domanda di passaggio alla 3ª categoria per applicazione dell'articolo 96 della legge sul reclutamento . . . . . » 167
Idem. — Rettificazioni matricolari concernenti lo stato civile. . » 179
Idem — Uomini delle classi anziane di cavalleria da trasferirsi nei reggimenti d'artiglieria e del genio . . . . . » 183
Idem. — Licenza straordinaria a militari vincolati alla ferma di cinque anni . . . . . » 189
Idem. trasferiti od aggregati ai depositi cavalli stalloni . . . » 198
Idem. — R. Decreto N. 146 che ne regola i matrimoni. . . . » 211
Idem. — Indicazione del mandamento di leva per il comune di Napoli. . . . . » 213
Idem. — Surrogazioni di fratello tra i militari del R. esercito e della R. marina . . . . . » 216
Idem. — Passaggi alla milizia mobile ed alla milizia territoriale di militari rafermati . . . . . » 223
Idem. — Matrimoni dei militari in congedo illimitato . . . . » 231
Idem. — Circa l'ammissione di volontari nell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 236
Idem. — Variazioni per promozioni. . . . . » 287
Idem. in piccola licenza. . . . . » 287
Idem. — Regolamento per le truppe d'Africa. . . . . » 298
Idem. in congedo illimitato ed inscritti di leva residenti all'estero senza il nulla osta dell'autorità militare o senza il passaporto . . . . . » 315, 318
Idem. da inviarsi in licenza straordinaria per motivi di famiglia in attesa del congedo illimitato colla propria classe . . » 321
Idem. — Legge 28 giugno 1891 N. 315, relativa alle rafferme con premio . . . . . » 342
Idem. — Avvertenze circa l'applicazione della predetta legge a talune categorie di sottufficiali . . . . . » 350
Idem. in viaggio — Pernottazioni . . . . . » 392
Idem. — Partecipazione per i condannati al carcere ed alla reclusione militare. . . . . » 392

MILITARI DI TRUPPA. — Relazione e R. Decreto 23 agosto 1891 N. 494, portante l'amnistia a militari disertori, a mancanti alle chiamate per istruzione ed a renitenti di leva . . *Pag.* 407
Idem. — Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari » 506
Idem. — Disposizioni relative alle surrogazioni di fratello. . . » 553
Idem. — Trasferimento ai distretti di leva dei disertori latitanti effettivi ai corpi. . . . . » 556
Idem. — Uso delle lenti per i miopi . . . . . » 557
MILIZIA MOBILE. — Passaggi di militari raffermati . . . . » 223
MILIZIA TERRITORIALE. — R. Decreto N. 70 relativo alle norme per la nomina degli ufficiali . . . . . » 187
Idem. — Aggiunta all' istruzione per l' applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888, che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali . . . . . » 188
Idem. — Passaggi di militari raffermati . . . . . » 223
MOBILITAZIONE. — Giornale, Bollettino ed Annuario militare pei comandi di corpo d'armata e di divisione . . . . » 191
Idem. — Insegne per comandi e servizi in guerra. Lanterne per insegna . . . . . » 391
MODELLO PER GLI INVENTARI del materiale d'artiglieria e del genio. — Aggiunte e varianti. . . . . » 289
Idem. del materiale dei servizi amministrativi. — Aggiunte e varianti . . . . . » 331, 475
Idem. del materiale d'artiglieria e del genio. — Nuova edizione. . . . . » 431, 490
Idem. del materiale dei servizi amministrativi — Ristampa delle categorie I e II . . . . . » 512
MUNIZIONI. — Adozione di nuove cartucce per armi mod. 1870 e 70-87. . . . . » 191
Idem Versamento dei bossoli sparati e residui delle cartucce. . » 237
Idem. Versamento degli involgli di cartoncino e di legno e delle fasciature di nastro delle cartucce . . . . . » 246
Idem. — Classificazione delle materie esplosive. Riparto delle polveri ecc. nei magazzini. — Chiavi dei magazzini » 605

N

NORME per i trasporti militari sulle linee Napoli-Massaua-Assab-Aden . . . . . *Pag.* 159
Idem. per la nomina degli ufficiali della milizia territoriale » 187, 188

NORME amministrative per le spese di trasporto degli uomini delle classi di leva avviati ai rispettivi corpi e delle classi congedate . . . . . *Pag.* 218
Idem. generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento » 242, 284
Idem. di servizio pel comando del corpo di stato maggiore. — Modificazioni . . . . . » 242
Idem. per l'esecuzione del R. Decreto 14 giugno 1891 N. 286 relativo al riordinamento delle truppe d'Africa . . » 292
Idem. amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze. — Aggiunte e varianti . . » 354, 499
Idem. amministrative pel computo ed il conteggio degli assegni degli ufficiali in congedo chiamati in servizio temporaneo in tempo di pace . . . . . » 473
Idem. per la compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati militari . . . . . » 477
Idem. per la provvista, conservazione, trasporto ed impiego della gelatina esplosiva . . . . . » 599, 602
Idem. — Classificazioni delle materie esplosive. — Riparto delle polveri ecc. nei magazzini. — Chiavi dei magazzini. » 605

OBBLIGO del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento. — Modificazioni . . . . . *Pag.* 341
ONORI da rendersi dalle navi al Governatore della colonia Eritrea » 197
OPERAI BORGHESI. — R. Decreto che ne modifica il regolamento » 551
ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che stabilisce l'organico del personale per le sussistenze e delle 12 compagnie di sussistenza . . . . . » 9
Idem. — Ordinamento delle compagnie di sussistenza. . . . » 11
Idem. — R. Decreto che modifica la costituzione dell'ufficio dello ispettore degli alpini. . . . . » 153
Idem. — R. Decreto che modifica la costituzione dell'ufficio dello ispettore dei bersaglieri. . . . . » 154
Idem. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica dell'istituto geografico militare . . . . . » 203
Idem. — Varianti al riparto degli ufficiali delle fortezze . » 236, 584
Idem. — R. Decreto N. 268. Riordinamento delle truppe d'Africa » 251

ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali . . . *Pag.* 391
Idem. — Costituzione delle brigate nei reggimenti d'artiglieria di corpo d'armata . . . . . » 395
Idem. — R. Decreto che modifica la tabella organica delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena » 491
Idem. — R. Decreto che approva una nuova Tabella graduale e numerica delle case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi. . . . . » 593
Idem. — R. Decreto col quale le truppe d'Africa cessano di essere considerate sul piede di guerra . . . . . » 598
ORDINANZE D'UFFICIO assegnate ai comandi, uffici, direzioni ecc. » 5
OSPEDALI MILITARI. — Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Ravenna in ospedale succursale . . . . . » 214
Idem. — Retta per ricovero in ospedali territoriali ed in ospedali marittimi . . . . . » 567
Idem. — Costituzione in principale del succursale di Cagliari . » 595

P

PASSAPORTO. — Autorizzazione dei comandanti di divisione per i militari di truppa che si recano in licenza all'estero. *Pag.* 168
PENSIONI. — Computo delle campagne d'Africa. . . . . » 148
Idem. — R. Decreto N. 219 per sostituzione di un membro della commissione per la esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 . . . . . » 235
Idem. — Legge 28 giugno 1891 N. 351 concernente gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49 . . . . » 372
Idem. — R. Decreto N. 620 per sostituzione di un membro della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, 2 marzo 1884 e 28 giugno 1891. . . . . » 555
PISTOLA A ROTAZIONE. — Riparazioni. . . . . » 20
Idem. — Adozione di pistola per ufficiali. . . . . » 284, 324
PUBBLICAZIONI a stampa per parte di militari . . . . . » 490
PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento d'esercizi per la cavalleria . . . . . » 1, 185, 241
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi per la fanteria . . . . . » 1, 501

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al Regolamento di amministrazione . . . . . *Pag.* 5
Idem. — Modificazioni alla *Raccolta* per quanto riguarda le ordinanze d'*ufficio* . . . . . » 5
Idem. — Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali » 21
Idem. — Varianti ed aggiunte allo specchio di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio. . . . . » 151, 557
Idem. — Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio ad avancarica. . . . . » 157, 389
Idem. — Varianti al Regolamento sull'uniforme . . . . . » 165
Idem. — Modificazioni al Regolamento per le licenze nell'Esercito » 168
Idem. — Modificazioni al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito. . . . . » 171
Idem. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria . . . . . » 182
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione d'artiglieria sui rivestimenti. . . . . » 185
Idem. — Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio . » 201
Idem. — Istruzione relativa ai matrimoni dei militari . . . » 220
Idem. — Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria. » 237
Idem. — Istruzione sulle armi per la fanteria . . . . . » 241, 501
Idem. — Norme generali per l'impiego delle tre armi nel combattimento . . . . . » 242, 281
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio ed al suo estratto » 289
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. . . . . » 331, 475
Idem. — Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 388
Idem. — Aggiunte e varianti all'Elenco generale e tariffa dei medicinali . . . . . » 395
Idem. — Istruzione sulle manopere di forza per le artiglierie da costa. . . . . » 399
Idem. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 431, 490
Idem. — Norme amministrative pel computo ed il conteggio degli assegni degli ufficiali in congedo chiamati in servizio temporaneo in tempo di pace. . . . . » 473
Idem. — Istruzione sulla telegrafia elettrica. . . . . » 484

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni riflettenti la gelatina esplosiva . . . . . *Pag.* 484
Idem — Regolamento per la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . » 505
Idem. — Ristampa delle categorie I e II del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. » 512
Idem — Libro VI del Regolamento per il servizio territoriale. — Truppe in servizio di pubblica sicurezza. . . » 552
Idem. — Nuova istruzione per le matricole del R. Esercito . » 552
Idem. — Varianti alle istruzioni pratiche per gli zappatori di fanteria e di cavalleria. . . . . » 588

Q

QUADRO ORGANICO del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza . . . . . *Pag.* 9
Idem. delle truppe d'Africa. . . . . » 251
Idem. dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . » 373
Idem. delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . . . . » 491

R

RACCOLTA delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali *Pag.* 21, 474, 554
Idem. delle leggi e dei decreti del Regno. — Abbonamento . » 347
RAFFERME CON PREMIO. — Modificazioni portate dalla legge 28 giugno 1891 N. 315 . . . . . » 342
Idem. — Disposizioni per il pagamento e per la contabilità dei premi . . . . . » 345, 350
Idem. — Variazioni nei nuovi raffermati con premio . . . » 585
RECLUTAMENTO. — Militari che hanno diritto al passaggio alla 3ª categoria per applicazione dell'art. 96 della legge » 167
Idem. — Relazione e R. Decreto N. 71 portante modificazione al Regolamento . . . . . » 471
Idem. — Documenti relativi all'arruolamento volontario di un anno. . . . . » 181

RECLUTAMENTO. — Tabella dei reggimenti d'artiglieria e genio ai quali devono essere trasferiti gli uomini della classe anziana di cavalleria . . . . . *Pag.* 183

Idem. — Abolizione dell'elenco mod. 23 del catalogo . . . » 190

Idem. — Surrogazioni di fratello tra militari del R. esercito e della R. marina . . . . . » 216

Idem. — Rinvio alla colonia penale degli inscritti che trovansi a domicilio coatto visitati per delegazione ed arruolati in 4ª categoria . . . . . » 226

Idem. — Circa l'ammissione di volontari nell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 236

Idem. — Modificazioni all'istruzione complementare al Regolamento . . . . . » 240, 515

Idem. — Circa le richieste di duplicati di certificati d'iscrizione ai ruoli o di copie di fogli matricolari o di stati di servizio . . . . . » 245

Idem. per le truppe d'Africa. . . . . » 298

Idem. — Relazione e R. Decreto N. 279 relativo ai militari in congedo illimitato ed agli inscritti di leva residenti all'estero senza il nulla osta dell'autorità militare o senza il passaporto . . . . . » 315, 318

Idem. — Militari di 1ª categoria da inviarsi in licenza straordinaria per motivi di famiglia in attesa del congedo illimitato . . . . . » 324

Idem. — Modificazioni al Regolamento relative ai passaggi alla 3ª categoria . . . . . » 333

Idem. — Commissione per la revisione dei titoli di esenzione al servizio militare di 1ª e di 2ª categoria . . . . » 338

Idem. — Legge 28 giugno 1891 N. 317, che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nell'anno 1871 . » 340

Idem. — Legge 28 giugno 1891 N. 316, portante modificazione all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento . . . . . » 341

Idem. — Relazione e R. Decreto 23 agosto 1891 N. 494 portante l'amnistia a militari disertori, mancanti alle chiamate per istruzione e renitenti di leva . . . . . » 407

Idem. — R. Decreto relativo alle domande per l'ammissione al volontariato di un anno . . . . . » 430

Idem. — R. Decreto N. 503 portante modificazione al Regolamento » 447

RECLUTAMENTO. — Disposizioni relative alle surrogazioni di fratello . . . . . *Pag.* 553, 583
Idem. — R. Decreto N. 689 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1892. » 597
REGIO DECRETO che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione del personale delle sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza . . . » 9
Idem. N. 7324 (serie 3ª) che modifica alcuni articoli del Regolamento sul tiro a segno nazionale . . . . . » 145
Idem. che concede l'uso della bandiera nazionale alla scuola militare . . . . . » 153
Idem. che modifica la costituzione dell'ufficio dell' ispettore degli alpini . . . . . » 153
Idem. che modifica la costituzione dell'ufficio dell'ispettore dei bersaglieri . . . . . » 154
Idem. che istituisce esami d'avanzamento a scelta per i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria . . . . . » 163, 174
Idem. N. 71 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento . . . . . » 171
Idem. N. 70 relativo alle norme per la nomina degli ufficiali di milizia territoriale . . . . . » 187
Idem. che stabilisce l'insegna e gli onori da rendersi dalle navi al governatore della colonia Eritrea . . . . . » 197
Idem. che modifica la tabella graduale e numerica dell'istituto geografico militare . . . . . » 203
Idem. N. 102 che determina le zone di servitù militari nella piazza di Borgoforte . . . . . » 208
Idem. N. 146 relativo ai matrimoni dei militari di truppa . . 211
Idem. N. 147 relativo alle zone di servitù militari nella piazza di Ancona . . . . . » 215
Idem. N. 219 per sostituzione di un membro della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 . . . . . » 235
Idem N. 268. Riordinamento delle truppe d'Africa . . . . » 251
Idem che istituisce un consiglio d'amministrazione presso i comandi locali di artiglieria e del genio in Massaua . . . » 291
Idem. — Relazione e R. Decreto N. 279 relativo ai militari in congedo ed agli inscritti di leva residenti all'estero senza il nulla osta o senza il passaporto . . . . » 315, 318

REGIO DECRETO. — Incarico delle funzioni di governatore civile e militare della colonia Eritrea durante l'assenza temporanea del governatore titolare . . . . . *Pag.* 323

Idem. N. 330, portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento relative ai passaggi alla 3ª categoria . . . » 333

Idem. che nomina una commissione per la revisione dei titoli di esenzione dal servizio militare di 1ª e di 2ª categoria » 338

Idem. N. 318, che determina le zone di servitù militari intorno al blockhaus Crémonion presso Bardonecchia . . . » 371

Idem. N. 350, che stabilisce il ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 373

Idem. che modifica il Regolamento sulle indennità eventuali . » 386

Idem. — Relazione e R. Decreto 23 agosto 1891 N. 494 portante l'amnistia a militari disertori, mancanti alle chiamate per istruzione e renitenti di leva . . . . . » 407

Idem. N. 456, relativo alle zone di servitù militare attorno al fortino di Bramafam (Bardonecchia) . . . . . » 427

Idem. N. 469, relativo alle zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione della rada di Taranto . . . . . » 428

Idem. N. 487, col quale viene istituito un comando locale del genio a Fontana Liri . . . . . » 429

Idem. N. 504, relativo alle domande per l'ammissione al volontariato di un anno, ... » 430

Idem. N. 503, portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento . . . . . » 447

Idem. N. 516, pel quale cessano di essere soggette a servitù militari alcune proprietà nella piazza di Genova . . . . » 487

Idem. N. 536, contenente modificazioni al Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle servitù militari . . . . . » 488

Idem. che modifica la tabella graduale e numerica di formazione delle compagnie di disciplina e stabilimenti di pena » 491

Idem. N. 514, relativo alle zone di servitù militari intorno al forte Masun (Val d'Adige) . . . . . » 495

Idem. N. 515, relativo alle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella regione Is Mirrionis della piazza di Cagliari. . . . . » 496

Idem. N. 553, relativo alle zone di servitù militari intorno al magazzino di polveri di Camaldoli della piazza di Genova. » 497

Idem. — Relazione e R. Decreto che modifica il § 226 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito . . . » 507

REGIO DECRETO. N. 586, che abolisce il comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina . . . *Pag.* 543
Idem N. 583, che concerne il governo della colonia Eritrea ed approva le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad esso preposti . . . . . » 544
Idem. N. 754, che modifica il § 93 del Regolamento per gli operai borghesi. . . . . » 551
Idem. N. 620, per sostituzione di un membro della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, 2 marzo 1884 e 28 giugno 1891 . . . . . » 555
Idem. N. 578, relativo alle zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione di recente costruzione al Moncenisio. . . . . » 571
Idem. N. 640, sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari . . . . . » 572
Idem. concernente gli ufficiali in congedo sprovvisti di uniforme, e relativa istruzione. . . . . » 575, 576
Idem. per la collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari e modificazioni alla istruzione relativa » 579, 581
Idem. N. 670, circa la promozione a grado superiore degli ufficiali giubilati dopo 8 anni di servizio nel proprio grado. » 582
Idem. che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione delle case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi . . . . . » 593
Idem. che costituisce l'ospedale succursale di Cagliari in ospedale militare principale . . . . . » 595
Idem. N. 689 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1892 . . . . . » 597
Idem. col quale le truppe d'Africa cessano di essere considerate sul piede di guerra . . . . . » 598
REGOLAMENTO di esercizi per la cavalleria . . . » 1, 185, 241
Idem. d'amministrazione — Modificazioni . . . . » 5, 282, 502
Idem. sul tiro a segno nazionale — Modificazioni . . . . » 145
Idem. di disciplina — Facoltà agli ufficiali di vestire l'uniforme ordinaria anche nei giorni festivi . . . . . » 165
Idem. di disciplina — Modificazione al § 226 . . . . . » 507
Idem. per le licenze nell'esercito — Modificazioni . » 168, 567, 577
Idem. sul reclutamento — Modificazioni . . » 171, 333, 342, 447
Idem. d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria . . » 182

REGOLAMENTO per il servizio del materiale d'artiglieria . *Pag.* 237
Idem. sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie — Aggiunte e varianti . . . . . » 338
Idem. per l'esecuzione delle leggi sulle servitù militari — Modificazioni . . . . . » 488
Idem. per la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . » 505
Idem. per gli operai borghesi 20 luglio 1890 — Modificazioni » 551
Idem. per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare . . . . . » 583
RIVISTE mensili alle truppe . . . . . » 465
RUOLINO nominativo degli ufficiali ed impiegati militari — Norme » 477

S

SALUTO dei militari che indossano la mantellina . . . *Pag.* 174
SCOMPARTIMENTO del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. Relative attribuzioni . . . . » 374
SCRITTURALI MILITARI. — Non hanno diritto al soprassoldo d'ufficio . . . . . » 5
SCUOLE MILITARI. — R. Decreto che concede l'uso della bandiera nazionale alla scuola militare . . . . . » 153
Idem. — Somma da depositarsi dagli allievi aspiranti alla cavalleria . . . . . » 474
Idem. — R. Decreto N. 640 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite . . . . . » 572
SENTENZE PENALI dei tribunali ordinari contro militari sotto le armi . . . . . » 506
SERVITÙ MILITARI intorno ad opere di fortificazione nella piazza di Borgoforte . . . . . » 208
Idem. nella piazza di Ancona . . . . . » 215
Idem. intorno al blockhaus Colomion presso Bardonecchia . . » 371
Idem. intorno al fortino del Bramafam (Bardonecchia) . . . » 427
Idem. intorno alle opere di fortificazione della rada di Taranto » 428
Idem. — Proprietà nella piazza di Genova che cessano d'essere soggette a servitù militari. . . . . » 487
Idem. — Modificazioni al regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle servitù militari . . . . . » 488
Idem. intorno al forte Masua (Val d'Adige) . . . . . » 495

SERVITU' MILITARI intorno al magazzino da polveri nella regione Is Mirrionis della piazza di Cagliari . . . . *Pag.* 496
Idem. intorno al magazzino da polveri di Camaldoli della piazza di Genova . . . . . » 497
Idem. — intorno alle opere di fortificazione del Moncenisio . » 571
SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Cambio di denominazione di opere di fortificazione della piazza d'Ancona . . . . . » 170, 554
Idem. — Comando locale d'artiglieria di Rivoli-Veronese . . » 180
Idem. — R. Decreto che determina le zone di servitù militari nella piazza di Borgoforte . . . . . » 208
Idem. — R. Decreto relativo alle zone di servitù militari nella piazza di Ancona . . . . . » 215
Idem. — R. Decreto che determina le zone di servitù militari al blockhaus Colomion presso Bardonecchia . . . » 371
Idem. — Servizi della trazione e movimento della ferrovia Torino-Torre Pellice affidati alla brigata ferrovieri del 4° genio . . . . . » 386
Idem. — Denominazione di opere di fortificazione nella piazza di Spezia . . . . . » 388
Idem. — R. Decreto relativo alle zone di servitù militari al fortino di Bramafam (Bardonecchia) . . . . . » 427
Idem. — R. Decreto relativo alle zone di servitù militari nella rada di Taranto . . . . . » 428
Idem. — Istituzione di un comando locale del genio a Fontana Liri . . . . . » 429
Idem. — R. Decreto che toglie da servitù militari alcune proprietà nella piazza di Genova . . . . . » 487
Idem. — Modificazioni al regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle servitù militari . . . . . » 488
Idem. — R. Decreto che determina le zone di servitù militari intorno al forte Masua (Val d'Adige) . . . . . » 495
Idem. — R. Decreto che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella regione Is Mirrionis della piazza di Cagliari . . . . . » 496
Idem. — R. Decreto che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Camaldoli della piazza di Genova . . . . . » 497
Idem. — R. Decreto che abolisce il comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina . . . . . » 543

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Locali per uso d'alloggio privato in edifici dipendenti dall'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 547

Idem. — Comando locale d'artiglieria di Cesana Torinese . » 570

Idem. — R. Decreto che determina le zone di servitù militari intorno alle nuove opere di fortificazione costruite al Moncenisio . . . . . » 571

Idem. — Trasferimento a Savona del comando locale d'artiglieria di Vado . . . . . » 603

Idem. — Classificazione delle materie esplosive — Norme per il riparto delle polveri, munizioni ed esplosivi nei magazzini delle piazze — Tenuta delle chiavi dei magazzini . . . . . » 605

SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Costituzione di un ospedale succursale in Ravenna . . . . . » 214

Idem. — Modificazioni alle banderuole ad asta articolata ed al carreggio pel materiale sanitario . . . . . » 236

Idem. — Aggiunte e varianti all'Elenco generale e tariffa dei medicinali . . . . . » 395

Idem. — Ricovero negli ospedali militari e civili di uomini di truppa e di ufficiali in licenza ed in aspettativa . . » 416

Idem. — Costituzione dell'ospedale succursale di Cagliari in ospedale militare principale . . . . . » 595

SERVIZIO TERRITORIALE. — Norme per la compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati militari » 477

Idem. — Nuovo libro VI del regolamento — Truppe in servizio di P. S. . . . . » 532

SITUAZIONI dei militari di truppa abolite . . . . . » 165

Idem. graduali e numeriche della forza del R. Esercito . . » 189

Idem. delle sussistenze militari abolite . . . . . » 225

SOPRASSOLDO per servizio di scrivano e di custodia dei forti e delle batterie . . . . . » 5

Idem. giornaliero per il governo dei cavalli . . . . . » 386

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO. — Documenti per la nomina a sottotenente di complemento . . . . . » 167

SPECCHIO di riparto organico delle compagnie di sussistenza . » 11

Idem. di caricamento e di composizione dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio – varianti ed aggiunte » 151, 357

STABILIMENTI MILITARI DI PENA. — Partecipazioni per i condannati al carcere ed alla reclusione militare . . » 392

STABILIMENTI MILITARI DI PENA. — Modificazioni alla tabella organica delle compagnie di disciplina . . . . *Pag.* 491
Idem. — Assegni del personale a carico del bilancio della marina » 559
STABILIMENTI TERRITORIALI DELLE SUSSISTENZE. — Magazzino viveri in Cuneo, Ravenna e Perugia . . » 239
Idem. — Magazzino viveri in Parma ed in Catania . . . . » 473
Idem. — Varianti alle norme amministrative e contabili » 351, 499
STATO CIVILE. — Rettificazioni matricolari per i militari di truppa . . . . . » 179
Idem. — Matrimoni dei militari in congedo illimitato . . . » 231
STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto Ministeriale che modifica le mercedi di lavoro accordate ai militari di truppa presso le compagnie di sussistenza . . . . » 330
Idem. — R. Decreto che modifica il Regolamento sulle indennità eventuali a riguardo del soprassoldo giornaliero per il governo cavalli . . . . . » 386
STRIGLIA MODELLO 1872. — Abolizione della maniglia. . . » 227
SURROGAZIONI di fratello tra militari del R. Esercito e della R. Marina . . . . . » 216
Idem. di fratello — Disposizioni relative . . . . . » 553, 583
SUSSISTENZE MILITARI — R. Decreto che approva la tabella graduale numerica di formazione del personale . . . » 9
Idem. — Ordinamento delle compagnie di sussistenza . . . . » 11
Idem. — Abolizione di documenti amministrativi. . . . . » 225
Idem. — Magazzino di distribuzione viveri in Cuneo, Ravenna e Perugia . . . . . » 239
Idem. — Decreto Ministeriale che modifica le mercedi di lavoro ai militari di truppa addettivi. . . . . » 330
Idem. — Varianti ed aggiunte alle norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali . . . . . » 351, 499
Idem. — Magazzino di distribuzione viveri in Parma ed in Catania » 472

T

TABELLA ORGANICA del personale per le sussistenze militari e delle 42 compagnie di sussistenza . . . . . *Pag.* 9
Idem. dell'istituto geografico militare . . . . . » 203
Idem. delle truppe d'Africa . . . . . » 251

TABELLA ORGANICA delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . . . . *Pag.* 491
Idem. delle case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi . . » 593
TASSA DI BOLLO sulle dichiarazioni da rilasciarsi agli ufficiali ammogliati che cessano dal servizio . . . . . » 394
TIRO A SEGNO NAZIONALE — Modificazioni al Regolamento sul tiro a segno nazionale . . . . . » 145
TRASPORTI A SALMA. — Adozione della bardatura completa a basto modello 1890 . . . . . » 238
TRASPORTI MILITARI. — Norme e condizioni relative ai trasporti militari sulle linee Napoli-Massaua-Assab-Aden . » 159
Idem. — Apertura della linea ferroviaria Avellino-Benevento . » 185
Idem. — Cambiamento di nome della stazione di Ozieri in Fraigas » 200
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Licata-Terranova di Sicilia » 206
Idem. — Cambiamento di nome di alcune stazioni ferroviarie . » 206
Idem. — Norme amministrative per le spese di trasporto degli uomini delle classi di leva avviati ai rispettivi corpi e delle classi congedate . . . . . » 218
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Garessio-Trappa. . . » 219
Idem. — Carteggio relativo alle tabelle pel movimento interno dei distretti e pei richiamati dei reggimenti alpini e d'artiglieria . . . . . » 239
Idem. — Apertura dei tronchi ferroviari Vernante-Limone, Barcellona Oliveri ed Arce-Sora . . . . . » 389
Idem. — Pernottazioni di drappelli di truppa. . . . . » 392
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Rocchetta Melfi-Rapolla-Lavello . . . . . » 404
Idem. — Modelli pei trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi in conto corrente. . . . . » 470
Idem. — Uso del libretto per scontrini esteso agli scrivani locali . » 472
Idem. — Viaggi in 1ª classe con treni diretti degli ufficiali subalterni in accompagnamento di ufficiali generali e superiori in servizio . . . . . » 511
Idem. — Cambiamento di nome della fermata di Lemignano. . » 511
Idem. — Apertura all'esercizio della linea Cerignola stazione-Cerignola città. . . . . » 511
Idem. — Proroga delle convenzioni marittime. . . . . » 604
TRUPPA IN DRAPPELLO. — Pernottazioni durante il viaggio . » 392

U

UFFICIALI. — Raccolta delle disposizioni sulla divisa . . . *Pag.* 21
Idem. — Vestono la uniforme ordinaria anche nei giorni festivi. » 165
Idem. — Saluto quando indossano la mantellina . . . . . » 174
Idem. — Divisa degli ufficiali di cavalleria maestri di equitazione » 182
Idem. — Applicati di stato maggiore . . . . . » 206
Idem. — Adozione della pistola per gli ufficiali e modo di distribuzione. . . . . » 248, 324
Idem. d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali . » 391
Idem. — Relazione e R. Decreto che modifica il § 226 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito . . . . » 507
Idem. — Dimensioni della giubba . . . . . » 554
UFFICIALI DELLE FORTEZZE. — Varianti al riparto . » 236, 584
UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio . . . . . » 167
Idem. — R. Decreto N. 70 per le nomina degli ufficiali di milizia territoriale . . . . . » 187
Idem. — Aggiunta all'Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888 che determina le norme per la nomina degli ufficiali di milizia territoriale . . . . . » 188
Idem. — Adozione della pistola per gli ufficiali e modo di distribuzione . . . . . » 248, 324
Idem. — R. Decreto relativo agli ufficiali in congedo sprovvisti di uniforme . . . . . » 575
Idem. — Istruzione per l'eseguimento del succitato R. Decreto . » 576
Idem. — R. Decreto N. 670, circa la promozione a grado superiore degli ufficiali giubilati dopo otto anni di servizio nel proprio grado. . . . . » 582

V

VASELINA GIALLA. — Suo impiego . . . . *Pag.* 181, 285, 349
VESTIARIO. — Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali » 21
Idem. — Facoltà agli ufficiali di vestire l'uniforme ordinaria anche nei giorni festivi . . . . . » 165

VESTIARIO. — Saluto dei militari quando indossano la mantellina *Pag.* 174
Idem. — Divisa degli ufficiali di cavalleria maestri d'equitazione. » 182
Idem. — Dimensioni della giubba per gli ufficiali . . . . . » 554
Idem. — Collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari e modificazioni all'istruzione relativa. » 579, 581
VETERANI DELLE GUERRE 1848-49. — Legge 28 giugno 1891 N. 351, concernente gli assegni vitalizi . . . . . » 372
VIVANDIERI MILITARI. — Dichiarazione di fallimento . . . » 603
VOLONTARI. — Ammissione nell'arma dei carabinieri reali . . » 236
VOLONTARI DI UN ANNO. — Documenti relativi al loro arruolamento. . . . . » 181
Idem. — R. Decreto relativo alle domande per l'ammissione al volontariato di un anno . . . . . » 430
Idem. — Somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1892 . . . . . » 597

Roma, 1892. — Tip. E. Voghera.

BIBLIOTECA NAZ. VITTORIO EMANUELE ROMA